



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1200**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle  
vittime di violenza domestica e di genere

# Indice

1. DDL S. 1200 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 1200 . . . . .	5
1.2.2. Relazione di minoranza 1200, 174, 229, 295, 335, 548 e 662-A/bis . . . . .	13
1.2.3. Testo approvato 1200 (Bozza provvisoria) . . . . .	18
1.2.4. Testo 1 . . . . .	25
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	81
1.3.1. Sedute . . . . .	82
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	84
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	85
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 07/05/2019 . . . . .	86
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 69 (ant.) del 16/05/2019 . . . . .	101
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 71 (ant.) dell'11/06/2019 . . . . .	102
1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 72 (pom.) dell'11/06/2019 . . . . .	103
1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (pom.) dell'11/06/2019 . . . . .	104
1.3.2.1.6. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 98 (pom.) del 20/06/2019 . . . . .	108
1.3.2.1.7. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 25/06/2019 . . . . .	132
1.3.2.1.8. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 100 (ant.) del 26/06/2019 . . . . .	137
1.3.2.1.9. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (pom.) del 02/07/2019 . . . . .	140
1.3.2.1.10. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (pom.) del 02/07/2019 . . . . .	142
1.3.2.1.11. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 104 (pom.) del 03/07/2019 . . . . .	149
1.3.2.1.12. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 105 (ant.) del 04/07/2019 . . . . .	157
1.3.2.1.13. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 106 (ant.) del 09/07/2019 . . . . .	165
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	175
1.4.1. Sedute . . . . .	176
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	178
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	179
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/06/2019 . . . . .	180
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 47 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/07/2019 . . . . .	183
1.4.2.2. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) . . . . .	187

1.4.2.2.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 25 (pom.) dell'08/05/2019 . . . . .	188
1.4.2.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	193
1.4.2.3.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 150 (pom.) del 07/05/2019 . . . . .	194
1.4.2.3.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) dell'08/05/2019 . . . . .	201
1.4.2.3.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 173 (pom.) del 25/06/2019 . . . . .	211
1.4.2.3.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 174 (ant.) del 26/06/2019 . . . . .	222
1.4.2.3.5. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 175 (pom.) del 02/07/2019 . . . . .	225
1.4.2.3.6. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 176 (ant.) del 03/07/2019 . . . . .	234
1.4.2.3.7. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 180 (pom.) del 16/07/2019 . . . . .	239
1.4.2.4. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	242
1.4.2.4.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 107 (ant.) del 30/04/2019 . . . . .	243
1.4.2.4.2. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019 . . . . .	259
1.4.2.4.3. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) dell'08/05/2019 . . . . .	294
1.4.2.4.4. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) dell'08/05/2019 . . . . .	300
1.4.2.5. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . . .	311
1.4.2.5.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 86 (pom.) del 25/06/2019 . . . . .	312
1.4.2.5.2. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 87 (pom.) del 02/07/2019 . . . . .	320
1.4.2.5.3. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 88 (pom.) del 03/07/2019 . . . . .	326
1.4.2.6. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	333
1.4.2.6.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95 (ant.) del 09/05/2019 . . . . .	334
1.4.2.6.2. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 100 (pom.) dell'11/06/2019 . . . . .	338
1.4.2.6.3. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 102 (ant.) del 13/06/2019 . . . . .	348
1.4.2.6.4. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 103 (ant.) del 18/06/2019 . . . . .	361
1.4.2.6.5. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 105 (pom.) del 20/06/2019 . . . . .	367
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	375
1.5.1. Sedute . . . . .	376
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	377
1.5.2.1. Seduta n. 130 del 09/07/2019 . . . . .	378
1.5.2.2. Seduta n. 133 del 16/07/2019 . . . . .	494
1.5.2.3. Seduta n. 134 del 17/07/2019 . . . . .	550

## **1. DDL S. 1200 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1200  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

**Titolo breve:** *TUTELA VITTIME VIOLENZA DI GENERE*

---

Iter

**17 luglio 2019:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.1455](#) assorbe [C.1003](#), [C.1331](#), [C.1403](#), [C.1457](#), [C.1534](#)  
approvato

**S.1200** assorbe [S.174](#), [S.229](#), [S.295](#), [S.335](#), [S.548](#), [S.662](#)  
**approvato definitivamente. Legge**

---

Legge n. [69/19](#) del 19 luglio 2019, GU n. 173 del 25 luglio 2019.

---

Iniziativa Governativa

Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) (Governo [Conte-I](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#), Ministro della difesa [Elisabetta Trenta](#), Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Giulia Bongiorno](#), Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica pervenuta il 2 luglio 2019.

Presentazione

Trasmesso in data **8 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI, VIOLENZA E MINACCE, DONNE, RELAZIONI DI GENERE, REATI SESSUALI

**Articoli**

DENUNCIA RAPPORTO E REFERTO (Art.1), INDAGINI GIUDIZIARIE (Artt.1-3), TERMINI NEL PROCESSO PENALE (Art.2), POLIZIA GIUDIZIARIA (Artt.1, 3), REATI (Artt.4, 7, 10, 12), DIFFIDE (Art.4), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.4), FAMIGLIA (Artt.4, 7, 9, 11), PENE DETENTIVE (Artt.4, 7, 9, 13), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.5), PERSONALE DI POLIZIA (Art.5), CARABINIERI (Art.5), PERSONALE DI CUSTODIA CARCERARIA (Art.5), SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (Art.6), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.6, 18), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Art.6), MATRIMONIO (Art.7),

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Artt.7, 9, 10, 11, 13), MINORI (Artt.7, 9, 11, 13), FONDI DI ROTAZIONE (Art.8), VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE (Artt.8, 14, 15, 18, 19, 20), ORFANI (Art.8), PORNOGRAFIA (Art.10), AUDIOVISIVI (Art.10), QUERELA (Art.10), OMICIDIO (Art.11), CONVIVENTI (Art.11), LESIONI PERSONALI (Artt.12, 20), SEPARAZIONE DEI CONIUGI (Art.14), AFFIDAMENTO DI MINORI (Art.14), TRASMISSIONE DI ATTI (Artt.14, 15), ATTI PROCESSUALI PENALI (Art.14), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.15), MISURE CAUTELARI E LIBERTA' PERSONALE DELL' IMPUTATO (Artt.15, 16), PSICOTERAPIA (Art.17), ORDINAMENTO PENITENZIARIO (Art.17), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.18), INDENNIZZI (Artt.19, 20), REATI COMMESSI ALL'ESTERO (Artt.19, 20), COMPETENZA DEI GIUDICI (Art.19)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Elvira Lucia Evangelista](#) (M5S) (dato conto della nomina il 7 maggio 2019) .

Relatore alla Commissione Sen. [Emanuele Pellegrini](#) (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 7 maggio 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Elvira Lucia Evangelista](#) (M5S) nominato nella seduta ant. n. 106 del 9 luglio 2019 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Emanuele Pellegrini](#) (L-SP-PSd'Az) nominato nella seduta ant. n. 106 del 9 luglio 2019 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di minoranza Sen. [Monica Cirinna'](#) (PD) nominato l'11 luglio 2019 .

Annunciata la relazione di minoranza l'11 luglio 2019.

Assegnazione

Assegnato alla [2<sup>a</sup> Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 10 aprile 2019.

Annuncio nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

Nuovamente assegnato alla [2<sup>a</sup> Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 26 giugno 2019. Annuncio nella seduta n. 126 del 26 giugno 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1200

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1200

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)  
di concerto con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)  
con il **Ministro della difesa** (TRENTA)  
con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (BONGIORNO)  
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

*(V. Stampato Camera n. 1455)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 3 aprile 2019*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 aprile 2019*

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Obbligo di riferire la notizia del reato)*

1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, ».

Art. 2.

*(Assunzione di informazioni)*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:  
« *1-ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa ».

Art. 3.

*(Atti diretti e atti delegati)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:  
« *2-bis*. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e



577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357 ».

Art. 4.

*(Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)*

1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 387-bis. - *(Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)* - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

Art. 5.

*(Formazione degli operatori di polizia)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

Art. 6.

*(Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)*

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

Art. 7.

*(Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio)*

1. Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 558-bis. - *(Costrizione o induzione al matrimonio)* - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione,

vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia ».

Art. 8.

*(Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie)*

1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

- a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

*(Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

1. All'articolo 61, numero 11-*quinquies*, del codice penale, le parole: « , contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572, » sono sostituite dalle seguenti: « e contro la libertà personale, ».

2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da due a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona

offesa dal reato. ».

3. All'articolo 612-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: « da sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno a sei anni e sei mesi ».

4. All'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « del delitto di cui all'articolo 612-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-*bis* ».

5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: « di cui » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *c*), e 4, comma 1, lettera *i-ter*), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori ».

Art. 10.

*(Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)*

1. Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-*ter*. - *(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ».

Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 577 del codice penale)*

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: « o il discendente » sono inserite le seguenti: « anche per effetto di adozione di minorenni » e le parole: « o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente » sono sostituite dalle seguenti: « o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, » sono inserite le seguenti: « la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, » e dopo le parole: « la sorella, » sono inserite le seguenti: « l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, »;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste ».

Art. 12.

*(Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. Dopo l'articolo 583-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 583-*quinqüies*. - (*Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*) - Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno ».

2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: « 572 » è inserita la seguente: « 583-*quinqüies* ».

3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 è abrogato.

4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « 583-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « , 583-*quinqüies* ».

5. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater*, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » è inserita la seguente: « 583-*quinqüies*, »;

b) al comma 1-*quinqüies*, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » è inserita la seguente: « 583-*quinqüies*, ».

Art. 13.

*(Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale)*

1. All'articolo 609-*bis* del codice penale, primo comma, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni ».

2. All'articolo 609-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) all'alinea, le parole: « La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « La pena stabilita dall'articolo 609-*bis* è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti »;

2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore »;

3) il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La pena stabilita dall'articolo 609-*bis* è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».

3. All'articolo 609-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi »;

b) al terzo comma, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

4. All'articolo 609-*septies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 609-*bis* e 609-*ter* »;

b) al secondo comma, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « dodici »;

c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

5. All'articolo 609-*octies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a quattordici anni »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è aumentata se concorre taluna delle » sono sostituite dalle seguenti: « Si applicano le ».

Art. 14.

*(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« Art. 64-*bis*. - *(Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile)* - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente ».

2. All'articolo 90-*bis*, comma 1, lettera *p*), del codice di procedura penale, le parole: « e alle case rifugio » sono sostituite dalle seguenti: « , alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato ».

3. All'articolo 190-*bis*, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: « anni sedici » sono sostituite dalle seguenti: « anni diciotto ».

Art. 15.

*(Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 90-*ter* del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* ».

3. Al comma 1 dell'articolo 282-*quater* del codice di procedura penale, dopo le parole: « alla parte offesa » sono inserite le seguenti: « e, ove nominato, al suo difensore ».

4. Al comma 2-*bis* dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: « al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore ».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero

che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore ».

Art. 16.

*(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: « 612-bis » è inserita la seguente: « , 612-ter ».

Art. 17.

*(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)*

1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori ».

Art. 18.

*(Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza)*

1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: « riservando un terzo » fino alla fine della lettera sono soppresse.

Art. 19.

*(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato)*

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: « la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « la procura della Repubblica presso il tribunale »;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: « procura generale della Repubblica presso la corte d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « procura della Repubblica presso il tribunale »;

c) all'articolo 4, le parole: « procura generale della Repubblica presso la corte d'appello » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « procura della Repubblica presso il tribunale »;

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: « delle procure generali presso le corti d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « delle procure della Repubblica presso i tribunali ».

Art. 20.

*(Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)*

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: « secondo comma, del codice penale » sono inserite le seguenti: « nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale ».

Art. 21.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## 1.2.2. Relazione di minoranza 1200, 174, 229, 295, 335, 548 e 662-A/bis

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Nn. 1200, 174, 229, 295, 335, 548 e 662-A/bis

### RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Relatrice Cirinnà)

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 2019

SUI

#### **DISEGNI DI LEGGE**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (n. 1200)

presentato dal **Ministro della giustizia**

di concerto con il **Ministro dell'interno**

con il **Ministro della difesa**

con il **Ministro per la pubblica amministrazione**

e con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato Camera n. 1455)

*approvato dalla Camera dei deputati il 3 aprile 2019*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 aprile 2019*

Introduzione nel codice penale degli articoli 609-*terdecies*, 609-*quaterdecies* e 609-*quindecies*, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati (n. 174)

d'iniziativa dei senatori **GINETTI**, **FEDELI**, **CIRINNÀ**, **GARAVINI**, **ROSSOMANDO**, **PARENTE**, **SBROLLINI**, **IORI**, **BOLDRINI**, **SUDANO**, **GRIMANI**, **ROJC**, **D'ALFONSO**, **FERRAZZI**, **COMINCINI**, **CUCCA**, **PATRIARCA**, **TARICCO**, **LAUS**, **NANNICINI**, **VATTUONE**, **BRESSA**, **LANIECE**, **MAGORNO**, **MALPEZZI**, **VALENTE**, **BITI** e **Assuntela MESSINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2018

Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-*septies* e dall'articolo 612-*bis* del codice penale (n. 229)

d'iniziativa dei senatori **GINETTI**, **BINI**, **D'ARIENZO**, **FERRARI**, **GRIMANI**, **MANCA**, **VALENTE**, **LAUS** e **FEDELI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2018

Modifica dell'articolo 609-*septies* del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* del medesimo codice (n. 295)

d'iniziativa dei senatori **GIAMMANCO**, **CALIENDO**, **DE POLI**, **GALLONE**, **MODENA**, **URSO**, **BERUTTI**, **BALBONI**, **TESTOR**, **ALDERISI**, **STABILE**, **Alfredo MESSINA**, **FERRO**, **DAL MAS**, **CONZATTI**, **Marco PELLEGRINI**, **ASTORRE**, **FANTETTI**, **BARBONI**, **BOLDRINI**, **PEROSINO**, **SCIASCIA**, **SICLARI** e **MASINI**



COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2018

Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti (n. 335)

d'iniziativa dei senatori **BERTACCO**, **BALBONI**, **CIRIANI**, **DE BERTOLDI**, **FAZZOLARI**, **GARNERO SANTANCHÈ**, **IANNONE**, **LA PIETRA**, **LA RUSSA**, **MAGONI**, **MARSILIO**, **NASTRI**, **RAUTI**, **RUSPANDINI**, **STANCANELLI**, **TOTARO**, **URSO**, **ZAFFINI** e **CALANDRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2018

Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne (n. 548)

d'iniziativa dei senatori **FEDELI**, **GINETTI**, **ALFIERI**, **ASTORRE**, **BINI**, **CUCCA**, **GARAVINI**, **GIACOBBE**, **IORI**, **LAUS**, **MALPEZZI** e **VALENTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2018

Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne (n. 662)

d'iniziativa dei senatori **PUCCIARELLI**, **ROMEO**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BERGESIO**, **BONFRISCO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **Umberto BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SOLINAS**, **TESEI**, **TOSATO**, **VALLARDI**, **VESCOVI**, **ZULIANI** e **PIARULLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2018

Onorevoli Senatori. - La Commissione ha esaminato e approvato il disegno di legge recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ».

Preliminarmente occorre sottolineare la disponibilità che il Partito Democratico ha mostrato nell'affrontare il percorso di questo disegno di legge, lo spirito aperto e costruttivo con cui ha partecipato all'*iter* presso la Camera dei deputati. Inutilmente. Presso questo ramo del Parlamento la situazione è, se possibile, ulteriormente peggiorata: il testo non ha subito alcuna modifica; nessuno degli emendamenti presentati al fine di migliorare e integrare un testo, di cui indubbiamente il Partito Democratico condivide le finalità meritorie, ha trovato accoglienza. La discussione presso la Commissione è stata del tutto irrispettosa di qualunque prerogativa dell'opposizione, con una maggioranza sorda a qualunque richiesta, a qualunque confronto nel merito del testo e delle disposizioni più critiche che presenta. Un atteggiamento al quale siamo ormai abituati, coerente con il quadro generale di spregio verso le garanzie e il rispetto delle minoranze che il Governo e la sua maggioranza portano avanti quotidianamente. Al tempo stesso, un atteggiamento al quale non possiamo e non intendiamo rassegnarci, convinti come siamo che solo nel rispetto della Costituzione e delle garanzie risieda la speranza di un futuro migliore per l'Italia: un futuro di crescita, sviluppo, libertà, eguaglianza e rispetto per le differenze e le persone vulnerabili. Questa convinzione ci ha guidati lungo tutto l'*iter* parlamentare: migliorare il testo, perché il ruolo dell'opposizione - quando è possibile - è quello di fornire alla maggioranza un diverso punto di vista sulle cose.

E tuttavia, ci troviamo di fronte ad un testo che è una grande occasione persa. L'esigenza di completare un apparato di contrasto alla violenza di genere, di tutela effettiva delle donne, di promozione di una cultura efficace della parità di genere è avvertita pressoché unanimemente da tutte le componenti di questo Parlamento. Tuttavia, su obiettivi così importanti, così seri e così condivisi occorre lavorare in modo diverso, con una logica di lungo periodo, fuori dalla retorica dell'emergenza, che non aiuta a individuare le soluzioni efficaci per un problema di natura culturale e così legato alla nostra società come quello della violenza di genere.

Quello che, invece, appare evidente al termine dei lavori in Commissione e all'approdo in Aula del provvedimento è che, anche in questa occasione, sia prevalsa una logica emergenziale che rende certamente di più in termini di comunicazione o di propaganda politica, ma, in realtà, offre poche, reali ed efficaci soluzioni; e che sia mancato alla fine un reale confronto, un coinvolgimento vero e non di facciata delle opposizioni, nell'interesse comune, che è quello, appunto, del raggiungimento di obiettivi così importanti.

Eppure il Partito Democratico, come già evidenziato, ha sempre avuto un atteggiamento costruttivo e responsabile, perché ben consapevole che il contrasto al drammatico fenomeno della violenza di genere richiede un approccio sinergico che tenga insieme esigenze di sicurezza e di tutela della vittima - certo - ma anche delle sue reali esigenze, dell'estremo bisogno di riservatezza che la stessa ha, soprattutto nelle fasi iniziali del procedimento, quando è maggiormente esposta alla furia vendicatrice del suo aguzzino, che come ci dicono tutti i dati è nella maggior parte dei casi una persona legata alla vittima. Quello della violenza sessuale, come detto poc'anzi, è un tema che deve tener conto di un approccio sinergico, che guardi alla vittima, ma anche all'uomo maltrattante e alla sua incredibile difficoltà di misurarsi con la libertà femminile. Con la libertà di una donna di scegliere per la propria vita. Un discorso complesso, dunque, nel quale un ruolo non secondario è svolto da fattori culturali, come ad esempio lo iato che si è venuto a creare in questi anni tra un privato che ha visto crescere la forza delle donne italiane e un pubblico che ancora fatica a riconoscere loro un ruolo adeguato, proprio mentre da più parti si tenta con insistenza di ricacciare la forza delle donne e il loro *empowerment* in una sfera tutta privata. Non basta, dunque, un approccio che si occupi solo di sicurezza: servono politiche di lungo respiro che intervengano già dalla scuola e che formino gli insegnanti e tutte le professionalità che si trovano a fronteggiare i casi di violenza, magistrati, medici, psicologi e assistenti sociali, non solo le Forze di polizia che, sebbene svolgano un ruolo decisivo nel raccogliere la notizia di reato, si trovano per gli effetti di questo provvedimento a dover essere formate senza che per questo siano stanziati adeguate risorse. Una situazione che, peraltro, le Forze di polizia conoscono bene in questo come in altri ambiti: compiti sempre più gravosi e rischio costante di una loro strumentalizzazione a fini di propaganda da parte di autorevoli esponenti del Governo.

Il Partito Democratico nel corso della precedente legislatura ha posto al centro della propria agenda politica il tema del contrasto alla violenza di genere: lo rivendichiamo con orgoglio, anche perché mai nella storia della Repubblica italiana si è visto un corposo intervento normativo come quello approntato da tutti i Governi a guida PD. La difficoltà a riconoscere e a nominare la violenza in questo Paese e nel diritto che dello stesso codifica non solo leggi, ma linguaggi e prassi, è nota: il delitto d'onore abrogato solo nel 1981 e la violenza sessuale riconosciuta come delitto contro la persona e non contro la moralità e il buon costume solo nel 1996.

Ebbene, con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - meglio nota come « Convenzione di Istanbul » - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014 - il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

A seguito della predetta ratifica diversi sono stati i provvedimenti adottati: si pensi al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, con il quale sono state introdotte diverse misure di contrasto alla violenza, inasprimento delle pene, gratuito patrocinio per le vittime, priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza e nella trattazione per i delitti sessuali. Abbiamo introdotto la facoltà per la vittima di violenza sessuale di richiedere il trasferimento ad altra amministrazione pubblica, o ancora il congedo per un periodo massimo di tre mesi, inizialmente introdotto per le lavoratrici dipendenti e successivamente esteso anche alle lavoratrici autonome. Abbiamo introdotto il divieto di demansionamento, licenziamento o trasferimento a seguito di denuncia di molestie sessuali o ancora, con la legge di bilancio 2018, un contributo per le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza. Siamo intervenuti in maniera particolarmente incisiva in materia di atti persecutori (*stalking*) consentendo le intercettazioni e disponendo l'applicazione delle misure antimafia di prevenzione

personale e patrimoniale anche agli indiziati di tale reato. Abbiamo dotato l'Italia, primo Paese in Europa, di una specifica disciplina a tutela degli orfani di crimini domestici.

Come di tutta evidenza, dunque, parliamo di un tema, quello del contrasto alla violenza di genere, che abbiamo affrontato con un approccio sistemico nel quale a politiche di contrasto abbiamo sempre affiancato politiche attive e, quindi, con un approccio collaborativo ci siamo accostati al disegno di legge in discussione, senza alcun pregiudizio di sorta, nella convinzione che le opposizioni possano e debbano sempre dare il loro contributo.

Ed in quest'ottica vanno lette le nostre proposte emendative - nessuna ostruzionistica peraltro, ma tutte costruttive e migliorative - con le quali abbiamo cercato di raccogliere anche le diverse perplessità emerse nel corso delle audizioni, in particolare quelle relative all'articolo 2. Si tratta certamente della disposizione centrale di questo provvedimento, che prevede l'obbligo per il pubblico ministero di sentire entro tre giorni le vittime di presunti maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori e reati collegati; una norma definita, da magistrati, associazioni e avvocati, esperti del tema, come inutile, difficilmente applicabile e potenzialmente dannosa. Abbiamo quindi cercato di proporre soluzioni diverse che coniugassero le innegabili esigenze di celerità con quelle della riservatezza della persona offesa. Tuttavia, nonostante i rilievi mossi, tutti i nostri emendamenti che, come già evidenziato, non facevano altro che raccogliere le osservazioni e le perplessità emerse nel corso delle audizioni, sono stati respinti. Altrettanto dicasi per tutti gli altri che miravano a conferire alla parte offesa un ruolo più attivo. Al riguardo, si segnalano le diverse proposte volte a riconoscere alla persona offesa la facoltà di richiedere l'adozione di una misura cautelare nei confronti dell'autore del reato, o ancora la possibilità per la parte offesa, ad oggi non prevista, di richiedere direttamente l'incidente probatorio senza passare per il pubblico ministero nei casi in cui si proceda per i delitti sessuali e per le ipotesi più gravi di delitti contro la libertà individuale.

Abbiamo apprezzato il fatto che il testo riprendesse diversi disegni di legge presentati dal Partito Democratico già dalla scorsa legislatura: si pensi alle norme in materia di lesioni permanenti, di matrimoni forzati o ancora di cosiddetto *revenge porn*. Tuttavia, a fronte di alcune evidenti carenze, abbiamo cercato di proporre modifiche volte ad integrare le nuove fattispecie in maniera più puntuale, facendoci carico del carico di dolore e delle complesse situazioni esistenziali che sono alla base della richiesta di intervento normativo.

Eppure ci siamo scontrati con un muro: le esigenze della propaganda, la necessità di piazzare l'ennesima bandierina, hanno fatto passare in secondo piano non solo il rigore tecnico e la considerazione delle risultanze delle audizioni, ma anche la vita delle donne e la loro sofferenza.

Questo non stupisce, posto che sono infiniti e continui gli esempi della scarsa o nulla considerazione che questo Governo e la sua maggioranza hanno della dignità femminile e della parità di genere: basti come esempio il disegno di legge in materia di affido condiviso - cosiddetto disegno di legge Pillon - che ancora vede sodali M5S e Lega, uniti nella promozione di un modello di famiglia nel quale la donna finisce per avere una posizione subalterna. O ancora - e lo diciamo con immenso dolore per lo stato in cui versa il dibattito pubblico nel nostro Paese - basti come esempio l'atteggiamento del nostro Ministro dell'interno che, pur riempiendosi la bocca di parole pietose e condiscendenti - da buon padre di famiglia, pensate! - non si fa scrupolo di dare in pasto ai suoi *followers* ogni figura di donna libera e resistente che incroci sul suo cammino, lasciando che venga ricoperta di insulti violenti e sessisti.

Non si tratta di propaganda. Non è così.

Non è così perché la violenza contro le donne si alimenta di un clima culturale che ha molto, troppo a che vedere con la deriva che sta prendendo il dibattito pubblico da un anno a questa parte. Se la moderazione del linguaggio e il contrasto ad espressioni e azioni violente e sessiste non vengono dalla politica stessa, dai rappresentanti dei cittadini e dai membri del Governo, con quale credibilità possiamo approvare norme come quelle che sono in discussione?

Per tutti questi motivi, colleghe e colleghi, non possiamo aderire all'impianto del disegno di legge in oggetto e sottoponiamo all'Aula i nostri rilievi e le nostre perplessità, assieme agli emendamenti non approvati dalla Commissione, che confidiamo possano essere di aiuto alla discussione, con l'unico obiettivo di migliorare il disegno di legge, rendendolo maggiormente aderente alle concrete esigenze

di tutela delle donne vittime di violenza.

Cirinnà  
*relatrice di minoranza*

## 1.2.3. Testo approvato 1200 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1200

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 17 luglio 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Art. 1.

*(Obbligo di riferire la notizia del reato)*

1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, ».

Art. 2.

*(Assunzione di informazioni)*

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa ».

Art. 3.

*(Atti diretti e atti delegati)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357 ».

Art. 4.

*(Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)*

1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 387-bis. - *(Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)*-Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

Art. 5.

*(Formazione degli operatori di polizia)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

Art. 6.

*(Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)*

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

Art. 7.

*(Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio)*

1. Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 558-bis. - *(Costrizione o induzione al matrimonio)* - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero

residente in Italia ».

Art. 8.

*(Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie)*

1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

*(Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

1. All'articolo 61, numero 11-*quinquies*, del codice penale, le parole: « , contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, » sono sostituite dalle seguenti: « e contro la libertà personale, ».

2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da due a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato ».

3. All'articolo 612-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: « da sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno a sei anni e sei mesi ».

4. All'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « del delitto di cui all'articolo 612-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-*bis* ».

5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: « di cui » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori ».

Art. 10.

*(Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)*

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-ter. - *(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)* -Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ».

Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 577 del codice penale)*

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: « o il discendente » sono inserite le seguenti: « anche per effetto di adozione di minorenni » e le parole: « o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente » sono sostituite dalle seguenti: « o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, » sono inserite le seguenti: « la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, » e dopo le parole: « la sorella, » sono inserite le seguenti: « l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, »;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste ».

Art. 12.

*(Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 583-quinquies. - *(Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)* - Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.



La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno ».

2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: « 572, » è inserita la seguente: « 583-*quinqüies*, ».

3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 è abrogato.

4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « 583-*bis* » è inserita la seguente: « , 583-*quinqüies* ».

5. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater*, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » è inserita la seguente: « 583-*quinqüies*, »;

b) al comma 1-*quinqüies*, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » è inserita la seguente: « 583-*quinqüies*, ».

Art. 13.

*(Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale)*

1. All'articolo 609-*bis*, primo comma, del codice penale le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni ».

2. All'articolo 609-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) all'alinea, le parole: « La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « La pena stabilita dall'articolo 609-*bis* è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti »;

2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore »;

3) il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La pena stabilita dall'articolo 609-*bis* è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».

3. All'articolo 609-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi »;

b) al terzo comma, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

4. All'articolo 609-*septies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 609-*bis* e 609-*ter* »;

b) al secondo comma, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « dodici »;

c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

5. All'articolo 609-*octies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a quattordici anni »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è aumentata se concorre taluna delle » sono sostituite dalle seguenti: « Si applicano le ».

Art. 14.

*(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« Art. 64-bis. - *(Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile)* - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente ».

2. All'articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale, le parole: « e alle case rifugio » sono sostituite dalle seguenti: « , alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato ».

3. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: « anni sedici » sono sostituite dalle seguenti: « anni diciotto ».

Art. 15.

*(Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis ».

3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: « alla parte offesa » sono inserite le seguenti: « e, ove nominato, al suo difensore ».

4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: « al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore ».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore ».

Art. 16.

*(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: « 612-bis » è inserita la seguente: « , 612-ter ».

Art. 17.

*(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)*

1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori ».

Art. 18.

*(Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza)*

1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: « , riservando un terzo » fino alla fine della lettera sono soppresse.

Art. 19.

*(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato)*

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: « la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « la procura della Repubblica presso il tribunale »;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: « procura generale della Repubblica presso la corte d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « procura della Repubblica presso il tribunale »;

c) all'articolo 4, le parole: « procura generale della Repubblica presso la corte d'appello » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « procura della Repubblica presso il tribunale »;

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: « delle procure generali presso le corti d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « delle procure della Repubblica presso i tribunali ».

Art. 20.

*(Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)*

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: « secondo comma, del codice penale » sono inserite le seguenti: « nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale ».

Art. 21.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

## 1.2.4. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**12 luglio 2019**

**N. 1**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e  
altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza  
domestica e di genere (1200)**

**EMENDAMENTI**

**Art. 1**

**01.2 (testo 2)**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Comunque effettua, con precedenza rispetto alle altre, le iscrizioni relative ai reati articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinquies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale."».

## 01.1

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. 1. Nei casi di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate immediatamente alla persona offesa e al difensore"».

## 1.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Obbligo di riferire la notizia del reato*) - 1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1) a 6)" sono inserite le seguenti: ", del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale,"».

## 1.1

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Obbligo di riferire la notizia di reato*) - 1. All'articolo 347 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. In ogni caso le comunicazioni delle notizie di reato per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 601-*bis*, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale

— 3 —

nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, devono essere trasmesse senza ritardo, e, comunque entro 48 ore dal compimento dell'atto"».

#### 1.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «572», fino alla fine del comma, con le seguenti: «571, comma 2, 572, 600-bis, primo comma, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, secondo comma, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75».*

#### 1.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Al comma 1 sostituire le parole da: «572» fino alla fine del comma con le seguenti: «572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente e, comunque, entro ventiquattro ore dall'acquisizione anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2».*

#### 1.5

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 572», inserire le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater. 1, 601 e 602».*

## 1.6

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e la parola: "immediatamente" è sostituita dalle seguenti: "entro ventiquattro ore"».*

---

## 1.7

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e dopo la parola: "immediatamente" sono aggiunte le seguenti: ", e comunque entro le ventiquattro ore,"».*

---

## Art. 2

### 2.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Assunzione di informazioni) - 1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa e tenuto conto della condizione di particolare vulnerabilità di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale"».

---



## 2.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Assunzione di informazioni*) - Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582, 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, n. 1 e secondo comma del medesimo codice, il pubblico ministero, assume con urgenza informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela, o istanza, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini ed in tutti i casi nei quali tale atto sia necessario ai fini della protezione della vittima"».

## 2.3

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Assunzione di informazioni*) - 1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni dalla persona offesa, convoca la medesima assicurando idonee garanzie di sicurezza e riservatezza"».

## 2.4

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da: «609-bis» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, per i quali è stata presentata querela, il pubblico ministero, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini ovvero ove la stessa ne faccia richiesta».*

## 2.5

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da: «609-bis» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, per i quali è stata presentata querela, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».*

## 2.6

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «, 612-bis e 612-ter».*

## 2.7

BALBONI

*Al comma 1, capoverso «1-ter.» dopo le parole: «pubblico ministero» inserire le seguenti: «o su sua delega la polizia giudiziaria».*

---

## 2.8

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso: «1-ter», sostituire le parole da: «assume informazioni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «, se non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».*

---

## 2.9

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato» con le seguenti: «quando risulta necessario».*

---

## 2.100

VALENTE, ALFIERI, FANTETTI, GINETTI, RIZZOTTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA

*Al comma 1, capoverso «1-ter, sostituire le parole da "salvo" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "salvo che non ritenga diversamente per esigenze connesse alla tutela della vittima o alla necessità di garantire l'efficacia e la riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa".*

---

### **2.101**

RAUTI, BALBONI

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da «salvo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «salvo che non ritenga diversamente per esigenze connesse alla tutela della vittima o alla necessità di garantire l'efficacia e la riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».*

---

### **2.10**

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «salvo che» inserire le seguenti: «non ritenga diversamente o che».*

---

### **2.102**

VALENTE, ALFIERI, FANTETTI, GINETTI, RIZZOTTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da «tutela» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «tutela della vittima, di minori di anni diciotto o della efficacia e riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa».*

---

### **2.103**

RAUTI, BALBONI

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da «tutela» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «tutela della vittima, di minori di anni diciotto o della efficacia e riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa».*

---

## 2.0.1

FEDELI, CUCCA, ALFIERI, GINETTI, IORI, Assuntela MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 1 aprile 1981, n.121)*

1. Alla legge 1 aprile 1981, n.121 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

### **"Art. 13-bis.**

*(Trasmissione atti del pubblico ministero)*

Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, assunte le informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice penale, trasmette gli atti al prefetto al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di protezione"».

---

## Art. 3

### 3.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:*

*«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, ovvero dall' articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero».*

### 3.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «Se si tratta» fino a: «609-octies» con le seguenti: «Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies».*

---

### 3.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «572, 609-bis» fino a: «medesimo codice», con le seguenti: «571, secondo comma, 572, 600-bis, primo comma, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, secondo comma, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, primo comma, numero 8) della legge 20 febbraio 1958, n. 75,».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 2-ter, sostituire le parole: «senza ritardo», con la seguente: «immediatamente».*

---

### 3.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «609-bis», fino a: «612-ter del codice penale», con le seguenti: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale,».*

---

### 3.5

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:*

«2-bis.1. Nei casi di cui al precedente comma, il pubblico ministero deve procedere personalmente al compimento degli atti d'indagine che riguardano minorenni.».

\_\_\_\_\_

### 3.0.1

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) il pubblico ministero ha omesso di provvedere all'assunzione di informazioni della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che con decreto dispone che sussistono imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, quando si procede nei casi previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale».

\_\_\_\_\_

## **Art. 4**

### **4.100**

VALENTE, ALFIERI, FANTETTI, GINETTI, RIZZOTTI, CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, UNTERBERGER

*Al comma 1, capoverso «Art. 387-bis», sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».*

---

### **4.101**

RAUTI, BALBONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 387-bis», sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».*

---

### **4.102**

UNTERBERGER

*Al comma 1, capoverso «Art. 387-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è sottoposto a misure cautelari di carattere più restrittivo».*

---

## **4.2**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 381 del codice di procedura penale, al secondo comma, dopo la lettera m-quinquies è aggiunta la seguente lettera:*

*"m-sexies. violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa prevista dall'articolo 387-bis del codice penale."».*

---



## Art. 5

### 5.1

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «, su proposta del Dipartimento per le pari opportunità,».*

---

### 5.2

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'istruzione, Università e ricerca e della salute sono definiti i contenuti di specifici corsi destinati a magistrati, assistenti sociali, personale sanitario dipendente dalla Aziende sanitarie locali (ASL) e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado volti alla formazione in materia di reati sessuali e di violenza domestica. Con il decreto di cui al presente comma sono disciplinate anche le modalità di partecipazione agli stessi delle operatrici dei centri antiviolenza. La frequenza dei corsi è obbligatoria.*

*2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

*2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».*

---

### 5.100

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'istruzione, Università e ricerca e della salute sono definiti i contenuti di specifici corsi destinati a magistrati, assistenti sociali, personale sanitario dipendente dalla Aziende sanitarie locali (ASL) e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado volti alla formazione in materia di reati sessuali e di violenza domestica. Con il decreto di cui al presente comma sono disciplinate anche le modalità di partecipazione agli stessi delle operatrici dei centri antiviolenza. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### 5.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

## **Art. 6**

### **6.1**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena) - 1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, nonché all'articolo 582 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati"».

\_\_\_\_\_

### **6.2**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «612-bis e 612-ter».*

\_\_\_\_\_

### **6.3**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «è comunque», con le seguenti: «può essere».*

\_\_\_\_\_

#### **6.4**

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «è comunque» con le seguenti:  
«può essere».*

---

#### **6.5**

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «enti o associazioni» inserire le  
seguenti: «iscritte ad albi regionali o nazionali».*

---

#### **6.6**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sopprimere il comma 2.*

---

#### **6.7**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

*«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

*2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accordi variazioni di bilancio».*

---

## **Art. 7**

### **7.1**

GINETTI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale*)  
- Dopo l'articolo 609-*duodecies* del codice penale sono inseriti i seguenti:

**"Art. 609-terdecies.**  
(*Matrimonio forzato*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da tre a sette anni"».

**Art. 609-quaterdecies.**  
(*Circostanze aggravanti*)

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto di cui all'articolo 609-*terdecies* è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

**Art. 609-quindecies.**  
(*Pene accessorie*)

La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*terdecies* comporta:

- a) la perdita della responsabilità genitoriale;

b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte".

2. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-*quinqüies*," sono inserite le seguenti: "609-*terdecies*, 609-*quaterdecies*"».

## 7.2

GINETTI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale*) - Dopo l'articolo, 609-*duodecies* del codice penale sono inseriti i seguenti:

**"Art. 609-*terdecies*.**

(*Matrimonio forzato*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso in danno di un minore di età si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

**Art. 609-*quaterdecies*.**

(*Circostanze aggravanti*)

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se l'autore del fatto di cui all'articolo 609-*terdecies*, commesso ai danni di un minore, è il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, parenti o affini entro il quarto grado, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

— 19 —

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

**Art. 609-quindecies.**

*(Pene accessorie)*

La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-terdecies comporta:

- a) la perdita della responsabilità genitoriale;
- b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte".

2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-quinquies," le seguenti: "609-terdecies, 609-quaterdecies"».

---

**Art. 8**

**8.1**

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «1.», sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie di cui all'articolo 4, comma 5-quinquies della legge 4 maggio 1983, n. 184.».

### 8.0.1

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. Il Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, persegue, altresì, attraverso le Regioni, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, la promozione e il sostegno, sul territorio regionale comprese le carceri, di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita.

2. Gli interventi di cui al comma 1:

*a)* sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che la violenza di genere produce sulla salute delle donne;

*b)* sono assicurati di concerto tra servizi sociali dei Comuni e consultori dei distretti sanitari, nel rispetto delle reciproche competenze, e si avvalgono di personale adeguatamente formato sui temi della giustizia riparativa e della violenza di genere.

3. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che le Regioni promuovono per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.».



## 8.0.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 8-bis.

1. Al fine di dare immediata attuazione a quanto stabilito dalle linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, nelle strutture del Dipartimento d'Emergenza e Accettazione/Pronto Soccorso (DEA/PS) delle Aziende Ospedaliere e dei Presidi Ospedalieri, è istituita un'area separata dalla sala d'attesa generale che assicuri alle vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 582 e 583-quinquies, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, protezione, sicurezza e riservatezza. Nei predetti locali non sono ammessi eventuali accompagnatori che possono accedere solo successivamente e su richiesta della vittima ad eccezione della prole minore.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

---

## Art. 9

### 9.1

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela  
MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di persona minore» con le seguenti: «dei figli, anche maggiorenni.».*

---

## 9.2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 4, dopo le parole: «dei delitti di cui agli articoli 572» aggiungere le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies».*

---

### 9.0.1

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Modifiche all'articolo 384 del codice di procedura penale)*

All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"1-bis. Anche fuori dai casi di flagranza, il pubblico ministero dispone inoltre, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto contro la persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti.";*

*b) al comma 2, le parole: "Nei casi previsti dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dai commi 1 e 1-bis"».*

---

## 9.0.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 9-bis.

*(Introduzione dell'articolo 384-ter del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 384-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

### "Art. 384-ter.

*(Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori)*

1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384 c.p.p., il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata del delitto di cui all'articolo 572 c.p. e di quello di cui all'articolo 612-bis c.p., quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 385 e seguenti del presente titolo.

3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381 comma 3"».

## 9.0.100

UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, LANIECE, BRESSA, CASINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 9-bis

*(Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale)*

1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, di genere, etnica o religiosa";

*b)* al primo comma, lettera *a)*, le parole: "odio razziale o etnico", sono sostituite dalle seguenti: "odio razziale, di genere o etnico" e le parole: "per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", sono sostituite dalle seguenti: "per motivi razziali, di genere, etnici, nazionali o religiosi";

*c)* al primo comma, lettera *b)*, le parole: "per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", sono sostituite dalle seguenti: "per motivi razziali, di genere, etnici, nazionali o religiosi";

*d)* al terzo comma, primo periodo, le parole: "per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", sono sostituite dalle seguenti: "per motivi razziali, di genere, etnici, nazionali o religiosi";

2. All'articolo 604-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: "o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso", sono sostituite dalle seguenti: "o di odio etnico, nazionale, razziale, di genere o religioso" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici".».

## 9.0.40

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

### «Art. 9-bis.

*(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)*

1. All'articolo 604-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* del primo comma, dopo le parole: "sull'odio razziale" sono inserite le seguenti: ", di genere" e dopo le parole: "atti di discriminazione per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

*b)* alla lettera *b)* del primo comma, dopo le parole: "per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

*c)* al secondo comma, dopo le parole: "per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

*d)* la rubrica è sostituita con la seguente: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale di genere etnica e religiosa.

### Art. 9-*ter*.

*(Modifica all'articolo 604-*ter* del codice penale)*

1. All'articolo 604-*ter* del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"».

### 9.0.101

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)*

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 604-quater. - (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, le promuove, dirige o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale.

2. All'articolo 604-ter del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"».

#### **9.0.4 (testo 2)**

GRASSO, CALIENDO, UNTERBERGER, BALBONI, VALENTE, CUCCA, DE PETRIS,  
LAFORGIA, ERRANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)*

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 604-quater. - *(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, le promuove, dirige o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale."

2. All'articolo 604-ter del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"»

## 9.0.102

BALBONI, RAUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 9-bis

*(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)*

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 604-quater. - *(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, le promuove, dirige o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale".

2. All'articolo 604-ter del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"».

**9.0.104**

UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, LANIECE, BRESSA, CASINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis**

*(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)*

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 604-quater. - *(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, li promuove, dirige o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale.»



**9.0.103**

VALENTE, ALFIERI, FANTETTI, GINETTI, CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI,  
FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis**

*(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)*

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 604-quater. - *(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale."»

## Art. 10

### 10.1

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al codice di procedura penale) - 1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 167 è inserito il seguente:

### "Art. 167.1.

*(Comunicazione plurima e diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, effettua, in assenza del consenso espresso dello stesso, una comunicazione plurima o una diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati personali idonei a rivelarne la vita sessuale è punito con la reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito i dati personali di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso espresso della persona rappresentata recando loro documento.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, di persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, al momento del fatto, o in danno di una donna in stato di gravidanza la pena è aumentata da un terzo alla metà.

4. La pena è aumentata dalla metà al doppio se i fatti di cui al primo e secondo sono commessi con violenza o minaccia, ovvero in occasione della commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies.

5. Si applica la pena della reclusione da 7 a 12 anni se dal fatto deriva la morte della persona rappresentata nelle immagini quale conseguenza non intenzionale del fatto.

6. La condanna per il delitto di cui al comma 1 comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, del codice penale quanto all'interdizione perpetua;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

7. Il Pubblico ministero, quando ha notizia del delitto di cui al comma 1, ne informa senza ritardo il Garante per la protezione dei dati personali".

2. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "609-*octies* del codice penale," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 167.1 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,"».

---

## 10.2

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini, video o audio a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate o registrate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini, i video o gli audio di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate o registrate al fine di recare loro nocimento».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Diffusione illecita di immagini, video o audio sessualmente espliciti)».*

---

## 10.3

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma, sostituire le parole: «immagini o video», con le seguenti: «immagini, video o audio» e le parole: «delle persone rappresentate», con le seguenti: «delle persone rappresentate o registrate»;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole: «le immagini o i video», con le seguenti: «le immagini, i video o gli audio» e le parole: «delle persone rappresentate», con le seguenti: «delle persone rappresentate o registrate».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, all'alinea, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Diffusione illecita di immagini, video o audio sessualmente espliciti)».*

---

### **10.100**

VALENTE, ALFIERI, GINETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter, primo comma, dopo le parole: «a contenuto sessualmente esplicito,» inserire le seguenti: «anche qualora ceduti volontariamente all'interno di una relazione affettiva,»*

---

### **10.4**

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, dopo le parole: «il consenso» inserire la seguente: «espresso».*

---

### **10.5**

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, sostituire le parole: «da uno a sei anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».*

---

### **10.6**

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si procede d'ufficio».*

*Conseguentemente al comma 1, capoverso «612-ter» sopprimere il quinto comma.*

---

### **10.7**

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «612-ter», secondo comma, sostituire le parole: «al fine di recare loro documento» con le seguenti: «recando loro documento»;*

b) *al comma 1, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire i seguenti:*

*«4-bis. La pena è aumentata dalla metà al doppio se i fatti di cui al primo e secondo sono commessi con violenza o minaccia, ovvero in occasione della commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies.*

*4-ter. Si applica la pena della reclusione da 7 a 12 anni se dal fatto deriva la morte della persona rappresentata nelle immagini quale conseguenza non intenzionale del fatto».*

---

### **10.8**

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «612-ter», terzo comma, dopo le parole: «è aumentata» inserire le seguenti: «da un terzo alla metà».*

*Conseguentemente al comma 1, capoverso «612-ter», quarto comma, dopo le parole: «La pena è», inserire la seguente: «altresì».*

---

### **10.9**

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «612-ter», terzo comma, dopo le parole: «o divorziato» inserire le seguenti: «dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata.».*

---

### **10.10 (testo corretto)**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, GRASSO, RIZZOTTI, VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», al quarto comma, dopo le parole: «in danno di persona» aggiungere le seguenti: «minore di età, o».*

---

### **10.101**

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», al quarto comma, dopo le parole: «in danno di persona» inserire le seguenti: «minore di età, o».*

---

### **10.11**

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «612-ter», quarto comma, dopo le parole: «o psichica» inserire le seguenti: «, al momento del fatto.».*

---

### **10.102**

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», quarto comma, dopo le parole: «o psichica» inserire le seguenti: «, al momento del fatto.».*

---

### **10.12**

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 2, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire il seguente:*

«4-bis. La condanna per il delitto di cui al primo e secondo comma comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, del codice penale quanto all'interdizione perpetua;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».

---

### **10.13**

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire il seguente:*

«4-bis. Se in conseguenza del fatto di cui al primo e secondo comma deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni».

---

### **10.14**

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "609-octies del codice penale," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 612-ter del codice penale"».

---

### 10.0.1

BALBONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di tutela delle vittime di atti persecutori)*

1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

*"4-bis.* Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale e dalla querela presentata dalla persona offesa o da eventuali atti di integrazione della stessa risultano gravi indizi di reità, il pubblico ministero chiede al giudice delle indagini preliminari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della querela, l'applicazione delle misure di cui al presente articolo.

*4-ter.* Agli effetti del comma 4-bis si considerano in ogni caso sussistenti gravi indizi di reità quando la persona offesa, con la querela o con atti di integrazione della stessa, esibisca documentazione attestante la realizzazione delle condotte punite dall'articolo 612-bis del codice penale, anche mediante l'allegazione di messaggi di testo o di elenco di chiamate telefoniche.

*4-quater.* Qualora il pubblico ministero non provveda ai sensi del comma 4-bis nei termini ivi previsti, il difensore della persona offesa può presentare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo.

*4-quinquies.* Il giudice per le indagini preliminari, dopo avere verificato la sussistenza dei gravi indizi di reità di cui al comma 4-bis, dispone, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero o del difensore della persona offesa, i provvedimenti di cui al presente articolo."

2. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) dopo le parole: "con violenza alla persona" sono inserite le seguenti: "ovvero nei procedimenti per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale."».



## 10.0.2

BALBONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 10-bis.

*(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)*

1. All'articolo 444, comma 1-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577", e dopo le parole: "609-quater" sono inserite le seguenti: "609-octies e 612-bis del codice penale"».

---

## Art. 11

### 11.1

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - *(Modifiche al codice penale in materia di bilanciamento delle circostanze per i reati puniti con l'ergastolo)* - 1. All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

2. All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le di-

minuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

## 11.2

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*

b) *al comma 1 sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti";

*c-bis)* All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

## 11.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*

b) *al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «62, numero 1, 89,».*

#### **11.4**

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).*

---

### **Art. 12**

#### **12.1**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20.*

---

#### **12.2**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «, volontariamente,»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», sostituire il secondo comma con il seguente:*

*«La condanna per il delitto di cui al presente articolo comporta:*

*1) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;*

*2) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;*

*3) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte»;*

c) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale alle parole: "600-bis," sono premesse le seguenti: "577-bis, 577-ter,"».

---

### 12.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», primo comma, sopprimere le parole: «o lo sfregio permanente».*

---

### 12.4

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», dopo le parole: «del viso» inserire le seguenti: «e del corpo».*

*Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «al viso» inserire le seguenti: «e al corpo».*

---

### 12.5

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater* dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma, 583-*quinquies*," e le parole: "e 609-*undecies*" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-*undecies* e 612-*bis*";

b) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583, secondo comma, 583-*quinquies*, se commessi in danno di persona minorenni," e le parole: "nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del

— 41 —

medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti: "nonché agli articoli 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice"».

---

## Art. 13

### 13.1

GINETTI, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, FEDELI, IORI, Assuntela  
MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 4, lettera b) sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».*

---

## Art. 14

### 14.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:

#### **"Art. 64-*bis*.**

*(Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile)*

1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli

576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente"».

---

## 14.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso «Art. 64-bis», dopo il primo comma inserire il seguente:*

*«1-bis. Il Pubblico Ministero, in ogni caso, trasmette al giudice civile ovvero al giudice minorile competente, copia dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, anche minori, non coperte dal segreto investigativo ed ogni altro atto o provvedimento ritenuto necessario ai fini del coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie competenti».*

---

## 14.100

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 64-bis», dopo il primo comma inserire il seguente:*

*«1-bis. Il Pubblico Ministero, in ogni caso, trasmette al giudice civile ovvero al giudice minorile competente, copia dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, anche minori, non coperte dal segreto investigativo ed ogni altro atto o provvedimento ritenuto necessario ai fini del coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie competenti».*

---

## 14.101

VALENTE, ALFIERI, FANTETTI, GINETTI, RIZZOTTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, UNTERBERGER

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*"3-bis. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, in presenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero quando la prova appare evidente se la persona offesa ne*

fa richiesta, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dal reato.»".

---

#### **14.102**

RAUTI, BALBONI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, in presenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero quando la prova appare evidente se la persona offesa ne fa richiesta, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dal reato."».

---

#### **14.3**

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 392, comma 1-bis, primo e secondo periodo, del codice di procedura penale, le parole: "anche su richiesta della persona offesa" sono sostituite dalle seguenti: "la persona offesa"».

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

#### **G14.100**

NOCERINO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, AUDDINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (AS 1200);

premessi che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca modifiche al codice di procedura penale volte ad ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere;

considerato che:

spesso i fenomeni di violenza domestica sono accompagnati anche da forme di violenza economica le quali si declinano in particolare nell'impedimento di usare il proprio denaro, nel costante controllo e nella limitazione dell'utilizzo del medesimo o nell'impedimento di lavorare fuori casa;

appare dunque auspicabile porre in essere strumenti che possano assicurare al coniuge privo di reddito una qualche forma seppur minima di autonomia economica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti legislativi volti a prevedere la possibilità che l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e le prestazioni assistenziali possano essere corrisposte direttamente al coniuge dell'avente diritto qualora detto coniuge risulti sprovvisto di reddito autonomo.

## EMENDAMENTI

### 14.0.1

BINI, CUCCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Modifiche all'articolo 110 delle Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di obblighi di comunicazione dei dati iscritti nel Registro delle notizie di reato al Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno)*

1. All'articolo 110 delle Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*"1-bis.* La segreteria trasmette immediatamente il nominativo della persona iscritta nel registro delle notizie di reato e ogni eventuale aggiorna-



mento relativo ai fatti che gli sono attribuiti al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui all'articolo 8, della legge 1 aprile 1981, n. 121"».

---

## Art. 15

### 15.1

BALBONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "di scarcerazione" sono aggiunte le seguenti: ", compresi i permessi di qualsiasi natura concessi dalla magistratura di sorveglianza durante l'esecuzione della pena,";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al terzo comma dell'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "e all'interessato" sono sostituite dalle seguenti: ", all'interessato e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa"».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».*

---

### 15.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli

576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale».

b) *al comma 5, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

*«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».*

---

### 15.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Al comma 1, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «612-bis e 612-ter».*

---

### 15.4

FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:*

*"6-bis. Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria ed i soggetti interessati ne abbiano accettato l'applicazione. Il mancato consenso da parte dell'imputato viene valutato ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 276 in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte ai sensi dei commi che precedono"».*

## 15.6

FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

### **"Art. 291-bis.**

1. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale, la persona offesa può presentare istanza al pubblico ministero di avanzare richiesta di misura cautelare."».

---

## 15.5

FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, IORI,  
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«1. Dopo il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale e la misura è stata richiesta con le finalità di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), il giudice provvede con urgenza"».

---

## 15.7

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 390 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale

nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1 e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, l'avviso di cui al precedente comma è inviato alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato."».

*Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «299», aggiungere la seguente: «, 390».*

## Art. 16

### 16.0.1

BALBONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Modifica all'art. 293 del codice di procedura penale in materia di adempimenti di informazione nei confronti della persona offesa)*

All'articolo 293 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

"1-quater. La medesima informazione di cui al comma 1-ter è comunicata al difensore della persona offesa, o, in mancanza di questo, alla persona offesa, redigendo verbale di tutte le operazioni compiute e dando informazione dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1 o 1-bis alla persona offesa. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato e alla persona offesa.";

c) il comma 3, è sostituito dal seguente: "Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore dell'indagato e al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa. Il difensore ha diritto di esame di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazione intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative re-

gistrazioni. Le medesime facoltà spettano al difensore della persona offesa, qualora nominato."».

---

## **16.0.2**

BALBONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 16-bis.**

*(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)*

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa"».

---

## **16.0.5 (già 9.0.3)**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 16-bis.**

*(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)*

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa"».

---

### **16.0.3**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, nonché la parte offesa, e ove nominato, il suo difensore."».

### **16.0.100**

VALENTE, ALFIERI, FANTETTI, GINETTI, RIZZOTTI, FEDELI, IORI, Assuntela  
MESSINA, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Disposizioni in materia di arresto in flagranza differito)*

1. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 572 del codice penale, nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente all'arresto, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto, risulti autore del fatto, sempre che si proceda all'arresto entro e non oltre le quarantotto ore dal fatto.».

#### **16.0.4**

BALBONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

All'articolo 390 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, al difensore oltre che al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa"».

---

### **Art. 17**

#### **17.1 (testo 2)**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: "nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorennе" sono sostituite dalle seguenti: "nonché agli articoli 572, 609-bis, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del medesimo codice";»

---

#### **17.2**

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» dopo le parole: «presso enti o associazioni» inserire le seguenti: «iscritte ad albi regionali o nazionali».*

### **17.100**

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» dopo le parole: «presso enti o associazioni» inserire le seguenti: «iscritte ad albi regionali o nazionali».*

---

### **17.3**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. La remunerazione di cui al comma 1 per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 582, 583-quinquies, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale è destinata nella misura di un terzo alla vittima dei medesimi reati o in caso di morte della stessa, in conseguenza del reato, è corrisposta in favore dei figli."».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori e risarcimento delle vittime».*

---

### **17.4**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.



2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

## Art. 18

### 18.1

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Premettere i seguenti commi:*

«01. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"l-bis) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore".

01-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 01 pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 18.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

*Premettere il seguente comma:*

«01. All'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: "e di sostegno" sono aggiunte le seguenti: "anche psicologico"».

### **18.100**

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Premettere il seguente comma:*

«01. All'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: "e di sostegno" sono aggiunte le seguenti: "anche psicologico"».

---

## **Art. 19**

### **19.1**

BALBONI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* All'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Il Fondo eroga, altresì, le somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime in quanto soggetti coobbligati in ottemperanza alle norme vigenti."»

*Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, dopo le parole: «n. 204» aggiungere le seguenti: «e alla legge 7 luglio 2016, n. 122,», e sostituire la parola: «recante» con la seguente: «recanti».*

---

## **Art. 21**

### **21.1**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,  
Assuntela MESSINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 21 - (*Copertura finanziaria*) - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1200  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

**Titolo breve:** *TUTELA VITTIME VIOLENZA DI GENERE*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 87 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

[N. 69 \(ant.\)](#)

16 maggio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 71 \(ant.\)](#)

11 giugno 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 72 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 94 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 98 \(pom.\)](#)

20 giugno 2019

[N. 99 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

[N. 100 \(ant.\)](#)

26 giugno 2019

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 100 \(ant.\)](#)

26 giugno 2019

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 101 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 102 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

[N. 104 \(pom.\)](#)

3 luglio 2019

[N. 105 \(ant.\)](#)

4 luglio 2019

[N. 106 \(ant.\)](#)

9 luglio 2019

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**



## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019  
87ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)  
indi del Vice Presidente  
[CRUCIOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REDIGENTE

**(885) CANGINI.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili*

**(980) OSTELLARI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane*

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Cucca, Valeria Valente, Monica Cirinnà, Caliendo e Fiammetta Modena, una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE

**(885) CANGINI.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili*

**(980) OSTELLARI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane*

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo che la Commissione ha convenuto all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente, il [PRESIDENTE](#) avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) interviene sollevando dubbi sulla compatibilità della misura della pena prevista dall'introducendo articolo 643-*bis* del codice penale rispetto alla analoga ipotesi prevista dall'articolo 643. Dubita dell'utilità di entrambe le proposte legislative che finirebbero col rappresentare una duplicazione della norma dell'articolo 643 già vigente; invita pertanto a riscrivere ed ampliare la portata applicativa della norma vigente dell'articolo 643 piuttosto che introdurre una nuova norma incriminatrice. Si dice disponibile alla discussione al fine di trovare una soluzione condivisa il più possibile confacente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, purché sia compatibile con i principi del diritto penale vigente.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) condivide le osservazioni del senatore Caliendo ed esprime perplessità sul fatto che l'articolo 643-*bis* riproduca le stesse pene dell'articolo 643, modificandolo soltanto nella pena edittale pecuniaria lasciando invece invariata la pena detentiva. Ritiene inoltre che sia inutile inserire un nuovo articolo del codice penale essendo sufficiente intervenire sulla norma già vigente.

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime la propria disponibilità a recepire i consigli circa i miglioramenti suggeriti e ricorda che il testo è suscettibile di modifica.

Il presidente [OSTELLARI](#) propone di assumere il disegno di legge n. 980 come testo base per il prosieguo dei lavori e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1200)** *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati

**(174)** *Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

**(229)** *Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

**(295)** *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

**(335)** *BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

**(548)** *Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni*

**(662)** *Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1200, 229, 295, 335 e 548, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 174 e 662 e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce il provvedimento in titolo, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e

di genere.

Nel merito esso si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato. La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenza sessuale, aggravata e di gruppo; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Procede quindi all'illustrazione degli articoli da 1 a 9, rimettendosi relatrice Evangelista per l'illustrazione delle restanti disposizioni.

Fa presente che gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di procedura penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere: che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale (a tale comunicazione deve seguire senza ritardo quella scritta); che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato (questo termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa); e infine che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero ponendo, sempre senza ritardo, a disposizione del pubblico ministero la documentazione delle attività svolte.

L'articolo 4 disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che: esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere; interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato.

L'articolo 7 introduce nel codice penale, all'articolo 558-bis, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque: con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile; approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre

matrimonio o unione civile. Si tratta di un reato comune, in quanto soggetto attivo della condotta può essere "chiunque". La condotta incriminata consiste nel costringere altri- la norma non prevede alcun requisito di età- a sposarsi o a contrarre un'unione civile.

La disposizione, poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Il nuovo articolo 558-*bis* del codice penale reca poi le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato. In particolare, la pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto; se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici la pena è della reclusione da due a sette anni.

Ricorda in proposito che la Commissione ha già avviato l'esame di due disegni di legge (l'Atto Senato n. 174 della senatrice Ginetti e l'Atto Senato n. 662 della senatrice Pucciarelli) che introducono, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati.

L'articolo 8, comma 1, apporta modifiche all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recependo le modifiche alla dotazione apportate dall'ultima legge di bilancio e incrementando di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

Le risorse sono così ripartite: 2 milioni di euro, a decorrere dal 2017, sono destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa; 3 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, sono destinati, invece, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il comma 2 dell'articolo 8 reca la copertura finanziaria dei nuovi oneri

L'articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (articolo 612-*bis*). La disposizione prevede l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale): l'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni. E' prevista una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà. Per coordinamento, avendo introdotto l'aggravante speciale, il provvedimento elimina dall'aggravante comune dell'articolo 61 del codice penale il riferimento al delitto di maltrattamenti. La disposizione inoltre inserisce il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione.

L'articolo 9 interviene poi, come accennato, sul delitto di *stalking* sostituendo all' attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi. Sempre con riguardo allo *stalking* si prevede che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di tale delitto, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo negli ulteriori articoli. Specifica che l'articolo 10 prevede l'introduzione nel codice penale dell'articolo 612-*ter*, ovvero il delitto di «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti». Si tratta della criminalizzazione in via specifica del fenomeno conosciuto con il neologismo "*Revenge porn*", nato nel mondo anglosassone per indicare la divulgazione non consensuale, dettata da finalità vendicative, di immagini che attengono la vita sessuale del soggetto rappresentato.

Il primo comma sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a

euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invii, consegna, ceda, pubblichi o diffonda, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

Al secondo comma, punisce con la stessa pena, i cosiddetti condivisori. Nelle ipotesi di ricezione, per la sussistenza del reato, ai fini della configurabilità della responsabilità penale, l'agente deve realizzare la condotta, senza il consenso delle persone rappresentate, con il fine di recare loro nocumento.

Il terzo comma prevede due ipotesi aggravate (aumento fino ad un terzo della pena): la prima costituita dal rapporto sentimentale che, pregresso o sussistente, lega l'autore del reato con la persona offesa; la seconda qualora la diffusione avvenga con strumenti informatici o telematici.

Il quarto comma prevede l'aggravante da un terzo alla metà qualora i fatti siano commessi in danno di una donna in stato di gravidanza ovvero nel caso in cui la vittima sia in condizioni di inferiorità fisica o psichica.

Per quanto riguarda il regime di procedibilità (quinto comma) il delitto è punibile a querela della persona offesa tranne nei casi di cui al quarto comma. Il termine per la proposizione è di 6 mesi e la remissione può essere solo processuale.

L'articolo 11, composto da un solo comma, modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del codice penale, per estendere il campo di applicazione delle aggravanti, per mezzo di 3 interventi.

La lettera a) modifica il primo comma dell'articolo in parola, consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di minore; rende, inoltre, alternative le ipotesi attualmente considerate come cumulative della stabile convivenza e relazione affettiva.

La lettera b) interviene sul secondo comma dell'articolo 577 del codice penale per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato e all'altra parte dell'unione civile cessata, già previste a legislazione vigente, anche la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate» ovvero l'adottante o l'adottato.

La lettera c), infine, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 577 del codice penale, prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1 (Avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (Vizio parziale di mente), 98 (Minore degli anni diciotto) e 114 (Nei casi di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato; coercizione esercitata da un soggetto rivestito di autorità o in caso di infermità mentale), concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

L'articolo 12, al comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso abrogando, conseguentemente, l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime (comma 3). La nuova fattispecie è inserita all'art. 583-*quinquies* del codice penale e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Alla condanna consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.

Il comma 2, inserisce tra le circostanze aggravanti dell'omicidio che comportano l'ergastolo - articolo 576 del codice penale - il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso nell'elenco dei reati prodromici rispetto alla commissione dell'omicidio.

Il comma 4 aggiunge il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso al novero di quelli previsti all'articolo 585 del codice penale che, nei casi di commissione con il concorso delle aggravanti previste dagli articoli 576 e 577, comporta l'aumento da 1/3 alla metà qualora ricorrano le circostanze disciplinate nel primo caso e fino ad 1/3 nel secondo unitamente ai casi in cui il fatto sia commesso con armi, con sostanze corrosive, ovvero da persona travista o da più persone riunite.

Da ultimo, il comma 5, modifica l'ordinamento penitenziario, nello specifico l'articolo 4-*bis*, inserendo tra i delitti che necessitano, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, di un'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, anche il

delitto deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Inoltre, simile intervento viene predisposto anche nei casi in cui il delitto abbia come vittima un soggetto minore e, in relazione alla concessione delle misure, andrà valutata la partecipazione al programma di riabilitazione psicologica previsto all'articolo 13-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Conseguentemente l'articolo 17 ne integra il catalogo dei reati ivi previsti con quelli di maltrattamenti contro familiari e conviventi, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e *stalking* e aggiunge la possibilità per i condannati di seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti ed associazioni che si occupano di prevenzione e recupero dei soggetti condannati per i medesimi reati.

L'articolo 13 inasprisce il quadro sanzionatorio dei delitti di violenza sessuale (articoli da 609-*bis* a 609-*octies*) e le relative fattispecie aggravate. La pena base prevista per la violenza sessuale (articolo 609-*bis*) è innalzata nel minimo a 6 anni e nel massimo 12 anni (comma 1). Sulle ipotesi aggravate (articolo 609-*ter*) interviene il comma 2, in coordinamento con quanto disposto per l'articolo precedente, prevedendo in sostituzione della forbice edittale prevista l'aumento di pena di un terzo; inoltre prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata a prescindere dall'età della vittima; poi rimodula, inasprendole, le aggravanti quando la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di anni 14 e 10 (pena aumentata della metà e raddoppiata). La disposizione, al comma 3, novella l'articolo 609-*quater* del codice penale prevedendo una aggravante fino a un terzo per il delitto di atti sessuali con minore quando siano commessi con minori di anni 14 in cambio di danaro o qualsiasi altra utilità, anche solo promessi e innalza a 4 anni la differenza di età, ai fini della applicabilità della scriminante nei casi di atti sessuali tra minorenni (ultratredicenni).

Il comma 4 modifica l'articolo 609-*septies* del codice penale prevedendo la procedibilità d'ufficio per il delitto di atti sessuali con minore abrogando di conseguenza il comma relativo al medesimo regime di procedibilità per quanto riguarda il delitto in danno di minore di anni 10. È elevato a 12 mesi il termine per la proposizione della querela. In questa direzione anche i disegni di legge nn. 229, 295 e 548 a prima firma rispettivamente Ginetti, Giammanco e Fedeli.

Il comma 5 modifica l'articolo 609-*octies* del codice penale relativo alla violenza sessuale di gruppo innalzando i minimi e massimi di pena rispettivamente a 8 e 14 anni e, in coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 609-*ter*, si applicano le aggravanti in relazione alle differenti ipotesi ivi previste.

L'articolo 14, al comma 1, introduce l'articolo 64-*bis* nelle disposizioni attuative del codice di procedura penale ordinando la trasmissione, senza ritardo al giudice civile, ai fini della decisione in merito ai procedimenti di separazione, a cause relative a figli minori di età ovvero relative alla potestà genitoriale, delle ordinanze di misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei provvedimenti di archiviazione e delle sentenze inerenti a procedimenti per delitti di violenza domestica o di genere. I commi 2 e 3 modificano nell'ordine gli articoli 90-*bis* e 190-*bis* del codice di procedura penale estendo, da una parte, gli obblighi di informazione alla persona offesa sin dal primo contatto con l'autorità procedente anche della possibilità di avvalersi, oltre a quanto già previsto a legislazione vigente, dei servizi di assistenza alle vittime di reato; dall'altra la modifica al 190-*bis*, al fine di garantire un'esigenza di tutela delle persone da esaminare di fronte al pericolo di ripetuti rischi o disagi personali innalza a 18 anni, nell'ambito dei procedimenti inerenti delitti di violenza sessuale, la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.

L'articolo 15, dispone ulteriori obblighi di comunicazione nell'ambito dei procedimenti per delitti di violenza domestica o di genere. Sono sempre comunicati alla persona offesa e al difensore: i provvedimenti di scarcerazione e di evasione (comma 1); i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (là dove il comma 2 vi estende l'applicazione dei c.d. braccialetti elettronici) (comma 3); la revoca o la sostituzione delle misure coercitive o interdittive (comma 4); carcerazione o scarcerazione del condannato (comma 5).

L'articolo 16 interviene sull'articolo 275 del codice di procedura penale relativo ai criteri di scelta delle

misure cautelari, aggiungendo il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti all'elenco ai quali non si applica la custodia cautelare in carcere ove il giudice ritenga che all'esito del giudizio la pena non sia superiore ad anni 3.

L'articolo 18 interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (articolo 5-*bis*, comma 2). La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di meglio riequilibrarne la presenza in ogni regione.

L'articolo 19 apporta modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individuando nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* del codice penale.). L'indennizzo è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata dal decreto 31 agosto 2017.

L'articolo 21 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente [CRUCIOLI](#) propone di congiungere il seguito della discussione con il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 174 e 662 sulla costrizione matrimoniale nei confronti dei minori, in quanto di materia strettamente connessa.

La Commissione conviene.

Il presidente [CRUCIOLI](#) prospetta la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni, come richiesto dal Partito Democratico.

La Commissione conviene.

Il presidente [CRUCIOLI](#) invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a indicare sollecitamente i soggetti da coinvolgere.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato l'avvenuto ricongiungimento dei disegni di legge, raccomanda a tutti i rappresentanti della Commissione che le audizioni non si traducano in un inutile doppione di aspetti già oggetto di audizione presso la Camera dei deputati e presso il Senato in relazione al fenomeno dei matrimoni forzati.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) evidenzia l'urgenza del provvedimento ed invita a svolgere la fase istruttoria prima possibile.

Il presidente [CRUCIOLI](#) rappresenta la possibilità che anche la prossima settimana, ove vi fosse un'autorizzazione della Presidenza del Senato a proseguire l'esame di tali disegni di legge, si possano svolgere le audizioni.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) manifesta perplessità circa la tempistica particolarmente stringente che non sembrerebbe giustificata.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) insiste invece nel rispetto dell'urgenza dei tempi ricordando come tutte le forze politiche si siano ritrovate d'accordo nel segnalare l'importanza di tale provvedimento

anche nel corso della prima lettura.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) precisa che la posizione del Partito Democratico debba essere diversificata rispetto a quella degli altri rappresentanti delle opposizioni e insiste nella necessità di svolgere adeguati approfondimenti con dei tempi che siano compatibili con una congrua istruttoria.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) condivide quanto affermato dai colleghi sulla necessità di migliorare il testo e ritiene possibile l'individuazione degli auditi entro venerdì.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) chiede che si acquisisca l'attività istruttoria svolta presso la Commissione diritti umani oltre che l'attività già svolta presso la Camera dei deputati.

Il presidente [OSTELLARI](#) assicura che saranno messi a disposizione dei commissari i materiali delle audizioni svolte presso la Camera dei deputati e presso la Commissione per la tutela dei diritti umani e propone ai componenti di far pervenire i nominativi delle audizioni richieste entro venerdì mattina.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**[\(1076\)](#) Elvira Lucia EVANGELISTA ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate**

**[\(1134\)](#) AIMI ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale**

**[\(1166\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1076 e 1134, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1166 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 marzo.

Il presidente relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1166, che reca disposizioni per il contrasto del fenomeno del *revenge porn*.

Nel merito il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1, comma 1, introduce un'ulteriore disposizione nel codice della *privacy*, con la quale si punisce con la reclusione da due a cinque anni - salvo che il fatto costituisca più grave reato - chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, effettua, in assenza del consenso dello stesso, una comunicazione plurima o una diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati personali idonei a rivelarne la vita sessuale. Il reato è procedibile d'ufficio e il pubblico ministero, quando ha notizia del delitto, deve informare senza ritardo il Garante della *privacy*.

Il reato è aggravato se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa e se in conseguenza del fatto deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole.

Il reato in questione prevede anche l'applicazione di pene accessorie. In particolare la condanna comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 444 del codice di procedura penale prevedendo che siano esclusi dal patteggiamento anche i procedimenti per il reato testè illustrato.

L'articolo 2 del disegno di legge apporta alcune modifiche alla legge n. 71 del 2017, la c.d. legge sul



cyberbullismo. Nello specifico è estesa la procedura accelerata, dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente ai genitori di un minore vittima di un atto di cyberbullismo di ottenere una tutela rafforzata e celere da parte dell'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi nei confronti del titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media*, anche ai casi di comunicazione plurima e diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale. Infine, l'articolo 3 modifica l'articolo 69 del codice penale prevedendo che in caso di concorso di circostanze aggravanti nei delitti contro la persona, quali l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ai fini della commisurazione della pena. La nuova disposizione si applica anche alle condotte oggetto della nuova fattispecie di reato introdotta dall'articolo 1 del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#) propone che la discussione del disegno di legge n. 1166 proceda congiuntamente al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1076 e 1134 sulla introduzione del reato di diffusione di video privati, in quanto di materia strettamente connessa.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) fa notare come a suo avviso si dovrebbe procedere su una modifica dell'Atto Senato 1200 senza lasciare come autonoma proposta di legge quella espressa dai disegni di legge nn. 1076, 1134 e 1166 dal momento che queste ultimi si occuperebbero di aspetti secondari del problema e che pertanto, potrebbero considerarsi riassorbiti dal disegno di legge n. 1200.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) insiste invece sul fatto che non si tratta di aspetti secondari della vicenda, rilevando la necessità che si introduca una disciplina normativa della condotta dei gestori dei trattamenti dati personali e soprattutto si introducano delle norme in materia di educazione digitale con politiche di prevenzione e non solo con l'introduzione di fattispecie penali, come avviene invece con l'introduzione della fattispecie di reato previsto dall'articolo 10 dell'Atto Senato 1200.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del Presidente di congiunzione della discussione dei disegni di legge nn. 1076, 1134 e 1166.

La Commissione conviene altresì di svolgere su tali disegni di legge un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**  
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) illustra il provvedimento adottato per favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte ad accelerare la realizzazione delle opere pubbliche e a riformare la regolazione dei pubblici affidamenti. Tra gli altri ambiti, in particolare sono rivisti: la disciplina dei contratti pubblici, il rito degli appalti nell'ambito del processo amministrativo, la funzione "regolatoria" dell'ANAC, le procedure di affidamento in caso di crisi dell'impresa. Sono previste anche disposizioni per la semplificazione delle procedure per la realizzazione di interventi edilizi in zone sismiche. Inoltre, è stato istituito uno specifico sistema di allarme pubblico nazionale, per la tutela della vita umana, tramite servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso.

Il decreto, suddiviso in tre Capi, si compone di 30 articoli e contiene, nello specifico, "Norme in

materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana" (artt. 1-5), prevede "Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea" (artt. 6-20) ed infine prevede "Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017" (artt. 21-30).

Il decreto, assegnato alle Commissioni riunite [8ª \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) e [13ª \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede referente, è entrato in vigore il 19 aprile 2019 e deve essere convertito entro il 17 giugno 2019.

Si sofferma quindi sui profili di competenza della Commissione, a particolare dall'articolo 1, comma 1 lettere c) e l).

La lettera c), che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza, è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cosiddetta pubblicità che produce effetti legali).

La modifica in esame è tesa al coordinamento delle disposizioni dell'articolo 29 con la soppressione del cosiddetto rito super accelerato di cui al comma 4.

La lettera l) novella l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso - con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) - del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Tale novella si rende necessaria a fini del coordinamento con la novella che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza; la suddetta novella è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cd. pubblicità che produce effetti legali).

Sempre all'articolo 1, comma 1, il numero 3) della lettera e) interviene sull'anticipazione del prezzo del 20 per cento del valore del contratto di appalto da corrispondere dalla stazione appaltante all'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, sostituendo in tale ambito il riferimento al termine "lavori" con quello più generale di "prestazione" (modifica al comma 18 dell'articolo 35).

Tale modifica è tesa a favorire le imprese estendendo l'ambito di applicazione dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore anche ai servizi e alle forniture ma potrebbe porre criticità in termini di bilancio delle amministrazioni appaltanti e conseguente contenzioso innanzi al giudice ordinario per il mancato riconoscimento dell'anticipazione stessa.

All'articolo 1, comma 1, la lettera m) novella l'articolo 77 del codice in materia di commissione giudicatrice, prevedendo che, per il caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista dei candidati alla formazione della commissione, la commissione stessa sia nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.

La norma sembra rispondere alle criticità evidenziate in ordine all'attuazione dell'articolo 77 del nuovo codice, superato il regime transitorio previsto per la nomina delle Commissioni giudicatrici, come segnalato anche dall'Autorità nazionale anticorruzione (che ha formulato una proposta di modifica normativa parzialmente coincidente con la novella recata dal decreto-legge).

All'articolo 1, comma 1, il n. 5 della lettera n) sostituisce il comma 5, lettera b) dell'articolo 80, sulle cause di esclusione dalle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici. Nel modificare la citata lettera b), la novella in esame sancisce l'esclusione dell'operatore economico che sia stato sottoposto a fallimento (anziché si trovi in stato di fallimento) o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-*bis* del Regio Decreto n. 267 del

1942, che disciplina il concordato con continuità aziendale (dalla disposizione in esame, viene, quindi, espunto il riferimento esplicito al concordato con continuità aziendale, e si aggiunge il rinvio all'articolo 186-*bis* del citato Regio Decreto del 1942; la previgente lettera *b*) rinviava, infatti, al solo articolo 110).

Ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa, novellando l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.

All'articolo 1, comma 1, la lettera v) al n. 1 novella l'articolo 105 del codice in materia di subappalto, disposizione oggetto di rilievi nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Rispetto alla disposizione previgente, tra l'altro, si innalza dal 30 al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto il limite del possibile ricorso al subappalto.

Si ricorda che con l'avvio della procedura di infrazione n. 2018/2273 si è contestata all'Italia la violazione di alcune disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni. In esito ad un controllo di conformità volto a verificare che le norme nazionali di recepimento fossero conformi alle suddette direttive il 24 gennaio 2019 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora. In materia di subappalti, la Commissione europea profila l'illegittimità di alcune disposizioni del Codice, che riguardano: il divieto di subappaltare più del 30 per cento di un appalto (articolo 105, commi 2 e 5); il divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore (articolo 105, comma 19) - quelle che impongono all'offerente di indicare preventivamente una terna di subappaltatori (articolo 105, comma 6) anche nel caso in cui l'offerente intenda avvalersi di meno di tre subappaltatori, profilando una violazione dei profili di proporzionalità imposti dalla Direttiva.

L'articolo 1, comma 1, alla lettera aa) novella l'articolo 113 in materia di incentivi per funzioni tecniche e reintroduce l'incentivo del 2 per cento per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Il testo della disposizione prevede, al comma 2, che a valere sugli stanziamenti per le funzioni tecniche (di cui al comma 1 dell'articolo 113) le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per una serie di attività.

La norma previgente indicava a tal fine: le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Con la novella, si muta l'ambito delle attività indicate in norma e oggetto di incentivo ai dipendenti, facendosi riferimento a: le attività di progettazione; di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; di verifica preventiva della progettazione (oltre a quelle, non oggetto di modifiche da parte della novella, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti).

Reputa opportuno verificare il rapporto tra la presente norma e quella in materia di appalto integrato di cui al successivo articolo 216 comma 4-*bis* del codice dei contratti introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera mm) n. 3 del decreto-legge.

Tale ultima disposizione integra la disposizione transitoria recata dal comma 4-*bis* dell'articolo 216 (che ha derogato al divieto di appalto integrato per i progetti definitivi approvati prima del 19 aprile 2016) introducendo una nuova deroga per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo

competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando nei 12 mesi successivi all'approvazione dei predetti progetti.

Ricorda che l'articolo 59, comma 1, del Codice, vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cosiddetto appalto integrato) ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo.

L'articolo 216, comma 4-*bis*, ha però introdotto una disposizione transitoria volta a prevedere la non applicazione del divieto in questione per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (vale a dire entro il 20 maggio 2018, dato che il comma 4-*bis* è stato introdotto dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 56 del 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, come previsto dall'articolo 131 del medesimo decreto legislativo).

L'articolo 1, comma 1, lettera mm), n. 7 introduce il nuovo comma 27-*octies* il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento "unico" di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice.

Ricorda che l'emanazione di "un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa" è prevista anche dall'articolo 1, comma 7, del disegno di legge recante "Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici" (Atto Senato n. 1162).

Il comma 3 disciplina l'applicabilità delle disposizioni recate dai commi 1 e 2, stabilendo che le stesse si applicano alle sole procedure nuove.

L'articolo 1, al comma 4, alla lettera a) abroga i commi 2-*bis* e 6-*bis* dell'articolo 120 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) realizzando così la soppressione del cosiddetto rito super accelerato previsto per impugnare davanti al giudice amministrativo i provvedimenti relativi all'ammissione alle gare di appalto per motivi attinenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dell'appaltatore. Il procedimento si svolge in camera di consiglio con termini molto più spediti rispetto a quelli ordinari previsti per gli altri riti del processo amministrativo.

In seguito all'abrogazione, i vizi della fase di ammissione alla gara potranno essere sollevati nelle forme ordinarie. Fa notare che attualmente pende innanzi alla Corte costituzionale un ricorso proprio avverso le disposizioni abrogate dal decreto-legge, che, secondo alcuni, comprimono il diritto di difesa *ex* articolo 24 della Costituzione, in nome della speditezza del processo.

Alle lettere da b) a e) si dispongono modifiche di coordinamento all'articolo 120 del codice del processo amministrativo in coerenza con l'abrogazione dei commi 2-*bis* e 6-*bis*.

Il comma 5 dispone che l'abrogazione del rito si applichi ai processi iniziati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 2 modifica l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici, rispetto all'affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale.

Con la nuova disciplina si modifica una disposizione che è stata già modificata dal codice della crisi di impresa (articolo 14 del decreto legislativo n. 14 del 2019). Tuttavia, la modifica dell'art. 110 da parte del codice della crisi di impresa entrerà in vigore il 15 agosto 2020. L'attuale modifica disposta dal decreto che si sta convertendo (articolo 32 del decreto-legge n. 32 del 2019), quindi, rende vigente, con qualche piccola variazione di coordinamento, il codice della crisi di impresa fin da subito, disponendo poi che dal 15 agosto 2019 si applicherà solo la disciplina del codice della crisi di impresa.

Il comma 1, in analogia con il testo vigente e anteriore alla modifica del codice della crisi di impresa, stabilisce che le stazioni appaltanti, in caso di procedure concorsuali relative alla crisi dell'impresa (liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo), ovvero in caso di recesso, risoluzione o del contratto concluso con la controparte, debbano riferirsi progressivamente agli altri soggetti che hanno preso parte alla gara, mediante il c.d. scorrimento della graduatoria. Così sarà

possibile stipulare un nuovo contratto di affidamento alle stesse condizioni del primo aggiudicatario in sede di offerta. Ciò sempre che non sia stata autorizzata la prosecuzione dei contratti stipulati dall'impresa in crisi.

Inoltre, autorizza il curatore della procedura concorsuale in cui si trova l'impresa ad eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, ma non può partecipare a nuove gare. Tuttavia consente di partecipare alle gare all'impresa che ha già fatto domanda di concordato con continuità, purché eserciti l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (cioè si avvalga di altri soggetti specializzati). Prevede anche che, una volta ottenuta l'ammissione al concordato preventivo, l'impresa non debba ricorrere all'avvalimento.

Al comma 6 del nuovo articolo 110, con le modifiche, si stabilisce che l'ANAC può intervenire nella procedura di appalto subordinando la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti con una impresa in concordato, alla necessità che l'impresa proceda ad un "avvalimento rinforzato" quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi individuati dall'ANAC stessa con apposite linee guida. L'istituto prevede, infatti, che l'impresa di cui ci si avvale, oltre a garantire di possedere i requisiti tecnico-professionali, si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie e a subentrare all'impresa che sta aiutando nel caso in cui questa non sia più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto in corso d'opera. Si eliminano dal procedimento le parole «sentito il giudice delegato» e anche i riferimenti contenuti nella precedente disciplina alle irregolarità nei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e nei versamenti previdenziali ed assistenziali, considerati i casi in cui l'ANAC poteva intervenire.

Il comma 4 modifica alcune disposizioni della legge fallimentare, già oggetto di riforma da parte del Codice della crisi d'impresa. La prima modifica allinea la *ratio* della legge fallimentare al nuovo articolo 110 del codice dei contratti pubblici. Infatti, disponendo con la novella che l'articolo 104 della legge fallimentare si applica facendo salvo l'articolo 110, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, si afferma che il curatore fallimentare può eseguire i contratti pendenti durante l'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito solo con l'autorizzazione del giudice delegato. La seconda modifica l'articolo 186-*bis*, comma 3, della legge fallimentare: con la modifica, la prosecuzione del contratto in corso di esecuzione è possibile non solo in caso di continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio, sempre nel caso in cui il professionista attesti che l'esecuzione del contratto è necessaria alla migliore liquidazione dell'azienda. La terza incide sull'articolo 186-*bis*, quarto comma, individuando nel tribunale e nel giudice delegato l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare la partecipazione dell'impresa in concordato alle procedure di affidamento lavori; rispettivamente se l'impresa sia nella fase successiva al deposito della domanda di concordato, o in quella successiva al decreto di apertura del concordato stesso.

All'articolo 4, il comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari per gli interventi ritenuti prioritari (nominati dal presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il ministro dell'economia e delle finanze) le funzioni di stazione appaltante. Nonostante la disciplina dei Commissari straordinari deroghi alle disposizioni in materia di contratti pubblici, essa non può derogare alle disposizioni del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e ai vincoli posti dall'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 4, comma 3, dispone che nei casi di occupazioni di urgenza e nelle procedure relative alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari redigono lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli con proprio decreto. Devono partecipare alla procedura almeno due rappresentanti della Regione o degli enti locali coinvolti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello**

***stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge in titolo che propone l'approvazione di misure urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e a sostegno delle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale.

Per quanto riguarda le parti del provvedimento di competenza della Commissione segnala le previsioni contenute nell'articolo 1 che dispone la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime.

L'articolo 3, comma 4 prevede che chiunque non adempia agli obblighi di registrazione previsti dai commi 1 e 2, entro il ventesimo (nel testo originario era previsto entro il quinto giorno) del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, sia prevista la soggezione alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

Ed ancora nel caso della mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni.

Segnala il comma 5 che prevede che le sanzioni previste dal comma precedente siano irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Segnala la disposizione dell'articolo 8 che al comma 2 prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. Gli ispettori fitosanitari o il personale di supporto, procedono all'estirpazione coattiva delle piante.

Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo, aumentata del doppio.

L'articolo 8-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, modifica il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 241 del 2005, prevedendo, nella parte innovativa, un'apposita sanzione in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi. La sanzione introdotta consiste nel pagamento di una somma da euro 516 ad euro 30.000.

L'articolo 10-*quater*, al comma 4, dispone che la previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del precedente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni.

Il comma 5, infine, prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e concluda il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l'intervento dell'Associazione di categoria a cui sia iscritta l'imprenditore cessionario.

L'articolo 11-*ter* in particolare:

- dimezza le sanzioni amministrative pecuniarie previste per alcuni degli illeciti amministrativi elencati dall'articolo 10 del decreto legislativo (la nuova sanzione è fissata nel pagamento di una somma compresa tra 1.000 e 6.000 euro, in luogo degli attuali da 2.000 a 12.000 euro). Contestualmente, prevede che tali sanzioni siano aumentate fino alla metà quando le violazioni siano commesse entro cinque anni da una precedente analoga violazione;
- riduce le sanzioni attualmente previste quando gli illeciti amministrativi abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada; se oggi è previsto il raddoppio della sanzione base (che porta a sanzioni da

4.000 a 24.000 euro), con la riforma si introduce l'aumento di un terzo (e dunque la sanzione da 1.333 a 8.000 euro);

- riduce le sanzioni attualmente previste per le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie; attualmente tale illecito è sanzionato con il pagamento di una somma da 2.000 a 12.000 euro, che la riforma riduce a una somma compresa tra 500 e 2.000 euro.

Inoltre, la riforma elimina per queste condotte l'aggravio di sanzione per le specie di tonno rosso e pesce spada e non introduce l'aggravio in caso di recidiva;

- rimodula le sanzioni amministrative previste per la detenzione, lo sbarco e il trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento (violando le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 6). In particolare, la riforma riarticola le sanzioni in cinque fasce di gravità (al posto delle attuali quattro), a seconda della quantità di pescato interessata alla violazione, abbassando l'entità minima della stessa dagli attuali 1.000 euro a 100 euro e mantenendo ferma l'entità massima (75.000 euro). Nel caso le violazioni in esame abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada, mentre attualmente è previsto il raddoppio delle sanzioni (fino a un massimo di 150.000 euro), il provvedimento in esame prevede un aumento di un terzo (fino a 100.000 euro). Per i medesimi illeciti,

la riforma elimina la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni;

- riduce le sanzioni attualmente previste in caso di violazione delle norme relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea (di cui all'articolo 11, comma 10, lettera a) e 11, comma 12), prevedendo l'aumento di un terzo della sanzione, in luogo dell'attuale raddoppio, quando le condotte abbiano ad oggetto le specie di tonno rosso e pesce spada.

La lettera c) interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alle sanzioni amministrative accessorie. La riforma, con riferimento agli illeciti concernenti il tonno rosso e il pesce spada (richiamati al comma 3 dell'articolo 12) prevede che la sospensione della licenza di pesca avvenga solo in caso di recidiva, alla quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni; a legislazione vigente, invece, è previsto che, a fronte delle violazioni richiamate, sia sempre disposta la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della licenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge nn. 1030 e 1078 recanti norme in materia di tutela degli animali.

Si riserva inoltre di richiedere la riassegnazione in sede referente dei disegni di legge recanti norme sulla stessa materia e già assegnati alla Commissione in sede redigente, al fine di consentirne un esame congiunto.

La Commissione prende atto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) chiede quando verrà iniziato l'esame del disegno di legge n. 1186, a prima firma del senatore Dal Mas.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che tale disegno di legge verrà calendarizzato non appena assegnato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 69 (ant.) del 16/05/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 69**  
**GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019**

*Presidenza del Presidente*  
[OSTELLARI](#)

*Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,10*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1200, 174,  
229, 335, 548 E 662 (TUTELA VITTIME VIOLENZA DI GENERE)*



# 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 71 (ant.) dell'11/06/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 71**  
**MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019**

*Presidenza del Presidente*  
[OSTELLARI](#)

*Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,15*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1200, 174,  
229, 335, 548 E 662 (TUTELA VITTIME VIOLENZA DI GENERE)*

## **1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 72 (pom.) dell'11/06/2019**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 72**

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

*Presidenza del Vice Presidente*

[CRUCIOLI](#)

*Orario: dalle ore 14 alle ore 16*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1200, 174, 229, 335, 548 E 662 (TUTELA VITTIME VIOLENZA DI GENERE)*

## 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019**  
**94ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 19,15.*

### **PROCEDURE INFORMATIVE**

#### **Interrogazioni**

Il presidente **OSTELLARI** introduce l'interrogazione n. 3-00770 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con l'atto di sindacato ispettivo n. 3-00770 l'interrogante, nel richiamare l'articolo 7 comma 5 del decreto legge n. 148 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, norma fortemente voluta dal Ministro Orlando con cui si stabilisce la gratuità degli alloggi collettivi di servizio per gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, ed il successivo intervento della Direzione Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che, revocando le disposizioni già impartite sulla gratuità degli alloggi in linea con la summenzionata norma, ne ha riconosciuto l'onerosità disponendo il recupero delle somme arretrate, chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro della Giustizia per garantire il pieno rispetto della normativa vigente e mantenere la gratuità dell'alloggio per i poliziotti penitenziari. Preliminarmente osserva che il pernottamento in caserma degli agenti del Corpo, dovuto alle turnazioni, è da sempre stato gratuito e resta tale.

La gratuità, tuttavia, si riferisce solo al tempo strettamente necessario all'espletamento dei compiti istituzionali, esauriti i quali, il posto letto dovrà essere lasciato libero da ogni effetto personale. Resta dovuta, invece, la corresponsione dei soli oneri accessori (consumi di acqua, luce, riscaldamento) eccetto il canone, nei soli casi in cui l'utilizzo delle camere di pernottamento sia esclusivo e continuativo.

Evidenzia che il medesimo trattamento vige per gli appartenenti alle altre Forze Armate e alla Guardia di Finanza.

La lettera circolare 7 gennaio 2019, diramata dalla Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha avuto la funzione di porre fine ai dubbi interpretativi dovuti a un'erronea stima in cui il legislatore del 2017 era evidentemente incorso rispetto al numero degli alloggi interessati dal Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148 (800, invece di oltre 4.400), pacificamente evincibile dall'assoluta inadeguatezza della copertura finanziaria prevista in

ragione di soli € 345.600,00, a fronte della copertura totale che, se rapportata al numero effettivo di alloggi, avrebbe dovuto ammontare ad € 1.900.000,00.

Del resto, la correttezza tecnica di tale assunto trova conforto nel parere reso nell'aprile dello scorso anno dall'Ufficio Legislativo secondo cui: "il legislatore del 2017, nello specificare la gratuità di servizio di pernottamento in caserma di cui al più volte citato art. 8, comma 4, dell'ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria, ha altresì previsto una specifica copertura finanziaria (al comma 6 dell'art. 7 del D.L. n. 148/2017) per gli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione della norma che ha introdotto la gratuità".

Precisa che tali dubbi avevano cautelativamente indotto a sospendere la riscossione degli oneri accessori dovuti per l'uso degli alloggi collettivi di servizio a partire dal 16 ottobre 2017, ma non ad abolire tale pagamento.

Pertanto, il provvedimento citato, con decorrenza dal mese di febbraio 2019, non ha fatto altro che ripristinare la trattenuta mensile ordinaria per i suddetti oneri.

Inoltre, per recuperare le quote arretrate, che si aggirano, in media, sui 300-400 euro, è stata concessa al personale la possibilità, su richiesta, di una dilazione di pagamento fino a un massimo di 36 rate, mentre le trattenute mensili per l'utilizzo variano da circa 18 euro fino ad un massimo di 40 euro.

Da ultimo, evidenzia che, proprio allo scopo di corrispondere quanto più possibile alle esigenze della Polizia penitenziaria, con nota dello scorso 17 maggio, a far data dal mese di giugno, e per la durata di quattro mesi, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto la sospensione della riscossione degli oneri accessori relativi al periodo ricompreso tra il 16.10.2017 ed il 31.12.2018, nell'ottica di reperire *medio tempore* i fondi necessari ad avviare al pagamento degli arretrati da parte dei concessionari.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta.

Il presidente [OSTELLARI](#) introduce l'interrogazione n. 3-00776 da egli stesso presentata dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia che con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare il Ministro di Giustizia per consentire un funzionamento ottimale ed efficiente della Corte d'Appello di Venezia e del sistema giudiziario veneto attraverso il potenziamento degli organici a garanzia dello stato di diritto e della sicurezza dei cittadini.

Preliminarmente segnala l'impegno profuso dall'Amministrazione per compensare il progressivo depauperamento del personale determinatosi a seguito della interruzione dei concorsi per quasi un ventennio: le linee d'azione intraprese sul punto dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero di Giustizia, sono state indirizzate a migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari mediante il ricorso, in forza delle normative intervenute, a tutte le soluzioni disponibili per incrementare le risorse umane, e ricorda che la Corte d'Appello di Venezia si è giovata di nuove assunzioni, attuate sia con le procedure di mobilità, obbligatoria o volontaria, che si sono succedute negli ultimi anni, sia mediante concorso pubblico.

A seguito del decreto ministeriale del 14 febbraio 2018, la dotazione organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie degli uffici del distretto di Venezia, è stata incrementata di 110 posti di assistente giudiziario, che è dunque passata da 342 unità a 452.

Purtuttavia essendo convinzione del Ministro che necessiti assicurare a tutti gli uffici giudiziari risorse di personale adeguate a fronteggiare gli onerosi carichi di lavoro, anche sotto il profilo della suddivisione delle qualifiche rivestite, comunica che con la legge 30 dicembre 2018 n.145 il Ministero è stato autorizzato, in aggiunta alle capacità assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo non dirigenziale, nell'arco del triennio 2019 - 2021, per un contingente di circa 3.000 unità.

Assicura che nell'ambito di tali misure saranno tenute in debita considerazione le esigenze degli uffici

del distretto della Corte d'appello di Venezia.

Inoltre con specifico riguardo al personale di magistraturasottolinea che l'aumento della dotazione organica della magistratura si pone come momento essenziale nel perseguimento dell'obiettivo politico-istituzionale di questo Ministero per rendere più efficiente ed efficace il servizio di giustizia. La convinzione che tale obiettivo non possa trovare compiuta attuazione senza adeguate risorse umane comporta come conseguenza la necessità di dotare l'ordine giudiziario di ulteriori consistenti professionalità che, distribuite tra merito e legittimità, garantiscano un'azione più efficace e confacente alle esigenze di sviluppo del Paese.

Rappresenta che l'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio per l'anno 2019) ha previsto l'aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria di 600 unità, disponendo che la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991 n. 71 - da ultimo modificata dall'articolo 6 del decreto legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 - è sostituita dalla tabella 2 allegata alla citata legge.

Il medesimo articolo ha stabilito, inoltre, che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.

Orbene trasmesso nel mese di febbraio lo schema di decreto ministeriale per la rideterminazione della pianta organica degli uffici di legittimità al Consiglio Superiore della Magistratura per il dovuto parere, è stato istituito il 27 febbraio 2019 un tavolo tecnico per la rideterminazione delle piante organiche degli uffici di merito, il cui lavoro sta procedendo speditamente.

Pertanto v'è l'impegno, nell'ambito della già avviata procedura di revisione delle piante organiche dei magistrati a dare giusto riconoscimento alle esigenze rappresentate da tutti gli uffici giudiziari, non ultimi quelli del distretto giudiziario di Venezia.

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di presentatore dell'interrogazione, si dichiara soddisfatto della risposta.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il sottosegretario Ferraresi per la sua presenza, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1200)** *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati

**(174)** *Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

**(229)** *Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

**(295)** *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

**(335)** *BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

**(548)** *Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne*

**(662)** *Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta pomeridiana del 7 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso nella giornata di oggi il ciclo di audizioni. Dopo un breve dibattito, propone di individuare il disegno di legge n. 1200 come testo base e di fissare il termine per gli emendamenti e gli ordini del giorno per martedì 18 giugno, alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) comunica infine che nel corso delle audizioni svoltesi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [VALENTE](#) (PD) chiede chiarimenti in merito al disegno di legge sulla magistratura onoraria preannunciato dal Governo.

Il sottosegretario FERRARESI assicura che sarà presentato a breve alle Camere il disegno di legge governativo relativo alla materia in questione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) chiede che venga calendarizzata al più presto la sua proposta di legge sulla disciplina dei rapporti tra magistratura e politica.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la questione sarà posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza di giovedì 13 giugno.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che nel corso delle audizioni svoltesi il 9 maggio, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 812 e 835 in materia di lite temeraria, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

## 1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 98 (pom.) del 20/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019  
98ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

IN SEDE REDIGENTE

**(1200)** *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati

**(174)** *Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

**(229)** *Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

**(295)** *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

**(335)** *BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

**(548)** *Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni*

**(662)** *Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono stati presentati 99 emendamenti e 2 ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Ricorda che nell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori già convocato al termine della seduta verrà stabilito il calendario per il prosieguo dell'esame del provvedimento, inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) invita alla riflessione ed alla collaborazione le forze di maggioranza su un tema talmente delicato da auspicare la necessità di un'approvazione all'unanimità. Considerata anche la propria esperienza di Presidente della commissione sulla violenza di genere, auspica un'apertura al dibattito ed alla discussione in modo tale che il provvedimento non si presenti come "blindato" ma tenga conto dei suggerimenti e delle modifiche proposte per esempio dal parere del Consiglio Superiore della Magistratura oltre che dalle associazioni e dagli esperti che sono intervenuti in sede di audizioni.

Fa presente come gli emendamenti a firma del suo partito non si debbano considerare ostruzionistici ma presentati con spirito costruttivo.

Procede illustrando brevemente alcune proposte di emendamento relative all'articolo 2 rispetto al quale fa presente come il parere del Consiglio Superiore della Magistratura paventi il rischio di azzerare la discrezionalità del magistrato.

Esprime perplessità sulla proposta della regola secondo cui l'intervento da parte del magistrato debba avvenire entro tre giorni dal fatto. Auspica in merito un'attenuazione della rigidità di tale sistema.

Manifesta perplessità sulla copertura finanziaria dal momento che a suo avviso la necessaria specializzazione degli operatori dei settori porterà un problema di risorse economiche.

Invita alla riflessione anche in merito alla formulazione delle fattispecie di reato introdotte e manifesta perplessità sulla possibilità di procedere all'arresto in flagranza di reato per i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) illustra brevemente gli emendamenti a sua firma segnalando alcune criticità per esempio in merito all'articolo 3, laddove suscita perplessità l'introduzione di una nuova fattispecie di reato a suo dire non necessaria. In merito all'articolo 5 esprime perplessità circa la previsione relativa alla copertura finanziaria; in merito all'articolo 6 segnala la previsione che finirebbe, a suo avviso, con l'azzerare il giudizio prognostico del magistrato. Ancora perplessità suscita la previsione (sempre all'articolo 6) che pone oneri economici a carico del condannato realizzando una distinzione tra abbienti e non abbienti di dubbia costituzionalità.

Auspica una modifica quanto ai livelli edittali di pena, e ancora perplessità manifesta in merito all'articolo 11 sul meccanismo proposto di bilanciamento delle circostanze e anche in merito all'articolo 12, ritenendo tale previsione superflua dal momento che essa è pacificamente rientrante già in quella attualmente vigente ai sensi dell'articolo 583, comma 2, del codice penale e ancora manifesta perplessità in merito alla previsione dell'articolo 21 relativa alla invarianza finanziaria che a suo dire dovrebbe essere oggetto di una più attenta analisi tecnica.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1200](#)

**G/1200/1/2**

[Montevecchi](#), [Riccardi](#), [D'Angelo](#), [Piarulli](#)

La Commissione, in sede di esame dell'A.S. n. 1200, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»,

premessi che:

scopo principale del suddetto disegno di legge è quello di contrastare la discriminazione e la violenza di genere;



l'articolo 7 del disegno di legge in esame introduce nel codice penale, all'articolo 558-*bis*, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio;

considerato che:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (Convenzione di Istanbul) riconosce espressamente la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani;

tra le condotte nelle quali può sostanziarsi la violenza di genere la Convenzione di Istanbul annovera anche le mutilazioni genitali femminili (art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37);

a livello internazionale ed europeo è da tempo rimarcata l'esigenza di prevenire la commissione di reati aventi natura culturale e di genere e che questo può essere maggiormente garantito da un sistema educativo più efficiente;

l'impianto che risulta ideato dal disegno di legge in parola merita, in considerazione degli strumenti che si intendono introdurre, di essere avviato nel più breve tempo possibile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, mediante futuri interventi legislativi, le fattispecie previste dall'articolo 583-*bis* c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dall'articolo 558-*bis* c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio) di cui all'articolo 7 del disegno di legge n. 1200, nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge;

a implementare nuove linee guida per la prevenzione e sensibilizzazione dei reati di cui al suddetto disegno di legge;

a potenziare i percorsi di educazione all'affettività, alle emozioni e al rispetto dei generi tramite seminari connotati dalla partecipazione attiva degli studenti e di esperti del settore, affinché il perseguimento degli obiettivi della già citata Convenzione di Istanbul avvenga non solo mediante la previsione di misure dal carattere repressivo.

**G/1200/2/2**

[Pucciarelli](#)

La Commissione, in sede di esame dell'A.S. n. 1200, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»,

premessò che:

all'articolo 7 del provvedimento in oggetto è prevista l'istituzione del reato di «costrizione o induzione al matrimonio»: un fenomeno presente anche nel nostro Paese, ma i cui numeri esatti non sono noti perché spesso il reato viene compiuto all'interno del nucleo familiare, spesso di origine extracomunitaria, e non viene denunciato;

ritenuto che è necessario, contestualmente all'introduzione del reato, istituire un osservatorio nazionale permanente sui casi di costrizione o induzione al matrimonio affinché sia possibile monitorare il fenomeno e stilare annualmente un *report* dettagliato;

ritenuto altresì che tale Osservatorio potrà svolgere una eminente funzione sociale, innalzando l'attenzione dello Stato sul deplorabile fenomeno delle cosiddette «spose bambine», i cui diritti umani vengono violati al momento dell'induzione al matrimonio;

considerato che tale Osservatorio dovrebbe essere composto dalle istituzioni prossimali agli ambienti frequentati dalle possibili vittime del reato suddetto, in primo luogo l'ambiente scolastico;

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero dell'Interno un osservatorio nazionale permanente sul fenomeno della costrizione o induzione al matrimonio, altresì definito «delle spose bambine».

Art. 01

## 01.1

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. 1. Nei casi di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate immediatamente alla persona offesa e al difensore"».

## 01.2

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: "Comunque effettua le iscrizioni relative ai reati articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinqües*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale."».

## Art. 1

### 1.1

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Obbligo di riferire la notizia di reato*) - 1. All'articolo 347 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. In ogni caso le comunicazioni delle notizie di reato per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 601-*bis*, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, devono essere trasmesse senza ritardo, e, comunque entro 48 ore dal compimento dell'atto"».

### 1.2

[Grasso](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Obbligo di riferire la notizia del reato*) - 1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1) a 6)" sono inserite le seguenti: ", del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale,"».

### 1.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1 sostituire le parole da: «572» fino alla fine del comma con le seguenti: «572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinqües* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente e, comunque, entro ventiquattro ore dall'acquisizione anche in forma orale. Alla*

comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2».

#### 1.4

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «572», fino alla fine del comma, con le seguenti: «571, comma 2, 572, 600-bis, primo comma, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, secondo comma, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75».*

#### 1.5

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 572», aggiungere le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater. 1, 601 e 602».*

#### 1.6

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e la parola: "immediatamente" è sostituita dalle seguenti: "entro ventiquattro ore"».*

#### 1.7

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e dopo la parola: "immediatamente" sono aggiunte le seguenti: ", e comunque entro le ventiquattro ore,"».*

### Art. 2

#### 2.1

[Grasso](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 2. - (Assunzione di informazioni) - 1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:*

*"1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa e tenuto conto della condizione di particolare vulnerabilità di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale"».*

#### 2.2

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 2. - (Assunzione di informazioni) - Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:*

*"1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582, 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, n. 1 e secondo comma del medesimo codice, il pubblico ministero, assume con urgenza informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela, o*

istanza, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini ed in tutti i casi nei quali tale atto sia necessario ai fini della protezione della vittima"».

### 2.3

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Assunzione di informazioni*) - 1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni dalla persona offesa, convoca la medesima assicurando idonee garanzie di sicurezza e riservatezza"».

### 2.4

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da: «609-bis» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, per i quali è stata presentata querela, il pubblico ministero, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini ovvero ove la stessa ne faccia richiesta».*

### 2.5

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da: «609-bis» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, per i quali è stata presentata querela, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».*

### 2.6

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «, 612-bis e 612-ter».*

### 2.7

[Balboni](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter.» dopo le parole: «pubblico ministero» inserire le seguenti: «o su sua delega la polizia giudiziaria».*

### 2.8

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, capoverso: «1-ter», sostituire le parole da: «assume informazioni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «, se non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino*

esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».

## 2.9

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato» con le seguenti: «quando risulta necessario».*

## 2.10

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «salvo che» aggiungere le seguenti: «non ritenga diversamente o che».*

## 2.0.1

[Fedeli](#), [Cucca](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2- *bis*.

*(Modifiche alla legge 1 aprile 1981, n.121)*

1. Alla legge 1 aprile 1981, n.121 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

"Art. 13-*bis*.

*(Trasmissione atti del pubblico ministero)*

Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, il pubblico ministero, assunte le informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice penale, trasmette gli atti al prefetto al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di protezione"».

Art. 3

## 3.1

[Grasso](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «2-*bis*» con il seguente:*

«2- *bis*. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, ovvero dall' articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero».

## 3.2

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, capoverso «2-*bis*», sostituire le parole da: «Se si tratta» fino a: «609-*octies*» con le seguenti: «Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 601-*bis*, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 609-*undecies*».*

## 3.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, capoverso «2-*bis*», sostituire le parole da: «572, 609-*bis*» fino a: «medesimo codice», con le seguenti: «571, secondo comma, 572, 600-*bis*, primo comma, 605, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 610, secondo comma, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinqüies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, primo comma, numero 8) della legge 20 febbraio 1958, n. 75,».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 2-*ter*, sostituire le parole: «senza ritardo», con la seguente: «immediatamente».*

### 3.4

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «609-bis», fino a: «612-ter del codice penale», con le seguenti: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale.»*

### 3.5

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:*

«2- bis.1. Nei casi di cui al precedente comma, il pubblico ministero deve procedere personalmente al compimento degli atti d'indagine che riguardino minorenni.»

#### 3.0.1

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) il pubblico ministero ha omesso di provvedere all'assunzione di informazioni della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che con decreto dispone che sussistono imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, quando si procede nei casi previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale».

Art. 4

### 4.1

[Pillon](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 387-bis», sostituire le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «è sottoposto a misure cautelari di carattere più restrittivo».*

### 4.2

[Grasso](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

«*l-bis*. All'articolo 381 del codice di procedura penale, al secondo comma, dopo la lettera *m-quinquies* è aggiunta la seguente lettera:

"*m-sexies*. violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa prevista dall'articolo 387-bis del codice penale."».

Art. 5

### 5.1

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «, su proposta del Dipartimento per le pari opportunità.»*

### 5.2

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri della Giustizia,

dell'istruzione, Università e ricerca e della salute sono definiti i contenuti di specifici corsi destinati a magistrati, assistenti sociali, personale sanitario dipendente dalle Aziende sanitarie locali (ASL) e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado volti alla formazione in materia di reati sessuali e di violenza domestica. Con il decreto di cui al presente comma sono disciplinate anche le modalità di partecipazione agli stessi delle operatrici dei centri antiviolenza. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

*2-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*2-quater.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 5.3

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*2-ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

## Art. 6

### 6.1

[Grasso](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena) - 1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, nonché all'articolo 582 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati"».

### 6.2

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «612-bis e 612-ter».*

### 6.3

[Grasso](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «è comunque subordinata», con le seguenti: «può essere subordinata».*

### 6.4

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «è comunque» con le seguenti: «può essere».*

### 6.5

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «enti o associazioni» inserire le seguenti: «iscritte ad albi regionali o nazionali».*

#### 6.6

[Grasso](#)

*Sopprimere il comma 2.*

#### 6.7

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accordi variazioni di bilancio».

### Art. 7

#### 7.1

[Ginetti](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (Introduzione nel codice penale degli articoli 609 -terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale) - Dopo l'articolo 609-duodecies del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 609-terdecies.

(Matrimonio forzato)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da tre a sette anni».

Art. 609-quaterdecies.

(Circostanze aggravanti)

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto di cui all'articolo 609-terdecies è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quindecies.

(Pene accessorie)

La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-terdecies comporta:

- a) la perdita della responsabilità genitoriale;
- b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte".



2. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-*quinqüies*," sono inserite le seguenti: "609-*terdecies*, 609-*quaterdecies*"».

## 7.2

[Ginetti](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Introduzione nel codice penale degli articoli 609 -terdecies, 609 -quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale*) - Dopo l'articolo, 609-*duodecies* del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 609-*terdecies*.

(*Matrimonio forzato*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso in danno di un minore di età si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

Art. 609-*quaterdecies*.

(*Circostanze aggravanti*)

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se l'autore del fatto di cui all'articolo 609-*terdecies*, commesso ai danni di un minore, è il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, parenti o affini entro il quarto grado, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-*quindecies*.

(*Pene accessorie*)

La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*terdecies* comporta:

- a) la perdita della responsabilità genitoriale;
- b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte".

2. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-*quinqüies*," le seguenti: "609-*terdecies*, 609-*quaterdecies*"».

## Art. 8

### 8.1

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, capoverso «1.», sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatane di cui all'articolo 4, comma 5-*quinqüies* della legge 4 maggio 1983, n. 184.».

#### 8.0.1

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- *bis* .

1. Il Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, persegue, altresì, attraverso le Regioni, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, la promozione e il sostegno, sul territorio regionale comprese le carceri, di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita.

2. Gli interventi di cui al comma 1:

a) sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che la violenza di genere produce sulla salute delle donne;

b) sono assicurati di concerto tra servizi sociali dei Comuni e consultori dei distretti sanitari, nel rispetto delle reciproche competenze, e si avvalgono di personale adeguatamente formato sui temi della giustizia riparativa e della violenza di genere.

3. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che le Regioni promuovono per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.».

## 8.0.2

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- *bis* .

1. Al fine di dare immediata attuazione a quanto stabilito dalle linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, nelle strutture del Dipartimento d'Emergenza e Accettazione/Pronto Soccorso (DEA/PS) delle Aziende Ospedaliere e dei Presidi Ospedalieri, è istituita un'area separata dalla sala d'attesa generale che assicuri alle vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 582 e 583-quinquies, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, protezione, sicurezza e riservatezza. Nei predetti locali non sono ammessi eventuali accompagnatori che possono accedere solo successivamente e su richiesta della vittima ad eccezione della prole minore.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

## Art. 9

### 9.1

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di persona minore» con le seguenti: «dei figli, anche maggiorenni.».*

### 9.2

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «dei delitti di cui agli articoli 572» aggiungere le seguenti: «600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 601-*bis*, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies*».*

### 9.0.1

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9- **bis** .

*(Modifiche all'articolo 384 del codice di procedura penale)*

All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Anche fuori dai casi di flagranza, il pubblico ministero dispone inoltre, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto contro la persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti.";

b) al comma 2, le parole: "Nei casi previsti dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dai commi 1 e 1-*bis*"».

### 9.0.2

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9- **bis**.

*(Introduzione dell'articolo 384-ter del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 384-*ter*.

*(Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori)*

1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384 c.p.p., il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata del delitto di cui all'articolo 572 c.p. e di quello di cui all'articolo 612-*bis* c.p., quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 385 e seguenti del presente titolo.

3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381 comma 3"».

### 9.0.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- **bis**.

*(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)*

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa"».

### 9.0.4

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

«Art. 9- **bis**.

*(Modifiche all'articolo 604-*bis* del codice penale)*

1. All'articolo 604-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del primo comma, dopo le parole: "sull'odio razziale" sono inserite le seguenti:

", di genere" e dopo le parole: "atti di discriminazione per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

b) alla lettera b) del primo comma, dopo le parole: "per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

c) al secondo comma, dopo le parole: "per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

d) la rubrica è sostituita con la seguente: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale di genere etnica e religiosa.

**Art. 9- ter.**

*(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)*

1. All'articolo 604-ter del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"».

Art. 10

**10.1**

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 10. - *(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al codice di procedura penale)* - 1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 167 è inserito il seguente:

"Art. 167.1.

*(Comunicazione plurima e diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, effettua, in assenza del consenso espresso dello stesso, una comunicazione plurima o una diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati personali idonei a rivelarne la vita sessuale è punito con la reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito i dati personali di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso espresso della persona rappresentata recando loro nocimento.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, di persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, al momento del fatto, o in danno di una donna in stato di gravidanza la pena è aumentata da un terzo alla metà.

4. La pena è aumentata dalla metà al doppio se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi con violenza o minaccia, ovvero in occasione della commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies.

5. Si applica la pena della reclusione da 7 a 12 anni se dal fatto deriva la morte della persona rappresentata nelle immagini quale conseguenza non intenzionale del fatto.

6. La condanna per il delitto di cui al comma 1 comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, del codice penale quanto all'interdizione perpetua;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

7. Il Pubblico ministero, quando ha notizia del delitto di cui al comma 1, ne informa senza ritardo il Garante per la protezione dei dati personali".

2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "609-octies del codice penale," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 167.1 del codice

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,"».

## 10.2

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini, video o audio a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate o registrate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini, i video o gli audio di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate o registrate al fine di recare loro nocumento».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Diffusione illecita di immagini, video o audio sessualmente espliciti)».*

## 10.3

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma, sostituire le parole: «immagini o video», con le seguenti: «immagini, video o audio» e le parole: «delle persone rappresentate», con le seguenti: «delle persone rappresentate o registrate»;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole: «le immagini o i video», con le seguenti: «le immagini, i video o gli audio» e le parole: «delle persone rappresentate», con le seguenti: «delle persone rappresentate o registrate».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, all'alinea, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Diffusione illecita di immagini, video o audio sessualmente espliciti)».*

## 10.4

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, dopo le parole: «il consenso» inserire la seguente: «espresso».*

## 10.5

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, sostituire le parole: «da uno a sei anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».*

## 10.6

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si procede d'ufficio».*

*Conseguentemente al comma 1, capoverso «612-ter» sopprimere il quinto comma.*

## 10.7

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «612-ter», secondo comma, sostituire le parole: «al fine di recare loro nocumento» con le seguenti: «recando loro nocumento»;*

b) *al comma 1, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire i seguenti:*

*«4-bis. La pena è aumentata dalla metà al doppio se i fatti di cui al primo e secondo sono commessi con violenza o minaccia, ovvero in occasione della commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies.*

4-ter. Si applica la pena della reclusione da 7 a 12 anni se dal fatto deriva la morte della persona rappresentata nelle immagini quale conseguenza non intenzionale del fatto».

#### 10.8

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «612-ter», terzo comma, dopo le parole: «è aumentata» inserire le seguenti: «da un terzo alla metà».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «612-ter», quarto comma, dopo le parole: «La pena è», inserire la seguente: «altresì».

#### 10.9

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «612-ter», terzo comma, dopo le parole: «o divorziato» inserire le seguenti: «dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata,».

#### 10.10

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», al quarto comma, dopo le parole: «in danno di persona» aggiungere le seguenti: «minore di età».

#### 10.11

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «612-ter», quarto comma, dopo le parole: «o psichica» inserire le seguenti: «, al momento del fatto,».

#### 10.12

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

Al comma 2, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«4-bis. La condanna per il delitto di cui al primo e secondo comma comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, del codice penale quanto all'interdizione perpetua;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».

#### 10.13

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«4-bis. Se in conseguenza del fatto di cui al primo e secondo comma deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni».

#### 10.14

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "609-octies del codice penale," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 612-ter del codice penale"».

#### 10.0.1

[Balboni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10- bis.

(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di tutela delle vittime di atti persecutori)

1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale e dalla querela presentata dalla persona offesa o da eventuali atti di integrazione della stessa risultano gravi indizi di reità, il pubblico ministero chiede al giudice delle indagini preliminari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della querela, l'applicazione delle misure di cui al presente articolo.

4-ter. Agli effetti del comma 4-bis si considerano in ogni caso sussistenti gravi indizi di reità quando la persona offesa, con la querela o con atti di integrazione della stessa, esibisca documentazione attestante la realizzazione delle condotte punite dall'articolo 612-bis del codice penale, anche mediante l'allegazione di messaggi di testo o di elenco di chiamate telefoniche.

4-quater. Qualora il pubblico ministero non provveda ai sensi del comma 4-bis nei termini ivi previsti, il difensore della persona offesa può presentare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo.

4-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari, dopo avere verificato la sussistenza dei gravi indizi di reità di cui al comma 4-bis, dispone, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero o del difensore della persona offesa, i provvedimenti di cui al presente articolo."

2. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) dopo le parole: "con violenza alla persona" sono inserite le seguenti: "ovvero nei procedimenti per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale."».

#### **10.0.2**

##### Balboni

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10- bis.

*(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)*

1. All'articolo 444, comma 1-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577", e dopo le parole: "609-quater" sono inserite le seguenti: "609-octies e 612-bis del codice penale"».

#### Art. 11

#### **11.1**

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli, Alfieri, Ginetti, Fedeli, Iori, Assuntela Messina, Rossomando

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - *(Modifiche al codice penale in materia di bilanciamento delle circostanze per i reati puniti con l'ergastolo)* - 1. All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

2. All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

#### **11.2**

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*
- b) *al comma 1 sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti";

*c-bis)* All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

### 11.3

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*
- b) *al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «62, numero 1, 89,».*

### 11.4

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).*

### 11.5

[Grasso](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste», con le seguenti: «sono sottratte al bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti».*

Art. 12

### 12.1

[Grasso](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20.*

### 12.2

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «, volontariamente,»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La condanna per il delitto di cui al presente articolo comporta:

1) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

2) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

3) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte»;

c) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale alle parole: "600-bis," sono premesse le seguenti: "577-bis, 577-ter,"».



### 12.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», primo comma, sopprimere le parole: «o lo sfregio permanente».*

### 12.4

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», dopo le parole: «del viso» inserire le seguenti: «e del corpo».*

*Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «al viso» inserire le seguenti: «e al corpo».*

### 12.5

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater* dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma, 583-*quinquies*," e le parole: "e 609-*undecies*" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-*undecies* e 612-*bis*";

b) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583, secondo comma, 583-*quinquies*, se commessi in danno di persona minorenni," e le parole: "nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti: "nonché agli articoli 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice"».

Art. 13

### 13.1

[Ginetti](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 4, lettera b) sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».*

Art. 14

### 14.1

[Grasso](#)

*Sostituire il comma 1, capoverso «Art. 64-bis» con il seguente:*

«1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:

"Art. 64-*bis*.

*(Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile)*

1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile precedente"».

### 14.2

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 64-bis», dopo il primo comma inserire il seguente:*

«*1-bis.* Il Pubblico Ministero, in ogni caso, trasmette al giudice civile ovvero al giudice minorile competente, copia dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, anche minori, non coperte dal segreto investigativo ed ogni altro atto o provvedimento ritenuto necessario ai fini del coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie competenti».

### 14.3

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«*3-bis.* All'articolo 392, comma 1-*bis*, primo e secondo periodo, del codice di procedura penale, le parole: "anche su richiesta della persona offesa" sono sostituite dalle seguenti: "la persona offesa"».

### 14.0.1

[Bini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 110 delle Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di obblighi di comunicazione dei dati iscritti nel Registro delle notizie di reato al Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno)*

1. All'articolo 110 delle Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis.* La segreteria trasmette immediatamente il nominativo della persona iscritta nel registro delle notizie di reato e ogni eventuale aggiornamento relativo ai fatti che gli sono attribuiti al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui all'articolo 8, della legge 1 aprile 1981, n. 121"».

Art. 15

### 15.1

[Balboni](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 90-*ter* del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "di scarcerazione" sono aggiunte le seguenti: ", compresi i permessi di qualsiasi natura concessi dalla magistratura di sorveglianza durante l'esecuzione della pena,";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis.* Al terzo comma dell'articolo 30-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "e all'interessato" sono sostituite dalle seguenti: ", all'interessato e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa"».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 30-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354».*

### 15.2

[Grasso](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire il capoverso «1-*bis*» con il seguente:*

«*1-bis.* Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale».

b) *al comma 5, sostituire il capoverso «1-*bis*» con il seguente:*

«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

### 15.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «612-bis e 612-ter».*

### 15.4

[Fedeli](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria ed i soggetti interessati ne abbiano accettato l'applicazione. Il mancato consenso da parte dell'imputato viene valutato ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 276 in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte ai sensi dei commi che precedono"».

### 15.5

[Fedeli](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«1. Dopo il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale e la misura è stata richiesta con le finalità di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), il giudice provvede con urgenza"».

### 15.6

[Fedeli](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"Art. 291-bis.

1. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale, la persona offesa può presentare istanza al pubblico ministero di avanzare richiesta di misura cautelare."».

### 15.7

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 390 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1 e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, l'avviso di cui al precedente comma è inviato alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato."».

*Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «299», aggiungere la seguente: «, 390».*

Art. 16

**16.0.1**

[Balboni](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Modifica all'art. 293 del codice di procedura penale in materia di adempimenti di informazione nei confronti della persona offesa)*

All'articolo 293 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. La medesima informazione di cui al comma 1-*ter* è comunicata al difensore della persona offesa, o, in mancanza di questo, alla persona offesa, redigendo verbale di tutte le operazioni compiute e dando informazione dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1 o 1-*bis* alla persona offesa. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Le ordinanze che dispongo misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato e alla persona offesa.";

c) il comma 3, è sostituito dal seguente: "Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore dell'indagato e al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa. Il difensore ha diritto di esame di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazione intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. Le medesime facoltà spettano al difensore della persona offesa, qualora nominato."».

**16.0.2**

[Balboni](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)*

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente: "Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa."».

**16.0.3**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, nonché la parte offesa, e ove nominato, il suo difensore."».

**16.0.4**

[Balboni](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

All'articolo 390 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, al difensore oltre che al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa"».

#### Art. 17

##### 17.1

[Grasso](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: "nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni" sono sostituite dalle seguenti: "nonché agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter* e 583-*bis* del medesimo codice";»

##### 17.2

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-*bis*» dopo le parole: «presso enti o associazioni» inserire le seguenti: «iscritte ad albi regionali o nazionali».*

##### 17.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La remunerazione di cui al comma 1 per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 582, 583-*quinquies*, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale è destinata nella misura di un terzo alla vittima dei medesimi reati o in caso di morte della stessa, in conseguenza del reato, è corrisposta in favore dei figli."».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori e risarcimento delle vittime».*

##### 17.4

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- *bis* .

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

#### Art. 18

##### 18.1

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Premettere i seguenti commi:*

«01. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"*l-bis*) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore".

*01-bis.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 01 pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 18.2

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Premettere il seguente comma:*

«01. All'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: "e di sostegno" sono aggiunte le seguenti: "anche psicologico"».

Art. 19

## 19.1

[Balboni](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* All'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Il Fondo eroga, altresì, le somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime in quanto soggetti coobbligati in ottemperanza alle norme vigenti."»

*Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, dopo le parole: «n. 204» aggiungere le seguenti: «e alla legge 7 luglio 2016, n. 122,», e sostituire la parola: «recante» con la seguente: «recanti».*

Art. 21

## 21.1

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 21 - (*Copertura finanziaria*) - *I.* Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019  
99ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo soffermandosi sulle parti del provvedimento di maggiore interesse per la Commissione. In proposito segnala i seguenti profili: la previsione contenuta nell'articolo 19-*bis* rubricato (Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato) introdotto in sede referente, reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato: in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio. Segnala poi la previsione contenuta nell'articolo 31, modificato nel corso dell'esame in sede referente che introduce nel Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005): il marchio storico di interesse nazionale, quale il marchio d'impresa registrato o per cui sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale; il Registro speciale dei marchi storici, istituito presso l'UIBM, presso il quale i marchi in questione possono ricevere iscrizione, su richiesta del titolare o licenziatario esclusivo; il logo "marchio storico di interesse nazionale" che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali; la previsione di un Fondo per la tutela dei marchi storici per interventi nel capitale di rischio in imprese titolari o licenziatrici di un marchio iscritto nel Registro, o comunque, secondo la precisazione introdotta in sede referente, in possesso dei requisiti per l'iscrizione del marchio nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o principale, per cessazione dell'attività o per delocalizzazione fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo. Tutte le imprese in questione, sono tenute a notificare al MISE

le informazioni sul progetto di chiusura o delocalizzazione, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Con la modifica introdotta in sede referente, viene dunque estesa la platea dei potenziali beneficiari del Fondo per la tutela dei marchi storici anche ai soggetti non iscritti al registro, ma in possesso dei requisiti per l'iscrizione, i quali sono ora assoggettati all'obbligo di comunicare al MISE il progetto di chiusura del sito produttivo, pena il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Per lo svolgimento dei nuovi adempimenti, MISE è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato dieci unità di personale.

Ai sensi di tale nuova disciplina, i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.

La disciplina del Registro speciale viene introdotta (con nuovo articolo 185-*bis* nel Codice) dal comma 1, lettera *b*) dell'articolo qui in commento.

Il Registro speciale è istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). L'iscrizione al Registro speciale è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario del marchio.

Segnala all'attenzione della Commissione le previsioni contenute nell'articolo 43, commi 1-4 relativo alla semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore e modificazioni alla disciplina sugli obblighi di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 43, modificati nel corso dell'esame in sede referente, intervengono su alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati.

Il comma 1 modifica l'articolo 5 del decreto-legge 149/2013 (su cui è intervenuta, da ultima, la legge n. 3 del 2019) al fine di: posporre il termine - fissandolo al mese di marzo dell'anno solare successivo, anziché al mese successivo a quello della percezione - entro il quale i rappresentanti legali dei partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti di importo unitario pari o inferiore a 500 euro (e la cui somma superi nell'anno solare i 500 euro) (lettera *a*); consentire la trasmissione di tale elenco anche tramite PEC (lettera *b*); modificare parzialmente i criteri di equiparazione ai partiti e movimenti politici previsti dalla legge per le fondazioni, associazioni e comitati ai fini dell'applicazione degli obblighi e delle sanzioni in materia di trasparenza, come ridefiniti dalla legge n. 3 del 2019 (lettera *c*); escludere l'applicabilità di alcuni criteri della suddetta equiparazione per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore) nonché per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese (lettera *d*) e comma 2).

Il comma 3 modifica la legge 3/2019 al fine di: posticipare il termine entro il quale i partiti e movimenti politici devono annotare in apposito registro i contributi, le prestazioni e le altre forme di sostegno di importo superiore all'anno di 500 euro. Il termine ultimo è fissato al mese di marzo dell'anno successivo e non più al mese solare successivo all'erogazione. E' altresì specificato che il registro deve essere numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere; prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria introdotta dalla legge 3/2019 nei confronti dei partiti o movimenti politici che abbiano ricevuto contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in un altro Stato o da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto è irrogata dalla Commissione per la trasparenza dei partiti politici nel caso in cui gli stessi non abbiano provveduto, nei termini, al versamento dell'importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende; consentire alla

Commissione di garanzia degli statuti dei partiti politici - come aggiunto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera - di accedere alle banche dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia elettorale o che esercitino funzioni nei confronti



dei soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Possono altresì essere predisposti protocolli d'intesa con tali enti o amministrazioni per le medesime finalità e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione.

Con le modifiche disposte dalla lettera *d*) del comma 3 e dal comma 4 vengono altresì previste disposizioni specifiche per l'applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati.

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera è stato specificato che alle fondazioni, alle associazioni ed ai comitati (di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013, come modificato dal provvedimento in esame) è fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale in favore di partiti e movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco se ricevuti ai sensi del comma 28-*bis*, secondo periodo. Tale previsione riguarda i contributi provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia nonché da persone fisiche maggiorenni straniere.

Tali elargizioni in denaro, contributi, prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale devono essere inoltre annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio. È altresì fissato il *quantum* della sanzione amministrativa pecuniaria applicata dalla Commissione nel caso di violazione di tali obblighi.

È infine oggetto di specificazione, sulla base di una modifica approvata in sede referente, l'articolo 1, comma 14, della legge n. 3 del 2019, prevedendo che il sito internet in cui le liste partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono pubblicare il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale è quello del partito o del movimento politico "sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale" (comma 4-*bis*).

Segnala poi la previsione dell'articolo 46 che interviene sulla disposizione (comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015) che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto. In particolare, il decreto-legge limita dal punto di vista oggettivo l'esonero da responsabilità alle attività di esecuzione del c.d. piano ambientale escludendo l'impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e individua nel 6 settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell'esonero da responsabilità.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

*La seduta, sospesa alle ore 13,10, riprende alle ore 15,45.*

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) chiede chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 43 del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce il senso della disposizione.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) integra la precedente relazione con il chiarimento proposto dal senatore Caliendo finalizzato ad evitare eventuali errori interpretativi, rispetto alla lettera *b*) e *c*) del comma 1, quanto alla concorrenza dei requisiti per i soggetti politicamente esposti.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) segnala che l'articolo 3-*bis* abroga la sanzione precedentemente prevista ma rimarrebbe nel testo una discrasia tra la previsione della sanzione venuta meno e la rubrica dell'articolato.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce l'apparente discrasia tra il testo e la rubrica del medesimo, stante la soppressione di un obbligo e della relativa sanzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il parere favorevole proposto dal relatore, posto ai voti, è approvato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1200)** *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati

**(174)** *Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

**(229)** *Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

**(295)** *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

**(335)** *BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

**(548)** *Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni*

**(662)** *Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 giugno.

Il **PRESIDENTE** informa che la Commissione affari costituzionali si è espressa in senso non ostativo sul testo e sugli emendamenti e che la Commissione bilancio non ha ancora reso parere sugli emendamenti.

Avverte pertanto che il seguito della discussione congiunta è rinviato a domani.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore **CALIENDO** (FI-BP) ribadisce la propria richiesta di audizione del Ministro della giustizia affinché venga a riferire in Commissione. Insiste poi nel chiedere quando verrà calendarizzato il disegno di legge a sua firma relativo alla disciplina della carriera dei magistrati che si impegnano in politica.

Il **PRESIDENTE** assicura il proprio impegno su entrambe le richieste ribadendo che, per quanto riguarda il disegno di legge, verrà calendarizzato insieme alla 1ª Commissione nella prossima settimana.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 26 giugno alle ore 8,45, è posticipata alle ore 11,15 per la trattazione dei disegni di legge nn. 1200 e connessi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## 1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 100 (ant.) del 26/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019  
100ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 11,40.*

IN SEDE REDIGENTE

**(1200)** *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati

**(174)** *Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

**(229)** *Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

**(295)** *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

**(335)** *BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

**(548)** *Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne*

**(662)** *Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Valeria Valente, Cucca, Monica Cirinnà, Caliendo, Grasso e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1200)** *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati

**(174)** *Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

**(229)** *Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

**(295)** *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

**(335)** *BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

**(548)** *Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne*

**(662)** *Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Esame e rinvio)

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Il presidente [OSTELLARI](#) informa che i senatori Loredana De Petris, Laforgia ed Errani, hanno aggiunto la firma agli emendamenti presentati dal senatore Grasso.

Ricorda che nelle scorse sedute era iniziata l'illustrazione degli emendamenti ed erano già intervenuti la senatrice Valente e il senatore Grasso.

Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti e gli ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 26 giugno, alle ore 20, non avrà luogo. Comunica inoltre che la seduta già convocata per domani, giovedì 27 giugno, alle ore 8,45, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

## 1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019**  
**101ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** avverte che per un sopravvenuto impedimento del rappresentante del Governo non è possibile oggi discutere gli argomenti in sede redigente.

Rispetto ai disegni di legge n. 1200 e connessi sulla violenza di genere avverte che la Commissione bilancio è convocata in seduta pomeridiana e in tale occasione dovrebbe rendere parere sugli emendamenti.

Avverte quindi che il calendario dei lavori è conseguentemente modificato.

La Commissione prende atto.

Interviene la senatrice **MODENA** (FI-BP) rilevando criticamente che oggi non è stato possibile procedere con l'esame dei disegni di legge n. 1200 e connessi per l'assenza del rappresentante del Governo.

Il **PRESIDENTE** precisa in realtà che l'esame dei provvedimenti citati non si è potuto svolgere per via della mancanza del parere della Commissione bilancio.

La senatrice **MODENA** (FI-BP) stigmatizza tale ritardo che imputa al Governo che, a suo dire, non avrebbe fatto pervenire i necessari elementi di valutazione alla Commissione bilancio affinché potesse rendere tempestivamente il parere richiesto.

Prende atto del fatto che il Ministro della giustizia, nonostante i ripetuti solleciti, non abbia ancora dato disponibilità per venire a riferire dinanzi alla Commissione e insiste pertanto nel richiederne la convocazione.

Il senatore **DAL MAS** (FI-BP) si associa alla richiesta della senatrice Modena.

Anche il senatore **CALIENDO** (FI-BP) si associa alla medesima richiesta.

Il **PRESIDENTE** informa di aver inviato una comunicazione scritta al Ministro della giustizia per

informarlo delle istanze formulate dalla Commissione.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) interviene precisando che a suo parere l'impossibilità di trattare i provvedimenti n. 1200 e connessi è da imputare esclusivamente al ritardo della Commissione bilancio nel rendere il richiesto parere dovuto al fatto che la medesima Commissione è stata nei giorni scorsi molto impegnata con la conversione del decreto-legge crescita.

#### *CONVOCAZIONI ULTERIORI SEDUTE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata per oggi alle ore 14,45 e domani, mercoledì 3 luglio alle ore 13,30. La seduta già convocata per domani, mercoledì 3 luglio alle ore 10 è anticipata alle ore 9,30. Restano invariate le restanti convocazioni.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,15.*



## 1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019  
102ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1129) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza**

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1129) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza**

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), svolgendo le funzioni del relatore senatore Pepe, impossibilitato a partecipare alla

seduta di oggi, procede all'illustrazione del provvedimento.

Osserva che esso, al fine di conferire maggiori strumenti al corpo della polizia penitenziaria nella lotta alla criminalità organizzata, ritiene necessario l'inserimento della polizia penitenziaria nell'ambito degli organismi interforze che svolgono indagini sulla criminalità organizzata, attraverso la modifica dell'articolo 12 del decreto-legge n.152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.203 del 1991.

Si propone con il presente disegno di legge che si compone di un solo articolo, la modifica dell'articolo 12 del suddetto decreto-legge n.152 del 1991 al fine di valorizzare la specificità delle attività del Corpo di polizia penitenziaria in ambito investigativo penitenziario e consentire, in particolare, al Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria-servizio centrale che svolge le funzioni di polizia giudiziaria per fatti commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito penitenziario, per delitti di criminalità organizzata e terrorismo, di disporre dello strumento per assicurare il collegamento delle attività investigative relative ai delitti di criminalità organizzata svolte sul territorio nazionale.

Si propone inoltre, la modifica dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per consentire l'inserimento del personale del Corpo nell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica *ex* articolo 56 del codice di procedura penale, conferendo organicità alle numerose applicazioni di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria del Corpo già oggi assegnati a diverse procure della Repubblica.

La prospettata modifica dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale consentirebbe l'inserimento del personale del Corpo di polizia penitenziaria nell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica *ex* articolo 56 del codice di procedura penale, assicurando la completa equiparazione di tutte le forze di polizia.

L'inserimento del Corpo di polizia penitenziaria nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, oltre a garantire l'effettiva parificazione delle quattro Forze di polizia, non comporta variazioni nelle aliquote di organico delle altre componenti, che ogni biennio è disposto con decreto del Ministro della giustizia.

Nello specifico, la nuova previsione normativa intervenendo sulla disciplina delle modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e della prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177 e, per il Corpo della guardia di Finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, prevede di ammettere anche la polizia penitenziaria all'uso dei droni al fine di garantire la sicurezza penitenziaria, in particolare le traduzioni e i piantonamenti, l'attività di contrasto alle evasioni, il governo dell'ordine e della disciplina in ambito penitenziario, oltre che quelle funzioni di polizia che le norme in vigore assegnano al Corpo.

Si propone poi, al fine di sostenere le funzioni e l'operato dei tribunali, e soprattutto al fine di migliorare la verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura medesima, l'istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza.

La relativa dotazione organica sarà stabilita con decreto del Ministero della giustizia.

Si prevede, infine, che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica provvedendosi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1293) Deputato Alessia MORANI.** - *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*, approvato dalla Camera dei deputati

**(167) Julia UNTERBERGER.** - *Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*  
(Discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1293) Deputato Alessia MORANI.** - *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*, approvato dalla Camera dei deputati

**(167) Julia UNTERBERGER.** - *Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*  
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo che apportano ambedue modifiche alla legge sul divorzio, intervenendo in particolare, sulla disciplina relativa alla determinazione dell'assegno divorzile.

Il disegno di legge n. 1293, di iniziativa dell'on. Morani e già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di tre articoli.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 relativo al procedimento contenzioso di divorzio.

Attualmente tale disposizione prevede, al comma 12, che all'udienza di trattazione nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato. Dunque la legge consente che il giudice possa pronunciarsi immediatamente sullo *status* con sentenza non definitiva per poi consentire la prosecuzione del processo per le questioni economiche.

Il disegno di legge, nell'abrogare il comma 12 dell'articolo 4 della legge sul divorzio, integra il comma 8 del medesimo articolo prevedendo che, su richiesta di parte, il presidente si riserva di riferire immediatamente al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. È confermata la impugnabilità di tale sentenza non definitiva con appello immediato.

L'articolo 2 interviene sull'art. 5 della legge sul divorzio. È opportuno rilevare che le previsioni di tale articolo sono sostanzialmente analoghe a quelle di cui all'articolo 1 del congiunto AS 167, di iniziativa della senatrice Unterberger.

È modificato in primo luogo il sesto comma dell'articolo 5. In base al nuovo comma sesto, con la sentenza di divorzio, il tribunale può disporre a carico di un coniuge l'obbligo di versare all'altro un assegno che deve essere determinato tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma dell'articolo 5.

Il nuovo settimo comma dell'articolo 5 (introdotto dal comma 2 dell'articolo 2 del disegno di

legge) individua gli elementi da valutare per la determinazione del *quantum* dell'assegno periodico.

In particolare il tribunale deve tenere conto: della durata del matrimonio; delle condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; dell'età e dello stato di salute del soggetto richiedente; del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; del patrimonio e del reddito netto di entrambi (rispetto alla normativa vigente la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi). della ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; dell'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale.

Con il nuovo ottavo comma la proposta di legge introduce un'altra innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea ("dovuta a ragioni contingenti o superabili"), il tribunale possa attribuire l'assegno anche solo per un determinato periodo.

Con l'inserimento di un nono comma il disegno di legge afferma che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o "stabile convivenza" del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza.

Il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge conferma l'applicazione delle nuove disposizioni sull'assegno di divorzio anche allo scioglimento delle unioni civili, già previsto dall'art. 1, comma 25, della legge 76 del 2016. Le modifiche a tale ultima disposizione hanno, infatti, natura di coordinamento con la illustrata novella dell'art. 5 della legge sul divorzio.

L'articolo 3 della proposta di legge approvata dalla Camera- il cui contenuto è analogo a quello dell'articolo 2 dell'Atto Senato n. 167 - contiene la norma transitoria in base alla quale i nuovi presupposti e criteri per il riconoscimento dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria**

**(812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato**  
(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 febbraio.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria**

**(812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato**  
(Esame e rinvio)

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperto il dibattito.

Il senatore **CALIENDO** (FI-BP) osserva che il disegno di legge n. 812 a sua firma presenta notevoli affinità con il disegno di legge n. 835 e pertanto auspica una riflessione unitaria su entrambi i testi legislativi.

Il senatore **GRASSO** (Misto-LeU) ricorda invece che nelle precedenti legislature non si è mai riusciti a trovare l'accordo per l'approvazione di un testo legislativo sulla diffamazione a mezzo stampa e ritiene quindi opportuno privilegiare il percorso del disegno di legge n. 835, di portata più limitata, senza rischiare un mancato consenso su tematiche più ampie.

Il senatore **CRUCIOLI** (M5S) ritiene a sua volta opportuna una trattazione più celere che si basi sul disegno di legge n. 835.

Il senatore **CALIENDO** (FI-BP) non condivide quanto espresso dal senatore Crucioli ricordando che tali ragioni di celerità non sussisterebbero dal momento che nella precedente legislatura si è già provveduto ad una disciplina della lite temeraria modificando le previsioni del codice di procedura civile.

Il **PRESIDENTE** fa presente che il dibattito proseguirà nelle prossime sedute e che il relatore, fatti i necessari approfondimenti, sottoporrà alle Commissioni una proposta sul prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito**

(Seguito della discussione e rimessione in Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3,

articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito**

(Esame e rinvio)

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che è aperto il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire nella presente seduta, il seguito dell'esame è rinviato.

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati

**(174) Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati**

**(229) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale**

**(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice**

**(335) BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti**

**(548) Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne**

**(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) informa che in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, il seguito dell'esame proseguirà nelle prossime sedute.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) riformula l'emendamento 01.2 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE ORE 17*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per oggi, alle ore 17, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1200](#)

Art. 01

**01.2 (testo 2)**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: "Comunque effettua, con precedenza rispetto alle altre, le iscrizioni relative ai reati articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinqies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale."».

**01.2**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: "Comunque effettua le iscrizioni relative ai reati articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinqies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale."».

## 1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 104 (pom.) del 03/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019  
104ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

### SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio consenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il proseguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

### IN SEDE REFERENTE

**(1200)** *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati

**(174)** *Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

**(229)** *Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

**(295)** *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

**(335)** *BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

**(548)** *Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne*

**(662)** *Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)



Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [OSTELLARI](#) informa che la Commissione bilancio ha reso parere su tutti gli emendamenti, mentre si era già espressa sul testo.

Avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira [EVANGELISTA](#) (*M5S*) esprimono parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

Il sottosegretario MORRONE invita a riformulare l'ordine del giorno G/1200/1/2.

La senatrice [RICCARDI](#) (*M5S*) riformula detto ordine del giorno in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario MORRONE accoglie l'ordine del giorno G/1200/1/2 (testo 2).

Invita quindi a riformulare anche l'ordine del giorno G/1200/2/2.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la firma e riformula l'ordine del giorno in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario MORRONE accoglie l'ordine del giorno G/1200/2/2 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira [EVANGELISTA](#) (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento a sua firma 01.1. Fa presente che gli emendamenti da lui presentati tendono a un miglioramento formale e sostanziale del testo e a garantire maggiormente la persona offesa anche per il tramite del suo difensore.

Sollecita analogamente l'approvazione anche dell'emendamento a sua firma 01.2 (testo 2).

Stigmatizza infine, in generale, la mancanza da parte dei relatori e del rappresentante del Governo di elementi di motivazione a supporto del parere contrario testé espresso.

Interviene incidentalmente il senatore [CUCCA](#) (*PD*) per rilevare un'incongruenza lessicale e problematiche attinenti al primo impegno contenuto nell'ordine del giorno G/1200/1/2 anche a seguito della riformulazione che ha interessato solo il secondo impegno.

Il presidente [OSTELLARI](#) fa presente che tale impegno si rifà a un rilievo contenuto nel parere reso sul testo dalla Commissione affari europei in relazione all'attuazione della Convenzione di Istanbul.

Sottopone peraltro all'attenzione della senatrice Riccardi l'eventualità di una riproposizione dell'ordine del giorno per l'esame da parte dell'Assemblea in una versione testualmente più chiara.

La senatrice [RICCARDI](#) (*M5S*) assente a tale ipotesi.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) stigmatizza a sua volta con forza la mancanza da parte dei relatori

e del rappresentante del Governo delle ulteriori delucidazioni sul parere contrario espresso sugli emendamenti all'articolo 1.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che, apprezzate le circostanze, la seduta è brevemente sospesa.

*La seduta sospesa alle ore 14, riprende alle ore 14,10.*

Il presidente [OSTELLARI](#) auspica che il prosieguo dei lavori possa avvenire consentendo un pacato confronto.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) si associa a tale auspicio rilevando tuttavia come la limitazione del dibattito parlamentare possa portare ad una asprezza di toni.

Si rammarica della valutazione contraria da parte dei relatori e del rappresentante del Governo anche su proposte modificative ispirate evidentemente da intenti migliorativi. Auspica infine a sua volta che il ruolo del Parlamento possa essere svolto pienamente apportando modifiche ai testi in esame.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) ed Elvira [EVANGELISTA](#) (M5S) nonché il sottosegretario Morrone riconfermano i pareri già espressi.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 01.1, 01.2 (testo 2) e 1.1.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2, rilevando come la proposta a sua firma si ponga in stretta linea di continuità con l'ordine del giorno testé accolto G/1200/1/2 (testo 2).

La senatrice [VALENTE](#) (PD) preannuncia a sua volta il voto favorevole sull'emendamento 1.2, rilevando come tale proposta presenti evidenti similitudini con l'emendamento a sua firma 1.1 appena respinto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.5.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia a sua volta il voto favorevole sull'emendamento 1.5.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) ed Elvira [EVANGELISTA](#) (M5S) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario Morrone esprime parere conforme.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come l'articolo 2 del provvedimento rappresenti il fulcro centrale e l'impalcatura principale del medesimo, insiste per avere una motivazione circa il parere negativo espresso dal Governo sulle proposte emendative ed inoltre chiede conto delle ragioni per cui si voglia ignorare quanto emerso in sede di audizioni e soprattutto

quanto dichiarato nel parere del Consiglio superiore della magistratura che si è espresso in senso critico sulle previsioni normative dell'articolo 2.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) ricorda che in genere è buona prassi fornire una motivazione sulle ragioni per cui si esprime un parere negativo sulle proposte emendative.

Chiede chiarimenti sul fatto che non sia ricompreso nell'ambito dei reati catalogo contro la violenza di genere la previsione dell'articolo 613-*bis* pur essendo invece di compresa la previsione dell'articolo 612-*bis*. Rifacendosi a quanto emerso nel dibattito in sede di audizioni auspica l'approvazione degli emendamenti a sua firma.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) ritiene che il termine di tre giorni previsto dall'articolo 2 possa essere di ostacolo ad uno svolgimento di una corretta attività investigativa, tuttavia nello stesso tempo fa presente come non si tratti, a suo avviso, di un termine perentorio o eccessivamente stringente dal momento che la norma del codice di procedura penale già attualmente vigente prevede la possibilità di fare eccezione al rispetto di siffatti termini in presenza di condizioni particolari.

La senatrice [MODENA](#) (*FI-BP*) riportandosi a quanto emerso nel corso delle audizioni ricorda le criticità emerse in merito alla previsione del termine di tre giorni paventando rischi di disfunzioni nell'attività giudiziaria.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) condivide quanto espresso dalla senatrice Modena e ricorda quanto emerso in seno alle audizioni. Invita a prendere in considerazione anche i rischi che tale previsione può comportare nel momento in cui il pubblico ministero avvisi la persona offesa presso il proprio domicilio dell'avvio dell'azione penale con il rischio che tale comunicazione venga a conoscenza anche dell'eventuale marito convivente che sulla donna abbia già posto in essere atti violenti. Ricorda le criticità espresse dal parere del Consiglio superiore della magistratura e l'importanza che la vittima venga audita da personale specializzato a rischio altrimenti di provocare una vittimizzazione secondaria. Fa presente che il rispetto del termine di tre giorni potrebbe rendere difficile l'audizione da parte di soggetti specializzati soprattutto in piccole realtà giudiziarie dove non esistono sezioni specializzate contro i reati a danno delle donne. Fa appello al senso di responsabilità di tutti i componenti della Commissione invitandoli ad approvare gli emendamenti a sua firma.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) precisa che il problema del termine dei tre giorni non si pone soltanto nell'ottica della buona amministrazione della giustizia ma soprattutto per la necessità di tutelare la vittima che rimane esposta al rischio di vittimizzazione secondaria.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) condivide invece la previsione normativa che impone il limite di tre giorni per intervento da parte del pubblico ministero paventando al contrario il rischio che in mancanza di tempi certi, la reazione della macchina della giustizia possa essere percepita dalle vittime come intempestiva.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) difende la previsione normativa dei tre giorni ritenendo che possa rappresentare anche un argine contro le denunce strumentali dal momento che consentirebbe al pubblico ministero immediatamente di confrontarsi con la vicenda oggetto di indagine ed eventualmente percepire la falsità di una eventuale denuncia.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide alcune perplessità emerse nel corso del dibattito, tuttavia ritiene che le soluzioni proposte anche da rappresentanti delle opposizioni con i propri emendamenti siano al pari non condivisibili; ricorda inoltre, al fine di sdrammatizzare i termini del dibattito, che il termine dei tre giorni non deve comunque considerarsi perentorio. Conclude preannunciando la propria astensione su tutti gli

emendamenti tranne sull'emendamento 2.1.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento a propria firma 2.1.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) ricorda le critiche emerse nel corso delle audizioni e il rischio che tale previsione possa tradursi in un provvedimento poco funzionale alle esigenze dell'amministrazione della giustizia e che si riveli pertanto dannoso e controproducente; paventa che si venga a minare l'autonomia della magistratura ed invita tutti i colleghi ad una cauta riflessione rispetto alla previsione normativa in oggetto.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FI-BP*) pur riconoscendo che il senatore Pillon ha dato una ragionevole motivazione della posizione di chiusura della maggioranza rispetto ad eventuali proposte emendative, ricorda tuttavia che a suo avviso il termine di tre giorni non tutelerebbe le persone e paventa quindi rischi per l'incolumità delle vittime anche in merito alle modifiche che vengono proposte sull'articolo 335 del codice di procedura penale.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) insiste nel ritenere necessario l'inserimento di una corsia preferenziale, o di un termine seppur puramente acceleratorio, per venire incontro alle esigenze di giustizia delle vittime che così possono toccare con mano una tempestività dell'intervento giudiziario.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 4 luglio alle ore 10,30 e che l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, già convocato al termine della presente seduta, si terrà invece domani al termine della seduta plenaria appena convocata.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

#### ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. [1200](#)

##### **G/1200/1/2 (testo 2)**

[Montevecchi](#), [Riccardi](#), [D'Angelo](#), [Piarulli](#)

La Commissione, in sede di esame dell'A.S. n. 1200, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»,

premessò che:

scopo principale del suddetto disegno di legge è quello di contrastare la discriminazione e la violenza di genere;

l'articolo 7 del disegno di legge in esame introduce nel codice penale, all'articolo 558-*bis*, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio;

considerato che:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (Convenzione di Istanbul) riconosce espressamente la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani;

tra le condotte nelle quali può sostanzinarsi la violenza di genere la Convenzione di Istanbul annovera anche le mutilazioni genitali femminili (art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37);

a livello internazionale ed europeo è da tempo rimarcata l'esigenza di prevenire la commissione di reati aventi natura culturale e di genere e che questo può essere maggiormente garantito da un sistema educativo più efficiente;

l'impianto che risulta ideato dal disegno di legge in parola merita, in considerazione degli strumenti che si intendono introdurre, di essere avviato nel più breve tempo possibile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, mediante futuri interventi legislativi, le fattispecie previste dall'articolo 583-*bis* c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dall'articolo 558-*bis* c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio) di cui all'articolo 7 del disegno di legge n. 1200, nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge;

a valutare l'opportunità di implementare nuove linee guida per la prevenzione e sensibilizzazione dei reati di cui al suddetto disegno di legge;

a valutare l'opportunità di potenziare i percorsi di educazione all'affettività, alle emozioni e al rispetto dei generi tramite seminari connotati dalla partecipazione attiva degli studenti e di esperti del settore, affinché il perseguimento degli obiettivi della già citata Convenzione di Istanbul avvenga non solo mediante la previsione di misure dal carattere repressivo.

**G/1200/1/2**

[Montevecchi](#), [Riccardi](#), [D'Angelo](#), [Piarulli](#)

La Commissione, in sede di esame dell'A.S. n. 1200, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»,

premessi che:

scopo principale del suddetto disegno di legge è quello di contrastare la discriminazione e la violenza di genere;

l'articolo 7 del disegno di legge in esame introduce nel codice penale, all'articolo 558-*bis*, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio;

considerato che:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (Convenzione di Istanbul) riconosce espressamente la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani;

tra le condotte nelle quali può sostanzinarsi la violenza di genere la Convenzione di Istanbul annovera anche le mutilazioni genitali femminili (art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37);

a livello internazionale ed europeo è da tempo rimarcata l'esigenza di prevenire la commissione di reati aventi natura culturale e di genere e che questo può essere maggiormente garantito da un sistema educativo più efficiente;

l'impianto che risulta ideato dal disegno di legge in parola merita, in considerazione degli strumenti che si intendono introdurre, di essere avviato nel più breve tempo possibile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, mediante futuri interventi legislativi, le fattispecie previste dall'articolo 583-*bis* c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dall'articolo 558-*bis* c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio) di cui all'articolo 7 del disegno di legge n. 1200, nel

catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge;

a implementare nuove linee guida per la prevenzione e sensibilizzazione dei reati di cui al suddetto disegno di legge;

a potenziare i percorsi di educazione all'affettività, alle emozioni e al rispetto dei generi tramite seminari connotati dalla partecipazione attiva degli studenti e di esperti del settore, affinché il perseguimento degli obiettivi della già citata Convenzione di Istanbul avvenga non solo mediante la previsione di misure dal carattere repressivo.

**G/1200/2/2 (testo 2)**

[Pucciarelli](#), [Pillon](#)

La Commissione, in sede di esame dell'A.S. n. 1200, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»,

premesso che:

all'articolo 7 del provvedimento in oggetto è prevista l'istituzione del reato di «costrizione o induzione al matrimonio»: un fenomeno presente anche nel nostro Paese, ma i cui numeri esatti non sono noti perché spesso il reato viene compiuto all'interno del nucleo familiare, spesso di origine extracomunitaria, e non viene denunciato;

ritenuto che è necessario, contestualmente all'introduzione del reato, istituire un osservatorio nazionale permanente sui casi di costrizione o induzione al matrimonio affinché sia possibile monitorare il fenomeno e stilare annualmente un *report* dettagliato;

ritenuto altresì che tale Osservatorio potrà svolgere una eminente funzione sociale, innalzando l'attenzione dello Stato sul deplorabile fenomeno delle cosiddette «spose bambine», i cui diritti umani vengono violati al momento dell'induzione al matrimonio;

considerato che tale Osservatorio dovrebbe essere composto dalle istituzioni prossimali agli ambienti frequentati dalle possibili vittime del reato suddetto, in primo luogo l'ambiente scolastico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero dell'Interno un osservatorio nazionale permanente sul fenomeno della costrizione o induzione al matrimonio, altresì definito «delle spose bambine».

**G/1200/2/2**

[Pucciarelli](#), [Pillon](#)

La Commissione, in sede di esame dell'A.S. n. 1200, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»,

premesso che:

all'articolo 7 del provvedimento in oggetto è prevista l'istituzione del reato di «costrizione o induzione al matrimonio»: un fenomeno presente anche nel nostro Paese, ma i cui numeri esatti non sono noti perché spesso il reato viene compiuto all'interno del nucleo familiare, spesso di origine extracomunitaria, e non viene denunciato;

ritenuto che è necessario, contestualmente all'introduzione del reato, istituire un osservatorio nazionale permanente sui casi di costrizione o induzione al matrimonio affinché sia possibile monitorare il fenomeno e stilare annualmente un *report* dettagliato;

ritenuto altresì che tale Osservatorio potrà svolgere una eminente funzione sociale, innalzando l'attenzione dello Stato sul deplorabile fenomeno delle cosiddette «spose bambine», i cui diritti umani vengono violati al momento dell'induzione al matrimonio;

considerato che tale Osservatorio dovrebbe essere composto dalle istituzioni prossimali agli

ambienti frequentati dalle possibili vittime del reato suddetto, in primo luogo l'ambiente scolastico;

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero dell'Interno un osservatorio nazionale permanente sul fenomeno della costrizione o induzione al matrimonio, altresì definito «delle spose bambine».

## 1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 105 (ant.) del 04/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019  
105ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 10,45.

### SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio consenso.  
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il proseguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

### IN SEDE REFERENTE

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati

**(174) Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati**

**(229) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale**

**(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice**

**(335) BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti**

**(548) Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne**

**(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)



Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) ed Elvira [EVANGELISTA](#) (M5S) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) stigmatizza la mancanza di ragguagli in merito alle ragioni che giustificano il parere negativo espresso dal Governo sugli emendamenti.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento a sua firma (3.1) auspicandone l'accoglimento; raccomanda al Governo di prendere in considerazione gli emendamenti che siano espressione di buon senso e di riabilitare pertanto la dignità del dibattito parlamentare in sede di Commissione.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) interviene in sede di dichiarazione di voto auspicando l'accoglimento degli emendamenti a sua firma.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) in replica alla senatrice Valente sottolinea che quello della maggioranza non sia un atteggiamento di chiusura ingiustificata al dibattito parlamentare, ma poiché si è convinti che quello proposto sia un ottimo testo non si riteneva necessaria l'approvazione di ulteriori emendamenti dell'opposizione. Ritene poi che lo spirito che ispira il provvedimento sia quello della tutela contro i fatti di violenza di genere e non sia quindi pertanto necessario allargare l'ambito applicativo dei reati catalogo previsti nel testo approvato alla Camera dei deputati; auspica pertanto che tale proposta diventi legge entro la fine del mese di luglio, respingendo gli emendamenti strumentali e dilatori.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) in sede di dichiarazione di voto preannuncia la propria astensione sull'emendamento 3.1 ed in risposta alla relatrice Evangelista ritiene che vi sia tuttavia una contraddizione tra gli obiettivi del provvedimento dichiarati dalla relatrice Evangelista e quelli invece espressi nell'intervento nella seduta di ieri da altro autorevole rappresentante della maggioranza di Governo, il senatore Pillon, che avrebbe invece ritenuto che uno degli obiettivi di tale provvedimento sia quello di far emergere le denunce false e strumentali. Chiede pertanto una valutazione effettiva degli emendamenti che a suo parere, non sono né ostruzionistici né dilatori ma sono il frutto consapevole del lavoro svolto in sede di audizioni. Denuncia pertanto il rischio che si voglia ancora una volta approvare una legge di carattere prettamente propagandistico.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) non condivide che si possa ritenere, come affermato dalla senatrice Valente, che la tutela delle donne non sia un obiettivo perseguito dalla maggioranza e dal Governo.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) denuncia la necessità che il dibattito avvenga senza perseguire esclusivamente le logiche del Gruppo o dell'appartenenza politica, cercando di focalizzare la discussione dal punto di vista tecnico.

Chiede pertanto spiegazioni al rappresentante del Governo sulle ragioni del parere sfavorevole agli emendamenti a sua firma.

Ricorda di aver condiviso in passato anche le battaglie dell'opposizione quando le ha ritenute giuste e di aver approvato spesso anche emendamenti delle opposizioni.

Prende atto con rammarico che invece in questa sede tutte le proposte dell'opposizione, anche quelle migliorative, vengono respinte senza essere valutate.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.2 e chiede alla relatrice Evangelista se le fattispecie di reato oggetto dell'emendamento proposto possano considerarsi estranee al tema della tutela della violenza di genere.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) interviene esprimendo criticità sul parere negativo reso dai relatori e dal Governo in merito all'emendamento 3.5, non comprendendo le ragioni del parere contrario reso dalla 5a Commissione.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.5 e 3.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) ed Elvira [EVANGELISTA](#) (M5S) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) prospetta la trasformazione dell'emendamento 4.1 in ordine del giorno.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) stigmatizza il contenuto dell'emendamento che verrebbe addirittura trasformato in ordine del giorno e che finirebbe con il vanificare gli obiettivi complessivi del provvedimento in discussione.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 4.1 e preannuncia la presentazione per l'esame da parte dell'Assemblea di un ordine del giorno su tale materia, chiarendone la portata.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) denuncia incongruenze nel testo dell'emendamento perché darebbe vita ad una fattispecie di reato senza la previsione di una pena.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene invece di condividere l'opinione espressa dal senatore Pillon, che paventa una diversa soluzione che dal punto di vista tecnico garantisca una immediata risposta dell'ordinamento attraverso l'inasprimento della misura cautelare.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) esprime apprezzamento rispetto all'emendamento del senatore Pillon, tuttavia ritiene che sia necessario specificare quale sia la misura che si debba applicare per rendere più severo il trattamento penale.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 4.2.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) rende dichiarazione di voto favorevole, su tale proposta.

Con successiva votazione è respinto l'emendamento 4.2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta è brevemente sospesa.

La seduta sospesa alle ore 11,20 riprende alle ore 11,30.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) ed Elvira [EVANGELISTA](#) (M5S) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) domanda se sia possibile avere una motivazione che giustifichi il parere negativo anche sugli emendamenti relativi a questo articolo.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) auspica l'approvazione degli emendamenti a sua firma paventando il rischio che la mancata approvazione possa produrre un testo palesemente contrario ai principi della Convenzione di Istanbul.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) ritiene priva di copertura finanziaria la previsione dell'articolo 5.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) condivide quanto espresso dal senatore Grasso e contesta nel merito il parere fornito dalla Commissione bilancio sul testo.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia che la 5a Commissione ha precisato nel suo parere sul testo il presupposto che le attività di cui all'articolo 5 possano svolgersi a risorse economiche invariate.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) insiste nel contestare il parere della 5a Commissione circa l'invarianza della spesa.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.1.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) stigmatizza ancora una volta il metodo adottato dalla Commissione in questa legislatura che procede con votazioni a maggioranza e rifiutando qualsiasi confronto con le opposizioni anche quando si tratta di discutere emendamenti che mirano a migliorare i testi normativi esclusivamente da un punto di vista tecnico ed a prescindere a eventuali posizioni politiche.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) contesta quanto affermato dal senatore Caliendo ricordando che le opposizioni, nella precedente legislatura, avevano avuto lo stesso identico trattamento.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 5.2 e 5.3.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ricorda invece che sono stati posti in essere degli stanziamenti a favore delle forze dell'ordine e preannuncia pertanto il proprio voto contrario su tali emendamenti.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) replica alla senatrice Piarulli interpretando il parere della 5a Commissione nel senso che non vi sarebbero stanziamenti di nuovi fondi.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) ed Elvira [EVANGELISTA](#) (M5S) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) interviene sull'emendamento 6.1 auspicandone l'approvazione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda il parere reso dalla Commissione bilancio e chiede al senatore Grasso se intende riformulare l'emendamento.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) non riformula l'emendamento.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) interviene proponendo una possibile interpretazione del parere reso dalla 5ª Commissione sull'emendamento 6.1 del senatore Grasso, ed esprime il proprio dissenso in merito all'emendamento proposto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) condivide l'opinione del senatore Balboni circa l'emendamento proposto dal senatore Grasso ed insiste nel denunciare alcune incongruenze del testo proposto in merito al mancato inserimento tra i reati catalogo della fattispecie di cui all'articolo 612-ter del codice penale.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) in merito all'emendamento 6.4 illustra le ragioni a fondamento dell'emendamento a sua firma e preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 6.1 e 6.4.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 è respinto.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) rende dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.2 condividendo la posizione espressa dal senatore Caliendo in merito al mancato inserimento dell'articolo 612-ter del codice penale nei reati catalogo.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) in merito all'emendamento 6.2 denuncia un'incongruenza testuale della mancato inserimento dell'articolo 612-ter del codice penale e dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) condivide le opinioni espresse dai colleghi che l'hanno preceduta in merito al mancato inserimento dell'articolo 612-ter del codice penale nell'ambito dei reati catalogo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva un approfondimento per l'Aula in merito alla questione sollevata.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4 identici, 6.5 (previa dichiarazione di voto della senatrice Valente), 6.6 e 6.7 (previa dichiarazione di voto della senatrice Valente).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) ed Elvira [EVANGELISTA](#) (M5S) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) auspica l'approvazione dell'emendamento 7.1 e replicando a quanto affermato dal senatore Giarrusso ritiene che nella precedente legislatura vi fosse un atteggiamento maggiormente collaborativo con l'opposizione.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) in replica alla senatrice Valente ritiene in realtà che nella precedente legislatura si sia spesso se non quasi sempre seguito lo stesso modus operandi.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) critica l'emendamento 7.2 preannunciando il proprio voto contrario.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) preannuncia la propria astensione sull'emendamento 7.2.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) ed Elvira [EVANGELISTA](#) (M5S) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) rende dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.1.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) ritira gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 preannunciandone la ripresentazione in Assemblea.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) ed Elvira [EVANGELISTA](#) (M5S) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Sull'emendamento 9.1 la senatrice [VALENTE](#) (PD) preannuncia il voto favorevole.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Sull'emendamento 9.0.1 la senatrice [VALENTE](#) (PD) rende dichiarazione di voto favorevole motivandola sul fatto che l'emendamento raccoglierebbe gli esiti della istruttoria svolta durante le audizioni presso la Commissione sul fenomeno della violenza di genere.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 9.0.3 è identico all'emendamento 16.0.2 e assume pertanto la nuova numerazione 16.0.5 (già 9.0.3) (pubblicato in allegato) e sarà votato insieme agli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 16 che trattano della medesima materia.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) stigmatizza il parere contrario espresso sull'emendamento 9.0.4 a sua firma dal Governo e chiede chiarimenti in merito al Sottosegretario.

I senatori Valeria [VALENTE](#) (PD), [BALBONI](#) (FdI), [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) e [GRASSO](#) (Misto-LeU) aggiungono la firma all'emendamento in questione, con il consenso del senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) .

Il rappresentante del GOVERNO si riserva un approfondimento sulla questione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) ritira l'emendamento riservandosi di ripresentarlo in Aula.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) sottolinea come con la propria sottoscrizione abbia fatto proprio l'emendamento 9.0.4 al fine di consentire alla Commissione di esprimersi sullo stesso.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) chiede chiarimenti al Governo in merito all'idea di tener distinte le condotte relative all'odio razziale rispetto a quella relativa all'odio di genere chiedendo se si sia pensato alla individuazione di una fattispecie di reato specifica.

Il GOVERNO assicura che sarà fatto un approfondimento sulla questione, tuttavia ricorda che l'obiettivo del provvedimento è quello di accelerare i tempi di intervento della magistratura per reprimere il fenomeno della violenza di genere.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) valuta positivamente l'emendamento 9.0.4.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) ritiene che l'emendamento ponga un tema importante, condivide le esigenze di celerità fatte proprie dal Governo e ritiene che la materia dell'odio di genere potrebbe essere materia di un ordine del giorno.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) la Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 9.0.4, fatto proprio dal senatore Grasso.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione proseguirà i propri lavori sul provvedimento la prossima settimana, nella giornata di martedì.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1200](#)

Art. 16

#### **16.0.5 (già 9.0.3)**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)*

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa"».

## 1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 106 (ant.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019  
106ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.*

*La seduta inizia alle ore 10,50.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(1383\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CRUCIOLI](#) (M5S) illustra il decreto-legge in esame, composto da un solo articolo oltre a quello sull'entrata in vigore, che contiene alcune modifiche di disposizioni finanziarie della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Tali modifiche sono intese in via principale a salvaguardare i risparmi per il 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del Reddito di cittadinanza ed alle misure in materia pensionistica definite dagli articoli 14 e 15 del medesimo decreto-legge n. 4 (misure concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva).

A tal fine, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che per l'anno 2019 i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo suddetto costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il successivo comma 2 è inteso a garantire che il miglioramento in oggetto dei saldi di finanza pubblica per il 2019 (rispetto alle previsioni tendenziali) sia pari ad almeno 1,5 miliardi di euro, disponendo che, per il medesimo anno, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, siano accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati (rispetto alle indicazioni dell'Allegato) nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero della giustizia, l'accantonamento è pari a 1.675.000 euro, inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (di cui 1.350.000 euro concernenti il programma Indirizzo politico e 325.000 euro il programma



Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza).

Il comma 3 dispone che - sulla base della rendicontazione degli oneri (di cui al comma 1) sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché della valutazione degli oneri in materia ancora da sostenere entro la fine del corrente anno - con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al comma 2 siano confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso.

Il comma 4 dispone l'abrogazione di alcune norme che consentivano - sia per il 2019 sia a regime - il riutilizzo delle eventuali economie di spesa verificatesi in sede di attuazione delle norme relative al Reddito di cittadinanza e di quelle in materia pensionistica, definite a valere sul "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani" (anche queste ultime norme, come accennato, nella prima attuazione, sono state poste dal citato decreto-legge n. 4).

Il comma 5 del presente articolo 1 reca la clausola contabile finale, mentre l'articolo 2 specifica che il decreto in esame è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Formula pertanto una proposta di parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Suggerisce tuttavia di limitare tale forma di pubblicità ai disegni di legge n. 1200 e connessi, in quanto particolarmente importanti.

Invita peraltro per il futuro ad utilizzare tale strumento conformemente a quelle che sono le sue finalità: vale a dire garantire all'opinione pubblica ed ai cittadini la possibilità di seguire la diretta delle sedute, con l'auspicio che tale strumento non venga usato con finalità diverse da quelle proprie.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) ricorda che nella precedente legislatura il Movimento 5 Stelle ha sempre auspicato che i lavori delle Commissioni si svolgessero pubblicamente ed addirittura aveva chiesto che venisse adottato la modifica del Regolamento per rendere la pubblicità delle sedute sempre di norma obbligatoria.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) condivide quanto ricordato dal senatore Grasso ed esprime perplessità sulla possibilità che si debbano modificare queste prassi.

La Commissione conviene quindi di richiedere alla Presidenza del Senato l'attivazione dell'impianto audiovisivo per il prosieguo dei lavori concernenti il seguito dell'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1200 e connessi.

*La seduta sospesa alle 11,05, riprende alle ore 11,10.*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è attivato l'impianto audiovisivo.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

***(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***, approvato dalla Camera dei deputati

**(174) Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati**

**(229) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale**

**(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice**

**(335) BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti**

**(548) Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni**

**(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta era stato accantonato l'emendamento 9.0.4, fatto proprio dal senatore Grasso.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) riformula tale emendamento in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Aggiungono la firma all'emendamento i senatori [BALBONI](#) (*FdI*), [CUCCA](#) (*PD*), Juliane [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), Valeria [VALENTE](#) (*PD*) e [CALIENDO](#) (*FI-BP*).

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) sintetizza i termini dell'emendamento ricordandone l'importanza.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ricorda che il Governo nella precedente seduta aveva ritenuto preferibile separare le fattispecie di reato relative all'odio di genere rispetto alle fattispecie di reato finalizzate a punire l'odio razziale, quindi cogliendo il suggerimento proposto dal Governo ha sottoscritto la riformulazione di questo emendamento, la cui approvazione ritiene necessaria. Ricorda gli ultimi episodi di cronaca caratterizzati da aggressioni verbali e mediatiche nei confronti delle donne con il rischio che tali aggressioni sconfini in aggressioni fisiche.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e Elvira Lucia [EVANGELISTA](#) (*M5S*) chiedono l'accantonamento dell'emendamento.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira Lucia [EVANGELISTA](#) (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) biasima l'atteggiamento del Governo caratterizzato dalla chiusura al dialogo con l'opposizione e dalla mancanza di motivazione sui pareri. Preannuncia il voto favorevole

sull'emendamento 10.1.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 10.3.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FI-BP*) relativamente all'articolo 10 e agli emendamenti ad esso riferiti esprime perplessità sulla previsione del dolo specifico nella fattispecie di reato del *revenge porn*. Ritiene che il provvedimento ignori completamente il problema della responsabilità dei *provider*, denuncia il rischio che vi siano sacche di non punibilità nei confronti dei soggetti gestori dei siti ai quali non è possibile applicare a diritto vigente l'articolo 57 del codice penale.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) preannuncia a sua volta la propria astensione sull'emendamento 10.1, denunciando il rischio che il medesimo possa dar vita ad una forma di responsabilità oggettiva.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9.

Sull'emendamento 10.10 il senatore [CUCCA](#) (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole, segnalando tuttavia la presenza di un refuso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 10.10 è ripubblicato in allegato in un testo corretto.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 10.10 (testo corretto) a sua firma.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) aggiunge la propria firma all'emendamento in discorso, con il consenso del senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*).

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 10.10 (testo corretto), 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.0.1 e 10.0.2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira Lucia [EVANGELISTA](#) (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 11.5.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) sollecita l'approvazione dell'emendamento 11.2.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 12.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira Lucia [EVANGELISTA](#) (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) sollecita l'approvazione dell'emendamento 12.1. Ritiene superflua la previsione normativa che si intenderebbe introdurre per punire fatti che possono già pacificamente rientrare nel reato di lesioni gravissime, previsto dal codice penale vigente.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) auspica l'approvazione dell'emendamento 12.3.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'espressione dei pareri sull'unico emendamento riferito all'articolo 13.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira Lucia [EVANGELISTA](#) (*M5S*) esprimono parere contrario sull'emendamento 13.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira Lucia [EVANGELISTA](#) (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme.

Posto ai voti l'emendamento 14.1 è respinto.

Sull'emendamento 14.2 il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) ricorda il copioso dibattito in merito ancora attuale nell'opinione pubblica e chiarisce tuttavia come l'autonomia del giudice civile rispetto al giudice penale avrebbe potuto consigliare al Governo maggior prudenza nel valutare il suggerimento proposto dalle opposizioni con l'emendamento in questione. Pertanto preannuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) ringrazia il senatore Caliendo e richiama in proposito la recente vicenda di cronaca giudiziaria relativa ad un caso in cui un giudice civile pur conoscendo una sentenza penale di condanna per fatti di violenza aveva tuttavia ritenuto di non tener conto del giudice penale in sede di provvedimenti civili sull'affidamento dei figli minori.

Ritiene si stia purtroppo ignorando quanto in proposito proposto nel parere del Consiglio superiore della magistratura.

Denuncia la perdita di una occasione irripetibile per migliorare il testo e paventa il rischio che anche questo emendamento come tutti gli emendamenti di buon senso finora proposti venga respinto.

Sull'emendamento 14.3 auspica il voto favorevole.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 14.0.1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 14.2, 14.3 e 14.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 15.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira Lucia [EVANGELISTA](#) (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il sottosegretario MORRONE esprime parere conforme.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 15.2 a sua firma.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 15.3. Mette in evidenza come la Camera dei deputati abbia inserito nell'ambito dei reati catalogo il riferimento all'articolo 600-ter del codice penale solo in alcuni casi ma abbia dimenticato di farlo per altri casi. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 15.7.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 e 15.7.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 16.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira Lucia [EVANGELISTA](#) (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.5 (già 9.0.3) identici, 16.0.3 e 16.0.4.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 17.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira Lucia [EVANGELISTA](#) (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il sottosegretario MORRONE esprime parere conforme.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 17.1.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) sollecita l'approvazione dell'emendamento 17.3 sottolineando lo sforzo collaborativo e privo di intenti ostruzionistici posto in essere dalle opposizioni al fine di migliorare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) preannuncia l'astensione sull'emendamento 17.3, sollevando dubbi di compatibilità costituzionale del medesimo nella parte in cui prevede un'automatica detrazione delle somme di denaro dalla retribuzione del lavoro del detenuto.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) replica ricordando che un'analogha previsione è già prevista nell'ordinamento sulla legge relativa al divorzio, nella parte in cui si prevede che al datore di lavoro dei genitori inadempienti rispetto all'obbligo di garantire gli alimenti possa con ordinanza imporsi la distrazione delle somme in favore dell'avente diritto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 18.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira Lucia [EVANGELISTA](#) (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 18.2.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.1 e 18.2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'espressione dei pareri sull'unico emendamento riferito all'articolo 19.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira Lucia [EVANGELISTA](#) (*M5S*) esprimono parere contrario sull'emendamento 19.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 19.1 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'espressione dei pareri sull'unico emendamento riferito all'articolo 21.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira Lucia [EVANGELISTA](#) (*M5S*) esprimono parere contrario sull'emendamento 21.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 21.1 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'espressione dei pareri sull'emendamento 9.0.4 (testo 2) precedentemente accantonato.

I relatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed Elvira Lucia [EVANGELISTA](#) (*M5S*) esprimono parere contrario sull'emendamento.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) preannuncia il voto favorevole. Contesta l'atteggiamento del Governo che non fornisce spiegazioni rispetto al parere negativo e il mancato inserimento del reato di odio di genere.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) condivide l'opinione della senatrice Unterberger, stigmatizzando l'atteggiamento del Governo che non vuole dedicare la dovuta attenzione al problema dell'odio di genere.

L'emendamento 9.0.4 (testo 2) messo ai voti è respinto.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che è così esaurita la trattazione degli emendamenti e che si passa alla votazione del mandato ai relatori.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo perché nonostante il provvedimento fosse molto atteso anche da parte dei senatori del Partito Democratico ha deluso ampiamente le attese. Stigmatizza la mancanza di confronto che ha portato alla reiezione anche delle proposte di impronta migliorativa.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Critica il parere contrario costantemente espresso dai relatori, che avrebbero dovuto, a suo avviso, esprimere valutazioni differenti e determinazioni conseguenti.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdi) preannuncia l'astensione, a nome del proprio Gruppo. Esprime rammarico per il mancato accoglimento di alcuni emendamenti che erano sicuramente ispirati a ragioni di tutela delle vittime e, pur comprendendo le ragioni di urgenza del provvedimento, non condivide la posizione rigida assunta in proposito dal Governo. Si rammarica della reiezione dell'emendamento sull'odio di genere e preannuncia la ripresentazione degli emendamenti per l'esame da parte dell'Assemblea.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) preannuncia la propria astensione. Esprime rammarico per l'atteggiamento di netta contrapposizione del Governo, per la mancanza di dialogo e di collaborazione e per la mancata disponibilità ad accogliere suggerimenti tecnici. Ritiene che tale atteggiamento sia giustificato da ragioni perlopiù propagandistiche piuttosto che da una reale attenzione alla sostanza dei problemi.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) preannuncia la propria astensione. Ribadisce che gli emendamenti respinti erano tutti di tipo tecnico e ritiene che tale modo di operare finisca col mortificare il regime bicamerale del Parlamento. Esprime rammarico per il fatto che non si sia giunti all'approvazione di un testo all'unanimità.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Aula sul disegno di legge n. 1200, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, con autorizzazione alla richiesta di svolgimento della relazione orale e con la proposta di assorbimento dei disegni di legge connessi.

La Commissione approva.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia la presentazione in Aula da parte del Gruppo del Partito Democratico di una relazione di minoranza.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che la seduta già convocata per oggi, martedì 9 luglio alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [1200](#)

Art. 9

**9.0.4 (testo 2)**

[Grasso](#), [Caliendo](#), [Unterberger](#), [Balboni](#), [Valente](#), [Cucca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«ART. 9-bis**

*(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)*

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 604-quater. - (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, le promuove, dirige o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale.

2. All'articolo 604-ter del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"».

**9.0.4**

[Grasso](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 9- bis.**

*(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)*

1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del primo comma, dopo le parole: "sull'odio razziale" sono inserite le seguenti: ", di genere" e dopo le parole: "atti di discriminazione per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

b) alla lettera b) del primo comma, dopo le parole: "per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

c) al secondo comma, dopo le parole: "per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

d) la rubrica è sostituita con la seguente: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale di genere etnica e religiosa.

**Art. 9- ter.**

*(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)*

1. All'articolo 604-ter del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"».



Art. 10

**10.10 (testo corretto)**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Grasso](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», al quarto comma, dopo le parole: «in danno di persona» aggiungere le seguenti: «minore di età, o».*

**10.10**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», al quarto comma, dopo le parole: «in danno di persona» aggiungere le seguenti: «minore di età».*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1200  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

**Titolo breve:** *TUTELA VITTIME VIOLENZA DI GENERE*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 42 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

**Sottocomm. pareri**

[N. 47 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

**Sottocomm. pareri**

4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa)

[N. 25 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 150 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

[N. 151 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 173 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

[N. 174 \(ant.\)](#)

26 giugno 2019

[N. 175 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

[N. 176 \(ant.\)](#)

3 luglio 2019

[N. 180 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 107 \(ant.\)](#)

30 aprile 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 108 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

[N. 109 \(ant.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 110 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 86 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

[N. 87 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

[N. 88 \(pom.\)](#)

3 luglio 2019

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 95 \(ant.\)](#)

9 maggio 2019

[N. 100 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 102 \(ant.\)](#)

13 giugno 2019

[N. 103 \(ant.\)](#)

18 giugno 2019

[N. 105 \(pom.\)](#)

20 giugno 2019

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019  
42ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(1200)** *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1260)** *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1261)** *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b)*

***Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1262) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia**  
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni e osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- parere non ostativo sull'emendamento 1.6, a condizione che il riferimento al personale educativo degli asili nido sia riferito all'intero articolo 3-bis, introdotto dal provvedimento in esame al decreto legislativo n. 59 del 2004; si segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, gli asili nido costituiscono solo una delle articolazioni dei servizi educativi per l'infanzia, e che perciò sarebbe preferibile fare riferimento alle definizioni contenute in quel testo;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

**(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti**  
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver esaminato l'ulteriore emendamento 1.100 riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.



La Sottocommissione conviene.

**(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**  
(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 4.1(testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), esaminati gli ulteriori emendamenti 6.1 (testo 2), 19.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 47 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019  
47ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**(1374)** *Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 4.2 parere contrario, in quanto la prima parte risulta priva di portata modificativa e la seconda parte reca disposizioni suscettibili di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1383)** *Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica**

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020**

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1387) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018**

**(1388) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sui disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul disegno di legge n. [1387](#).

La Sottocommissione conviene.

Sul disegno di legge n. [1388](#) il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), premesso che:

- l'istituto dell'assestamento del bilancio è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente;
- si evidenzia, in termini di competenza, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, che si attesta ad un valore di -58,9 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -59,4 miliardi;

rilevato che:

- per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento determinano una riduzione di 2.941 milioni di euro. In particolare, la riduzione dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche ammonta a 1.925 milioni di euro, dovuta in gran parte alla riduzione di quelli alle Regioni - pari a 1.157 milioni - e alla riduzione dei trasferimenti correnti a enti di previdenza, pari a 863 milioni di euro;
  - con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni proposte comportano una riduzione della spesa in termini di competenza di 34,186 milioni di euro, mentre in termini di autorizzazione di cassa, le variazioni proposte determinano un incremento pari a 159,090 milioni di euro;
  - in conseguenza delle variazioni proposte, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero dell'interno ammonta, in termini di competenza, a 25.580 milioni di euro;
  - con riguardo alle missioni del bilancio dello Stato, la missione "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" registra un incremento di 60 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, la missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" registra una riduzione di 1.107 milioni di euro in termini di competenza, la missione "Ordine pubblico e sicurezza" registra un incremento di 189 milioni di euro in termini di cassa; la missione "Soccorso civile" registra una riduzione di 88 milioni in termini di competenza e di 738 milioni in termini di cassa, la missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" registra un incremento di 106 milioni di euro in termini di competenza e di cassa,
- propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1401) Deputato Ketty FOGLIANI ed altri. - Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (n. 90)**  
(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, rilevando, tuttavia, nell'ambito della disciplina della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, l'opportunità di prevedere un limite di età per i donatori nonché, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014, un numero massimo di donazioni per ciascun donatore.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

## **1.4.2.2. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Difesa)**

## 1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 25 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**DIFESA (4ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019**  
**25ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**TESEI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Volpi.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese [\(n. 81\)](#)**

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), rilevando che l'atto in titolo si compone di un unico articolo (suddiviso in sei commi), e di una tabella recante il riparto tra i singoli Ministeri. Nel dettaglio, il fondamento normativo del documento si rinviene nell'ultima legge di bilancio (n. 145 del 2018, ai commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1), che ha istituito un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese con la contestuale previsione che il riparto sia effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, coerentemente con i vincoli finanziari del fondo.

Il totale complessivo delle risorse ammonta a oltre 42 miliardi di euro, per gli anni dal 2019 al 2033. Segnala quindi, sempre da un punto di vista generale, che il comma 4 del provvedimento prevede che entro il 15 settembre di ogni anno, ai fini del monitoraggio, ciascun Ministero presenti un resoconto sullo stato degli interventi finanziati e un aggiornamento sullo stato di previsione degli ulteriori stati di avanzamento.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, rileva che il Ministero della difesa beneficerà, nell'arco temporale 2019-2033, di 5,8 miliardi di euro. Nel dettaglio, nell'anno in corso è prevista un'erogazione di 69 milioni, che salgono a 100 nel 2020 e a 138 nel 2021. Le maggiori erogazioni sono però previste negli anni dal 2022 in poi, con somme mai inferiori a 400 milioni di euro e con picchi di 500 milioni nel 2025 e di 600 milioni nel 2033.

Si apre la discussione generale.

Il sottosegretario VOLPI fornisce ulteriori elementi sulla ripartizione delle risorse assegnate

alla Difesa, osservando che il riparto coinvolgerà sia la funzione difesa che la funzione sicurezza (facente principalmente capo all'Arma dei carabinieri, con dipendenze funzionali anche da altri Ministeri). Il Dicastero opererà tenendo conto di una serie di aree prioritarie di intervento. La prima è la necessità di garantire l'attuale operatività dello strumento militare e le responsabilità dell'Italia in ambito atlantico ed europeo. Si tratta di un'area di intervento di importanza centrale, che richiederà di individuare le priorità tra i vari programmi, che hanno costi e tempi di realizzazione diversi. Un'altra area di intervento è la riduzione delle criticità attraverso la ricerca di sinergie positive in ambito interforze. E' necessario infatti mettere in comune le risorse individuando, tra le singole Forze armate, quale sia quella in grado di meglio soddisfare l'esigenza in questione.

La terza area di intervento è rappresentata dalla razionalizzazione delle infrastrutture. Sotto tale aspetto, particolare priorità verrà data agli investimenti sulle bonifiche dei siti militari e alla valorizzazione degli spazi e delle aree addestrative, con l'individuazione dei siti che meglio si prestano a beneficiare degli investimenti.

Un'altra area di intervento sarà poi la sicurezza cibernetica, che tuttavia ricomprende questioni non riferibili al solo Ministero della difesa e necessita quindi di iniziative complessive a livello interministeriale.

Il Dicastero presterà particolare attenzione nel sostenere la ricerca tecnologica e l'industria nazionale, anche e soprattutto in ambito europeo, dove spiccano non solo le iniziative avviate nell'alveo della cooperazione strutturata permanente, ma anche i programmi avviati in compartecipazione tra gruppi di Paesi.

Osserva che gli elementi di dettaglio sul riparto saranno comunque più puntualmente definiti nell'ambito del documento programmatico pluriennale 2019-2021, di prossima emanazione.

La senatrice [GARAVINI](#) (PD) reputa insufficienti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. Non vi è infatti alcuna indicazione sui tempi di presentazione alle Camere del documento programmatico pluriennale della Difesa ed è pertanto, ad oggi, impossibile sapere come si intendano utilizzare in concreto le risorse stanziare.

A fronte della necessità di una progettazione e di una pianificazione a lungo termine (più volte rappresentata, tra l'altro, nell'ambito delle numerose audizioni, sia di esponenti del mondo imprenditoriale, sia di rappresentanti delle istituzioni militari), il Governo ha continuato a tenere un atteggiamento elusivo. Il Parlamento non può disporre di elementi conoscitivi sulla programmazione di lungo termine (stante l'assenza del documento programmatico pluriennale), sull'impegno italiano nelle missioni all'estero (non è stata, infatti, ancora presentata la deliberazione prescritta dalla legge n. 145 del 2016) e su particolari e delicate acquisizioni che coinvolgono l'industria nazionale (ad esempio quelle relative all'acquisizione di velivoli Piaggio).

La presidente [TESEI](#) rinvia quindi a prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1200\)](#) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, rilevando che il disegno di legge, di iniziativa del Governo e già approvato dalla Camera in prima lettura, interviene sui codici penale e di procedura penale per fornire maggiore tutela alle vittime di violenza domestica e di genere.

Il testo individua i reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del



procedimento penale e l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei delitti in questione, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

Dopo aver riepilogato le fattispecie in cui il provvedimento riconduce la violenza domestica o di genere, procede alla disamina dei profili di competenza della Commissione, che investono l'articolo 5. Tale articolo, infatti, prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere e che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere. E' previsto altresì che i corsi siano attivati -dagli istituti di formazione dei diversi corpi- entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi sarà obbligatoria.

Dopo aver ricordato che, sul profilo poc'anzi citato, l'omologa Commissione difesa della Camera si era pronunciata favorevolmente, senza formulare alcuna osservazione, formula alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole della relatrice, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

**(1123) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MININNO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, osservando preliminarmente che il contesto dei rapporti fra l'Unione europea e l'Armenia è regolato da un Accordo di partenariato e cooperazione del 1996. Dopo aver scelto di aderire, nel 2013, all'Unione economica eurasiatica (guidata dalla Russia), l'Armenia ha quindi rinunciato alla firma di un Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita con l'Unione europea, già negoziato in precedenza. A seguito di tale rinuncia, l'Accordo iscritto all'ordine del giorno mira a salvaguardare alcuni degli aspetti già concordati nel corso dei pregressi negoziati, al fine di mantenere aperta la possibilità che - nel prossimo futuro - l'Armenia torni sulla sua decisione.

Dopo aver sommariamente elencato l'oggetto degli otto titoli in cui il testo dell'Accordo è suddiviso (per complessivi 386 articoli), e dei dodici allegati a corredo dell'articolato, osserva che i profili specifici di competenza della Commissione si ravvisano nel titolo II (articoli da 3 a 11), che reca disposizioni anche in materia di politica estera e di sicurezza. In particolare, le parti si impegnano a intensificare il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza (come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, nonché la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi). E' previsto altresì l'impegno a contrastare la proliferazione di armi di distruzione di massa e il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e che le parti collaborino, a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo.

Conclude formulando alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

**(1136) *Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da***

***una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MININNO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, osservando che l'Accordo mira a delineare le basi per un partenariato rafforzato per facilitare e promuovere la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza internazionale, la cooperazione economica e commerciale e in specifici ambiti settoriali. Il partenariato già vigente (sottoscritto dalle Parti nel 2008) viene quindi ampliato a ulteriori settori, come l'ambiente, l'energia, la salute, l'istruzione, i trasporti, la cooperazione giudiziaria, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il contrasto al terrorismo e alla corruzione. Dopo aver brevemente descritto l'oggetto dei dieci titoli di cui si compone il testo dell'Accordo (per complessivi 64 articoli), procede quindi alla disamina dei profili di competenza della Commissione, contenuti nel titolo II (articoli da 3 a 11), relativo al dialogo politico e che investe anche i settori della politica estera e della sicurezza.

Tale titolo reca infatti disposizioni specifiche sulla partecipazione dell'Australia alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, sull'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e sul contrasto del commercio illegale di armi e del terrorismo. Ulteriori norme concernono inoltre la cooperazione bilaterale sia per promuovere la Corte penale internazionale, sia nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, oltre che per la sicurezza internazionale e del *cyber*-spazio.

Conclude formulando alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

***(1226) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MININNO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, esaminato dal Senato in seconda lettura, rilevando preliminarmente che lo Scambio di note verbali in questione ha lo scopo di prolungare per ulteriori cinque anni la vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Libano, ratificato dall'Italia con la legge n. 126 del 2006. Il Libano è infatti un Paese di altissima valenza geo-strategica per l'Italia, in virtù del suo ruolo chiave nel garantire la stabilità nello scacchiere medio-orientale, e proprio in considerazione di ciò a tutt'oggi l'Italia continua a partecipare, con un contingente di circa 1.100 uomini alla missione UNIFIL, di cui detiene nuovamente il comando a partire dal mese di agosto dello scorso anno.

Ricorda quindi che l'Accordo si compone di 11 articoli e, come le altre intese di analogo tenore già esaminate dalla Commissione, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi ed alla promozione di rapporti amichevoli e forme di collaborazione tra le rispettive Forze armate.

La collaborazione tra le Parti investe, in particolare, i settori delle operazioni umanitarie e di *peace-keeping*, dell'industria militare, dell'interscambio di materiali di armamento, dell'organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate, delle questioni relative alla polizia militare, nonché della medicina, storia e sport militari. L'organizzazione delle attività oggetto della cooperazione è poi affidata ai Ministeri della difesa dei due Paesi ed è altresì prevista l'eventualità che si stipulino successive intese a completamento del testo e che si redigano programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate.

L'accordo stabilisce le forme e le modalità di attuazione della cooperazione militare nei settori individuati e concordati dalle Parti. Particolare importanza riveste l'articolo 5, che riguarda la

promozione degli scambi di materiali d'armamento che possono appartenere a tipologie aeree, navali e terrestri, nonché di materiali delle trasmissioni. Gli scambi potranno avvenire per opera delle due Amministrazioni statali o anche di privati debitamente autorizzati.

Non mancano, poi, specifiche disposizioni che per disciplinare le modalità di finanziamento delle attività di cooperazione; il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale militare in missione e la competenza giurisdizionale sul personale ospite, nonché il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare, le controversie sull'applicazione dell'Accordo, l'entrata in vigore e la durata (fissata per un periodo di cinque anni, con tacito rinnovo per uguale periodo, salvo denuncia di una delle Parti). Dopo aver rammentato che, nel corso dell'esame in prima lettura, l'omologa Commissione della Camera aveva espresso un parere favorevole, senza formulare osservazioni, propone alla Commissione una bozza di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 150 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019**  
**150ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 17,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, comma 1, lettera g), che modifica l'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, consentendo ai comuni non capoluogo di provincia di acquisire forniture, servizi e lavori anche in misura diretta e autonoma, che occorre chiedere elementi informativi volti a chiarire se da tali modalità possa eventualmente discendere il venir meno di potenziali economie di spesa per effetto del minore utilizzo delle procedure aggregative o del minore ricorso alla centrale unica di committenza.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera hh), che modifica l'articolo 197 del codice dei contratti pubblici, istituendo il sistema di qualificazione del contraente generale, la cui gestione viene demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si chiedono rassicurazioni sull'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente per consentire al ministero di svolgere questa nuova competenza.

Per quanto riguarda l'articolo 4, commi da 1 a 6, si chiede conferma del fatto che le risorse allocate presso i quadri economici degli interventi da realizzare siano adeguate a coprire i costi connessi alle funzioni e ai compensi dei commissari straordinari e non richiedano una successiva integrazione; altresì, occorre escludere l'insorgenza di casi di dequalificazione della spesa derivanti dall'eventuale utilizzo di risorse di conto capitale per coprire oneri di natura corrente.

Con particolare riguardo all'ultimo periodo dei commi 5 e 6, ove si prevede la possibilità per i commissari di avvalersi di strutture delle amministrazioni interessate ovvero di società a controllo pubblico, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Relativamente ai commi da 8 a 11 del medesimo articolo 4, occorre acquisire conferma che le risorse utilizzabili da parte della regione Campania per la liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici siano afferenti agli stanziamenti già disponibili per il completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda oppure, in caso contrario, rientrino comunque nelle disponibilità finanziarie della Regione.

Chiede poi conferma del fatto che il subentro delle amministrazioni individuate al commissario e l'eventuale diversa allocazione delle risorse non comportino un'alterazione dei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Risulta poi necessario appurare il carattere ricognitorio del comma 12 dell'articolo 4, al fine di escludere un minor gettito derivante dall'ampliamento dell'area di non imponibilità ai fini IVA.

Con riguardo all'articolo 6, comma 2, nella parte in cui pone gli oneri per i compensi ai Commissari straordinari a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui al successivo articolo 8, andrebbero fornite rassicurazioni sull'adeguatezza dei relativi stanziamenti.

In merito all'articolo 7, comma 1, lettera *l*), chiede chiarimenti sulla consistenza delle risorse residue presenti nelle contabilità speciali intestate ai commissari delegati, al fine di valutare la loro adeguatezza allo svolgimento delle attività relative all'assistenza della popolazione, a cui sarebbero destinate.

Con riferimento all'articolo 9, in tema di ricostruzione privata, atteso che non sono quantificati i relativi oneri, ai quali si provvede comunque nei limiti delle contabilità speciali, occorre avere delucidazioni sui profili finanziari e, in particolare, sui meccanismi di riparto dei contributi ai privati, al fine garantire il rispetto della copertura configurata come tetto di spesa.

Allo stesso modo, relativamente all'articolo 15, in tema di contributi ai privati per i beni mobili danneggiati, andrebbero forniti elementi di dettaglio sui criteri di riparto dei contributi, in modo da assicurare il rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili sulle contabilità speciali. Per quanto riguarda l'articolo 18, comma 3, relativo al trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, risulta necessario avere chiarimenti sul computo degli oneri riportati nella relazione tecnica, che non sembra considerare il trattamento economico fondamentale per il personale non dirigenziale, che nel caso di Amministrazioni di provenienza non statali resterebbe a carico delle contabilità speciali. Andrebbe inoltre dato conto, per il personale delle Amministrazioni statali, dei diversi effetti finanziari e sulla dotazione organica dell'attivazione del comando o del fuori ruolo.

In relazione all'articolo 20, in tema di sospensione dei termini per il pagamento delle imposte sui fabbricati danneggiati, appare più in linea con le regole di contabilità formulare la quantificazione degli oneri di cui al comma 2 in termini di previsione di spesa, trattandosi di oneri non modulabili. Andrebbero poi fornite informazioni integrative sull'impatto finanziario della disposizione agli effetti del calcolo ISEE, con riguardo ad eventuali maggiori oneri associati al riconoscimento di più elevate prestazioni sociali. Per il resto, si rinvia alle osservazioni fatte nella nota del Servizio del bilancio.

In merito all'articolo 21, che prevede un contributo straordinario per il Comune dell'Aquila, la copertura finanziaria di cui al comma 2, che attinge direttamente sulle risorse già stanziare dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, andrebbe riformulata, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, come riduzione della precedente autorizzazione di spesa, anche in considerazione delle differenti finalità dei contributi in questione. Andrebbero inoltre fornite rassicurazioni sull'adeguatezza delle risorse disponibili, affinché non sia recato pregiudizio alle finalità originariamente previste dalla legge.

Con riferimento all'articolo 22, comma 2, occorre avere chiarimenti sugli effetti finanziari di quanto disposto dalle lettere *b*) e *c*), che prorogano e ampliano la possibilità per i Comuni del cratere del sisma del 2016 di stipulare contratti autonomi di collaborazione coordinata e continuativa.

In merito all'articolo 23, comma 1, andrebbero fornite delucidazioni sui profili finanziari della lettera *c*), nella parte in cui abroga le norme che dispongono la perdita dei contributi e l'obbligo di rimborso di quanto percepito da parte del proprietario, beneficiario di finanziamenti per la ricostruzione, che aliena il suo diritto sull'immobile.

Con riguardo all'articolo 25, in tema di compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione da imposte comunali, appare più in linea con le regole di contabilità riportare nel comma 2 l'ammontare degli oneri, indicati solo nella relazione tecnica: a tale riguardo, andrebbero inoltre chiarite le ragioni dell'impatto della disposizione sul saldo netto da finanziare, in relazione a quanto già scontato nella legge di bilancio con riferimento alla disposizione modificata.

Relativamente all'articolo 28, che prevede l'attivazione del sistema di allarme pubblico denominato "IT-alert", chiede ulteriori informazioni sulle modalità di fornitura del servizio da parte degli operatori e gestori di telefonia mobile, chiarendo in particolare se tale servizio sia già previsto nelle attuali condizioni contrattuali e con onere integrale a carico dei suddetti operatori e gestori. Con specifico riferimento al comma 2, lettera a), andrebbero fornite delucidazioni sui profili finanziari degli eventuali contributi per gli investimenti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori. Infine, si valuti la parziale riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4, sostituendo il verbo: "comportano" con: "devono comportare", secondo la formula consolidata. Con riferimento all'articolo 29, recante la copertura finanziaria, in relazione all'utilizzo delle risorse del fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1, lettera a), andrebbe assicurato che tutti gli oneri oggetto di copertura siano di natura capitale, al fine di escludere una dequalificazione della spesa. Inoltre, chiede conferma, con riguardo al comma 1, lettera b), della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere presenti sul Fondo residui perenti, l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente, nonché la coerenza con le previsioni di impatto della spesa stimate sui saldi di finanza pubblica.

Andrebbe confermata, in relazione alla lettera c), la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo di tali risorse recato dal precedente articolo 21. Inoltre, andrebbe assicurato che il loro differente utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente, chiarendo se il nuovo impiego delle risorse risulti in linea con quello previsto nelle precedenti finalizzazioni e non si determinino effetti differenti sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente alla riduzione delle risorse presenti nel programma di spesa "regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, lettera d), andrebbe assicurata l'adeguatezza delle risorse residue rispetto agli interventi previsti, anche alla luce del carattere prevalentemente obbligatorio dei capitoli di spesa ivi contenuti.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 71 del 2019 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna del 29 aprile.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, l'opportunità di acquisire elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 7, ove si attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di sviluppare un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Richiede poi un chiarimento volto ad escludere effetti finanziari negativi connessi all'articolo 3, comma 8, che consente l'effettuazione delle procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse. Altresì, occorre valutare l'acquisizione di elementi informativi tesi ad escludere l'insorgenza di effetti finanziari negativi derivanti dall'articolo 3, comma 9, lettera a), n. 1), che sembra attenuare i vincoli previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'indennità di mobilità. Occorre, poi, chiedere conferma del carattere ordinamentale della previsione dell'articolo 3, comma 9, lettera c), n. 1), che conferisce alle pubbliche amministrazioni il compito di promuovere o proporre programmi di assunzioni destinati ai soggetti titolari del diritto di collocamento obbligatorio anche in riferimento ai profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Risulta, inoltre, opportuno acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'articolo 3, comma 11, ove si consente il conferimento al personale in quiescenza da non più di quattro anni di incarichi all'interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, comma 12, secondo cui tali incarichi vengono considerati conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto o comunque conferiti dall'amministrazione di riferimento, e comma 13, che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'aggiornamento dei compensi, affiancando a tale previsione una clausola di invarianza di cui andrebbe confermata la sostenibilità. Chiede altresì un chiarimento sull'articolo 3, comma 14, che esclude, per i compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o membro di una commissione esaminatrice, l'applicazione della norma del testo unico sul pubblico impiego che prevede la devoluzione diretta all'amministrazione di appartenenza dei compensi dovuti da terzi, con successiva confluenza nelle risorse destinate al trattamento economico della dirigenza. Occorre richiedere poi elementi volti a confermare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 15, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su basi regionali e per aree o settori tematici omogenei. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), che consente di rinnovare per un ulteriore quinquennio il periodo di collocamento in aspettativa nel caso di mobilità presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. In merito, infine, all'articolo 5, comma 5, che impone una garanzia fideiussoria da affiancare agli accordi tra le società di emissione dei buoni pasto e gli esercizi convenzionabili, pur considerando che tali garanzie sono a carico delle società emittenti, sarebbe opportuno evitare incrementi di costi per le stazioni appaltanti pubbliche in fase di affidamento del servizio. In conclusione, al fine di chiarire i profili sopra illustrati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto riguarda gli emendamenti, comporta maggiori oneri la proposta 1.2, diretta a sopprimere il capoverso «Art. 60-*quinquies*», inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in accoglimento di una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla corrispondente Commissione bilancio. Comportano altresì maggiori oneri, per inidoneità della copertura, gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, volti a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici e a disciplinare i rapporti con i medici preposti a tali funzioni. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.2, che inserisce espressamente le regioni e gli enti



locali tra le amministrazioni che possono procedere, a decorrere dal 2019, ad assumere personale in misura corrispondente al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. Conforme valutazione va fatta per gli analoghi emendamenti 3.18 e 4.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 3.5, che estende le procedure semplificate di svolgimento delle prove d'esame ai docenti inseriti nelle graduatorie d'istituto e al personale assistente amministrativo. Comporta maggiori oneri la proposta 3.14, che parametrizza le assunzioni nel comparto scuola e università non alle cessazioni effettive ma ai posti in organico di diritto. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.11, che prevede la trasformazione delle graduatorie di merito dei docenti in graduatorie ad esaurimento, subordinando l'avvio di nuovi concorsi all'assunzione di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie, nonché della proposta 3.12, che autorizza le pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato, in relazione agli eventuali effetti di minor gettito correlati alle agevolazioni che assistono tali figure contrattuali. Risulta necessario valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.17, che determina le capacità assunzionali degli enti locali, per ciascuna annualità, tenendo conto delle cessazioni dal servizio programmate nella medesima annualità. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.25, che prevede che l'aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debba essere effettuato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Occorre richiedere la verifica degli effetti per la finanza pubblica, mediante relazione tecnica, dell'emendamento 3.27, che prevede, a decorrere dal 2019, la non applicazione agli enti locali di una serie di divieti assunzionali. Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la verifica dei profili finanziari dell'emendamento 3.0.3, che rimette a ciascun ente interessato la determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente, con il solo limite finanziario del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.1 che, nel modificare la disciplina del piano triennale dei fabbisogni di personale adottato dalle pubbliche amministrazioni, prevede l'assunzione di figure professionali necessarie al perseguimento degli obiettivi di *performance* e sopprime il riferimento alla quantificazione delle risorse per l'attuazione del piano nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle capacità assunzionali. Comportano maggiori oneri l'emendamento 5.1, che incrementa il fondo di cui al comma 3 dell'articolo 5 senza prevedere alcuna copertura finanziaria, e la proposta 5.2, che istituisce un credito di imposta per compensare le perdite di imprese e lavoratori autonomi correlate alla gestione dei buoni pasto, senza prevedere idonea copertura. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(987) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma, in via generale, che l'ampliamento dell'ambito applicativo delle operazioni di transito sia compatibile con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie

e strumentali a disposizione delle forze dell'ordine. In merito poi alla distinzione operata in relazione tecnica tra gli oneri valutati e quelli autorizzati, chiede conferma del fatto che gli oneri autorizzati siano contenuti entro un tetto massimo di spesa. Con riguardo all'articolo 17 dell'Accordo di mutua assistenza in materia penale, si chiede conferma del fatto che le eventuali richieste di trasferimenti di proventi di reato non determinino oneri per la finanza pubblica. Osserva poi che occorre valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica derivanti dagli strumenti di cooperazione e assistenza giudiziaria di cui all'articolo 19 del medesimo Accordo. Da ultimo, segnala che andrebbe aggiornato al bilancio triennale 2019-2021 il riferimento temporale della copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposte sui profili finanziari segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1014) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in base all'articolo 3 del provvedimento, recante la copertura finanziaria, gli oneri sono quantificati in 20.064 euro annui a decorrere dal 2019 per le spese di missione, più un'autorizzazione di spesa di 4.000 euro annui per i costi relativi alle traduzioni di atti e documenti. La copertura è prevista a valere sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri. Per la previsione di spesa relativa alle missioni, si prevede espressamente l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui ai commi 12 e seguenti dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

***(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, che le attività di formazione degli operatori di polizia previste dall'articolo 5 possano essere svolte attraverso l'utilizzo delle sole risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente. In merito all'articolo 20, chiede conferma del fatto che le modalità di erogazione dell'indennizzo in favore delle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso avvengano nel rispetto della dotazione complessiva del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati richiamato dall'articolo 14 della legge n. 122 del 2016. Da ultimo, chiede una rassicurazione sulla sostenibilità complessiva della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 21.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione una nota istruttoria del Ministero della giustizia che fornisce chiarimenti circa i rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare**

(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), laddove si fa riferimento alla semplificazione, velocizzazione e razionalizzazione dei processi e delle attività formative, non derivino effetti negativi per le finanze pubbliche, in particolare in termini di spesa per il personale. Altresì, richiede una rassicurazione sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del suddetto articolo 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 11,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019**  
**151ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(920-B\)](#) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione un'ulteriore nota di risposta ai rilievi avanzati dal Relatore sul testo del disegno di legge in esame.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S), anche alla luce degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica aggiornata e ricevuti ulteriori chiarimenti da parte del Governo, preso atto che: lo sviluppo del portale del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, già rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'associazione FormezPA, sottoscritta il 26 febbraio 2019, che prevede l'impegno di 7 milioni di euro, a valere sulle risorse del PON GOV; con riguardo all'articolo 3, comma 8, sono forniti elementi di chiarimento sulla portata applicativa della disposizione, volti ad escludere qualsiasi sovrapposizione con quanto previsto dal precedente comma 4 e, in ragione del suo contenuto ordinamentale, sono esclusi effetti finanziari, intervenendo la previsione su un adempimento prodromico all'indizione di nuovi concorsi; le previsioni di cui all'articolo 3, comma 9, apportano modificazioni al decreto legislativo n. 165 del 2001 che non comportano oneri per la finanza pubblica; sono esclusi oneri finanziari in relazione a quanto disposto dai commi 11 e 12 dell'articolo 3, in tema di conferimento al personale in quiescenza di incarichi all'interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici,

essendo tali incarichi già sottratti, a normativa vigente, al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; in relazione all'articolo 3, comma 13, in materia di aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, vengono forniti elementi istruttori di dettaglio volti a suffragare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza finanziaria, per cui agli oneri derivanti dal suddetto aggiornamento si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, esso riguarderà esclusivamente le commissioni esaminatrici nominate successivamente all'entrata in vigore della disposizione; con riferimento all'articolo 3, comma 14, si segnala che la disposizione non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione diretta ai dirigenti dei compensi ivi previsti, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non comporta complessivamente oneri aggiuntivi dal momento che, in assenza di tale previsione, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti; in merito all'articolo 3, comma 15, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, si conferma trattarsi di attività che verranno assolte dal citato Dipartimento mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riguardo all'articolo 4, recante disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato, si afferma che la disposizione, avendo contenuto meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica; in relazione all'articolo 5, commi 5 e 6, che interviene sulla disciplina degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, viene evidenziato che, in ragione del criterio di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, imposto a tutte le stazioni appaltanti, è da escludere un apprezzabile incremento di costi per le amministrazioni aggiudicatrici, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

I senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), [MISIANI](#) (*PD*), [FANTETTI](#) (*FI-BP*) e [CALANDRINI](#) (*FdI*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) richiama l'istruttoria sugli emendamenti già illustrata nella seduta di ieri, ricordando che comporta maggiori oneri la proposta 1.2, diretta a sopprimere il capoverso «Art. 60-*quinquies*», inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in accoglimento di una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla corrispondente Commissione bilancio.

Fa altresì presente che comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura, gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, volti a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici e a disciplinare i rapporti con i medici preposti a tali funzioni. Osserva che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.2, che inserisce espressamente le regioni e gli enti locali tra le amministrazioni che possono procedere, a decorrere dal 2019, ad assumere personale in misura corrispondente al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. Conforme valutazione va fatta per gli analoghi emendamenti 3.18 e 4.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 3.5, che estende le procedure semplificate di svolgimento delle prove d'esame ai docenti inseriti nelle graduatorie d'istituto e al personale assistente amministrativo. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 3.14, che parametrizza le assunzioni nel comparto scuola e università non alle cessazioni effettive ma ai posti in organico di diritto. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.11, che prevede la trasformazione delle graduatorie di merito dei docenti in graduatorie ad esaurimento, subordinando l'avvio di nuovi concorsi all'assunzione di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie, nonché della proposta 3.12, che autorizza le pubbliche

amministrazioni a stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato, in relazione agli eventuali effetti di minor gettito correlati alle agevolazioni che assistono tali figure contrattuali.

Risulta necessario valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.17, che determina le capacità assunzionali degli enti locali, per ciascuna annualità, tenendo conto delle cessazioni dal servizio programmate nella medesima annualità. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.25, che prevede che l'aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debba essere effettuato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Richiede la verifica degli effetti per la finanza pubblica, mediante relazione tecnica, dell'emendamento 3.27, che prevede, a decorrere dal 2019, la non applicazione agli enti locali di una serie di divieti assunzionali. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la verifica dei profili finanziari dell'emendamento 3.0.3, che rimette a ciascun ente interessato la determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente, con il solo limite finanziario del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.1 che, nel modificare la disciplina del piano triennale dei fabbisogni di personale adottato dalle pubbliche amministrazioni, prevede l'assunzione di figure professionali necessarie al perseguimento degli obiettivi di *performance* e sopprime il riferimento alla quantificazione delle risorse per l'attuazione del piano nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle capacità assunzionali. Rileva che comportano maggiori oneri l'emendamento 5.1, che incrementa il fondo di cui al comma 3 dell'articolo 5 senza prevedere alcuna copertura finanziaria, e la proposta 5.2, che istituisce un credito di imposta per compensare le perdite di imprese e lavoratori autonomi correlate alla gestione dei buoni pasto, senza prevedere idonea copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con il relatore in merito alla segnalazione degli emendamenti recanti maggiori oneri e di quelli per i quali si richiede la relazione tecnica. Esprime, altresì, un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore per oneri non correttamente quantificati o coperti, fatta eccezione per l'emendamento 3.25 sul quale esprime un avviso non ostativo e per la proposta 3.0.1 sulla quale non ha osservazioni.

Il RELATORE ricorda che l'emendamento 3.0.1 dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, con conseguente estensione della platea dei potenziali aventi diritto.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva come tale emendamento amplia la platea dei potenziali aventi diritto alla stabilizzazione, rimanendo tuttavia nell'ambito della copertura finanziaria prevista dalla normativa vigente.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel ritenere corretta l'interpretazione fornita dal rappresentante del Governo, contesta il fatto che la Commissione, in passato, ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su fattispecie identiche a quella in esame.

Altresì, osserva come il disegno di legge rechi vari profili di criticità di ordine finanziario.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) concorda circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.1. Tuttavia, evidenzia l'impianto centralista dell'intero disegno di legge, che nega le esigenze di differenziazione insite nelle diverse autonomie territoriali, con la conseguenza di non realizzare minimamente gli auspicati obiettivi di semplificazione della pubblica amministrazione.

Il RELATORE prospetta quindi l'espressione di un parere di semplice contrarietà

sull'emendamento 3.0.3.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 2.0.1, 2.0.2, 3.2, 3.18, 4.2, 3.5, 3.14, 3.11, 3.12, 3.17, 3.27, 3.0.3, 4.1, 5.1 e 5.2. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Posta in votazione, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

**(987) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az), sulla base degli elementi informativi forniti dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che: in relazione all'ambito applicativo delle operazioni di transito, viene confermata l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di adempimenti che le forze dell'ordine già compiono in via ordinaria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; in riferimento alle attività per le quali è stata ipotizzata un'autorizzazione di spesa, si assicura che i relativi oneri sono stati calcolati nel rispetto di un limite massimo e stimati in via prudenziale; in merito al trasferimento dei proventi di reato, di cui al comma 3 dell'articolo 17 del Trattato di mutua assistenza in materia penale, si conferma che gli adempimenti ad esso connessi possono essere fronteggiati ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; in relazione agli strumenti di cooperazione e assistenza giudiziaria di cui all'articolo 19 dell'Accordo, si fa presente che ciascuno Stato parte dell'Accordo contribuirà al pagamento delle spese di missione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente; si condivide l'opportunità di aggiornare il riferimento temporale della copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: "si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni" fino alla fine del comma, con le seguenti: "si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali della missione <<Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla proposta di parere avanzata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere

avanzata dal relatore.

**(1015) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in base all'articolo 3 del provvedimento, recante la copertura finanziaria, gli oneri sono quantificati in 19.253 euro annui a decorrere dal 2019 per le spese di missione, più un'autorizzazione di spesa di 4.000 euro annui per i costi relativi alla traduzione di atti e documenti. La copertura è prevista a valere sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri. Per la previsione di spesa relativa alle missioni, si prevede espressamente l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui ai commi 12 e seguenti dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, osserva, infine, che non vi sono osservazioni.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

**(658) *Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario in primo luogo acquisire chiarimenti sull'ambito operativo dell'articolo 1, comma 1, nella parte in cui impone il relativo obbligo ai datori di lavoro, "imprenditori e non imprenditori". Ciò al fine di verificare eventuali effetti finanziari delle misure ivi contemplate per le casse pubbliche, in relazione, per esempio, alle società partecipate inserite nell'ambito del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. Occorre quindi valutare il disposto dell'articolo 4, comma 3, che stabilisce l'incremento annuale degli importi del trattamento economico complessivo sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente. In connessione a tali meccanismi di incremento o di adeguamento automatico degli importi, occorre altresì considerare l'impatto finanziario di eventuali effetti indiretti nell'ambito del pubblico impiego. Alla luce dei suddetti rilievi, occorre valutare la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

**(1249) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame



degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro GARAVAGLIA consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, sul disegno di legge in titolo, positivamente verificata.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, propone l'espressione del seguente parere: La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, preso atto che: in merito all'articolo 4, sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare di latte, vengono fornite rassicurazioni sia sull'assenza di effetti negativi per il gettito tributario sia sulla capacità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di svolgere le attribuzioni ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; viene confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura degli interventi compensativi disposti dall'articolo 7, commi *2-bis* e *2-ter*, in favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate in alcuni comuni della provincia di Pisa; sono forniti elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo *18-bis* del decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto in esame; con riguardo all'articolo *8-ter*, comma 3, che inserisce gli interventi di contenimento della Xylella fastidiosa tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni per l'anno 2019, si rassicura sulla piena sostenibilità dell'ulteriore finalizzazione, da momento che l'importo delle corrispondenti risorse trova sufficiente capienza in relazione al limite complessivo di spesa, anche tenendo conto degli impegni di spesa già assunti; sono forniti dati volti a suffragare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo *10-bis* recante interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni; in merito all'articolo *10-ter* sull'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, si rappresenta come tale disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; con riguardo all'articolo *10-quinquies* recante interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero, si rassicura sull'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica e sul fatto che la sospensione del procedimento di recupero avviato da Agea non determina decrementi di gettito, non essendo ancora stato emesso alcun ruolo; relativamente all'articolo 12 recante misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani di Cogoleto, viene fornita rassicurazione del fatto che gli interventi ivi previsti saranno comunque attuati nei limiti delle risorse disponibili, ossia quelle giacenti sulla contabilità speciale istituita dall'ordinanza n. 3554/2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a poco più di 5 milioni di euro, oltre a 14,8 milioni a valere sulla programmazione della politica di coesione 2014-2020 e a 5 milioni di euro per il 2019 sull'accantonamento di conto capitale del fondo speciale del Ministero dell'ambiente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La RELATRICE illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che comporta maggiori oneri la proposta 2.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.4 e 3.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 4.0.1 e 4.0.2. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis*, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4-*bis*.0.1 e 4-*bis*.0.2 in materia di controllo della fauna selvatica. Analogamente, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 4-*bis*.0.3 sulla tutela della bufala mediterranea italiana.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, nelle analoghe proposte 6.1 e 6.0.1, se l'estensione alle imprese agricole della Basilicata dell'accesso agli interventi volti a favorire la ripresa dell'attività economica sia compatibile con il rispetto della dotazione massima del Fondo di solidarietà nazionale. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 6-*bis*, richiede la relazione tecnica sulla proposta 6-*bis*.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, comportano maggiori oneri le proposte 7.1, 7.2 e 7.8. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 7.7.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare i profili di compatibilità con la normativa europea delle proposte 8.1, 8.2, 8.4 e 8.5 che sopprimono o modificano interamente il nuovo articolo 18-*bis* del decreto legislativo 214 del 2005 sul contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 8.10, 8.11 e 8.12. Chiede poi conferma, per l'emendamento 8.3, della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 8 del nuovo articolo 18-*bis*. Occorre poi valutare la compatibilità degli analoghi emendamenti 8.16 e 8.17, che dispongono la nomina di un commissario straordinario per l'emergenza fitosanitaria, con la clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo 18-*bis* inserito dall'articolo 8 del decreto-legge in esame. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.18, 8.21 e 8.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.20 che consente alle regioni di derogare ai limiti di spesa per le assunzioni funzionali all'esercizio della difesa fitosanitaria obbligatoria. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8-*ter*, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 8-*ter*.5, 8-*ter*.6 e 8-*ter*.7. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento 8-*ter*.8 in materia di ripiano della quota di disavanzo di amministrazione delle regioni. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura delle proposte 8-*ter*.9 e 8-*ter*.10. Chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il Fisce utilizzate a copertura dell'emendamento 8-*ter*.11. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8-*quater*, comportano maggiori oneri le proposte 8-*quater*.2, 8-*quater*.3, 8-*quater*.4 e 8-*quater*.5. Chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il Fondo per lo sviluppo e la coesione utilizzate a copertura degli emendamenti 8-*quater*.8 e 8-*quater*.9.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 9.1. Chiede conferma della disponibilità presso il Fisce delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 9.2, 9.6, 9.7, 9.0.1, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8 e 9.0.9. Occorre valutare la compatibilità con il rispetto della dotazione complessiva del Fondo di solidarietà nazionale delle proposte 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.10 che estendono l'ambito dei soggetti beneficiari degli interventi per favorire la ripresa economica.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il fondo per le nuove politiche di bilancio utilizzate a copertura delle proposte 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4. Relativamente all'emendamento 10.0.1, occorre valutare la disponibilità delle risorse proprie dell'Ismea utilizzate a copertura della proposta. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10-*ter*, chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alle identiche proposte 10-*ter*.1, 10-*ter*.2 e 10-*ter*.3, che include gli aiuti figurativi tra quelli oggetto del sistema di anticipazione nell'ambito del regime di sostegno PAC. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10-*quinquies*, occorre valutare la proposta 10-*quinquies*.0.2, in termini di disponibilità delle risorse poste a copertura e di effetti connessi alla deroga ivi prevista ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11-*bis*, richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione dell'onere dell'emendamento 11-*bis*.0.1. Chiede conferma della disponibilità

delle risorse presso il Fisce utilizzate a copertura degli emendamenti 11-*bis*.0.2, 11-*bis*.0.3, 11-*bis*.0-4 e 11-*bis*.0.5. Comportano maggiori oneri le proposte 11-*bis*.0.6 e 11-*bis*.0.7. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 11-*ter*, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 11-*ter*.0.1. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 11-*ter*.0.2. Comportano maggiori oneri le proposte 11-*ter*.0.4 e 11-*ter*.0.5 e 11-*ter*.0.6. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, richiede la relazione tecnica sulle proposte 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la relatrice in merito agli emendamenti segnalati per maggiori oneri o per i quali viene richiesta la relazione tecnica.

Esprime altresì un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati, per oneri non correttamente quantificati o coperti.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) si sofferma sugli analoghi emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, finalizzati alla maggiore tutela del latte, della mozzarella e della bufala mediterranea italiana, ritenendo sufficiente l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia come tali proposte presentino profili di onerosità correlati all'adozione di piani straordinari di intervento e di controlli incrociati della filiera.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) interviene poi sugli analoghi emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12 attinenti alle modalità di eradicazione degli ulivi contaminati nelle zone infette, osservando come anche su tali proposte sia sufficiente, al fine di fugare dubbi di tenuta finanziaria, l'inserimento di un'apposita clausola di invarianza degli oneri.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) ritiene sostenibile l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, dal momento che gli emendamenti in esame tendono a semplificare il sistema dei controlli della pubblica autorità, con conseguente alleggerimento dei costi.

Il senatore [STEFANO](#) (*PD*) fa presente come gli adempimenti amministrativi derivanti dall'effettuazione dei controlli possano essere sostenuti senza nuovi o maggiori oneri, considerato che lo svolgimento dei relativi compiti è attribuito all'Osservatorio fitosanitario regionale.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) rileva come, a prescindere dalle considerazioni di merito, non possa essere del tutto fugato il dubbio di un incremento di oneri derivanti da aggravii amministrativi in capo alla pubblica autorità.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che, alla luce di una lettura più approfondita delle proposte emendative, possano ritenersi superati i dubbi di un aggravio di spesa. Pertanto, ritiene sufficiente l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) fa presente come, dall'analisi dell'emendamento, non possa oggettivamente rilevarsi il rischio di un aggravio in termini di oneri amministrativi. Tale valutazione risulta ancor più fondata nel caso di inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) svolge alcune considerazioni sul sistema dei controlli amministrativi, al fine di fugare i rischi di un aggravio dei costi derivanti dagli emendamenti in esame.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere non del tutto scongiurati i rischi di oneri indiretti derivanti da un aggravio amministrativo in termini di controlli pubblici, prospetta l'opportunità di esprimere un parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del

periodo nel quale si esclude di porre a carico dei privati le spese per eventuali accertamenti della pubblica autorità.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) chiede poi al rappresentante del Governo una valutazione più ponderata sulle proposte 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, coperte a valere sul Fondo per le nuove politiche di bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente l'indisponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti richiamati dal senatore Damiani.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) rivolge alla Presidenza un invito a verificare, in vista del prossimo esame di importanti provvedimenti, l'effettiva disponibilità presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di risorse non impegnate, anche alla luce del fatto che gli emendamenti presentati da diversi Gruppi spesso trovano una copertura proprio a valere sul Fisce.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni in tale senso.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 3.4, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4-bis.0.1, 4-bis.0.2, 4-bis.0.3, 6.1, 6.0.1, 6-bis.1, 7.1, 7.2, 7.8, 7.7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.3, 8.16, 8.17, 8.18, 8.21, 8.0.1, 8.20, 8-ter.5, 8-ter.6, 8-ter.7, 8-ter.8, 8-ter.9, 8-ter.10, 8-ter.11, 8-quater.2, 8-quater.3, 8-quater.4, 8-quater.5, 8-quater.8, 8-quater.9, 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 9.0.1, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.0.1, 10-ter.1, 10-ter.2, 10-ter.3, 10-quinquies.0.2, 11-bis.0.1, 11-bis.0.2, 11-bis.0.3, 11-bis.0.4, 11-bis.0.5, 11-bis.0.6, 11-bis.0.7, 11-ter.0.1, 11-ter.0.2, 11-ter.0.4, 11-ter.0.5, 11-ter.0.6, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4. Sugli emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del seguente periodo: "Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

I senatori MANCA e DAMIANI annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dalla RELATRICE è approvata.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17,00, riprende alle ore 17,05.*

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, dà conto degli elementi istruttori forniti dal Governo a seguito dei rilievi avanzati nella seduta di ieri sul provvedimento in esame, proponendo l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso

atto che: in relazione all'articolo 5, si conferma che le attività di formazione degli operatori di polizia potranno essere svolte attraverso le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in merito all'articolo 20, si assicura che gli indennizzi in favore delle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso potranno essere erogati nel rispetto della dotazione complessiva del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati; con riguardo all'articolo 21, si ribadisce come dall'attuazione del disegno di legge in esame, fatta eccezione per l'articolo 8 che è provvisto di una propria copertura, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che ogni attività ricompresa nel provvedimento risulta sostenibile avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 9 maggio 2019, alle ore 10, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

## 1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 173 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019**  
**173ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1138) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel cogliere l'occasione per manifestare la più viva soddisfazione per la decisione di tenere le Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina, esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la

Commissione approva.

**(1170) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014**  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, in merito all'articolo 4, lettera n), dell'Accordo, che prevede obblighi reciproci di identificazione e riammissione dei cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, rinviando le modalità operative ad un eventuale Protocollo applicativo, che occorre chiedere conferma dell'assenza di nuovi o maggiori oneri connessi al citato Protocollo. Con riguardo all'articolo 4, lettera p), dell'Accordo, sulla formazione e addestramento delle forze di polizia, posto che la relazione tecnica stima in poco più di tremila euro annui il costo della copertura assicurativa sanitaria, specificando che l'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulla modalità di individuazione delle compagnie assicurative e sulla congruità dei costi sostenuti.

In merito all'articolo 6, comma 2, dell'Accordo, con riferimento alle richieste di assistenza e alla possibilità che lo Stato possa rifiutarle in caso di costo eccessivo, chiede chiarimenti circa il fatto che l'eccessiva onerosità possa essere accertata preventivamente e circa l'effettiva fattibilità del rifiuto in caso di costo eccessivo.

Il vice ministro GARAVAGLIA fornisce rassicurazioni sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) annuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

**(1307) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) coglie l'occasione, innanzitutto, per rivolgere un indirizzo di saluto alla senatrice Lunesu, subentrata al senatore Solinas, eletto Presidente della Regione Sardegna. Illustra, quindi, il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che alla luce degli approfondimenti svolti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, si associa alla senatrice Rivolta nel dare il benvenuto alla senatrice Lunesu come componente della Commissione bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l'avviso della relatrice.

In assenza di richieste di intervento, la RELATRICE propone di esprimere un parere non ostativo, che, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, è posto ai voti e approvato.

**(1308) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla**

**Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di chiedere conferma della congruità dello stanziamento per la copertura degli oneri connessi alle audizioni mediante videoconferenza, di cui all'articolo 9 del Secondo Protocollo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la congruità delle risorse poste a copertura degli oneri correlati al provvedimento.

La RELATRICE, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, messo in votazione, è approvato.

**(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sulle proposte emendative.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la relatrice sull'assenza di osservazioni in merito al testo, mentre, in relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.6, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, nonché sulla proposta 1.8, per oneri non quantificati e non coperti, non avendo, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta 1.6, recante l'istituzione di un tavolo tecnico per l'*Open Access*, risulta corredata di una clausola d'invarianza finanziaria, mentre l'emendamento 1.8 inserisce, tra le attività oggetto del decreto ministeriale previsto dal provvedimento, la promozione della diffusione dell'informazione scientifica e culturale, con iniziative in ambito nazionale europeo e internazionale.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che l'attività contemplata nella proposta, pur certamente meritoria, appare caratterizzata da una portata talmente generica ed ampia da presentare evidenti criticità finanziarie.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), alla luce degli elementi emersi dalla discussione, prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.6 e, invece, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8.

Il senatore [MANCA](#) (PD) dichiara di dissentire dal prospettato parere contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.8, ritenendo non esservi i presupposti.



La RELATRICE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.6 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

I senatori [MISIANI](#) (PD) e [ERRANI](#) (Misto-LeU), a nome dei rispettivi Gruppi, esprimono il voto di astensione sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

**(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del provvedimento, con particolare riguardo ai seguenti profili di cui si dà analiticamente conto. Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che prevede la proroga della disciplina del cosiddetto "super ammortamento per beni strumentali", andrebbero forniti elementi a conferma della corretta stima degli effetti di gettito derivanti dalla misura. Con riguardo all'articolo 2, recante revisione dell'IRES agevolata, chiede chiarimenti sulla correttezza della quantificazione del minor gettito, anche in relazione all'eventuale effetto incentivo. In relazione all'articolo 3-sexies, in materia di revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023, ritengono andrebbe confermato che le maggiori entrate utilizzate a copertura sono quelle discendenti dalla minore deducibilità dalla base imponibile IRES e IRAP derivanti dalla riduzione delle tariffe INAIL. Inoltre, andrebbe chiarito l'effetto sui saldi della disposta riduzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019). Con riferimento all'articolo 4, recante modifiche alla disciplina del *Patent box*, fa presente che andrebbero acquisiti elementi a conferma della sostanziale neutralità finanziaria delle rispettive disposizioni.

Sull'articolo 5, che rafforza le agevolazioni per il regime degli impatriati, fa sapere che sarebbero utili chiarimenti sulla quantificazione degli oneri, con particolare riguardo agli incentivi fiscali per docenti e ricercatori residenti all'estero. In relazione all'articolo 5-ter, che prevede misure di esenzione fiscale a sostegno di progetti di innovazione sociale, comunica che andrebbero fornite informazioni ulteriori sulla correttezza della stima degli effetti negativi sul gettito. In merito all'articolo 7, recante incentivi fiscali per la valorizzazione edilizia, segnala che occorre avere rassicurazioni sulla quantificazione del minor gettito derivante dalla disposizione, anche in relazione ad un eventuale effetto-incentivo.

Sull'articolo 7-bis, che esenta dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dal 1° gennaio 2022, chiede conferma della correttezza della stima della perdita di gettito. Con riferimento all'articolo 10-bis, che interviene sulla disciplina degli incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli non inquinanti, fa presente che andrebbero forniti elementi a suffragio della congruità dello stanziamento, già disposto nella legge di bilancio 2019 come tetto di spesa, a fronte dell'ampliamento dei veicoli elettrici o ibridi ammessi all'incentivo. In relazione all'articolo 11, che riconosce un *bonus* fiscale per le operazioni di aggregazione di imprese, segnala che occorre avere chiarimenti sui criteri seguiti per la stima della diminuzione di gettito derivante dalla disposizione, tenendo anche conto di un eventuale effetto incentivo. Per tutti gli articoli che utilizzano in copertura l'utilizzo delle maggiori entrate

derivanti dal presente decreto (*3-bis*, *3-quinquies*, *4-quater*, *4-quinquies*, *7-bis*, *26-bis*, *26-quater*, *30-ter* e *36-bis*), chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento siano rappresentate da quota parte di quelle rivenienti dagli articoli *12-novies* sull'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche e *13-bis* che reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici. In relazione all'articolo 13, che prevede misure di contrasto all'evasione fiscale nella vendita di beni tramite piattaforme digitali, fa presente che andrebbero fornite informazioni ulteriori sull'incremento di gettito correlato alla disposizione, con particolare riguardo alla differenza tra la norma originaria e la proposta in esame, che appare caratterizzata da minore capacità di recupero di gettito. Segnala inoltre che occorre avere chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo *16-ter*, che equipara, ai fini delle agevolazioni fiscali, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti. Con riguardo all'articolo *16-quinquies*, comma 2, recante misure per il riequilibrio finanziario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), chiede chiarimenti circa la mancata copertura almeno a partire dal 2022, anziché dal 2023 come prevede la norma. Sull'articolo *26-quater* recante misure di sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico, rileva che andrebbero forniti elementi per valutare la congruità delle risorse rispetto ai soggetti potenzialmente coinvolti. Sull'articolo *30-quater*, recante interventi in favore di imprese private nel settore radiofonico, relativamente all'utilizzo a fini di copertura di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, osserva che andrebbe assicurato che l'utilizzo delle risorse del Fondo in parola non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso. Sull'articolo 34 andrebbe assicurata la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, alla luce della finalità di rendere maggiormente attrattiva la normativa sulle zone economiche speciali, che erano state finanziate senza prevedere un tetto di spesa. Sull'articolo 36, comma 2, fa presente che andrebbe valutata la compatibilità delle risorse complessive già stanziato rispetto ai nuovi oneri per 12,5 milioni per attività di supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande di indennizzo e rispetto all'ampliamento delle voci da includere nell'indennizzo dei risparmiatori. Con riguardo all'articolo *36-bis*, che introduce un regime fiscale agevolato per i fondi di investimento europei a lungo termine, rileva che andrebbero forniti elementi idonei a suffragare la quantificazione del minor gettito riveniente dalla disposizione. In merito all'articolo 37, sull'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia, comunica che andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Sull'articolo 38, rileva che andrebbe esplicitata l'entità degli effetti finanziari derivanti dall'attribuzione a Roma capitale delle ulteriori eventuali posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 e non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva. Relativamente all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario, rileva che dovrebbe essere confermata la piena compensazione per ogni annualità degli oneri discendenti. Sull'articolo *38-quater*, circa il recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane regionali, fa presente che sarebbero utili chiarimenti sugli effetti derivanti dai primi due commi e sull'eventualità che le deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità pubblica possano determinare effetti di accelerazione della spesa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Relativamente al contributo a carico della Regione siciliana di 100 milioni di euro per l'anno 2019 di cui al comma 3, segnala che andrebbe confermata la sostenibilità dell'onere da parte della regione a valere sul proprio bilancio. Sull'articolo *44-bis*, in materia di incentivi fiscali per promuovere la crescita dell'Italia meridionale, rileva che occorrono chiarimenti sui criteri seguiti per la quantificazione degli oneri, con particolare riguardo alle attività fiscali differite (DTA) suscettibili di trasformarsi in crediti d'imposta. Inoltre, la copertura di cui al comma 9 sembra idonea a compensare i soli effetti di cassa, per cui andrebbero acquisiti chiarimenti sulla congruità della copertura anche in termini di competenza. Sull'articolo 50 recante le disposizioni finanziarie, fa presente che andrebbe acquisita conferma che i fondi utilizzati in copertura presentino le occorrenti disponibilità, che non risultino pregiudicati gli interventi già previsti a legislazione vigente e che le somme in questione non siano ricomprese nel novero di quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi

dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), per un importo complessivo di 2 miliardi di euro. Per ulteriori osservazioni rinvia, infine, alla Nota n. 77 del 2019 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) chiede chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo 5 del provvedimento, in tema di "rientro dei cervelli", che ha significativamente incrementato le agevolazioni fiscali volte a favorire il ritorno in Italia dei lavoratori, ampliandone inoltre i criteri di accesso. Infatti la disposizione, che originariamente trovava applicazione esclusivamente agli italiani iscritti all'AIRE, sembrerebbe ora, sulla base di una lettura coordinata delle norme, estendersi a tutti i cittadini dell'Unione europea che decidano di spostare la residenza in Italia e dichiarino di volervi rimanere per almeno 2 anni. Una tale conclusione comporterebbe, evidentemente, enormi problemi di copertura finanziaria per una misura che, in origine disegnata per attrarre le professionalità e le competenze più elevate, risulta ormai stravolta e non più rispondente all'interesse pubblico che ne aveva giustificato, anche sotto il profilo fiscale, l'attivazione.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), in relazione all'articolo 14, ritiene necessario avere delucidazioni sul significato dell'espressione "enti associativi assistenziali", recata nella rubrica della disposizione, al fine di verificare la sostenibilità della neutralità finanziaria affermata nella relazione tecnica aggiornata.

Il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza di avere chiarimenti sulla copertura prevista dal comma 9 dell'articolo 44-bis, che appare riferita esclusivamente alla cassa e non al criterio della competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposte ai rilievi avanzati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1200\)](#) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e la congruità della copertura dell'emendamento 5.2 che prevede l'istituzione di corsi di formazione in materia di reati sessuali e di violenza di genere, con copertura a valere sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tuttavia specificare se si ricorra al fondo di parte corrente o a quello di conto capitale. Occorre valutare l'emendamento 5.3, che quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 5 sulla formazione degli operatori di polizia e dispone una copertura sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se si ricorra alla quota di parte corrente o a quella di conto capitale. Peraltro, tale emendamento risulta in contraddizione con il parere reso dalla Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge, nel quale si prendeva atto dell'invarianza finanziaria dell'articolo 5.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.6. Occorre valutare la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 6.7, peraltro in contrasto con l'articolo 6, comma 2, che invece recepisce una condizione richiesta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In merito all'emendamento 8.0.1 che disciplina le finalità istituzionali del piano contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, occorre valutarne la

compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 5. Occorre acquisire chiarimenti sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa dell'emendamento 8.0.2 che dispone l'istituzione di aree specifiche di accoglienza nelle unità operative di pronto soccorso destinate alle vittime di determinati reati. Occorre valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e la congruità della copertura (a valere sul Fispe) derivante dalla proposta 18.1, che inserisce - tra le finalità del piano contro la violenza sessuale e di genere - l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali. Con riguardo all'emendamento 19.1 che inserisce tra le finalizzazioni del fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reato anche l'erogazione delle somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime, occorre valutarne la compatibilità con la dotazione del fondo. Occorre infine valutare l'emendamento 21.1, che sostituisce l'articolo sulla clausola di invarianza finanziaria, prevedendo una quantificazione degli oneri del disegno di legge in 10 milioni di euro annui, con copertura sul Fispe. Peraltro, tale emendamento risulta contraddittorio con il parere reso dalla Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge, nel quale si prendeva atto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 21. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione**  
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) richiama sinteticamente le osservazioni in precedenza avanzate sui profili finanziari.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una nota tecnica di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra le riformulazioni 6.1 (testo 2), 19.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, analogamente al testo base, la portata finanziaria della proposta 20.0.1 (testo 2), che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a una serie di regolamenti europei sull'istituzione del codice doganale dell'Ue. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO rappresenta che sull'emendamento 12.4 non sono ancora pervenute le risposte da parte del Dicastero competente.

Non ha invece osservazioni, per i profili finanziari, sulla proposta 13.20, mentre, per l'emendamento 13.22, rappresenta che gli incentivi ivi previsti potrebbero essere ammissibili solo a condizione che le relative risorse fossero individuate nell'ambito del bilancio a legislazione vigente.

Sulle proposte 14.2 e 14.5, pur non essendovi profili di onerosità per la finanza pubblica, invita a considerare l'impatto indiretto che l'incremento dei tributi può determinare sui settori interessati.

La RELATRICE prospetta, quindi, sugli emendamenti 14.2 e 14.5, un parere di semplice contrarietà, anche in considerazione della competenza della Commissione per i profili di programmazione economica. In merito alla proposta 13.22, ritiene opportuno proporre, in via prudenziale, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro GARAVAGLIA, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, esprime un avviso contrario dal punto di vista finanziario sulla proposta 15.7, mentre non ha osservazioni sugli emendamenti 15.8, 15.13 e 15.33.

Sulla proposta 1.3, richiama il deposito della relazione tecnica verificata positivamente per escludere profili di onerosità.

Chiede, quindi, di valutare l'ulteriore accantonamento dell'esame dei subemendamenti 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35, nonché della proposta 12.5, sui quali è ancora in corso l'istruttoria.

Sull'emendamento 20.0.1, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari, consegnando al contempo alcune note recanti precisazioni di merito sul testo della proposta, che prega il Presidente di trasmettere alla Commissione referente. Concorda, quindi, con il relatore sull'onerosità del subemendamento 20.0.1/1, mentre non ha osservazioni sulla proposta 20.0.1/2.

Sull'emendamento 22.0.1, nonché sulla riformulazione 20.0.1 (testo 2), si riserva invece di dare successivamente l'avviso del Governo, essendo ancora in corso la valutazione.

La RELATRICE, alla luce del dibattito, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e gli emendamenti riformulati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.22, 15.7 e 20.0.1/1. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 14.2 e 14.5. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.3, 6.1 (testo 2), 13.20, 15.8, 15.13, 15.33, 19.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.1/2. L'esame resta sospeso sulle proposte 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35, 12.4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201**

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente **PESCO** (M5S), relatore, richiama brevemente le proprie valutazioni espresse sugli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA ribadisce l'avviso non ostativo, per i profili finanziari, sulle proposte in discussione, nel presupposto che ne sia esclusa l'applicazione agli enti pubblici.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) rinnova le perplessità già espresse sui possibili effetti finanziari negativi delle proposte in discussione sugli enti locali che posseggano quote delle società di gestione degli aeroporti interessati dal provvedimento.

Il vice ministro GARAVAGLIA risponde che, secondo alcuni orientamenti della giurisprudenza, le società partecipate da enti locali sono, a certe condizioni, qualificate come soggetti pubblici.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) osserva che, in realtà, le società partecipate da enti pubblici possono essere anche di diritto privato.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), relatore, prospetta, per fugare le perplessità manifestate, la riproposizione, anche in questo caso, dell'osservazione già inserita nel parere approvato il 10 aprile scorso.

Il rappresentante del GOVERNO, pur non ritenendo la considerazione fatta dal senatore Errani priva di pertinenza, reputa comunque sufficiente l'approfondimento istruttorio già svolto sul provvedimento in titolo.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), relatore, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, propone l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 2.1 (testo 3), nel presupposto che l'articolo 2 venga modificato conformemente al parere reso dalla Commissione sul testo lo scorso 28 marzo e al conseguente emendamento 2.100, al fine di escludere gli enti pubblici dall'ambito applicativo della norma.

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.5 (testo 2) e 3.100.

Infine, come già espresso nel parere reso lo scorso 10 aprile, la Commissione ribadisce come il disegno di legge possa comunque comportare oneri indiretti per gli enti locali titolari di quote di partecipazione nelle società di gestione degli scali aeroportuali intercontinentali."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**  
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra la riformulazione riferita al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al testo, i profili finanziari della proposta 4.1 (testo 2), integralmente sostitutiva dell'articolo, che ne circoscrive la portata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi scaduti o disdettati. Per analoghe ragioni andrebbe valutato, ad integrazione di quanto segnalato in precedenza, l'emendamento 4.1.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di rispondere ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti**  
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta in questione, che risulta sostituiva dell'intero provvedimento, prevedendo comunque il carattere regionale dei ruoli del personale docente.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione uno schema di relazione tecnica sull'emendamento 1.100, predisposta dal Ministero competente, in attesa di essere verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se sono pervenuti gli elementi istruttori necessari ad esprimere il parere sul provvedimento, sul quale sottolinea l'attesa da parte delle popolazioni interessate.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che l'istruttoria è in corso di svolgimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità**

**(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio**

**(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**

**(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio**

**(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio**

**(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture**

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE chiede se si siano concluse le interlocuzioni in corso dirette a superare le criticità di carattere finanziario.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire, quanto prima, i necessari riscontri alle sollecitazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che non risulta ancora trasmesso il parere della Conferenza unificata, necessario per sciogliere la riserva e consentire la conclusione dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 26 giugno, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*



## 1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 174 (ant.) del 26/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019**  
**174ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 10,20*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che, nel corso della seduta di ieri, sono stati formulati interrogativi al Governo in merito alla portata finanziaria dell'articolo 5 recante incentivi per il rientro in Italia dei lavoratori all'estero, dell'articolo 14 in materia di enti associativi assistenziali e del comma 9 dell'articolo 44-bis relativamente alla congruità della copertura finanziaria sui saldi di competenza.

Il vice ministro GARAVAGLIA rileva come le modifiche apportate dagli articoli 5 e 14 determinino un'innovazione normativa le cui conseguenze di carattere finanziario risultano positivamente verificate dalla relazione tecnica aggiornata consegnata alla Commissione nella seduta di ieri.

In merito, invece, al comma 9 dell'articolo 44-*bis*, osserva come l'apparente sfasatura tra la competenza e la cassa sia in realtà imputabile ad un eccesso prudenziale nella costruzione della copertura, per la quale assicura comunque la congruità per tutte le annualità in cui si è distribuito l'onere.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) chiede al rappresentate del Governo se vi siano elementi istruttori ulteriori idonei a suffragare le risposte testé fornite, considerato che, in assenza di elementi documentali, queste appaiono obiettivamente apodittiche.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), al fine di agevolare il Governo nel fornire i chiarimenti richiesti, specifica come l'oggetto del proprio quesito attenga alla corretta individuazione del perimetro degli enti associativi assistenziali.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente come le norme del decreto-legge oggetto di disamina siano state più volte vagliate sotto il profilo finanziario, nel corso dell'*iter* parlamentare, ribadendo come la relazione tecnica aggiornata confermi la corretta quantificazione degli oneri e la relativa congruità della copertura.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S), nel prendere atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo e degli elementi istruttori contenuti nell'aggiornamento della relazione tecnica, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le maggiori entrate utilizzate a copertura dagli articoli 3-*bis*, 3-*quinquies*, 4-*quater*, 4-*quinquies*, 7-*bis*, 26-*bis*, 26-*quater*, 30-*ter* e 36-*bis* siano rappresentate da quota parte di quelle derivanti dagli articoli 12-*novies* sull'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche e 13-*bis* sulla denuncia fiscale per la vendita di alcolici."

Il senatore [MISIANI](#) (PD) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), nell'annunciare il voto contrario, fa presente come il Governo non abbia sostanzialmente fornito una risposta al quesito riguardante la definizione dell'ambito applicativo dell'articolo 14. Al riguardo, ribadisce che, qualora nel novero degli enti assistenziali siano inclusi anche le casse e gli enti negoziali sanitari, oltre alle cosiddette mutue, si sarebbe dinanzi, *in primis*, ad un gigantesco problema di copertura e, come secondo elemento, ad una novità deflagrante per gli assetti del sistema sanitario nazionale. Su tali profili, invita i membri della Commissione a svolgere una necessaria riflessione.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) ribadisce come l'articolo 5 del decreto-legge trovi un'applicazione indiscriminata per qualunque tipologia di figura professionale rientrante nel nostro Paese dall'estero, con problemi sia di copertura finanziaria sia di disparità nel trattamento fiscale.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea che, secondo la relazione tecnica aggiornata, l'articolo 14 è privo di effetti finanziari, mentre l'articolo 5 non modifica la fattispecie vigente, limitandosi soltanto alla modifica dei criteri di accesso, senza comportare un allargamento della platea.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere

illustrata dai relatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **PIRRO** (M5S) ribadisce anche per l'Assemblea la seguente proposta di parere già approvata per le Commissioni di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le maggiori entrate utilizzate a copertura dagli articoli 3-bis, 3-quinquies, 4-quater, 4-quinquies, 7-bis, 26-bis, 26-quater, 30-ter e 36-bis siano rappresentate da quota parte di quelle derivanti dagli articoli 12-novies sull'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche e 13-bis sulla denuncia fiscale per la vendita di alcolici."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** chiede se siano disponibili le risposte ai rilievi formulati dalla relatrice nella seduta di ieri in merito alle proposte emendative.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana già convocata per oggi, mercoledì 26 giugno 2019, alle ore 15,30, non avrà luogo.

Avverte inoltre che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per le ore 15,15, di oggi, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

## 1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 175 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019**  
**175ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1111) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **LUNESU** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo, che prevede l'intensificazione del dialogo regolare tra le Parti in tutti i settori interessati, che occorre chiedere conferma che dalle consultazioni e visite di livello ministeriale e dalle riunioni a livello di alti funzionari, di cui al comma 2, lettere *b*) e *d*) della citata disposizione, non derivino maggiori oneri per le finanze pubbliche. Occorre inoltre avere conferma della compatibilità delle misure volte al rafforzamento della cooperazione doganale e in materia di fiscalità, di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 23 dell'Accordo, con la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Il vice ministro Laura CASTELLI si riserva di fornire risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1225) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche ivi apportate alla copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(1260) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

**(1261) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso favorevole.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(1262) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CALANDRINI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Non essendosi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

**(1349) Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca**  
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla legge di bilancio 2019.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2018, collega alla manovra di bilancio 2019-2021, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, ricerca e attività sportiva scolastica e universitaria, nonché di riassetto, semplificazione e codificazione della normativa dei medesimi settori.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 19 giugno scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura e 1312 della XVIII), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce in primo luogo che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella citata Nota di aggiornamento del DEF 2018. Inoltre, il medesimo documento, nell'ambito della strategia di riforma del Governo di cui al capitolo IV, dopo aver illustrato gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione dell'Esecutivo nel settore "Istruzione e ricerca", aggiunge, con riferimento al quadro disciplinare, che la complessa normativa in materia di legislazione scolastica, universitaria, della ricerca e AFAM necessita di un riordino anche attraverso un'attività di redazione dei relativi codici. Infine, il provvedimento, articolato in due disposizioni recanti, rispettivamente, principi e criteri direttivi della delega e le disposizioni finanziarie, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Il vice ministro Laura CASTELLI si pronuncia in senso conforme alle valutazioni del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il termine del 31 gennaio indicato dall'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, non è stato rispettato, in quanto il disegno di legge in titolo risulta presentato alla Presidenza del Senato il 19 giugno scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, può considerarsi di carattere ordinatorio.

Rileva quindi che il disegno di legge, articolato in due disposizioni recanti, rispettivamente, principi e criteri direttivi della delega e le disposizioni finanziarie, risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. Tali disposizioni risultano coerenti con gli obiettivi programmatici indicati nella suddetta Nota di aggiornamento, che evidenzia, nell'ambito della strategia di riforma del Governo, come la complessa normativa in materia di legislazione scolastica, universitaria, della ricerca e AFAM necessita di un riordino anche attraverso un'attività di redazione dei relativi codici.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri  
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) chiede se il Governo sia in grado di fornire gli elementi di chiarimento sui rilievi formulati in relazione al testo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso, presso la Ragioneria generale dello Stato, la valutazione degli elementi istruttori trasmessi dal Ministero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione**

(Parere all'11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'esame, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori trasmessi dal Governo, preso atto che: in merito al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), sul riconoscimento di incentivi agli enti territoriali e agli enti controllati che decidano di avvalersi del sistema di reclutamento centralizzato, si conferma il contenuto esclusivamente ordinamentale dei suddetti incentivi, dal momento che si consentirà agli enti che decidano di procedere ai nuovi reclutamenti mediante concorsi unici, gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica, di derogare ad alcuni adempimenti connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali; con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), sullo svolgimento di verifiche psico-attitudinali nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, si precisa che, per l'effettuazione di tali verifiche, verranno utilizzate le professionalità già presenti all'interno della pubblica amministrazione; relativamente all'articolo 2, comma 2, lettera *f*), n. 3, si rappresenta come l'istituzione dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un'attività nei fatti già espletata dal Dipartimento della funzione pubblica; con riguardo all'articolo 3, si rassicura circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della delega volta a favorire il merito e la premialità, alla luce del fatto che non vengono attribuite nuove funzioni all'Ufficio per la valutazione della performance già operativo presso il Dipartimento della funzione pubblica; in relazione al coinvolgimento di soggetti estranei alla pubblica amministrazione nel processo di definizione degli obiettivi e di valutazione, previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*), n. 3, sono forniti elementi idonei a suffragare l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica. Altresì, viene sottolineato come la razionalizzazione degli organismi indipendenti di valutazione consenta di ottenere economie di spesa utilizzabili per il conferimento di incarichi anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione per attività di supporto dei suddetti organismi; per quanto concerne l'articolo 4 sul riordino della dirigenza, si rassicura circa il fatto che l'accentramento in capo alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) delle procedure di reclutamento del personale dirigenziale, previsto dal comma 2, lettera *b*), n. 1), produrrà risparmi di spesa significativi in ragione della concentrazione delle procedure concorsuali, con conseguente possibilità di compensare con tali risparmi gli eventuali maggiori costi che la SNA dovrà sostenere per il reclutamento del 100 per cento (e non più soltanto del 50 per cento) del personale dirigenziale generale; in relazione all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), n. 4, che prevede l'aumento fino al 30 per cento delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile conferire incarichi a dirigenti di altre amministrazioni, viene confermato come il suddetto aumento non determini alcun aggravio per la finanza pubblica, in quanto l'applicazione di tale norma sarà condizionata al rispetto dei vigenti limiti di spesa in termini di facoltà assunzionali, di posti dirigenziali previsti nella dotazione organica e dei fondi contrattuali per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato; con riferimento all'implementazione della banca dati della dirigenza statale prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera *c*), n. 7, viene confermata la disponibilità delle risorse di bilancio stanziare per il finanziamento della banca dati; in merito al criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d*), riguardante la definizione per via normativa dell'entità e delle modalità di quantificazione del danno per violazione di disposizioni in materi di



contratti flessibili, si precisa come la finalità della delega consista nell'individuare criteri di valutazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione, evitando il riconoscimento di risarcimenti ingiustificatamente differenziati, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: in merito al criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), finalizzato ad escludere la necessità di far precedere sempre lo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria all'espletamento dei nuovi concorsi, si raccomanda, in sede applicativa, che l'indizione di nuove procedure concorsuali sia subordinata al rispetto dei vincoli di natura finanziaria; in relazione all'articolo 7, comma 2, nel prendere atto della rassicurazione sul puntuale rispetto delle disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, si rileva tuttavia come la prassi sempre più frequente di rinviare la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi non risulti pienamente conforme allo spirito della legge di contabilità n. 196 del 2009, che consente, all'articolo 17, comma 2, di ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata."

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene, per i profili di competenza della Commissione, che il disegno di legge di delega in esame appare destinato a produrre spese certe, coperte mediante risparmi futuri ed eventuali, con il rischio concreto di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Annuncia pertanto, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*), associandosi al senatore Errani, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza.

I senatori [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) e [CALANDRINI](#) (*FdI*), a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 25 giugno riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari del subemendamento 11.4/4, che sopprime il riferimento all'ambito di rispettiva competenza quale criterio di ripartizione delle attribuzioni tra più autorità investite di responsabilità nel medesimo settore. Appare, inoltre, opportuno valutare la portata normativa e finanziaria dei subemendamenti 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35, nella parte in cui individuano il Ministero delle politiche agricole come "ulteriore" autorità competente, con il rischio di sovrapposizione di funzioni. Occorre, altresì, valutare i profili finanziari della proposta 12.4, diretta ad adottare misure di incentivazione nel settore delle energie rinnovabili. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 12.5, che amplia la delega al Governo in materia di riduzione di emissioni di gas a effetto serra, per ricomprendervi l'adattamento del diritto interno a un regolamento e l'attuazione di una decisione dell'Unione europea. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 20.0.1 (testo

2), che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a una serie di regolamenti europei sull'istituzione del codice doganale dell'Ue. Infine, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 22.0.1, che introduce un'ulteriore delega al Governo per il recepimento di una direttiva sul mercato interno del gas naturale, con particolare riguardo alla disciplina dei gasdotti. Il vice ministro Laura CASTELLI non ha osservazioni da formulare, per i profili di finanza pubblica, sul subemendamento 11.4/4, mentre esprime un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, sui subemendamenti 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35.

Si pronuncia inoltre in senso contrario, per possibili effetti finanziari negativi, sulla proposta 12.4, esprimendo invece una valutazione non ostativa sulla proposta 12.5, nonché sull'emendamento 20.0.1 (testo 2), che non presenta criticità di carattere finanziario, dal momento che si limita a un mero riordino normativo.

Conferma, infine, l'assenza di oneri della proposta 22.0.1.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35 e 12.4. Sulle proposte 11.4/4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1, il parere è non ostativo."

La Commissione approva.

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, sul testo del provvedimento in titolo.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che, sul testo, la Commissione ha già espresso un parere non ostativo, che trova conferma nella relazione tecnica appena depositata.

La relatrice [LEONE](#) (M5S) riepiloga sinteticamente i rilievi sollevati con riguardo agli emendamenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI formula una valutazione contraria, per mancanza di relazione tecnica, per oneri non quantificati e non coperti o per inidoneità della copertura, sugli emendamenti 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 18.1, 19.1 e 21.1.

Esprime quindi un avviso contrario su una serie di ulteriori proposte emendative non segnalate dalla relatrice. In particolare, con riguardo agli emendamenti 01.1, 2.3, 2.0.1, 3.5 e 6.1, occorre acquisire un'apposita relazione tecnica che ne assicuri l'invarianza degli oneri, in mancanza della quale la valutazione risulta contraria, mentre sulle proposte 7.1, 7.2, 10.1, 10.14, 10.0.2 e 12.2 è necessario acquisire la valutazione del Ministero della giustizia sui possibili effetti in termini di sanzioni pecuniarie. L'emendamento 9.0.3 appare suscettibile di determinare maggiori oneri, mentre per le proposte 10.6, 12.5, 14.1, 14.2 e 14.0.1 occorre acquisire apposita relazione tecnica che ne attesti

l'invarianza degli oneri. Sugli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3, come anche per la proposta 15.7, si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia per escludere che dall'aumento delle attività di comunicazione possano derivare nuovi o maggiori oneri.

Ravvisa poi l'esigenza di acquisire una relazione tecnica anche sull'emendamento 15.4, in tema di controllo mediante mezzi elettronici nel caso di allontanamento dalla casa familiare, mentre per le proposte 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3 e 16.0.4 rileva che l'aumento delle attività di comunicazioni e di notificazioni potrebbe determinare effetti finanziari negativi.

Esprime infine un avviso contrario sulle proposte 17.1 e 18.2, in relazione ai possibili costi connessi al potenziamento degli interventi di sostegno psicologico, nonché sull'emendamento 17.4, per inidoneità della copertura.

Il senatore [MANCA](#) (PD) reputa necessario, dal punto di vista metodologico, che il Governo metta a disposizione della Commissione la nota istruttoria sulla base della quale sono state espresse le valutazioni, con particolare riferimento agli emendamenti non segnalati dalla relatrice per i profili finanziari.

La rappresentante del GOVERNO, accogliendo tale richiesta, rende disponibile la nota istruttoria.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) considera opportuno un approfondimento dell'esame, con riguardo, ad esempio, alle presunte criticità finanziarie delle proposte che si riferiscono ad attività di comunicazione e di notificazione, ribadendo in generale la convinzione, già altre volte manifestata, che la Commissione debba assicurare coerenza e omogeneità nella valutazione delle proposte emendative, al fine di esercitare correttamente le proprie funzioni a presidio delle finanze pubbliche.

Il vice ministro Laura CASTELLI ritiene possibile compiere un breve supplemento di istruttoria, verificando anche le condizioni per una rapida interlocuzione tra i Dicasteri interessati.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, prospetta l'espressione di un parere limitato ai soli emendamenti segnalati dalla relatrice, rinviando ad altra seduta l'esame delle ulteriori proposte indicate dal Governo, al fine di consentire una valutazione maggiormente ponderata e, se possibile, arricchita di informazioni aggiuntive.

La RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 18.1, 19.1 e 21.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 01.1, 2.3, 2.0.1, 3.5, 6.1, 7.1, 7.2, 9.0.3, 10.1, 10.6, 10.14, 10.0.2, 12.2, 12.5, 14.1, 14.2, 14.0.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.7, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 17.1, 17.4 e 18.2, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, sull'emendamento 1.100, manifestando un avviso di nulla osta sul testo a condizione che sia approvata la suddetta proposta, integralmente sostitutiva del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.100. In merito agli emendamenti, il parere è non ostativo sulla proposta 1.100, mentre resta sospeso l'esame dei restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 3 luglio 2019, già convocata alle ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## 1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 176 (ant.) del 03/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019**  
**176ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valente.*

*La seduta inizia alle ore 10,45.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che, nella scorsa seduta, è stato accantonato l'esame di una serie di emendamenti non segnalati dalla relatrice, sui quali il Governo ha rilevato potenziali criticità di carattere finanziario.

Fa inoltre presente che la Commissione giustizia ha nel frattempo trasmesso una riformulazione della proposta 01.2.

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*), dopo aver segnalato che sull'emendamento 01.2 (testo 2), per quanto di competenza, non vi sono osservazioni, prospetta, dal punto di vista metodologico, l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte emendative che prevedono o aggiungono oneri ovvero obblighi di comunicazione nell'ambito delle procedure oggetto del provvedimento in titolo. Pertanto, in applicazione di tale criterio, la Commissione potrebbe pronunciarsi nel senso appena indicato sugli emendamenti 01.1, 2.3, 9.0.3, 16.0.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.4.

Il sottosegretario VALENTE ribadisce l'esigenza, già espressa nella seduta di ieri di acquisire dal Dicastero competente ulteriori elementi istruttori, al fine di escludere effetti finanziari negativi, nella cui assenza l'avviso resta contrario.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), pur apprezzando il tentativo di definire criteri generali per la valutazione degli emendamenti in esame, si dichiara comunque convinto che la maggior parte delle proposte, ad esempio l'emendamento 01.1, non presenti problemi dal punto di vista finanziario, trattandosi al massimo di valutazioni di merito divergenti.

Il senatore [STEFANO](#) (*PD*) si esprime in senso critico sulle valutazioni prospettate dalla relatrice, che non appaiono coerenti con precedenti decisioni della Commissione.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), pur valutando con favore la proposta metodologica avanzata dalla relatrice, volta a consentire alla Commissione di merito di svolgere una compiuta discussione nel merito delle questioni, richiama la responsabilità politica del Governo che, non garantendo una adeguata istruttoria sui profili finanziari delle proposte, rischia di impedire l'esame di misure, spesso trasversali, dirette a rafforzare la tutela dei soggetti più deboli in settori di grande sensibilità e delicatezza.

Il rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, rappresenta la necessità, sulle proposte 2.0.1 e 3.5, di acquisire apposita relazione tecnica che verifichi gli effetti finanziari delle disposizioni.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) manifesta forti perplessità sull'avviso del Governo relativo alla proposta 3.5, che appare priva di criticità di carattere finanziario.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*), associandosi alle considerazioni del senatore Errani, non rileva profili problematici, dal punto di vista finanziario o contabile, sull'emendamento 3.5.

Il PRESIDENTE evidenzia come la proposta possa determinare effetti non irrilevanti, anche dal punto di vista finanziario, sull'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) ritiene che, al riguardo, possano configurarsi al massimo questioni di merito, che esulano dalla competenza della Commissione bilancio.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) si sofferma sui possibili effetti finanziari della proposta 3.5, rilevando come le indagini giudiziarie siano sempre svolte su delega del pubblico ministero.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) reputa necessario appurare se la previsione dell'intervento personale del pubblico ministero nelle indagini per le fattispecie di reato in questione, determini un impatto sulla struttura organizzativa e sullo svolgimento delle procedure.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel rimarcare come uno degli obiettivi del disegno di legge in esame sia quello di assicurare la speditezza delle indagini, segnala come la proposta in discussione sia

presumibilmente suscettibile di determinare un allungamento dei tempi e, quindi, un incremento degli oneri amministrativi e finanziari.

La RELATRICE, alla luce dell'articolato dibattito, prospetta l'espressione, per ragioni prudenziali, di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.1 e 3.5. Analogamente sulla proposta 6.1, che prevede specifici percorsi di recupero per il condannato presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, ritiene appropriato un parere di contrarietà sui profili finanziari, per oneri non quantificati e privi di idonea copertura.

Il sottosegretario VALENTE concorda con la valutazione della relatrice.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) si dichiara in dissenso dalla valutazione della relatrice sulla proposta 6.1, di cui segnala la formulazione in termini non di obbligo ma di mera facoltà del magistrato.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*) osserva che la tutela delle finanze pubbliche potrebbe essere assicurata anche da un parere non ostativo condizionato all'inserimento di una clausola che ponga gli oneri a carico del condannato.

La RELATRICE ritiene il suggerimento del senatore Marino meritevole di accoglimento. Nel proseguire la valutazione delle proposte, prospetta l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti 7.1, 7.2, 10.1, 10.14, 10.0.2 e 12.2, per i quali il Governo rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia, rilevando al riguardo che l'esclusione dal patteggiamento per una serie di reati non sembra comportare effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario VALENTE ribadisce che, sulle proposte 10.6, che incrementa i casi di procedibilità di ufficio, e 12.5, in materia di benefici per i detenuti, occorre acquisire apposita relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso del Governo resta contrario.

La RELATRICE, dopo un breve dibattito al quale prendono parte i senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), [MANCA](#) (*PD*) e il PRESIDENTE, ritiene che sull'emendamento 10.6 possa formularsi un parere di semplice contrarietà, mentre sulla proposta 12.5 appare più adeguata una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per i possibili effetti onerosi correlati all'applicazione dei benefici ivi previsti.

Passando all'emendamento 14.0.1, che prevede una serie di obblighi di comunicazione al Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno, prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà, in linea con il criterio generale già illustrato.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) osserva che, a suo avviso, l'emendamento non presenta particolari profili di criticità dal punto di vista finanziario.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la disposizione potrebbe determinare un impatto sull'organizzazione del Dicastero interessato, con possibili oneri indiretti.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel richiamare alcune precedenti determinazioni assunte dalla Commissione bilancio, ribadisce l'esigenza di omogeneità e coerenza metodologica nella valutazione dei profili di competenza.

Il sottosegretario VALENTE ribadisce che, per il Governo, l'istruttoria sulle proposte emendative richiederebbe l'acquisizione di ulteriori elementi informativi.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*) paventa il rischio che il rinvio ai Ministeri competenti, per le attività

istruttorie, possa determinare un circolo vizioso tra valutazioni finanziarie ed esame nel merito, a detrimento dell'esercizio delle funzioni parlamentari, aspetto importante su cui reputa opportuno compiere una riflessione condivisa.

Il PRESIDENTE, ad un esame più approfondito, ritiene maggiormente in linea con la tutela delle finanze pubbliche subordinare il parere di semplice contrarietà sulla proposta 16.0.1, prospettato dalla relatrice, all'inserimento di una clausola di invarianza nella lettera c), ove si prevede il diritto per il difensore della persona offesa alla trasposizione, su idoneo supporto, delle intercettazioni registrate.

La relatrice [LEONE](#) (M5S), dopo aver espresso il proprio assenso alla precisazione del Presidente, prospetta un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.4, 17.1, 17.4 e 18.2, in mancanza di relazione tecnica, per oneri non quantificati e non coperti o per inidoneità della copertura.

Su richiesta del senatore Errani, il sottosegretario VALENTE fornisce chiarimenti sull'avviso del Governo relativo all'emendamento 17.1, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per il quale risulta necessaria una relazione tecnica che dimostri l'effettiva invarianza finanziaria.

Il senatore [PICHELTO FRATIN](#) (FI-BP), con riguardo alla proposta 17.4, rinnova la richiesta al Governo di specificare, in relazione alle coperture finanziarie a valere sui fondi speciali, l'esatta capienza delle risorse disponibili, tenendo conto esclusivamente degli impegni vincolanti, senza considerare eventuali effetti di prenotazione di iniziative *in itinere*.

La RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le riformulazioni relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1, 3.5, 12.5, 15.4, 17.1, 17.4 e 18.2.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 01.1, 2.3, 9.0.3, 16.0.3, 10.6, 14.1, 14.2, 14.0.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 16.0.2 e 16.0.4.

Il parere non ostativo sulla proposta 6.1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo le parole: «per i medesimi reati», delle seguenti: «, con oneri a carico del condannato».

Sull'emendamento 16.0.1, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, alla lettera c), di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo sulle proposte 01.2 (testo 2), 7.1, 7.2, 10.1, 10.14, 10.0.2 e 12.2.".

La Commissione approva.

**[\(763\) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti](#)**

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga sinteticamente i rilievi formulati sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.



Il rappresentante del GOVERNO, sull'emendamento 1.2, non ha osservazioni da formulare sul punto 1, mentre esprime un avviso contrario, per i profili di finanza pubblica, su tutti gli altri punti, da 2 a 7. Si pronuncia quindi in senso contrario, dal punto di vista finanziario, sulle proposte 1.19, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.22, 1.0.2, 1.0.2 (testo 2), 1.0.1, 1.8, 1.12, 1.21 e 1.13. Concorda con la valutazione della relatrice sull'onerosità degli emendamenti 1.23 e 1.0.3.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) si dichiara in disaccordo con l'avviso del Governo sulla proposta 1.6, che rende provinciali i ruoli del personale docente, escludendo al riguardo la presenza di criticità finanziarie, potendosi configurare al massimo una divergente valutazione nel merito.

La RELATRICE evidenzia come la proposta possa determinare un irrigidimento del sistema di gestione del personale docente, con il possibile ricorso a supplenze.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) dissente con forza anche dalla valutazione del Governo sull'emendamento 1.20, che amplia le assunzioni previste dal provvedimento ai soggetti collocati nelle graduatorie permanenti, in quanto a suo avviso tale proposta, non ampliando il numero dei posti messi a concorso, non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario VALENTE precisa che l'avviso del Governo è motivato dal fatto che l'emendamento determina incertezza nell'assegnazione dei posti e introduce ulteriori rigidità nel sistema, con necessità di ricorso alle supplenze.

La RELATRICE, alla luce delle interlocuzioni svolte e dai chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.19, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.22, 1.21, 1.0.2, 1.0.2 (testo 2), 1.0.1, 1.8, 1.12, 1.13, 1.23 e 1.0.3. Sull'emendamento 1.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dei numeri da 2) a 7). Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo."

La proposta, messa ai voti, è approvata.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

## 1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 180 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019**  
**180ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale e in parte contrario condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relattrice Leone, illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza, di ribadire sul testo il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

In merito alle proposte emendative, già presentate nella Commissione di merito e ripresentate in Assemblea, propone di confermare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.1, 3.5, 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 12.5, 15.4, 17.4, 18.1, 18.2, 19.1 e 21.1.

Propone altresì di ribadire il parere di semplice contrarietà sulle proposte 01.1, 2.3, 10.6, 14.1, 14.2,

14.0.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4 e 16.0.5 (già 9.0.3). Sull'emendamento 6.1, propone la conferma del parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo le parole: «per i medesimi reati», delle seguenti: «, con oneri a carico del condannato». Sull'emendamento 16.0.1, propone di riaffermare il parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera c), di una clausola di invarianza finanziaria.

In merito agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, richiede la relazione tecnica sulla proposta 5.100 sull'istituzione di corsi di formazione in materia di reati sessuali e violenza domestica, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura. Propone un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 14.100 (identico al 14.2 già esaminato per la Commissione di merito). Propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 17.1 (testo 2), identico sul piano finanziario, al testo base già esaminato per la Commissione di merito. Propone altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 18.100, identico al 18.2 già esaminato per la Commissione di merito. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI, in relazione al testo e alle proposte emendative già presentate nella Commissione di merito e ripresentate in Assemblea, concorda con le proposte formulate dal relatore.

Con riferimento agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 5.100, in mancanza di una relazione tecnica che escluda effetti onerosi, mentre sulle restanti proposte, si pronuncia in senso conforme alle valutazioni del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 5, si conferma che le attività di formazione degli operatori di polizia potranno essere svolte attraverso le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- in merito all'articolo 20, si assicura che gli indennizzi in favore delle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso potranno essere erogati nel rispetto della dotazione complessiva del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati;
- con riguardo all'articolo 21, si ribadisce come dall'attuazione del disegno di legge in esame, fatta eccezione per l'articolo 8 che è provvisto di una propria copertura, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che ogni attività ricompresa nel provvedimento risulta sostenibile avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1, 3.5, 5.2, 5.3, 5.100, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 12.5, 15.4, 17.1 (testo 2), 17.4, 18.1, 18.2, 18.100, 19.1 e 21.1.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 01.1, 2.3, 10.6, 14.1, 14.2, 14.100, 14.0.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4 e 16.0.5 (già 9.0.3).

Sull'emendamento 6.1, formula parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «per i medesimi reati», delle seguenti: «, con oneri a carico del condannato».

Sull'emendamento 16.0.1, esprime parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera c), di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(763, 753 e 880-A) Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, atteso che la Commissione istruzione, approvando l'emendamento 1.100, ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione al parere non ostativo sul testo, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

I senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU) e [MISIANI](#) (PD) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto di astensione sulla proposta.

Il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo di appartenenza.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

**(1401) Deputato Ketty FOGLIANI ed altri. - Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Il vice ministro Laura CASTELLI, nel depositare la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, concorda con la proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

## **1.4.2.4. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

## 1.4.2.4.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 107 (ant.) del 30/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 30 APRILE 2019

**107ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[CATALFO](#)

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)**

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) rileva che lo schema è finalizzato a dare attuazione alla legge n. 508 del 1999 nella parte in cui prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina, tra l'altro, delle procedure di reclutamento del personale. Dopo aver ricordato le varie norme che si sono susseguite nella fase transitoria, che ha visto anche l'intervento della giustizia amministrativa, passa all'esame del testo.

L'articolo 1 reca le definizioni, mentre l'articolo 2 stabilisce che ogni Istituzione dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, indicandone l'*iter* di approvazione. L'articolo 3 regola la collaborazione fra Istituzioni AFAM, sia per la programmazione di procedure di reclutamento comuni, sia per l'utilizzo congiunto del personale e l'articolo 4 riguarda le procedure di reclutamento per l'assunzione di docenti a tempo indeterminato, che dovranno avvenire con selezione pubblica per titoli ed esami. Il successivo articolo 5 disciplina le procedure per la stipula di contratti di insegnamento a tempo determinato, introducendo novità che si applicheranno dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del regolamento.

L'articolo 6 concerne il conferimento di incarichi di insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile fare fronte con il personale di ruolo o con quello a tempo determinato nel limite delle dotazioni organiche. Infine, l'articolo 7 reca i principi generali per il

reclutamento del personale amministrativo e tecnico, mentre l'articolo 8 dispone, tra l'altro, che alcune misure previste dallo schema di regolamento non si applichino agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), per le particolari caratteristiche di questi ultimi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **BOTTO** (M5S) introduce il provvedimento, che si compone di 25 articoli, divisi in sei Capi. Per le parti di più stretta competenza della Commissione segnala, in particolare, l'articolo 10-*bis*, che interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione. In particolare, il comma 1 introduce il nuovo comma 6-*bis* all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991, estendendo il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali per il 2019 anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato degli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale e ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali di cui all'Ordinanza della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il comma 2 indica la copertura finanziaria degli oneri della misura, valutati in 860.000 euro per il 2019

La relatrice cita quindi sinteticamente le rimanenti disposizioni, che recano misure di sostegno ai settori: lattiero-caseario (articoli 1, 2, 3, 4, 4-*bis* e 5); olivicolo-oleario (6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*); agrumicolo (articolo 9); agroalimentari in crisi (10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies*, 11 e 11-*bis*); ittico (articolo 11-*ter*). Infine, ricorda che l'articolo 12 ha ad oggetto misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, mentre gli articoli 13 e 14, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La **PRESIDENTE** annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 920-B, già trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a ai fini dell'espressione del relativo parere. Al fine di consentirne fin d'ora la conoscibilità, avverte che i testi saranno pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Ricorda poi che, come stabilito dall'ultimo calendario dei lavori dell'Assemblea, la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Anticipa quindi la convocazione di numerose sedute, anche in sede di Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, per lo svolgimento, a partire dalla mattina di martedì 7 maggio, delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione). Nel corso della settimana saranno poi esaminati in sede referente i disegni di legge n. 920-B (concretezza) e 310, 658 e 1132 (salario minimo), nonché, in sede consultiva, i disegni di legge n. 1249 (rilancio settori agricoli in crisi), 867 (sicurezza esercenti le professioni sanitarie) e 1200 (tutela violenza domestiche e di genere) e l'Atto del Governo n. 79 (schema DPR personale docente e amministrativo AFAM). Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [920-B](#)

**G/920-B/1/11**

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

un moderno approccio in materia di organizzazione e gestione di complesse strutture del lavoro, in particolare nel settore dei servizi, ed *a fortiori*, nei servizi pubblici, dovrebbe essere prioritariamente orientato all'efficientamento delle prestazioni, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e soprattutto alla valorizzazione e riqualificazione delle professionalità esistenti. In un proficuo e costante coinvolgimento delle migliori energie dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni di rappresentanza;

ovvero, l'esatto contrario della filosofia che ha ispirato il provvedimento in oggetto, ed in particolare gli articoli 1 e 2, caratterizzati da una visione anacronisticamente centralista e al tempo stesso imperniata sul sospetto e su metodi volontariamente invasivi dei diritti dei lavoratori;

anche il riferimento alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, peraltro senza lo stanziamento di risorse aggiuntive, viene declinato esclusivamente per il potenziamento dei sistemi di rilevamento delle presenze, con soluzioni che hanno suscitato molti e circostanziati rilievi da parte del Garante per la tutela dei dati personali;

al contrario, le pubbliche amministrazioni italiane necessiterebbero, da una parte, della prosecuzione delle politiche di stabilizzazione dei lavoratori precari avviate nella scorsa legislatura, dall'altra, di un grande investimento in modernizzazione dei processi lavorativi e nella formazione di un personale posto sempre di fronte a nuove sfide e a nuovi servizi;

anche in tale prospettiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni sindacali;

una moderna ed efficiente amministrazione pubblica è fattore indispensabile per il rilancio del nostro sistema produttivo e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori pubblici, comparativamente più rappresentative su base nazionale, una strategia di investimenti in formazione e in efficientamento dei processi produttivi delle pubbliche amministrazioni, prevedendo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

**G/920-B/2/11**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

a proposito di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni, è evidente una palese contraddizione che ha caratterizzato, in generale, l'operato del Governo rispetto alle enunciazioni



programmatiche e che caratterizza, in particolare, il presente provvedimento con un approccio punitivo e allo stesso tempo velleitario;

il contrario di quel ricambio generazionale e dello sblocco totale del *turn over*, che i governi a guida PD avevano avviato, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione di 50 mila dipendenti precari. Un processo virtuoso di rinnovamento che pure si era promesso di mantenere, se non rafforzare, anche anticipando al 2019 le assunzioni previste per il prossimo triennio;

al contrario, con una norma inserita nella legge di bilancio 2019, si smentiscono tali propositi e, a seguito dell'esito del confronto con la Commissione europea e della conseguente necessità di reperire risorse al fine di dare copertura economica ad alcune controverse misure, si stabilisce il divieto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, di effettuare, in riferimento alle ordinarie facoltà assunzionali per l'anno 2019, assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, ovvero proprio quelle amministrazioni che dal 1° gennaio avrebbero potuto beneficiare dello sblocco del *turn over*;

tale disposizione arreca un gravissimo danno alle migliaia di precari storici della pubblica amministrazione, che, in base ai requisiti della riforma della scorsa legislatura, avevano acquisito il diritto di essere assunti immediatamente e pregiudica il futuro umano e professionale dei tanti giovani che dopo anni di sacrifici e di studio hanno vinto un concorso pubblico ed erano in graduatoria pronti a essere assunti a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dai prossimi provvedimenti utili, ogni misura volta a dare corso al processo di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, avviato nella scorsa legislatura;

a trovare le risorse necessarie prima del mese di novembre 2019 per sbloccare il *turn over* dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle università e delle agenzie fiscali.

#### **G/920-B/3/11**

[Patriarca](#), [Malpezzi](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

il comma 4 del medesimo articolo 2 è stato modificato dalla Camera dei deputati a seguito del recepimento della condizione approvata nel parere espresso dalla Commissione Cultura, che ha chiesto, appunto, di escludere il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del suddetto articolo;

il fenomeno dell'assenteismo nelle scuole è, infatti, estremamente limitato, anche perché per i docenti assentarsi dall'istituto senza permesso è pressoché impossibile;

non è stata, invece, recepita la richiesta di escludere dalla suddetta verifica dell'accesso i dirigenti dei medesimi istituti;

il ruolo del dirigente scolastico, in particolare, non può essere sottoposto a questo genere di controlli e la valutazione del dirigente non può essere frutto del conteggio delle ore passate a scuola, in quanto la qualità della prestazione dirigenziale non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati;

i dirigenti scolastici non sono equiparabili agli altri dirigenti della pubblica amministrazione;

appare, quindi non accettabile la previsione di un controllo degli accessi con le modalità disciplinate dal provvedimento, in considerazione anche della mole di lavoro imposto ai dirigenti scolastici dalla reggenza di più plessi scolastici,

impegna il Governo:

in considerazione della contrattualizzazione dell'orario di lavoro ed essendo i dirigenti valutati, non per il tempo passato a scuola, ma per la qualità dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione dei dirigenti scolastici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

#### **G/920-B/4/11**

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

nel corso delle audizioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che se «presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso contestuale alla video sorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi»;

il Garante ha inoltre rilevato come non appare conforme al canone di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza europea, l'introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica, in relazione ai vincoli posti dall'ordinamento europeo sul punto a fronte dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato anche al fine di prevenire il possibile contenzioso giurisprudenziale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere, sin dal prossimo provvedimento utile, le citate disposizioni al fine di assicurare l'alternatività dei due sistemi di verifica di rispetto dell'orario, oltre che una sua introduzione graduata in ragione delle diverse esigenze funzionali dei diversi uffici pubblici e le opportune forme di coinvolgimento e di accordo con le rappresentanze dei lavoratori al fine del ricorso alle suddette forme di rilevamento delle presenze.

#### **G/920-B/5/11**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

considerato che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce, presso il Dipartimento della funzione

pubblica, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato «Nucleo della concretezza», composto da 53 unità di personale e preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete (!) per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

si tratta di fatto di 53 persone che svolgeranno un'attività di controllo ponendo di fatto le varie amministrazioni sotto esame senza fare nulla per aumentarne la produttività;

considerato inoltre che:

l'intero disegno di legge è improntato a una logica di controllo e centralista, nella distorta convinzione che tutti i dipendenti della pubblica amministrazione siano furbi e fannulloni, animati dall'unica volontà di lavorare il meno possibile se, non addirittura, di non lavorare proprio;

non c'è un disegno organico e riformatore che anima il disegno di legge, ma solo una finalità di controllo nella assoluta e colpevole «dimenticanza» del fatto che quello della pubblica amministrazione è un sistema molto complesso sotto i profili organizzativo e normativo;

nel provvedimento in esame non c'è cura del personale della pubblica amministrazione, non c'è volontà di restituire senso e significato al lavoro dei dipendenti pubblici, non c'è nulla sulla formazione permanente, ma solo una finalità punitiva come se bastasse l'attività di controllo per garantire l'effettività dei diritti dei cittadini e il miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, invece che una selezione del personale basata su competenze e merito e l'assicurazione di una formazione continua dei dipendenti pubblici;

il disegno di legge in esame è improntato a una visione «vecchia» della pubblica amministrazione che non tiene conto delle nuove esigenze derivanti dai molti cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e della necessità di creare nuove competenze e anche un nuovo rapporto con i cittadini, più snello, più veloce, più efficiente;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

#### **G/920-B/6/11**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

l'articolo 4 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

l'Ispettorato per la funzione pubblica è stato istituito dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'Ispettorato per la funzione pubblica svolge i seguenti compiti: vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull'applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei poteri disciplinari; per lo svolgimento dell'attività, l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l'articolo 1 istituisce il cosiddetto Nucleo per la concretezza, un ulteriore organismo di

controllo i cui compiti rischiano di sovrapporsi a quelli dell'Ispettorato, con il rischio di rendere l'attività ispettiva meno efficiente, considerato anche l'esiguo numero di unità di personale, cinquantatré, preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

tenuto conto che:

secondo dati forniti dall'Ispettorato della funzione pubblica, nel 2018 ci sono stati 10.350 procedimenti disciplinari avviati, in ragione di un notevole aumento dei controlli sia grazie a un'efficace azione deterrente;

l'efficienza amministrativa si costruisce investendo sulle risorse umane, che risultano sia il fattore produttivo di maggiore rilevanza della pubblica amministrazione, sia la principale variabile su cui agire per costruire efficienza e competitività;

i dati OCSE, incrociati con quelli della Ragioneria dello Stato, rilevano che l'Italia è ultima fra i Paesi europei quanto a numero di dipendenti pubblici, 49 ogni mille abitanti, ed è penultima, con un quasi 15 per cento, quanto a numero di dipendenti pubblici rispetto al totale degli occupati;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a potenziare l'organico dell'Ispettorato per la funzione pubblica, al fine di garantire un efficace ed efficiente funzionamento dell'attività ispettiva all'interno della pubblica amministrazione.

#### Art. 1

##### 1.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 1.2

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 1 sopprimere il capoverso «Art. 60-quinquies».*

#### Art. 2

##### 2.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e», con le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità o».*

##### 2.2

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, sempre in presenza di fattori di rischio specifici riguardanti fenomeni di assenteismo e inosservanza dell'orario di lavoro».*

##### 2.3

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento dell'attività lavorativa».*

##### 2.4

[Iannone](#), [Bertacco](#), [Rauti](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il personale del comparto dell'istruzione e della ricerca, ivi compresa l'area dirigenziale, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo».

*Consequentemente al comma 5 del medesimo articolo 2 sopprimere le parole: «e 4».*

## 2.5

[Parente](#), [Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Tutto il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, compresi i dirigenti scolastici, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. È altresì escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo il personale dell'Afam, dell'università e della ricerca».

## 2.6

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ed educativo» con le seguenti: «, educativo e ATA».*

## 2.7

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «nonché i dirigenti».*

*Consequentemente, al medesimo comma: medesimo periodo, sostituire le parole: «è escluso», con le seguenti: «sono esclusi»; sopprimere il secondo periodo».*

## 2.8

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «, i dirigenti e il personale ATA».*

*Consequentemente, al medesimo comma:*

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: «è escluso» con le seguenti: «sono esclusi»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

## 2.9

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «il personale docente ed educativo», aggiungere le seguenti: «il personale ATA, i Dirigenti scolastici, i lavoratori della Ricerca e delle Università».*

*Consequentemente, sopprimere il secondo periodo.*

## 2.10

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «istituzioni educative» inserire le seguenti: «, ivi compresi i dirigenti scolastici».*

*Consequentemente, sopprimere il secondo periodo.*

## 2.11

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».*

## 2.0.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2- *bis*.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti

medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Ai fini di cui al comma 6-*bis* le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono incrementate di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 2.0.2

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art.2- *bis*.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui ai periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'Inps provvede nel limite di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse previste dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite di 18 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso Istituto rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo

all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 463 del 1983. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'Inps per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 463 del 1983.».

### Art. 3

#### 3.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, premettere il seguente periodo: «L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati.»*

#### 3.2

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2018, n. 145», aggiungere le seguenti: «le regioni e gli enti locali,».*

#### 3.3

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppresse le parole da: "e possono essere espletati" fino alla fine del periodo.».

#### 3.4

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 6, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche», con le seguenti: «la possibilità di svolgere le prove scritte,».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero 3), sostituire le parole: «con risposta a scelta multipla», con le seguenti: «a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1)».*

#### 3.5

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 6, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed estendendo tale modalità anche per i docenti abilitati e inseriti nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia, per i docenti non abilitati inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia e con tre annualità di servizio, oltre che per il personale Assistente amministrativo facente funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)».*

#### 3.6

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 6, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «o in sostituzione delle medesime».*

#### 3.7

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 6, lettera b), numero 5), sopprimere la parola: «anche», e sostituire la parola: «telematici», con la seguente: «digitali».*

#### 3.8

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 6).*

### 3.9

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Al comma 6, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami».*

### 3.10

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 6, lettera b), numero 7) dopo le parole: «di titoli», aggiungere le seguenti: «ovvero di esperienze lavorative».*

### 3.14

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Per il comparto della scuola e le università e gli enti di ricerca le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate su tutti i posti resi vacanti e disponibili per un biennio senza ragioni sostitutive inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, al comparto della scuola e alle università»;*

*al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «ai commi 1 e 6-bis»;*

*alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».*

### 3.11

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia indetti con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- 4ª Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016) sono trasformate in graduatorie ad esaurimento costituite su base provinciale. In deroga alla normativa vigente il personale docente iscritto nella graduatoria di una provincia può chiedere l'inserimento anche in una graduatoria di una o più provincie oltre a quella in cui è collocato per la classe di concorso per la quale ha sostenuto il concorso e nella posizione spettante sulla base del punteggio conseguito. Il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie.».*

### 3.12

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e di formare nuove figure professionali nelle materie di cui al comma 2, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato.».*

### 3.13

[Berardi](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Il 50 per cento dei posti messi a concorso di cui al comma 4, lettera b), è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi,*



o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.».

### 3.15

[Perosino](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di consentire l'attuazione del comma 4, per il triennio 2019-2021, nell'ottica della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, con conseguente razionalizzazione delle risorse, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le sole amministrazioni centrali sono prorogati al 31 dicembre 2021. In tal caso, non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

### 3.16

[Masini](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

### 3.17

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.».

### 3.18

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

### 3.19

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Al comma 9, sopprimere le lettere a) e b).*

### 3.20

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 9, lettera b), numero 1), sostituire la parola: «tempestivamente», con le seguenti: «entro dieci giorni».*

### **3.21**

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «in quiescenza», aggiungere le seguenti: «da almeno due anni e».*

### **3.22**

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

*Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».*

### **3.23**

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.».*

### **3.24**

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.».*

### **3.25**

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

*Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» aggiungere le seguenti: «sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica».*

### **3.26**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Sopprimere il comma 14.*

### **3.27**

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«16-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

### **3.0.1**

[Modena](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. Al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui al comma 1, lettera *c*) e comma 2, lettera *b*) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.

3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 o delle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse.».

### 3.0.2

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Misure per il pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione)*

1. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione, all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: ", e possono essere espletati" fino alla fine del periodo sono soppresse.».

### 3.0.3

[Mallegni](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Intervento in favore dell'autonomia gestionale delle amministrazioni pubbliche)*

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità».

## Art. 4

### 4.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito con il seguente:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei commi precedenti"».

### 4.2

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

#### 4.3

[Lonardo](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Ai dirigenti sanitari di strutture ospedaliere situate nel territorio delle Regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro in Sanità e che risultano inadempienti in termini di mantenimento nell'erogazione dei LEA, non spetta alcuna retribuzione di risultato per l'intera durata del Piano di rientro».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di retribuzione di risultato della dirigenza medica».*

#### Art. 5

#### 5.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le somme di cui al comma 2, terzo periodo, sono, altresì, distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai predetti soggetti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore degli stessi, in proporzione all'entità del rispettivo credito. Per le finalità di cui al precedente periodo, il fondo di cui al comma 3, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2019».*

#### 5.2

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziato, che costituisce tetto di spesa.

6-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 6-bis è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta,

all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.*

## 1.4.2.4.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019  
108ª Seduta

*Presidenza della Presidente*  
[CATALFO](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente [CATALFO](#) (M5S) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente [CATALFO](#) rende noto che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ([n. 22](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Esame e rinvio)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) illustra brevemente il *curriculum* del professor Tridico, che ritiene pienamente idoneo, per profilo professionale e comprovata esperienza, a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INPS. In conclusione, ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)**

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, chiede un rinvio dell'esame dell'atto in oggetto.

Si associa il relatore [AUDDINO](#) (M5S).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) riconosce l'importanza del provvedimento in esame, le cui disposizioni, a suo parere, si muovono nel solco di quelle varate nel corso della precedente legislatura, ma anticipa che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione a causa della limitatezza delle risorse individuate e della mancata estensione anche al 2020 delle misure di sostegno ai settori in crisi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [BOTTO](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di parere favorevole formulato dalla relatrice, che risulta approvato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)**

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) osserva che lo schema di decreto concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge n. 145 del 2018 con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033. Chiarito che le risorse destinate al Ministero del lavoro sono pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021, sottolinea che il testo si compone di un unico articolo, secondo il quale gli interventi sono individuati da ciascuna Amministrazione centrale nell'ambito degli stanziamenti ad essa assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie. La disposizione prevede inoltre che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia), e individua infine i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) rileva preliminarmente che il provvedimento individua una serie di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e sul codice penale per inasprire le pene, rimodulare alcune aggravanti e introdurre nuove fattispecie di reato. Per le parti di più stretta competenza della Commissione, si sofferma, in particolare, sull'articolo 5, che prevede l'attivazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tali reati.

Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, la relatrice segnala soprattutto l'articolo 10, che introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una fattispecie *ad hoc*, volta a sanzionare, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, il fenomeno del cosiddetto *revenge porn*. Ulteriori disposizioni riguardano il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio; l'incremento di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici; l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e per il delitto di atti persecutori; la specifica previsione della deformazione



dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, con l'abrogazione dell'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime; l'inasprimento delle pene per i delitti di violenza sessuale e la rimodulazione delle aggravanti per la violenza sessuale in danno di minore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), premesso che il provvedimento contiene disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, fa presente che l'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie in cui siedono rappresentanti delle regioni e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e cui sono attribuiti compiti di monitoraggio e di studio. Illustra quindi l'articolo 2, che introduce una circostanza aggravante comune penale, e l'articolo 3, che reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

***(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***

***(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***

***(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La [PRESIDENTE](#) annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 72 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta e riferiti al disegno di legge n. 658, adottato come testo base. Gli emendamenti sono già stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a e 5a ai fini dell'espressione del relativo parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

***(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 aprile, che sono stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a per i prescritti pareri.

Avverte quindi che, in assenza di obiezioni, si darà ora avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, come disciplinata dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento.  
Su richiesta del senatore [PATRIARCA](#) (PD) dispone quindi una breve sospensione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,45.*

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) propone di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Si associa il senatore [LAUS](#) (PD).

Il sottosegretario FANTINATI, valutati i propri impegni istituzionali, assicura la propria disponibilità per la seduta pomeridiana di domani.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 9,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1259, a firma del senatore Laforgia, recante salario minimo e validità *erga omnes* dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Prende atto la Commissione.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 15 è integrato con l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249**

L'11ª Commissione permanente,  
esaminato il decreto-legge in titolo,  
apprezza le finalità del provvedimento, volto al rilancio dei settori agricoli in crisi e al sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale;  
condivisa l'entità degli interventi;  
preso atto delle limitate competenze della 11ª Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [658](#)

**G/658/1/11**

[Floris](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario»,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 2, si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

l'articolo 3 dispone che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa;

la formulazione dei citati articoli 2 e 3 rischia di escludere dall'applicazione della legge, proprio la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro appartenenti alla piccola e media industria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di includere nell'ambito di applicazione della presente legge, la contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa nell'ambito delle PMI, stipulata dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali di rappresentanza.

**G/658/2/11**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premessi che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

innanzitutto, occorre incidere sul basso livello medio delle retribuzioni percepite dai lavoratori, oggi erose da un'incidenza del cuneo fiscale che colloca l'Italia al terzo posto tra i 35 Paesi OCSE per peso del prelievo gravante sul lavoro (v. *Taxing Wages* 2018, OCSE). In particolare, a fronte di un cuneo fiscale medio nell'UE-28 pari al 38,4 per cento, in Italia un lavoratore senza carichi familiari è sottoposto a un prelievo fiscale che raggiunge il 47,7 per cento, tra imposte personali sul reddito e contributi previdenziali;

in questo senso, la prima e più rilevante misura di contrasto del lavoro povero passa attraverso la prosecuzione del processo di riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in linea con le politiche avviate nella scorsa legislatura a sostegno delle retribuzioni di importo mediobasso (*bonus* 80 euro), nonché delle politiche per favorire l'occupazione stabile dei giovani (*bonus* decontribuzione giovani);

impegna il Governo:

a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in continuità con il processo avviato nella scorsa legislatura.

**G/658/3/11**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,  
premessi che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

un intervento orientato ad eradicare il lavoro povero non può prescindere dalla lotta alla sottoccupazione - diffusa in particolare tra i giovani e le donne - e soprattutto dall'abbattimento del divario retributivo di genere, che ancora persiste nel nostro Paese accrescendo l'esposizione delle donne al rischio della povertà. L'Italia è tuttora, assieme a Malta, il Paese europeo con la più elevata disparità salariale tra uomini e donne; nella fascia di età dai 20 ai 64 anni la differenza di stipendio raggiunge il 19,8 per cento (Eurostat, 2018), mentre il 59 per cento delle donne italiane percepisce una retribuzione oraria più bassa della media nazionale, a fronte del 44 per cento degli uomini (Istat, 2017);

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro di pari valore, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere;

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione di un piano europeo per favorire l'occupazione femminile orientato a garantire l'equità di genere nell'accesso al lavoro e al salario e a rimuovere ogni disparità di reddito tra uomini e donne.

**G/658/4/11**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,  
premessi che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

la lotta al lavoro povero passa necessariamente attraverso la ricerca di peculiari forme di tutela per i lavori parasubordinati o non *standard*, in particolare quelli della *GIG-economy*, nonché attraverso il rafforzamento degli strumenti ispettivi e sanzionatori di contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare, a partire dalle false cooperative e dalle false partite IVA,

considerato, altresì, che:

l'Italia, al pari degli altri Paesi europei che non hanno un istituto di salario minimo legale avendo mantenuto una definizione dei minimi retributivi di fonte contrattuale (Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Austria, Svizzera), ha sviluppato *standards* di qualità del lavoro e delle relazioni sindacali particolarmente elevati, oltre che un alto grado di copertura della contrattazione collettiva; elementi positivi e distintivi che occorre mantenere e difendere, a tutela di tutti i lavoratori italiani, anche in presenza di un nuovo quadro normativo e regolatorio;

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere,

impegna il Governo:

a sostenere, anche in sede comunitaria, l'adozione di un istituto di salario minimo europeo, inteso quale strumento di fonte contrattuale e/o legale, parametrato alle condizioni di ciascun Paese e adattato ai rispettivi contesti, da definirsi sulla base del dialogo tra le parti sociali e della contrattazione collettiva nazionale e di settore;

in generale, a favorire il rafforzamento e l'estensione del dialogo sociale e della contrattazione collettiva in tutta l'UE, quali condizioni essenziali per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei e per la coesione e il progresso sociale.

#### Art. 1

##### 1.1

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale)* -

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 4.

4. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 4, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

- a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;
- b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;
- c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;
- d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;
- e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;
- f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;
- g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.

10. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

11. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

12. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

13. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria,

produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

14. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

15. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

16. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

Le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15 e 16 non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.*

## 1.2

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Giusta retribuzione e salario minimo di garanzia)* - 1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

3. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della

situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

5. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 4 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

6. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 5 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 3, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 5».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.*

### 1.3

[Mallegni](#), [Floris](#), [Malan](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Reddito di dignità*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui a



decorrere dall'anno 2020.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

*Conseguentemente,*

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di Reddito di dignità».*

#### 1.4

[Mallegni](#), [Floris](#), [Malan](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Incentivi all'occupazione*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con età fino a 35 anni o superiore a 50 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla predetta data, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato, con la possibilità di rescissione, da entrambe le parti, senza obbligo di reintegro, con preavviso massimo di 30 giorni.

3. Gli articoli da 19 a 28 del Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

4. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

*Conseguentemente,*

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione».*

#### 1.5

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 1, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: «Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e».*

**1.6**

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».*

**1.7**

[Toffanin](#), [Floris](#)

*Sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».*

**1.8**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Malan](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1- bis. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2- bis. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.»;*

*b) dopo l' articolo 4 , inserire il seguente:*

*«Art. 4- bis.*

*(Clausole che prevedono un compenso non equo)*

*1. E nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.*

*2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

*3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.*

*4. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.»;*

*c) all'articolo 5, sostituire le parole: «Ai fini dell'applicazione della presente legge», con le seguenti: «Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, commi 1 e 2, 3 e 4 della presente legge».*

Art. 2

**2.1**

[Laus](#), [Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Applicazione del trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e salario minimo di garanzia*) - 1. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge, si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

2. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 3.

3. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

4. A supporto della Commissione di cui al comma 3, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

- a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;
- b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;
- c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;
- d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;
- e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;
- f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;
- g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

6. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 5 al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

7. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 6 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 4, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 6.».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

## 2.2

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

## 2.3

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili»;

b) *sostituire le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *con le seguenti:* «Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

## 2.4

[Carbone](#), [De Siano](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Quagliariello](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,»;

b) *sostituire le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *con le seguenti:* Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

## 2.5

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili».

## 2.6

[Carbone](#), [De Siano](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Quagliariello](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».

## 2.7

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni di lavoro».

## 2.8

### [Catalfo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

- 1) *sostituire le parole:* «e per la zona nella» *con le seguenti:* «in cui opera l'impresa nel»;
- 2) *sostituire le parole da:* «anche considerato», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «all'attività svolta dai lavoratori in maniera prevalente.»;
- 3) *dopo le parole:* «dell'articolo 4,» *aggiungere le seguenti:* «comma 5,»;
- 4) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2- bis. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto l'importo di cui al comma 1 è il trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo».

## 2.9

### [Floris](#), [Toffanin](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936», *con le seguenti:* «stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali in materia di rappresentanza con CGIL, CISL e UIL».

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 3:*

- 1) *al comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative a livello nazionale», *con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma;
- 2) *sopprimere il comma 2;*

b) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», *con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

## 2.10

### [De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

## 2.11

### [Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge».

## 2.12

### [De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

## 2.13

[Toffanin](#), [Floris](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «all'attività svolta dai lavoratori» aggiungere le seguenti: «e dal datore di lavoro».*

**2.14**

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».*

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;*

b) *all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

*2-bis.* A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

*2-ter.* Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

*2-quater.* La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma *2-ter* al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

*2-quinquies.* Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma *2-quater* è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

*2-sexsies.* Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma *2-quater*.»;

c) *all'articolo 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

## 2.15

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

## 2.16

[Floris](#), [Toffanin](#), [Malan](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

## 2.17

[Toffanin](#), [Floris](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro» *inserire la seguente:* «complessivi».

## 2.18

[Durnwalder](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *aggiungere le seguenti:* «nonché della 13a mensilità.».

## 2.19

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1- bis.* Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo.».

## 2.20

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 2, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole:* «, ed alle prestazioni di lavoro digitale di cui all'articolo *2-bis*».

*Conseguentemente, dopo l' articolo 2 , inserire il seguente:*

«Art. *2- bis.*

*(Compenso per la prestazione di lavoro digitale svolta)*

1. Si definisce lavoro digitale l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*.

2. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali per le prestazioni di lavoro digitale riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

3. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo individuato dall'articolo

2 della presente legge.

4. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 3.

5. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

6. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

7. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».*

### **2.21**

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».*

### **2.22**

[Carbone](#), [De Siano](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Quagliariello](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».*

### **2.23**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai agricoli, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».

### **2.24**

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sono fatti salvi i principi in materia di contratto di apprendistato previsti dall'articolo 42, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

### **2.25**

[Malan](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2- bis. In relazione al reddito del datore di lavoro, la retribuzione minima per lavoratori domestici, colf e badanti, può essere inferiore al limite di cui al comma 1 purché pari ad almeno i due terzi dello stesso, secondo le modalità seguenti:

a) se il datore di lavoro percepisce una retribuzione oraria, il limite minimo può corrispondere



ai due terzi di tale retribuzione;

b) se il datore di lavoro è un pensionato, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo dell'importo mensile del complesso dei trattamenti pensionistici;

c) negli altri casi, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo del reddito mensile del datore di lavoro».

## 2.26

[Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2- bis. Concorrono al raggiungimento del valore di cui al comma 1 anche le somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nella misura massima del 15 per cento del valore stesso.

2- ter. La regolazione fiscale e contributiva delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui al comma 2-bis è la medesima prevista all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, fino al raggiungimento del 15 per cento del valore indicato al comma 1. Oltre questa soglia il valore delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi è considerato reddito da lavoro.».

## 2.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 2- bis.

*(Commissione di analisi e monitoraggio)*

1. Viene istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione di analisi, monitoraggio ed arbitraggio, composta da 7 membri di cui quattro designati rispettivamente dall'Istat, dall'Inps, dal Cnel e dall'Anpal, di cui due professori universitari di prima fascia in disciplina di diritto del lavoro, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro stesso o da un suo rappresentante che la convoca e la presiede. I membri della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

2. A tale Commissione si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, ed in merito all'interpretazione del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, fatto salvo il diritto di ricorrere in giudizio da parte di ogni singolo lavoratore.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della Commissione di cui al presente articolo, riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge».

## Art. 3

## 3.1

[Parente](#), [Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3. - *(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva)* - 1. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.

2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.

3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle

associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 4.*

### 3.2

#### Catalfo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «organizzazioni sindacali e datoriali», con le seguenti: «associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro»;*

2) *sopprimere le seguenti parole*: «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*:

«2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativo ed elettorale di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«2- bis. Al fine di rendere possibile l'applicazione dei criteri di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalità di deposito da parte dei datori di lavoro dei dati in loro possesso relativi alle deleghe sindacali, nonché alla loro eventuale affiliazione alle associazioni datoriali».

### 3.3

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sostituire le parole*: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti*: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

### 3.4

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sostituire le parole*: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti*: «maggiormente rappresentative».

### 3.5

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 1, dopo le parole*: «a livello nazionale della categoria stessa», *inserire le seguenti*: «anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3-bis.».

*Conseguentemente, dopo l' articolo , inserire il seguente*:

«Art. 3- bis.

*(Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro)*

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in cooperazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il codice alfanumerico di cui al comma 1 è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389.

3. Il codice CCNL è altresì inserito dall'INPS nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice CCNL riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

### 3.6

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1, dell'articolo 2».*

### 3.7

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Sopprimere il comma 2.*

#### 3.0.1

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)*

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### 3.0.2

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Codice CCNL)*

1. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

Art. 4

### 4.1

[Catalfo](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - *(Contratti collettivi scaduti o disdettati)* - 1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo del trattamento economico minimo orario previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente».

#### 4.2

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» inserire le seguenti: «aziendale o».*

#### 4.3

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 1, la parola: «territoriale» è sostituita dalla seguente: «nazionale», e le parole: «e per la zona» sono soppresse.*

#### 4.4

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».*

#### 4.5

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».*

#### 4.6

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2» con le seguenti: «della categoria di riferimento».*

#### 4.7

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».*

#### 4.8

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».*

#### 4.9

[Floris](#), [Toffanin](#), [Malan](#)

*Sopprimere il comma 3.*

#### 4.10

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli importi di cui al comma 2 sono incrementati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevate dall'Istat nei 3 anni precedenti».

#### 4.11

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «sono incrementati annualmente» con le seguenti: «sono incrementati ogni tre anni» e le parole: «rilevato nell'anno precedente» con le seguenti: «rilevate nei 3 anni precedenti».*

#### 4.12

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «sono incrementati annualmente» inserire le seguenti: «, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».*

#### 4.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Sanzioni)*

1. Il datore di lavoro o il committente che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.

2. Il datore di lavoro o il committente che affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti quanto previsto dalle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie, per due anni».

#### 4.0.2

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Rafforzamento del sistema ispettivo)*

1. Viene istituito un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tale Fondo sono attribuite risorse pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Le risorse del Fondo sono finalizzate all'incremento del personale degli ispettorati del lavoro, dei servizi ispettivi dell'Inps e dell'Inail, all'attuazione delle misure di cui al comma 3, nonché al miglioramento ed omogeneizzazione delle dotazioni strumentali informatiche di tali ispettorati e servizi. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative al *turn-over* ed alle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di assicurare il massimo della pubblicità e della circolazione in formato aperto dei dati relativi alle retribuzioni minime vigenti e delle informazioni acquisite in via amministrativa ovvero attraverso le ispezioni, viene istituito e aggiornato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sito *online* consultabile da tutti i cittadini».

#### 4.0.3

[Catalfo](#)

*Dopo l' articolo , inserire i seguenti:*

«Art. 4- *bis*.

*(Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario)*

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo

delegato, ed è composta dai seguenti membri: *a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *b)* un rappresentante dell'INPS; *c)* un rappresentante dell'ISTAT; *d)* un rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; *e)* un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

3. I membri della Commissione sono nominati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. La Commissione: *a)* valuta annualmente e propone l'eventuale incremento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1 e nel lavoro domestico; *b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2 ed individua i CCNL prevalenti di cui all'articolo 3.

5. L'eventuale incremento di cui alla lettera *a)* del comma 4, è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

6. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 4- *ter*.**

*(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)*

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**Art. 4- *quater*.**

*(Repressione di condotte elusive)*

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del presente comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

**Art. 4- *quinquies*.**

*(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzazione delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge».

#### **4.0.4**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro)*

1. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro

privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

2. La riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 1 a 3 e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, stimate nel limite massimo di 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.760 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, a 857,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 887,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 451,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.679,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.966,6 per l'anno 2028 e a 4.436,6 a decorrere dall'anno 2029.

6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 3.312,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3.972,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5.038,1 milioni di euro per l'anno 2026, 4.560,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.063,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.».

#### 4.0.5

[Parente](#), [Bellanova](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di trasparenza sulla parità retributiva)*

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire trasparenza sulla parità retributiva, i dati sulla retribuzione effettivamente corrisposta devono contenere informazioni chiare sulle componenti fisse e variabili, la media e la mediana tra le retribuzioni di uomini e donne, la differenza nella media dei *bonus* di produttività, la proporzione di uomini e donne che hanno ricevuto dei premi nei dodici mesi



precedenti, la percentuale di uomini e donne occupati, la percentuale di differenza retributiva per medesimo livello di inquadramento, articolato per impiegati, quadri e dirigenti, la diffusione del lavoro agile. La negoziazione di obiettivi di parità retributiva tra uomini e donne, sia per settori che aziendali, è demandata alla contrattazione collettiva."».

#### 4.0.6

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Divieto di finanziamenti pubblici e contratti con la pubblica amministrazione)*

1. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo.

2. Per i datori di lavoro che beneficiano di provvidenze pubbliche o che hanno in essere contratti con la pubblica amministrazione, le violazioni delle disposizioni della presente legge in materia di applicazione dei minimi retributivi comportano in ogni caso la decadenza dalla titolarità dei benefici ovvero la risoluzione dei contratti, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

#### 4.0.7

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera a), e a far data dal 1° gennaio 2020, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate.".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati, autonomi ed etero organizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente o negli ambiti territoriali di effettuazione della prestazione, individuati o individuabili anche attraverso strumenti o procedure informatizzate."».

#### 4.0.8

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Diritto dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale)*

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.
3. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.
4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.
5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:
  - a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;
  - b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.
6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.
7. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Art. 5

5.1

[Floris, Toffanin](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - *(Disposizione transitoria)* - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fatti salvi i vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla stessa.

2. I contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che risultino scaduti o disdettati alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione non oltre un anno dalla medesima data».

5.2

[Catalfo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole*: «i contratti collettivi nazionali e territoriali», *con le seguenti*: «i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»;

2) *sopprimere la seguente parola*: «vigenti»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«*I-bis*. Nei settori produttivi i cui contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale risultino scaduti o disdettagli alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima».

### 5.3

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sostituire le parole*: «comparativamente più» *con la seguente*: «maggiormente».

### 5.4

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Dopo le parole*: «più rappresentative sul piano nazionale» *inserire le seguenti*: «definite secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,».

### 5.5

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sostituire le parole*: «fino alla loro scadenza» *con le seguenti*: «fino al loro successivo rinnovo».

#### 5.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere i seguenti*:

«Art. 5- *bis*.

*(Oggetto e definizioni)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge stabiliscono i requisiti minimi che i contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza di essi, i contratti individuali del lavoro digitale devono contenere quale che sia la fattispecie adottata.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per:

a) lavoro digitale: l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*;

b) prestazione: la prestazione di lavoro erogata in seguito al recepimento di direttive sulle modalità di esecuzione della stessa tramite applicazioni;

c) applicazione: ogni strumento *software* destinato dal committente agli scopi di cui al comma 1, che mette in contatto la domanda di una prestazione e la relativa offerta di esecuzione;

d) dispositivo: qualsiasi supporto in grado di dare esecuzione all'applicazione;

e) committente: la società sussidiaria che ha in concessione l'uso dell'applicazione e, tramite questa, organizza le attività lavorative che derivano dalle richieste del committente primario;

f) committente primario: il soggetto che richiede l'esecuzione di una prestazione mediante un ordine al committente effettuato con l'uso dell'applicazione;

g) lavoratore: il soggetto che esegue materialmente la prestazione e che riceve le direttive tramite l'applicazione;

h) organizzazioni collettive: le organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché le organizzazioni di base autonomamente sorte fra i

lavoratori di uno stesso settore;

*i) log in e log out:* le procedure, rispettivamente, di accesso a un sistema informatico o a un'applicazione informatica e di uscita dalla stessa.

**Art. 5- *ter*.**

*(Codice di condotta)*

1. Ogni società detentrica di un'applicazione o di un sito *internet* dedicato a raccogliere richieste di prestazioni lavorative e a organizzarne l'erogazione adotta un codice di condotta, pattuito con i lavoratori e le loro organizzazioni collettive, contenente regole dettagliate per l'assolvimento delle prestazioni, i comportamenti ammessi e vietati, le modalità per i pagamenti e le disposizioni per la risoluzione delle controversie.

**Art. 5- *quater*.**

*(Compenso per la prestazione svolta)*

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

2. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 2.

4. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

5. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

6. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**Art. 5- *quinquies*.**

*(Contribuzione e assicurazione contro gli infortuni)*

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o di un'altra specifica previsione propria della fattispecie contrattuale scelta dalle parti, i contratti individuali riconoscono al lavoratore il diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Qualora, in violazione del comma 1, la fattispecie contrattuale adottata dalle parti non lo preveda, la retribuzione è rideterminata, fin dalla stipulazione del contratto, con la specifica previsione, interamente a carico del committente, del versamento del premio dell'assicurazione di cui al medesimo comma 1, stabilito nell'aliquota del 7 per cento.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con decreto i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e dei premi di cui al comma 2.

**Art. 5- *sexies*.**

*(Turni di lavoro)*

1. Nel caso di mansioni svolte su turni di lavoro questi ultimi sono oggetto di pattuizione fra il lavoratore e l'azienda, quale che sia il mezzo impiegato per la loro pianificazione. Tale pattuizione si

concreta nella scelta del calendario di turnazione da parte del lavoratore e nella contestuale o successiva conferma di attribuzione mediante l'applicazione.

2. I turni di lavoro sono definiti con periodicità almeno settimanale, raccogliendo le disponibilità dei lavoratori e tenendo conto degli adeguati tempi di riposo.

3. La rinuncia a un turno di lavoro non costituisce motivazione valida per l'attribuzione di penalità o di provvedimenti disciplinari.

4. L'inizio del turno di lavoro coincide con il *log in* sull'applicazione.

5. Le applicazioni di cui al comma 4 devono essere strutturate in modo tale da prevedere un doppio varco di accesso, nel secondo dei quali deve essere reso esplicito e chiaro al lavoratore l'ingresso in servizio e l'uscita dal servizio.

6. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e di assicurare adeguati tempi di riposo, le applicazioni devono sempre definire misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità.

#### **Art. 5- *septies*.**

*(Tutela della privacy e uso dei dati)*

1. Le applicazioni installate sui dispositivi personali del lavoratore non possono avere accesso ai dati conservati sul dispositivo relativi alla memoria interna ed esterna e alla scheda SIM.

2. L'accesso alla memoria interna ed esterna è consentito dietro espresso permesso del lavoratore solo se è necessario per lo specifico e stretto funzionamento dell'applicazione.

3. Il lavoratore può reclamare tutti i dati generati dalla propria attività e chiedere che siano distrutti.

4. Il lavoratore ha il diritto al riconoscimento di un'indennità per l'uso dei dati, eventualmente prodotti dall'attività svolta tramite l'applicazione, da commisurare alla quantità di *byte* generata. L'indennità è oggetto della contrattazione fra la committenza e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

#### **Art. 5- *octies*.**

*(Valutazione della prestazione lavorativa)*

1. Eventuali valutazioni qualitative e quantitative effettuate dal committente sulle prestazioni erogate dai lavoratori non possono in alcun modo influenzare l'allocazione degli ordini e dei turni di lavoro, laddove organizzati.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 non tengono conto dei periodi di inabilità temporanea al lavoro per infortunio e malattia.

3. I criteri della valutazione devono essere resi pubblici a chi impiega l'applicazione, sia ai lavoratori e alle loro organizzazioni collettive sia ai committenti primari.

4. Ogni singola modifica dei criteri della valutazione della prestazione rispetto a quanto contenuto nel contratto di lavoro è oggetto di nuova pattuizione fra il committente e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

5. L'applicazione consente al lavoratore la facoltà di gestire la portabilità della propria valutazione, al fine di farla valere su piattaforme analoghe in quanto contenente la storia lavorativa del lavoratore medesimo.

6. Il lavoratore ha il diritto di chiedere e di ottenere l'azzeramento della valutazione, su sua richiesta motivata, al passaggio a un'altra piattaforma.

#### **Art. 5- *novies*.**

*(Uso di mezzi di proprietà del lavoratore)*

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza, quello individuale riconoscono al lavoratore un rimborso per le spese di utilizzo e per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli

strumenti di sua proprietà utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è commisurato al numero delle prestazioni effettuate o a un altro parametro quantitativo ed è oggetto della contrattazione fra le parti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dello sviluppo economico, emana uno o più decreti contenenti i minimi tabellari dei rimborsi di cui al presente articolo.

4. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, i rimborsi a carattere quantitativo correlati all'uso di un mezzo di trasporto sono commisurati:

a) al valore dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli pubblicati annualmente nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobil club d'Italia ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

b) al costo di 0,35 euro per chilometro percorso nel caso di uso di mezzo non a motore; tale parametro è indicizzato al costo della vita risultante dalle rilevazioni annuali dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Scaduto il termine di cui al comma 3 e in assenza di adempimento, i criteri di calcolo dei rimborsi di cui al comma 4 sono assunti definitivamente.

6. Il committente garantisce l'accesso all'applicazione da parte del lavoratore, quali che siano il tipo e la versione del dispositivo impiegato.

#### Art. 5- *decies*.

*(Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori)*

1. Gli obblighi di informazione e di formazione di cui all'articolo 36, commi 2 e 4, e all'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, sono estesi anche ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del presente capo. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive prestazioni richieste. Nell'ipotesi in cui il committente fornisca attrezzature proprie, o tramite terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del titolo III del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. La formazione di cui al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, può essere effettuata anche a distanza, mediante strumenti propri delle tecnologie informatiche, purché la consapevolezza del lavoratore circa i rischi a cui è sottoposto sia adeguatamente valutata dal committente nella fase di erogazione della formazione medesima. Il committente è tenuto a ripetere tale valutazione ogni sei mesi dalla prima effettuazione.

3. Ai fini della corretta individuazione e assegnazione dei dispositivi di protezione individuale, il committente effettua la valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012.

#### Art. 5- *undecies*.

*(Responsabilità solidale del committente primario)*

1. Il committente primario è obbligato in solido con il committente, entro il limite di sei mesi dall'erogazione della prestazione, a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in relazione alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge».

*Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».*

#### 5.0.2

[Laforgia, De Petris](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere i seguenti:

«Art. 5- *bis*.

*(Oggetto, definizioni e clausole di compenso non equo)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, il presente capo è finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei lavoratori autonomi e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente, sia esso impresa, lavoratore autonomo o pubblica amministrazione.

2. Ai sensi del presente capo sono considerati lavoratori autonomi coloro che svolgono un'attività autonoma di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, nonché i prestatori di opera continuativa e coordinata di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

3. Per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si considera equo il compenso non inferiore ai minimi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori autonomi e i consigli nazionali degli ordini, collegi o albi professionali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare automaticamente ogni due anni secondo gli indici dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Nel caso di lavoratori autonomi economicamente dipendenti e per le collaborazioni coordinate e continuative non disciplinate da specifici contratti collettivi nazionali di lavoro si considera equo il compenso non inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, firmati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore.

5. Ai fini del presente capo per lavoratori autonomi economicamente dipendenti si intendono coloro che svolgono la loro attività economica o professionale in modo abituale, personale, diretto e prevalente per una persona giuridica denominata committente, il cui corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare.

6. Sono nulli le clausole e i patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 6 opera a vantaggio del lavoratore autonomo che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

8. Il giudice, accertata la non equità del compenso, dichiara la nullità della clausola o del patto e determina il compenso del lavoratore autonomo ai sensi del comma 1.

9. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è attribuita al tribunale del lavoro.

**Art. 5- ter.**

*(Tutela del lavoratore autonomo)*

1. Il contratto che ha ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) oggetto della prestazione;

b) compenso per la prestazione;

c) modalità e tempi di pagamento;

d) eventuali cause di recesso anticipato, congruo preavviso, clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato.

2. I rapporti contrattuali di cui al presente capo rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive, di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e dei contenziosi per abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è attribuita al tribunale del lavoro.

4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della presente legge e del comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il giudice condanna il committente al pagamento di un'indennità

risarcitoria pari al 30 per cento dell'importo del contratto e di una somma non inferiore a euro 258 e non superiore a euro 2.065 da versare in un apposito capitolo del bilancio dello Stato destinato a finanziare interventi di assistenza a favore dei lavoratori autonomi, rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato del lavoro anche tramite i centri per l'impiego.

5. Qualora il lavoratore autonomo svolga la sua attività professionale per un appaltatore o subappaltatore può agire contro l'imprenditore principale, sino all'importo del debito di cui quest'ultimo è debitore nei confronti del primo al momento del reclamo.

6. In materia di garanzia della riscossione dei crediti del lavoratore autonomo si applica la normativa civile e commerciale sui privilegi e sulle preferenze, nonché sulle procedure fallimentari, applicabile ai crediti di lavoro dipendente.

**Art. 5- *quater*.**

*(Clausole abusive)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente:

"2- *bis*. Si considerano altresì abusive le clausole che:

- a) attribuiscono al committente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;
- b) impongono al lavoratore la rinuncia al rimborso delle spese".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*"».

*Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: « il riconoscimento di un equo compenso per i lavoratori autonomi ».*

**5.0.3**

[Toffanin, Floris](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

1. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una Commissione composta da rappresentanti del Ministero stesso, dell'INPS e del CNEL, nonché delle parti sociali maggiormente rappresentative, integrata da esperti nominati dal Ministero, con il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni in ogni settore per l'esatta attuazione della norma che individua i contratti maggiormente rappresentativi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».



## 1.4.2.4.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019**  
**109ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**[CATALFO](#)**

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente [CATALFO](#) (M5S) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) esprime il disagio della propria parte politica per l'organizzazione settimanale dei lavori e per l'eccessivo numero di provvedimenti all'ordine del giorno, che rende impossibile sia un sufficiente approfondimento che un adeguato confronto con il Gruppo di appartenenza e con i colleghi delle altre Commissioni. A suo parere, fermo restando che la Commissione esprime un parere per le parti di competenza, ogni disegno di legge va esaminato nella sua interezza e il tempo a disposizione tra l'introduzione dello stesso e l'espressione del parere risulta troppo limitato. Chiede quindi alla Presidente di valutare, pur nel rispetto delle attuali disposizioni regolamentari, una diversa programmazione del calendario dei lavori.

La [PRESIDENTE](#) concorda che l'organizzazione dei lavori su base settimanale tra Assemblea e Commissioni rende l'attività di queste ultime molto intensa e concentrata. Ricorda peraltro che è stato anche recentemente confermato che nelle settimane riservate ai lavori dell'Assemblea le Commissioni potranno convocarsi, salvo limitate deroghe, solo per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge o per pareri su atti del Governo di imminente scadenza. Pur dichiarandosi disponibile a valutare ogni possibile rimodulazione della programmazione dei lavori della Commissione, manifesta la necessità di non rinviare oltre l'espressione di determinati pareri, soprattutto di quelli con termini in

scadenza.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) apprezza la disponibilità della Presidente, ma giudica condivisibili le argomentazioni del senatore Patriarca. In particolare, ritiene che i vari provvedimenti all'ordine del giorno abbiano necessità di un supplemento di fase istruttoria, con l'esame delle varie relazioni di accompagnamento e lo studio dell'andamento dei lavori nelle Commissioni di merito e presso l'altro ramo del Parlamento. A titolo di esempio, segnala che l'Atto del Governo n. 81 dimostra una particolare indeterminatezza quanto alla destinazione e alla classificazione delle risorse, tanto che sarebbe opportuno chiedere maggiori informazioni al Governo. Invita inoltre a valutare i provvedimenti nella loro interezza e non solo relativamente alle parti di competenza.

La [PRESIDENTE](#), pur comprendendo le esigenze manifestate dal senatore Floris, sottolinea l'importanza di esprimere i pareri in maniera tempestiva, in linea di massima prima della scadenza degli emendamenti nelle Commissioni di merito, al fine di rendere incisiva la disamina svolta in sede consultiva e di offrire un valido contributo alle Commissioni destinatarie.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) esprime critiche di merito e di metodo sull'attuale organizzazione dei lavori ed esorta la Presidente a individuare una modalità idonea a consentire alla Commissione di essere davvero efficace nella sua attività. A suo parere infatti l'eccessivo numero di provvedimenti all'ordine del giorno rende impossibili i relativi approfondimenti e la concentrazione di atti di iniziativa governativa, oltre a manifestare una scarsa capacità di programmazione, rende insufficienti i già limitati tempi a disposizione.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) sottopone alla Presidente l'ipotesi di anticipare, eventualmente in maniera informale, lo schema delle possibili convocazioni, limitatamente all'elenco dei provvedimenti da esaminare, in modo da permettere ai senatori di conoscere con adeguato preavviso gli argomenti in discussione.

La [PRESIDENTE](#) dichiara la propria disponibilità in tal senso, ove possibile, riservandosi tuttavia la facoltà di integrare tale documento sulla base delle esigenze delle altre Commissioni e del Governo.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)**

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) lamenta le genericità del testo, nonché il taglio delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Propone quindi alla relatrice di integrare lo schema di osservazioni con una specifica considerazione in merito. In tal caso il voto del suo Gruppo sarebbe favorevole.

Si associa il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), che contesta la filosofia sottesa al provvedimento, che distribuisce risorse su un lasso di tempo molto lungo, senza tenere conto delle effettive necessità del momento, e non indica la loro destinazione precisa. Inoltre, considera grave il taglio delle disponibilità

del Fondo nazionale per le politiche sociali.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) si riserva di valutare i suggerimenti emersi nel corso del dibattito ai fini di una possibile integrazione dello schema di osservazioni già proposto e chiede un rinvio della votazione ad altra seduta.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ritiene che la sola previsione di un osservatorio si rileverà insufficiente rispetto alla gravità del fenomeno delle violenze sugli operatori sanitari. Pur se il giudizio del suo Gruppo sul provvedimento è di segno positivo, invita tuttavia la relatrice a valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere con una considerazione relativa alla necessità di stanziare adeguate risorse per iniziative a tutela della sicurezza degli operatori sanitari, con particolare riferimento a quelli in servizio negli orari notturni.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), dopo aver ravvisato, per i profili legati al mondo del lavoro, che il provvedimento avrebbe potuto essere assegnato anche alla 11a Commissione, giudica la semplice previsione di un osservatorio limitata rispetto alla vastità del problema. A suo giudizio, infatti, in assenza di adeguate risorse, non si potrà andare oltre la raccolta di dati e la formulazione di statistiche, quando invece si rende ogni giorno più stringente la necessità di garantire l'incolumità degli operatori sanitari, soprattutto di quelli in servizio presso il pronto soccorso e le guardie mediche. Invita quindi la relatrice ad integrare la proposta di parere con specifiche osservazioni in proposito, anche al fine di permettere al Gruppo di Forza Italia di esprimere un voto favorevole.

Il senatore [BERTACCO](#) (FdI) condivide le finalità del provvedimento, sul quale il suo Gruppo dà un giudizio favorevole, ma invita a sua volta la relatrice a considerare la necessità di prevedere nel parere la richiesta di stanziamenti adeguati per rendere l'iniziativa legislativa davvero efficace.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) illustra quindi un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti il nuovo schema di parere formulato dalla relatrice, che risulta approvato all'unanimità.

***(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La [PRESIDENTE](#) suggerisce alla relatrice di inserire nella proposta di parere un invito alla Commissione di merito a valutare la possibilità di collegare gli interventi a favore delle vittime di violenza agli istituti previsti all'interno della legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di Reddito di cittadinanza e "Quota 100", con particolare riferimento ai servizi per il lavoro volti all'inserimento lavorativo.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) si riserva di valutare la proposta della Presidente, che comunque condivide, e chiede un rinvio della votazione.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario**

**(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**

**(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale**

**(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658 e 1132, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1259 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) illustra i contenuti del disegno di legge n. 1259, specificando che, sulla base del suo articolo 1, il trattamento minimo tabellare stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, come individuate ai sensi del successivo articolo 2, costituisce il trattamento economico minimo, valido, con alcune eccezioni, per tutti i lavoratori del settore impiegati nel territorio nazionale. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede in particolare l'istituzione presso il Ministero del lavoro di una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio, alla quale si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri sulla maggiore rappresentatività e alle interpretazioni relative all'ambito di applicazione di ogni contratto recante il trattamento minimo tabellare. Per le ipotesi di mancato rispetto dei summenzionati valori minimi, il successivo articolo 4 commina sanzioni amministrative pecuniarie, con annessa esclusione per due anni dalla partecipazione a determinate gare d'appalto pubbliche, a carico dei datori di lavoro e dei committenti, nonché dei datori e dei committenti che affidino l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi ad un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti i valori minimi medesimi.

Infine, la relatrice evidenzia che l'articolo 5 istituisce il Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, le cui risorse (20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020) sono destinate all'incremento del personale del settore, al miglioramento ed all'omogeneizzazione delle relative dotazioni strumentali informatiche ed all'istituzione ed aggiornamento, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di uno specifico sito *online*.

In conclusione, dopo aver manifestato apprezzamento per l'interesse dimostrato dalle varie forze politiche nei confronti del tema, propone che l'esame del disegno di legge si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 310, 658 e 1132.

Conviene la Commissione.

Il senatore [LAUS](#) (PD) interviene incidentalmente per condividere la considerazione finale della relatrice e precisare tuttavia che il Partito Democratico è stato il primo a farsi carico del problema. Auspica pertanto che la maggioranza sia disponibile al confronto nel seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

#### **SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 81**

L'11a Commissione permanente,  
esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo,  
premesso che concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese istituito dall'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  
condivisa l'entità degli interventi,  
esprime osservazioni favorevoli.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 867**

L'11a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo,  
apprezze le finalità del provvedimento, rivolto a contrastare gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, nonché a individuare misure di prevenzione del fenomeno;  
condivisa l'istituzione di un "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie", col compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni della citata categoria ed anche di proporre al Ministro della salute l'adozione di misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, nonché vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, raccomandando adeguati stanziamenti al fine di garantire la tutela della sicurezza degli operatori del settore.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 867**

L'11a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo,  
apprezze le finalità del provvedimento, rivolto a contrastare gli atti di violenza a danno degli  
esercenti le professioni sanitarie, nonché a individuare misure di prevenzione del fenomeno;  
condivisa l'istituzione di un "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le  
professioni sanitarie", col compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni della citata  
categoria ed anche di proporre al Ministro della salute l'adozione di misure idonee a ridurre i fattori di  
rischio negli ambienti più esposti, nonché vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e  
protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200**

L'11a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo,  
apprezze le finalità del provvedimento, volto ad intervenire sul codice di procedura penale al fine di  
velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, consentire l'eventuale  
adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere;  
condivisa l'entità degli interventi;  
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di  
legge,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## 1.4.2.4.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019**  
**110ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**[CATALFO](#)**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il professor Pasquale Tridico. Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta pomeridiana di ieri e odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

La presidente [CATALFO](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'audizione odierna è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla *web-TV* canale 4, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del professor Pasquale Tridico in relazione alla proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)**

La presidente [CATALFO](#) introduce l'audizione in titolo.

Il professor TRIDICO ricorda in premessa i tratti salienti del proprio *curriculum*, con particolare riferimento alle esperienze universitarie e alle pubblicazioni in materia di Stato sociale e mercato del lavoro, e la sua esperienza di consigliere economico del ministro Di Maio, con il contributo fornito per l'elaborazione di alcuni provvedimenti come il "decreto dignità" e il decreto su Reddito di cittadinanza e "Quota 100".

Dopo aver espresso soddisfazione per la proposta di nomina a presidente dell'INPS che lo riguarda, illustra le caratteristiche principali dell'Istituto, caratterizzato da una nuova *governance*, e ne tratteggia la visione futura, ricordando che si tratta di un ente vigilato e controllato dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro, ma garantendo per la sua autonomia tecnica e di giudizio. Sottolinea quindi che l'Istituto gestisce 800 miliardi di euro e rappresenta un *unicum* nella Pubblica amministrazione italiana, considerato che con circa 27.000 dipendenti ha 40 milioni di utenti tra privati e aziende e svolge una attività di mediazione per le innovazioni sociali del Paese, come dimostrato ultimamente con il Reddito di cittadinanza e "Quota 100", ma anche in passato con l'ASpI, la NASpI e il *bonus bebè*, mostrando grande efficienza e adattandosi alle nuove esigenze. Evidenzia poi che l'Istituto ha offerto il proprio contributo alla *spending review*, permettendo complessivamente risparmi fino a 700 milioni di euro all'anno. Quanto al personale, che, nonostante gli accorpamenti con altri enti di previdenza, si è ridotto di circa 7.000 unità, annuncia l'assunzione di 6.000 nuovi lavoratori con procedure concorsuali già completate o in via di definizione, per far fronte a carenze di organico ormai non più sopportabili.

Tra le principali criticità, ricorda la situazione del polo medico, che può contare attualmente solo su 453 professionisti e 1.400 convenzionati, quindi a contratto, e dei settori dell'informatica e della formazione, ai quali manca una direzione dedicata. In materia di formazione, riferisce sulla progettata istituzione di una scuola nazionale del *welfare*, intitolata a Federico Caffè.

Lamenta inoltre la mancanza della figura dell'*innovation manager* e le condizioni in cui versa l'ambito della vigilanza, che pure recupera due miliardi all'anno di evasione contributiva. Infatti, senza voler contestare la recente riorganizzazione del settore, con l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con il quale l'INPS collabora, segnala che le competenze e le specificità degli ispettori dell'Istituto sono esclusive e che sarebbe opportuno prevedere un superamento della decisione di considerare il loro ruolo ad esaurimento, permettendo così nuove assunzioni.

Dopo aver affrontato il tema della povertà, a suo avviso molto aumentata negli ultimi anni, si sofferma sul progetto del Reddito di cittadinanza, che pone l'Italia allo stesso livello di quasi tutti i Paesi dell'Unione europea, giudicandolo equilibrato e comunque necessario per diminuire la distanza tra istituzioni e cittadini. A suo parere il *welfare* - al quale, venendo da una famiglia tipica del Mezzogiorno d'Italia, riconosce il merito della sua formazione professionale - rappresenta l'unico strumento attraverso il quale le persone possono avere pari opportunità e il Paese può garantire una redistribuzione della ricchezza. Giudica l'INPS un baluardo in proposito, visto che redistribuisce reddito per missione, come dimostrato dagli aiuti alle famiglie, dal Rei e dal Rdc, tra generazioni e tra le persone. Attribuisce quindi alla globalizzazione la responsabilità di aver aumentato la vulnerabilità sociale e di aver creato vincitori e vinti e invita la politica a misurarsi con questa realtà, come in passato ha già fatto, ad esempio, con gli istituti di democrazia e i diritti civili.

Con riferimento alle relazioni sindacali, ricorda le passate tensioni e la nuova stagione di ampio dialogo e confronto, facilitata anche dall'aver compreso la coincidenza tra gli interessi dell'Istituto e quelli dei suoi lavoratori. Assicura poi che si stanno considerando anche innovazioni relativamente al lavoro agile o *smart working* e che sono all'esame ipotesi di considerare, nelle valutazioni di prestazione, anche l'attività di consulenza che viene offerta dai dipendenti ai cittadini, soprattutto nelle aree a più elevato disagio sociale, anche perché l'INPS non produce beni, ma servizi.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Tridico per il suo intervento e lascia la parola ai senatori per



eventuali richieste di chiarimento.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*), dopo aver ringraziato a sua volta l'auditore per la relazione svolta, si sofferma sulla questione della differenza tra le competenze degli ispettori dell'INPS e quelle degli ispettori dell'INL. Giudica infatti poco precisa la distinzione fatta dal professor Tridico, che non ha tenuto conto del ruolo svolto anche dalle ASL. Inoltre, ritiene che la richiesta di una modifica legislativa per consentire all'INPS di assumere nuovi ispettori rischi di condizionare l'efficacia, già minata dalla mancata previsione di adeguati stanziamenti, della riforma varata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha portato all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) sottopone all'auditore un duplice ordine di tematiche, con riferimento alle capacità manageriali necessarie per dirigere l'INPS e alla indipendenza dalla politica che viene richiesta al suo Presidente. Sul primo punto si definisce assicurato sia per la presenza di una nuova *governance* più ampia, plurale, sia per la visione futura dell'Istituto che è stata descritta; chiede tuttavia ulteriori precisazioni in materia.

Al contrario, sul secondo punto manifesta preoccupazione per quanto espresso dal candidato presidente dell'Istituto con riferimento al suo passato ruolo di consigliere economico del ministro Di Maio e di sostenitore di alcuni provvedimenti varati nel corso dell'attuale legislatura. Ritiene importante che i cittadini abbiano la consapevolezza che tra le priorità del nuovo presidente dell'INPS ci sia la gestione della sua macchina amministrativa e delle sue risorse e non il successo di alcuni progetti politici e che in caso di scelte difficili e di valutazione di recenti riforme ci sia la più totale autonomia rispetto alle scelte del Governo. Considera necessario anche un forte salto di qualità rispetto al mondo sociale che è stato descritto e alle valutazioni offerte sul *welfare*, anche perché, oltre ad una redistribuzione tra le classi, ci sarà bisogno di valutarne un'altra tra le generazioni quanto alle aspettative pensionistiche.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), nell'associarsi ad alcune delle considerazioni espresse dal senatore Nannicini relativamente alla capacità manageriale e all'indipendenza rispetto al Governo, auspica che i rapporti tra INPS e politica si mantengano buoni, nel rispetto e nella distinzione dei rispettivi ruoli. Riconosce quindi all'Istituto il merito di aver gestito con grande capacità le misure del Reddito di cittadinanza e di "Quota 100" e si augura che, magari anche con l'utilizzo della tecnologia *blockchain*, le sue già elevate capacità informatiche possano fare un ulteriore passo avanti, consentendo finalmente di far incontrare domande e offerte di lavoro.

Infine, sottopone all'auditore le sue preoccupazioni per le generazioni future, che vivono in una situazione di incertezza per i propri trattamenti pensionistici, e rileva che, in assenza di una adeguata ripresa economica, anche il *welfare* non sarà più sufficiente ad assicurare condizioni migliori ai ceti meno fortunati.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) anticipa che sosterrà la candidatura del professor Tridico a Presidente dell'INPS, nell'opinione che egli possieda le caratteristiche giuste per l'incarico, non solo in base al *curriculum* professionale, ma anche, e soprattutto, per la carica umana espressa. Ritiene inoltre che proprio per le preoccupazioni formulate dai colleghi che lo hanno preceduto e riferite alla possibile confusione di ruoli, sia utile che anche da parte dell'opposizione venga formulato un sostegno positivo alla candidatura, affinché il Presidente dell'Istituto possa sentirsi responsabilizzato nell'esercizio di una funzione così delicata. Naturalmente la corrispondenza tra le aspettative e la realtà andrà verificata in corso d'opera; è tuttavia molto importante che il Presidente dell'INPS non appaia soltanto come il Presidente espresso dalla maggioranza di governo. Con l'occasione egli chiede l'opinione del professor Tridico come responsabile della parte implementativa di alcuni provvedimenti recentemente approvati, a cominciare da quello sul reddito di cittadinanza, riguardo al quale ha personalmente avuto un atteggiamento molto laico, che lo ha condotto ad esprimere un voto di astensione. È infatti dell'opinione che il provvedimento muova da necessità pienamente condivisibili. Il paradosso è che

semmai esso rischia di non raggiungere gli "ultimi degli ultimi". L'impianto complessivo della legge rappresenta inoltre un'occasione persa, giacché le frontiere delle società contemporanee imporrebbero di ragionare sulla garanzia di un pavimento minimo di condizioni per tutti. La commistione all'interno dello stesso istituto tra integrazione al reddito e lotta alla povertà da un lato e contrasto alla disoccupazione dell'altro rischia invece di determinare alla lunga il paradosso di una compressione dei salari. Personalmente ritiene centrale la questione della disuguaglianza, per contrastare la quale occorre redistribuire non solo ricchezze, ma opportunità. Chiede dunque al professor Tridico come intenda aggredire le gravi disuguaglianze che si sono prodotte nel Paese, sottolineando che a suo giudizio diventano ineludibili gli strumenti della tassazione, del ricorso alla fiscalità e della patrimoniale sulle grandi ricchezze. Sollecita inoltre un'opinione con riferimento ad un'altra questione a suo giudizio centrale, vale a dire quella della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salari.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S), relatore sulla proposta, ringrazia il professor Tridico per la sua ampia e ricca esposizione, compiacendosi per la sensibilità manifestata e per la stessa scelta dei temi trattati. Condivide in particolare le idee del professor Tridico con riferimento alla formazione, tema centrale. Ritiene tuttavia che l'INPS non possa tralasciare la delicata questione delle disabilità, con riferimento alla quale chiede ulteriori approfondimenti.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) si dichiara entusiasta per le parole usate dal professor Tridico nei confronti dell'Istituto, definito orgoglio dell'Italia, e nei confronti del personale che vi lavora, sul quale ha espresso giudizi lusinghieri, nonché per l'indirizzo da lui espresso con riferimento alla valutazione delle *performance*, da intendersi in senso sostanziale. L'atteggiamento del professor Tridico appare a maggior ragione degno di nota, atteso il clima che si respira attualmente e che è di tutt'altro tenore: basti pensare all'insistenza con la quale vengono proposti controlli di vario tipo sui pubblici dipendenti e ricorsi a sistemi di videosorveglianza. Auspica pertanto che il professor Tridico possa essere portatore di una nuova cultura e di un nuovo atteggiamenti nei confronti dell'amministrazione pubblica, tale da influenzare per osmosi anche l'Esecutivo, che peraltro lo propone per l'incarico. Esprime particolare consenso nei confronti delle considerazioni espresse dal candidato in tema di formazione. Ritiene particolarmente significativo che questo tema venga assunto dall'INPS in quanto tale, facendo tesoro di tutte le esperienze dell'Istituto, fin dalla sua creazione, e ponendosi dunque come una sorta di scuola esperienziale. Poiché, una volta nominato Presidente, egli sarà chiamato a governare e indirizzare la complessa macchina organizzativa dell'Istituto, gli domanda come intenda migliorare i servizi dell'INPS, che si trova a gestire diritti delle persone e se abbia già avuto occasioni di incontro con i CAF, con i quali l'Istituto è chiamato a collaborare. Nel richiamare conclusivamente con particolare condivisione gli insegnamenti di Amartya Sen, precedentemente ricordato dal professor Tridico, auspica che sotto la sua presidenza l'Istituto svolga una collaborazione efficace anche con altri enti, a cominciare da ISTAT e ANPAL, ai fini di un efficace incrocio tra politiche attive e politiche passive del lavoro.

Il senatore [BERTACCO](#) (Fdl) si dichiara molto colpito dall'orgoglio manifestato dal professor Tridico nel corso della sua esposizione nei confronti dell'INPS e anche dalla commozione espressa in taluni passaggi. Si sofferma in particolare sul tema della disabilità e delle modalità con le quali l'Istituto si troverà a valutare la situazione di soggetti che richiedono l'accompagnamento, sottolineando che l'efficienza dell'istituzione si misurerà proprio dalla prontezza con la quale saprà rispondere alle attese dei cittadini e alle loro difficoltà.

Il senatore [LAUS](#) (PD) manifesta grande apprezzamento, in particolare per le grandi doti umane del professor Tridico, esprimendo soddisfazione che una persona di tale naturale sensibilità vada ad assolvere funzioni così delicate, a maggior ragione in un momento in cui il Paese è pervaso piuttosto da sentimenti di odio e di rabbia. Nota peraltro che alcuni strumenti legislativi approvati o in corso di approvazione per impulso del Governo in carica sembrano muovere da concezioni agli antipodi di

quanto sottolineato dal candidato nella sua esposizione. Ritiene che anche il disegno relativo all'introduzione di un salario minimo, così come si va configurando presenti un'impostazione incompatibile con relazioni sindacali appropriate ed ordinate. Quanto al reddito di cittadinanza, pur comprendendone le motivazioni e la finalità, lo giudica uno strumento inidoneo a risolvere il problema della povertà, oltre che fonte di confusione. Conclusivamente, si riserva di giudicare l'operato futuro del professor Tridico, con specifico riferimento al livello di autonomia ed indipendenza che saprà manifestare nei confronti del Governo, qualità indispensabili per la guida dell'Istituto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) dichiara preliminarmente di non nutrire alcun dubbio quanto alla serietà personale e professionale del professor Tridico. La prima parte del suo intervento gli è infatti parsa assai convincente; sulle questioni da lui esposte con riferimento alla questione dei medici, a quella della formazione continua, ai profili del Polo informatico e alla questione della vigilanza ritiene non possa che consentirsi. Segnala invece una questione tutta politica e relativa all'approccio, sovente praticato da esponenti dell'Esecutivo, i quali, allorché enti indipendenti manifestano perplessità su provvedimenti del Governo, affermano che in tal modo si travalica nelle considerazioni politiche, che sono patrimonio esclusivo degli eletti. Si tratta di un approccio evidentemente da cui prendere le distanze. C'è invece necessità di un INPS che fornisca con correttezza tutte le informazioni; c'è necessità di dati veri e di realtà, perché è su questo che si costruisce la buona politica. Chiede dunque al professor Tridico di garantire sempre l'indipendenza propria e dell'Istituto, a cominciare dai dati relativi ad un primo monitoraggio sul reddito di cittadinanza, che saranno prossimamente resi noti e dai quali potrà comprendersi quali sono state le ricadute di tale strumento.

La presidente [CATALFO](#) esprime a sua volta compiacimento per i temi esposti dal professor Tridico, in particolare con riferimento ai profili della formazione, della valutazione delle *performance* e del polo medico. Fa osservare che, in considerazione dei compiti dell'Istituto, in futuro ci saranno molteplici occasioni di audizione e confronto con l'Istituto e col suo Presidente.

Il professor TRIDICO, replicando agli intervenuti, ringrazia tutti per le osservazioni svolte e per gli spunti offerti. Con riferimento alla questione della vigilanza, pur riconoscendo l'esistenza di problematicità, ritiene giusto che l'INPS continui ad assumere ispettori. Quanto ai dubbi formulati in ordine alla sua indipendenza e terzietà, ricorda di essere un docente universitario ed innanzitutto un ricercatore, sottolineando che anche nell'attività di ricerca scientifica va rispettato un codice deontologico, ispirato alla trasparenza dei dati usati. In questa pratica di terzietà con riferimento ai dati egli crede fermamente e continuerà pertanto a praticarla, ritenendo impensabile agire in modo diverso: le interpretazioni dei dati possono variare, ma i dati in sé sono, e restano, oggettivi. Ricorda inoltre che i direttori centrali, alla guida delle varie aree, sono responsabili in prima persona degli atti che firmano, sui quali possono essere anche chiamati a rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria. Si ripromette anzi di fare un passaggio ulteriore in termini di trasparenza, disponendo la pubblicazione dei dati INPS. E' pur vero che l'Istituto è organo vigilato e controllato; è tuttavia completamente autonomo nell'esercizio delle sue funzioni. L'attuale *governance* dell'Istituto, cui si sono aggiunti due ulteriori organi, il vice presidente e il CDA, offre le massime garanzie istituzionali di indipendenza. Quanto alla mancanza di competenze manageriali, fa osservare che anche il suo predecessore aveva la sua medesima provenienza professionale, non disponeva di tali competenze ed operava in una situazione di *governance* che non prevedeva la presenza dei due suddetti organi. Ritiene comunque che la sua capacità di lavoro all'interno di una macchina che lo appassiona sarà efficacemente sostenuta dalla tecnostuttura.

Passando al tema della disabilità, rileva di averne cognizione anche per motivi familiari e rammenta che in quel caso l'intervento tardivo dello Stato contribuì a risolvere un problema, ma in modo molto sommario, proprio perché non tempestivo. E' perciò molto sensibile al problema. D'intesa con il sottosegretario Zoccano, sta personalmente studiando alcuni provvedimenti finalizzati a riavvicinare l'Istituto ai soggetti affetti da disabilità. Dopo essersi soffermato sul tema degli assegni familiari, rileva

che l'INPS a suo giudizio dovrà essere generoso con i deboli e forte con i forti e che questo intento guiderà tutto il suo mandato. L'Istituto è quotidianamente sotto attacco per una serie di abusi, truffe e riconoscimenti di false invalidità. Allorché vengano scoperti questi "furbi", è necessario esercitare azioni energiche: da ciò l'esigenza di una vigilanza forte, anche al di là della pur indispensabile collaborazione con la Guardia di finanza. In questo senso conferma l'importanza del sistema *blockchain*.

Quanto al tema degli "ultimi", sottolinea che la questione gli è particolarmente presente e che è in programma la raccolta da parte dell'Istituto dei dati relativi ai circa 17.000 senz'altro esistenti nel territorio della Capitale, che potrebbero fruire di un sostegno al reddito o di altre misure offerte dall'Istituto. Quanto poi alla questione relativa alla riduzione dell'orario di lavoro, ricorda di essersi più volte espresso in senso positivo, nell'opinione che la ricchezza si redistribuisce anche con l'aumento del tempo libero. In proposito è assai utile guardare anche alle esperienze dei Paesi stranieri.

Con riferimento al salario minimo, ritiene importante riconoscere che la *membership* nei confronti delle associazioni sindacali è in forte diminuzione e che attualmente l'undici per cento circa dei lavoratori percepisce un salario orario inferiore ai sette euro. E' dunque necessario un intervento sul salario minimo integrato con la contrattazione collettiva. Diritto del lavoro e contrattazione collettiva nascono infatti come elementi anticoncorrenziali; oggi invece si fa contrattazione per incrementare la concorrenza e diminuire i salari. Il legislatore deve dunque porre mano a questo problema. Sottolinea inoltre che lo sviluppo deve essere innanzitutto umano e che il benessere si misura attraverso le capacitazioni offerte alle persone, per consentire loro di affermarsi in una società inclusiva.

Conclusivamente, dà conto di un progetto che l'Istituto sta mettendo a punto in questi giorni e relativo ad un programma di cento borse di studio sui tre temi (industria 4.0; sviluppo sostenibile; *welfare* e mercato del lavoro). Dieci di queste borse di studio saranno fruite presso il Centro studi INPS, mentre le rimanenti saranno distribuite tra tutte le università esistenti sul territorio nazionale. Infine, si sofferma sul progetto relativo alla defiscalizzazione dei redditi da pensione, collegata al trasferimento dei percettori nel Sud, in vecchie case coloniali di proprietà dell'INPS.

La presidente [CATALFO](#) ringrazia ancor il professor Tridico per il suo intervento e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione in titolo. Sospende quindi brevemente la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 17,20, riprende alle ore 17,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente [CATALFO](#) avverte che per il prosieguo della seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)**

(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nella precedente seduta la relatrice Campagna ha illustrato uno schema di osservazioni favorevoli.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) fornisce ulteriori chiarimenti sulla proposta già precedentemente illustrata, che conferma convintamente.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ribadisce le perplessità già manifestate con riferimento al taglio delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ritenendo penalizzante la ripartizione contenuta nell'atto. Per queste ragioni, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) conferma le perplessità già espresse nella seduta antimeridiana, preannunciando voto contrario.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti lo schema di osservazioni favorevoli formulato dalla relatrice, pubblicato in allegato alla seduta antimeridiana.

La Commissione, a maggioranza, approva.

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [NOCERINO](#) (M5S) dà conto di una nuova proposta di parere, favorevole con raccomandazione, pubblicata in allegato alla seduta, con la quale intende raccogliere, in particolare, un suggerimento avanzato nella seduta antimeridiana dalla presidente Catalfo.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), pur condividendo la finalità del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, giacché ancora una volta le misure ivi contenute vengono introdotte con la clausola di invarianza finanziaria e sono dunque destinate a non disporre di concreti strumenti operativi.

Analoga posizione è espressa dal senatore [FLORIS](#) (FI-BP), il quale osserva che il provvedimento non consentirà di offrire il ristoro dovuto alle vittime di violenza.

Nessun altro chiedendo la parola, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti la proposta di parere, favorevole con raccomandazione, testé illustrata dalla relatrice.

A maggioranza, la Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario**

**(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**

**(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e**

***rappresentanza sindacale***

***(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente [CATALFO](#) avverte che il senatore Errani ha sottoscritto tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 658, assunto come testo base, dei quali il senatore Laforgia è primo firmatario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

***(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) dichiara inammissibili gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.27, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.2, 4.3 e 5.2. Avverte altresì che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emendamenti della 1a, della 2a, della 14a e della 5a Commissione permanente. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti, ricorda, infine, le conseguenze implicate, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5a Commissione permanente con riferimento agli emendamenti 1.2, 3.2, 3.5, 3.14, 4.1 e 5.1.

I senatori [FLORIS](#) (FI-BP), [PATRIARCA](#) (PD), [BERTACCO](#) (FdI) e [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) dichiarano di dare per illustrati tutti i rispettivi emendamenti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FANTINATI formula parere contrario a tutti gli ordini del giorno, fatta eccezione per l'ordine del giorno G/920-B/5/11, di cui chiede la riformulazione.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) accede alla richiesta, riformulando pertanto l'ordine del giorno G/920-B/5/11 in un testo 2, allegato al resoconto della seduta.

La [PRESIDENTE](#) avverte che pertanto tale ordine del giorno è da intendersi accolto dal Governo.

Verificata la presenza del numero legale, con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge tutti i rimanenti ordini del giorno.

Si passa agli emendamenti, sui quali la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano avviso contrario.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2 (previa dichiarazione favorevole della senatrice [PARENTE](#) (PD)), 2.3 e 2.4.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) sollecita il voto favorevole sull'emendamento 2.5, finalizzato ad escludere il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado dall'ambito di applicazione

dell'articolo stesso.

Interviene a sostegno il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), rilevando che un'analogha finalità è sottesa al suo emendamento 2.9 e sottolineando l'errata impostazione della disposizione con riferimento al ruolo dei dirigenti scolastici. Sollecita pertanto un approfondimento da parte del Governo.

L'emendamento 2.5, messo ai voti, risulta quindi respinto. E' del pari respinto l'emendamento 2.6.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) insiste sulla bontà dell'emendamento 2.7, che, posto ai voti, risulta respinto.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10, nonché dopo un intervento a favore della senatrice [PARENTE](#) (*PD*), l'emendamento 2.11.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) insiste sull'emendamento 3.1, che, posto ai voti, risulta respinto. Sono analogamente respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, quest'ultimo previa dichiarazione favorevole del senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*).

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge infine tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 3.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) ricorda che già in prima lettura aveva manifestato ampiamente le perplessità del suo Gruppo su un provvedimento che giudica sostanzialmente mal concepito, rimasto invariato nell'impianto anche nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che ne ha unicamente alleggerito alcuni elementi di contorno. Conferma le proprie perplessità nei confronti del Nucleo della concretezza, che non si troverà nelle condizioni di effettuare i compiti che gli vengono affidati.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) ribadisce il voto contrario della sua parte, sottolineando che la maggioranza continua a utilizzare in modo improprio termini altisonanti e non corrispondenti alla realtà. Rileva peraltro che la filosofia di fondo del provvedimento è di segno assolutamente opposto a quello sotteso alle considerazioni testé svolte dal professor Tridico nel corso della propria audizione.

Anche il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) conferma il giudizio assolutamente negativo già espresso in sede di prima lettura del provvedimento. Ritiene che nella pubblica amministrazione sussistano ancora sacche di inefficienza, ma che l'amministrazione possieda potenzialità enormi, che non giustificano giudizi negativi e forme di criminalizzazione. Sussiste invece un tema gigantesco, quello del precariato, che tocca anche la pubblica amministrazione, e che avrebbe dovuto essere trattato in questa sede.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il provvedimento fornisca finalmente strumenti idonei a perseguire i fannulloni che operano nella pubblica amministrazione, sottolineando che i controlli biometrici, peraltro oggi di uso comune, sono a garanzia dei dipendenti fedeli ed operosi. Il Nucleo della concretezza è inoltre destinato a fornire un efficace ausilio, senza sovrapporsi alle altre strutture. Il provvedimento consentirà dunque di migliorare le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, giacché rappresenta una vera grande riforma, a tutela sia dei dipendenti che dei cittadini. Per queste ragioni, preannuncia il voto convintamente favorevole del suo Gruppo.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato alla relatrice a riferire oralmente

all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge.

Il senatore [LAUS](#) (PD) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [PARENTE](#) (PD) sollecita la predisposizione di una griglia finalizzata ad orientare l'esercizio della facoltà emendativa, in particolare in caso di terza lettura.

La presidente [CATALFO](#) comprende le motivazioni sottese alla richiesta, che si riserva di valutare successivamente.

*La seduta termina alle ore 18,20.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200**

L'11a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, apprezzate le finalità del provvedimento, volto ad intervenire sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, consentire l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere; condivisa l'entità degli interventi; preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare la possibilità di collegare gli interventi a favore delle vittime di violenza agli istituti previsti all'interno dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di Reddito di cittadinanza e "Quota 100", con particolare riferimento ai servizi per il lavoro volti all'inserimento lavorativo.

#### **ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. [920-B](#)**

##### **G/920-B/5/11 (testo 2)**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.





## **1.4.2.5. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.4.2.5.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 86 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019**  
**86ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### **SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### **IN SEDE CONSULTIVA**

**(1354)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e sospensione)

Il **PRESIDENTE**(M5S), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo.  
Premette che il provvedimento in esame - approvato in prima lettura dalla Camera con modifiche ed integrazioni - reca un complesso di misure finanziarie e di interventi normativi, intesi a sostenere la crescita economica e ad affrontare specifiche situazioni di crisi.  
Ciò posto, illustra le disposizioni del decreto-legge in conversione attinenti a profili di competenza della Commissione.  
Il comma 1 dell'articolo 33 interviene in materia di facoltà assunzionali delle regioni a statuto ordinario, con la finalità di accrescere le suddette facoltà per gli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale e le entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per le regioni meno virtuose, è previsto l'avvio di un percorso, fino al 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessino dal servizio. Le norme in oggetto concernono l'ente regione e non gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; tuttavia,

l'ampliamento delle facoltà di assunzione è inteso a consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni settori, tra cui l'edilizia sanitaria.

Il comma 1 del successivo articolo 33-ter reca novelle dirette all'attuazione di alcune previsioni dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio scorso tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica. In particolare, il capoverso 875-*quater* prevede l'assegnazione alla suddetta regione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario, a valere sulle risorse nazionali ancora da ripartire destinate agli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico; riguardo al suddetto importo, una quota pari al 20 per cento è erogato a titolo di acconto, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma, mentre la restante quota è corrisposta a seguito degli stati di avanzamento dei lavori. La novella prevede inoltre che lo schema del summenzionato accordo di programma sia presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.

Il comma 1-*novies* del successivo articolo 38 reca finanziamenti per il 2019 in favore di alcune strutture sanitarie, in termini parzialmente analoghi a quelli stabiliti per il 2017 e per il 2018.

Gli stanziamenti sono pari complessivamente a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti e sono disposti a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

In particolare, gli stanziamenti per il 2017 e per il 2018 concernevano: strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico; strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti per specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio; strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i *deficit* di carattere cognitivo e neurologico.

Il riparto delle risorse per il 2019 è demandato ad una determinazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

In proposito, considerato che il secondo periodo del comma 1-*novies* non richiama anche la lettera *b-bis*) della norma oggetto di novella, il relatore evidenzia che potrebbe essere opportuno chiarire se il riparto per il 2019 concerna anche le suddette strutture nel settore delle neuroscienze.

Riguardo alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 50, infine, segnala che esse (comma 1-*bis*, e comma 2, lettera *n*)) operano una rimodulazione delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. In particolare, si riducono le risorse nella misura di 50 milioni di euro per il 2019, di 80 milioni per il 2020 e di 45 milioni per il 2021 e si incrementano le medesime risorse nella medesima misura di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni per il 2025.

In conclusione, considerati i tempi stretti a disposizione per l'esame e l'imminente scadenza del decreto-legge, propone fin da ora di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Il senatore [RUFÀ](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se la rimodulazione operata dall'articolo 50 determini o meno un incremento dell'importo complessivo del finanziamento.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, precisa che la rimodulazione non modifica l'importo complessivo pluriennale delle risorse stanziare.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un rinvio del seguito dell'esame, allo scopo di approfondire le implicazioni del testo in esame, a partire dal tema affrontato dal senatore Rufa.

Il **PRESIDENTE** fa rilevare che, alla luce del calendario vigente dell'Assemblea, occorre concludere l'esame in tempi molto rapidi.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az) osserva che, per svolgere l'auspicato approfondimento, sarebbe necessario rinviare quanto meno al pomeriggio di domani. D'altro canto, rileva che le posizioni politiche sono ben definite e che il relatore ha già manifestato un orientamento preciso, ragione per la quale reputa preferibile concludere l'esame entro il pomeriggio odierno.

Il **PRESIDENTE** dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,25.*

Il **PRESIDENTE** comunica che, secondo quanto si è potuto appurare, la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato di rinviare alla seduta pomeridiana di domani l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea. Propone quindi di riprendere la trattazione nel pomeriggio odierno, dopo la conclusione dei lavori dell'Aula.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il relatore Rufa ha presentato gli emendamenti 1.200 e 1.0.100 (pubblicati in allegato).

Avverte che, in relazione agli emendamenti in questione, potranno essere presentate proposte subemendative entro le ore 15 di domani, mercoledì 26 giugno.

Fa infine rilevare che mancano ancora i prescritti pareri della Commissione bilancio, in difetto dei quali non è possibile procedere alle votazioni. A tal proposito, anche in riferimento a recenti esternazioni del Ministro della salute, formula l'auspicio che il Governo fornisca quanto prima gli approfondimenti istruttori richiesti dalla predetta Commissione, consentendo così la prosecuzione dell'*iter*.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

La Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo venerdì 5 luglio, lasciando aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogato lo stato dell'*iter*, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione e dà la parola al Relatore.

Il relatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di formulare, per quanto di competenza della Commissione, una relazione non ostativa.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*), pur annunciando il voto favorevole del proprio Gruppo, esprime il convincimento che l'Unione Europea non dedichi sufficiente attenzione ai fattori sociali che influenzano lo stato di salute della popolazione: a suo giudizio, la povertà merita attenzione, nella prospettiva della protezione della salute, al pari dell'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni (tematica, quest'ultima, affrontata da una delle direttive oggetto di attuazione). Ritene inoltre discutibile porre sullo stesso piano, nella regolamentazione delle professioni sanitarie, salute umana e salute degli animali, come sembra fare la direttiva (UE)2018/958 (anch'essa oggetto di recepimento).

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) dichiara che anche il proprio Gruppo - sebbene avrebbe preferito una relazione più articolata e corredata da osservazioni - esprimerà un voto favorevole.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, richiamando i contenuti, a suo giudizio particolarmente qualificanti, degli articoli 14, 15 e 19.

Il senatore [Giuseppe PISANI](#) (*M5S*) dichiara a sua volta voto favorevole, ritenendo che il provvedimento in esame effettui un importante adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore di formulare una relazione non ostativa.

Il [PRESIDENTE](#) registra il consenso unanime della Commissione.

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo. Premette che il disegno di legge n. 1200, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei

deputati ed ora all'esame della Commissione giustizia, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il testo si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere; in relazione a queste fattispecie, si interviene sul codice di procedura penale, al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

Ciò posto, si sofferma sugli articoli attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione stabilisce che, con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono posti a carico del condannato).

L'articolo 14, tra l'altro, modifica l'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale, relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente: alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato.

L'articolo 17 apporta una modifica alla legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), intervenendo sull'articolo 13-*bis*, che prevede la possibilità, per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. In virtù della modifica, al trattamento psicologico in questione potranno sottoporsi anche gli autori dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* c.p.); *stalking* (articolo 612-*bis* c.p.).

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il provvedimento in esame è giunto in una fase avanzata dell'*iter* presso la 2a Commissione e figura già nel calendario dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato, in conformità alla richiesta in tal senso della senatrice [BOLDRINI](#) (PD).

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [ZAFFINI](#) (FdI) chiede quando la Commissione sarà chiamata ad esaminare, in sede plenaria, l'affare assegnato concernente l'uso del medicinale triptorelina e quale sarà, a termini di Regolamento, l'esito procedurale.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), riallacciandosi all'intervento del precedente oratore, domanda se vi sarà la possibilità di presentare un documento conclusivo da parte dei Gruppi di opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che - svolte le residue audizioni informative in sede di Ufficio di Presidenza - inizierà la trattazione dell'affare in sede plenaria. Saggiunge che, a conclusione dell'esame, potranno essere votate proposte di risoluzione.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Ministro della salute ha, con lettera in data 14 giugno, manifestato la sua disponibilità a essere audita dalle Commissioni congiunte 12a del Senato e XII della Camera, per dare conto dell'attività del Ministero della salute in questa prima parte della legislatura. Soggiunge che sarà sua cura individuare una data, d'intesa con il Ministro della salute e con la Presidente della XII Commissione, ai fini dello svolgimento dell'audizione in tempi ravvicinati.

Dispone, quindi, la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno alle ore 17,30 - o comunque al termine della seduta odierna dell'Assemblea - con il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1354.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 17,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, in precedenza sospeso.

Il [PRESIDENTE](#)(M5S), relatore, ricorda di aver già proposto l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo, illustra lo schema di parere alternativo pubblicato in allegato.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata del Relatore.

Lo schema di parere alternativo a prima firma della senatrice Boldrini è conseguentemente dichiarato precluso.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
Paola BOLDRINI, COLLINA e Caterina BINI  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1354

La 12a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 34 del governo, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";

premessi che:



il provvedimento in esame, finalmente giunto all'esame del Senato dopo un lungo *iter* tortuoso e difficile presso la Camera dei deputati, "prigioniero" delle divisioni e della incapacità della maggioranza di risolvere i problemi, è diventato un decreto *omnibus* con più di cento articoli;

nonostante il titolo altisonante, questo provvedimento si caratterizza per l'assoluta mancanza di misure finalizzate alla crescita e di una visione del Paese;

a conferma che di tutto si tratta fuorché di un provvedimento che favorisce la crescita, nella stessa relazione tecnica che accompagna il decreto-legge, si afferma che la spinta aggiuntiva all'economia derivante dal decreto è pari allo 0,1 (!) per cento del PIL per l'anno 2019 e allo 0,3 per l'anno 2020;

in assenza di un quadro macro-economico e finanziario stabile, di riforme strutturali, per la produttività e l'occupazione, di un uso efficace delle scarse, risorse di finanza pubblica, di misure di sostegno alle imprese, è davvero difficile e fuori luogo parlare di "crescita";

per le parti di competenza della Commissione:

l'articolo 50, comma 2, lettera n), prevede che a copertura degli oneri del provvedimento si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021 (per un totale di 175 milioni nel triennio 2019-2021), mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate all'edilizia sanitaria, con contestuale aumento, nel periodo 2022-2025, di un incremento delle risorse destinate all'edilizia sanitaria per l'identico importo di 175 milioni di euro, così articolato: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025;

questa norma è in palese contrasto con quanto stabilito dalla bozza del nuovo Patto per la salute del 27 maggio 2019;

il comma 1-novies dell'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, ha aggiunto una disposizione volta ad estendere anche al 2019 l'accantonamento delle somme già previste, per il 2017 e per il 2018, per la realizzazione di specifici obiettivi di ricerca, assistenza e cura diretti al miglioramento dell'erogazione dei LEA, quali trapianti pediatrici e adroterapia tumorale;

in proposito si ricorda che l'importo complessivo dell'accantonamento previsto dalla richiamata disposizione a legislazione vigente è di 32,5 milioni di euro, comprensivo di 11 milioni da ripartire a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale nel settore delle neuroscienze. Occorrerebbe pertanto chiarire se il riparto concerna anche le suddette strutture per le neuroscienze,

**ESPRIME PARERE CONTRARIO.**

## **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944**

La 12a Commissione,  
esaminato il disegno di legge n. 944, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", per

quanto di propria competenza, formula relazione non ostantiva.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [867](#)

Art. 1

### **1.200**

Il Relatore

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dei Ministeri dell'interno", sono inserite le seguenti: ", della difesa, "*.

### **1.0.100**

Il Relatore

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

*"Art. 1-bis*

*(Modifica all'articolo 583-*quater* del codice penale)*

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale aggiungere il seguente comma:

La stessa pena si applica in caso di lesioni personali cagionate a personale esercente la professione sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

## 1.4.2.5.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 87 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019  
87ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### *IN SEDE REDIGENTE*

**(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 giugno.

IL [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Informa che è stato presentato il sub emendamento 1.0.100/1 (pubblicato in allegato).

Dichiara quindi inammissibile il succitato sub emendamento, in quanto interamente sostitutivo dell'emendamento del relatore al quale è riferito.

Ciò posto, fa presente che mancano ancora i prescritti pareri della 5a Commissione, mentre è giunto il parere della 1a Commissione sui nuovi emendamenti (non ostativo). Pertanto, data la perdurante mancanza dei pareri della Commissione bilancio, dispone il rinvio del seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1250) Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale ,**

approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri.

**(184) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale**

**(302) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale**

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) illustra partitamente i disegni di legge oggetto di discussione congiunta.

La Commissione, quindi, dopo un dibattito incidentale nel quale intervengono le senatrici [RIZZOTTI](#) (FI-BP) e [BOLDRINI](#) (PD), conviene con la proposta del Presidente di rinviare la decisione in ordine all'eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia**

**(485) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(899) Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono state già svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Rilevata la mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni 2a, 5a e per le Questioni regionali, dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

**(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono state già svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Rilevata la mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni 5a e per le Questioni regionali, dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

**(116) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia**

**(1219) Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale e che non risultano a tutt'oggi iscritti a parlare.

Avverte, inoltre, che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 5ª, 14ª e per le Questioni regionali, mentre è pervenuto il parere sul testo della 1ª Commissione (non ostativo, con condizioni e osservazione).

La senatrice **BINETTI** (FI-BP), intervenendo incidentalmente, segnala che il testo base adottato dalla Commissione ha suscitato perplessità tra gli *stakeholder* del settore. Formula l'auspicio che nel prosieguo della trattazione si tenga conto di tale circostanza e si valorizzino i contenuti del disegno di legge congiunto a sua prima firma.

Il **PRESIDENTE** (M5S), relatore, dichiara che il testo base già adottato dalla Commissione potrà formare oggetto di opportune modifiche, anche di ampia portata, se del caso a mezzo di emendamenti a propria firma. Propone quindi di rinviare il seguito della trattazione, lasciando ancora aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

**(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo venerdì 5 luglio, lasciando aperta la discussione generale.

Quindi, in assenza di richieste di intervento, propone di rinviare il seguito della discussione, lasciando aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il senatore **COLLINA** (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda di sapere se quello in discussione sia tra i disegni di legge che la maggioranza conta di trattare in via prioritaria.

Il **PRESIDENTE** ritiene che il disegno di legge n. 1201 sia tra i disegni di legge da licenziare nel più breve tempo possibile per l'Assemblea.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del professor Silvio Brusafarro a Presidente dell'Istituto superiore di sanità (n. 23)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE**(M5S), relatore, illustra il *curriculum* del candidato, sottolineando come questi possieda doti di alta e riconosciuta professionalità in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto superiore di sanità.

Ciò posto, propone, di rinviare il seguito dell'esame, considerato che nella seduta di domani si svolgerà la programmata audizione del candidato.

Conviene la Commissione.

Rispondendo ad una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice **BOLDRINI** (PD), il **PRESIDENTE** comunica che la votazione del parere avrà luogo nella seduta già convocata per la giornata del prossimo giovedì 4 luglio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la relatrice Marin ha svolto l'illustrazione del testo e che il disegno di legge in esame è in una fase avanzata dell'*iter* presso la Commissione di merito e figura già nel calendario d'Assemblea.

Dichiara quindi aperta la discussione.

La senatrice **RIZZOTTI** (FI-BP), pur dichiarando del tutto condivisibili le finalità del provvedimento in esame, osserva che la clausola di invarianza finanziaria sottesa all'articolo 21 rischia di vanificare l'intento del legislatore.

Fa rilevare come l'implementazione del cosiddetto codice rosso presupponga risorse adeguate, in primo luogo per adeguare gli organici delle procure e per porre le denunciati in una condizione di sicurezza, nelle more del procedimento penale.

Soggiunge che le stesse disposizioni relative alla formazione delle forze di Polizia, che trova d'importanza fondamentale, rischiano di restare sulla carta in assenza di stanziamenti specifici.

In conclusione, formula l'auspicio che il testo in esame sia suscettibile di interventi migliorativi, anche per ciò che attiene all'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio e alla previsione di provvidenze specifiche per i bambini che rimangono orfani a seguito della violenza di genere.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), dopo aver richiamato la Convenzione di Istanbul e le iniziative adottate nel corso della passata legislatura in tema di violenza di genere, segnala l'opportunità di porre mano ad una sorta di testo unico della legislazione che si è andata stratificando in materia.

Sottolinea l'importanza dei percorsi di recupero per gli autori di reati e paventa che in assenza di adeguati stanziamenti le previsioni in materia restino prive di implementazione.

Ritiene che andrebbe affrontato anche il problema della formazione dei magistrati con funzioni giudicanti, essendo in alcune occasioni state adottate delle pronunce aberranti proprio in materia di violenza di genere.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), in relazione al cosiddetto codice rosso, richiama l'attenzione sul fatto che le vittime dei reati in questione hanno spesso bisogno di tempo per riaversi dal trauma subito, ragione per la quale occorrerebbe, a suo giudizio, prevedere una tempistica non troppo rigida per la deposizione susseguente alla querela.

Sottolinea le peculiari problematiche che scaturiscono dalla commissione del reato in danno della *partner*, specie per ciò che attiene alla condizione dei figli. Ritiene che, a tal proposito, occorrerebbe adottare misure specifiche.

Rileva la pericolosità delle condotte di violenza virtuale, poste in essere attraverso *chat* o strumenti similari, che talora preludono alle aggressioni fisiche e che pertanto vanno intercettate e represses per tempo.

In conclusione, nel ribadire l'importanza delle risorse finanziarie, osserva che ad essere problematiche in proposito non sono solo le clausole di invarianza ma anche le manovre con cui vengono stornati fondi in precedenza stanziati per specifiche esigenze, come sta ad esempio avvenendo - a suo modo di vedere - per il reddito di cittadinanza. Ritiene che occorrerebbe individuare degli accorgimenti legislativi per evitare tali distrazioni di risorse.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Accedendo ad una richiesta delle senatrici [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) e [BOLDRINI](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) propone di proseguire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta di domani.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [867](#)

Art. 1

#### **1.0.100/1**

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. In caso di lesioni personali cagionate a personale esercente la professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, l e lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni e le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni".





## 1.4.2.5.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 88 (pom.) del 03/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019  
88ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il professor Silvio Brusaferrò.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, da parte del Gruppo PD, è stata avanzata richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Soggiunge che, relativamente alla parte di seduta dedicata all'audizione nell'ambito della proposta di nomina n. 23, è stata autorizzata la redazione del resoconto stenografico e la trasmissione in *streaming* sulla *web tv* del Senato.

Poiché non vi sono obiezioni, si procede col regime di pubblicità autorizzato dalla Presidenza del Senato, nei termini precisati.

### IN SEDE CONSULTIVA

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [MARIN](#) (L-SP-PSd'Az) propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Sull'uso del medicinale triptorelina (n. 207)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, introduce l'esame dell'Affare assegnato.

Dopo aver inquadrato le problematiche della "Disforia di Genere" (DG) in adolescenza ed aver offerto delucidazioni sull'uso *off label* della triptorelina per il trattamento di tale condizione, sintetizza le risultanze delle audizioni svolte.

Quindi, sulla scorta dell'audizione del professor Cianfarani (Presidente della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica), esprime il convincimento che i dati disponibili a supporto dell'uso della triptorelina, sebbene siano con bassa qualità di evidenza e con debole forza di raccomandazione, suggeriscano che il trattamento con tale farmaco può ridurre i problemi comportamentali ed emotivi e il rischio suicidario, e può inoltre migliorare lo stato psicologico negli adolescenti trattati. Dà atto che rimangono tuttavia aperti alcuni interrogativi sulla efficacia di tale terapia e sulla sicurezza, soprattutto a lungo termine. Per tale motivo, sebbene ritenga opportuna la prescrivibilità a carico del SSN nei casi con diagnosi certa di DG, al fine di non far gravare sulla famiglie il costo di tale trattamento - peraltro già utilizzato secondo le linee guida internazionali in tutti i centri che si occupano di DG -, reputa indispensabile al contempo eliminare il rischio di abuso di tale terapia, che deve essere riservata a casi scrupolosamente selezionati, a seguito di una valutazione multidisciplinare da parte di esperti certificati in accordo con le linee guida internazionali e nell'ambito di uno stretto monitoraggio della efficacia e della sicurezza.

Viste dunque le zone d'ombra che ancora circondano l'efficacia e la sicurezza di tale trattamento, stima opportuno sviluppare un protocollo condiviso al quale aderiscano e si attengano tutti i centri che trattano questa rara condizione e identificare pochi e qualificati Centri sul territorio nazionale, che abbiano le competenze e l'esperienza necessari per la gestione appropriata dei pazienti con DG. Ricorda che tali Centri, secondo le linee guida internazionali, per ottenere l'accreditamento devono necessariamente avere, oltre che le strutture di laboratorio e radiologiche necessarie per il corretto inquadramento ed il *follow-up*, le figure professionali di Psichiatra o Neuropsichiatra, Psicologo, Pediatra Endocrinologo, Endocrinologo, Chirurgo, Bioeticista.

Soggiunge che si dovrebbe prevedere una Commissione di monitoraggio nazionale (coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità) alla quale segnalare tutti i casi diagnosticati, che dovrebbero essere inseriti in un apposito Registro nazionale dei pazienti con DG. Tale Commissione dovrebbe avere il compito di redigere le linee guida nazionali ed un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale specifico per la diagnosi, la terapia e il follow-up dei pazienti con DG per tutto il territorio nazionale; di monitorare l'incidenza della DG tramite un Registro nazionale dedicato, così come l'efficacia e la sicurezza della terapia; di valutare trial clinici volti ad applicare nuove strategie terapeutiche; di provvedere ad un *audit* periodico dei centri accreditati e alla revisione sistematica della letteratura basata sulla evidenza.

Si apre la discussione.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) concorda con le conclusioni cui è giunto il Presidente-relatore sulla scorta dell'audizione del professor Cianfarani: è preferibile che l'uso *off label* della triptorelina per il trattamento della disforia di genere avvenga, con gli opportuni accorgimenti prefigurati, sotto l'egida del Servizio sanitario nazionale, così da evitare inappropriatezze, garantire la tutela della salute dei giovani e consentire un monitoraggio sugli effetti.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) osserva che mentre l'uso della triptorelina per il trattamento della pubertà precoce è sostanzialmente incontrovertito maggiormente problematico è l'utilizzo del farmaco in questione per il trattamento della disforia di genere: quest'ultima pone problemi di notevole complessità anche in punto di diagnosi, con il rischio che i bambini possano essere oggetto di strumentalizzazione.

Dà atto della profondità dell'istruttoria svolta e del pregevole lavoro di sintesi svolto dal Presidente relatore, rilevando che gli auditi sono giunti a conclusioni diverse a seconda degli aspetti del problema che essi hanno inteso enfatizzare.

Reputa cruciale garantire controlli adeguati sull'intero percorso di cura della disforia di genere (diagnosi, somministrazione, *follow up*, valutazione degli effetti di lungo periodo) e richiama l'attenzione sulla necessità di conformarsi al principio di precauzione e di adottare quindi un approccio improntato alla prudenza.

In conclusione, invita a tenere in considerazione i fattori di "induzione sociale" della disforia di genere.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, ribadisce che in base alle risultanze dell'istruttoria appare preferibile che l'uso della triptorelina avvenga all'interno del perimetro del Servizio sanitario nazionale, considerato che l'utilizzo sulla scorta di prescrizioni estemporanee è più rischioso e al contempo foriero di discriminazioni per le famiglie meno abbienti. Soggiunge, in risposta ad una richiesta di delucidazioni del senatore Rufa, che esistono linee guida internazionali alle quali conformare il trattamento della disforia di genere con il farmaco in questione, anche se gli elementi allo stato disponibili non hanno ancora raggiunto un livello elevato di evidenza.

Il senatore [MAUTONE](#) (*M5S*) rimarca che la prescrizione della triptorelina per il trattamento della disforia di genere è problematica in quanto la diagnosi è, in questo caso, più complessa rispetto a quella della pubertà precoce.

Per assicurare il necessario equilibrio nella prescrizione del farmaco reputa necessario avere a disposizione centri di riferimento, tenuto conto che un medico privo di preparazione specifica può incontrare difficoltà, anche nella gestione dell'emotività delle famiglie coinvolte.

Conclude osservando che la libera disponibilità del farmaco al di fuori del Servizio sanitario nazionale è altamente rischiosa, considerato che il medicinale in questione produce degli effetti che possono segnare la vita dell'assuntore. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Audizione del professor Silvio Brusaferrò nell'ambito della proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità**

Il [PRESIDENTE](#) introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno e ricorda all'ospite che, ove nulla osti da parte sua, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche in *streaming* sulla *web tv* del Senato.

Il professor BRUSAFERRO relaziona quindi sul proprio *curriculum* e sulle linee programmatiche per l'Istituto Superiore di Sanità.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, la senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*), il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*), il [PRESIDENTE](#) e la senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*).

Replica il professor BRUSAFERRO.

Il [PRESIDENTE](#), ringraziato l'ospite, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri  
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MAUTONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 992, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati come testo unificato derivante da distinte proposte di legge, ed ora all'esame, in sede referente, della 7a Commissione, conferisce al Governo una delega in materia di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Si prevede infatti, all'articolo 1, comma 1, che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo.

Il fine della delega, esplicitato dal succitato comma 1, è quello di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo.

Tra i principi e criteri direttivi della delega, riveste particolare rilevanza quello dettato dalla lettera d) del predetto comma 1, secondo il quale occorre prevedere che, in presenza di alunni con disabilità nelle scuole coinvolte nella sperimentazione, il piano educativo individualizzato per essi predisposto contenga specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria, tenuto conto del "profilo di funzionamento".

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 pongono la disciplina procedurale per l'adozione del decreto legislativo attuativo della delega, nonché dei successivi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi.

L'articolo 2 reca infine le norme di copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)**

(Osservazioni alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Giuseppe PISANI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo.

Premette che lo schema di decreto in esame opera una revisione della disciplina posta dal decreto legislativo n. 66 del 2017, concernente l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Soggiunge

che, oltre a porre una serie di precisazioni tecniche e correzioni formali, lo schema reca varie modifiche sostanziali.

Riferisce quindi sui profili di più stretto interesse della Commissione.

In primo luogo, l'inserimento - articolo 3, comma 1, lettera *a*), dello schema - del richiamo al principio "dell'accomodamento ragionevole", come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge n. 18 del 2009. Tale principio "indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali".

La lettera *e*) dello stesso articolo 3, comma 1, demanda ad un accordo in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali la definizione sia delle procedure per la determinazione del fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali relativi al sostegno dell'inclusione scolastica (ivi compresi i servizi di trasporto) sia delle modalità attuative degli stessi sia dei relativi standard qualitativi.

L'articolo 4 dello schema modifica la disciplina relativa all'accertamento della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva ed al profilo di funzionamento - profilo relativo anche all'inclusione scolastica e conseguente all'accertamento della condizione di disabilità -.

Le nuove norme decorrono - così come le disposizioni vigenti, oggetto ora di novella - dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 66 del 2017, e successive modificazioni.

Le novelle riguardano essenzialmente la domanda per l'accertamento suddetto (anche con l'introduzione di un'ulteriore domanda per l'accertamento ai fini dell'inclusione scolastica), la composizione delle relative commissioni mediche e la procedura di definizione del profilo di funzionamento.

L'articolo 5 dello schema modifica la procedura di definizione del Progetto individuale, con riferimento all'ipotesi in cui quest'ultimo concerna un soggetto per il quale sia stata accertata la condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

Le norme procedurali in esame costituiscono disposizioni speciali rispetto alla disciplina generale del Progetto individuale, posta, con riferimento ai soggetti in condizione di handicap, dall'articolo 14 della legge n. 328 del 2000, e successive modificazioni. Tali disposizioni speciali, sia nella formulazione finora vigente sia in quella posta dalle novelle di cui al presente articolo 5, decorrono dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 66 del 2017, e successive modificazioni.

In particolare, in base alla formulazione finora vigente, il Progetto individuale - su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi eserciti la responsabilità genitoriale - è redatto dal competente ente locale sulla base del summenzionato profilo di funzionamento ed anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche; la novella inserisce nella procedura l'intesa con la competente azienda sanitaria locale e prevede in via tassativa e specifica la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.

Le novelle relative al suddetto Piano educativo individualizzato, poste dall'articolo 6 dello schema e decorrenti (ai sensi del successivo articolo 15) dal 1° settembre 2019, sostituiscono, tra l'altro, il riferimento all'alternanza scuola-lavoro con quello concernente i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", in conformità alla revisione della disciplina in materia operata dall'articolo 1, commi 784-786, della legge n. 145 del 2018, e demandano ad un decreto ministeriale la definizione sia delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno oggetto del PEI sia del modello medesimo di PEI.

Riguardo alle suddette misure di sostegno, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 66 del 2017, parzialmente novellato dall'articolo 7 del presente schema, ciascuna istituzione scolastica predispose il Piano per l'inclusione, che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso - come specifica la suddetta novella - l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI.

L'articolo 8 dello schema, in primo luogo, modifica la disciplina dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) - operanti, secondo la formulazione della novella, per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane maggiori - e dei Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI) - operanti presso ciascuna istituzione scolastica -. In secondo luogo, l'articolo 8 prevede la costituzione presso ogni istituzione scolastica dei Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, competenti per l'elaborazione ed approvazione dei singoli PEI e per la verifica del processo di inclusione. Al Gruppo di lavoro partecipano anche i genitori (ovvero chi eserciti la responsabilità genitoriale) dei soggetti interessati nonché questi ultimi, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

La novella di cui al successivo articolo 13 demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione

La novella di cui all'articolo 14 demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.

L'articolo 15 dello schema concerne le norme transitorie.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MARINELLO](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il provvedimento reca modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia.

Come si evince dalla relazione illustrativa, il provvedimento è volto a rendere obbligatoria una formazione adeguata, per il personale docente e per coloro che operano a diretto contatto con i bambini nella Scuola dell'infanzia, circa le manovre di disostruzione, con particolare riferimento alla manovra di Heimlich: quest'ultima è una tecnica di primo soccorso volta a rimuovere un'ostruzione delle vie aeree e risolvere così molti casi di soffocamento. Questa tipologia di formazione è attualmente solo facoltativa, essendo impartita a giudizio discrezionale del dirigente scolastico.

L'esigenza di prevederla invece come obbligatoria, secondo i proponenti, si giustifica anche alla luce dei dati ISTAT, secondo cui l'inalazione di cibo e/o corpi estranei che genera soffocamento costituisce circa il 30 per cento dei decessi classificati come accidentali e, come causa di morte tra i bambini al di sotto dei quattro anni, è seconda solo agli incidenti stradali. Ogni anno si registrano circa cinquanta casi che coinvolgono minori, di cui trenta sotto la soglia dei quattro anni di età.

Il disegno di legge - che si compone di un unico articolo - introduce il nuovo articolo 3-bis nell'ambito del decreto legislativo n. 59 del 2004. Tale disposizione, rubricata "Attività formative", consta a sua volta di quattro commi.

Al comma 1 si prevede l'obbligo per i docenti e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola dell'infanzia, nell'ambito delle norme sull'autonomia scolastica, di conseguire la formazione specifica inerente all'adozione della manovra disostruttiva di Heimlich.

Al comma 2 si prevede che con decreto del MIUR - di concerto con il Ministro della salute - da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, siano individuate le relative modalità attuative. Laddove sia richiesta una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola dell'infanzia, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli da definirsi con il suddetto decreto.

Al comma 3 si precisa che, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i docenti e il personale ATA sono sottoposti al regime ordinario di responsabilità vigente per il personale scolastico e gli

impiegati statali.

Al comma 4 si prevede infine una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

## **1.4.2.6. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**



# 1.4.2.6.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95 (ant.) del 09/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019**  
**95ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati  
**(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) propone un breve rinvio del termine di presentazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 15 maggio alle ore 11, fermo restando il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, già previsto per giovedì 16 maggio alle ore 12.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il Presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa,

già approvato dalla Camera dei deputati, che reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Nel merito esso si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

Gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di rito penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere: - che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale (articolo 1); che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato (articolo 2); che la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte (articolo 3).

L'articolo 4 introduce, all'articolo 387-*bis* c.p., e disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che si occupano di reati di violenza domestica e di genere.

L'articolo 6 prevede che, con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.

L'articolo 7 introduce nel codice penale, all'articolo 558-*bis*, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio.

L'articolo 8 incrementa di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

L'articolo 9 prevede: l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.). L'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni; una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà; l'aumento della pena per il delitto di atti persecutori (articolo 612-*bis* c.p.): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi; l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.) nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione; che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di *stalking*, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.

L'articolo 10 introduce nel codice penale il nuovo articolo 612-*ter* c.p., rubricato "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", volto a sanzionare il fenomeno del c.d. *revenge porn*.

L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti.

L'articolo 12 inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies*), conseguentemente abrogando l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime.

L'articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (articoli da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.).

L'articolo 14 reca modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e del codice di procedura civile, con la finalità di tutelare le vittime di reato.

Le stesse finalità di tutela delle vittime persegue anche l'articolo 15 che interviene sempre sul codice di procedura penale.

L'articolo 16 modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari.

L'articolo 17 modifica l'ordinamento penitenziario, intervenendo sull'articolo 13-*bis*, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

L'articolo 18 interviene sul riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.

L'articolo 19 apporta modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individuando nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* c.p.).

L'articolo 21, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto non all'ordine del giorno della Commissione, il relatore segnala che, in Commissione di merito, l'esame dell'Atto Senato n. 1200 è congiunto con i disegni di legge nn. 174, 229, 295, 548, 335, aventi quali primi firmatari rispettivamente le senatrici Ginetti, Giammanco, Fedeli e il senatore Bertacco.

L'Atto Senato n. 229 interviene - similmente all'A.S. 1200 - sull'articolo 609-*septies* c.p., elevando il termine per la presentazione della querela per i reati di violenza sessuale e di *stalking* dagli attuali sei mesi a 24. Il disegno di legge n. 295, il cui contenuto riproduce quello dell'articolo 13, comma 4, lettera b), dell'A.S. n. 1200, porta da sei mesi ad un anno il termine per la presentazione della querela per i reati di violenza sessuale. L'Atto Senato n. 548 apporta anch'esso modifiche all'articolo 609-*septies* c.p. e ricalca il contenuto delle lettere a) e c) dell'articolo 13, comma 4, dell'A.S. 1200. Infine, il disegno di legge n. 335 prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà per le vittime dei reati intenzionali violenti presso il ministero della giustizia.

L'esame dell'Atto Senato n. 1200 è stato altresì congiunto, il 7 maggio, con i disegni di legge nn. 174 e 662, a prima firma rispettivamente delle senatrici Ginetti e Pucciarelli, entrambi in materia di prevenzione e contrasto dei matrimoni forzati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere parere.

Su richiesta del senatore **LOREFICE** (M5S), il **PRESIDENTE** propone di trattare insieme il testo del decreto-legge e i relativi emendamenti nella prossima seduta della Commissione.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

## 1.4.2.6.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 100 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019  
100ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati  
**(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Bonfrisco, in seguito alla sua elezione al Parlamento europeo, intende rinunciare all'incarico di relatrice sul disegno di legge. Pertanto, d'intesa con lei - alla quale rivolge i suoi migliori auguri -, conferisce l'incarico di relatore al senatore Simone Bossi.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica altresì che il Governo ha depositato i nuovi emendamenti 1.3, 5.0.1 e 19.3, pubblicati in allegato. In riferimento a questi, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 11 di domani, 12 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [DI MICCO](#) (M5S), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi dall'altra, sottolineando come esso miri a rafforzare le relazioni tra le Parti, attraverso la costituzione di una Fondazione internazionale UE-ALC, volta a favorire la conoscenza reciproca, realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'UE e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC), promuovendo lo sviluppo di strategie comuni, l'organizzazione di conferenze, lo svolgimento di ricerche e studi, e lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile e altri attori quali le istituzioni accademiche. Il relatore sottolinea inoltre che dal provvedimento in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché la Fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 16 dell'Accordo, si finanzia tramite contributi versati su base volontaria.

Ricorda, quindi, il percorso che, sin dal VI vertice tra l'Unione europea e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, tenutosi a Madrid il 18 maggio 2010, ha portato nel 2016 alla conclusione dell'Accordo in ratifica, di costituzione della Fondazione UE-ALC, con sede ad Amburgo.

L'Accordo non incide su leggi e regolamenti nazionali vigenti e, al di là dell'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, non comporta l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno. La sua entrata in vigore è prevista a trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o adesione di almeno otto Parti di ciascuna regione, comprese la Repubblica federale di Germania e l'Unione europea.

Interviene la senatrice [GINETTI](#) (PD) per chiedere delucidazioni sulle concrete finalità dell'istituzione della fondazione, con riferimento alle politiche dell'Unione europea.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) sottolinea l'atipicità di un accordo internazionale di istituzione di una fondazione e suggerisce di verificare gli obiettivi e le procedure di gestione della stessa.

La senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) concorda con la necessità di procedere con cautela, soprattutto con riferimento alle modalità di finanziamento della fondazione, di impiego delle risorse e dei soggetti destinatari dei progetti da finanziare, considerato anche il contesto geografico coinvolto.

Il relatore [DI MICCO](#) (M5S), dopo aver enumerato gli obiettivi della fondazione, stabiliti all'articolo 5 dell'Accordo, presenta uno schema di parere favorevole sul disegno di legge, allegato al resoconto di seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1138) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [MASINI](#) (FI-BP), relatrice, introduce l'esame dell'Accordo in ratifica, che fu esaminato nella scorsa Legislatura nell'ambito del disegno di legge A.S. 2813, su cui la Commissione espresse parere favorevole il 4 luglio 2017 e che non poté completare l'iter di approvazione.

L'Accordo è finalizzato a fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia e dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e bibliotecarie.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 contiene le disposizioni di copertura finanziaria relativamente ad alcune disposizioni dell'Accordo, mentre per le restanti disposizioni l'articolo 4 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Non sussistendo profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, la relatrice illustra un conferente schema di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere predisposto dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

***(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [DI MICCO](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di ratifica dell'accordo che istituisce un partenariato per rafforzare il regolare dialogo politico tra l'Unione europea e l'Afghanistan, per migliorare le relazioni fra le due Parti e per sviluppare la cooperazione in molteplici settori, fra cui la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e il commercio, anche al fine di promuovere la collaborazione in ambito multilaterale e incoraggiare l'inserimento dell'Afghanistan nel sistema economico internazionale. L'Accordo prevede anche la cooperazione fra l'Unione europea e l'Afghanistan nella lotta contro il terrorismo, la corruzione, il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e il traffico di sostanze stupefacenti, così come nella gestione delle migrazioni. L'Accordo stabilisce inoltre un'importante piattaforma di dialogo per la promozione e il sostegno di valori quali il rispetto dei principi democratici, lo Stato di diritto e la pace, contribuendo anche al sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali, fra cui la parità fra uomo e donna.

Con l'Accordo, oggetto di ratifica, viene codificata e disciplinata la cooperazione tra l'Unione europea e l'Afghanistan iniziata nel 2001 e inclusa nella strategia dell'Unione europea a favore dell'Afghanistan per il periodo 2014-2016. L'Afghanistan è, altresì, incluso nel programma indicativo pluriennale 2014-2020, nell'ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea.

La vasta gamma di materie trattate, sia di competenza dell'Unione, sia di competenza dei Paesi membri, inserisce il documento in quelli che sono definiti "accordi misti" e che, pertanto, necessita della sottoscrizione sia dell'UE che dei singoli Stati membri. Va evidenziato, tuttavia, che le parti di competenza dell'UE, sono già applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° dicembre 2017, mentre le restanti, di competenza statale, verranno applicate quando l'accordo sarà ratificato da tutti gli Stati membri (avviso pubblicato sulla GUUE L 273 del 24 ottobre 2017).

L'applicazione provvisoria avrà effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della notifica dell'Unione europea relativa all'espletamento delle procedure necessarie a tal fine, e del deposito dello strumento di ratifica, da parte dell'Afghanistan, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile.

L'Accordo è valido per un periodo iniziale di dieci anni ed è automaticamente prorogato per periodi

consecutivi di cinque anni, a meno che una delle Parti notifichi per iscritto sei mesi prima della scadenza della sua validità, la propria intenzione di non prorogarlo.

Come precisato anche nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, i costi derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata, dal funzionamento del Comitato Misto e dall'organizzazione di dialoghi settoriali sarà interamente a carico dell'UE. Il provvedimento, infatti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore presenta quindi uno schema di parere favorevole, allegato al resoconto di seduta, considerato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea.

Interviene la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) per conoscere il numero dei Paesi che hanno già provveduto alla ratifica dell'Accordo, esprimendo perplessità in relazione ai recenti sviluppi interni all'Afghanistan che non lasciano prefigurare un'evoluzione positiva in termini di valori democratici e civili, e di attuazione degli obiettivi posti dallo stesso Accordo.

Il relatore [DI MICCO](#) (*M5S*) rassicura sul fatto che l'Accordo non entrerà in vigore in via definitiva se non dopo la ratifica di tutte le Parti firmatarie.

Il [PRESIDENTE](#), in base ad informazioni reperite sul sito internet del Consiglio UE, informa che hanno proceduto alla ratifica ad oggi i seguenti Paesi: Afghanistan, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Spagna, Ungheria, Croazia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania, Finlandia e Slovenia. Manca ancora la ratifica di Belgio, Austria, Cipro, Danimarca, Francia, Regno Unito, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Slovacchia e della stessa Unione europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede un rinvio al fine di svolgere un approfondimento.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*), per converso, dichiara che avrebbe espresso un voto favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il presidente [LICHERI](#) (*M5S*), relatore, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto, in cui, preliminarmente richiama la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), la proposta di decisione del Consiglio del 4 marzo 2016 (COM(2016) 109), relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul, e la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017. Evidenzia quindi come vengano in rilievo l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del TUE (parità tra uomini e donne), gli articoli 8 (parità tra uomini e donne) e 19 (lotta alle discriminazioni basate sul sesso) del TFUE, gli articoli 21 (non discriminazione) e 23 (parità tra uomini e donne) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la legislazione dell'Unione europea vigente in materia di ordine di protezione europeo (direttiva 2011/99/UE), diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE), sfruttamento e abuso sessuale dei minori (direttiva 2011/93/UE), asilo e migrazione (direttiva 2004/81/CE).

Nelle osservazioni, rileva che la Convenzione di Istanbul include, al Capitolo V ("Diritto sostanziale"),



specifiche clausole convenzionali di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie. Tra le condotte nelle quali può sostanzinarsi la violenza di genere la Convenzione annovera anche le mutilazioni genitali femminili (articolo 38) e il matrimonio forzato (articolo 37). Andrebbe, quindi, valutata l'opportunità di inserire tali fattispecie, previste nell'ordinamento italiano, rispettivamente, dall'articolo 583-*bis* c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dall'articolo 558-*bis* c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), come introdotto nel disegno di legge in esame, nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere, al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1137**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che l'Accordo in ratifica mira a rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi (ALC) attraverso la costituzione di una Fondazione UE-ALC - organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica a norma del diritto internazionale - volta a favorire la conoscenza reciproca, realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'UE e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC), promuovendo lo sviluppo di strategie comuni, l'organizzazione di conferenze, lo svolgimento di ricerche e studi, lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile e altri attori quali le istituzioni accademiche; rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, ricordato che l'Accordo in ratifica fu esaminato nella scorsa Legislatura nell'ambito del disegno di legge A.S. 2813, su cui la Commissione espresse parere favorevole il 4 luglio 2017 e che non poté completare l'*iter* di approvazione per l'intervenuta fine della Legislatura; considerato che l'Accordo è finalizzato a fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia e dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e bibliotecarie; rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 contiene le disposizioni di copertura finanziaria relativamente ad alcune disposizioni dell'Accordo, mentre per le restanti disposizioni l'articolo 4 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 l'entrata in vigore della legge di

ratifica;  
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1141**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,  
considerato che l'Accordo in ratifica, che si compone di 60 articoli, istituisce un partenariato per rafforzare il regolare dialogo politico tra l'Unione europea e l'Afghanistan, per migliorare le relazioni fra le due Parti e per sviluppare la cooperazione in molteplici settori, fra cui la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e il commercio, anche al fine di promuovere la collaborazione in ambito multilaterale e incoraggiare l'inserimento dell'Afghanistan nel sistema economico internazionale. L'Accordo prevede anche la cooperazione fra l'Unione europea e l'Afghanistan nella lotta contro il terrorismo, la corruzione, il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e il traffico di sostanze stupefacenti, così come nella gestione delle migrazioni. L'Accordo stabilisce inoltre un'importante piattaforma di dialogo per la promozione e il sostegno di valori quali il rispetto dei principi democratici, lo Stato di diritto e la pace, contribuendo anche al sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali, fra cui la parità fra uomo e donna;  
considerato che il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, prevede agli articoli 1 e 2 l'autorizzazione al Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo e la piena esecuzione dal momento della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica;  
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea e che l'Accordo in ratifica è stato concluso in base agli articoli 216 e seguenti del TFUE,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,  
rilevato che esso individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato;  
ricordata la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1º agosto 2014. Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da 34 Stati, tra cui 17 Stati membri dell'UE, ivi inclusa l'Italia (con legge n. 77 del 2013). La suddetta Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate;  
rilevato che la Commissione europea, nella sua proposta di decisione del Consiglio del 4 marzo

2016 (COM(2016) 109), relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul, sottolinea che: *"la violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. La parità tra donne e uomini è un valore e un obiettivo fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto nei trattati: articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"*;

considerato che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 12 settembre 2017, *"condanna tutte le forme di violenza contro le donne e deplora che le donne e le ragazze siano spesso esposte a violenza domestica, molestie sessuali, violenza psicologica e fisica, atti persecutori (stalking), violenza sessuale, stupri, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizzazione forzata, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani e altre forme di violenza, che costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità; denuncia il fatto che sempre più donne e ragazze sono vittime di violenza di genere su Internet e sui social media; invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare queste nuove forme di reato, tra cui estorsione sessuale, adescamento di minori, voyeurismo e pornografia a scopo di vendetta, e a proteggere le vittime, che possono subire traumi gravi che conducono talvolta anche al suicidio"*;

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (parità tra uomini e donne);

visti gli articoli 8 (parità tra uomini e donne) e 19 (lotta alle discriminazioni basate sul sesso) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

visti gli articoli 21 (non discriminazione), 23 (parità tra uomini e donne) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

considerato che la legislazione dell'Unione europea vigente in materia di ordine di protezione europeo (direttiva 2011/99/UE), diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE), sfruttamento e abuso sessuale dei minori (direttiva 2011/93/UE), asilo e migrazione (direttiva 2004/81/CE) presta particolare attenzione alle esigenze specifiche delle vittime della violenza di genere;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

il disegno di legge in esame si pone in linea con il contenuto della direttiva 2012/29/UE, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

la violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: - maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); - violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); - atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.); - corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.); - atti persecutori (art. 612-bis c.p.); - diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); - lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).

Al riguardo, si rileva che la Convenzione di Istanbul include, al Capitolo V ("Diritto sostanziale"), specifiche clausole convenzionali di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie. Tra le condotte nelle quali può sostanzinarsi la violenza di genere la Convenzione annovera anche le mutilazioni genitali femminili (art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37). Si valuti, quindi, l'opportunità di inserire tali fattispecie, previste nell'ordinamento italiano, rispettivamente, dall'articolo 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dall'articolo 558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), come introdotto nel disegno di legge in esame, nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere, al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

Art. 1

**1.3**

Il Governo

*Al comma 1, allegato A, dopo il n. 24, inserire il seguente:*

«25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020);».

Art. 5

**5.0.1**

Il Governo

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69 alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo, in particolare, quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della decisione quadro e dal considerando (12), tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, e di quanto stabilito dal Titolo primo-bis del codice di procedura penale;

b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

4. In sede di esercizio della delega in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera a), possono essere apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-*bis* della legge 22 aprile 2005, n. 69, oggetto di novella ai sensi del comma 5.

5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: "Art.18. *(Motivi di rifiuto obbligatorio della*

*consegna*). -1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all' articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

p) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a

tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

r) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

s) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.";

b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente articolo: "Art.18-bis. (*Motivi di rifiuto facoltativo della consegna*). - 1. La corte di appello può rifiutare la consegna:

a) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

c) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.";

6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle presenti disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

#### Art. 19

### 19.3

#### Il Governo

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in particolare, del richiamato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione.».

## 1.4.2.6.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 102 (ant.) del 13/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019  
102ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI, n. 2](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S) dà conto del parere espresso dalla Commissione Bilancio sul testo del disegno di legge e comunica che, alla prevista scadenza, sono pervenuti 58 subemendamenti all'emendamento del Governo 11.4, pubblicati in allegato.

Comunica che la senatrice Giannuzzi ha apposto la firma agli emendamenti 13.8, 13.23, 13.24, 13.27 e 13.28.

Informa, inoltre, che il Relatore ha presentato i cinque nuovi emendamenti 3.8, 12.5, 13.29, 20.0.1 e 22.0.1, pubblicati in allegato, in relazione ai quali propone di fissare, per le ore 16 di lunedì, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Commissione conviene.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) sollecita la fissazione di un'apposita seduta della Commissione per l'illustrazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S) relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, che introduce misure eccezionali e limitate nel tempo, volte a realizzare un regime speciale e straordinario per la gestione commissariale della regione Calabria, nonché misure specifiche in materia sanitaria finalizzate ad assicurare i LEA e ad efficientare il SSN, prevedendo, segnatamente, la revisione del limite di spesa per le assunzioni di personale in ambito sanitario, talune disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale e misure per fronteggiare la carenza di medicinali e per il riparto del Fondo sanitario nazionale.

La relatrice si sofferma quindi sul percorso di ulteriore deterioramento, nonostante l'attivazione dei piani di rientro nel 2007 e il commissariamento a partire dal 2010, della situazione di inefficienza generalizzata della sanità calabrese e di grave disordine amministrativo e gestionale, che rendono quindi necessario l'intervento straordinario prefigurato nel disegno di legge in esame e rendono indifferibile un'inversione di percorso e una decisa discontinuità sia delle regole che dei soggetti che al momento costituiscono la *governance* sanitaria della Calabria, al fine di trasportare la sanità calabrese verso situazioni di "normalità" amministrativa.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggiore attinenza all'ordinamento dell'Unione europea, viene in rilievo in particolare l'articolo 13 del decreto-legge, ove si prevede, al comma 1, l'anticipazione del termine entro cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale deve comunicare l'interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione del medicinale, portandolo da due a quattro mesi prima di tale interruzione, fatti salvi i casi di circostanze imprevedibili e di sospensioni per motivi di sicurezza. L'anticipazione è prevista al fine di consentire all'AIFA di avviare ogni necessaria iniziativa per scongiurare possibili criticità connesse con la potenziale carenza del medicinale, prevedendo anche specifiche sanzioni relative alla interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione dei medicinali che genera la carenza sul territorio dei medicinali.

A tale riguardo, la relatrice ricorda che l'articolo 23-*bis* della direttiva 2001/83/CE, recante il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, stabilisce che la comunicazione relativa a interruzione o sospensione della produzione dei medicinali debba essere effettuata "non meno di due mesi prima" dell'interruzione della commercializzazione, lasciando pertanto agli Stati membri la possibilità, come previsto dalla norma in commento di individuare un termine più ampio.

Al medesimo articolo 13, durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stato introdotto il comma 01, che conferisce all'AIFA il potere di emettere un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci, nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità.

Tale disposizione si inserisce nell'ambito della definizione di "obbligo di servizio pubblico" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *s*), del decreto legislativo n. 219 del 2006, di attuazione della direttiva 2001/83/CE, collocandosi a corredo di tale "*obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione*", e dell'annessa



disposizione secondo cui *"a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche"*.

A tale riguardo, la relatrice ricorda che la direttiva 2001/83/CE consente agli Stati membri di imporre determinati obblighi di servizio pubblico ai grossisti stabiliti sul loro territorio, che forniscono medicinali ai farmacisti e alle persone autorizzate a fornire medicinali al pubblico, per motivi di tutela della salute pubblica.

Illustra quindi uno schema di parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2019.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, riepiloga i principali punti dello schema di parere già presentato nella seduta di ieri, in cui, pur non rilevando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di valutare l'inserimento, nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere, i reati di cui al vigente articolo 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e al nuovo articolo 558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), previsto dal disegno di legge in esame, al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge.

Interviene la senatrice [FEDELI](#) (PD) per esprimere condivisione sulla proposta di inserire nel catalogo le due fattispecie di reato così odiose. Auspica, inoltre, anche tenendo conto dell'ordinamento europeo e internazionale in materia, un maggiore impegno nell'ambito della prevenzione e ricorda i tre pilastri "prevenire, tutelare, sanzionare" che devono essere messi in atto in modo equilibrato tra loro. A tale riguardo, ricorda che alla radice di ogni violenza vi è una volontà di dominio che può essere affrontata in misura efficace da un'azione di tipo culturale, che rientra nell'ambito della prevenzione. Preannuncia, infine, di voler presentare in Commissione di merito un emendamento al disegno di legge volto a favorire misure di accompagnamento delle donne a partire dal momento in cui sporgono denuncia e concorda sull'opportunità di ridurre a tre giorni il termine entro il quale vanno assunte informazioni dalle vittime dei reati.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) esprime condivisione nei confronti del lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta sulle violenze di genere e sulle considerazioni svolte dalla senatrice Fedeli sullo schema di parere. Ribadisce, quindi, che si tratta di un problema grave e molto diffuso, che richiede di essere affrontato con misure urgenti ed efficaci.

Anche la senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime condivisione sulla riduzione a tre giorni del termine per l'assunzione delle informazioni, oltre a concordare sulla necessità di promuovere forme di

accompagnamento delle donne che sporgono denuncia.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) suggerisce di integrare il parere con l'indicazione della necessità di rafforzare le azioni relative alla dimensione della prevenzione, riequilibrando i tre pilastri che comprendono anche la tutela e la sanzione.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la senatrice Bonino e si sofferma sul fenomeno dei matrimoni precoci, auspicando il celere avvio dell'osservatorio, con cui poter attivare una raccolta di dati su tali matrimoni.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) precisa che l'osservatorio dovrà riguardare non solo i matrimoni precoci, ma tutte le pratiche "nefaste" in materia di violenza di genere.

Il presidente relatore [LICHERI](#) (*M5S*) preannuncia la presentazione di uno schema di parere riformulato, che terrà conto delle considerazioni emerse nella discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) invita a valutare la nota di approfondimento predisposta dal Ministero degli affari esteri, concernente l'Accordo per l'istituzione della fondazione tra Unione europea e Paesi dell'America latina e Caraibi (AS 1137).

A tale ultimo riguardo, la senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di approfondire l'aspetto finanziario, anche con riguardo alla Germania, luogo in cui è stabilita la sede della fondazione, e l'aspetto delle procedure di nomina delle cariche dirigenziali della fondazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il senatore [DI MICCO](#) (*M5S*), relatore, dà conto della nota di approfondimento, predisposta dal Ministero degli affari esteri, su alcuni aspetti dell'Accordo in ratifica, emersi durante l'ultima seduta. In particolare, in merito alle probabili prospettive di instabilità politica in Afghanistan, sottolinea che l'Accordo consente alle Parti di recedere unilateralmente e che quindi l'eventuale mutamento del quadro politico in cui è stato negoziato e stipulato l'Accordo non presenterebbe problemi di vincoli o obblighi giuridici.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) prende atto e esprime soddisfazione in merito al chiarimento fornito dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati; considerato che esso introduce misure eccezionali e limitate nel tempo, volte a realizzare un regime speciale e straordinario per la gestione commissariale della Regione Calabria, nonché misure specifiche in materia sanitaria finalizzate ad assicurare i LEA e ad efficientare il SSN, prevedendo, segnatamente, la revisione del limite di spesa per le assunzioni di personale in ambito sanitario, talune disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale e misure per fronteggiare la carenza di medicinali e per il riparto del Fondo sanitario nazionale; rilevato che, per gli aspetti di maggiore attinenza all'ordinamento europeo, viene in rilievo in particolare l'articolo 13 del decreto-legge, ove si prevede:

- al comma 1, l'anticipazione del termine entro cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale deve comunicare l'interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione del medicinale, portandolo da due a quattro mesi prima di tale interruzione, fatti salvi i casi di circostanze imprevedibili e di sospensioni per motivi di sicurezza, al fine di consentire all'Aifa di avviare ogni necessaria iniziativa per scongiurare possibili criticità connesse con la potenziale carenza del medicinale, prevedendo anche specifiche sanzioni relative alla interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione dei medicinali che genera la carenza sul territorio dei medicinali.

A tale riguardo si ricorda che l'articolo 23-bis della direttiva 2001/83/CE (codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano), stabilisce che la richiamata comunicazione relativa a interruzione o sospensione della produzione dei medicinali debba essere effettuata "non meno di due mesi prima" dell'interruzione della commercializzazione, lasciando pertanto agli Stati membri la possibilità, come previsto dalla norma in commento di individuare un termine più ampio;

- al comma 01, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, il conferimento all'Aifa del potere di emettere un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci, nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità. Tale disposizione si inserisce nella definizione di "obbligo di servizio pubblico" in capo ai grossisti, stabilita all'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 219 del 2006, di attuazione della direttiva 2001/83/CE, ove si prevede anche che "a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche".

Al riguardo si ricorda che la direttiva 2001/83/CE consente agli Stati membri di imporre determinati obblighi di servizio pubblico ai grossisti stabiliti sul loro territorio, che forniscono medicinali ai farmacisti ed alle persone autorizzate a fornire medicinali al pubblico, per motivi di tutela della salute pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

Art. 3

**3.8**

Il Relatore

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o di organizzazioni pubbliche internazionali» e le parole da: «, nonché sopprimere» fino alla fine della lettera.*

Art. 11

**11.4/1**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 11.4, sopprimere la lettera a).*

**11.4/2**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».*

**11.4/3**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «e le aziende sanitarie locali».*

**11.4/4**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «nell'ambito di rispettiva competenza».*

**11.4/5**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole da: «deputate a organizzare o» fino alla fine del comma.*

**11.4/6**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «a organizzare o».*

**11.4/7**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «ufficiali».*

**11.4/8**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «o effettuare».*

**11.4/9**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati».*

**11.4/10**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), dopo le parole: «lettera a)» sopprimere le parole: «anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati».*

**11.4/11**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati».*

**11.4/12**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati».*

**11.4/13**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «lettere d), e), f) e h)».*

**11.4/14**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere la parola: «d)».*

**11.4/15**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere la parola: «e)».*

**11.4/16**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere la parola: «f)».*

**11.4/17**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «e h)».*

**11.4/18**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «d), e)».*

**11.4/19**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «e), f)».*

**11.4/20**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «f) e h)».*

**11.4/21**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere la parola: «d)» e la parola: «f)».*

**11.4/22**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole da: «garantendo un coordinamento», fino alla fine del comma.*

**11.4/23**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 11.4, sopprimere la lettera b).*

**11.4/24**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera b), sopprimere la parola: «unico».*

**11.4/25**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera b), sostituire le parole: «da 103» con le seguenti: «da 104».*

**11.4/26**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera b), sostituire le parole: «nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma».*

**11.4/27**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 11.4, sopprimere la lettera c).*

**11.4/28**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), sopprimere la lettera c-bis).*

**11.4/29**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole: «lettere a), c), d), e), f) e h)».*

**11.4/30**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2» e sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali».*

**11.4/31**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;*

b) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

c) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine della lettera.*

**11.4/32**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;*

b) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

c) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine del capoverso.*

**11.4/33**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;*

b) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

c) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alle seguenti: «del regolamento 1306/2013».*

**11.4/34**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;*
- b) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*
- c) *sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine della lettera.*

**11.4/35**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;*
- b) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*
- c) *sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine del capoverso.*

**11.4/36**

[Durnwalder](#)

*All'emendamento 11.4, alla lettera c-bis), sostituire le parole: «quale autorità competente», con le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti».*

**11.4/37**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*
- b) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine della lettera.*

**11.4/38**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*
- b) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine del capoverso.*

**11.4/39**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*
- b) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alle seguenti: «dei regolamento 1306/2013 e».*

**11.4/40**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

b) *sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine del capoverso.*

**11.4/41**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

b) *sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine della lettera.*

**11.4/42**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis» sopprimere ovunque ricorra la parola: «ufficiali».*

**11.4/43**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine del comma.*

**11.4/44**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alle seguenti: «del regolamento 1306/2013 e».*

**11.4/45**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine della lettera.*

**11.4/46**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine del capoverso.*

**11.4/47**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), sopprimere la lettera c-ter).*

**11.4/48**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le seguenti parole: «quale organo di collegamento».*

**11.4/49**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le seguenti parole: «per lo scambio di comunicazioni».*

**11.4/50**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le parole da: «nei settori di competenza» fino alla fine del capoverso.*

**11.4/51**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le parole da: «come individuati» fino*



*alla fine del capoverso.*

**11.4/52**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamenti 11.4, sopprimere la lettera d).*

**11.4/53**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere ovunque ricorra la parola: «ufficiali».*

**11.4/54**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «previsti dall'articolo 7».*

**11.4/55**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera d), sostituire le parole: «attribuire alle» con le seguenti: «dotare le».*

**11.4/56**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «organizzare ed».*

**11.4/57**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «ed effettuare».*

**11.4/58**

[Ginetti](#)

*All'emendamento 11.4, lettera d), sostituire le parole: «migliorare il» con le seguenti: «rendere più efficiente il»;*

## Art. 12

**12.5**

Il Relatore

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché a dare attuazione anche agli atti di cui al comma 1 e a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 3.»;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 01, il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, anche le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015. ».

## Art. 13

**13.29**

Il Relatore

*Al comma 1, lettera c), punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche prevedendo l'estensione ai Sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014, della possibilità, in alternativa al GSE, di gestire il fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 30 giugno 2012".*

## Art. 20

### 20.0.1

Il Relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, ed al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n.234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) prevedere l'abrogazione esplicita delle norme nazionali incompatibili e il riordino e coordinamento di quelle residue.»

## Art. 22

### 22.0.1

Il Relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«ART. 22-bis

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49 bis della direttiva modificata, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, inserire la seguente direttiva:*

«direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020)».

## 1.4.2.6.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 103 (ant.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019  
103ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REFERENTE

**(944)** *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati  
**(Doc. LXXXVI, n. 2)** *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019*

**(Doc. LXXXVII, n. 2)** *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza fissata, sono stati presentati i subemendamenti 12.5/1, 12.5/2, 13.29/1, 20.0.1/1 e 20.0.1/2, pubblicati in allegato al resoconto.

Comunica altresì che il senatore Lorefice ha presentato il testo 2 dell'emendamento 13.8, pubblicato in allegato al resoconto, che la senatrice Moronese ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/944/4/14 e che il senatore Di Micco ha aggiunto la propria firma ai seguenti emendamenti e ordini del giorno a prima firma della senatrice Moronese e del senatore Lorefice: G/944/4/14, G/944/5/14, 12.3, 12.4, 13.7, 13.8, 14.8, 15.13, 15.15, 15.33, 15.38 e 15.43.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1315)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 giugno 2019.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S), relatrice, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e presenta uno schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 giugno 2019.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, illustra una nuova versione dello schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, in cui si aggiunge l'ultimo paragrafo relativo all'aspetto della prevenzione e all'opportunità di istituire un osservatorio permanente su tutte le forme di grave violenza domestica e di genere.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) conviene sull'inserimento del nuovo punto e chiede di inserire una ulteriore specificazione relativa alla necessità di affrontare la prevenzione a partire dall'educazione al rispetto sin dall'età scolastica.

Interviene la senatrice [GINETTI](#) (PD) per esprimere la necessità di mantenere i reati considerati dal disegno di legge nel loro contesto più proprio, ovvero quello del Titolo XII del codice penale relativo ai delitti contro la persona, evitando di ricollocarli in nuove categorie, come quella della violenza domestica e di genere, compiendo un'inversione filosofica e culturale, con il rischio di svilire la portata della tutela della persona e di perdere sia la coerenza interna dell'ordinamento penale, sia la coerenza con l'impianto normativo internazionale ed europeo.

Si apre un dibattito sul tema del corretto collocamento dei reati nell'ambito della struttura interna del codice penale, in cui intervengono le senatrici [GINETTI](#) (PD), [BONINO](#) (Misto-PEcEB), [FEDELI](#) (PD) e [GIANNUZZI](#) (M5S).

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, chiarisce che il disegno di legge non comporta uno spostamento dei reati in una diversa collocazione nel codice penale, limitandosi invece a prevedere, per determinati reati contro la persona, l'applicazione di procedure speciali, a maggiore tutela della persona, nell'ambito dei contesti della vita domestica e dei rapporti di genere. L'unico reato nuovo, che il disegno di legge introduce nel codice penale, è quello della costrizione o induzione al matrimonio, che viene collocato nel titolo XI dei delitti contro la famiglia con il nuovo articolo 558-bis.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) propone di integrare il parere con una osservazione volta a ribadire l'importanza di mantenere l'impianto penale, sanzionatorio, di tutela e di prevenzione, incentrato sulla persona e sulla sua incolumità e libertà individuale, al fine di assicurare la coerenza con il diritto internazionale e dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [LICHERI](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 19 giugno, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che esso individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato;

ricordata la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1º agosto 2014. Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da 34 Stati, tra cui 17 Stati membri dell'UE, ivi inclusa l'Italia (con legge n. 77 del 2013). La suddetta Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate;

rilevato che la Commissione europea, nella sua proposta di decisione del Consiglio del 4 marzo 2016 (COM(2016) 109), relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul, sottolinea che: *"la violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. La parità tra donne e uomini è un valore e un obiettivo fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto nei trattati: articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 23 della Carta dei*

*diritti fondamentali dell'Unione europea*";

considerato che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla predetta proposta di decisione, *"condanna tutte le forme di violenza contro le donne e deplora che le donne e le ragazze siano spesso esposte a violenza domestica, molestie sessuali, violenza psicologica e fisica, atti persecutori (stalking), violenza sessuale, stupri, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizzazione forzata, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani e altre forme di violenza, che costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità; denuncia il fatto che sempre più donne e ragazze sono vittime di violenza di genere su Internet e sui social media; invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare queste nuove forme di reato, tra cui estorsione sessuale, adescamento di minori, voyeurismo e pornografia a scopo di vendetta, e a proteggere le vittime, che possono subire traumi gravi che conducono talvolta anche al suicidio"*;

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (parità tra uomini e donne);

visti gli articoli 8 (parità tra uomini e donne) e 19 (lotta alle discriminazioni basate sul sesso) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

visti gli articoli 21 (non discriminazione), 23 (parità tra uomini e donne) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

considerato che la legislazione dell'Unione europea vigente in materia di ordine di protezione europeo (direttiva 2011/99/UE), diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE), sfruttamento e abuso sessuale dei minori (direttiva 2011/93/UE), asilo e migrazione (direttiva 2004/81/CE), presta particolare attenzione alle esigenze specifiche delle vittime della violenza di genere,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) il disegno di legge in titolo si pone in linea con il contenuto della direttiva 2012/29/UE, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: - maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); - violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); - atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); - corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); - atti persecutori (art. 612-bis c.p.); - diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); - lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).

Al riguardo, si rileva che la Convenzione di Istanbul include, al Capitolo V ("Diritto sostanziale"), specifiche clausole convenzionali di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie. Tra le condotte nelle quali può sostanzinarsi la violenza di genere la Convenzione annovera anche le mutilazioni genitali femminili (art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37).

Si valuti, quindi, l'opportunità di inserire tali fattispecie - previste nell'ordinamento italiano, rispettivamente, dall'articolo 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dal nuovo articolo 558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), come introdotto dal disegno di legge in titolo - nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere, al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge;

2) considerata la necessità di assicurare un forte impegno sul fronte della prevenzione, accanto alle misure di tutela e di repressione, si valuti l'opportunità di istituire un Osservatorio nazionale permanente su tutte le forme di grave violenza domestica e di genere, anche tenendo conto dell'analogo invito rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione europea, nella citata risoluzione del 12 settembre 2017, all'istituzione di un Osservatorio europeo sulla violenza di genere.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

Art. 12

**12.5/1**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 12.5, sopprimere la lettera a).*

**12.5/2**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 12.5, sopprimere la lettera b).*

Art. 13

**13.8 (testo 2)**

[Loreface](#), [L'Abbate](#), [La Mura](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficace ed efficiente»;*

b) *alla lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851 e per tutti gli operatori coinvolti come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851»;*

c) *alla lettera c), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficace ed efficiente»;*

d) *alla lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851 e per tutti gli operatori coinvolti come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851».*

**13.29/1**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 13.29, sopprimere le seguenti parole: «, in alternativa al GSE,».*

Art. 20

**20.0.1/1**

[Gallone](#), [Testor](#)

*All'emendamento 20.0.1, dopo il capoverso «Art. 20-bis», aggiungere il seguente:*

*«Art. 20-ter - (Procedura di infrazione comunitaria n.2003/2077 - Commissario unico discariche)*

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali tratte dall'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.»

*Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente:» con le parole: «inserire*



i seguenti:».

**20.0.1/2**

[Pucciarelli](#)

*All'emendamento 20.0.1, al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: «b) precisare l'applicazione del criterio di ultima trasformazione sostanziale con riguardo ai prodotti alimentari, rispetto alla disciplina delle false e fallaci indicazioni di origine prevista dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»*

## 1.4.2.6.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 105 (pom.) del 20/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019  
105ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il Presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, illustra una ulteriore versione dello schema di parere, integrata dalle considerazioni emerse nell'ultima seduta. In particolare, all'osservazione relativa alle misure di prevenzione, si aggiunge l'inciso riferito all'importanza di considerare anzitutto l'educazione al rispetto reciproco, sin dall'età scolastica. Inoltre, si aggiunge un'ultima osservazione, volta a sottolineare l'importanza di non sovvertire l'attuale impianto del codice penale relativo ai reati contemplati dal disegno di legge, imperniato sulla tutela della persona e della sua incolumità e libertà individuale.

Interviene la senatrice [GINETTI](#) (PD) per ribadire il suo avviso di inserire le nuove fattispecie di reato nello stesso capo del codice penale che annovera i reati più gravi, ovvero quelli di cui agli articoli 609-bis e seguenti. Tale collocazione si porrebbe maggiormente in linea con le prescrizioni della normativa internazionale ed europea in materia. Preannuncia pertanto il suo voto di astensione.

La senatrice [MASINI](#) (FI-BP) esprime adesione all'avviso della senatrice Ginetti, ma preannuncia comunque il suo voto favorevole.

Il presidente relatore [LICHERI](#) (M5S) precisa che le questioni poste saranno vagliate in commissione di merito.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere, allegato al resoconto, è approvato.

**(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il senatore [DI MICCO](#) (M5S), relatore, illustra uno schema di parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere, allegato al resoconto, è approvato.

**(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il senatore [DI MICCO](#) (M5S), relatore, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) reitera la richiesta di approfondimenti in merito all'atto costitutivo della Fondazione, comprese le parti relative al trattamento economico e fiscale delle cariche interne, nonché le modalità di nomina delle stesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1111) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, e la Nuova Zelanda, finalizzato a elevare il livello delle relazioni bilaterali e a creare una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, economico-commerciale e settoriale fra le Parti.

In particolare, con l'Accordo, le Parti si impegnano a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione nei settori disciplinati dall'Accordo, in materia di: politica estera e di sicurezza (Titolo II); sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); economia e commercio (Titolo IV); giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI); istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII); sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII). Nel settore economico-commerciale, l'Accordo ha come obiettivo quello di agevolare gli scambi e promuovere gli investimenti, coerentemente con i principi dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC). Il disegno di legge, che si compone di 4 articoli in cui si autorizza alla ratifica dell'Accordo, e si stabilisce la piena esecuzione dello stesso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. La relatrice propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere favorevole, allegato al resoconto, è approvato.

**(1136) Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, e l'Australia, dell'agosto 2017, volto ad ampliare la portata del partenariato quadro attualmente vigente e sottoscritto dalle Parti nel 2008, a forme di cooperazione anche in settori strategici quali l'ambiente, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca, i trasporti, la cooperazione giuridica, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione.

In particolare, che l'Accordo consolida e rafforza i tre pilastri della collaborazione tra le Parti: 1) la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell'ambito di armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza internazionale; 2) la cooperazione economica e commerciale volta a facilitare gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio e all'accesso agli appalti pubblici; 3) la cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giudiziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Il disegno di legge, che si compone di 4 articoli in cui si autorizza alla ratifica dell'Accordo, e si stabilisce la piena esecuzione dello stesso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Interviene la senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) per chiedere maggiori dettagli in merito alla cooperazione nell'ambito delle armi leggere e di piccolo calibro e se il Governo possa fornire l'elenco dei modelli e delle armi o componenti di armi.

Si associano alla richiesta la senatrice [GINETTI](#) (PD) e il senatore [LOREFICE](#) (M5S).

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) si riserva di svolgere un approfondimento al riguardo, con il Ministero degli affari esteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI, n. 2](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le riformulazioni degli emendamenti 6.1, 19.1 e 20.0.1 pubblicati in allegato al resoconto. Comunica inoltre, che è stato ritirato il subemendamento

20.0.1/1, per la successiva trasformazione in ordine del giorno, e che il senatore Briziarielli ha aggiunto la propria firma all'emendamento 13.27.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

rilevato che esso individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato;

ricordata la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1º agosto 2014. Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da 34 Stati, tra cui 17 Stati membri dell'UE, ivi inclusa l'Italia (con legge n. 77 del 2013). La suddetta Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate;

rilevato che la Commissione europea, nella sua proposta di decisione del Consiglio del 4 marzo 2016 (COM(2016) 109), relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul, sottolinea che: "la violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. La parità tra donne e uomini è un valore e un obiettivo fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto nei trattati: articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea";

considerato che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla predetta proposta di decisione, "condanna tutte le forme di violenza contro le donne e deplora che le donne e le ragazze siano spesso esposte a violenza domestica, molestie sessuali, violenza psicologica e fisica, atti persecutori (stalking), violenza sessuale, stupri, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizzazione forzata, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani e altre forme di violenza, che costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità; denuncia il fatto che sempre più donne e ragazze sono vittime di violenza di genere su Internet e sui social media; invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare queste nuove forme di reato, tra cui estorsione sessuale, adescamento di minori, voyeurismo e pornografia a scopo di vendetta, e a proteggere le vittime, che possono subire traumi gravi che conducono talvolta anche al suicidio"; visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (parità tra uomini e donne);

visti gli articoli 8 (parità tra uomini e donne) e 19 (lotta alle discriminazioni basate sul sesso) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

visti gli articoli 21 (non discriminazione), 23 (parità tra uomini e donne) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

considerato che la legislazione dell'Unione europea vigente in materia di ordine di protezione europeo

(direttiva 2011/99/UE), diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE), sfruttamento e abuso sessuale dei minori (direttiva 2011/93/UE), asilo e migrazione (direttiva 2004/81/CE), presta particolare attenzione alle esigenze specifiche delle vittime della violenza di genere,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

1) il disegno di legge in titolo si pone in linea con il contenuto della direttiva 2012/29/UE, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

2) la violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: - maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); - violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); - atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); - corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); - atti persecutori (art. 612-bis c.p.); - diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); - lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).

Al riguardo, si rileva che la Convenzione di Istanbul include, al Capitolo V ("Diritto sostanziale"), specifiche clausole convenzionali di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie. Tra le condotte nelle quali può sostanzinarsi la violenza di genere la Convenzione annovera anche le mutilazioni genitali femminili (art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37).

Si valuti, quindi, l'opportunità di inserire tali fattispecie - previste nell'ordinamento italiano, rispettivamente, dall'articolo 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dal nuovo articolo 558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), come introdotto dal disegno di legge in titolo - nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere, al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge;

3) considerata la necessità di assicurare un forte impegno sul fronte della prevenzione, a partire dall'educazione al rispetto reciproco, sin dall'età scolastica, accanto alle misure di tutela e di repressione, si valuti l'opportunità di istituire un Osservatorio nazionale permanente su tutte le forme di grave violenza domestica e di genere, anche tenendo conto dell'analogo invito rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione europea, nella citata risoluzione del 12 settembre 2017, all'istituzione di un Osservatorio europeo sulla violenza di genere;

4) si ribadisce, infine, l'importanza di mantenere l'impianto del codice penale, relativo ai reati considerati dal disegno di legge, incentrato sulla tutela della persona e della sua incolumità e libertà individuale, al fine di assicurare la coerenza interna e con il diritto internazionale e dell'Unione europea;

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1141**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che l'Accordo in ratifica, che si compone di 60 articoli, istituisce un partenariato per rafforzare il regolare dialogo politico tra l'Unione europea e l'Afghanistan, per migliorare le relazioni fra le due Parti e per sviluppare la cooperazione in molteplici settori, fra cui la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e il commercio, anche al fine di promuovere la collaborazione in ambito multilaterale e incoraggiare l'inserimento dell'Afghanistan nel sistema economico internazionale. L'Accordo prevede anche la cooperazione fra l'Unione europea e l'Afghanistan nella lotta contro il terrorismo, la corruzione, il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e il traffico di sostanze stupefacenti, così come nella gestione delle migrazioni. L'Accordo stabilisce inoltre un'importante piattaforma di dialogo per la promozione e il sostegno di valori quali il rispetto dei principi democratici, lo Stato di diritto e la pace, contribuendo anche al sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali, fra cui la parità fra

uomo e donna;

considerato che il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, prevede agli articoli 1 e 2 l'autorizzazione al Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo e la piena esecuzione dal momento della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea e che l'Accordo in ratifica è stato concluso in base agli articoli 216 e seguenti del TFUE,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1137**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'Accordo in ratifica mira a rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi (ALC) attraverso la costituzione di una Fondazione UE-ALC - organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica a norma del diritto internazionale - volta a favorire la conoscenza reciproca, realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'UE e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC), promuovendo lo sviluppo di strategie comuni, l'organizzazione di conferenze, lo svolgimento di ricerche e studi, lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile e altri attori quali le istituzioni accademiche;

rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1111**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'accordo in ratifica è volto ad instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale. In particolare, le Parti si impegnano a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione nei settori disciplinati dall'Accordo, che riguardano: politica estera e di sicurezza (Titolo II); sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); economia e commercio (Titolo IV); giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI); istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII); sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII). Nel settore economico-commerciale, l'Accordo ha come obiettivo quello di agevolare gli scambi e promuovere gli investimenti, coerentemente con i principi dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC);

rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

Art. 6

### 6.1 (testo 2)

[Bottici](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6

*(Principi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti)*

1. Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;

b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19

### 19.1 (testo 2)

[Casolati](#), [Simone Bossi](#), [Pucciarelli](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali».*

Art. 20

### 20.0.1 (testo 2)

Il Relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*



«Art. 20-bis.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n.234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) prevedere l'abrogazione esplicita delle norme nazionali incompatibili e il riordino e coordinamento di quelle residue.»

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1200  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

**Titolo breve:** *TUTELA VITTIME VIOLENZA DI GENERE*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 130](#)

**Dibattito connesso**

9 luglio 2019

Discusso congiuntamente: [S.1200](#), [S.174](#), [S.229](#), [S.295](#), [S.335](#), [S.548](#), [S.662](#)

*Calendario dei lavori*

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 11 luglio 2019 alle ore 13:00

[N. 133](#)

**Discussione generale**

16 luglio 2019

Autorizzata la relazione orale.

Autorizzata la relazione orale di minoranza.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Adottato come testo base il DDL **S.1200**.

[N. 134](#)

**Discussione generale**

17 luglio 2019

*Repliche del relatore e del Governo*

Conclusa la discussione generale.

**Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 21*.

**Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

Assorbimento di [S.174](#), [S.229](#), [S.295](#), [S.335](#), [S.548](#), [S.662](#)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 197, contrari 0, astenuti 47, votanti 244, presenti 245.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 130 del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 130a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 2 agosto.

La seduta di oggi sarà interamente dedicata alla discussione della risoluzione sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede le comunicazioni del Presidente sui disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica in materia di spettacolo e di formazione artistico-musicale, nonché la discussione generale, fino alla sua conclusione, del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Le dichiarazioni di voto sul provvedimento avranno luogo giovedì, a partire dalle ore 9,30. Seguirà il voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

La seduta di giovedì prevede inoltre, fino alle ore 14, la discussione delle ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri e, alle ore 15, il *question time*, con la presenza dei ministri Salvini, Toninelli e Bongiorno.

Il calendario della prossima settimana prevede, oltre all'eventuale seguito delle ratifiche di accordi internazionali, la discussione dei seguenti provvedimenti: il disegno di legge sulla tutela delle vittime della violenza di genere, approvato dalla Camera dei deputati; dalla sede redigente, il disegno di legge sulla chiamata diretta dei docenti; ove conclusa dalla Commissione, la legge di delegazione europea 2018 con le connesse relazioni; i decreti-legge sul miglioramento dei saldi di finanza pubblica e sui settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nella settimana dal 23 al 26 luglio saranno discussi i seguenti provvedimenti: dalla sede redigente, il disegno di legge sull'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati; i disegni di legge Rendiconto 2018 e Assestamento 2019; ove conclusi dalle Commissioni, i disegni di legge su salario minimo orario, videosorveglianza e distacco Comuni dalla Regione Marche e aggregazione alla Regione Emilia-Romagna.

Giovedì 25 luglio, alle ore 9,30, saranno discussi i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in tema di verifica dei poteri.

Nella settimana dal 30 luglio al 2 agosto saranno discussi i seguenti provvedimenti: il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di ordinamento sportivo, approvato dalla Camera dei deputati; il decreto-legge in materia di ordine e sicurezza pubblica; ove concluso dalla Commissione, il disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*; il disegno di legge costituzionale di abrogazione delle disposizioni costituzionali relative al CNEL.

Nelle giornate di giovedì 18 e giovedì 25 sono previsti il sindacato ispettivo e il *question time*.

#### **Programma dei lavori dell'Assemblea**

**PRESIDENTE**. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio e agosto 2019:

- Doc. XXIV, n. 9 - Risoluzione approvata dalle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019
- Disegno di legge costituzionale n. 214-515-805-B - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari (*approvato in prima deliberazione dal Senato; approvato senza modificazioni in prima deliberazione dalla Camera dei deputati*) (*seconda deliberazione del Senato*) (*voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato*)
- Disegno di legge n. 1200 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (*approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 763 e connessi - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 944 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Doc. LXXXVI, n. 2 - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 (*ove concluso dalla Commissione*)
- Doc. LXXXVII, n. 2 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018 (*ove concluso dalla Commissione*)
- Disegno di legge n. 1264 e connessi - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 310 e connessi - Istituzione del salario minimo orario (*ove conclusi dalla*

*Commissione)*

- Disegno di legge n. 897 e connessi - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale *(approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione)*
- Disegno di legge n. 1144 e connessi - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione *(approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione)*
- Disegno di legge costituzionale n. 1372 - Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione *(approvato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge costituzionale n. 1089 - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum *(approvato dalla Camera dei deputati) (prima deliberazione del Senato) (ove concluso dalla Commissione)*
- Disegno di legge costituzionale n. 1124 - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro *(prima deliberazione del Senato)*
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Rendiconto e Assestamento del bilancio dello Stato
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

**Calendario dei lavori dell'Assemblea**

**Discussione e reiezione di proposte di modifica**

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 2 agosto:

Martedì	9	luglio	h. 16,30	- Doc. XXIV, n. 9 - Risoluzione delle Commissioni riunite 3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali
Mercoledì	10	"	h. 9,30	- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126- <i>bis</i> , comma 2- <i>bis</i> , del Regolamento sui disegni di legge:
Giovedì	11	"	h. 9,30-16	- n. 1312 - Deleghe in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali - n. 1349 - Delega al Governo per la codificazione in materia di istruzione e formazione artistico-musicale - Disegno di legge costituzionale n. 214-515-805-B - Riduzione del numero dei parlamentari <i>(approvato in prima deliberazione dal Senato; approvato senza modificazioni in prima deliberazione dalla Camera dei deputati) (seconda deliberazione del Senato) (voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato)</i> - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento ( <b>giovedì 11, ore 15</b> )
Martedì	16	luglio	h. 16,30-19	- Eventuale seguito ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
Mercoledì	17	"	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 1200 e connessi - Tutela vittime violenza di genere <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disegno di legge n. 763 e connessi - Chiamata diretta dei docenti (<i>dalla sede redigente</i>)</li> <li>- Disegno di legge n. 944 - Legge di delegazione europea 2018 (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>ove concluso dalla Commissione</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)</li> <li>- Doc. LXXXVI, n. 2 - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 (<i>ove concluso dalla Commissione</i>)</li> <li>- Doc. LXXXVII, n. 2 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018 (<i>ove concluso dalla Commissione</i>)</li> <li>- Disegno di legge n. 1383 - Decreto-legge n. 61, Miglioramento saldi di finanza pubblica (<i>voto finale entro il 2 agosto</i>) (<i>scade il 31 agosto</i>)</li> <li>- Disegno di legge n. 1374 - Decreto-legge n. 59, Misure urgenti nei settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali (<i>voto finale entro il 31 luglio</i>) (<i>scade il 28 agosto</i>)</li> <li>- Sindacato ispettivo</li> <li>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (<b>giovedì 18, ore 15</b>)</li> </ul>
Giovedì	18	"	h. 9,30-20	

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1200 e connessi (Tutela vittime violenza di genere), n. 1383 (Decreto-legge n. 61, Miglioramento saldi di finanza pubblica) e n. 1374 (Decreto-legge n. 59, Misure urgenti nei settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 luglio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	23	luglio	16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	24	"	9,30-20	- Disegno di legge n. 1264 e connessi - Insegnamento scolastico dell'educazione civica ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>dalla sede redigente</i> )
Giovedì	25	"	9,30-20	- Disegni di legge nn. 1387 e 1388 - Rendiconto 2018 e Assestamento 2019 ( <i>votazioni finali con la presenza del numero legale</i> )
Venerdì	26	"	9,30 (se necessaria)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in tema di verifica dei poteri (<b>giovedì 25, ore 9,30</b>)</li> <li>- Disegno di legge n. 310 e connessi - Salario minimo orario (<i>ove conclusi dalla Commissione</i>)</li> <li>- Disegno di legge n. 897 e connessi - Videosorveglianza (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>ove concluso dalla Commissione</i>)</li> <li>- Disegno di legge n. 1144 e connessi - Distacco comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>ove concluso dalla Commissione</i>)</li> <li>- Sindacato ispettivo</li> <li>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (<b>giovedì 25, ore 15</b>)</li> </ul>

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 1387 e 1388 (Rendiconto



2018 e Assestamento 2019), n. 310 e connessi (Salario minimo orario), n. 897 e connessi (Videosorveglianza) e n. 1144 e connessi (Distacco comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	30	luglio	16,30	- Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	31	"	9,30	- Disegno di legge n. 1372 - Deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i> ) ( <i>voto finale con la presenza del numero legale</i> )
Giovedì	1°	agosto	9,30	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 53, Disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica ( <i>ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>scade il 13 agosto</i> )
Venerdì	2	"	9,30 ( <i>se necessaria</i> )	- Disegno di legge costituzionale n. 1089 - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di <i>referendum</i> ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>prima deliberazione del Senato</i> ) ( <i>ove concluso dalla Commissione</i> ) - Disegno di legge costituzionale n. 1124 - Abrogazione delle disposizioni costituzionali relative al CNEL ( <i>prima deliberazione del Senato</i> )

I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1372 (Deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo) e al disegno di legge costituzionale n. 1089 (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 53, Disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1124 (Abrogazione delle disposizioni costituzionali relative al CNEL) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 25 luglio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 944**

**(Legge di delegazione europea 2018)**

**e dei connessi Doc. LXXXVI, n. 2 e Doc. LXXXVII, n. 2**

**(Relazioni programmatica e consuntiva**

**sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)**

**(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	11'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1383**  
**(Decreto-legge n. 61, Miglioramento saldi di finanza pubblica)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	11'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1374  
(Decreto-legge n. 59, Misure urgenti nei settori di competenza  
del Ministero per i beni e le attività culturali)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1 h.	40'
FI-BP	1 h.	10'
L-SP-PSd'Az	1 h.	8'
PD	1 h.	4'
FdI		42'
Misto		40'
Aut (SVP-PATT, UV)		35'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 1387 e 1388  
(Rendiconto 2018 e Assestamento 2019)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	11'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1372  
(Deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	11'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 53, Disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	11'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

Partiamo con un augurio al senatore Sileri, che oggi è diventato papà di Ludovico. (*Applausi. Congratulazioni*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, come si vede dal calendario che lei ha appena letto, approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, la trattazione dei disegni di legge di modifica costituzionale è un po' disseminata nelle varie settimane, da qui alla pausa estiva. Questo per dirle cosa? Noi abbiamo chiesto, insieme con gli altri Gruppi dell'opposizione, che la riduzione del numero dei parlamentari venisse trattata insieme agli altri disegni di legge costituzionale, in particolare quello sulle leggi di iniziativa popolare rafforzata e quello sul CNEL. Questo per un motivo molto semplice e francamente non riesco a comprendere per quale motivo non si sia voluto addivenire a questa proposta, che certamente era quella non solo più di buon senso, ma anche più corretta dal punto di vista istituzionale, ovvero prevedere una settimana dedicata ad una sessione sulle riforme costituzionali. Ciò avrebbe permesso a tutta l'Assemblea, anche ai senatori che non hanno seguito in la Commissione tutto l'evolversi delle varie proposte normative, di avere una visione più complessiva. Invece non si è voluta accettare questa proposta, inserendo all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea di domani mattina l'esame del disegno di legge sulla riduzione del numero dei

parlamentari.

Per quale motivo, a nostro avviso, non si è voluta accettare questa proposta, che riformulo in questa sede come proposta di modifica del calendario? Noi proponiamo che la discussione del disegno di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari sia prevista in calendario insieme all'esame del disegno di legge contenente disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare rafforzata. Per quale motivo non si è voluti addivenire a questa proposta che è di buon senso e di senso istituzionale? Evidentemente, come al solito, perché anche le modifiche della Costituzione e in particolare la riduzione del numero dei parlamentari non vengono portate avanti con l'intento di creare un assetto istituzionale di un certo tipo, ma vi è un'ansia di prestazione. C'è un'ansia di propaganda, di farne uno strumento di propaganda da agitare, come sempre, contro la cosiddetta casta, senza rendersi conto di quali sono le conseguenze sul piano della democrazia rappresentativa e parlamentare della riduzione del numero dei parlamentari. Abbiamo già approvato l'adattamento della legge elettorale alla riduzione del numero dei parlamentari e ancora una volta voglio far riflettere tutti che non si tratta di un passaggio da sottovalutare: è un passaggio che modificherà pesantemente gli assetti dal punto di vista della rappresentanza dei territori, dei rapporti con gli elettori e soprattutto del pluralismo.

Signor Presidente, una democrazia non può essere definita come tale se non ha come cardine fondamentale il principio della rappresentanza e del pluralismo della rappresentanza. Lei lo sa, signor Presidente, perché quando la Corte costituzionale intervenne sulla legge elettorale che portava il suo nome, con la sentenza n. 1 del 2014 sul cosiddetto Porcellum, ha fotografato in modo molto chiaro il suo pensiero, dicendo con chiarezza che nessun elemento, anche legato all'esigenza forte di governabilità, razionalità ed efficienza, può comprimere l'elemento cardine della rappresentanza e del pluralismo.

Per questi motivi troviamo assolutamente inopportuna questa accelerazione. Tra l'altro, sarebbe stato necessario aspettare solo due settimane per poter arrivare ad una sessione unica sulle modifiche costituzionali, che a nostro avviso ci avrebbe permesso una discussione molto più seria e molto più approfondita dei vari disegni di legge.

Per questo motivo chiedo di modificare il calendario e di spostare l'esame del disegno di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, per affrontarlo insieme alla trattazione del disegno di legge contenente disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare rafforzata.

[MARCUCCI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARCUCCI \(PD\)](#). Signor Presidente, devo dire che nella Conferenza dei Capigruppo ultimamente si respira un'aria un po' pesante.

Ho chiesto alla Presidenza del Senato di porre attenzione al nostro Regolamento e, magari, ogni tanto, di avere l'approccio secondo cui i regolamenti si approvano e poi si prova anche a rispettarli; non dico che si rispettino sempre. Invece, come si è fatto troppe volte in quest'anno, anche oggi si è deciso di rinunciare alla norma del Regolamento che prevede di distribuire i lavori a settimane alterne: una settimana in Assemblea, una settimana per gli approfondimenti delle Commissioni. Questa è la prima questione che tengo a sottolineare. Se la consapevolezza della Presidenza e dei Capigruppo di maggioranza è che quella norma del Regolamento non possa essere applicata, sono disponibile, insieme a voi tutti, a convocare la Giunta per il Regolamento, esaminarla e modificarla. Quello che credo non sia tollerabile è che ci sia un Regolamento che in maniera puntuale e determinata e con il consenso della Presidenza del Senato si decide di non rispettare.

Dopodiché, ritengo che la proposta fatta da tutti - ripeto: tutti - i Capigruppo di opposizione di avere qualche giorno di tempo in più per discutere di questa sbagliata riforma costituzionale e di rimandarne l'esame alla prossima settimana, magari congiuntamente con gli altri provvedimenti di riforma costituzionale, vada approvata, ragion per cui voteremo a favore. Tra l'altro, il disegno di legge sulla tutela delle vittime della violenza di genere ha concluso il suo *iter* in Commissione e avremmo potuto discuterlo e votarlo domani mattina, anche rispettando le esigenze della Presidenza della Commissione di inchiesta sul femminicidio; domani, nel pomeriggio, e giovedì avremmo esaminato le 14 ratifiche previste e la settimana successiva saremmo potuti andare - con l'accordo di tutti - a discutere,

approfondire e votare la riforma costituzionale.

Come dicevo, si vive, all'interno della Conferenza dei Capigruppo, un clima pesante e difficile, probabilmente dovuto alla instabilità e agli scontri all'interno della maggioranza; tuttavia, credo si debba fare davvero di tutto perché questo non influenzi negativamente l'attività del Senato. Quindi, la nostra proposta è quella esposta, chiediamo di metterla in votazione e invitiamo i Gruppi di maggioranza a fare una riflessione, invece, sulla loro mancata disponibilità nei confronti delle opposizioni, perché non è così che si costruisce il futuro del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**BERNINI** *(FI-BP)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BERNINI** *(FI-BP)*. Signor Presidente, credo che una buona parte della proposta, così come noi del Gruppo parlamentare Forza Italia l'abbiamo articolata nella Capigruppo, sia stata ampiamente descritta e rappresentata dai colleghi che mi hanno preceduto.

Non è casuale che noi si sia chiesta una sessione costituzionale: stiamo maneggiando materiale delicatissimo, la Costituzione della Repubblica italiana, che si basa non solo su di un principio di rappresentanza popolare, ma soprattutto su di un principio di democrazia rappresentativa. Voi tutti me lo insegnate: quando si modifica il numero dei parlamentari e quando si parla di iniziativa legislativa popolare rafforzata si tocca il principio della rappresentanza; si tocca il cuore del potere legislativo, cioè tutti noi. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Colleghi, ve lo posso assicurare e non dovete credere alla mia parola, dovete credere ai voti che abbiamo espresso e al nostro comportamento in Commissione, che è stato sempre corretto, collaborativo, anche se, purtroppo, la nostra collaborazione non è mai stata pagata con lo stesso amore e la stessa disponibilità da parte della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Oggi in Commissione, colleghi della maggioranza, oltre che colleghi dell'opposizione, abbiamo anche capito perché, quando abbiamo proposto la sessione costituzionale. E vi assicuro che non avevamo alcun intento ostruzionistico, ma la volontà di trattare quella parte della Costituzione che tocca tutti noi, ma soprattutto tocca il popolo italiano da noi rappresentato. Già, perché noi non siamo qui per una vocazione turistica, non siamo dei turisti della democrazia: siamo rappresentanti del popolo italiano, a cui fa riferimento l'articolo 1 e tutti gli altri 138 articoli della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Collina)*.

Ebbene, quando abbiamo proposto che questo tema incandescente avesse una dignità parlamentare maggiore di sedici ore di discussione generale, come è stato definito dalla maggioranza un prendere o lasciare, come se stessimo puntando una posta alla *roulette* e non come se stessimo discutendo di riforme costituzionali, i colleghi della maggioranza ci hanno detto che apprezzavano molto il nostro consiglio, ma che la loro proposta era diversa. Bene, colleghi, fatevi dire, come hanno detto giustamente anche altri colleghi dell'opposizione, che i nostri non sono consigli, sono proposte, perché noi siamo l'opposizione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Opposizione che ha tutta la dignità di cui gode anche la maggioranza, con una differenza: i numeri, in una proporzione che ovviamente, come opposizione, speriamo di poter presto ribaltare.

Con questo, colleghi, intendo dire che noi siamo ancora dell'idea che, a prescindere dal risultato della Conferenza dei Capigruppo, si possa portare l'Assemblea - scusatemi, non considerateci presuntuosi - ad un ravvedimento operoso ed attivo. Nella sessione costituzionale si parla di tutti noi, si parla del Paese che noi rappresentiamo, diamo dignità a questa sessione costituzionale, concediamoci di essere noi stessi e non soggetti eterodiretti, che fanno solamente quello che viene loro ordinato da fuori. Non è questo lo scopo del Parlamento italiano! *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

È per questo, colleghi, che noi chiediamo di potere celebrare, la prossima settimana o tra due settimane, seguendo il criterio dell'alternanza, una sessione costituzionale che preveda la modifica della Costituzione sul numero dei parlamentari, l'iniziativa legislativa popolare rafforzata (o *referendum* propositivo che dir si voglia) e l'abolizione del CNEL, tutti insieme, come è giusto che sia e come i Padri costituenti avrebbero voluto. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Congratulazioni)*.

**PRESIDENTE**. Riassumendo, se ho ben compreso, la senatrice De Petris propone che l'esame del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari sia abbinato alla

discussione sulla proposta di legge di modifica costituzionale sulla iniziativa legislativa popolare (*referendum*), nella settimana dal 30 luglio al 2 agosto; il senatore Marcucci propone che domani vengano inseriti all'ordine del giorno il disegno di legge sul femminicidio e le ratifiche e che il disegno di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari sia invece calendarizzato per la settimana prossima; la senatrice Bernini propone l'abbinamento delle tre modifiche costituzionali (riduzione del numero dei parlamentari, iniziativa popolare e abolizione del CNEL) da discutere in una seduta costituente tra due settimane.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dalla senatrice De Petris.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Marcucci.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dalla senatrice Bernini.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

**Discussione e approvazione del documento:**

***(Doc. XXIV, n. 9) Risoluzione delle Commissioni riunite 3a e 4a approvata il 6 giugno 2019 ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019 (Esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento) (ore 16,56)***

**Reiezione degli ordini del giorno G2, G3 e G4**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della risoluzione approvata dalle Commissioni riunite 3a e 4a ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019 (*Doc. XXIV, n. 9*).

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Ha chiesto di parlare, per integrare la relazione scritta, il senatore Candura. Ne ha facoltà.

**CANDURA, relatore.** Signor Presidente, colleghe e colleghi, in merito al documento in esame la collega Tesei ricorderà le questioni salienti relative ai meccanismi procedurali per l'autorizzazione e la proroga delle missioni internazionali; per quanto riguarda invece la sfera di competenza della Commissione esteri occorre evidenziare gli aspetti di interesse internazionalistico della relazione analitica, in particolare gli interventi di cooperazione allo sviluppo previsti a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Sotto tale profilo, le aree geografiche interessate dalla prosecuzione degli interventi per il 2019 confermano un orientamento dell'azione italiana incentrato soprattutto sull'area del Mediterraneo e sull'Africa, con una tipologia di azioni finalizzate a rafforzare la sicurezza e la stabilità e a sostenere i Paesi maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo e nel contrasto dei traffici illegali e delle

migrazioni irregolari.

Venendo in particolare agli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alle schede da 45 a 49 delle relazioni analitica e tecnica per la proroga, il fabbisogno finanziario complessivo per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre del corrente anno 2019 è pari a 296 milioni di euro.

Con riferimento alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sminamento umanitario (scheda 45), il fabbisogno finanziario (sempre per lo stesso periodo del 2019) risulta pari a 115 milioni di euro: si tratta di una cifra in aumento rispetto alle risorse stanziare per l'anno 2018, che erano pari a 99,5 milioni.

Le risorse effettive destinate per il 2019 alle sole iniziative di cooperazione allo sviluppo, fra progetti di sviluppo e interventi umanitari e di emergenza, ammontano a 111,5 milioni di euro, di cui 64,4 destinati a progetti in Africa, 22,6 a iniziative in Medio Oriente e 24,5 riservati a programmi in Asia.

La scheda 46 descrive gli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza destinati ad alcuni Paesi dell'Africa, del Medio Oriente, oltre che ad Afghanistan, America latina e regione caraibica. Lo stanziamento previsto per l'intero 2019 è di 8 milioni di euro.

Particolare attenzione viene dedicata al difficile percorso di riconciliazione nazionale in Libia, reso attualmente ancora più ostico dalla ripresa delle ostilità sul terreno, al consolidamento della stabilità del Libano, al processo politico in Siria sotto l'egida delle Nazioni Unite e alla tutela e valorizzazione dei patrimoni archeologici siriano e iracheno.

In relazione agli impegni per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza di cui alla scheda 47, l'importo complessivo richiesto per il 2019 è pari a 18 milioni di euro.

La scheda 48, inerente al contributo disposto dal nostro Paese a sostegno delle forze di sicurezza e difesa afgane (incluse le Forze di polizia), è pari, per l'intero 2019, a 120 milioni di euro.

Per ultimo, con riferimento agli interventi operativi di emergenza e sicurezza in area di crisi (scheda 49), lo stanziamento per il 2019 è pari a 35 milioni di euro, in aumento rispetto allo stanziamento complessivo del 2018, che era stato pari a 31 milioni. La maggior parte di tali fondi sono destinati, stante la perdurante gravità del contesto di sicurezza a livello globale, al potenziamento delle misure di sicurezza e tutela delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per integrare la relazione scritta, la senatrice Tesei. Ne ha facoltà.

[TESEI](#), *relatrice*. Signor Presidente, le Commissioni affari esteri e difesa hanno esaminato, ai sensi della legge n. 145 del 2016, le deliberazioni del Consiglio dei ministri che autorizzano la partecipazione italiana per il 2019 alle missioni militari e agli interventi di cooperazione allo sviluppo.

Si tratta di due diversi atti: il primo, che è l'oggetto della nostra discussione di oggi, dispone la proroga delle missioni già in corso; il secondo dispone, invece, l'avvio di una nuova missione in Tunisia. Anche se non forma oggetto di esame in questa sede, tengo a sottolineare questo nuovo impegno assunto dall'Italia verso un Paese che è cruciale per la stabilizzazione del Mediterraneo centrale e che ha bisogno di tutto il sostegno della comunità internazionale nel complesso processo di consolidamento democratico che sta attraversando.

Sottolineo che entrambe le risoluzioni - quella relativa alla nuova missione in Tunisia e quella relativa alla proroga delle missioni in corso - sono state approvate all'unanimità nelle Commissioni affari esteri e difesa.

Accenno brevemente alle linee di fondo del nostro impegno militare, come delineate dalla relazione analitica presentata dal Governo.

Il dato più significativo è che la presenza italiana nelle missioni internazionali viene ricalibrata, concentrando le risorse nella Regione euromediterranea e nel Medio Oriente allargato, a partire dalle aree più prossime al nostro Paese.

Cito alcune aree particolarmente significative. Il quadrante più delicato è evidentemente quello libico, teatro di priorità strategica per gli interessi nazionali in materia di sicurezza. Qui, a fronte dell'ulteriore deterioramento del quadro generale, l'obiettivo della nostra presenza è essenzialmente il sostegno alle

popolazioni locali, ad esempio con l'ospedale di Misurata, e la stabilizzazione del Paese. Abbiamo una missione di assistenza e supporto che vede un impegno di 130 mezzi terrestri e di un massimo di 400 unità di personale, oltre che la missione di addestramento della Guardia costiera e della Marina libiche. Altro importante impegno è in Libano, sia nella missione bilaterale che nell'ambito della missione Unifil - in cui impieghiamo un contingente di notevoli dimensioni, composto da 1.076 unità di personale, 278 mezzi terrestri e 6 unità aeree - della quale abbiamo da poco riacquisito il comando.

L'area mediorientale vede inoltre rilevanti impegni italiani in Iraq - con un impegno massimo di 1.100 unità di personale, affiancate da 305 mezzi terrestri e 12 unità aeree - e in Afghanistan. In questo ultimo teatro è stata programmata una progressiva riduzione del contributo fornito alla missione entro il mese di luglio, comunque subordinato alla conclusione del processo elettorale per la scelta del nuovo Presidente. L'Italia continua comunque ad essere uno dei quattro Paesi cardine della missione, insieme a Stati Uniti, Germania e Turchia, e il quarto contributore per personale impiegato, con un contingente non inferiore alle 700 unità e con 145 mezzi terrestri e 8 unità aeree.

Altro teatro particolarmente sensibile, soprattutto in chiave di contrasto al traffico di esseri umani, è quello del Niger. Qui, dopo alcune incertezze, è finalmente partita la missione bilaterale volta a rafforzare il controllo delle autorità locali sul territorio, che impegna un contingente composto da un numero massimo di 290 unità di personale e 160 mezzi terrestri.

Di rilievo anche gli sforzi nel Corno d'Africa. Per la stabilizzazione della Somalia abbiamo una missione di formazione del personale locale, con un impegno composto da un numero massimo di 123 unità di personale e 20 mezzi terrestri. Nei mari adiacenti, per il contrasto al fenomeno della pirateria, l'Italia partecipa alla missione europea Atalanta, con 2 mezzi navali, 2 aerei e un numero massimo di 407 unità di personale.

Per tutte le missioni già in atto, la proroga è fino al 31 dicembre e, per ogni missione, la relazione analitica riporta, come previsto dalla legge, due schede: la prima con il resoconto di quanto si è fatto nel 2018; la seconda con le risorse e gli assetti per l'anno in corso.

Ciascuna scheda-missione riporta, nel dettaglio: l'area geografica di intervento e la sede del comando; il mandato internazionale e gli obiettivi; la base giuridica di riferimento; la composizione degli assetti; il numero massimo delle unità di personale; la durata programmata; il fabbisogno finanziario.

Rinviano, per un elenco dettagliato delle singole missioni, al testo della risoluzione che è al nostro esame, segnalo che il quadro complessivo comprende 6 missioni in Europa, 11 in Asia e 17 in Africa. La proroga investe anche la missione Mare Sicuro, dispositivo aeronavale nazionale nel Mediterraneo, e anche 5 missioni di sostegno alle iniziative NATO, per il controllo dei confini dell'Alleanza.

Ci sono poi le esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate e le esigenze di mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale impiegato.

La relazione illustrativa del Consiglio dei ministri precisa che la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi sarà pari a 7.343 unità. La consistenza media è pari a 6.290 unità, con una piccolissima riduzione (19 unità) rispetto all'anno precedente.

Tenendo conto anche della nuova missione in Tunisia, l'onere complessivo è di 1.428 milioni di euro. Di questa cifra la componente maggiore, circa 1.102 milioni di euro, è ovviamente a carico del Ministero della difesa; 296 milioni di euro sono invece a carico del Ministero degli esteri; a carico del Ministero dell'interno sono imputati circa 7.700.000 euro, mentre altri 7 milioni circa sono a carico del MEF (per le attività della Guardia di finanza); infine, 15 milioni sono a carico della Presidenza del Consiglio, per le attività dell'AISE.

Una parte di queste risorse (secondo quanto previsto dalla nuova legge di contabilità) è computato nell'esercizio finanziario 2020. Per l'esercizio finanziario 2019 gli oneri totali assommano quindi a 1.020 milioni di euro

Segnalo in conclusione - ma è un punto ovviamente molto importante - che, nell'esprimersi favorevolmente alla proroga delle missioni, le Commissioni riunite hanno altresì formulato, nella risoluzione che oggi abbiamo al nostro esame, due impegni al Governo: uno in relazione alla missione



Sophia (scheda 9/2019 della deliberazione) e un altro relativo alla missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica (scheda 23).

In relazione alla missione Sophia, si impegna il Governo ad operare nelle opportune sedi dell'Unione europea, affinché vengano modificate le regole che attualmente individuano l'Italia come unico Paese di sbarco delle persone soccorse in mare.

Per la missione di assistenza alla Guardia costiera libica, anche tenuto conto del peggioramento della situazione, le Commissioni hanno ritenuto opportuno impegnare il Governo a svolgere costanti azioni di monitoraggio, ove sussistano le condizioni, affinché sulle imbarcazioni fornite dall'Italia alla Libia, venga installata solo la strumentazione utile per le attività di contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, nonché alle attività di soccorso in mare, nel rispetto delle disposizioni internazionali in materia di embargo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[PRESIDENTE](#). Ricordo che eventuali ordini del giorno al testo della risoluzione approvata dalle Commissioni riunite 3a e 4a potranno essere presentati entro la conclusione della discussione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Vattuone. Ne ha facoltà.

[VATTUONE](#) (PD). Signor Presidente, signor Ministro, l'impegno delle missioni internazionali oggi appare ancora più necessario per le nuove instabilità che minacciano il nostro Paese e per la fragilità e fluidità del sistema delle relazioni internazionali. In sintesi, abbiamo una pericolosissima combinazione di instabilità crescenti e perdita di capacità nella gestione delle crisi. C'è un ulteriore elemento di difficoltà, perché la natura delle crisi - è esemplare la questione libica - richiede risposte concertate e multilaterali, mentre la scomposizione del sistema internazionale accentua la diversità di priorità e interessi degli attori, persino se appartenenti a contesti multilaterali comuni come quello dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica.

È esattamente per ridurre e contenere le minacce e le crisi in atto e per sostenere il sistema di *governance* internazionale che il nostro Paese partecipa alle missioni internazionali e agli interventi di cooperazione. Oggi formalizzerà questo impegno anche per il 2019. Proprio in relazione alla procedura e in riferimento all'importanza del voto di oggi, sottolineo da subito - l'abbiamo detto a più riprese anche in Commissione - una grave infrazione del procedimento delineato dalla legge cosiddetta quadro n. 145 del 2016. Oggi è il 9 luglio 2019 e il Senato conclude l'*iter* di approvazione delle missioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, sessione che a norma di legge dovrebbe concludersi entro dicembre 2018. Ma l'autorizzazione del Parlamento ha senso se prima si autorizza e poi proseguono le missioni, non viceversa. È una grave violazione delle prerogative del Parlamento.

Abbiamo contribuito insieme ai colleghi del MoVimento 5 Stelle a fare questa legge con fatica, all'unanimità, con un contributo importante anche da parte loro, e alla prima occasione - in realtà non è la prima occasione, perché è accaduto già altre volte - la violiamo in modo veramente palese. È grave soprattutto perché per sei mesi, di fatto, i nostri militari sono impegnati per il nostro Paese in teatri, anche difficili, senza la necessaria copertura giuridica e politica, tra l'altro in una fase molto complessa delle relazioni internazionali a livello europeo e globale. Ne approfitto per ringraziare tutte le Forze armate e i nostri militari, oltre 7.000 come abbiamo detto, impegnati in modo professionale ed efficace in tutto il mondo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Per quanto riguarda il merito, la richiesta di autorizzazione al Parlamento, com'è evidente, è anche la sede e il momento in cui le scelte compiute dal Governo e le priorità stabilite nella nostra politica estera di difesa debbono forzatamente uscire dalla bolla mediatica a cui assistiamo quotidianamente e dalle improvvisazioni propagandistiche e scendere a patti con la realtà del sistema delle relazioni internazionali di oggi, delle minacce, degli equilibri geopolitici e dei reali interessi del nostro Paese.

Quanto emerge dal quadro della nostra proiezione internazionale, che oggi esaminiamo, è in linea di continuità con i Governi precedenti per quanto riguarda le aree dell'Asia, dei Balcani, con le direttrici storiche della nostra proiezione all'estero. Lo leggiamo anche dalla conclusione della relazione; siamo in totale continuità anche rispetto a tutti gli annunci di cambiamento. È un fatto che valutiamo positivamente, salvo osservare una certa contraddizione con i continui attacchi alle istituzioni europee e con le dichiarazioni del tutto avventate del recente passato, come quelle relative alla pianificazione

del ritiro dall'Afghanistan, che sono uno *spot*, visto che si tratta - e il Presidente della Commissione lo ha ricordato - di una progressiva riduzione, peraltro già programmata e impostata con gli alleati dai Governi precedenti. Mi riferisco altresì alle dichiarazioni del vice *premier* Salvini contro Hezbollah, che hanno suscitato imbarazzo negli ambienti del Ministero della difesa e messo in seria difficoltà l'operato del nostro contingente in Libano.

In secondo luogo, però, con riferimento all'area euromediterranea, alla crisi libica e ai flussi migratori di cui si parla, è del tutto evidente l'assenza di una strategia politica e di un progetto di stabilizzazione strategica e politica che possono essere definiti solo con il coinvolgimento degli attori locali, dell'ONU e dell'Unione europea. Non si esce dalla crisi libica di oggi senza una nuova iniziativa multilaterale, perché le condizioni si sono modificate anche rispetto al recente passato.

In questa direzione va un ordine del giorno da noi presentato, sul quale si soffermeranno altri miei colleghi. Quindi, come abbiamo detto in questi giorni, a fronte di tale necessità, misure come lo schieramento di navi della nostra Marina a difesa dei porti risultano quasi grottesche, inutili o comunque rischiose per i nostri militari e anche per le persone che si avvicinano ai porti.

È il caso di ricordare che l'Italia nella scorsa legislatura è riuscita a svolgere un ruolo di primo piano nella gestione della crisi libica (con la Conferenza di Roma, l'appoggio alla mediazione dell'ONU, il fatto di essere l'unico Paese europeo ad aver mantenuto l'ambasciata a Tripoli dal 2016 e lo schieramento nello stesso anno di una struttura ospedaliera campale nell'area di Misurata). Ha giocato un ruolo di primo piano anche nella gestione dei flussi e nella lotta ai trafficanti, prima con la missione *Mare nostrum* e poi con *Eunavfor Med* operazione *Sophia*, portando l'Unione europea a occuparsi di Mediterraneo.

Viceversa, abbiamo visto un vistoso scollamento dall'Unione europea con la politica dei porti chiusi, il depotenziamento di *Eunavfor Med* e una vistosa perdita d'influenza oltre a un protagonismo che sta creando all'Unione europea e all'Italia un grave *vulnus* strategico.

Parlando di *Eunavfor Med* e della mancanza di strategia complessiva di questo Governo, sulla sua improvvisazione nei giorni scorsi abbiamo letto il ministro Trenta, qui presente, sostenere che è stato un errore ridimensionare la missione *Eunavfor Med* (anzi, annullarla, perché di fatto si tratta di un annullamento). Certo, è giusto: *Eunavfor Med* è la missione militare più importante dell'Unione europea, per la quale era stato assegnato all'Italia un ruolo di *leadership* nel Mediterraneo e c'è stato un riconoscimento importante. È giusto, quindi, è stato un errore: ma, signor Ministro, lei dov'era quando a Bruxelles i Paesi europei decidevano di ritirare le navi militari? (*Applausi dal Gruppo PD*). Dov'era quando Salvini faceva danni in giro per l'Europa, con ricadute negative e costi altissimi anche per il nostro Paese, perché con il sostanziale annullamento di *Sophia*, di fatto avete lasciato l'area più critica del Mediterraneo ai trafficanti e alla Marina libica, che nel nuovo contesto della Libia di oggi ha fatto passi indietro?

Le avvisaglie di nuove tensioni in Algeria, in Tunisia e in Siria, gli attacchi alle petroliere del Golfo in Oman e l'intensificarsi degli scontri in Libia ci dicono - anzi, ci avvisano - che è nell'area del Mediterraneo che nei prossimi anni si giocherà una partita essenziale per il sistema delle relazioni internazionali e per la stabilità mondiale. La gestione delle relazioni internazionali richiede capacità, pazienza e pragmatismo, non misure *spot*. Non riusciamo a capire la strategia complessiva che il Governo intende perseguire nel Mediterraneo. Per noi occorre riaggiornare in chiave europea e mondiale una politica per quest'area, sapendo che solo un quadro complessivo di misure, per i Paesi di origine dei flussi, di asilo e rimpatri, di contrasto ai trafficanti e di cooperazione è l'unica possibilità che abbiamo per affrontare crisi sistemiche e complesse come quelle dei flussi migratori.

In conclusione, se abbiamo qualche possibilità di rispondere all'instabilità in atto, occorre compiere un passo decisivo in avanti insieme all'Unione europea e non isolarci nell'illusione di controllare i nostri confini. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.

[MINUTO](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, oggi in quest'Aula siamo chiamati ad esprimere il nostro voto relativamente alla partecipazione del nostro Paese alle missioni internazionali.

Permettetemi di fare alcune piccole precisazioni in merito: la prima è riferita al fronte orientale e riguarda il confine della NATO con la Russia. Sul caso nutriamo forti dubbi come Gruppo con riguardo alle scelte che l'Unione europea e la NATO stanno mettendo in atto nei confronti di un grande attore della politica internazionale, qual è appunto la Federazione Russa. Forza Italia è stato il primo partito ad opporsi alle politiche di sanzioni discriminatorie che sono indubbiamente uno strumento tutt'altro che efficace, sia dal punto di vista della diplomazia, sia dal punto di vista economico. Le nostre aziende colpite da dazi sanno bene quante sono le perdite giornaliere che continuano ad accumulare nei loro bilanci.

Ci conforta sapere che il ritiro del contingente italiano in Afghanistan non si è più concretizzato. Noi come Gruppo riteniamo un punto cardine delle missioni internazionali la partecipazione dell'Italia alla missione NATO in Afghanistan, seppure con una riduzione del nostro contingente.

L'impegno nello scacchiere internazionale del nostro Paese rientra all'interno del dettato costituzionale, nello specifico nell'articolo 11 della nostra Costituzione. In questa cornice l'impegno dell'Italia per quanto riguarda le missioni internazionali, ma anche per gli interventi di natura civile, è fondamentale al fine di promuovere operazioni volte, prima di ogni altra cosa, a dare la necessaria risposta a minacce persistenti di terrorismo, di radicalizzazione di traffici illeciti, nonché a fenomeni di instabilità potenzialmente pericolosi per la pace e per la sicurezza della regione mediterranea.

Vorrei esprimere il nostro parere invece favorevole nel merito della nuova missione bilaterale e della cooperazione in Tunisia, intesa a fornire supporto per la costituzione di tre comandi regionali per la gestione dell'attività di controllo del territorio. Questa missione strategica è concepita per garantire stabilità nell'area del Mediterraneo anche ai fini della pacificazione della Libia, supportandola in quel percorso di transizione democratica in atto nel Paese. Considerato quindi che il legame tra la sicurezza nel Mediterraneo e i confini meridionali dell'Unione europea, la partecipazione del nostro Paese alla missione famosa (chiamata operazione Sophia), ha assunto un ruolo importante. Non dimentichiamo che nel 2015 circa 45.000 vite umane sono state salvate dai pericoli del mare e dai trafficanti di uomini.

Per quanto concerne la missione Sophia ho l'obbligo di fare alcune precisazioni. La razionalità della missione è sicuramente condivisibile ed è infatti compito di qualunque Paese civile soccorrere chi è naufrago, chi scappa dalle guerre e da persecuzioni. L'accordo europeo prevede però che l'Italia, che ha già il gravoso onere di dirigere l'intera operazione, si faccia carico altresì di ricevere ed accogliere all'interno dei nostri confini, senza distribuzione alcuna con le altre Nazioni europee, tutti i soggetti soccorsi in mare. Credo francamente che questo non sia assolutamente giusto.

Occorre quindi che il Governo si ponga il problema di conversare con l'Unione europea e risolvere amichevolmente la vicenda. Dobbiamo salvaguardare la vita umana e allo stesso tempo perequare l'onere conseguente con un rapporto meno conflittuale con l'Europa. La nostra deve essere un'opposizione di responsabilità per il ruolo che riveste il nostro Paese all'interno di tutte quelle istituzioni internazionali e soprattutto sui vari fronti che riguardano la politica estera.

Permettetemi infine un doveroso ringraziamento a tutti gli uomini e a tutte le donne delle Forze armate per quanto stanno facendo e hanno fatto per il nostro Paese. Forza Italia ha sempre supportato i nostri militari e a loro va il nostro più sentito riconoscimento per quello che fanno ogni giorno in qualsiasi parte del mondo si trovino ad operare. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.

**FERRARA (M5S).** Signor Presidente, colleghe e colleghi, come Movimento 5 Stelle rispettiamo la nostra Costituzione, che ripudia la guerra, ma vogliamo tutelare i nostri interessi nazionali nel mondo e, infatti, abbiamo sempre chiesto che gli impegni militari internazionali dell'Italia escludessero la partecipazione a missioni di combattimento e si concentrassero nei teatri di maggiore rilevanza per il nostro Paese.

Ci auguriamo, di conseguenza, che il progressivo disimpegno militare italiano in Afghanistan, dove i nostri soldati non combattono più, ma addestrano e assistono le forze di sicurezza afgane nella guerra ai talebani, possa subire una forte accelerazione dopo le elezioni presidenziali previste per questo autunno, fino ad arrivare, d'accordo con i nostri alleati e in virtù dei progressi nei negoziati di pace di

Doha, al completo ritiro del nostro contingente da quel lontano Paese dove l'Italia è presente ormai da diciotto anni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Al disimpegno militare, a nostro parere, deve necessariamente accompagnarsi un maggiore impegno civile di cooperazione a sostegno della riconciliazione nazionale, della ricostruzione e dello sviluppo economico e sociale dell'Afghanistan. Quante strade, pozzi, scuole e ospedali potremmo costruire in Afghanistan con i 160 milioni di euro l'anno che oggi spendiamo per la nostra missione militare e con i 120 milioni di euro che versiamo ogni anno per finanziare la guerra delle forze di sicurezza afgane?

Consentitemi una riflessione non scontata. Oggi, ragionando in termini di interesse nazionale italiano, non vediamo più il senso della nostra presenza militare in funzione antiterrorismo in un Paese lontano che non minaccia la nostra sicurezza e vediamo, invece, chiaramente il senso della nostra presenza civile in Afghanistan a sostegno di una lotta che in questi diciotto anni, per motivi a volte inconfessabili, è passata, a dir poco, in secondo piano. Mi riferisco alla lotta alla coltivazione dell'oppio e alla produzione e al traffico di eroina. Questo sì che ci interessa e ci riguarda da vicino dato che l'eroina afgana di alta qualità e a basso costo è tornata a invadere le nostre periferie e a mietere vittime tra i nostri figli.

Un altro impegno militare non direttamente collegato ai nostri interessi internazionali è quello in Iraq che prosegue a fasi alterne da ormai diciassette anni e che ci è costato finora oltre 3 miliardi di euro e che ancora oggi risulta la missione più numerosa e onerosa con 1.100 soldati e 235 milioni di euro di costo annuo. Anche qui, come in Afghanistan, si registra un lento disimpegno (250 uomini e 35 milioni in meno rispetto all'anno scorso), che ci auguriamo sia il preludio a un ritiro definitivo anche da questo Paese.

Permettetemi, infine, di esprimere il mio plauso al Governo per la responsabilità con cui ha affrontato la questione siriana, negando la disponibilità a inviare i nostri militari in quel teatro di guerra. In Siria è necessario seminare pace, alleviare le sofferenze della popolazione stremata da più di otto anni di guerra e da un embargo che ha negato medicinali, alimenti e beni di prima necessità. Ritengo sia necessario riaprire i canali diplomatici con Damasco.

Signor Presidente, siamo di fronte a un nuovo scenario internazionale, non più quello schematico e, tutto sommato, scontato della guerra fredda. Il multilateralismo è la nuova dottrina delle relazioni internazionali cui, presto o tardi, dovremo adattarci. Credo che questo Parlamento abbia un ruolo importantissimo per ampliare le opportunità per il nostro Paese e per stringere buoni rapporti con tutti, avendo come punti di riferimento imprescindibili il nostro interesse legittimo e l'armonia tra i popoli. L'Italia deve lavorare per la pace e per il dialogo ponendosi sempre come mediatore tra le parti. È una nostra dote naturale che deve spingere il nostro ruolo nelle missioni internazionali verso la cooperazione con gli altri popoli e non verso guerre ipocritamente mascherate da missioni di pace o missioni umanitarie. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Faraone. Ne ha facoltà.

[FARAONE](#) (PD). Signor Presidente, siamo nelle mani di un buffone e i suoi sette nani. Il buffone è il vice *premier* Salvini, che usa i migranti come il gioco... *(Proteste dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

GIARRUSSO (M5S). Vergognati!

PRESIDENTE. Senatore Faraone, moderi i termini.

FARAONE (PD). La lancia e se la fa riportare tante volte, tutte le volte che gli serve per far crescere il suo consenso (prima la Sea-Watch, poi la Diciotti e la Mediterranea). Fanno *audience* e lui le usa. Poi, se c'è gente che soffre in mare o è umiliata in banchina, in attesa che il buffone la faccia scendere, a lui non interessa. *(Vivaci proteste dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Senatore Faraone, la richiamo per la seconda volta. Non usi questi termini nell'Aula del Senato.

FARAONE (PD). Il gioco funziona e lo diverte, per cui si va avanti a oltranza.

Nel 2019 le ONG hanno fatto sbarcare la marea di 248 migranti, ossia 1,2 migranti al giorno. Ministro Trenta, fate riunioni fiume del Consiglio dei ministri per organizzare elicotteri, navi, sottomarini e forze speciali per 1,2 migranti al giorno. Ma non vi sentite ridicoli?

E intanto non dedicate un minuto del vostro tempo a cercare di capire come fermare il conflitto

militare in Libia, senza politica estera, senza pietà per le vittime isolate dal mondo e senza alcun corridoio umanitario. *(Applausi dal Gruppo PD)*. 1,2 migranti al giorno occupano il vostro tempo e 20.000 ragazzi che lasciano il Paese perché non trovano lavoro sono invece invisibili per voi.

Quella è la vera emergenza: distrarre dai giovani del Sud che emigrano e far parlare dei barconi che attraccano è il modo più adatto per fare propaganda della Lega Nord 2.0. Al Vice *Premier* le ONG fanno gioco per la sua propaganda, mentre i barchini anonimi che sbarcano a Lampedusa, Mazara del Vallo e Sardegna non gli interessano (sono troppo anonimi per farci una diretta Facebook). Anzi, ordina alla Rai di silenziare il sindaco di Lampedusa, che vorrebbe parlarne. Il buffone poi... *(Vivaci proteste dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

**PRESIDENTE**. Le tolgo la parola, senatore Faraone. Dopo tre richiami, lei non interviene più. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Proteste dal Gruppo PD)*.

È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.

**AIMI** *(FI-BP)*. Signor Presidente, membri del Governo...

**FARAONE** *(PD)*. Io aspetto di parlare!

**PRESIDENTE**. Senatore Faraone, si segga. Al terzo richiamo le ho tolto la parola.

Prego, senatore Aimi.

**AIMI** *(FI-BP)*. Grazie Presidente, se me ne danno la possibilità proseguo molto volentieri, anche perché la democrazia è rispetto del prossimo, soprattutto di coloro che stanno parlando. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*. Se non le piace, collega...

**FARAONE** *(PD)*. Presidente, io aspetto di parlare!

**PRESIDENTE**. Senatore Aimi, si rivolga a me. Il collega ha concluso.

**AIMI** *(FI-BP)*. Mi rivolgo a lei, Presidente, ma sento in sottofondo un brusio, anche con l'uso di parole che non vi si convengono a quest'Assemblea, soprattutto se rivolte a un Ministro, a cui si deve comunque portare rispetto. *(Applausi dai Gruppi FI-BP, M5S e L-SP-PSd'Az. Proteste dal Gruppo PD)*.

**MARCUCCI** *(PD)*. Ma tu cosa c'entri, sei maggioranza?

**MALPEZZI** *(PD)*. Presidente, faccia parlare il senatore Faraone!

**PRESIDENTE**. Senatrice, lei non c'entra, stia tranquilla e si segga. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Per cortesia, stiamo parlando di una cosa seria.

Prego, senatore Aimi.

**AIMI** *(FI-BP)*. Presidente, io continuo. Se non fossi continuamente disturbato, lo farei molto volentieri. Ci provo.

Forza Italia ha una grande responsabilità. Si è sempre dimostrata responsabile, soprattutto in tema di politica estera. Abbiamo sempre approvato, anche in passato, missioni importanti per portare la pace e la cooperazione internazionale in territori difficili, consentendo all'Italia di assumere un ruolo centrale nel sistema di alleanze necessario per poterci definire un Paese importante nello scacchiere internazionale. Lo abbiamo fatto e vogliamo continuare a farlo. Ed è questa la ragione per cui - lo anticipo - noi voteremo a favore.

Sono missioni di cooperazione allo sviluppo, come dicevamo prima. Già c'è un impegno molto importante, perché gli oneri che dobbiamo tributare a queste missioni sono pari a circa un miliardo e mezzo di euro. Abbiamo migliaia di ragazzi, di giovani in divisa che fanno il loro dovere per mantenere la pace e dobbiamo secondo me avere senso di responsabilità di fronte a questa situazione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

La centralità dell'Italia si conquista anche in questo modo, in un momento di difficoltà internazionale (consentitemi di dirlo). La situazione mondiale è estremamente difficile. Proviamo a fare il possibile e devo dire che la nostra forza molto responsabilmente fa il possibile affinché queste missioni possano essere realizzate. Però mi permetto di dire che dobbiamo fare grande attenzione alle ragioni per le quali siamo impegnati all'estero, che sono anche quelle di bloccare l'immigrazione clandestina, il traffico di armi e di sostanze stupefacenti. Siamo impegnati in scacchieri importanti come l'Afghanistan, la Siria, il Sahel, la Libia e la Tunisia (tra queste, forse, una delle realtà meno complicate). Abbiamo questo compito importante, che dobbiamo e vogliamo assolutamente onorare.

Anche se il provvedimento è arrivato in Aula con un minimo di ritardo, nessuno di noi vuole fare polemica. Ci limitiamo semplicemente a evidenziare che una visione politica come quella di Forza Italia potrebbe essere condivisa dall'intera Assemblea, perché il punto centrale, secondo me, in questo momento è che noi siamo esposti a un'immigrazione clandestina molto forte e quindi abbiamo la necessità di operare nel Mediterraneo. Abbiamo soprattutto la necessità di intervenire con operazioni navali importanti, impedendo che i confini della Patria vengano violati.

Vede, signor Presidente, noi abbiamo sempre rispettato la Carta costituzionale. C'è un articolo, l'articolo 52, che è estremamente importante e che credo debba essere ricordato in quest'Aula; esso riguarda la difesa della Patria, che è un sacro dovere del cittadino. Quindi, se dobbiamo difendere la Patria, dobbiamo difendere anche i nostri confini; credo sia una cosa più che legittima. E per difendere i nostri confini abbiamo la necessità di schierare unità della Guardia di finanza, della Guardia costiera e della Marina militare a presidiarli. A seguito di quanto avvenuto ultimamente, con alcune ONG che hanno forzato i nostri confini, ci siamo ritrovati in enorme difficoltà. D'altra parte, la domanda che dobbiamo porci è questa: può l'Italia da sola far fronte a un'immigrazione di questa portata? In Africa abbiamo 1.250 milioni di individui, di cui circa 450 milioni in condizioni di estrema povertà; non sono io a dirlo, ma è la banca mondiale (in povertà sono coloro che devono sopravvivere con meno di 2 dollari al giorno). Si è diffuso un tam tam, una voglia di arrivare in Italia, perché l'Italia è diventato un Paese penetrabile in cui si può rimanere, magari anche senza lavorare.

Cosa fare quindi, oltre al rafforzamento dei confini? Io credo che noi dovremmo, come prima operazione, considerare innanzitutto il problema della Tunisia. Devo ringraziare la senatrice Craxi, perché tra la fine di settembre e i primi di ottobre dell'anno scorso abbiamo svolto una missione molto importante in quei luoghi. In base al Trattato di Dublino, se i migranti arrivano in Italia devono essere accolti e registrati in Italia; mi permetto tuttavia di evidenziare che il primo porto più sicuro è quello della Tunisia. Non lo dico e non lo diciamo semplicemente perché è di per sé un porto materialmente sicuro, ma per un'altra ragione molto semplice: la Tunisia ha sottoscritto importanti convenzioni internazionali, a partire da quella di Ginevra fino a quella di Amburgo sulla ricerca e sul salvataggio marittimo e alla Dichiarazione del Cairo sulla protezione dei profughi e dei rifugiati.

Ricordo che in Tunisia è consentito il libero ingresso, senza visto obbligatorio, ai cittadini addirittura di 10 Stati africani. Esistono strutture di accoglienza, gestite dalla Croce Rossa, dalla Mezzaluna Rossa, dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), dal Consiglio italiano per i rifugiati e addirittura dalla Caritas. In Tunisia è riconosciuto l'asilo politico, previsto dall'articolo 26 della Costituzione e, ancora, in Tunisia è presente l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), che si occupa dell'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo. È quindi garantita anche l'assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 38 di quella stessa Costituzione. Mi dovete dunque spiegare perché la Tunisia non è un porto di approdo sicuro. Questo dovrebbe essere, dunque, per coloro che provengono dalla Libia, il primo punto di riferimento. Se così è, dovremmo avere anche la capacità di rafforzare le intese e soprattutto i rapporti internazionali in quella direzione.

Mi permetto ancora di evidenziare un altro aspetto, ovvero quello delle ONG. Abbiamo il problema delle navi, che battono una bandiera. Battere la bandiera di uno Stato, per una nave non è semplicemente un fatto folkloristico o di costume, non è solo una cosa colorata. Battere la bandiera per una nave significa avere dei diritti e dei doveri ed essere registrata nei registri navali di quello stesso Stato. Così come avviene per gli aeromobili o per le ambasciate, ciò significa che nel momento in cui si mette piede all'interno di un'ambasciata, di un aeromobile o di un natante battente una determinata bandiera, si è sottoposti alle leggi di quella nazione. Quindi, nel caso della Sea-Watch, la nave di una ONG che è arrivata battendo bandiera olandese, credo che avremmo dovuto evidenziarlo e fare ricorso a livello internazionale, facendo riferimento non solo alle norme di diritto internazionale, ma anche a quelle del codice della navigazione. Le leggi da applicare sarebbero state quelle e quindi sarebbero dovuti essere trasferiti in Olanda. Queste sono le ragioni per le quali, signor Presidente, credo sia necessario, anche da parte dell'Assemblea, un supplemento di attenzione.

Concludo evidenziando ancora in primo luogo che il porto della Tunisia è un porto sicuro e in secondo luogo che, se una persona sale o viene trasportata a bordo della nave di una ONG che batte una

determinata bandiera, in questo caso dovrebbe essere trasportata verso lo Stato di cui la nave batte bandiera. Queste sono le ragioni per le quali abbiamo offerto un'attenzione particolare a questi aspetti e per le quali anche il Gruppo Forza Italia voterà a favore della risoluzione in esame. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori, perché pochi minuti fa è successo un fatto molto grave. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Colleghi, non complicate le cose. Sta intervenendo il senatore Marcucci e ha facoltà di parlare.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, mi riferisco al termine usato dal senatore Faraone, che ha portato lei, nella sua veste di Presidente, a togliergli la parola. È un fatto molto grave, perché togliere la parola durante un intervento in Assemblea vuol dire limitare la libertà di espressione e di critica ad un membro del Parlamento. Si tratta di un termine dovuto a una serie di atteggiamenti, a una serie di modi di fare, spesso non richiamati dalla Presidenza e spesso avvenuti all'interno di quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ricordo perfettamente quando chiesi alla Presidenza di richiamare il vice presidente del Consiglio Salvini, perché con gesti poco garbati nei confronti dell'opposizione lanciava baci o faceva gesti offensivi, che volevano provocare ironia rispetto alle nostre posizioni politiche. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Dunque, mi domando come mai questo atteggiamento diverso, a seconda delle situazioni e delle parti politiche *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lo devo collegare alla sua appartenenza di Gruppo? Non credo, perché lei è un uomo delle istituzioni. Allora, signor Presidente, le chiedo di ripensarci e di permettere al senatore Faraone di intervenire e di concludere il proprio intervento, perché il diritto di critica è un diritto sul quale faremo una battaglia. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Altrimenti, noi chiederemo di usare lo stesso comportamento con tutti i membri di questa Assemblea e le offese - lei ricorderà i precedenti - sono state ben più pesanti rispetto a quella di oggi, che non era un'offesa ma una critica ironica al Vice Presidente del Consiglio che, oltretutto, offende costantemente i membri e parlamentari del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Li offende costantemente. Anche recentemente, rispetto alla presenza di alcuni colleghi parlamentari vicini ai naufraghi salvati qualche giorno fa, le parole del Ministro dell'interno e Vice Presidente del Consiglio sono state decisamente molto più offensive di quelle che abbiamo ascoltato in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice De Petris)*.

Signor Presidente, credo che il diritto dei senatori di parlare e di esprimere critiche al Governo, anche se è un Governo amico - vostro - ce lo dobbiate lasciare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Marcucci, viva il diritto di critica e la libertà di espressione. Non accetto però da nessuno il diritto all'insulto perché di insulti si stava parlando. *(Commenti del senatore Faraone)*. L'ho richiamato tre volte, dopodiché, tolgo la parola al senatore Faraone e anche a lei perché dobbiamo proseguire con la discussione. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

MARCUCCI (PD). No, Presidente, mi dia la parola. Chiedo la parola.

FARAONE (PD). Tu sei il primo! È una cosa grave.

PRESIDENTE. L'unica cosa che non ho fatto è assumere un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. *(Vivaci commenti dei senatori Marcucci e Faraone)*.

FARAONE (PD). Mi faccia parlare. E gli insulti di Salvini nei miei confronti perché non valgono? Vergogna! Non c'è democrazia! Sei bravo!

[CASINI](#) (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, vorrei riportare a pacatezza questo dibattito. Lei sa che personalmente non uso certamente i toni che ho ascoltato da parte del collega, e questo vale per tutte le mie esperienze parlamentari. Penso che il rispetto sia la base che dobbiamo tenere in Assemblea, soprattutto verso le persone più distanti da noi perché il loro pensiero è il più distante dal nostro.

Poiché la conosco come uomo politico e come Presidente di Assemblea - e conosco il suo equilibrio come Presidente di Assemblea - la invito sommamente a riconsiderare questa sua decisione perché il collega ha senz'altro sbagliato, e secondo me si deve anche scusare, però così stabiliamo un precedente.

Se andiamo a rileggere gli atti parlamentari, troviamo analogie con quanto accaduto poc'anzi con il collega Faraone; ne troviamo centinaia, non una, e mai si è stabilito il principio secondo cui, in presenza di offese di questo tipo - perché oggettivamente sono state offese, di cui, per quanto mi riguarda, sono molto rammaricato, nei confronti di Salvini, del Gruppo Lega e della maggioranza - viene tolta la parola. Oggi stabiliamo il precedente secondo cui si toglie la parola a fronte di un uso inappropriato di terminologie.

Se da parte del collega ci fosse un atto di rispetto espresso, penso che lei, Presidente, dovrebbe riconsiderare la sua decisione perché questo è un precedente molto pericoloso per il futuro. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto)*.

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa vuole intervenire, senatore Marcucci?

MARCUCCI (PD). Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori è già intervenuto. Non ho ancora ricevuto alcuna comunicazione di scuse rispetto al comportamento tenuto in Aula. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Diversamente, deferirò al Consiglio di Presidenza quello che sta accadendo. Lei dovrebbe aiutare la Presidenza a tenere la disciplina, senatore Marcucci.

MARCUCCI (PD). A norma del Regolamento mi deve dare la parola.

PRESIDENTE. Su cosa?

MARCUCCI (PD). Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Su quale articolo? *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Ilarità)*.

MARCUCCI (PD). Lo sa benissimo.

PRESIDENTE. Sentiamo.

MARCUCCI (PD). Questo è l'atteggiamento; lei si comporta come lui. Presidente, lei offende il Parlamento esattamente come fa il ministro Salvini, allo stesso modo. Lei di noi ride e poi si lamenta se si dice buffone. Vada a leggere sul dizionario il significato della parola «buffone» e poi lo metta nel contesto politico. Io credo che voi della Lega di offese in questo Parlamento ne abbiate dette di ben altre, di ben più pericolose. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Noi vogliamo parlare, lei deve far parlare il senatore Faraone, sennò i lavori non vanno avanti, Presidente. Lei non si può arrogare il diritto di impedire la libertà di parola.

PRESIDENTE. Si legga l'articolo 90 del Regolamento.

MARCUCCI (PD). E allora continui così. Lei vuole creare questo clima?

PRESIDENTE. Ma lo sta creando lei, senatore Marucci.

MARCUCCI (PD). È nell'interesse del Paese, è nell'interesse del Senato impedire a un senatore di parlare? Non se lo può permettere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Marcucci...

MARCUCCI (PD). Lei offende l'Aula, lei offende i parlamentari. *(Applausi della senatrice Malpezzi)*.

PRESIDENTE. Se non ricevo le scuse, il senatore non riprende la parola.

FARAONE (PD). Ma le scuse di che?

MARCUCCI (PD). No, lei non deve ricevere niente. Noi non abbiamo ricevuto le scuse da parte del vice *premier* Salvini, quando ci ha offesi in più occasioni come parlamentari del Partito Democratico.

BELLANOVA (PD). Le scuse perché? Lo ha offeso lei!

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, le ho proposto un'iniziativa, la persegua.

È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

[BONINO](#) (Misto-PEcEB). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, signori del Governo, nella speranza che il suo invito possa avere seguito e che si riporti in quest'Aula, da molte parti e in molte occasioni, un senso di rispetto reciproco, mi concentrerò, nei pochi minuti che ho, sul tema secondo me molto importante che stiamo affrontando.



Consentitemi, innanzitutto, di sottolineare che la tempistica di questa discussione è piuttosto kafkiana: approviamo le missioni per il 2019 a luglio del 2019 invece che, ovviamente, alla scadenza del 2018, inizio 2019. Questo vuol dire semplicemente che approvare adesso queste missioni militari, con sei mesi di ritardo, ha trasformato - vi piaccia o no - per sei mesi i soldati italiani e tutti i militari bravissimi in missione in una specie di turisti armati all'estero, senza copertura giuridica né politica e senza un mandato specifico come richiede la legge. Dopo sei mesi di assoluto vuoto, quindi, eccovi ad approvare un pacchetto, o le missioni internazionali. Tanto per dirne una, la missione a Hebron è terminata a fine marzo, quindi due mesi prima ancora del voto che la autorizzava. Aggiungo a questo che la situazione è anche più kafkiana perché, adesso che finalmente il Parlamento ha deciso il voto sulle missioni, tutti noi abbiamo letto che in realtà sulla Libia è in preparazione un'altra missione, non quella che stiamo approvando, ma se ho letto e capito bene, ne approviamo tutt'altra, per ora annunciata dai titoli della stampa, senza sottotitoli. Se poi non è vero, il Ministro, che è presente, può sicuramente smentire. Né io voglio tornare, per carità, alla telenovela di queste ultime settimane, che non sarà neanche l'ultima e che è stata, francamente, dal mio punto di vista, una vergogna per tutti i Paesi europei, nessuno escluso, perché si è trattato di un miserevole braccio di ferro tra tutti, con lo strumento improprio di 45 naufraghi lasciati in mare.

Per come sono andate e per come stanno andando le cose in Libia, in presenza di una vera e propria guerra civile, con l'aeroporto fuori uso e con il nostro Ministro degli esteri, sempre così prudente e cauto, che dichiara pubblicamente che la Libia non è un posto sicuro, io penso che la proroga da voi richiesta sia irresponsabile. Sapete perfettamente che tutti coloro che rimandate indietro attraverso la Guardia costiera libica (da noi supportata e armata in prosecuzione di decisioni prese prima - questo lo devo dire - su cui avevo espresso tutta la mia opposizione), li rispedite semplicemente nei luoghi di tortura, come ormai è chiaro ed evidente.

Vorrei anche fare riferimento al collega che è intervenuto prima sul posto sicuro facendo l'esempio della Tunisia, che però non fa parte di questa operazione europea; certo, si può negoziare con la Tunisia, ma per negoziare, come per ballare il tango, bisogna essere in due. Se la Tunisia non è parte di questa operazione europea di contrasto ai migranti, non mi sembra possibile andare oltre l'accordo bilaterale che già abbiamo.

Così come stanno le cose, in aperta guerra civile (anche ieri c'è stato un attacco con i droni), ritengo sia bene perlomeno sospendere la nostra operazione in Libia e darci il tempo di riflettere su come coinvolgere gli altri Paesi europei: l'operazione Sophia è rimasta senza navi, quindi restano i droni che immagino facciano delle foto, ma non più di questo. Considero inoltre davvero miserevole continuare come se niente fosse.

Da quando è iniziata, da quando l'avete prorogata, da quando è stata decisa da altri Governi, la situazione in Libia è profondamente mutata. Si tratta di un Paese con tre Governi, due Parlamenti e nessuno Stato e io credo che non sia legittimo, che sia una violazione del diritto internazionale rimandare indietro nei *lager* libici le persone salvate. (*Applausi dei senatori Errani e De Falco*). A mio avviso, non è supportando la Guardia costiera libica con un rafforzamento - se ho sentito bene - di ulteriori dieci motovedette che verremo a capo di questa vicenda. Nel frattempo, mentre questa grottesca, miserevole e crudele farsa andava avanti e si verificherà le prossime volte, come avete visto, barchini *undetected* hanno comunque continuato a portare in Calabria, a Lampedusa e a Pozzallo decine di migranti.

Fermiamoci dunque un attimo almeno a riflettere su cosa vogliamo fare, davvero senza usare questi naufraghi derelitti solo come strumento della nostra unica iniziativa politica. Non può essere così per un Paese e per un grande Paese. Forse troveremmo persino le energie e la forza di occuparci finalmente dei 500.000 irregolari che abbiamo sul nostro Paese (quelli che Salvini voleva espellere tutti e poi ha capito che non era possibile farlo), perché la legalità aiuta la sicurezza, mentre l'illegalità non aiuta la sicurezza e neanche la convivenza.

Pertanto, invece di dedicare tutte le vostre energie a questa patetica pseudoazione diplomatica, ritengo sia venuto il momento di guardare con attenzione la proposta di legge «Ero straniero», in discussione alla Camera, che prevede il superamento della legge Bossi-Fini e che forse ci aiuterebbe a mettere un

po' d'ordine nel nostro Paese rispetto a queste persone.

Non credo che sia una grande politica ergere muri acquatici o di filo spinato, rimandando la gente alla morte, alle torture, agli stupri e così via. Siamo un grande Paese e ci fermiamo per 45 migranti? Ma siamo sicuri? Siamo sicuri che questo sia il modo migliore per farci rispettare in Europa, che peraltro, secondo me, ha avuto la stessa vergogna in tutte queste operazioni? Non penso sia così.

Chiederò una votazione per parti separate perché ho dei dubbi, così come ho dubbi anche su altre missioni, in particolare su quella fumosa in Niger, perché non ho capito che cosa stiano a fare lì 250 dei nostri militari.

Tutto ciò premesso, almeno per quanto riguarda la Libia vogliamo fermarci tutti quanti un attimo e capire che cosa sta succedendo?

Sono convinta che faremmo un gran bene, non solo ai naufraghi - poveracci - ma anche a noi e al nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi Misto-PEcEB e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.

**URSO** (*FdI*). Signor Presidente, com'è stato fatto già notare, il provvedimento oggi all'esame del Senato, che avrebbe dovuto essere approvato entro dicembre dello scorso anno, giunge al voto dopo oltre sei mesi, visto che siamo già a luglio.

Si tratta di un provvedimento di grande importanza perché segna in maniera chiara e netta, in primo luogo, la politica estera del nostro Paese. Le missioni internazionali, infatti, hanno a che fare con l'atteggiamento e il posizionamento del nostro Paese nei suoi assetti strategici di prioritario interesse nazionale, ovviamente e non solo quelli del Mediterraneo e del grande Medio Oriente, ma anche quelli che ci portano nel Golfo Persico, con l'impegno in Iraq, finanche in Afghanistan nella lotta contro il fondamentalismo islamico e persino in alcuni teatri asiatici.

Si tratta per noi di politica estera, ma anche di difesa, di contrasto al terrorismo islamico che ha colpito l'Europa e non soltanto l'Europa. Si tratta per l'Italia anche di sicurezza e, quindi, di controllo all'immigrazione clandestina.

Per noi, per l'Italia più che per qualunque altro Paese impegnato in missioni internazionali, questo provvedimento è fondamentale, strategico per i suoi assetti interni ed esterni.

Il fatto che questo provvedimento arrivi al nostro esame sei mesi dopo quella che sarebbe dovuta essere la sua data naturale di approvazione, quando la missione ad Hebron si è già esaurita e quando la missione strategica Sophia ha cambiato sostanzialmente la sua natura, trasformandosi in una missione soltanto aerea e non navale (e ci auguriamo che sia così); il fatto che si giunga al voto così in ritardo la dice lunga, forse troppo, sulle divisioni e sulle contrapposizioni che dilanano il Governo, nonché, a mio avviso, sulla scarsa efficienza e sul poco rispetto di questo Governo verso i nostri militari all'estero, mentre va portato rispetto a chi è impegnato e mette a rischio la propria vita per supportare il destino della propria Patria in teatri così difficili.

Mi auguro che questi militari - ai quali, ripeto, va il nostro rispetto - non abbiano seguito il dibattito che si è appena svolto in quest'Aula: credo che, se poco fa fossero stati sintonizzati con il canale televisivo del Senato e avessero ascoltato gli insulti reciproci che sono stati lanciati, sarebbero rimasti male, molto male. Sono convinto che i nostri militari, ovunque siano impegnati, non meritino questo.

Che questo sia un provvedimento di straordinaria importanza lo dice anche l'atteggiamento parlamentare, perché noi di Fratelli d'Italia, ma la destra ancor prima di Fratelli d'Italia - maggioranza o opposizione che fosse - si è sempre impegnata a sostegno delle missioni internazionali del nostro Paese, ha sempre votato a favore di tali missioni e ciò riguarda anche altre forze politiche che si esprimeranno in maniera quasi unanime a sostegno delle missioni internazionali.

Il dibattito, quindi, doveva essere affrontato in modo diverso, sei mesi fa, con una prospettiva strategica che non è quella emersa, per esempio, nel dibattito quando abbiamo udito i ministri competenti che sono divisi, anche nelle Commissioni competenti, sulle prospettive delle nostre missioni e sulla possibilità che queste continuino. Infatti, chi fa parte della Commissione affari esteri conosce la visione politica sulle missioni internazionali espressa dal ministro Moavero Milanesi, che è di continuità e determinazione, anche in Afghanistan, insieme alle altre forze alleate, mentre una diversa prospettiva è stata espressa dal Ministro della difesa, persino su questo provvedimento, persino

nelle Aule parlamentari. Questo non fa bene al Paese perché inficia quello che i nostri militari stanno facendo in teatri molto rischiosi come la Libia, l'Iraq, l'Afghanistan e persino il Libano.

Ebbene, credo che sia necessaria un'altra prospettiva anche per quanto riguarda la politica estera. Quando questa risoluzione è stata scritta - ed essa riguarda molto, per esempio, la Libia - in Libia vi era un'altra situazione. Oggi discutiamo di una risoluzione che serve a dare copertura finanziaria, legale, giuridica e istituzionale alla presenza dei nostri militari in quel teatro, mentre in Libia è in corso una guerra civile con bombardamenti sulle popolazioni civili persino nella capitale Tripoli. Questo appare incongruo e paradossale rispetto al provvedimento che stiamo esaminando in queste ore, cioè appare paradossale la sfasatura del Governo che è indietro e si attarda sugli avvenimenti invece di prevenirli, al punto tale che si discute di una cosa che è già avvenuta, di missioni che si sono già esaurite e di teatri in cui profondamente è cambiata la situazione in campo.

Tanto è vero questo, che il dibattito in queste ore e gli insulti che abbiamo ascoltato in quest'Aula, che giustamente il Presidente ha stigmatizzato, li abbiamo sentiti fuori da quest'Aula da parte di componenti del Governo che hanno insultato, con epiteti peggiori di quelli espressi in quest'Aula, il Ministro dell'interno. Infatti, proprio in queste ore in riferimento a queste missioni e alla nostra posizione nel Mediterraneo, abbiamo ascoltato un Sottosegretario agli esteri che ha insultato il Ministro dell'interno, un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che lo ha ripetutamente insultato in una intervista in un quotidiano autorevole questa mattina, ma non abbiamo visto il Presidente del Consiglio ritirargli la delega.

Il presidente Calderoli ha giustamente tolto la parola a un senatore che insultava il Ministro dell'interno.

MIRABELLI (PD). Ma perché devi commentare? Cosa c'entri tu? Stai parlando di cose che non ti riguardano.

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli! (*Commenti dal Gruppo PD*).

STEFANO (PD). È andato fuori tema!

MIRABELLI (PD). Presidente, deve dirlo a lui che si occupa di cose che non lo riguardano!

PRESIDENTE. Senatore Urso...

URSO (Fdi). Io ho espresso un'opinione. Non ho insultato mai nessuno in quest'Aula. L'opinione si può esprimere.

STEFANO (PD). Non è pertinente!

LAUS (PD). Presidente intervenga!

URSO (Fdi). Cosa avrebbe dovuto fare un Presidente del Consiglio nei confronti di un Sottosegretario che insulta il Ministro dell'interno? (*Commenti dal Gruppo PD*).

LAUS (PD). Ancora: Presidente, intervenga!

PRESIDENTE. Senatore Urso!

URSO (Fdi). Avrebbe dovuto e potuto ritirare la delega e purtroppo non lo ha fatto.

Mi auguro - avviandomi alla conclusione - che i nostri militari impegnati ad Herat come in Libano, in Libia piuttosto che in Iraq, abbiano spento la televisione quando si è svolto il dibattito sul loro impegno, altrimenti non avranno sicuramente ricevuto un'impressione favorevole da un Parlamento che in questa occasione, più che in altre, forse dovrebbe affrontare nel merito la questione, quella cioè del posizionamento del nostro Paese, a cominciare da ciò che si sta effettuando con le missioni internazionali nel nostro Mediterraneo.

A tal proposito, noi come Gruppo abbiamo presentato un ordine del giorno, che sarà poi votato insieme agli altri, anche in riferimento alle parole del Ministro dell'interno che proprio poche ore fa ha ipotizzato l'impiego della Marina militare per un blocco navale a difesa dei porti italiani. Mi auguro che si vada fino in fondo su questa strada, come noi abbiamo chiesto ripetutamente in quest'Aula in ogni dibattito attinente alla materia, e si realizzi davvero un blocco navale non a valle, cioè a difesa dei porti italiani, ma a monte, cioè sulla frontiera libica. Sarebbe anche un monito rispetto ai gruppi fondamentalisti e terroristi che si stanno dilaniando alle porte di Tripoli, oltre che per fermare la migrazione clandestina e ristabilire l'autorevolezza del nostro Paese nel Mediterraneo, teatro di interesse strategico nazionale, come penso sia chiaro a tutti, ma non altrettanto conseguente nei

comportamenti.

Noi di Fratelli d'Italia voteremo sì, non guardando a quest'Assemblea ma ai nostri militari all'estero.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani. Ne ha facoltà.

[ROMANI](#) (FI-BP). Signor Presidente, cercherò di riportare il dibattito al merito di questo provvedimento, che immagino sia atteso dai tanti militari e dalle Forze armate impegnati in ben 45 missioni. Penso che dovremmo anche ricordare in quest'Aula che dietro ogni missione ci sono stati dei caduti. Non so quanti in quest'Aula ricordino che in Afghanistan sono morti 54 ragazzi italiani e 250 sono rimasti feriti; è una domanda che mi piacerebbe fare ad ognuno dei colleghi presenti in Aula per sapere quanti di questi colleghi ricordano quello che è accaduto quando noi abbiamo contrastato il terrorismo talebano, quando abbiamo cercato, con la responsabilità di RC-West di Herat, di contrastare il terrorismo dei talebani.

Quello che mi sorprende in questo provvedimento è la lista lunghissima e il mancato approfondimento di alcuni punti. Faccio un esempio: al punto 9 si parla di Eunavfor Med (operazione Sophia). Forse alcuni colleghi ricorderanno che l'operazione Sophia incominciò nel 2015, ma essa nella sua determinazione iniziale era suddivisa in quattro fasi: la prima fu fatta; la seconda fu fatta a metà; la terza non fu mai fatta; della quarta non se ne parlò nemmeno. E la cosa più sorprendente è ciò che nelle lettere allegate fornite - immagino - dal Governo, c'è scritto. La missione Sophia prevede il blocco dell'attività navale: non ci sono più navi che vanno in giro, ma ci sono 590 militari che non si sa bene cosa facciano; non ci sono più navi, bensì solamente due aeroplani. Ebbene, nella relazione allegata c'è scritto che la missione prevede l'adozione di «misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti». Non è vero. Non è vero, perché la seconda metà della seconda fase di Eunavfor Med, che dovrebbe consentire un'attività non solo in alto mare, che è attualmente in corso (o perlomeno lo era all'inizio), ma anche in acque territoriali libiche, non è mai avvenuta.

Non si è mai aperta nemmeno la terza fase, che è quella «volta a neutralizzare le imbarcazioni e le strutture logistiche» - guarda caso, c'è una similitudine rispetto alla relazione che ho appena letto - «usate dai contrabbandieri e trafficanti sia in mare che a terra» - ripeto, a terra - «e quindi contribuire agli sforzi internazionali per scoraggiare gli stessi contrabbandieri nell'impegnarsi in ulteriori attività criminali». Il che vuol dire che questo Governo finanzia una missione inesistente e non si pone nemmeno il problema in sede internazionale di attivare le vere fasi che potrebbero contrastare il traffico di esseri umani. Su quest'ipocrisia abbiamo viaggiato negli anni scorsi e stranamente continua a viaggiare anche questo Governo. Forse il Governo non lo sa o non ha mai letto le quattro fasi di Eunavfor Med, ma mi auguro che il ministro Trenta lo abbia fatto e che qualcuno che presidia al Governo il problema della sicurezza - secondo i sondaggi, con l'appoggio del 68 per cento degli italiani - si ponga anche il problema di risolverlo in sede internazionale. Bisogna passare dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e comunque attraverso il silenzio-assenso e il consenso dello Stato - o presunto tale - che c'è in Libia. Questo, però, non è mai avvenuto.

Un altro aspetto che mi sorprende di questo provvedimento sono i 12 milioni spesi per l'installazione di missili terra-aria in Turchia. Qualcuno mi deve spiegare a cosa servano: la Turchia ha invaso la Siria (se qualcuno non lo sa, glielo dico); sta foraggiando bande turcomanne di jihadisti e quindi non ha alcun problema di difesa antiaerea; e non c'è nessuno che abbia intenzione di bombardarla. Nonostante questo, in nome della colleganza NATO con la Turchia, finanziamo l'installazione di batterie di missili antiaerei a pochi chilometri dai confini con la Siria per difendere la Turchia da non si sa bene quale nemico.

C'è dall'altro, però: si parla di finanziamento di una missione nel Niger. Ricordo che l'ex ministro Minniti in quest'Aula ci spiegò in più di un'occasione che esistevano due colli di bottiglia: quello che partiva dalle coste libiche, che andava stretto per evitare le partenze, e quello che al confine tra Niger e Libia impediva gli arrivi di coloro che venivano dai Paesi del sub-Sahel. Questa missione non si è mai attivata, perché i francesi non hanno voluto che si attivasse; pur tuttavia, in questo documento c'è scritto che finanziamo una missione di 250 militari che non andranno mai nel Niger e nessuno al Governo si pone il problema di spiegarci, se mai andranno, quali contatti sono stati presi con il

Governo del Niger o se c'è ancora la verifica della possibilità di chiudere quel percorso di altrettanti trafficanti di esseri umani che, invece dei canotti, usano i camion strapieni di poveri disgraziati che vengono dai Paesi dell'Africa centrale.

Concludo con l'Afghanistan: non so quanti di voi conoscano la situazione in quel Paese, ma ho ricordato all'inizio quante vite italiane abbiamo perso in quella sede per difendere dai talebani il Governo legittimo che la comunità internazionale ha riconosciuto (allora di Karzai, oggi di Ghali). Lo abbiamo difeso con la forza delle armi e con il sangue dei ragazzi italiani: oggi siamo chiusi con mille persone in Camp Arena; non facciamo nemmeno più l'addestramento delle Forze di polizia e dell'esercito nazionale afghano; non abbiamo neanche più il coraggio di uscire da Camp Arena - qualcuno gliel'avrà detto - e andare a Shindand o a Farah, nei posti in cui siamo stati presenti e dove abbiamo attivato un processo di stabilizzazione.

Che dire? Mi rendo conto che, quando si fa un provvedimento di questo tipo, dobbiamo fare una lista della spesa: 7.343 militari italiani sono impegnati nelle 45 missioni qua descritte. Mi auguro solo che qualcuno al Governo sia consapevole di quello che stanno facendo i militari italiani. Ho l'impressione che di questa consapevolezza non ci sia traccia, anche perché nessuno ne ha parlato o scritto né si è posto il problema di migliorare e fare un *upgrade* di quello che è stato fatto e che fino ad oggi non ha funzionato. L'unica cosa che sento dire è «porti chiusi», ma il problema è di bloccare le partenze e per farlo ci sono gli strumenti, che vanno attivati in sede internazionale, con la collaborazione delle Forze armate italiane ed europee, ma questo non viene fatto. Basta che il 68 per cento degli italiani sappia che la Lega presidi il problema della sicurezza. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fusco. Ne ha facoltà.

[FUSCO](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, saluto il Ministro della difesa e i rappresentanti del Governo.

Onorevoli colleghi, viviamo in uno scenario internazionale molto difficile, segnato da sfide globali come il terrorismo, il traffico di essere umani, i conflitti etnico-religiosi, i cambiamenti climatici, le minacce ibride, le guerre informatiche, e così via. Nel periodo della guerra fredda per molti versi il mondo era più semplice. C'erano due grandi blocchi e all'interno del nostro c'era un Paese che produceva sicurezza: Gli Stati Uniti e gli altri stavano sotto il suo ombrello. Oggi il mondo è diverso e tutti i Paesi che chiedono sicurezza devono contribuire alla sua produzione. Per questo partecipare alle missioni internazionali assicura al nostro Paese un ruolo di primo piano nella comunità internazionale ed è un impegno a cui siamo tenuti per dare il nostro contributo alla pace e alla sicurezza globale.

Per l'Italia, come tutti sappiamo, c'è un valore aggiunto: nello scenario complesso che tratteggiamo prima il nostro Paese è collocato per geografia in una posizione davvero poco invidiabile. Si trova infatti giusto ai confini di un arco di crisi che dal Maghreb, passando per la Libia e per il Sahel, arriva al Medio Oriente allargato, per prolungarsi fino all'Iran e all'Afghanistan. Per questo la partecipazione alle missioni non appartiene solo alla nostra posizione nella comunità internazionale, ma corrisponde alla tutela dei nostri interessi. Non riguarda solo la pace e la sicurezza nel mondo, ma riguarda la pace e la sicurezza a casa nostra.

Nella delibera del 2019, com'è stato già detto, ci sono alcuni elementi di continuità con il passato. Non dobbiamo certo vergognarcene, perché nella politica estera un grande Paese mantiene sempre una linea di continuità. Ma è anche un cambiamento deciso: c'è un riposizionamento delle nostre energie e delle nostre risorse nelle aree a noi vicine, per contrastare le minacce più immediate e difendere i nostri interessi più diretti. Penso al rafforzamento della nostra presenza in Libano, dove abbiamo di nuovo il comando della missione Unifil. Penso agli sforzi in Libia e alla presenza in Iraq; penso alla missione in Niger che, dopo lo stallo della scorsa legislatura, è finalmente partita. Penso al contributo al rafforzamento del dispositivo NATO ai confini sudorientali dell'Alleanza, e così via.

Vorrei citare un punto della risoluzione che nelle Commissioni affari esteri e difesa, com'è stato già detto, abbiamo approvato all'unanimità, ove si dice che la partecipazione alle missioni internazionali rappresenta una componente essenziale della politica estera e di sicurezza del nostro Paese che rafforza la posizione e il prestigio dell'Italia nella comunità internazionale, grazie anche alla professionalità e al personale impegnato all'estero. Vorrei soffermarmi su quest'ultimo punto, sulla professionalità dei

nostri uomini e delle nostre donne in divisa che sono impegnati all'estero. Ricordo a me stesso e all'intera assise che molti uomini sono attualmente impegnati in teatri difficili, consapevoli che le loro azioni rappresentano un contributo inestimabile alla crescita del nostro Paese, promuovendo la coscienza dell'importanza che l'Italia accresca il proprio ruolo non solo sul territorio nazionale, ma anche nei teatri internazionali più critici.

Ringrazio con orgoglio tutti coloro che con il loro impegno, in Paesi quali l'Afghanistan, il Libano, l'Iraq, il Marocco, la Somalia, il Mali, hanno contribuito e ancora contribuiscono ad accrescere il valore dell'Italia e a stimolare sviluppo e stabilità. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Nelle missioni internazionali i nostri militari sono impegnati in attività molto diverse tra loro: fanno operazioni di mantenimento della pace, ma anche interventi di cooperazione allo sviluppo; fanno formazione al personale locale e contribuiscono al rafforzamento delle istituzioni locali; operano per la tutela della salute e per la salvaguardia del patrimonio archeologico. In ognuna di queste attività operano con professionalità e dedizione, ma anche con umanità; hanno un approccio che è sempre attento alla sicurezza, ma anche al dialogo con le popolazioni civili, con un atteggiamento di equilibrio tra le diverse forze in campo e un'attenzione particolare alle fasce più deboli della popolazione. Non è dunque un caso che ovunque siano impegnati riscuotono sempre un apprezzamento unanime, non solo nei palazzi dell'ONU o nei quartieri generali della NATO, ma anche nelle assemblee di villaggio e nel cuore di tutti quelli che ricevono il sostegno della nostra presenza.

Per questo vorrei concludere il mio intervento da ufficiale in congedo rivolgendo un ringraziamento a tutti i militari impegnati nelle missioni internazionali, a quelli che hanno perso la loro vita e sono stati feriti, rappresentando la Patria, a quelli che ogni giorno lavorano per la sicurezza di tutti e per il prestigio del nostro Paese (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP*).

Estendo il ringraziamento a tutte le Forze armate per lo spirito di servizio e la loro dedizione. L'amor di Patria che muove il loro operato, unito alla professionalità, che è loro riconosciuta globalmente, rappresentano un elemento imprescindibile affinché il mondo possa essere un posto più stabile, sicuro e libero. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

**ROMEO** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intendo intervenire in questa discussione avendo fatto parte, per un brevissimo periodo, della Commissione difesa proprio quando è stata messa in votazione questa proposta di risoluzione.

Mi auguro anzitutto che si riporti un clima di serenità nell'Assemblea e che, come ha chiesto lei, si possa arrivare presto a una soluzione rispetto alla *querelle* venuta fuori prima. Con tutto il rispetto, il senatore Faraone mi è anche simpatico, anche perché quando un senatore fa un *tweet* - come ha fatto lui - nei confronti della capitana della Sea-Watch 3 e si prende una raffica di commenti negativi incredibile e infinita, gli posso solo dire: «Grazie di esistere». Davvero siete un'assicurazione per continuare a governare questo Paese. Credo che questo penso sia il modo migliore per rispondere.

Al di là di tutta questa *querelle*, si nota però un certo nervosismo e, soprattutto con il mio intervento, cercherò di capire, visto che stiamo trattando del rifinanziamento delle missioni che riguardano anche la collaborazione con la Libia, quale sia la linea del Partito Democratico perché non siamo riusciti ancora a capirlo.

Faccio un breve *excursus* storico. Dal 2013 al 2017 arrivano 600.000 persone circa. Poi, improvvisamente, arriva il ministro Minniti e le cose cominciano un po' a cambiare: addirittura, in alcune occasioni e in dibattiti televisivi sentiamo prendere a esempio il ministro Minniti come colui che aveva iniziato a ridurre gli sbarchi, essendo quindi anche suo il merito per la realizzazione di certi risultati. La settimana dopo il povero Minniti viene poi completamente sconfessato dalla linea politica adottata dal Partito Democratico. Successivamente, Renzi, nel suo libro «Avanti», pubblicato nel 2017, scrive: «Se qualcuno rischia di affogare in mare, è ovvio che abbiamo il dovere di salvarlo (...). Ma non possiamo accoglierli tutti noi (...). Vorrei che ci liberassimo da una sorta di senso di colpa. Noi non abbiamo il dovere morale di accogliere in Italia tutte le persone che stanno peggio. Se ciò avvenisse sarebbe un disastro etico, politico, sociale e alla fine anche economico». Aggiunge infine che noi: «Abbiamo il dovere morale di aiutarli. E di aiutarli davvero a casa loro». Poi,

improvvisamente, manda i suoi uomini, i suoi fedelissimi - dall'ex ministro Delrio, al senatore Faraone - sulla Sea-Watch a difendere la capitana che viola le regole per portare qui tutti gli immigrati. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Ma non è finita, perché Renzi, da Presidente del Consiglio, va in Europa e porta la proposta che prevede la collaborazione con i Paesi africani per mettere gli *hotspot* alle frontiere, chiedendo assistenza e cooperazione nelle attività di pattugliamento. Ora il Partito Democratico chiede di votare per parti separate la risoluzione, in quanto non ha intenzione di approvare la parte sulla missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica che riguarda quell'impegno. Collegli, quando vi sarete chiariti al vostro interno, saremo molto ben lieti di potervi ascoltare qui in Aula. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Fate chiarezza per il bene di tutti! Poi, magari, potremo anche ascoltare qualche vostro consiglio. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Grimani)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

**DONNO** *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei soffermarmi sulla tanto dibattuta missione internazionale Eunavfor Med Sophia, a comando italiano. Come tutti sappiamo, il principale mandato della missione è il contrasto al traffico di migranti, attraverso l'identificazione e il sequestro di navi e barconi utilizzati per il trasporto, prevenendo così la perdita di vite umane nel Mediterraneo.

L'ammiraglio italiano Enrico Credendino, capo dell'operazione Sophia, ha elencato i risultati di una missione che ha contribuito, solo l'anno scorso, a ridurre di quasi l'80 per cento gli arrivi di migranti sulle nostre coste, ridotto a 1.300 i morti in mare e combattuto il traffico di armi e il contrabbando di petrolio, consegnato alle autorità giudiziarie 151 scafisti e neutralizzato 551 imbarcazioni di trafficanti, nonché reso efficiente la Guardia costiera libica con l'addestramento in mare e a terra. Si tratta di una missione di sicurezza marittima che non ha tra i suoi compiti il salvataggio in alto mare dei migranti, anche se dal 2015 ne ha soccorsi ben 50.000, pari al 10 per cento del totale.

Questi dati ci inducono a un ringraziamento doveroso nei confronti di tutte le nostre Forze armate e, in particolare, della Marina militare. Infatti, è grazie alla professionalità del personale delle Forze armate impegnate nella missione Sophia, come nelle altre missioni, che l'Italia rafforza la propria posizione e il prestigio nella comunità internazionale.

Questi dati mi inducono però anche a intervenire per far notare alcuni aspetti che ritengo doveroso sottolineare. L'ultimo atto da Ministro della difesa tedesco della neoletta Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è stato quello di ritirare i dieci ufficiali della Bundeswehr di stanza a Roma presso il comando di Sophia.

Così si è decretata la fine ufficiale della partecipazione tedesca alla missione, decisione che, tra l'altro, era stata anticipata a gennaio con il ritiro della fregata Augsburg dal dispositivo navale. Una decisione grave quella della Germania, presa in risposta alla legittima richiesta italiana di rivedere le regole di ingaggio della missione, che dal 2015 prevedevano di far sbarcare solo in Italia i migranti soccorsi in mare, introducendo un equo meccanismo di redistribuzione in tutta Europa. Pur di non farsi carico dei migranti salvati in mare, la solidale e responsabile Europa, su *input* di Berlino e Parigi, ha ordinato il temporaneo ritiro fino al 30 settembre di tutte le navi della missione, trasformando di fatto Sophia in una missione di solo pattugliamento aereo. Una decisione grave anche questa, che - come sottolineato dallo stesso ministro della difesa Elisabetta Trenta - ha lasciato campo libero ai salvataggi fatti da te operati dalle navi private delle ONG e al traffico di armi verso la Libia, in violazione all'embargo, proprio quell'embargo che la missione Sophia aveva il mandato di contrastare.

L'Italia dunque, ancora una volta, viene lasciata da sola dall'Europa nel Mediterraneo centrale, dove in questo momento continua ad operare la missione nazionale Mare sicuro della nostra Marina militare, con sei navi, cinque mezzi aerei e oltre 700 uomini. Responsabilmente l'Italia ha deciso di potenziare il dispositivo aereo della missione Sophia, aggiungendo ai due droni da ricognizione Predator già operativi un avanzatissimo velivolo pattugliatore, il P72-A dell'Aeronautica militare. Ci auguriamo che dopo l'estate, quando sarà il momento di ridiscutere a livello europeo la sorte della missione Eunavfor Med Sophia, questa nuova Unione europea, anche alla luce dell'aggravarsi della situazione in Libia e di un crescente rischio umanitario, dimostri di saper mettere da parte gli egoismi nazionali e accetti la modifica delle regole della missione navale, così da poterla far ripartire sulla base di un'equa

condivisione delle responsabilità. Ribadisco: un'equa condivisione delle responsabilità. Sono certa che questo Governo non mancherà di attivarsi in tutte le sedi opportune per raggiungere questo obiettivo.

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,38)**

(Segue DONNO). Infine, approfitto per salutare il nostro ministro Trenta e prendo in prestito le parole dello stesso Ministro. Aggiungo che le missioni internazionali per noi sono uno strumento indispensabile per contribuire alla pace e alla stabilizzazione delle aree intorno all'Italia, perché attraverso le missioni, portando pace e stabilizzazione, possiamo portare pace e sicurezza anche nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (FI-BP). Signor Presidente, i colleghi del Gruppo Forza Italia che sono intervenuti in questo dibattito hanno già ribadito la nostra tradizionale posizione favorevole alle missioni internazionali, indipendentemente dalla nostra collocazione in maggioranza o all'opposizione. Quindi non ho bisogno di ribadire quanto è stato detto. Vorrei cogliere però l'occasione di questo intervento per sottolineare il profondo disagio che stanno vivendo le nostre Forze armate e la confusione che si è creata in queste ore nell'area mediterranea, tema connesso anche alle missioni internazionali, che dovrebbero avere, oltre allo scopo di portare la pace, anche quello di mettere ordine nell'area mediterranea, che è quella di più diretto riflesso sulla vita italiana. Vorrei inoltre rilevare, in questa occasione, la protesta continua che gli organi di rappresentanza delle Forze armate (i Cocer) esprimono con varie note. Oggi c'è stata l'ultima da parte dell'Esercito, che lamenta problemi ordinamentali in cui i sottufficiali dell'Esercito sono lasciati, abbandonati dal Governo. Il Governo ha ritenuto peraltro di incontrare i rappresentanti dei Cocer un'unica volta nel corso di un anno di durata del suo mandato, con il presidente del Consiglio Conte; ciò è avvenuto quarantotto ore prima del voto per le elezioni europee, in un tentativo di *captatio benevolentiae* e in un tardivo adempimento, che difatti poi non ha visto alcun seguito. In quell'occasione il Presidente del Consiglio in persona si era impegnato nel rinnovo del contratto per il comparto sicurezza e difesa (contratto scaduto e non rinnovato); si era impegnato in molte materie, ma tutto ciò non ha trovato alcun seguito.

Quando il disagio di qualche esponente di vertice del passato delle Forze armate ha preso corpo in occasione della parata del 2 Giugno - abbiamo tutti letto e sentito di ex Capi di Stato maggiore delle Forze armate, che hanno deciso di non partecipare alla parata e io sono tra i politici che partecipano e vanno ad esprimere in quel modo la solidarietà e il sostegno alle nostre Forze armate: è la festa della Repubblica, non la festa delle Forze armate, che si celebra il 4 novembre, tuttavia il 2 Giugno, con la parata militare, è anche una festa dedicata alle Forze armate, che sono un'ossatura della Repubblica e dello Stato e un'espressione storica della Nazione - quei generali e quegli ammiragli che non hanno partecipato, hanno voluto segnalare un malessere anche del personale in servizio e di vertici che sono in servizio, fanno il loro dovere, ma assistono al caos nella gestione della Difesa. Perfino Sottosegretari del partito del Ministro della Difesa hanno pubblicamente contestato la gestione della difesa. Non so poi come siano finite le loro carriere, se sono state sottoposte alla piattaforma Rousseau, alla graticola o non so a quale altro rito strano, però i dissensi sono stati espressi in pubblico.

Il vice presidente del Consiglio Salvini ha contestato in questi giorni delle vicende di varia natura. In una situazione di disagio complessivo delle Forze armate, senza rispetto, senza contratto, senza alcuna attenzione reale, con una gestione della Difesa che gli stessi membri del Governo contestano, arriva questo con mesi di ritardo, come hanno già detto dei colleghi, la proposta di risoluzione in esame. Non c'è chiarezza sulle linee di politica estera, che si vorrebbe supportare: che succede nel Niger? Altrove che facciamo? Si era detto che bisognava contenere i flussi subsahariani di immigrazione, supportando anche, in maniera pacifica e costruttiva, Governi di un'area più avanzata e profonda dell'Africa. Non si capisce quale sia la nostra politica estera, non si capisce che cosa accada, con annunci intempestivi e il caos che si riscontra anche nella vicenda della nostra presenza in Afghanistan, con annunci poi smentiti dai fatti.

Quindi, pur votando la risoluzione per le nostre Forze armate e per il senso profondo della continuità storica di queste missioni, contestiamo al Governo la gestione della difesa e anche di alcuni aspetti



della politica internazionale, che lasciano assolutamente a desiderare. Dunque cogliamo l'occasione dell'esame di questa risoluzione, e dei relativi ordini del giorno, la cui discussione abbiamo voluto portare in Aula, perché si sarebbe potuta concludere in Commissione, ai sensi della legge sulle missioni che è stata approvata nella precedente legislatura. Con il prescritto numero di parlamentari abbiamo voluto portare la discussione in Aula, per darle più evidenza, per dare più visibilità alle mancanze del Governo e per dare più rilevanza allo stato di abbandono delle nostre Forze armate, che poi all'estero sanno farsi valere e sono l'orgoglio della Nazione e lo fanno nonostante la disattenzione del Governo (*Applausi dal Gruppo FI-BP*), e l'irresponsabilità con cui vengono condotte molte cose: industrie del comparto militare abbandonate al loro destino, decisioni rinviate, dalla crisi della Piaggio a tante altre, che in un comparto che impegna personale civile e industrie che comunque lavorano per la difesa vogliono dire disoccupazione e problemi di varia natura. Quindi il nostro giudizio sulla politica di difesa del Governo è simile a quello che hanno dato molti membri dello stesso Governo.

Anche sulla missione Sophia e dintorni voglio ricordare che nella scorsa legislatura, con il collega Romani proponemmo in Commissione difesa un'indagine conoscitiva sulle ONG e portammo allo scoperto i limiti e gli errori non solo delle ONG, ma anche di alcune missioni, come Sophia. È vero quello che ha detto un esponente di punta del Governo, ovvero che ha portato migliaia di clandestini in Italia. Discutemmo, con tutto il rispetto del caso, con l'allora comandante della Guardia costiera, l'ammiraglio Melone e anche con l'ammiraglio Credendino, che ha guidato quell'operazione, perché alla fine anche in quella fase andavano riviste le direttive politiche - non era questo il Governo, ma un altro - e bisognava passare a un'altra fase della missione Sophia, per poter contrastare la tratta delle persone in Libia. Si dirà che la situazione della Libia è instabile, ma lo è anche la nostra politica per la Libia. Si può dire che si tratta di un problema di casa nostra. Subimmo gli errori che furono imposti dalla NATO anche a Governi di centrodestra - lo ricordiamo bene - e alla fine oggi abbiamo questo caos.

Oggi c'è un non governo di questi problemi e anche in queste ore assistiamo alla discussione su cosa deve fare la Marina e su chi comanda la Marina e su chi comanda la Guardia costiera. C'è uno scontro tra Ministri. Il Presidente del Consiglio è dovuto intervenire poche ore fa - ricordandosi che a lui spetta il coordinamento delle politiche del Governo - per invitare il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e altri a una riunione, che se non sbaglio si terrà domani. Un caos totale, sbeffeggiati dalle organizzazioni non governative perché i porti sono chiusi, ma non troppo, colleghi, perché gli sbarchi proseguono, e non solo quelli fantasma, anche quelli ufficiali, con i vari personaggi; anche parlamentari - e noi biasimiamo questo fatto - vanno a bordo delle navi. E poi arrivano le sentenze bizzarre per cui se uno quasi ammazza la Guardia di finanza è un "eroe della rivoluzione"; solidarizziamo anche con quei militari che non sono impegnati in missioni all'estero ma che hanno rischiato la vita per difendere una banchina di un molo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Tutte queste cose si collegano; quindi, non vorremmo che il sì alle missioni militari, alla continuità storica di una politica italiana - siamo un Paese tra i più impegnati in tanti contesti - sia considerato un sì a una politica della difesa del Governo che invece non è all'altezza delle nostre Forze armate, della loro qualità, della competenza anche dei loro vertici. Abbiamo letto solo di risse; addirittura alcune cerimonie sono state rinviate qualche giorno fa perché l'insediamento del Capo di Stato maggiore di una determinata Forza armata ancora non vedeva l'intesa del Governo. Siamo addirittura al rinvio degli insediamenti per la rissa nel Governo.

Le Forze armate non meritano tutto questo. Noi contrapponiamo un voto del Parlamento a loro favore a un disastro di Governo a loro danno, ed è bene che questo resti agli atti dell'Assemblea del Senato e anche a tutta l'opinione pubblica che segue le vicende; in primo luogo agli organi di rappresentanza, alle associazioni che si stanno costituendo in vista di innovazioni legislative, che pure dovranno trovare un loro assetto.

Noi siamo con le Forze armate; non siamo con questo Governo e men che mai con quella parte di questo Governo che, dovendo governare le Forze armate, le sa soltanto disorientare e mortificare. Forza Italia, quindi, dice sì alle Forze armate, ma, con grande forza, dice no a chi non sa dare loro un indirizzo politico all'altezza del valore della nostra gente in divisa. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

**PRESIDENTE.** Colleghi, è pervenuta alla Presidenza, da parte del senatore Faraone, una nota di giustificazione per i toni e le espressioni per i quali è stato richiamato; giustificazione che fa riferimento all'enfasi e alla tensione dell'intervento.

La Presidenza prende atto di questa nota, concede al senatore Faraone di concludere l'intervento, avvisando il senatore Faraone, come tutti i membri dell'Assemblea, che questa Presidenza ovviamente non tollererà nessuna espressione che possa reputarsi offensiva o eccedente i toni della *vis* polemica, che invece, ovviamente, possono far parte del dibattito.

Senatore Faraone, ha facoltà di intervenire per concludere il suo intervento.

**FARAONE (PD).** Signor Presidente, naturalmente mi sono giustificato, ma credo che la tensione sia legittima visto che nei giorni in cui siamo stati a bordo della Sea-Watch abbiamo dovuto tollerare *fake news* di parlamentari della Lega che ci ritraevano sui gommoni a banchettare. (*Applausi dal Gruppo PD*). Abbiamo dovuto sopportare il ministro Salvini e la parlamentare Giorgia Meloni che ci hanno insultato; addirittura con un *tweet* il ministro Salvini ha anche auspicato il nostro arresto. Abbiamo dovuto sopportare, in banchina a Lampedusa, militanti della Lega che gridavano che avrebbero voluto che i negri a bordo stuprassero le nostre mogli. (*Applausi dal Gruppo PD*). Questo abbiamo dovuto sopportare. Quindi, Presidente, sinceramente se anche in quest'Aula si fa un intervento un po' sopra le righe credo ci stia tutto.

Il Vice *Premier*, poi, ha fatto lo spaccone e ha lottato come un pugile cui hanno fratturato le mani e gliele hanno nascoste dentro i guantoni, gridando «arrestateli!» e chiedendo di processarli. Se un magistrato indaga su di lui, con la complicità del MoVimento 5 Stelle si fa salvare dall'immunità parlamentare. (*Applausi dal Gruppo PD*). Gli altri invece vanno processati e vanno arrestati. Capitana è chi non scappa dai processi; Salvini è semplicemente quello che si fa chiamare «capitano» e scappa dai processi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Patronaggio va bene quando dice che la capitana Carola Rackete va processata per aver speronato la motovedetta della Guardia di finanza, non va bene quando chiede il processo per lui per sequestro di persona. Zuccaro va bene quando dice di possibili accordi fra ONG e scafisti, non va più bene quando, a seguito delle indagini, non emerge nulla. La magistratura va bene solo quando la pensa come lui. Lui può liberamente giudicare il loro lavoro senza aver mai fatto un concorso in magistratura, i magistrati non possono fare il loro mestiere perché non si sono candidati e non hanno preso i voti. (*Applausi dal Gruppo PD*). I nani, che sono il *Premier*, Trenta, Tria, Di Maio, Bonafede, Toninelli, Moavero Milanesi, oltre a rimangiarsi anni di contrarietà agli strumenti della casta (l'immunità parlamentare, per l'appunto) servono per far passare per Capitan America un componente della banda Bassotti a proposito dei 49 milioni di euro rubati agli italiani. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). La favoletta è questa.

**PRESIDENTE.** Senatore Faraone, non mi costringa a toglierle la parola.

**FARAONE (PD).** Dei 49 milioni di euro abbiamo parlato mille volte, perché non ne posso parlare io non lo capisco.

**PRESIDENTE.** Credo di averlo spiegato molto bene all'inizio del suo intervento, quindi concluda. C'è una gamma vasta di toni di uguale forza polemica che lei può usare.

**FARAONE (PD).** Naturalmente faremo attenzione, d'ora in avanti, a tutti i toni che verranno utilizzati in quest'Aula, compreso quello del senatore Romeo di poco fa.

**PRESIDENTE.** Gliene sono grata. Prego.

**FARAONE (PD).** Lo so, ma vedo che c'è molta attenzione ai nostri interventi in particolare. La favoletta è questa: i sette - erano «nani», ma lo ometto - lo avevano lasciato da solo a combattere contro questi pericolosissimi palestrati (che erano robusti e sbarcavano a migliaia) e contro i comunisti che, nemici dell'Italia, li aiutano ad arrivare. Naturalmente - era «Capitan America» e diventa Salvini - si rivela un codardo quando si tratta di dire a Orbàn perché l'Europa gli va bene quando deve prendere i fondi comunitari, quelli che paghiamo anche noi con le tasse degli italiani, e non va più bene quando si tratta di ricollocare nel suo Paese qualche decina di migranti. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Salvini fa lo spaccone e litiga con i Paesi del Nord Africa - risultati zero e zero collaborazione - e giudica porti sicuri luoghi dove scoppiano le bombe e muoiono donne e

bambini. Sempre i due vecchi nani, Conte e Moavero Milanese, mentre Salvini in diretta Facebook diceva che o se li prendevano altri Paesi europei o non li avrebbe fatti sbarcare (naturalmente non chiamando nessuno, perché chiunque avesse chiamato non avrebbe mai risposto ad una persona e a un Ministro come Salvini, vista la sua scarsa credibilità, e poi perché è molto più comodo per la sua propaganda tenerli al porto in Italia e non ricollocarli in Europa) nel corso della vicenda della Sea-Watch, chiamarono e ottennero il ricollocamento e Salvini, invece di festeggiare e utilizzare quel risultato ottenuto facendo sbarcare, come aveva detto, in due minuti, non rispondeva al telefono non al senatore Faraone, ma al ministro degli esteri Moavero, rendendosi irreperibile. È lui che ha messo a rischio la vita dei finanzieri, è lui che ha messo a rischio la vita di tutti quelli che erano a bordo della Sea-Watch. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Noi ringraziamo le forze dell'ordine per il lavoro che hanno svolto, ma non ringraziamo un Ministro dell'interno che alza la tensione e crea un clima da scontro, mettendo a rischio le vite di tutti quelli che collaborano per salvare i migranti e al tempo stesso per mantenere la sicurezza in questo Paese.

Concludendo, lui vuole stare solo e non vuole risolto alcun problema, caro Ministro Trenta: lui ci campa con quel problema. E poi ha pure il coraggio di dire che i suoi colleghi non lo aiutano. Salvini, inoltre, incalza con la Meloni: se lui dice «spariamo», lei rilancia «bombardiamo»; se lui dice «sequestriamo le navi», lei dice «affondiamole»; un +1 ad ogni fesseria, che la rende ancora più ridicola se possibile. Di Maio invece dice: «Affondiamole, ma con dolcezza», un -1 che lo rende anche lui più ridicolo (anche in questo caso se possibile).

In conclusione, signor Presidente, il problema è che i sette nani non hanno capito che, stando lì abbarbicati alle poltrone e consentendogli tutto questo, sono stati portati dal 33 al 17 per cento e lui è passato dal 17 al 33 per cento e li renderà sempre più nani, ma il peggio è che renderà il Paese sempre più diviso e sempre più cattivo.

BOSSI Simone *(L-SP-PSd'Az)*. Parla dell'argomento!

FARAONE *(PD)*. Sinceramente a noi nani e buffoni non fanno ridere ma piangere e staremo in campo per sconfiggerli. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

\*VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, noi chiederemo un voto per parti separate sulle risoluzioni, perché c'è una specificità che riguarda la missione libica, le motovedette, e, come è stato fatto alla Camera, desideriamo poterla discutere.

Noi non voteremo a favore della missione di sostegno alla cosiddetta Guardia costiera libica: in questi due anni tutto è cambiato radicalmente e pensiamo che sia un errore enorme quello che il Governo sta compiendo. Chiediamo a questo Parlamento di prendere voce, come noi stiamo facendo, e di dire no, perché non possiamo più chiudere gli occhi, non possiamo più ignorare quanto avviene, quanto la cosiddetta Guardia costiera libica si sia macchiata in questi anni e mesi recenti di crimini documentati da inchieste giornalistiche, denunciati ripetutamente dall'ONU, dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), dal Consiglio d'Europa: continue violazioni dei diritti umani che avvengono nei centri di detenzione, che sono come *Lager*, dove torture, stupri, estorsioni sono la norma. Tutto questo è documentato, signora Ministro.

Colleghi, voi come me avete visto centinaia di foto di donne, uomini, minori con le catene al collo come bestie, incaprettati, con la pelle scuoiata, le pistole puntate alla tempia e non si può tacere per nessuna ragione, né di cinismo né di calcolo elettorale. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha parlato di «crimini contro l'umanità», l'Alto commissario Nazioni Unite ha definito «disumana» la collaborazione tra l'Unione europea e la Guardia costiera libica.

Sappiamo, come tutti, il perché: le motovedette libiche intercettano i migranti nel Mediterraneo centrale e li portano, o li riportano, indietro nei campi libici e questo non può e non deve avvenire con la complicità italiana. Uno dei capi della cosiddetta Guardia costiera è il famigerato al Milad, noto per il suo *business*: trafficante di uomini e di schiavi su e giù per il Mediterraneo, contrabbandiere, affondatore di navi dei migranti. Su tali crimini indaga la Corte internazionale di giustizia dell'Aia, secondo la quale le sue milizie sarebbero destinatarie di una delle navi fornite dall'Italia alla cosiddetta Guardia costiera libica.

Per questo non possiamo votare. L'Italia, infatti, è una grande nazione e questa autorevolezza e credibilità nel mondo deriva innanzitutto dalla nostra forza morale dimostrata dal nostro stato di diritto, dalla nostra Costituzione repubblicana. Le nostre missioni non possono in alcun modo essere scudo e alibi di quanto sta avvenendo.

In Libia da mesi è riesplora una guerra cruenta, un'*escalation* militare fuori controllo con più di 1.000 morti e 90.000 sfollati, una polveriera a pochi chilometri da noi dovuta anche all'isolamento, all'inefficienza, alla mancanza di peso del vostro Governo. È una guerra che ci riguarda per gli equilibri geopolitici, per la vicenda petrolifera, per la gestione dell'immigrazione; certo, è una guerra che ci chiama in causa anche per l'enormità della pagina nera del nostro passato coloniale, che è esistito, a differenza di quanto ignora il sottosegretario Di Stefano. Il quale evidentemente è una persona che ignora perché ha scritto un *post* ridicolo negando quel nostro passato, a dimostrazione che anche nelle vicende più drammatiche si può annidare il ridicolo. Sta quindi alla nostra democrazia riscattare quella pagina nera del passato nei confronti di tutto il continente africano, non permettendo mai alla politica estera, per nessuna ragione di Stato, di consentire in maniera diretta o indiretta la negazione dei diritti umani.

La Libia è un Paese in guerra, nei cui campi *lager* vengono torturate migliaia di persone. Non ha mai ratificato convenzioni internazionali e allora non è e non può essere un porto sicuro, cioè un porto nel quale condurre chi in mare viene salvato da naufragio.

Il fatto che la Libia non sia un porto sicuro ha dovuto ammetterlo persino il ministro Moavero Milanesi in quella che appare un'autodenuncia. Ma, se Tripoli non è un porto sicuro, allora non può gestire una zona SAR, cioè di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, né si può continuare ad appaltare ai libici la nostra politica migratoria, un pezzo della nostra politica estera.

Ancora pochi giorni fa, quando la Sea-Watch è rimasta bloccata al largo di Lampedusa dalle ordinanze dei ministri Toninelli, Salvini e Trenta, proprio il ministro Salvini e l'ineffabile sottosegretario Di Stefano urlavano vergognosamente: «Portateli in Libia», istigando - loro sì - alla violazione di tutte le leggi, contravvenendo al dovere categorico del porto sicuro. Per diciassette giorni il Governo italiano ha omesso di prestare soccorso ai naufraghi.

Parole sante quelle pronunciate dal sindaco di Lampedusa: «Io sto dalla parte della legge del mare (...) a mare vige la regola che bisogna salvare chi è in difficoltà. Né tantomeno si può pensare che chi salva possa o debba chiedere il passaporto...», o il colore. Io aggiungo che questa deve essere la legge degli uomini.

L'Italia è un grande Paese che, dopo l'ecatombe dell'ottobre 2013, ha dato avvio all'operazione Mare nostrum, salvando oltre 150.000 vite e noi non smetteremo mai, né lo farà tutto il mondo, di ringraziare i nostri militari, la nostra Marina militare. È stato detto che quell'operazione e quelle che sono seguite hanno salvato l'onore dell'Europa, mentre il vostro Governo infanga l'onore dell'Italia, lasciando in mezzo al mare poche decine di persone per imbastire un feroce circo mediatico, così da far credere di essere duri, quando poi i barchini fantasma sbarcano indisturbati a tutte le ore, senza alcun controllo e senza alcuna identificazione.

Una messinscena per nascondere il fallimento di questo Governo sui problemi reali del Paese: (altro che pochi sbarchi) il lavoro non c'è, l'economia è a picco, ci sono tagli alla scuola e alla sanità.

Con una campagna violenta volete imporre il nesso tra immigrazione e sicurezza, un nesso infondato fino ad oggi, fino a quando c'è stato un sistema di integrazione gestito dai Comuni, con diritti, doveri e controlli che voi state smantellando, rendendo illegali i richiedenti asilo, alla mercé delle grandi organizzazioni criminali e rendendoci più insicuri.

Voi create la paura su cui poi fate propaganda e, anziché provare a governare un fenomeno così grande ed endemico, lo utilizzate per una battaglia infima di calcolo elettorale.

Del resto, se voi voleste davvero governare questo fenomeno, costringere l'Unione europea ad occuparsene, modificare quel trattato di Dublino che mette in difficoltà l'Italia e che è stato sottoscritto dai Governi della Lega anni fa, il ministro Salvini almeno qualche volta parteciperebbe alle riunioni dei suoi colleghi a livello europeo, anziché passare tempo a fare dirette Facebook, in una continua opera di disinformazione. Mi riferisco a quel ministro Salvini che ha scelto le ONG come il suo

nemico perfetto, criminalizzandole, dandole in pasto all'odio del *web*.

Signor Ministro - a lei innanzitutto mi rivolgo - le ONG vanno invece ringraziate, perché chi salva vite è un eroe, non un delinquente e sono orgoglioso dei parlamentari saliti a bordo della Sea-Watch, perché è nostro compito adempiere al dovere di salvare vite, sempre. È un valore assoluto per chi sta in quest'Aula e fa politica e per noi è la stessa battaglia che presentare un emendamento affinché non chiudano le scuole del cratere sismico o per dare reddito agli operai della Whirlpool in crisi. E allora, Presidente, basta sciaccallaggio da parte di chi lucra voti sui migranti e non si occupa né di terremoto, né di crisi industriali.

Presidente, noi chiediamo che siano l'Europa intera e l'ONU ad intervenire in Libia subito, per fermare l'ecatombe. Noi chiediamo corridoi umanitari europei e se oggi ci sono le ONG è perché i Governi non fanno il loro dovere, perché voi state chiudendo l'operazione Sophia. Chiediamo che la comunità internazionale entri nei campi *lager* e li chiuda. Quei migranti, signora Ministro, le persone che fuggono da guerre, violenze e cambiamenti climatici siamo noi, è la nostra stessa umanità. Non possiamo perdonarci - lo dico a quest'Assemblea così distratta anche adesso - la morte di tanti nel nostro mare, soprattutto bambini che magari custodiscono, come è successo, sul comodino o stretta nella tasca del giubbino, durante la traversata, la loro pagella scolastica come la cosa più preziosa, come un amuleto, come un pezzo di futuro, come farebbero i nostri figli. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione.

Avverto che al testo del documento in esame sono stati presentati i seguenti ordini del giorno: G1, a firma della senatrice De Petris e di altri senatori, G2, a firma del senatore Causin e di altri senatori, G3, a firma del senatore Marcucci e di altri senatori, e G4, a firma del senatore Ciriani e di altri senatori. I testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito a pronunciarsi sulla risoluzione già approvata dalle Commissioni riunite 3a e 4a e sugli ordini del giorno presentati.

**DEL RE,** *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla risoluzione.

Esprimo altresì parere contrario sui quattro ordini del giorno.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di intervenire in replica il ministro della difesa Elisabetta Trenta.

**TRENTA,** *ministro della difesa.* Signor Presidente, onorevoli senatori, gli impegni internazionali delle nostre Forze armate per il 2019 che hanno già visto, in data 3 luglio, l'approvazione da parte della Camera dei deputati dell'atto di indirizzo relativo alla proroga delle missioni in corso e all'avvio della nuova missione in Tunisia, sono stati definiti attraverso un'attenta analisi del quadro geopolitico e geostrategico nel quale i nostri militari devono operare, caratterizzato da continue evoluzioni che non esito a definire, in alcuni casi, convulse.

Pensiamo solamente al recente degrado delle generali condizioni di sicurezza in Libia che ci richiede un costante monitoraggio anche dei possibili riflessi sul contingente nazionale; all'Afghanistan, teatro protagonista negli ultimi mesi di una marcata accelerazione della dimensione politica, con i negoziati diretti tra talebani e Stati Uniti, sino a pochi mesi fa impensabili, o ai recenti avvenimenti nel Golfo persico, relativi alla nota serie di incidenti avvenuti in prossimità dello Stretto di Hormuz e il repentino innalzamento della tensione in un'area che rappresenta uno snodo cruciale per l'approvvigionamento energetico del Paese.

Nell'articolare il complesso degli interventi delle nostre Forze armate, abbiamo adottato un approccio innovativo che lega le concrete esigenze di sicurezza nazionale al consolidamento delle legittime istituzioni locali, coniugando stabilizzazione e sviluppo e valorizzando i formati multilaterali a nostra disposizione, al fine di garantire la nostra presenza militare nei vari teatri, concentrando forze e risorse nelle aree geografiche di prioritario interesse strategico nazionale, con particolare riferimento al Mediterraneo allargato e all'Africa, operando sia su base bilaterale che in seno alle organizzazioni internazionali di riferimento (NATO, Unione europea e ONU).

Il Mediterraneo rappresenta perciò lo spazio nevralgico della nostra azione e la nostra priorità strategica continua a essere la pacificazione e stabilizzazione della Libia. Continuiamo perciò a

sostenere a livello bilaterale le istituzioni e la società civile libica con la missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (Miasit). Nello stesso quadrante, la missione dell'Unione europea Eunavfor Med Sophia ha visto il prolungamento della sua operatività per sei mesi, a partire dal marzo scorso, con il temporaneo congelamento dell'impiego degli assetti navali.

In tale quadro, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha recentemente prorogato di ulteriori dodici mesi l'embargo di armi nell'alto mare, al largo delle coste della Libia, e ciò richiama l'opportunità che l'operazione non solo debba proseguire, ma debba anche avere tutte le capacità per poter intervenire, incluso il ripristino della componente navale.

L'articolato complesso di interventi navali nel bacino mediterraneo si completa con la missione della NATO Sea guardian e il dispositivo aeronavale nazionale nell'area del Mediterraneo centrale (Mare sicuro), che svolge anche compiti di supporto alla Guardia costiera libica, assicurando un'adeguata prontezza per la sicurezza del nostro contingente sul territorio libico, nonché la protezione anche degli interessi nazionali: intendo l'attività di pesca e la presenza di piattaforme petrolifere.

Analoga attenzione merita il Sahel, origine e transito di flussi illeciti che impattano direttamente sulla stabilità di tutto il Nord Africa e, in particolare, della Libia. In quest'area, oltre agli interventi che abbiamo già in essere nei contesti UE ed ONU, ha trovato concreto avvio, in Niger, il nostro programma bilaterale per supportare le capacità militari e di sicurezza locale. A tal proposito, mi dispiace rilevare che qualcuno ancora non sappia che la missione in Niger è partita da tempo, che il numero di militare che attualmente lavora in Niger è di 106 unità e che vengono previste fino a un massimo di circa 250 unità (adesso non ricordo il numero esatto) sulla base delle richieste del Paese.

In Corno d'Africa prosegue lo sforzo nazionale teso a sincronizzare e coordinare tutte le iniziative in corso nell'area a cura delle missioni European union capacity building e European union training mission, in Somalia, e dell'operazione Atalanta. Siamo impegnati, sul piano bilaterale, con la missione addestrativa italiana (Miadit Somalia), che opera a Gibuti e che ha addestrato finora quasi 4.000 unità, tra poliziotti somali e poliziotti e gendarmi gibutiani.

Perseguiamo anche l'obiettivo della costituzione, nella nostra base di Gibuti, di un centro di alta formazione per le *leadership* civili e militari degli Stati regionali che, contando su contributi di ambito militare, accademico e imprenditoriale, riesca a sviluppare un'ampia gamma di iniziative finalizzate non solo al contrasto dell'estremismo violento, ma anche alla prevenzione della radicalizzazione, grazie allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni a rischio. Per la realizzazione di questo progetto auspichiamo il supporto delle autorità di Gibuti e delle organizzazioni regionali d'area (Unione africana e IGAD), ma soprattutto dell'Unione europea.

Anche i Balcani occidentali confermano la loro centralità strategica per l'Italia e in tale contesto rimane essenziale il ruolo svolto da K-For, di cui l'Italia detiene il comando ininterrottamente dal 2013 e per il quale intendiamo presentare un'ulteriore candidatura nazionale anche per il prossimo mandato, in ciò pienamente supportati dai Paesi della Regione e dai principali alleati NATO.

Il contrasto al terrorismo internazionale rappresenta un'altra priorità strategica nazionale, che realizziamo anche attraverso la partecipazione alle iniziative della coalizione anti Isis oggi concentrate sulle attività di ricostruzione. In quest'ambito abbiamo avviato un processo di rimodulazione delle capacità e della consistenza del nostro contingente militare in Iraq grazie al recupero di risorse consentito dall'avvenuto ritiro lo scorso 31 marzo del dispositivo schierato a protezione della diga di Mosul. A completare quest'articolato dispositivo di stabilizzazione dell'area, il Dicastero intende assicurare per tutto l'anno, dietro richiesta dei nostri alleati e della Turchia, la partecipazione alle misure previste dal NATO Support to Turkey. Abbiamo pertanto deciso di prolungare il dispiegamento della nostra batteria antimissile, che in un primo momento avevamo pianificato di far rientrare in Italia a fine luglio. Credo che non sfugga a nessuno che la Turchia è anche il confine della NATO (lo dico sempre per precisare, rispetto alle osservazioni fatte).

Per concludere l'analisi degli interventi nell'area mediorientale, riteniamo ancora fondamentale il ruolo che svolgiamo in Libano, sia nell'ambito della missione ONU Unifil, sia a livello bilaterale, grazie alla missione di addestramento delle Forze armate libanesi Mibil.

Allargando lo sguardo all'Afghanistan, risaltano sia i colloqui diretti in corso tra gli Stati Uniti e i

talebani, che in prospettiva potrebbero creare le condizioni per un ritiro dal Paese del contingente internazionale, sia gli sviluppi del dialogo politico infra afgano per la pace.

Come ho ribadito anche nel mio recente incontro con il nuovo comandante supremo della NATO, è comunque fondamentale, in esito a queste trattative, salvaguardare gli importanti passi avanti fatti da parte della società afghana in questi anni, sia nel campo dei diritti umani, sia con riferimento al rinnovato ruolo sociale e politico delle donne. L'Italia svolge tuttora nell'area di Herat le mansioni di *framework nation* della missione NATO Resolute support. Pur riaffermando il nostro impegno, intendiamo riequilibrare le risorse complessive disponibili in favore degli impegni più immediatamente aderenti agli interessi e alle aree geografiche di prioritario interesse internazionale, riducendo ulteriormente la consistenza numerica del nostro contingente e comunque non prima della conclusione del processo elettorale per la nomina del nuovo Presidente, fino a un numero massimo pari a 700 unità.

Infine, con riferimento al nostro contributo al potenziamento dei dispositivi di rafforzata deterrenza e difesa della NATO, intendiamo continuare a partecipare alle attività di sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza in Romania nel secondo quadrimestre e al rafforzamento della presenza alleata nell'ambito delle misure di assicurazione sia lungo il confine orientale sia per la sorveglianza aerea a Sud-Est e navale a Sud, quest'ultima con la partecipazione alle *standing naval force* della NATO per le quali assicureremo il comando della componente di contromisure mine nel secondo semestre 2019.

Il complesso di tutti questi dispositivi illustrati ci porterà nel 2019 a schierare un numero massimo di circa 7.350 donne e uomini, con una presenza media nel corso dell'anno di circa 6.300. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del documento XXIV, n. 9.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, sarò molto breve, perché abbiamo già assistito a un dibattito molto interessante e completo.

Vorrei sintetizzare il mio intervento, che svolgo a nome del Gruppo per le Autonomie, nel modo seguente: i Governi passano, ma le missioni militari internazionali dell'Italia, assunte in base a impegni in organismi multilaterali, debbono avere il sostegno di tutto il Parlamento, così come - auspicabilmente - l'hanno di tutti gli italiani. Questa è la posizione che ho assunto sempre, indipendentemente dalle posizioni di maggioranza o di opposizione che ho rivestito in quest'Aula. Ritengo che ci debba essere un consenso unanime, perché unanime è l'appoggio che il popolo italiano indirizza ai nostri militari impegnati in missioni difficili.

Prima, il senatore Romani ha ricordato i nostri morti: sono pagine che non ci possiamo scordare; non solo i 54 caduti in Afghanistan, ma i caduti in tanti scenari. Ricordo come una delle pagine più tristi della mia esperienza istituzionale di Presidente della Camera la notte in cui assieme al presidente Ciampi ricevemmo i caduti di Nassirya. Credo che non serva alcun commento ulteriore. In questi momenti abbiamo avvertito che l'Italia è un grande Paese, anche perché sa mettere da parte le distinzioni politiche e fa mostra di privilegiare il senso patriottico che si deve avere.

Colleghi, qui non stiamo valutando l'operato del ministro Trenta, non stiamo valutando l'operato del ministro Salvini. Sapete benissimo quali sono le nostre posizioni in ordine all'operato del Governo, soprattutto nella gestione di questioni straordinarie come il tema dell'immigrazione e i rapporti con la Libia. Abbiamo motivi di dolerci di tante posizioni del Governo, ma in questo momento il nostro voto è favorevole alle missioni perché sentiamo il senso dello Stato che ci deve portare, in quest'Aula, a un voto il più largo e il più unitario possibile. Questo è il senso del nostro impegno. Naturalmente crediamo che su temi fondamentali come la politica estera e di difesa sia fondamentale privilegiare ciò che ci unisce, piuttosto che i tanti momenti di distinzione. Sul tema della Libia saranno presentate risoluzioni su cui si potrà esprimere un voto anche differenziato.

Colleghi, dico sinceramente che apprezzo ciò che ha detto la senatrice Bonino e ciò che ha detto il senatore Verducci, perché hanno un merito ai miei occhi: la coerenza. La senatrice Bonino ha detto le stesse cose un anno fa, così come il senatore Verducci: non le condivido e non le dividevo allora;

oggi ho motivo di condividere maggiormente alcune delle loro preoccupazioni, perché non c'è dubbio che la situazione della Libia è drammaticamente peggiorata e c'è stata un'incapacità di visione rispetto alle questioni interne. Ci siamo riempiti la bocca di questa conferenza di Palermo che è stata una cosa ridicola rispetto all'esito che ha avuto. Per cui, certamente, ho motivi anch'io di preoccupazione, però devo dire che le diverse valutazioni sul punto non fanno venir meno l'impegno sostanziale di voto favorevole rispetto a tanti scenari in cui i nostri militari sono impegnati.

Naturalmente l'auspicio è che il Governo ascolti anche in futuro le preoccupazioni dell'opposizione, perché sono impregnate di senso dello Stato e di buona volontà e certamente non sono in alcun modo pretestuose. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV) e della senatrice Fedeli*).

**DE PETRIS** (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** (*Misto-LeU*). Signor Presidente, la discussione di oggi, anche molto animata e con spunti molto interessanti, fa i conti con il fatto che ci stiamo apprestando ancora una volta, come appare dalla replica stessa del Ministro, a discutere della proroga delle missioni in modo, me lo lasci dire, molto burocratico: siccome ci sono le missioni si continuano a prorogare all'infinito, tra l'altro con il paradosso che le proroghiamo a metà dell'anno (ma questo fa parte di un'antica tradizione), non svolgendo una discussione sugli scenari che sono talvolta molto cambiati.

Vi sono moltissime missioni all'interno delle risoluzioni e nel documento portato alla nostra attenzione dalla Commissione che non sono tutte uguali e il nostro Gruppo, da sempre in quest'Aula, chiede di poterle votare in modo separato perché non sono tutte la stessa cosa. E faccio subito alcuni esempi, assolutamente determinati. Noi, su alcune missioni, condividiamo quanto esposto dalla Ministra. Penso all'impegno in Libano; faccio questo esempio, ma potrei fare un lungo elenco delle missioni che crediamo sia opportuno prorogare. Su altre avremmo dovuto concentrarci e ne cito una per tutte: l'Afghanistan. Al riguardo, qualcuno ci deve venire a dare spiegazioni, perché non è stato fatto e lo dico anche ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che se riprendono i loro interventi svolti nei cinque anni precedenti noteranno che dicevano esattamente l'opposto di quanto stanno per votare. Dopo diciassette anni di presenza in Afghanistan, dove, Ministro, la situazione non è certamente migliorata, anzi, negli ultimi due o tre anni è diventata molto pericolosa e dove gli Stati Uniti hanno cominciato addirittura a trattare con i talebani, secondo voi, è possibile prorogare questa missione come se niente fosse? Noi non siamo d'accordo e non solo per coerenza, ma usando gli elementi a nostra disposizione per cercare di capire quanto è accaduto, quali sono stati i risultati e come sta evolvendo la situazione.

Così come non siamo assolutamente d'accordo su una serie di altre missioni. Penso, per esempio, a quella in Niger. Sì, la missione è partita, ma noi quella la riteniamo una missione pericolosa. Che cosa stiamo facendo? Qual è il compito? Anche in questo caso è l'ossessione del contrasto dei flussi migratori? O dobbiamo controllare gli interessi dell'ENI nel delta del Niger? Si tratta di geopolitica dell'energia? Di che cosa stiamo parlando? Oggi dovevamo affrontare questa discussione: noi, su questa missione pericolosa, non siamo d'accordo.

Arriviamo poi al complesso degli interventi in Africa. Sul *memorandum* con la Libia - lo dico qui non solo perché rivendichiamo una coerenza - abbiamo sollevato un conflitto di attribuzione perché - ahimè - quel *memorandum*, allora, non passò neanche all'attenzione e all'approvazione del Parlamento e avevamo ben ragione di capire cosa stava per succedere, perché dopo quanto accaduto nel 2011 la situazione in Libia non è mai stata stabile, né foriera di stabilizzazione. Noi abbiamo appaltato coscientemente e sempre di più - lo contestiamo alla radice - il lavoro sporco alla Libia, quello del contrasto nelle forme peggiori. Cos'altro dobbiamo aspettare dopo i *dossier* che sono usciti e i pronunciamenti dell'ONU e degli organismi internazionali su ciò che accadde in quei centri di detenzione? Ma come facciamo? Noi abbiamo la nostra Costituzione repubblicana che si basa essenzialmente sul rispetto e l'inviolabilità dei diritti umani, frutto del ripudio del fascismo, del nazismo e dello sterminio di massa, e ci rendiamo complici. Questo stiamo facendo e non bastano le parole vaghe su corridoi o meno. Sono venuti fuori *dossier* ancora più pesanti sul ruolo della cosiddetta Guardia costiera libica, gli ex trafficanti che continuano, quando succede, a trafficare e tutto questo lo nascondiamo. E cosa fa il Ministro dell'interno? L'unico obiettivo è la guerra contro le ONG,



solo e unicamente questo. Non il contrasto a quanto accade, rompere e chiudere, quindi, la missione in Libia e l'accordo bilaterale per la Guardia costiera, oggetto del nostro ordine del giorno specifico. La situazione in Libia non può più vedere complice un Paese come il nostro, che ha non soltanto l'articolo 11, ma anche tutti gli altri articoli della Costituzione, che dovrebbero essere la legge. A quella legge noi obbediamo, non ad altre, che ci rendono complici di quelli che sono veri e propri criminali di guerra e contro l'umanità.

Oppure, che cosa è diventato il nostro Paese? Signor Ministro, avevamo chiesto che la Marina militare fosse insignita del Premio Nobel per tutte le vite salvate, con onore. Invece, oggi, a cosa siamo ridotti? A livello internazionale ci siamo ridotti a fiancheggiare un Paese che non solo non ha mai ratificato tutte le convenzioni internazionali, ma costantemente non è un porto sicuro e questo è pacifico: chi continua a parlare di porto sicuro e ha affermato all'interno della SAR l'idea che quello possa essere un porto sicuro, da nessuno ritenuto tale, non si riesce a comprendere davvero. C'è la violazione costante dei diritti umani, con testimonianze e *dossier*, è tutto a nostra disposizione e sotto i nostri occhi e un giorno non potremo dire che non sapevamo. E siccome noi sappiamo, noi abbiamo - e rivendico qui quello che hanno fatto i nostri parlamentari - il diritto di disobbedire alle leggi ingiuste e di obbedire, invece, alla legge suprema, che è quella di salvare le vite umane e di battersi contro i criminali di guerra, questo sì, che continuano a operare all'interno dei centri di detenzione in Libia.

L'Italia è un grande Paese e - torno a ripetere - la Marina militare, con Mare nostrum e altre missioni, ha avuto un ruolo fondamentale ed è stato l'onore del nostro Paese, perché ha salvato vite umane e per questo noi eravamo rispettati. Oggi, invece, dobbiamo assistere semplicemente a una strategia della tensione. Questa è l'unica politica che i cittadini vedono, in caccia di voti e solo a scopo di propaganda. Sulla pelle delle persone si mette in campo continuamente una vera e propria strategia della tensione, senza voler affrontare alla radice la questione dell'immigrazione.

Ma cosa pensate, che è un fenomeno passeggero? Pensate che facendo l'intervento in Niger e gli accordi con la Libia e con i criminali di guerra, alla fine avrete risolto il problema? Con quello che sta avvenendo? O i cambiamenti climatici vi servono soltanto quando fate gli ambientalisti per finta? Non capite cosa comportano e comporteranno sempre di più? Sapete cosa sono i profughi ambientali? E come pensate di poterli gestire, con qualche accordo con qualche altro Paese canaglia? Questa è la politica che noi vogliamo mettere in campo, con qualche altro Paese canaglia?

Signor Presidente, a tutto questo non ci stiamo. Se non verrà accolta la proposta di votazione per parti separate, il nostro voto sulla risoluzione sarà contrario. Auspichiamo che avrete un minimo di risipiscenza e potrete almeno far esprimere l'Assemblea con voti su parti separate. Questo ci permetterà di votare fieramente contro gli accordi bilaterali in Libia e le altre missioni che, come ho appena detto, sono considerate da noi assolutamente non prorogabili. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

[RAUTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, credo di poter dire che, storicamente, Fratelli d'Italia ha sempre espresso il suo assenso e il suo sostegno, parlamentare e ideale, alle missioni militari all'estero.

Oggi le missioni sono 38, in 27 Paesi, e impegnano oltre 7.000 militari. Ho usato il termine «storicamente» perché la nostra vocazione è quella di essere un partito di patrioti ed è per questo che siamo orgogliosi del nostro tricolore. Rispettiamo e apprezziamo tutte le nostre Forze armate e crediamo profondamente nei concetti operativi di *peacekeeping*, di ricostruzione *post conflict*, di stabilizzazione e di resilienza, di cui le nostre missioni sono sempre state e restano espressione esemplare e rendono gli italiani autorevoli agli occhi del mondo.

Allora, rispetto al provvedimento diciamo «sì, ma...», perché ci avete messo a dura prova e non da oggi. Facciamo un passo indietro: era il 30 gennaio 2019 quando le Commissioni permanenti 3a e 4a approvavano l'atto di Governo n. 69, relativo al finanziamento delle missioni internazionali del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018. Attenzione: non solo abbiamo approvato a posteriori ciò che si era appena concluso, ma abbiamo tenuto i nostri militari impegnati all'estero senza le necessarie tutele, in

assenza appunto del decreto. Quindi c'è stato un ritardo e, nel *pressing* tipico degli atti tardivi, si è sorvolati sulle scelte strategiche e non si è entrati nel merito. Come non si è entrati nel merito - devo dirlo - neppure nelle sedute del 14 maggio, sempre delle Commissioni 3a e 4a riunite, e del 6 giugno, quella che poi ha approvato la risoluzione che oggi andiamo a votare. Il 6 giugno deliberammo la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Né, oltre a questi ritardi, la seduta del 31 maggio, con le comunicazioni dei Ministri competenti degli affari esteri e della difesa, è stata illuminante, quando non si è entrati proprio nel merito.

Insomma, in sintesi, ritardi su ritardi, mentre sullo sfondo geopolitico internazionale succedevano talune cose importanti, che soprattutto andavano a riguardare molto da vicino anche la nostra presenza nei teatri operativi, non ultima la situazione di caos in cui precipitava la Libia. Questa serie di ritardi, cari colleghi, che il Governo si trascina, ci mette a dura prova, perché non si tratta soltanto di ritardi e di documenti che arrivano tardi alle Camere, senza rispettare i termini prescritti dalla legge n. 145 del 2016, ma si tratta sostanzialmente e drammaticamente di una lesione della dignità e delle prerogative del Parlamento. Soprattutto, a nostro avviso, ciò sta a dimostrare - ci tengo a dirlo - uno scarso interesse e poco rispetto per le nostre Forze armate, impegnate a rappresentare l'Italia nelle missioni internazionali.

Come Fratelli d'Italia, abbiamo più volte invocato - e è agli atti, nei resoconti della Commissione - un confronto approfondito in Parlamento sul tema delle missioni internazionali; lo abbiamo fatto non solo per stigmatizzare questo ritardo, ma per alcuni limiti dell'azione di Governo e per la mancanza di risposte importanti a questioni importanti. Ne cito solo alcune: la crisi libica e la nostra missione bilaterale in corso (Miasit), le crescenti minacce ibride, la minaccia terroristica rappresentata da Daesh, che certamente va ben oltre la dissoluzione della cosiddetta realtà statale realizzata tra la Siria e l'Iraq, nonché il pericolo rappresentato dal ritorno dei *foreign fighter*, la pressione nei Balcani dal lato orientale e, più in generale, la minaccia terroristica internazionale e quella legatissima alla radicalizzazione islamica.

Ancora, tra dichiarazioni e smentite sulla stampa, non ci siamo potuti confrontare sulla rimodulazione del contingente italiano operante in Afghanistan e neppure sulla neonata missione di cooperazione bilaterale con la Tunisia (qualora vi fosse sfuggita), né sulla *vexata quaestio* della proroga (prima no e poi sì e non sappiamo perché) della batteria dei missili SAMP/T in Turchia. E potremmo continuare con esempi specifici ed espliciti, come potremmo sottolineare l'importanza di un attento esame e confronto parlamentare, che non c'è stato neppure sul tema degli investimenti per l'equipaggiamento e la ricerca tecnologica militare e su altri aspetti della politica nazionale di difesa e i nostri rapporti di cooperazione europea ed extraeuropea.

Lo ripeto, allora: ci state mettendo a dura prova (quindi «sì, ma...»).

La cosa evidente è che questa maggioranza ha due anime diverse e sensibilità opposte e vive un conflitto politico interno sul tema delle missioni internazionali e più in generale sul ruolo della difesa. È evidente che, tra contraddizioni e incertezze, si sta divaricando la forbice tra difesa e sicurezza, come è altrettanto evidente che -nella contraddizione tra la retorica pacifista e la demagogia antimilitarista da un lato e il decisionismo vero o presunto dall'altro, con in mezzo i tagli - manca alle missioni internazionali una visione politica strategica di insieme. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

Questo è il punto che avremmo voluto affrontare in Parlamento: una visione politica strategica di insieme. Allo stesso modo mancano una lettura del nostro ruolo chiave all'interno dell'alleanza euroatlantica e una lettura del nostro ruolo di stabilizzazione nello spazio sempre più nevralgico del Mediterraneo, quello che Braudel definiva il continente liquido.

Siamo convinti - e lo voglio dire con passione - che le missioni internazionali siano un investimento produttivo di cooperazione civile e militare ed un patto d'onore. È un patto d'onore, che difendiamo per amor di Patria - che è il DNA di Fratelli d'Italia - e per il nostro rispetto per le Forze armate. Attenzione: è questo e solo questo che ci fa esprimere, oggi, un voto favorevole alla risoluzione in discussione, che proroga 8 missioni in Europa, 11 in Asia, 17 in Africa, nonché 5 interventi di potenziamento dei dispositivi della NATO.

Lo ripeto: «sì, ma». Attenzione soprattutto ad un altro aspetto e mi avvio a concludere: la risoluzione che voteremo impegna il Governo anche in relazione alla missione Eunavfor Med Sophia e si chiede che vengano modificate le regole, perché l'Italia non sia l'unico Paese di sbarco dei migranti. Su tale questione abbiamo presentato un ordine del giorno, che sintetizzo e che contiene due concetti e due richieste fondamentali: l'implementazione di un blocco navale al largo delle coste libiche e una missione militare europea in accordo con le autorità libiche. Per noi vale quanto dichiarato dal presidente Giorgia Meloni anche nei giorni scorsi: «Le navi della Marina militare delle nazioni europee impegnate nel Mediterraneo non dovrebbero servire a trasportare clandestini, ma a fermare l'immigrazione di massa». È per questo che, come Fratelli d'Italia, continuiamo a chiedere un blocco navale al largo delle coste della Libia, per impedire ai barconi di partire.

Concludo: abbiamo anche altre proposte, un manifesto di proposte per affrontare la questione; una cosa chiediamo e la chiediamo con fierezza e con orgoglio, mentre votiamo «Sì, ma»: che il Governo e la maggioranza, al di là degli strumenti militari, esprimano finalmente una linea politica chiara e coraggiosa. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[ALFIERI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, le missioni internazionali sono forse lo strumento principe con cui attuiamo la nostra politica estera e di difesa e il luogo in cui in Europa, all'interno delle Nazioni Unite, in sede NATO e anche nei rapporti bilaterali, costruiamo le nostre relazioni internazionali. Sorprende allora che ci si arrivi quasi considerandolo un adempimento burocratico e in colpevole ritardo.

Sono andato a rivedermi il resoconto stenografico di quando, alla fine della scorsa legislatura, si approvarono le missioni internazionali e soprattutto i parlamentari del Gruppo MoVimento 5 Stelle, ma anche quelli della Lega, lamentavano il fatto che si arrivasse a discutere un provvedimento così importante tre settimane dopo il termine entro cui bisognava approvarlo. Ebbene, quest'anno sono passati più di sei mesi da quando avremmo dovuto approvare quel provvedimento. E dobbiamo assistere alla lezione del presidente della Lega che ci dice delle divisioni del Partito Democratico? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Si occupasse del fatto che per sei mesi non si è approvato questo provvedimento: abbiamo lasciato i nostri militari senza una copertura politica. Si occupasse delle divisioni tra i Ministri degli esteri, della difesa e dell'interno, che sono i tre Ministri principali sulla partita e che - una settimana sì e l'altra pure - rilasciano interviste contrastanti sui principali teatri di guerra: dal ritiro dell'Afghanistan al futuro della presenza in Libia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Le missioni internazionali non sono un *derby* su cui si misura se stiamo con i militari o contro i militari, perché altrimenti questo *derby*, purtroppo, lo avrebbero perso, in passato, i militari, perché ricordo che la Lega si è astenuta e il MoVimento 5 Stelle ha votato contro le stesse cose che ci sono scritte in questo provvedimento quasi fotocopia. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Quindi, le lezioni ce le risparmi, il presidente Romeo.

Sulle missioni internazionali si misura la coerenza di un partito sulle scelte di fondo inerenti alla stabilità e alla sicurezza nel nostro Paese. Questo vuol dire ragionare sulle missioni nei Balcani, nel Vicino Oriente e nel Mediterraneo, capire cosa non ha funzionato e cosa ha funzionato. Il dibattito, invece, è stato solo caratterizzato - lo devo dire, purtroppo - soprattutto da parte della Lega, da una dialettica fatta di toni d'avanspettacolo e non si è parlato di cosa ha bisogno il nostro Paese: se, nelle missioni nei Balcani, deve essere ancora prevalente la componente militare o se dobbiamo spostarci più su una componente di *institution building*, di aiuto alla costruzione delle forze di sicurezza e di polizia. Lo stesso discorso vale per le questioni più importanti che, ad esempio, riguardano la nostra presenza in Iraq piuttosto che in Afghanistan. Ecco, su questi punti il passaggio delle missioni internazionali deve essere importante per capire il nostro sistema Paese, le principali istituzioni, che cosa pensano della nostra presenza laggiù. Prima ha provato a dirlo il senatore Romani nel suo intervento.

Alla luce di un cambiamento radicale della politica estera degli Stati Uniti, di un avanzamento, dal punto di vista dei talebani, sul terreno dello scontro militare, stanno accadendo cose nuove: è partito un negoziato a Doha fra gli Stati Uniti e i talebani, qualcosa che prima era impensabile e su cui il nostro

Governo precedentemente aveva già iniziato a ragionare. Cosa facciamo? Teniamo tutto come prima o proviamo a ragionare in termini di presenza dei nostri militari? Se si ha a cuore i nostri militari si deve ragionare su questi temi. Lo stesso vale per il Libano. Apro una parentesi - e la chiudo - a proposito di chi vuole bene o meno ai militari: il Ministro dell'interno dovrebbe stare attento quando va in alcuni teatri; nell'ultima visita in Libano, ad esempio, le frasi su Hezbollah se le poteva risparmiare. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Quando va in questi posti in veste di Ministro dell'interno deve sapere che rappresenta il Paese, non è il *leader* della Lega, che può permettersi battute da bar dello sport.

Noi vorremmo fare questo: vorremmo ragionare sul futuro della presenza dei nostri militari alla luce dei cambiamenti che ci sono stati.

In Iraq, i nostri erano soprattutto a Mosul, a difesa della diga, adesso al confine fra la Siria e l'Iraq; anche lì le condizioni sono cambiate: Daesh fortunatamente è stato sconfitto, anche se non definitivamente: c'è il tema del ritorno dei *foreign fighter*. Anche alla luce delle scelte della politica estera americana di un possibile ritiro, l'Italia cosa fa? Come si rapporta all'interno della NATO?

Come ho detto, ragionare sulle missioni internazionali vuol dire ragionare in termini di stabilità e sicurezza, ma anche di visione dell'ordine internazionale. Anche qui, facciamo attenzione: a volte diamo l'idea di sbandare, perché stare dentro la NATO significa aderire non solo a un'alleanza militare, ma a un insieme di valori che ci caratterizza e vuol dire anche provare a esercitare un'egemonia culturale; motivo per cui noi, accanto alle missioni militari, abbiamo sempre - lo potrebbe dire l'ex ministro Pinotti - affiancato strumenti di cooperazione allo sviluppo. Questi sono fondamentali, perché noi proviamo a portare un'idea diversa anche di democrazia, senza esportarla in punta di baionette, ma investendo in operazioni di *institution building*, di *capacity building*: li aiutiamo a costruire le Forze di polizia, li aiutiamo a costruire le Costituzioni, andiamo a fare lo sminamento umanitario. Questa parte di cooperazione è stata diminuita. Il rapporto di Openpolis e di Oxfam, molto interessante, ci racconta purtroppo - lo dico al vice ministro Del Re, che è molto attento a questi temi - che abbiamo diminuito i fondi sulla cooperazione allo sviluppo: questa è diminuita del 35 per cento proprio nei Paesi dell'Africa sub-sahariana, laddove diciamo che vogliamo aiutarli a casa loro. Allora è soltanto uno *slogan* da campagna elettorale, non è un'azione politica che si potrebbe fare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Missioni militari e cooperazione allo sviluppo vanno di pari passo, perché sono due componenti inestricabili.

La Libia è l'altro punto su cui noi siamo evidentemente in disaccordo. Sull'impianto complessivo delle missioni, noi siamo intenzionati a votare a favore; ci piacerebbe poterlo fare per parti separate, per avere la possibilità di spiegare con grande chiarezza - come ha già fatto il senatore Verducci - che cosa pensiamo della missione della Guardia costiera libica.

Ma lasciatemi dire tre cose sulla Libia, per spiegare anche la ragione del nostro ordine del giorno, che spiega la posizione del Partito Democratico, che è una posizione unitaria, sostenuta da tutti, al netto degli sproloqui del Presidente del Gruppo della Lega. Noi registriamo un disimpegno nel Mediterraneo centrale. Mare sicuro è un'operazione voluta per, in qualche modo, contrastare il traffico di esseri umani, ma insieme anche per salvare vite umane, perché noi non lasciamo che una persona muoia nel Mediterraneo centrale, la dignità della persona viene prima di tutto. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ebbene, quel dispositivo è stato arretrato ed è stata data una delega in bianco alla Guardia costiera libica e oggi noi non siamo in grado di sapere quelle motovedette come vengono utilizzate, se vengono rispettate le norme internazionali e le norme sull'embargo. Il ministro Trenta ha appena citato le norme sull'embargo e noi oggi non siamo in grado di sapere se quelle motovedette sono state riarmate o meno. Noi gliene abbiamo date non armate ma oggi non possiamo essere sicuri che quelle motovedette siano utilizzate correttamente. La stessa cosa vale per Eunavfor Med (missione Sophia). Anche con sprezzo del ridicolo, siamo riusciti a costruire una posizione in Europa e per la prima volta abbiamo dato vita a un'operazione navale senza navi: complimenti, un precedente incredibile da questo punto di vista!

Noi dobbiamo riuscire a riappropriarci del controllo del Mediterraneo centrale, facendolo con i mezzi della Marina militare, con i nostri mezzi, con la nostra Guardia costiera, con il controllo di un'area

strategica per noi, perché è il modo migliore per garantire la stabilità e la sicurezza di quel teatro. Lo facciamo nel solco di un accordo fatto da Gentiloni Silveri con al-Sarraj, che ha dato copertura alle organizzazioni internazionali, che per la prima volta sono entrate nei campi libici e hanno permesso a 40.000 persone di tornare a casa loro e di non rimanere in campi dove i diritti umani non sono rispettati. Questo è stato un successo del nostro Paese, così come i corridoi umanitari: queste sono le cose che ha fatto il PD, non le divisioni di cui raccontava prima Romeo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Con i corridoi umanitari, 1.000 persone nell'ultimo anno sono state portate in salvo, grazie al rapporto con le confessioni episcopali, con gli evangelici. Tutto questo grazie al lavoro fatto dal Governo precedente. Noi vorremmo che questa parte venisse portata avanti, perché le esibizioni muscolari nel Mediterraneo vi porteranno qualche voto in più, ma non risolvono i problemi della stabilizzazione della Libia, dove bisogna esserci, bisogna essere lì presenti, bisogna essere presenti nelle missioni internazionali e a lato delle organizzazioni internazionali, che stanno facendo un lavoro importante. Per questo motivo, noi voteremo per le missioni internazionali, ma non parteciperemo al voto su una missione che non tutela i diritti umani, non ci dà garanzia di tutela dei diritti umani e nemmeno garantisce la sicurezza del nostro Paese. È lì che noi dobbiamo insistere: ritornare protagonisti nel Mediterraneo centrale. È l'unico modo per far sì che la nostra politica estera sia coerente. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

[PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, siamo chiamati ad esprimerci su argomenti di primaria importanza per il nostro Paese, quali le missioni internazionali e la cooperazione. Le missioni internazionali e la cooperazione sono quei vettori di salvaguardia dei diritti umani sottoposti e garantiti dalla struttura internazionale al cui interno si inseriscono. Il teatro di intervento delle nostre Forze armate riguarda tre macroaree: Asia, Africa ed Europa, naturalmente secondo gradazioni diverse, direttamente proporzionali alla situazione di pericolo in cui quei territori versano.

La nostra collocazione geopolitica atlantica ci rende assolutamente coerenti con il nostro passato e garantisce l'uniformità delle nostre azioni con i principali assetti logistico-militari dell'Occidente. Allo stesso tempo, la nostra vocazione mediterranea ci chiama ad un dovere che il nostro Paese, la nostra Penisola, non può abiurare perché è motivato e ci è imposto dalla stessa geografia: i Paesi che affacciano sul Mediterraneo devono vedere nell'Italia un referente di primo piano su cui poter contare e senza il quale la stessa definizione politico-economica di unità mediterranea viene meno. Queste due principali caratterizzazioni della nostra politica di interventi, lungi dall'essere in contrapposizione o in contraddizione tra loro, trovano l'una nell'altra la loro ragion d'essere.

Innanzitutto, prima di procedere ad una disamina di ciò che ci motiva, desidero ricordare gli sforzi profusi dai nostri uomini e dalle nostre donne in divisa contro l'avanzata dello Stato islamico di Daesh. Molte parti in causa hanno contribuito alla caduta di quel pericolo mondiale, figlio di una cultura della morte contraria ad ogni libertà, che chiamiamo ISIS, e tra di loro, nella coalizione internazionale contro la minaccia terroristica del Daesh, è bene ricordare i nostri uomini. Per il 2019 prevediamo una partecipazione di 1.100 unità, 305 mezzi terrestri e 12 mezzi aerei. Nel complesso sono numeri inferiori rispetto al precedente anno, così come l'autorizzazione di spesa relativa a questa missione è stata diminuita in virtù del fatto che dal punto di vista territoriale lo Stato islamico è venuto meno ed è iniziato un percorso di pacificazione per quei territori martoriati da anni di barbarie; un percorso dal quale, tuttavia, non possiamo tirarci indietro, sia per motivi etici, sia per interesse nazionale. Infatti, la presenza sul territorio significa saper arginare possibili ritorni di fiamma che nel medio termine hanno come obiettivo l'Europa, in una zona storicamente suscettibile di grandi rivolgimenti e da cui, spesso, partono i messaggeri della morte diretti in Occidente per vendicarsi delle sconfitte subite. Essere lì ci offre una grande possibilità per tenere sotto controllo i movimenti di cellule e gruppi terroristici che non possiamo non attenzionare a tutela della nostra incolumità e di quella dei nostri *partner* occidentali.

In Asia non ci limitiamo agli sforzi contro Daesh, bensì partecipiamo a missioni altrettanto importanti,

tra cui la più impegnativa in termini di forze stanziato è la quella denominata United Nations interim force in Lebanon (Unifil) dove, dall'agosto 2018, operano alle dipendenze del nostro generale quasi 10.500 militari provenienti da 42 Paesi. Si tratta di un impegno assolutamente primario per una regione che da decenni vive una situazione politico-sociale assolutamente difficile: Amnesty International ha certificato in più occasioni sistematiche violazioni dei diritti umani, a danno sia dei rifugiati siriani che delle minoranze etniche e di genere. La cooperazione internazionale e la presenza *in loco* di contingenti che sappiamo proporsi, non come forza di occupazione, ma come sostegno allo svolgersi del regolare processo democratico, è un impegno a cui la comunità internazionale si è votata e a cui noi stiamo adempiendo con grande senso di responsabilità.

Se in Asia le direttrici che seguono le nostre missioni internazionali sono tutte sotto l'egida dell'atlantismo, in Europa, che dopo l'Asia è il secondo continente quanto al numero dei nostri uomini impegnati in missioni internazionali, emerge anche chiaramente la vocazione mediterranea dell'Italia. Ciò ci consente ancora una volta di constatare senza retorica che, proprio perché c'è l'Italia come Stato portatore di valori e difensore di diritti, il Mediterraneo non può non essere considerato Europa. Allo stesso modo, non è un caso se le due missioni più importanti dello scenario europeo sono rispettivamente una missione NATO nei Balcani e una missione dell'Unione europea nel Mediterraneo centrale. L'organismo europeo dimostra di saper prendere in capo la progettualità di interventi internazionali che vadano a vantaggio dei suoi confinanti e della propria sicurezza interna. Peccato che il più delle volte l'Europa non sia riuscita a perseguire questi obiettivi senza portarsi dietro, sottotraccia, le pretese egemoniche di alcuni Stati a discapito di altri. Ancora una volta assistiamo al fallimento di un modello che, per essere salvato, deve essere ridiscusso senza trionfalismi.

Il continente africano, poi, è per noi un teatro naturale di intervento. Ancora una volta non è un caso che la presenza italiana più consistente sia nella missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia, un impegno che abbiamo assunto anche in Niger.

Insomma, la continuità con i nostri assetti strategici è pienamente garantita, per i rinnovi così come per l'unica nuova missione che inizia nel 2019, quella bilaterale in Tunisia. Libia e Tunisia sono due punti critici dello scacchiere mediterraneo e, oggi più che mai, c'è bisogno di cooperazione e missioni bilaterali nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo orientale, perché stiamo assistendo a momenti di difficoltà della tenuta democratica interna in alcuni e a situazioni critiche in altri.

Dal punto di vista normativo le missioni internazionali riposano in un quadro, sia interno al nostro Paese che esterno e sovraordinato ad esso, ben più ampio della dinamica giornalistica dei porti aperti e dei porti chiusi. Riportare tutto ad essa, come è stato fatto nella discussione delle settimane passate e com'è avvenuto anche oggi qui in Aula, è un modo inaccettabile di fare propaganda contro il Governo, senza tenere conto che parliamo di prospettive strategiche, che mettono in gioco le vite dei nostri uomini e delle nostre donne in divisa.

Ma non ci stupiamo, signor Presidente, che la vita dei militari interessi poco a un partito i cui esponenti erano sulla Sea-Watch, quando questa ha letteralmente speronato una motovedetta delle Fiamme gialle. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP*).

Non ci stupiamo noi, né si stupiscono gli italiani, che ormai osservano disillusi certi parlamentari che si mettono in congedo - forse per non avere decurtato lo stipendio - e saltano i lavori d'Assemblea per salire sulle navi delle ONG. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Faraone*).

Caro collega Faraone, il riferimento è proprio per lei.

BITI (*PD*). Ma che cosa stai dicendo?

PRESIDENTE. Senatrice Pucciarelli, ferma restando la possibilità critica, ha fatto un'illazione che non è inerente, quindi non mi costringa a richiamarla. Vale per lei come per gli altri colleghi.

PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Non è una critica, è una constatazione dei fatti.

PRESIDENTE. Prego, concluda pure il suo intervento.

GIARRUSSO (*M5S*). Che vergogna!

PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Non è un'offesa, ma una constatazione di quanto è avvenuto la scorsa settimana, Presidente. (*Commenti dei senatori Faraone e Mirabelli*).

PRESIDENTE. Ha capito benissimo a che cosa mi riferisco.

La invito a concludere, senatrice.

PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Peccato che nulla abbiano avuto da ridire contro la Germania, che rispedisce in Italia migranti spesso narcotizzati, e che nulla abbiano avuto da protestare contro la Francia, che ce li rispedisce nei furgoni come fossero pacchi postali. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Croatti*).

Possono questi politici trattare della nostra politica estera e dei nostri assetti strategici in maniera imparziale? Credo proprio di no.

Concludendo, Presidente, le nostre missioni internazionali e la nostra cooperazione hanno una collocazione atlantica irrinunciabile e una vocazione mediterranea che è figlia della nostra storia. Si tratta di un indirizzo assolutamente coerente con ciò che siamo stati e tutt'ora siamo. Si tratta di un'opera di tutela dei diritti umani e dell'interesse nazionale, il quale ci impone, inoltre, di attenzionare sempre di più lo scenario mediterraneo e la situazione politica interna ai Paesi, amici, che su di esso si affacciano.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, rivolgendo un pensiero di ringraziamento, di ammirazione e senso di orgoglio a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Un pensiero va ai nostri eroi che in quelle missioni hanno perso la vita in nome di una Patria che oggi, più che mai, rende omaggio alla loro memoria. Grazie. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

[CAUSIN](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAUSIN (*FI-BP*). Signor Presidente, colleghi senatori, Forza Italia ha voluto fortemente che l'Assemblea del Senato avesse un ruolo centrale in questo dibattito.

In verità l'esame del provvedimento si poteva anche esaurire in Commissione, tuttavia, sia il Gruppo Forza Italia che il Partito Democratico - lo voglio dire anche per una questione di onestà - hanno voluto che la discussione sulla risoluzione avvenisse in Assemblea. È un fatto non scontato, che si inserisce nello spirito dell'attuazione della legge quadro sulle missioni internazionali, una legge che ha cambiato completamente il dispositivo autorizzativo delle missioni, che è stata approvata in coda alla scorsa legislatura e che ha proprio l'obiettivo di ridare centralità all'organo parlamentare su tutto ciò che riguarda il tema delle autorizzazioni di spesa, ma anche del contenuto delle missioni internazionali.

Non è più un dibattito che fotografa la situazione finanziaria *ex post* perché precedentemente, quando si faceva la proroga delle missioni, si autorizzava una partita finanziaria di missioni che magari erano concluse da mesi, come è capitato anche in alcune di queste.

Il valore della discussione su questa risoluzione è legato al fatto che vi è la possibilità che il Parlamento discuta sullo stato delle missioni e soprattutto sulle prospettive delle missioni internazionali fornendo al Governo, e anche al Capo dello Stato che è il comandante in capo delle Forze armate, delle indicazioni operative rispetto a possibili quadri di emergenza e di complessità che dovessero emergere nel corso della legislatura.

A noi è chiaro - e questa è la ragione per la quale Forza Italia si è sempre espressa a favore delle missioni internazionali - che la presenza italiana in queste missioni rappresenta una modalità (non l'unica ma una modalità) attraverso la quale il nostro Paese difende i propri interessi nazionali, anche quando interveniamo a 5.000, a 6.000, a 8.000 o a 15.000 chilometri di distanza. Con i nostri interventi difendiamo i nostri interessi nazionali.

In questo senso l'Italia, in questi anni, ha fatto la propria parte. L'ha fatta coadiuvando l'impegno della NATO e della comunità internazionale nella nuova sfida del contrasto al terrorismo di matrice islamica, dove sono stati conseguiti sul campo, attraverso l'*intelligence* e gli interventi militari, dei risultati che hanno consentito di contenere l'Islamic State; lo abbiamo fatto marcando una presenza di stabilizzazione di quei Paesi che sono usciti o stanno uscendo da conflitti che durano da anni e che lasciano delle situazioni drammatiche sul campo.

Il modello italiano è unico ed è apprezzato da tutti gli organismi internazionali. Abbiamo fatto la nostra parte, cosa sicuramente non secondaria, attraverso un contributo di assistenza per ricostruire

quelle che io definisco le infrastrutture democratiche e di sicurezza che sono le infrastrutture minime necessarie alla vita civile di un Paese. Lo abbiamo fatto negli Stati in cui abbiamo avuto un ruolo.

Ogni volta che la NATO, l'ONU o la comunità internazionale - quando non potevano essere i due precedenti organismi - ci hanno chiesto un contributo, l'Italia c'è stata, ha risposto di sì senza indugio, abbiamo fatto la nostra parte e l'abbiamo svolta in modo eccellente grazie alla professionalità e alle doti umane delle donne e degli uomini che rappresentano il nostro Paese in divisa.

Il sostegno alle missioni internazionali non è una questione retorica, non è soltanto una questione di carattere nazionalista o sovranista. Non è neanche questione di un ruolo subalterno che, come qualcuno dice, l'Italia ha storicamente rispetto agli organismi internazionali o rispetto a debiti che abbiamo con Paesi che hanno avuto un ruolo, per esempio, nella liberazione del nostro Paese dal nazifascismo. L'Italia è presente perché si tratta della capacità del Parlamento italiano di riconoscere quanto le guerre e l'instabilità internazionale nei luoghi vicini e lontani possono cambiare le condizioni di sicurezza, di vita economica e di vita sociale nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

È per questo che noi ci siamo. Il nostro sostegno alle missioni internazionali e alle Forze armate nasce dalla consapevolezza che anche e soprattutto così abbiamo deciso di tutelare la nostra sicurezza individuale, la sicurezza dell'Europa e dei nostri interessi nazionali.

Non voglio in questa sede addentrarmi in modo analitico su tutte le missioni; lo hanno fatto i relatori e le persone che sono intervenute nel dibattito. Tuttavia, l'esame della risoluzione può essere un'occasione, in questa sede di dibattito parlamentare (e in parte lo è stata) per riflettere sulle prospettive strategiche del nostro impegno nel mondo, del nostro impegno militare all'estero.

E la risoluzione che per certi versi fotocopierà un sostanziale impegno che dura da anni negli scenari in cui noi siamo presenti, e rappresenta di fatto la continuità di quello che c'è stato in questi anni in termini di impegno fotografa però in modo debole quelli che saranno gli scenari degli anni futuri.

Quello che riguarda l'Italia è uno scenario che ci fotografa come soli, isolati ed esposti ad affrontare le sfide che vengono dalla sponda meridionale del Mediterraneo, in particolare dalla Libia, che non è un Paese stabile, ma che sta evolvendo verso una situazione di caos; dalla Tunisia, che è un Paese stabilizzato; e - lo dico in questa sede, visto che non è stato citato - dall'Algeria, dove si è concluso un ciclo politico-amministrativo di un certo tipo e in cui regna una condizione di grande confusione che non sappiamo come potrà evolvere.

Signor Ministro, non posso nascondere la preoccupazione rispetto alle ambizioni contenute nella relazione e ad un atteggiamento che il Governo ha avuto di contrazione di investimenti. Guardate che questo appare chiaro: da una parte c'è una situazione internazionale che sta evolvendo verso una maggiore complessità, e dall'altra c'è una scelta del Governo, dal punto di vista dell'impegno economico che riguarda le Forze armate e la cooperazione internazionale, di progressiva contrazione di spesa.

Signor Ministro, ci sono tre nodi e glieli voglio dire proprio perché questo dibattito parlamentare deve vederci uniti e anche capaci di affrontare le sfide future.

Il primo è capire come si concilieranno i tagli previsti nel bilancio pluriennale con le progressive e maggiori esigenze legate alla nostra necessità di intervenire all'estero.

Il secondo è l'atteggiamento del Governo verso la richiesta di un maggiore impegno finanziario nell'ambito della NATO, che non è soltanto un numero di bilancio (2 per cento), ma è legato alla decisione degli Stati Uniti di smobilitare progressivamente il proprio impegno nella difesa dell'Europa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Il terzo: vorremmo capire quale sarà l'atteggiamento o la modalità con cui coordineremo le nostre missioni internazionali rispetto ad una prospettiva di difesa comune europea che è tanto annunciata ma ancora molto, molto distante.

Non voglio rubare ulteriore tempo al dibattito, perché mi pare che sia stato molto esaustivo. Nel dichiarare il nostro voto favorevole alla risoluzione sulle missioni internazionali, desidero infine ricordare il personale che è caduto o che è stato ferito nell'esercizio del proprio dovere e tutte le donne e tutti gli uomini che ogni giorno ci rappresentano e rappresentano l'Italia negli scenari più pericolosi e delicati del Pianeta. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*



[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, colleghi, siamo arrivati alla fine di questo lungo dibattito che riguarda la risoluzione sulle missioni internazionali del nostro Paese. Vorrei tentare di ricomporre un po' le questioni sollevate in alcuni momenti - c'è stato anche qualche momento acceso -, ma devo dire che sostanzialmente diversi aspetti sono stati affrontati negli interventi dei colleghi ed anche nelle dichiarazioni di voto.

Partirei soprattutto da una considerazione che per me è importante, ed è la seguente. La prosecuzione del consistente impegno militare dell'Italia all'estero che, come è già stato detto da diversi colleghi, riguarda oltre 7.000 uomini, 35 missioni in 22 Stati su tre continenti, conferma una cosa importante, a mio modo di vedere: la centralità dell'Italia nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. E non è una cosa di poco conto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Credo che questo sia un impegno molto particolare che, non solo umanamente ma anche finanziariamente, è davvero oneroso e i nostri alleati non devono sottovalutarlo quando parlano del contributo italiano alle spese per la difesa e la sicurezza collettiva. Questo contributo, all'interno del quale - tengo a sottolinearlo - quest'anno aumenteranno del 15 per cento i fondi destinati alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, a testimoniare l'importanza attribuita a questo fondamentale e prezioso strumento di stabilizzazione internazionale, non può essere negato, non credo che venga negato e ritengo non sia stato negato da nessuno in quest'Aula.

Come ha già ricordato il collega senatore Ferrara, il Movimento 5 Stelle ha sempre chiesto che gli impegni militari internazionali del nostro Paese si concentrassero nei teatri di maggiore rilevanza per l'Italia. Se parliamo d'interesse nazionale, dobbiamo necessariamente concentrare la nostra attenzione sullo scenario libico, aspetto sul quale si sono soffermati moltissimi interventi.

La gravità della situazione in Tripolitania oggi è sotto gli occhi di tutti, con il crescente coinvolgimento nel conflitto di diversi Paesi (soprattutto Francia, Egitto, Emirati, con Haftar, e in particolar modo Turchia e Qatar, con al-Sarraj) e con la progressiva *escalation* dei combattimenti. Si vedano ad esempio il bombardamento criminale - davvero lo è - del centro migranti e il numero dei morti che negli scontri ha ormai superato la quota di 1.000 persone.

Ritengo che, come molti hanno sottolineato, questa situazione comporti due enormi problemi per il nostro Paese. Il primo è la minaccia diretta ai nostri interessi economici e il rischio concreto di vederci tagliati fuori dai giochi politici ed economici della Libia di domani, che va scongiurato. Il secondo è una crisi umanitaria, sottolineata praticamente da tutti gli interventi, che, insieme all'evidente impossibilità ormai di considerare la Libia come un porto sicuro, rischia di generare un flusso di rifugiati che non può certo essere respinto al punto di partenza. Da qui la necessità, a mio modo di vedere, di proseguire a rafforzare la presenza e l'impegno dell'Italia a supporto delle legittime autorità libiche guidate dal al-Sarraj, che, per la cronaca, stanno respingendo con successo l'offensiva del generale Haftar. Questo consentirebbe all'Italia, in primo grado, di rimanere in partita in Libia con un ruolo da protagonista, contribuendo alla pacificazione del Paese ed evitando di farsi scalzare dai competitori europei e arabi. In secondo luogo, consentirebbe all'Italia di continuare a costruire quel dispositivo aeronavale libico a cui, quando la Libia tornerà ad essere porto sicuro ed entità statale unificata, spetterà il compito di monitorare le acque territoriali libiche, per contrastare il traffico di esseri umani diretto verso l'Europa.

Qual è il punto, su quest'argomento? Oggi la Guardia costiera libica è ancora infiltrata da soggetti legati ai narcotrafficanti - è impossibile negarlo - ed è dotata di mezzi inadeguati e di personale non qualificato. Qui il nostro intervento è importante, perché non è ancora in grado di svolgere bene il suo lavoro e se ci tirassimo indietro proprio adesso, come qualcuno vorrebbe, quando abbiamo iniziato ad addestrare il personale, fornire mezzi navali adeguati e ripristinare mezzi aerei di sorveglianza, la situazione non migliorerebbe mai, ne sono certo.

Qual era il nostro obiettivo e quale dev'essere la nostra prospettiva? Era e resta una Guardia costiera libica e una Marina militare libica che, nel prossimo futuro, siano in grado di intercettare e soccorrere i barconi operando nella Sar libica in maniera professionale, affidabile e autonoma. Il nostro obiettivo

naturalmente era anche di riportare in Libia i migranti soccorsi in acque libiche, non certo nei *lager* sotto le bombe, che vanno subito evacuati, ma in centri di accoglienza adeguati e sicuri, gestiti dalle Nazioni Unite, dai quali organizzare i rimpatri volontari non solo nei Paesi d'origine, ma verso tutti quelli europei e quelli sicuri della Regione mediterranea e mediorientale, a partire da quanti oggi soffiano sul fuoco del conflitto (e li ricordavo prima). Raggiungere questo obiettivo credo porterebbe in breve tempo a svuotare i centri prosciugando la fonte del *business* per i trafficanti e fermando quindi, come seconda istanza, le partenze dei barconi.

Colleghi, la pacificazione della Libia è la priorità numero uno della politica estera e di difesa italiana. Come ho detto già mesi fa, se gli appelli al cessate il fuoco e le pressioni diplomatiche dovessero continuare a rimanere inascoltati, faremmo bene - lo ritengo fermamente - a considerare seriamente l'ipotesi di una missione di pace dei caschi blu dell'ONU prima che sia troppo tardi.

Rimanendo nel quadrante geopolitico africano, chiaramente strategico - come dicevo - per il nostro Paese, delle missioni internazionali orientate alla tutela dell'interesse nazionale, il MoVimento 5 Stelle giudica molto positivamente l'avvio della nuova missione nazionale di supporto militare in Tunisia, che è un *partner* strategico per la sicurezza e la stabilità della Regione nordafricana ed in particolare per la lotta al terrorismo e al traffico degli esseri umani.

Per la stessa ragione, come ricordava il ministro Trenta e come ricordavano anche altri colleghi intervenuti, registro con soddisfazione l'avvio pieno della missione nazionale di supporto militare in Niger. Il Niger è il principale crocevia del traffico di esseri umani dall'Africa occidentale subsahariana, oltre che riconosciuto avamposto e baluardo della lotta a Daesh. Finalmente la missione italiana di addestramento delle forze di sicurezza nigerine nella lotta al traffico di esseri umani e al terrorismo diventa pienamente operativa, passando da poche decine a quasi 300 uomini, 160 mezzi terrestri e 5 mezzi aerei.

In conclusione, giudicherei analogamente molto importante la prosecuzione dell'impegno italiano in Somalia, dove partecipiamo alla missione europea di formazione delle forze di sicurezza locali: è una missione fondamentale per la stabilizzazione sia della Somalia che di tutto il Corno d'Africa, che sono ovviamente aree tra quelle principali di origini della migrazione verso l'Europa.

Per queste ragioni e per quelle già illustrate da tutti i miei colleghi di Gruppo, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**PRESIDENTE.** Prima di passare alle votazioni, ricordo all'Assemblea che gli ordini del giorno saranno posti ai voti dopo la votazione della risoluzione delle Commissioni riunite 3a e 4a.

Avverto inoltre che i senatori Verducci, Bonino e De Petris hanno chiesto la votazione per parti separate della medesima risoluzione. Li invito, secondo l'ordine di richiesta, a precisare la richiesta di votazione per parti separate, prima che l'Assemblea si pronunci nel merito.

**VERDUCCI (PD).** Signor Presidente, chiediamo che vengano votati separatamente, per quello che riguarda la premessa della risoluzione, il punto 23 («Missione su base bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica») e, per quello che riguarda il dispositivo, la seconda parte dello stesso, che va dalle parole «in relazione» alle parole «di embargo».

**BONINO (Misto-PEcEB).** Signor Presidente, avevo chiesto da giorni se era possibile la votazione per parti separate, in particolare sull'ultimo paragrafo del documento XXIV, n. 9, che va dalle parole «in relazione alla missione bilaterale» fino alle parole «di embargo».

Il collega Verducci ha aggiunto anche il punto 23 e non ho alcuna obiezione ad associarmi a tale richiesta. Se non fosse accettata, insisto almeno sull'ultimo paragrafo perché, colleghi, qui non è un tanto al chilo. Ogni missione ha una sua specificità, una sua organicità e una sua utilità e, quindi, non si capisce perché si debba votare tutto o niente, un tanto al chilo.

Signora Ministro, aggiungo, infine, che se sono vere le notizie che stanno battendo tutte le agenzie in questo momento, direi che forse è meglio archiviare lo scheletro della missione Sophia e pensare a qualcos'altro. Tutte le agenzie di stampa stanno battendo in questo preciso momento che al-Sarraj ha liberato 365 migranti dal centro bombardato di Tajoura senza mandarli da nessun'altra parte, che quindi saranno cacciati - pare - dalle Nazioni Unite e dal Governo Sarraj. Dove andranno non si sa; ve lo potete immaginare e potete anche immaginare - non so dirvelo - se questo è solo un primo passo

rispetto alla minaccia che questo alleato ci aveva fatto e, cioè, di mandare tutti quelli presenti nei centri statali nei nostri Paesi o se è un caso *una tantum*. In ogni caso, penso che faccia parte di un pacchetto più complessivo ed è tanto più urgente togliere di mezzo questo scheletro vuoto, antico e obsoleto della missione Sophia e pensare francamente a cosa vogliamo fare, compresa l'integrazione nel nostro Paese. Non ci libereremo di questa cosa così facilmente.

Vi prego - ognuno poi voterà come vuole - ma non ci obbligate a votare l'intero pacchetto. Non ha veramente senso. Ogni missione ha una sua specificità, una sua problematicità e non sono stata da sola in quest'Aula in queste ore a esprimere tutte le perplessità per quanto riguarda l'operazione motovedette Libia, Sophia o quant'altro. Le ho sentite da varie parti. Penso sia giusto che voi, che poi voterete diversamente, appoggiate almeno la proposta che ognuno si assuma la responsabilità su queste missioni. Non è un tanto al chilo. Sono missioni una diversa dall'altra.

PRESIDENTE. Se ho inteso bene, lei chiede in via principale quanto ha già chiesto il senatore Verducci e, in via subordinata, di separare l'ultimo paragrafo.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, delle premesse chiediamo di votare in modo separato i punti 8, 9, 10, 22, 23, 24, 27, 28 e 29. Per quanto riguarda il dispositivo finale, chiediamo di votare separatamente i due punti e, quindi, a parte l'ultimo paragrafo del dispositivo.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento metto ai voti la proposta di votare il documento per parti separate.

**Non è approvata.**

ASTORRE (*PD*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del documento XXIV, n. 9.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

L'ordine del giorno G1 è precluso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2, presentato dal senatore Causin e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[MALPEZZI](#) (*PD*). Domando di parlare. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Invito i colleghi a uscire dall'Aula il meno rumorosamente possibile, così da consentire di portare a compimento i nostri lavori.

Ha facoltà di parlare, senatrice.

MALPEZZI (*PD*). Signor Presidente, mi spiace svolgere l'intervento in un momento non di concentrazione dell'Assemblea, perché potrebbe essere utile a tutti i colleghi che, come me, in questi giorni stanno ricevendo una sorta di *mail-bombing* dai giovani medici che cercano uno sbocco per le scuole di specializzazione.

Ogni anno, infatti - è un dato - vengono immatricolati più studenti di medicina di quanto il sistema delle borse di studio possa smaltire. A oggi, dopo ben sette anni di studio (sei anni più un anno per l'esame di Stato), solo un medico su tre ha la possibilità di continuare la carriera *post laurea*.

In particolare - ed è il motivo alla base della *mail-bombing* di questi giorni - quest'anno oltre 12.000 medici non hanno avuto la possibilità di proseguire il proprio percorso formativo. Questo meccanismo, che si chiama imbuto formativo, porta all'accumularsi, tra un anno e l'altro, di giovani medici in un limbo posto tra la laurea e la specializzazione, sostanzialmente tagliandoli fuori dal mondo del lavoro. Questi giovani medici ritentano il concorso negli anni successivi, aumentando progressivamente, di anno in anno, il numero dei candidati e, con le borse attualmente messe a disposizione, degli esclusi alla formazione specialistica.

Che cosa è successo?

Ora, cosa è accaduto? Il 26 giugno il ministro Bussetti ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un *post*, in cui dichiarava in maniera esultante di aver aumentato i posti ai *test* d'ingresso per la facoltà di medicina e chirurgia, avendo dimostrato ancora una volta di non aver chiaro qual è il problema: non è l'accesso a medicina, ma l'accesso alle specializzazioni. Per cui il ministro Bussetti avrebbe dovuto aumentare, insieme alla ministra Grillo, le borse di specializzazione e non i posti a medicina e chirurgia. Quindi ora il problema si aggrava ulteriormente. Aggiungo che formare un medico per lo Stato è un notevole investimento economico; molti dei nostri ragazzi, terminato il corso di laurea vanno all'estero, perché qui fanno benissimo di non poter trovare lo spazio nei corsi di specializzazione: ne emigrano 1.500 ogni anno e ciò ha un costo per il nostro Paese di oltre 225 milioni di euro. Ora io mi chiedo, e chiedo ai colleghi che hanno abbandonato l'Aula in questo momento, cosa abbiano intenzione di fare: se ci uniamo tutti insieme per un'azione forte, raccogliendo le istanze di questi ragazzi, di questi giovani medici, provando a costruire un percorso collegialmente, oppure se passivamente tutti gli altri non si rendono conto che il sistema è al collasso. Tuttavia al collasso non c'è solo sistema sanitario, ma c'è anche il futuro di tanti ragazzi bravi e preparati.

*(Applausi dal Gruppo PD).*

[BOSSI Simone](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOSSI Simone](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire oggi per sottoporre all'attenzione di quest'Aula alcuni fatti avvenuti recentemente nel mio territorio di elezione e più precisamente nella mia città, Cremona, in Lombardia. Si tratta di episodi preoccupanti, che definirei sconcertanti, che riguardano i nostri giovani e che non possono essere purtroppo sottovalutati. Le cronache locali e nazionali hanno raccontato di risvolti inquietanti della vicenda già ribattezzata come il "Fight club" di Cremona. Ma qui purtroppo non c'è nessun Tyler Durden; qui c'erano i nostri ragazzi e, anziché parlare di letteratura, parliamo di eventi reali, che avvenivano nelle piazze della città e che hanno portato a un'operazione dei Carabinieri con sette arresti.

Le cronache raccontano di ragazzi giovanissimi, quasi tutti minorenni, che si davano appuntamento sui *social network* per picchiarsi, per scatenare risse e per prendere di mira altri giovani come loro, per poi, finite queste bellissime avventure, pubblicare tutto su Instagram o su Facebook. Parliamo quindi di una violenza gratuita, immotivata e insensata, solo per prendere qualche *like* in più sui *social*; tutto questo per me è assurdo.

Come ho già avuto modo di affermare, da genitore prima ancora che da senatore della Repubblica, sono sconcertato da questi gesti e penso che ognuno di noi lo sia dopo aver letto le cronache. È inaccettabile che si possano anche solo concepire queste cose e ancor meno è tollerabile che avvengano sul nostro territorio. Non è questo il divertimento che desideriamo per i nostri figli; almeno io non insegno questo ai miei figli e non vorrei che nessun altro insegnasse questo ai propri figli. Purtroppo però la realtà quotidiana è questa. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Quindi ringrazio i Carabinieri, ringrazio le forze dell'ordine e le autorità, che hanno svolto un ottimo lavoro, e auspico che venga fatta presto luce in fondo a questa brutta vicenda e che la giustizia faccia il suo corso, anche a tutela della sicurezza, *in primis* dei nostri figli. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAUTONE](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento parte da una considerazione fondamentale: uno dei pilastri del nostro Stato democratico è il rispetto reciproco del

proprio ruolo nelle istituzioni; non oltrepassare quella linea sottile che segna il confine tra le proprie e le altrui competenze specifiche è alla base degli equilibri democratici. Quanto è accaduto nei Comuni dell'*hinterland* napoletano Acerra e Casoria nei confronti del portavoce del MoVimento 5 Stelle Carmela Auriemma ed Elena Vignati a mio avviso è molto grave. La consigliera Auriemma è stata querelata per aver evidenziato situazioni di incompatibilità tra il ruolo ricoperto dal segretario comunale e le mansioni dirigenziali affidategli dal sindaco. Voglio ricordare che il testo unico degli enti locali (TUEL), per tale caso prevede che le deleghe dirigenziali possono essere affidate al segretario comunale solo temporaneamente e solo se nella pianta organica del Comune non ci siano altri dirigenti, ma nel Comune di Acerra ci sono ben sette dirigenti. Questa condizione, che doveva essere solo temporanea, si è protratta nel tempo, generando così una condizione di fatto di incompatibilità: non si può essere nello stesso tempo controllore e controllato.

Il caso della consigliera Vignati, nel Comune di Casoria, a Nord di Napoli, alle scorse amministrative del 26 maggio ha dell'incredibile. È stato affidato il trasporto dei verbali elettorali alla ditta di un candidato della coalizione poi risultata vincente. Nella metà delle sezioni i verbali risultavano alterati, con l'apposizione di fogli senza timbro di unione, né firme dei componenti del seggio. Alla richiesta di verifica di tali atti, le istituzioni hanno eretto muri invalicabili, replicando nel merito di rivolgersi al TAR. Il non voler fare chiarezza da parte della commissione elettorale sulle presunte anomalie durante lo spoglio delle ultime elezioni amministrative comunali nega di fatto la trasparenza nell'attività pubblica, generando di conseguenza nei cittadini la sfiducia e l'allontanamento dalla cosa pubblica.

Le istituzioni sono la casa dei cittadini e la loro trasparenza è in serio pericolo, per la presenza in essa di personaggi poco chiari che la utilizzano a loro uso e consumo. I rappresentanti dello Stato e le strutture preposte devono intensificare e garantire il rispetto delle regole democratiche sancite dalla Costituzione. Rivolgo la mia solidarietà personale e del Gruppo MoVimento 5 Stelle del Senato alle consigliere Carmela ed Elena e le invito a continuare a difendere i principi cardine della democrazia: legalità e trasparenza. Un vento nuovo sta soffiando: non siete sole, i cittadini e le istituzioni sono con voi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[ORTOLANI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORTOLANI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio parlare del fenomeno che si è verificato mercoledì scorso, sei giorni fa, sullo Stromboli, quando nel pomeriggio, a distanza di quindici minuti l'una dall'altra, ci sono state due potentissime esplosioni, non preavvertite. La popolazione non era stata avvisata ed è morto un ragazzo a 400 metri di quota. Ricordiamo che si effettuano escursioni guidate, fino a 800 metri di altezza, però la presenza della guida in questi casi non serve a niente.

Il fenomeno è stato ritenuto uno dei più potenti dopo la grande eruzione del 1930. Siamo portati a sottovalutare lo Stromboli, perché vediamo un vulcanetto di 800-900 metri, che affiora dall'acqua. Teniamo però presente che 2.000 metri di vulcano continuano sotto l'acqua. Praticamente è un vulcano della dimensione dell'Etna e dunque è un vulcano di grandi dimensioni, che purtroppo trascuriamo. In seguito alle due esplosioni, il mareografo situato sull'isola ha verificato un'oscillazione anomala del mare di circa 40 centimetri, che poi è continuata, attenuandosi. Trenta minuti dopo si è registrato un movimento anomalo dell'acqua a 135 chilometri di distanza, nella zona di Palinuro e Marina di Camerota: ci ha messo circa trenta minuti di tempo. Questo fenomeno non è nuovo, perché nell'eruzione del 2002, nella zona di Palinuro e Marina di Camerota arrivarono onde di maremoto che ebbero 2 metri di *run-up*, cioè l'onda entrò nell'entroterra con onde di 2 metri di altezza. Teniamo presente che allora era inverno e quindi non c'era nessuno sulla spiaggia.

Questo fenomeno finora è sempre stato trascurato. Ricordiamo che negli ultimi novecento anni si sono verificati 18 fenomeni marini anomali, in anni in cui ancora non era molto diffuso il turismo balneare.

Credo che dobbiamo fare una riflessione: che cosa ci ha insegnato questo fenomeno? Anzitutto che lo Stromboli è uno dei vulcani più e meglio controllati con i mezzi migliori disponibili. Ciononostante, non è stato colto alcun segnale per avvertire la popolazione. Ci poniamo allora questo problema: qualcosa non ha funzionato oppure più di così i sistemi attuali di monitoraggio non possono fornire

indicazioni? Questa è un'importante riflessione perché teniamo conto che siamo già in stagione balneare e diverse centinaia di turisti frequentano l'isola.

Dopo l'evento, l'isola è stata posta nel primo livello di attenzione (prima invece era praticamente ritenuta esente da rischi).

Un altro problema che dobbiamo considerare è il rischio *tsunami*. L'Italia non ha nessuna legge che riguardi questo rischio; gli interventi sulla costa sono liberi, non c'è alcuna tutela. Ebbene, credo che questo fenomeno vada affrontato al più presto anche con una didattica ambientale per far comprendere quali sono i segni che possono essere avvertiti sulle spiagge nel momento in cui verifica un fenomeno di questo tipo. Occorre quindi un grande sforzo di insegnamento.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

ORTOLANI (M5S). Ritengo che insieme al fenomeno del 2002, quello di sei giorni fa rappresenti un cartellino giallo che la natura ci ha proposto: tenete conto che corriamo un rischio nei confronti del quale non abbiamo ancora nessuna attenzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[FERRARA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (M5S). Signor Presidente, prendo la parola per ricordare a quest'Assemblea che il 20 novembre 2018 veniva rapita in Kenya una nostra cooperante, Silvia Romano, e che da allora non si hanno più sue notizie. All'ottimismo iniziale si è pian piano sostituito il silenzio sulla vicenda. Durante le prime settimane, si pensava ad un rapimento di matrice terroristica o a un gruppo di criminali che volevano un riscatto; su questo si erano concentrati gli inquirenti kenioti, che nei giorni successivi al sequestro avevano effettuato diversi arresti. Oggi, però, questa pista sembra perdere consistenza di fronte a nuove rivelazioni diffuse dalla trasmissione televisiva «Le Iene».

Secondo quanto riportato da diversi testimoni intervistati, Silvia, qualche giorno prima di essere rapita, aveva denunciato alle autorità un prete che sarebbe stato implicato in atti di pedofilia. Una circostanza, questa, che emerge a più di sei mesi dal rapimento della nostra cooperante, lasciando ben pochi dubbi sui motivi del sequestro.

Perché le autorità keniate non hanno informato subito i nostri omologhi della presentazione di questa denuncia? Perché sin dall'inizio si è seguita la pista dei gruppi islamici, invece di indagare anche sulla denuncia presentata? Probabilmente non lo sapremo mai. Ci tengo, però, a sottolineare che, di fronte a queste nuove rivelazioni, il nostro Ministero degli affari esteri dovrebbe chiedere ulteriori chiarimenti alle autorità keniate. Per questo ho presentato un'interrogazione al Ministro degli affari esteri.

Noi abbiamo il dovere di fare quanto in nostro potere per ottenere il rilascio e chiudere questa vicenda prima possibile.

In conclusione, permettetemi di ringraziare i ragazzi e le ragazze che si impegnano nella cooperazione, che aiutano il prossimo in Italia o in Africa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Credo che il nostro sarebbe un Paese migliore se avessimo più «Silvie» Romano, perché non è solo questione di solidarietà, ma di sensibilità verso gli ultimi, i diseredati, chi non molla.

Signor Presidente, auspico un maggiore impegno delle nostre istituzioni per la liberazione di Silvia e spero quanto prima che questa ragazza possa tornare in Italia sana e salva. Lo spero come parlamentare, come padre e come cittadino italiano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatore Ferrara. La Presidenza si unisce al suo auspicio nella speranza e nell'impegno.

[CORBETTA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBETTA (M5S). Signor Presidente, era il 10 luglio 1976, un caldo giorno d'estate come tanti, quando in Brianza accadde un incidente che avrebbe segnato per sempre quel territorio. Alle ore 12,37, dallo stabilimento Icmesa di Meda, fuoriuscì una nube tossica contenente almeno 15 chili della più pericolosa tra le diossine. La nube si diffuse in un territorio con 36.000 abitanti, tra Seveso, Meda, Cesano Maderno, Bovisio Masciago e Desio. L'erba ingialliva, le foglie cadevano, 3.300 animali morti, 80.000 abbattuti in seguito, 736 persone evacuate; 41 famiglie non tornarono più nella loro casa perché abbattuta. Centinaia gli adulti e bambini intossicati.

Fu una tragedia che colse completamente impreparato il nostro Paese. Quell'anno aumentarono notevolmente gli aborti spontanei e le malformazioni alla nascita, così come le patologie epatiche e altri problemi di salute. Ufficialmente la diossina non causò nemmeno una vittima, eppure i Comuni coinvolti registrarono un incremento della mortalità che qualcuno si spinse a calcolare tra i 126 e i 157 morti, e questo per limitarci ai soli effetti nel breve periodo. I materiali contaminati, la terra, le macerie, i resti degli animali vennero interrati in due grandi vasche appositamente costruite nella zona A, quella più colpita, l'unica che venne bonificata. I terreni nelle zone B e R, dove la contaminazione era minore, non furono mai bonificati, a testimonianza del fatto che all'epoca non ci fu una reale percezione della gravità dell'accaduto. Venne posto un semplice divieto di coltivare e consumare prodotti agricoli e zootecnici, ma dopo dieci anni anche quel divieto venne revocato. Cominciò così il processo di rimozione collettiva del peggior disastro ambientale che il nostro Paese abbia mai conosciuto. Nel 1985 la Regione Lombardia vietò costruzioni e scavi nell'area contaminata, ma incredibilmente nel 2009 la stessa Regione derogò il divieto per consentire il passaggio dell'autostrada Pedemontana lombarda. Eppure, dopo quarantatré anni, la diossina è ancora lì, presente nei terreni ben oltre i limiti di legge. Sull'altissima tossicità della sostanza oggi non ci sono dubbi: è cancerogena, danneggia tessuti grassi, fegato, cuore e reni. Gli studi epidemiologici hanno confermato un aumento significativo di tumori e altre malattie nella popolazione esposta al disastro.

Solo grazie al MoVimento 5 Stelle nella scorsa legislatura regionale si è posto concretamente il tema della bonifica dei terreni su cui dovrebbe passare la Pedemontana e anche per i terreni agricoli ci sono finalmente novità: da pochi giorni abbiamo una norma che impone alle ASL di controllare i prodotti dei terreni contaminati e tutelare la salute, ma intanto sono passati quarantatré anni dal disastro dell'Icmesa. La legislazione ambientale, proprio partendo da quell'incidente, ha fatto passi da gigante in tutto il mondo, ma il tempo perduto nella tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini della Brianza nessuno lo potrà mai recuperare. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[MALAN \(FI-BP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, il 28 giugno del 2018, un anno e qualche giorno fa, una persona è stata prelevata dalla propria abitazione da carabinieri e vigili urbani in uniforme e armati, è stata portata via contro la sua volontà, in un luogo dove, per l'anno che è trascorso nel frattempo, non ha potuto vedere alcun familiare se non uno, due volte la settimana, sotto la sorveglianza delle persone dell'istituto dove ella è collocata. Le è stato proibito di parlare con questa persona nella sua lingua madre, e di questo familiare, e in un anno non ha mai potuto parlare con un magistrato o con altra persona presso la quale potesse esprimere la sua posizione. È una pericolosa terrorista? È un mafioso? Appartiene ad un'organizzazione che traffica in esseri umani? No, è una bambina che aveva undici anni quando è stata sequestrata; oggi ne ha dodici e negli ultimi due mesi, siccome la madre protestava per questa situazione, le è stato proibito anche di vedere la madre. È stata tenuta in isolamento totale, una bambina al 41-bis. Qual è la sua colpa? Naturalmente nessuna: degli insegnanti, istigati dal preside, hanno segnalato che la bambina qualche volta aveva dei vestiti che mandavano cattivo odore ed è stata assente - pensate - ventisette giorni nel corso di un anno. Un'ispezione alla casa della madre di questa bambina ha riscontrato che c'era della non meglio precisata sporcizia e anche un certo disordine; infatti la famiglia stava traslocando e dunque è ovvio che ci fosse un certo caos.

Io ho presentato un'interrogazione al Ministro della famiglia, al Ministro della salute e soprattutto al Ministro della giustizia, perché tutte le procedure che ho descritto sono dimostrate *per tabulas*, con le carte, e sono tutte contrarie alla legge. Purtroppo, però, nessuno si muove, a cominciare dal magistrato che ha autorizzato questa procedura mostruosa a nome del popolo italiano. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

**per la seduta di mercoledì 10 luglio 2019**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 10 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 20,56).

*Allegato A*

**DOCUMENTO**

**Risoluzione delle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> approvata il 6 giugno 2019 ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019 ( [Doc. XXIV, n. 9](#))**

TESTO DELLA RISOLUZIONE

**Approvata**

Le Commissioni riunite,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019 (*Doc. XXVI, n. 2*);

preso atto delle comunicazioni rese, il 31 maggio 2019, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa innanzi alle Commissioni congiunte affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

preso atto degli elementi conoscitivi resi, innanzi alle medesime Commissioni, dal Capo di Stato maggiore della difesa, il 28 maggio 2019;

preso atto che, nella citata relazione, viene chiesta l'autorizzazione per la prosecuzione, nel 2019, delle seguenti missioni in corso:

1. *Joint Enterprise* (missione NATO - scheda 1/2019)
2. EULEX Kosovo (personale militare) (missione UE - scheda 2/2019)
3. EULEX Kosovo (personale della Polizia di Stato) (missione UE - scheda 3/2019)
4. *United Nations Mission in Kosovo* - UNMIK (missione ONU - scheda 4/2019)
5. EUFOR ALTHEA (missione UE - scheda 5/2019)
6. Missione bilaterale Forze di polizia in Albania (scheda 6/2019)
7. *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* - UNFICYP (missione ONU - scheda 7/2019)
8. *Sea Guardian* (missione NATO - scheda 8/2019)
9. EUNAVFOR MED SOPHIA (missione UE - scheda 9/2019)
10. *Resolute Support Mission* (missione NATO - scheda 10/2019)
11. *United Nations Interim Force in Lebanon* - UNIFIL (missione ONU - scheda 11/2019)
12. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza libanesi (scheda 12/2019)
13. *Temporary International Presence in Hebron* - TIPH2 (missione multilaterale - scheda 13/2019)
14. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi (scheda 14/2019)
15. *European Union Border Assistance Mission in Rafah* - EUBAM Rafah (missione UE - scheda 15/2019)
16. *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* - EUPOL COPPS (personale della Polizia di Stato) (missione UE scheda 16/2019)



17. Partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda 17/2019)
18. NATO *Mission* in Iraq (scheda 18/2019)
19. *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* - UNMOGIP (missione ONU - scheda 19/2019)
20. Impiego su basi bilaterali di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda 20/2019)
21. *United Nations Support Mission in Libya* - UNSMIL (missione ONU - scheda 21/2019)
22. Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda 22/2019)
23. Missione su base bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica (scheda 23/2019)
24. Missione UE denominata EUBAM LIBYA (missione UE - scheda 24/2019)
25. *Missione ONU denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* - MINUSMA (missione ONU - scheda 25/2019)
26. Missione UE denominata EUTM Mali (missione UE - scheda 26/2019)
27. Missione UE denominata EUCAP Sahel Mali (missione UE - scheda 27/2019)
28. Missione UE denominata EUCAP Sahel Niger (missione UE - scheda 28/2019)
29. Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda 29/2019)
30. *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* - MINURSO (missione ONU - scheda 30/2019)
31. *Multinational Force and Observers* in Egitto - MFO (scheda 31/2019)
32. *European Union Training Mission* Repubblica centrafricana - EUTM RCA (missione UE, scheda 32/2019)
33. Missione UE antipirateria denominata *Atalanta* (missione UE - scheda 33/2019)
34. Missione UE denominata EUTM Somalia (missione UE - scheda 34/2019)
35. Missione UE denominata EUCAP Somalia (missione UE - scheda 35/2019)
36. Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane (scheda 36/2019)
37. Impiego di personale militare presso la base nazionale nella Repubblica di Gibuti (scheda 37/2019)
38. Impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale (operazione *Mare Sicuro*) (scheda 38/2019)
39. Partecipazione al dispositivo NATO a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza, denominato *Support to Turkey* (scheda 39/2019)
40. Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza (scheda 40/2019)
41. Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (scheda 41/2019)
42. Partecipazione al dispositivo NATO in Lettonia *Enhanced Forward Presence* (scheda 42/2019)
43. Partecipazione al dispositivo NATO *Air Policing* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda 43/2019)
44. Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate per l'anno 2019 (scheda 44/2019)
45. Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (scheda 50/2019);  
presupposto che, per il 2019, non risulta prorogata la missione NATO di supporto in Tunisia e non risulta prorogata la partecipazione di due magistrati fuori ruolo alle missioni EULEX Kosovo e EUPOL COPPS;  
presupposto altresì che, nella relazione, viene chiesta l'autorizzazione per la prosecuzione, nel

2019, dei seguenti interventi di cooperazione e sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

1. Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 45)
2. Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda 46)
3. Iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 47)
4. Contributo a sostegno delle Forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia (scheda 48)
5. Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda 49);

considerato che la partecipazione alle missioni internazionali rappresenta una componente essenziale della politica estera e di sicurezza del nostro Paese, che, grazie anche alla professionalità del proprio personale impegnato, rafforza la posizione e il prestigio dell'Italia nella comunità internazionale;

valutati positivamente gli orientamenti di politica estera e di difesa contenuti nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri, volti a proseguire, in ambito multilaterale, europeo ed atlantico e nel rispetto della legalità internazionale e del diritto umanitario, il contrasto alle minacce terroristiche, a garantire la sicurezza dell'area euro-mediterranea, a fornire supporto attivo alle iniziative dell'Alleanza atlantica in relazione alle crisi, anche di nuovo tipo, presenti lungo i suoi confini orientali e meridionali e, infine, a partecipare alle iniziative intraprese dall'ONU e dall'Unione europea per la pace e la stabilità internazionale;

apprezzato che, come si legge nel documento in esame, «la principale linea di continuità è dettata dai principi consolidati che caratterizzano la nostra azione, come la fede nel processo di integrazione europea e nelle game transatlantico, la vocazione mediterranea, la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali»;

rilevato che la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi è pari a 7.343 unità (con una riduzione di 624 unità rispetto al 2018) e che la consistenza media è pari a 6.290 unità (con una riduzione di 19 unità );

rilevato che l'impegno italiano, come riportato nella relazione illustrativa, è prevalentemente incentrato nella regione euro-mediterranea e del Medio Oriente allargato, a partire dalle aree più prossime all'Italia e in particolare:

in Libia, teatro di priorità strategica per gli interessi nazionali in materia di sicurezza (anche energetica), dove, a fronte dell'ulteriore deterioramento del quadro generale, obiettivi della presenza restano il sostegno alle popolazioni locali e la stabilizzazione del Paese, con la partecipazione alle missioni UNSMIL e EUBAM LIBYA, oltre che con una missione bilaterale di assistenza alla locale Guardia costiera e un'ulteriore missione bilaterale di assistenza e supporto (in cui sono incluse, tra l'altro, le attività dell'ospedale di Misurata);

in Libano, anche a fronte del recente innalzamento della tensione con Israele, sia nell'ambito della missione UNIFIL, di cui l'Italia ha da poco riacquisito il comando (con un contingente di oltre 1.000 unità ), sia con la missione bilaterale di assistenza alle Forze di sicurezza libanesi;

con la partecipazione alla coalizione internazionale di contrasto alla minaccia del *Daesh* (che prevede l'impiego di oltre 1.000 unità di personale militare) e alla missione NATO di sostegno al governo iracheno;

in Niger, con la missione bilaterale per rafforzare il controllo del territorio e dei flussi migratori da parte delle autorità locali (con un contingente medio annuale di 250 unità , come dai nuovi accordi con la controparte nigerina), oltre che con la partecipazione alla missione EUCAP Sahel Niger;

nel Corno d'Africa, con una missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e con la partecipazione alle missioni di addestramento e *capacity building* EUCAP e EUTM Somalia (quest'ultima a guida italiana), oltre che, nei mari adiacenti, con la missione europea Atalanta per il contrasto al fenomeno della pirateria (con oltre 400 unità );

preso atto che in Afghanistan, dove l'Italia continua ad essere uno dei quattro contributori principali della missione NATO *Resolute Support*, è programmata una progressiva riduzione del

nostro contingente di circa 100 unità di personale militare (da 800 a 700), comunque subordinato alla conclusione del processo elettorale in corso;

preso atto che l'Italia continuerà a partecipare (con oltre 500 unità di personale) alla missione EUNAVFOR MED Sophia, che è stata prorogata dal Consiglio UE fino al 30 settembre 2019, pur sospendendo temporaneamente il dispiego degli assetti navali;

preso atto che l'Italia mantiene un consistente impegno di assistenza militare nei Balcani, in particolare con la partecipazione (con oltre 500 unità dispiegate) alla missione NATO *Joint Enterprise* (che comprende anche la missione KFOR, a guida italiana) oltre che con la missione bilaterale in Albania e le missioni EULEX Kosovo, UNMIK Kosovo ed EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina;

considerato che, negli ultimi anni, le condizioni di sicurezza dello scenario internazionale e, in particolare, all'interno e attorno all'Europa si sono considerevolmente deteriorate, anche per le nuove sfide asimmetriche, con il conseguente aumento della necessità di rafforzare la capacità dell'Europa di promuovere la sicurezza all'interno e all'esterno dei suoi confini, nonché di rinsaldare il partenariato con la NATO e le relazioni transatlantiche;

valutato positivamente l'apporto al ruolo dell'Unione europea come attore della sicurezza internazionale che può derivare dai recenti sviluppi in materia di difesa comune, tra cui l'avvio della cooperazione strutturata permanente e la previsione, nel prossimo quadro finanziario pluriennale, di un Fondo europeo per la difesa volto a sostenere iniziative multinazionali di ricerca e sviluppo;

ribadita la necessità che l'Italia continui in maniera significativa a contribuire a tali sviluppi e a partecipare a tali iniziative in ambito UE, anche con i necessari corrispondenti investimenti di natura economica;

considerato che gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche per il 2019, in continuità con il recente passato, sono incentrati soprattutto sull'area del Mediterraneo e sull'Africa, con una tipologia di azioni finalizzate a rafforzare la sicurezza e la stabilità e a sostenere i Paesi maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo e al contrasto dei traffici illegali e delle migrazioni irregolari;

preso atto che l'onere finanziario complessivo della proroga, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, comprese le obbligazioni esigibili nell'anno finanziario 2020, è determinato in euro 1.426.481.331, di cui 1.100.835.456 a carico del Ministero della difesa, 296 milioni a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 7.722.305 a carico del Ministero dell'interno, 6.923.570 a carico del Ministero dell'economia e delle finanze e 15 milioni a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri,

si esprimono favorevolmente alla proroga, per l'anno in corso, delle missioni di cui alla relazione analitica deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019,

impegnando il Governo:

in relazione alla missione EUNAVFOR MED Sophia (scheda 9/2019), ad operare nelle opportune sedi dell'Unione europea, affinché vengano modificate le regole che attualmente individuano l'Italia come unico Paese di sbarco delle persone soccorse in mare, dando finalmente concreto sviluppo allo spirito e alle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2018;

in relazione alla missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica (scheda n. 23/2019), tenuto conto degli impegni dell'Italia nei confronti della Guardia costiera libica, a svolgere costanti azioni di monitoraggio, ove sussistano le condizioni, affinché sulle imbarcazioni fornite dall'Italia alla Libia, con particolare riguardo ai modelli delle guardacoste Corrubia, sia installata solo la strumentazione utile al controllo e alla sicurezza nel contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, nonché alle attività di soccorso in mare, in rispetto delle vigenti disposizioni internazionali ed europee in materia di embargo.

ORDINI DEL GIORNO

**G1**

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [De Falco](#), [Nugnes](#) (\*)

**Precluso**

Il Senato della Repubblica,

discussa la relazione delle Commissioni 3a (affari esteri e comunitari) e 4a (difesa) all'Assemblea sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (*Doc. XXV*, n. 2), e la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata il 23 aprile 2019 (*Doc. XXVI*, n. 2), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

richiamati gli approfondimenti istruttori svolti e le comunicazioni del Governo sull'andamento delle missioni internazionali autorizzate per il 2018 e sulla loro proroga per l'anno in corso, nonché sulle missioni da avviare nel 2019, svolte il 31 maggio 2019 nell'ambito dell'esame dei sopra citati provvedimenti davanti alle Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

premesso che:

in Libia dal 2011 si protrae una condizione di instabilità generata dal conflitto contro Gheddafi e dalla incapacità della comunità internazionale ed in particolare dei Paesi europei di gestire una transizione del Paese verso una condizione di pace e stabilità;

in questi anni la Libia è stata un "non Stato" caratterizzato da una forte conflittualità tra le diverse milizie che continuano ad avere ancora oggi un ruolo determinante nel contesto generale;

attualmente la situazione è definitivamente degenerata in un vero e proprio conflitto tra diverse fazioni che rende la Libia a tutti gli effetti un Paese in guerra civile;

nella tarda serata del 2 luglio c'è stato un raid aereo che ha preso di mira un centro di detenzione nei pressi di Tajura, sobborgo di Tripoli situato non lontano da alcune basi militari. La pioggia di fuoco che ha dilaniato l'*hangar* della prigione, dove si trovavano rinchiusi circa 200 migranti illegali provenienti da diversi Paesi dell'Africa, ha causato più di 100 morti e altre decine di feriti;

le milizie rispondono più che ad un Governo o ad un altro a dinamiche tribali e di gestione di potere legati al controllo di porzioni di territorio e di infrastrutture strategiche;

i recenti scontri tra l'esercito del presidente Fayed al-Serraj e le milizie del maresciallo Khalifa Haftar hanno peggiorato la situazione di insicurezza del Paese, politicamente frammentato e dilaniato da anni di conflitto civile azzerando ogni possibilità di considerare Libia uno Stato unitario a prescindere dal Governo che la comunità internazionale decide di riconoscere;

le milizie che si stanno affrontando non riescono a imporsi le une sulle altre ed i combattimenti a Tripoli hanno già provocato centinaia di morti e migliaia di sfollati, tanto che analisti ed esperti parlano apertamente di "nuova guerra civile" e non sembra prospettarsi all'orizzonte una soluzione a breve termine che possa far cessare le violenze;

secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nei primi mesi della battaglia per il controllo di Tripoli sono state uccise più di 500 persone e 75.000 sono state costrette a lasciare le proprie case. I feriti sono circa 2.500;

negli ultimi giorni in Libia sono stati bombardati un ospedale e un aeroporto;

oggi, in Libia, gli sfollati interni che non possono tornare alle proprie case sono circa 193.600, circa 57.600 sono i rifugiati e richiedenti asilo attualmente registrati presso l'UNHCR in Libia;

a Tripoli sono quasi 94.000 gli sfollati a causa del conflitto in corso dallo scorso 4 aprile mentre l'Organizzazione mondiale della sanità ha precisato che i combattimenti hanno causato finora 653 morti, fra cui 41 civili e 3.547 feriti, tra cui 126 civili. L'UNHCR stima che oltre il 48 per cento degli sfollati sia composto da bambini con meno di 18 anni;

l'attuale condizione libica ha contribuito ad aggravare la situazione migratoria in particolare per

quanto riguarda le condizioni di permanenza dei migranti e dei rifugiati nei centri di detenzione sommando alla ferocia del trattamento dei migranti ampiamente documentata i rischi oggettivi di uno stato di guerra;

la Libia è il principale punto di partenza per i migranti dall'Africa diretti principalmente verso l'Italia su imbarcazioni di fortuna. Sono attualmente 3.800 i migranti illegali detenuti nei centri di detenzione libici considerati "a rischio" a causa dei combattimenti tra le forze fedeli al presidente Fayeze al Sarraj e quelli che obbediscono a Khalifa Haftar, conosciuto come l'uomo forte della Cirenaica;

il 5 giugno 2019 Sam Turner, capo missione di MSF in Libia ha dichiarato: "A differenza della popolazione libica, che può lasciare le case circondate dai combattimenti e trasferirsi nei rifugi collettivi, i migranti rinchiusi nei centri di detenzione non hanno vie di fuga, e nel frattempo le condizioni già precarie in cui vivono peggiorano a causa del conflitto";

a questa situazione va ad aggiungersi un peggioramento delle condizioni di sicurezza nel Mediterraneo;

i dati dell'UNHCR infatti mostrano una situazione attuale molto diversa rispetto agli anni scorsi, soprattutto rispetto al 2015. Nel solo mese di ottobre di quell'anno sbarcarono sulle coste europee del Mediterraneo più di 220.000 migranti, una cifra di fatto pari agli sbarchi annuali del 2014 e superiore al dato su dodici mesi sia del 2017 sia del 2018. Ma è bene ricordare che quei 220.000 arrivarono praticamente tutti in Grecia, che contò 211.000 sbarchi, mentre in Italia ne arrivarono meno di 9.000;

la maggioranza dei migranti si sposta via mare, ma non mancano le persone che superano i confini dell'Europa mediterranea via terra. Anzi, negli ultimi mesi sono aumentati i passaggi dei confini terrestri di Spagna e Grecia;

Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro sono i Paesi europei del Mediterraneo primariamente interessati dagli sbarchi e, nel caso di Grecia e Spagna, dai passaggi dei confini terrestri. I dati aggiornati al 29 maggio 2019 parlano di 26.537 migranti totali transitati via mare (20.000) e via terra (6.500) nel bacino del Mediterraneo dal 1° gennaio 2019. La Grecia è il Paese nel quale ne sono arrivati di più (13.000, di cui 9.200 via mare), seguita dalla Spagna (10.000, 8.200 via mare) e dall'Italia (1.500 circa);

il portavoce dell'UNHCR per l'Africa e il Mediterraneo Charlie Yaxley ha però denunciato nei giorni scorsi che nel 2019 una persona ogni tre ha perso la vita nel tentativo di arrivare in Europa lungo la rotta della Libia;

l'ultimo rapporto dell'UNHCR mostra che, mentre il numero di persone che arrivano in Europa dal Mediterraneo è diminuito, il tasso di mortalità è aumentato bruscamente, in particolare per coloro che tentano la traversata dalla Libia;

dalle testimonianze raccolte dalle persone che sono transitate attraverso la Libia emerge un quadro drammatico delle condizioni di vita in quel Paese per i migranti ed i rifugiati. In particolare destano preoccupazione le condizioni di vita nei centri di detenzione governativi e non, i cui i migranti vengono sottoposti a violenze, torture ed abusi inenarrabili. L'UNHCR ha riferito che in alcune strutture i detenuti hanno un accesso limitato al cibo, ed è stata denunciata anche un'epidemia di tubercolosi. Nel corso dell'anno si sono inoltre registrati diversi decessi nei centri di detenzione ufficiali;

inoltre, i rifugiati e i migranti intervistati da UNHCR hanno riferito di abusi subiti dai trafficanti durante il passaggio dalla Libia, passaggio che spesso si è tramutato in detenzione a scopo di estorsione attraverso violenze, sfruttamento, torture e lavori forzati, durati anche diversi mesi. Eritrea, Sudan e Nigeria sono i Paesi di provenienza più frequenti per chi passa attraverso la Libia per approdare sulle coste europee;

nei primi mesi del 2018, le autorità libiche hanno intercettato più di 13.600 persone in mare. Anche a causa dell'aumento dell'attività della Guardia costiera i centri di detenzione sono sempre più

sovraffollati, con un peggioramento diretto nelle condizioni dei rifugiati e dei migranti;

dall'inizio del 2019, secondo i dati dell'agenzia ONU per i rifugiati sarebbero 2.887 i migranti intercettati in mare e riportati in Libia mentre 2.144 sarebbero le persone arrivate in Italia da inizio anno secondo i dati del Viminale;

secondo i dati dell'Alto commissariato ONU per i rifugiati i migranti in detenzione in Libia sarebbero ben 5.500, di cui oltre 3.860 in centri situati nei pressi del conflitto in corso a Tripoli da inizio aprile;

chi riesce a fuggire non ha altra alternativa che tentare la fuga attraverso il mare verso le coste europee affidandosi alle stesse reti di trafficanti che spesso gestiscono i centri e che li liberano in cambio del pagamento di ingenti somme di denaro;

secondo l'ultimo rapporto "Viaggi Disperati", pubblicato oggi dall'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, in media sei persone hanno perso la vita nel Mediterraneo ogni giorno;

si stima che 2.275 persone sarebbero morte o disperse durante la traversata del Mediterraneo nel 2018, nonostante un calo considerevole del numero di quanti hanno raggiunto le coste europee. In totale, sono arrivati 139.300 rifugiati e migranti in Europa, il numero più basso degli ultimi cinque anni;

in particolare lungo la rotta dalla Libia all'Europa, la più pericolosa al mondo, una persona ogni 14 arrivate in Europa ha perso la vita in mare, un'impennata vertiginosa rispetto ai livelli del 2017. Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ciò è dovuto alla "significativa riduzione della complessiva capacità di ricerca e soccorso". Altre migliaia di persone sono state ricondotte in Libia, dove hanno dovuto affrontare condizioni terribili nei centri di detenzione;

la Libia ha dichiarato una propria zona di competenza SAR senza che sussistano i requisiti fondamentali previsti dalle convenzioni internazionali a partire dall'esistenza di un POS dove sbarcare le persone soccorse in mare;

in seguito a questi avvenimenti i Governi europei ed in particolare quello italiano hanno di fatto ritirato tutti gli assetti governativi di salvataggio in mare rifiutandosi in più occasioni di intervenire in casi di distress in contrasto con le convenzioni internazionali SOLAS e SAR;

contestualmente è iniziata da parte dei Governi europei ed in particolare da parte di quello italiano una politica di cosiddetta "chiusura dei porti" volta ad impedire alle navi delle ONG, che avevano fin qui operato sotto il coordinamento ed in supporto agli addetti governativi, di operare nel Mediterraneo centrale, contribuendo in questo modo a svuotare di assetti navali un tratto di mare dove ogni anno muoiono migliaia di persone per assenza di soccorsi;

l'ONU, la Commissione europea, il Consiglio d'Europa hanno più volte dichiarato che la Libia non può in nessun caso essere considerato un porto sicuro;

in una delle 35 raccomandazioni che il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic ha fatto agli Stati membri dell'organizzazione e in particolare a quelli che sono anche membri della UE affinché rispettino il giusto equilibrio tra il diritto di controllare i confini e il dovere di proteggere le vite e i diritti delle persone soccorse nel Mediterraneo, è stata quella di chiedere agli Stati membri dell'Unione europea di sospendere ogni collaborazione con la Libia finché non sarà provato che non siano violati i diritti umani delle persone sbarcate sulle sue coste;

il 5 aprile 2019 il direttore generale della OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni), António Vitorino ha dichiarato: "I migranti, compresi uomini, donne e bambini che sono detenuti in condizioni spesso subumane in un rapido deterioramento della situazione di sicurezza sono particolarmente vulnerabili", ha continuato, osservando che "la Libia non è un posto sicuro per rimpatriare i migranti che hanno tentato e fallito per raggiungere l'Europa";

la portavoce della Commissione europea per la migrazione Natasha Bertaud, il 17 luglio 2018 ha affermato: «Nessuna operazione europea e nessuna nave europea effettua sbarchi in Libia, perché non lo consideriamo un Paese sicuro»;

lo stesso ministro degli esteri Moavero ha pubblicamente dichiarato che in senso stretto e

giuridico la Libia non può essere considerata porto sicuro poiché tale nozione è legata a convenzioni internazionali, che attualmente non sono state tutte sottoscritte dalla Libia;

pertanto qualsiasi azione volta a riportare le persone salvate in mare in Libia si configura come respingimento verso un luogo non sicuro in violazione delle convenzioni e del diritto internazionale. Va ricordato infatti che l'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione), prevede che «Le espulsioni collettive sono vietate» e «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti»;

lo stesso principio di non respingimento è sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, integrato dall'articolo 3 della Convenzione ONU contro la tortura, quindi richiamato dai Regolamenti europei nn. 656 del 2014 e 1624 del 2016, che impedisce di respingere una persona verso uno Stato dove la sua vita sarebbe in pericolo o dove essa rischi di essere sottoposta a tortura o altro trattamento inumano o degradante. Questo divieto è stato interpretato dalla Corte europea dei diritti umani come applicabile anche ai casi di respingimento in alto mare. È quindi evidente come respingere una nave con persone soccorse verso un territorio dove queste persone potrebbero subire una violazione di diritti fondamentali costituisca un atto illecito;

il Regolamento di Frontex n. 656 del 2014 definisce il *place of safety* come il «... luogo in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata, dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base e possono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale tenendo conto della protezione dei loro diritti fondamentali nel rispetto del principio di non respingimento ... »;

quando le autorità italiane sollecitano la responsabilità SAR "libica", con riferimento alle persone che, trovandosi a bordo di gommoni in acque internazionali, sono state segnalate per primo alle autorità italiane, e dunque ricadono già sotto la giurisdizione italiana, indipendentemente dallo stato di bandiera dei mezzi civili o militari che vengono soccorsi nel soccorso, realizzano tutti gli estremi di una consegna (*rendition*) di quelle stesse persone alle autorità di un Paese che non garantisce un luogo di sbarco sicuro, che non aderisce alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, nel quale sono note le collusioni tra autorità statali e trafficanti, e che, non da ultimo, si trova in una fase di conflitto armato e di gravi violazione dei diritti umani anche ai danni della popolazione libica;

la collaborazione con il centro di coordinamento libico (JRCC) contraddice quindi le norme internazionali in materia di diritti umani e diritto dei rifugiati, innanzitutto perché i migranti corrono il pericolo di essere sottoposti a tortura e trattamenti inumani e degradanti in Libia e in secondo luogo perché le stesse autorità libiche potrebbero respingere i migranti stessi verso i loro Stati di origine, dove potrebbero nuovamente essere sottoposti a tortura, trattamenti inumani e degradanti e persecuzioni, in violazione alle norme sulla tutela dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati;

ricordiamo come nel caso "Hirsi Jamaa" la Corte di Strasburgo abbia affermato che «l'Italia non può liberarsi della sua responsabilità invocando gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali con la Libia. Infatti, anche ammesso che tali accordi prevedessero espressamente il respingimento in Libia dei migranti intercettati in alto mare, gli Stati membri rimangono responsabili anche quando, successivamente all'entrata in vigore della Convenzione e dei suoi Protocolli nei loro confronti, essi abbiano assunto impegni derivanti da Trattati»;

il nostro Governo, supportando e finanziando il sistema d'intercettazione e di controllo della Guardia costiera libica si renderebbe pertanto corresponsabile delle violenze, delle torture e delle sistematiche violazioni dei diritti che i migranti subiscono durante la loro permanenza nei centri di detenzione, in cui vengono rimandati una volta intercettati e ricondotti in Libia;

come emerso nel rapporto del Consiglio di sicurezza dell'ONU vi è inoltre un alto rischio di infiltrazione e di legami tra il personale della Guardia costiera libica e le milizie che spesso gestiscono anche il traffico di esseri umani;

l'Italia non può quindi contribuire a contrastare la cosiddetta immigrazione illegale di migranti in transito contribuendo a respingerli verso Paesi in stato di guerra come la Libia, che non ha mai neanche ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati;

oltre al citato rapporto delle Nazioni Unite, diversi *report* di organizzazioni non governative e molte inchieste giornalistiche dimostrano come siano spesso le stesse milizie ed in particolare quelle delle città costiere a gestire sia i traffici di esseri umani che le attività della Guardia costiera;

in una recente inchiesta giornalistica il giornale *Avvenire* da ultimo racconta del ruolo di Abdurahman al-Milad, detto al-Bija capo delle milizie di Zawya e allo stesso tempo della Guardia costiera della stessa città che è uno dei principali punti di partenza per le coste europee;

in uno stralcio di uno dei documenti a disposizione della procura presso la Corte penale internazionale in Olanda riportato da *Avvenire.it* si legge che: «Le sue forze erano state destinatarie di una delle navi che l'Italia ha fornito alla *Lybian Coast Guard*», alcuni uomini della sua milizia «avrebbero beneficiato del programma UE di addestramento»;

pertanto la cooperazione italiana con il Governo libico ed in particolare attraverso la Missione di supporto alla Guardia costiera libica per quanto riguarda l'addestramento e il coordinamento delle operazioni di salvataggio da parte di quella autorità rappresenterebbe una partecipazione diretta dell'Italia ad azioni di respingimento in violazione di tutte le convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani;

alla luce di quanto fin qui esposto appare evidente l'urgenza di sospendere tutti gli accordi con la Libia in materia di controllo dei flussi migratori;

il Governo ha invece nella recente deliberazione del Consiglio dei ministri deciso non solo di mantenere il proprio sostegno, ma di prorogare la Missione di supporto alla Guardia costiera libica incrementando il finanziamento da € 1.605.544 a € 6.923.570;

alla luce delle considerazioni che precedono, non autorizza la seguente missione:

Missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica (scheda n. 23 del 2019).

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## G2

[Causin](#), [Minuto](#), [Aimi](#), [Craxi](#), [Paroli](#), [Berardi](#)

### Respinto

Il Senato,

premessi che:

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali per l'anno 2019, elencate nella Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019 (*Doc. XXVI, n. 2*),

considerato che, secondo quanto riportato dalla Relazione tecnica, l'onere finanziario complessivo della proroga è pari a euro 1.426.481.331 e quello riferito alla nuova missione di cooperazione bilaterale in Tunisia, per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2019, è stimato in euro 2.072.880;

considerata la particolare importanza politica sottesa agli impegni internazionali del nostro



Paese,

si esprime favorevolmente alla proroga, per l'anno in corso, delle missioni internazionali di cui alla Relazione analitica citata, impegnando il Governo:

a continuare ad attivare ogni iniziativa diplomatica per consentire in un lasso di tempo ragionevole la piena operatività della missione EUNAVFOR MED - Operazione Sophia;

a valutare la necessità di prevedere maggiori oneri finanziari considerata la particolare gravità di alcuni contesti di crisi;

con riferimento alla missione bilaterale di assistenza e supporto alla Libia:

ad adoperarsi affinché i Paesi di partenza dell'ondata migratoria si impegnino per un maggiore controllo delle frontiere, impedendo la partenza e il passaggio diretto verso la Libia, proseguendo l'azione volta ad agevolare la piena assunzione di quel Paese delle proprie responsabilità nelle operazioni di salvataggio compiute nelle aree SAR di competenza;

ad adoperarsi anche nelle competenti sedi internazionali affinché vengano rafforzate le attività tese a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani dalle coste libiche verso quelle italiane, e la sicurezza del porto di Tunisi prevedendo accordi bilaterali e opportuni investimenti.

### G3

[Marcucci](#), [Alfieri](#), [Vattuone](#), [Verducci](#)

#### **Respinto**

Il Senato,

a seguito delle comunicazioni, rese al Parlamento nella giornata del 31 maggio 2019 dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa nell'ambito dei *Docc.* XXV, n. 2 e XXVI, n. 2, sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali per il 2019;

considerata la risoluzione approvata dalle Commissioni riunite 3a e 4a, (*Doc.* XXIV, n. 9), a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, (*Doc.* XXVI, n. 2), che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizza la partecipazione alle missioni e le attività previste nella deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019;

premesso che:

in Libia si è venuta a creare un'emergenza umanitaria. Le condizioni nei centri di detenzione sono disumane come testimoniato da UNHCR. L'aggravarsi dello scontro militare tra il governo di Fayez al-Sarraj, riconosciuto dalla comunità internazionale e le truppe del generale Khalifa Belqasim Haftar rende ancora più insicure e preoccupanti le condizioni di civili e migranti. Ad oggi si contano, secondo stime fornite dalla *World Health Organization in Libya*, 1.048 morti, di cui 106 civili, 5.558 feriti di cui 289 civili, nonché 90.000 sfollati. Tra le predette cifre, si contano anche le decine di vittime provocate dal bombardamento di un centro di detenzione dei migranti avvenuto a Tajoura, in data 2 luglio, a pochi chilometri da Tripoli;

a fronte dell'aggravarsi della drammatica crisi libica, l'immobilismo dell'attuale Governo appare ancora più grave. Per affrontare le enormi criticità presenti in Libia serve, infatti, una cornice di riferimento complessiva che promuova il dialogo politico fra i diversi attori, fornisca piena copertura politica alle organizzazioni internazionali più impegnate sul fronte della tutela dei diritti umani,

coinvolga i sindaci libici per dare una prospettiva di futuro alle loro comunità con progetti di cooperazione allo sviluppo;

l'attuale Governo, invece, ha abbandonato l'approccio integrato e ogni iniziativa politico-diplomatica avviati dagli accordi dei Governi a guida PD, limitando il proprio intervento in Libia a pochi *spot* anti-barconi. A questo si è aggiunta la scellerata propaganda riguardo alla chiusura dei porti. L'Italia, pertanto, si trova oggi in uno stato di isolamento preoccupante, confermato in occasione della Conferenza di Palermo svoltasi nel novembre 2018, incapace di intraprendere una qualsiasi iniziativa diplomatica per favorire la stabilizzazione e il consolidamento nazionale;

a quanto detto si aggiunga il boicottaggio dell'operazione navale europea EUNAVFOR MED, nota come operazione Sophia, che sorvegliava i confini italiani con risorse europee. L'attuale Governo, ha, inoltre, arretrato il raggio d'azione del sistema di ricerca e salvataggio in mare funzionante fino alla prima metà del 2018, coordinato dalla Guardia costiera italiana e che prevedeva il pieno coinvolgimento di attori non governativi (ONG), di attori statuali europei, dei mezzi italiani e della Guardia costiera libica;

infine, appare inaccettabile la criminalizzazione dell'operato delle ONG: salvare vite, infatti, non può in nessun caso essere considerato un reato. La persecuzione contro le ONG ha reso la traversata della rotta del Mediterraneo centrale molto più pericolosa, nonostante siano diminuite le partenze e aumentate le morti in mare. L'assenza di ulteriori iniziative del Governo italiano ha reso, inoltre, più drammatica la condizione dei diritti umani nei campi dove sono tenuti i migranti;

a quanto detto si aggiunga che, secondo quanto pubblicato da diversi organi di stampa, alcune unità navali a supporto dell'attività della Guardia costiera libica, cedute a titolo gratuito dal Governo, sarebbero state "modificate" in aperta violazione dell'embargo ONU sulle armi vendute alla Libia, prorogato nel luglio 2018 per ulteriori dodici mesi,

impegna il Governo:

ad adottare immediatamente ogni iniziativa utile, in collaborazione con le autorità libiche, l'UE, l'OIM e l'UNHCR, al fine di evacuare i centri di detenzione e permanenza attraverso il potenziamento dei corridoi umanitari già avviati dai Governi a guida PD e sanciti dall'articolo 2 dell'accordo Gentiloni-Serraj, firmato il 2 febbraio 2017, nonché attraverso il ricorso massiccio ai rimpatri volontari assistiti che negli ultimi mesi hanno subito dei rallentamenti;

a rifinanziare urgentemente il Fondo Africa e le risorse per la cooperazione italiana al fine di intervenire sulle condizioni dei centri di partenza, aumentare l'assistenza sanitaria, la fornitura di medicinali e attrezzature mediche, nonché promuovere la formazione, anche in ambito di diritti umani, del personale all'interno dei centri al fine di procedere celermente ad un loro smantellamento, anche alla luce degli ultimi tragici eventi che hanno coinvolto il centro di Tajoura;

ad attivarsi in tempi celeri per promuovere corridoi umanitari a livello europeo;

ad adoperarsi in sede europea affinché la missione EUNAVFOR MED Sophia torni ad essere una missione navale per ristabilire un essenziale presidio strategico in aree cruciali per la sicurezza del nostro Paese;

ad attivarsi urgentemente al fine di consentire che l'operazione «Mare sicuro» possa esercitare le precedenti funzioni di coordinamento e controllo nel Mediterraneo centrale, riacquisendo, inoltre, i mezzi navali trasferiti alla Missione MIBIL;

a sollecitare nelle opportune sedi internazionali l'avvio di un'immediata missione internazionale, anche mediante un'iniziativa comune da parte di UE e ONU, per il salvataggio dei profughi presenti nel territorio libico.

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

## **Respinto**

Il Senato,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019 (*Doc. XXVI, n. 2*);

premessi che:

la risoluzione approvata dalle Commissioni riunite affari esteri, emigrazione e difesa, nella seduta del 6 giugno ultimo scorso, riguarda, ai sensi della legge 21 febbraio 2016, n. 145, la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019;

l'impegno italiano risulta prevalentemente incentrato nella regione euro-mediterranea e del Medio Oriente allargato, a partire dalle aree più prossime all'Italia e in particolare in Libia, che rappresenta un'area geografica di prioritario interesse strategico nazionale;

tra le missioni in corso per le quali viene chiesta l'autorizzazione per la prosecuzione sono comprese la EUNAVFOR MED Sophia e quella bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica; è, altresì, prorogato il dispositivo nazionale «Mare sicuro» attivato nel 2015 a seguito dell'evolversi della crisi libica;

considerato che:

la maggior parte delle misure messe in campo fino ad oggi si sono rivelate, per molti aspetti, inefficaci e carenti, soprattutto se si considerano le forti tensioni dei giorni scorsi legate alle note vicende delle ONG "Sea-Watch" e "Mediterranea";

la protezione delle frontiere esterne dell'UE è un compito assolutamente fondamentale per conseguire una gestione più efficace del fenomeno migratorio e un alto grado di sicurezza interna, che investe la responsabilità del singolo Stato membro e dell'Europa nel suo complesso; in quest'ottica una funzione rilevante potrebbe senz'altro essere svolta dalle unità militari navali impegnate tra le coste africane ed europee;

anche su questo tema in generale, e sulle modalità dell'impiego della Marina militare a supporto dell'azione di contrasto all'immigrazione illegale, tuttavia, pare vi sia una insanabile e sostanziale divergenza tra esponenti autorevoli del Governo;

recenti fonti del Viminale hanno confermato - all'indomani della riunione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica - una posizione di sostanziale apertura verso una soluzione che preveda l'utilizzo della Marina militare e della Guardia di finanza a presidio dei porti italiani, per la difesa dei confini nazionali;

si tratterebbe, se confermata, di una misura che va nella giusta direzione tanto più se integrata con quanto, oramai da tempo, Fratelli d'Italia chiede su questo versante: ossia l'attivazione di un blocco navale direttamente al largo delle coste libiche, unica risposta seria veramente risolutiva all'emergenza migratoria in atto;

in sostanza, si tratterebbe non di effettuare respingimenti in mare ma di avviare una vera e propria missione militare europea, in accordo con le autorità della Libia, finalizzata a presidiare le coste libiche e ad interdire le partenze di imbarcazioni cariche di migranti irregolari;

sarebbe, finalmente, un chiaro e decisivo segnale di discontinuità rispetto alle politiche adottate dagli ultimi Governi per fronteggiare l'invasione di immigrati clandestini, fermare «le morti in mare» e contrastare il traffico di esseri umani e il contrabbando di armi in acque internazionali,

impegna il Governo:

ad adottare, con urgenza, ogni opportuna iniziativa di competenza, anche in sede europea, volta a promuovere l'avvio di una missione militare europea, con la partecipazione di tutti gli Stati membri, per la creazione del blocco navale davanti alle coste libiche;

ad avviare ogni opportuna iniziativa di competenza volta a garantire e rafforzare l'attivazione di misure sanzionatorie, cautelari e di sicurezza (sanzioni amministrative, sequestro, confisca, eccetera) in caso di mancato rispetto del divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane e in ogni caso di inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione, anche prevedendo l'eventuale demolizione e smaltimento delle imbarcazioni interessate

*Allegato B*

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

*Doc. XXIV, n.9:*

sulla votazione relativa alla relazione, la senatrice Lunesu avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bressa, Bruzzone, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, De Poli, Gaudiano, Leone, Marin, Merlo, Montevecchi, Monti, Moronese, Napolitano, Pepe, Pittella, Ricciardi, Ripamonti e Santangelo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Berutti, D'Arienzo e Ferrazzi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Rampi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

#### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, con lettera in data 4 luglio 2019, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ciriani;

4a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Ciriani, entra a farne parte la senatrice Petrenga.

#### **Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 4a Commissione permanente (Difesa), nella seduta del 3 luglio 2019, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle prospettive dell'*export* italiano di materiali per la difesa e la sicurezza (*Doc. XXIV, n. 10*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro della difesa.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Fogliani Ketty, Tombolato Giovanni Battista, Maccanti Elena, Morelli Alessandro, Capitano Massimiliano, Cecchetti Fabrizio, Donina Giuseppe Cesare, Giacometti Antonietta, Zordan Adolfo, Barbuto Elisabetta Maria, Barzotti Valentina, Cantone Luciano, Carinelli Paola, De Girolamo Carlo Ugo, Ficara Paolo, Grippa Carmela, Liuzzi Mirella, Marino Bernardo, Raffa Angela, Romano Paolo Nicolo', Scagliusi Emanuele, Serritella Davide, Termini Guia

Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico (1401)

(presentato in data 09/07/2019)

*C.1822 approvato dalla Camera dei deputati.*

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro dell'economia e finanze

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (1387)

(presentato in data 03/07/2019);

ministro dell'economia e finanze

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (1388)

(presentato in data 03/07/2019);

senatrice Ronzulli Licia

Disposizioni in materia di diritto di bambini e adolescenti ad una famiglia e per la vigilanza e la tutela dei minori "fuori famiglia" (1389)

(presentato in data 04/07/2019);

senatori Pichetto Fratin Gilberto, Mallegni Massimo, Vitali Luigi

Disposizioni in materia di servizio di trasporto scolastico (1390)

(presentato in data 03/07/2019);

senatori Mautone Raffaele, Pisani Giuseppe, Castaldi Gianluca, Fede Giorgio, Vaccaro Sergio, Castellone Maria Domenica, Presutto Vincenzo, Accoto Rossella, Di Micco Fabio, Gaudiano Felicia, Fenu Emiliano, Lorefice Pietro, Giannuzzi Silvana, Romano Iunio Valerio, Ortolani Franco, Marinello Gaspare Antonio, Ricciardi Sabrina, Perilli Gianluca, Lannutti Elio, Angrisani Luisa

Disposizioni in tema di obbligo di esposizione dei numeri telefonici di ascolto e di emergenza della ONLUS Telefono Azzurro (1391)

(presentato in data 03/07/2019);

senatore Laforgia Francesco

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento di Silvia Romano (1392)

(presentato in data 03/07/2019);

regione Emilia Romagna

Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali (1393)

(presentato in data 03/07/2019);

senatori Ferro Massimo, Gallone Maria Alessandra

Disciplina della professione di grafologo (1394)

(presentato in data 04/07/2019);

senatori Donno Daniela, Taverna Paola, Presutto Vincenzo, Ortis Fabrizio, Di Girolamo Gabriella, Lannutti Elio, Pacifico Marinella, Vanin Orietta, Giannuzzi Silvana, Lanzi Gabriele, Lomuti Arnaldo, Corbetta Gianmarco

Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, in materia di rafforzamento dei poteri della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza (1395)

(presentato in data 05/07/2019);

senatrice Gallone Maria Alessandra

Disposizioni in materia di regolamentazione dell'attività di ricerca, prelievo e conservazione, a scopo collezionistico e scientifico, di beni culturali naturalistici inanimati (1396)

(presentato in data 08/07/2019);

senatori Mautone Raffaele, Castellone Maria Domenica, Bottici Laura, Floridia Barbara, Marinello Gaspare Antonio, Di Micco Fabio, Sileri Pierpaolo, Gaudiano Felicia, Fenu Emiliano, Pisani Giuseppe, Riccardi Alessandra, Fede Giorgio, Vaccaro Sergio, Presutto Vincenzo, Accoto Rossella, Lorefice Pietro, Giannuzzi Silvana, Romano Iunio Valerio, Ortolani Franco, Lannutti Elio, Angrisani Luisa

Disposizioni in materia di detrazione delle spese per la terapia presso centri di riabilitazione non convenzionati (1397)

(presentato in data 08/07/2019);

senatrice Nugnes Paola

Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e per la rigenerazione urbana nonché delega al Governo per la ricognizione delle disposizioni vigenti in materia (1398)

(presentato in data 09/07/2019);

senatori Briziarelli Luca, Romeo Massimiliano, Patuanelli Stefano, Ripamonti Paolo, Marti Roberto, Castaldi Gianluca, Biasotti Sandro Mario, Bellanova Teresa, Garnerò Santanche' Daniela, Errani Vasco

Nuovi criteri per l'accesso al rating di legalità da parte delle piccole e medie imprese (1399)  
(presentato in data 09/07/2019);

senatori Puglia Sergio, Angrisani Luisa, Vaccaro Sergio, Donno Daniela, Lannutti Elio, Giarrusso Mario Michele, Corbetta Gianmarco, Di Girolamo Gabriella, Abate Rosa Silvana, Lanzi Gabriele, Botto Elena, Vanin Orietta, Granato Bianca Laura, Pellegrini Marco, Moronese Vilma, Castellone Maria Domenica, Gallicchio Agnese, Gaudiano Felicia, Giannuzzi Silvana

Ricongiunzione non onerosa e contributi silenti (1400)  
(presentato in data 09/07/2019).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte ed altri

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (1372)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.1603 conclusione anomala per stralcio (stralcio di C.1603-bis, C.1603-ter) C.1603-bis approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 04/07/2019);

*9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare*

Dep. Cenni Susanna ed altri

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione (1373)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.1549 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 04/07/2019);

*5ª Commissione permanente Bilancio*

Gov. Conte-I: Ministro economia e finanze Tria

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (1387)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/07/2019);

*5ª Commissione permanente Bilancio*

Gov. Conte-I: Ministro economia e finanze Tria

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (1388)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente,

beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 05/07/2019).

#### **Disegni di legge, richieste di parere**

La 14a Commissione permanente, in data 8 luglio 2019, è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge n. 1383, in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, già deferito in sede referente alla 5a Commissione permanente.

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 04/07/2019 la 8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubblici ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Sen. Santillo Agostino ed altri "Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201" (787)

(presentato in data 12/09/2018).

#### **Affari assegnati**

È stato deferito, in data 1° luglio 2019, alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche connesse all'affidamento eterofamiliare e al collocamento in comunità di tipo familiare dei minori (Atto n. 281).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 4 luglio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e degli articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (n. 95).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 4 luglio 2019 - alle Commissioni riunite 2a e 6a, che esprimeranno il parere entro il termine del 13 agosto 2019. Le Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 3 agosto 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 8 luglio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154 - lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 8 luglio 2019 - alla 9a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro il termine del 6 settembre 2019. La 1a Commissione potrà le proprie osservazioni alla 9a Commissione entro il 17 agosto 2019.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 2 luglio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 97).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è

deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 luglio 2019.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Con lettera in data 28 giugno 2019 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Francavilla in Sinni (Potenza).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 26 giugno 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*quater*, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, la relazione sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, riferita al periodo 1° aprile 2018-31 marzo 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 279).

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 2 luglio 2019, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente la nomina del professor Antonio Zoccoli a Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (n. 15).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 24 e 27 giugno 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

al dottor Biagio Mazzotta, la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Nicola Borrelli, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;

al dottor Oliviero Montanaro, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 luglio 2019, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento dell'incarico di Ragioniere generale dello Stato al dottor Biagio Mazzotta.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 1° luglio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione predisposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità stessa, aggiornata al 30 aprile 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CLVII*, n. 2).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 2 luglio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dell'articolo 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la relazione sull'attività svolta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di partenariato pubblico-privato e finanza di progetto, riferita agli anni 2017 e 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CLXXV*, n. 2).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 2 luglio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2019-2021.



Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CCXXXIV*, n. 2).

Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 27 giugno 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della Pubblica Amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, relativa all'anno 2018, cui è allegato il rapporto della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica, redatto ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, riferito al medesimo anno.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. LXIX*, n. 2).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 3 luglio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 109, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nel secondo semestre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. LXXIV*, n. 3).

Il Ministro della salute, con lettera in data 28 giugno 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, relativa all'anno 2017 per l'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita (articoli 2 e 18) e all'anno 2018 per l'utilizzo dei finanziamenti.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. CXLII*, n. 2).

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 1° luglio 2019, ha trasmesso la deliberazione n. 12/2019/G - Relazione concernente "La gestione del Fondo per le politiche della famiglia (2012-2018)".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 280).

#### **Regioni e province autonome, trasmissione di atti**

Con lettere in data 28 giugno 2019, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Regione del 25 giugno 2019, n. 59 e 60, concernenti rispettivamente lo scioglimento del Consiglio comunale di Tempio Pausania (Olbia-Tempio) e di Siamaggiore (Oristano).

#### **Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Presidente della Società italiana degli autori ed editori, con lettera in data 26 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, la relazione sui risultati dell'attività svolta dalla Società stessa, aggiornata al mese di giugno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. CCXXX*, n. 2).

Il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con lettera in data 2 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, il rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, riferito all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (*Doc. CCXXXVII*, n. 2).

#### **Parlamento europeo, trasmissione di documenti**

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 11 giugno 2019, ha inviato il testo di settantasei risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 15 al 18 aprile 2019, deferite, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:  
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del

regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 458);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 459);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, alla 11a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 460);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 461);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 462);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 463);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 464);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 465);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 466);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 467);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 468);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 469);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 470);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 471);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 1093/2010, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 472);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, alla 11a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 473);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro, alla 11a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 474);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 475);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 476);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 477);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 478);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 479);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 480);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 481);

risoluzione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) e che modifica la decisione 2004/512/CE del Consiglio, regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2017/2226, il

regolamento (UE) 2018/XX [regolamento ETIAS], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul SIS nel settore delle verifiche di frontiera] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA], alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 482);

risoluzione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) e che modifica il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento Eurodac], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento ECRIS-TCN] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA], alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 483);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (rifusione), alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 484);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/... e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009, alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 485);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 486);

risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione, alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 487);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione e che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2017/1369 e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 488);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 489);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 490);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti], alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 491);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali, alla 12a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 492);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 493);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027, alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 494);

risoluzione sulla proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 495);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013, alla 13a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 496);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 497);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 498);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 499);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 500);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 501);

risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 502);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della BEI, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 503);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAIU del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 504);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 505);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di controllo da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale e che abroga il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 506);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per

agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 507*);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 508*);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014, alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 509*);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 510*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 511*);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi, alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 512*);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 513*);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 514*);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 515*);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa, alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 516*);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 517*);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 518*);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 519*);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE, alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 520*);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 521*);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), alla 13a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 522*);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 523*);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi, alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 524*);  
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 525*);  
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 526*);  
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei, alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 527*);  
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola, alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 528*);  
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di contrasto, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 529*);  
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 530*);  
risoluzione sulla Cina, in particolare la situazione delle minoranze religiose ed etniche, alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 531*);  
risoluzione sui negoziati con il Consiglio e la Commissione sulla proposta legislativa di regolamento sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 532*);  
risoluzione su un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini, alla 12a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 533*).

#### **Petizioni, annuncio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

i signori Uberto Crescenti, Giuliano Panza, Alberto Prestininzi, Franco Prodi, Franco Battaglia, Mario Giaccio, Enrico Miccadei, Nicola Scafetta e numerosi altri cittadini chiedono l'adozione di misure di protezione dell'ambiente coerenti con le conoscenze scientifiche, evitando di aderire a politiche di riduzione acritica della immissione di anidride carbonica in atmosfera (Petizione n. 385, assegnata alla 13a Commissione permanente);

il signor Luca Marco Comellini, Segretario Generale del Sindacato dei Militari, propone una serie articolata di disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate, già contenute nel disegno di legge n. 3925 presentato presso la Camera dei deputati nella XVII Legislatura (Petizione n. 386, assegnata alla 11a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Canello ed Arnone (Caserta) chiede:

interventi di contrasto all'inquinamento acustico ed atmosferico (Petizione n. 387, assegnata alla 13a Commissione permanente);

disposizioni stringenti in materia di occupazione di suolo pubblico da parte di privati cittadini e attività commerciali (Petizione n. 388, assegnata alla 2a Commissione permanente);

disposizioni per garantire la totale gratuità della scuola dell'obbligo nonché controlli per evitare i casi

di abbandono (Petizione n. 389, assegnata alla 7a Commissione permanente);  
l'istituzione di poliambulatori con particolare riferimento ai Comuni ove non sono presenti altre strutture sanitarie (Petizione n. 390, assegnata alla 12a Commissione permanente);  
i signori Maria Coppola, Michele Giuseppe Piazza e Caterina Varisco, a nome del Comitato di autoscuole consorziate C.S.S., chiedono modifiche all'articolo 126 del Codice della Strada in materia di durata e conferma della validità della patente di guida, nel senso di prevedere, oltre ai requisiti fisici e psichici prescritti, anche il possesso di requisiti tecnici e teorici; chiedono altresì l'installazione su tutti gli autoveicoli del dispositivo ISA (Petizione n. 391, assegnata alla 8a Commissione permanente).  
Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bellanova ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01784 del senatore Nannicini.

Mozioni

[RIZZOTTI](#), [BERNINI](#), [BARBONI](#), [MODENA](#), [PAPATHEU](#), [BINETTI](#), [CONZATTI](#), [MALLEGNI](#), [DE POLI](#), [FERRO](#), [LONARDO](#), [ALDERISI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [PEROSINO](#) - Il Senato,

premesse che:

le fratture da fragilità ossea rappresentano un'emergenza di salute pubblica in Italia, superiore alla media europea, e sono espressione diretta e conseguenza più grave della riduzione della capacità meccanica dell'osso conseguente all'osteoporosi;

l'osteoporosi costituisce la predisposizione alle fratture da fragilità ossea. Si tratta di una malattia multifattoriale caratterizzata da riduzione della massa ossea e da alterazioni dell'architettura scheletrica, che viene distinta in primitiva, ossia non attribuibile a una causa specifica, come per esempio quella *post* menopausale e senile, e osteoporosi secondaria, legata ad altre patologie o a farmaci che promuovono demineralizzazione ossea (per esempio i corticosteroidi, che notoriamente favoriscono il riassorbimento osseo);

la frattura da fragilità ossea può essere l'epilogo della storia naturale dell'osteoporosi, ma spesso si inserisce anche in un quadro di fragilità complessiva del paziente, meglio nota come *frailty syndrome*, ovvero una condizione caratterizzata dalla compresenza di varie patologie con andamento evolutivo che interessano il distretto muscolare: per esempio, oltre alla compromissione qualitativa e quantitativa del tessuto osseo, spesso si instaura anche una sarcopenia (riduzione della massa muscolare);

la stretta interdipendenza strutturale e biomeccanica dei due sistemi, scheletrico e muscolare, fa sì che l'alterazione dell'uno si ripercuota negativamente sull'altro. Parallelamente al declino della densità minerale ossea e dell'integrità funzionale del tessuto scheletrico, infatti, la massa muscolare si riduce del 40 per cento dai 20 ai 70 anni e dopo i 60 anni la sua perdita raggiunge l'1,4-2,5 per cento annuo, con una conseguente perdita di forza muscolare pari al 3 per cento annuo;

la complessità e l'insidiosità di questo tipo di fratture possono essere ulteriormente amplificate quando concomitanti con altre patologie croniche e trattamenti farmacologici, responsabili di indurre fragilità ossea;

le fratture da fragilità ossea causano disabilità complessa, riduzione della qualità della vita e limitazione funzionale, oltre ad aumentare il rischio relativo di mortalità;

i dati pubblicati nel 2017 in merito alle fratture da fragilità ossea da parte della International osteoporosis foundation rispecchiano una vera e propria emergenza di salute pubblica e confermano che: a) 4 milioni di italiani, con età superiore ai 50 anni, sono colpiti da osteoporosi (3,2 milioni le donne e 0,8 milioni gli uomini); b) il rischio di subire una frattura da fragilità nelle donne italiane, con età superiore ai 50 anni, è del 34 per cento (31 per cento media UE), negli uomini del 16 per cento (14 per cento media UE); c) in seguito alla prima frattura da fragilità il rischio di subire una successiva frattura, entro il primo anno, è 5 volte superiore; d) si stima che in Italia, nel corso del 2017, si siano verificate 560.000 fratture da fragilità, senza contare le numerose fratture vertebrali che solo in piccola parte vengono diagnosticate o registrate; e) l'incidenza di fratture da fragilità nei prossimi 10 anni crescerà del 22,4 per cento in Italia (2030: 690.000 fratture); f) i costi sanitari generati dalle fratture da fragilità in Italia sono calcolati in 9,4 miliardi di euro, con un aumento stimato del 26,2 per cento nei prossimi 10 anni (2030: 11,9 miliardi di euro); g) 882 ore di assistenza ogni 1.000 pazienti colpiti da fratture da fragilità (media UE: 443 ore ogni 1.000 pazienti); h) 717.316 giorni di lavoro persi per



malattia a seguito di fratture da fragilità; i) il 75 per cento dei pazienti non riceveva un trattamento farmacologico, a seguito di una frattura da fragilità;

anche i dati rilevati in Italia dall'indagine ISTAT "La salute e il ricorso ai servizi sanitari, anno 2013" evidenziano e confermano la stessa tendenza di quanto elaborato dalla International osteoporosis foundation. Alla domanda "È affetto o è stato affetto in passato da una o più delle seguenti malattie o condizioni patologiche di lunga durata" il 25,1 per cento degli italiani ultra sessantacinquenni ha dichiarato di aver ricevuto una diagnosi di osteoporosi. Le percentuali sono più alte in Sardegna (32,8 per cento), Campania (31,3 per cento) e Sicilia (30,1 per cento), più basse in Trentino-Alto Adige (16,6 per cento), Valle d'Aosta (18 per cento) e Friuli-Venezia Giulia (18,9 per cento). Per le donne di età 45-79 anni la percentuale è del 19,5 per cento, mentre considerando solo le donne di età superiore ai 70 anni si arriva al 43 per cento. L'analisi delle serie storiche dei dati raccolti dall'indagine multiscopo ISTAT "Aspetti della vita quotidiana" tra il 2001 e il 2016, conferma che le donne sono più colpite degli uomini dall'osteoporosi con un rapporto che nella popolazione generale è di circa 7 a uno e che la prevalenza dell'osteoporosi presenta un *trend* in crescita, in particolare nelle donne;

l'aumento della popolazione anziana, previsto nel prossimo futuro, non potrà che aggravare ulteriormente lo scenario attuale, rendendo quanto mai indispensabili azioni concrete per la prevenzione e la riduzione dell'impatto sociale ed economico delle fratture da fragilità ossea;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha più volte richiamato l'attenzione sulle fratture da fragilità e sull'osteoporosi, che costituiscono una delle principali sfide per i Paesi occidentali per i rilevanti costi sociali ed economici in crescita simultanea con l'aumento dell'aspettativa media di vita della popolazione;

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 10 maggio 2018, ha sancito un accordo sul documento di indirizzo concernente "Una strategia di intervento per l'osteoporosi", al fine di sviluppare una strategia complessiva di intervento sul territorio nazionale che accompagni il miglioramento delle possibilità di diagnosi precoce e terapia realizzata negli ultimi decenni. Obiettivo del documento è di definire un approccio sistematico complessivo, che consenta il raccordo e il coordinamento programmatico degli interventi di prevenzione, diagnosi e cura dell'osteoporosi e delle sue complicanze, in un'ottica di integrazione e valorizzazione delle competenze e professionalità coinvolte, tenendo conto delle modalità organizzative proprie di ciascuna Regione;

considerato che:

per alzare il livello di attenzione sul tema della fragilità ossea 6 società medico-scientifiche e 15 associazioni di pazienti hanno dato vita a "FRAME", un'alleanza che ha prodotto un manifesto sociale, con il quale viene sollecitata l'adozione di scelte di politica sanitaria e adeguate iniziative che consentano, attraverso nuovi modelli gestionali, di prevenire e contrastare efficacemente le fratture da fragilità;

per limitare l'impatto sanitario e socioeconomico delle fratture da fragilità ossea, è necessario elaborare una strategia globale di prevenzione e gestione della patologia e delle sue complicanze, prendendo in considerazione tutti i fattori determinanti della patologia, da quelli genetici a quelli ambientali, culturali, socio-economici, che influenzano le abitudini alimentari e lo stile di vita, individuando sia azioni efficaci di promozione della salute e prevenzione, che interventi per la presa in carico e l'assistenza del paziente nei suoi molteplici bisogni clinici e terapeutici, in un'ottica intersettoriale di approccio integrato;

l'assenza di una linea guida ministeriale e di un protocollo diagnostico-terapeutico-assistenziale, specifici per la gestione della persona con fratture da fragilità, unitamente alla complessità delle regole per l'accesso alle terapie e ai bassi livelli di conoscenza e consapevolezza, rappresentano elementi preoccupanti per la tutela del diritto alla cura e l'equità dei servizi;

diventa irrinunciabile la definizione e l'applicazione di un adeguato paradigma gestionale, possibile solo attraverso l'adozione di urgenti scelte di politica sanitaria, capaci di generare risposte efficaci in grado di ridurre il peso sociale ed economico delle fratture da fragilità,

impegna il Governo ad istituire un'unità di gestione e sviluppare percorsi diagnostico-terapeutico-

assistenziali interdisciplinari dedicati alle persone con fratture da fragilità ossea attraverso la classificazione ICD9-CM dell'International classification of diseases, con l'obiettivo di ridurre la frammentazione nella fornitura di servizi sanitari e migliorare la qualità e l'efficacia dell'assistenza ai pazienti.

(1-00143)

Interrogazioni

[PATRIARCA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

nel 2016, il Parlamento ha approvato la legge n. 112 del 2016 sul "dopo di noi", uno dei temi più annosi e urgenti in ambito sociale e nel rispetto della dignità di tutte le persone. La legge è stata concepita per favorire e promuovere i principi contenuti nell'articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti dei disabili, che sancisce "il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone";

le risorse stanziare ammontavano a 90 milioni di euro nel 2016, 38,3 milioni di euro nel 2017 e 56,1 milioni per il 2018. La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha poi defanziato il fondo di 5 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019 portandone la dotazione a 51,1 milioni di euro nei due anni. Dopo numerose polemiche, le risorse sono state riportate a 56,1 milioni grazie alla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Nonostante gli ingenti stanziamenti dallo Stato, in molte Regioni il progetto è fermo, rischiando un grande spreco di denaro. Le risorse ci sono ma molte Regioni non riescono ad erogarle e la disabilità continua ad essere a carico delle famiglie;

considerato che:

nel 60 per cento delle Regioni i progetti sul "dopo di noi" non sono mai partiti o sono partiti in malo modo. Sono anche poche le Regioni in cui i previsti progetti risultano almeno abbozzati. Casi virtuosi si registrano prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio;

dati ufficiali su scala nazionale però non esistono, anche perché non è ancora stata presentata al Parlamento, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la seconda relazione sullo stato di attuazione della legge. Tra le criticità emerse nell'attuazione, vi è il fatto che molte persone, a differenza di quanto previsto originariamente, sono molto giovani e hanno ancora i genitori in buona salute che pensano a sopperire alle criticità della fase attuativa,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nelle opportune sedi di rappresentanza e coordinamento nazionali, al fine di dare piena attuazione in tempi rapidi alla legge n. 112 sul "dopo di noi";

quali siano i tempi circa la presentazione al Parlamento della seconda relazione sullo stato di attuazione della legge.

(3-00978)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

secondo i recenti dati resi noti dal rapporto 2018 stilato dall'associazione "XXI Luglio" sugli insediamenti rom, nel comune di Roma insistono 16 le baraccopoli istituzionali (suddivise in 6 "villaggi attrezzati" e 10 "campi tollerati"), un centro di accoglienza non monoetnico, numerose baraccopoli informali rappresentate da una costellazione di micro-insediamenti estremamente frammentati (meglio conosciuti come "campi abusivi") e innumerevoli situazioni di occupazioni di immobili senza titolo, a loro volta suddivise in "occupazioni miste", gestite e organizzate da movimenti per il diritto all'abitare, e monoetniche;

alla fine del 2018 risultavano essere 6.030 i rom e sinti in emergenza abitativa nella città di Roma, pari allo 0,20 per cento della popolazione romana;

tra questi 4.080 rom e sinti presenti in 16 insediamenti formali (compresi i "campi tollerati"), circa 1.300 rom e sinti presenti nei circa 300 insediamenti informali, circa 650 rom presenti in un'occupazione monoetnica;

considerato che:

nonostante l'ordinanza del sindaco di Roma n. 102 del 4 luglio 2017 che istituisce l'ufficio di scopo denominato "Ufficio speciale Rom, Sinti e Caminanti", alle dirette dipendenze del sindaco, non sono

reperibili censimenti, statistiche e dati ufficiali;  
molti di questi rom, secondo le stime dell'associazione XXI Luglio si tratterebbe di almeno 11.000 persone, sono in possesso dei requisiti di cittadinanza o reddituali richiesti dall'attuale normativa per beneficiare del reddito di cittadinanza;  
è di pochi giorni fa un'ulteriore proposta del Campidoglio, resa pubblica dalla delegata ai Nomadi, Monica Rossi, di incentivare l'abbandono dei campi abusivi attraverso un contributo di 600 euro al mese per sei mesi da garantire ai rom e alle loro famiglie in cambio del loro impegno a trovare una sistemazione alternativa,  
si chiede di sapere:  
se i dati pubblicati dall'associazione XXI Luglio siano esaustivi;  
se sia disponibile un censimento più accurato dei rom presenti a Roma e, in generale, sul territorio nazionale;  
quante domande per l'accesso al reddito di cittadinanza siano state presentate da parte di cittadini rom residenti presso i campi autorizzati o tollerati, quante di queste siano state accettate e a quanto ammonti il relativo onere per le finanze pubbliche;  
quali misure urgenti si intenda attuare al fine di riportare ordine, igiene e legalità nei quartieri della capitale in cui insistano i campi autorizzati, nonché quelli tollerati.

(3-00979)

[BALBONI](#), [FAZZOLARI](#), [BERTACCO](#), [RAUTI](#) - *Ai Ministri della giustizia e per la famiglia e le disabilità.* - Premesso che:

la normativa vigente prevede che "il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo" sia affidato "ad una famiglia, preferibilmente con figli minori" ovvero, in subordine, "ad una persona singola" in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno, e che, solo ove ciò non sia possibile, "è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato" (articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184);

tale ultima forma di affidamento, peraltro, è prevista come misura assolutamente temporanea, da superare mediante affido "ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia" (articolo 2, comma 4);

è del tutto evidente, dunque, che la ratio complessiva della disciplina, coerentemente a quanto previsto per l'adozione, sia quella di garantire il diritto effettivo del minore a crescere in una famiglia (come peraltro confermato dal titolo stesso della legge: "Diritto del minore ad una famiglia), e che si ricorra all'affido ad una persona *single* ovvero ad una comunità solo in via residuale e comunque in casi del tutto eccezionali e motivati (ad esempio in presenza di una persona legata al minore da vincoli di parentela o di amicizia);

per quanto risulta agli interroganti, il fenomeno dell'affido familiare a persone *single* o a strutture comunitarie risulta al contrario in forte espansione soprattutto negli ultimi anni e nonostante la presenza di un elevato numero di famiglie disponibili all'affidamento e all'adozione;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

lo scandalo scoppiato nei giorni scorsi in provincia di Reggio Emilia sul presunto sistema illecito di affidamenti dei minori, strappati alle loro famiglie naturali attraverso falsificazioni di atti e altri *escamotage*, ha sconvolto profondamente l'opinione pubblica;

dall'inchiesta "Angeli e demoni" sta emergendo un quadro complessivo drammatico assolutamente preoccupante, soprattutto se si considera che dietro tale sistema si celerebbero un *business* illecito di diverse centinaia di migliaia di euro e (cosa più grave) un discutibile movente ideologico di stampo LGBT;

oltre alla gravità degli illeciti perpetrati dai soggetti a vario titolo coinvolti (psicologi, psicoterapeuti, operatori socio-sanitari, rappresentanti dei servizi sociali territoriali e amministratori locali) e all'orrore degli abusi (anche di natura psicofisica) commessi sui minori e sulle loro famiglie, ciò che colpisce, infatti, è il coinvolgimento diretto di Federica Anghinolfi, responsabile del servizio sociale integrato

dell'Unione di Comuni della val d'Enza; secondo gli inquirenti, sarebbe lei, peraltro attivista LGBT e paladina della "genitorialità *gay*" e dell'affido alle coppie omosessuali, uno dei vertici determinanti del sistema emiliano dell'affidamento dei minori e addirittura emergerebbero, in alcuni casi, "collegamenti stretti" tra le affidatarie (omosessuali) e, appunto, le operatrici e dirigenti del servizio sociale; la Anghinolfi ha partecipato in passato a numerosi convegni sul tema, come quello dello scorso maggio 2018 a Mantova (dal titolo "AffidarSI: uno sguardo accogliente verso l'affido LGBT"), in cui peraltro sarebbero state presentate le esperienze e (si legge testualmente) le "buone pratiche di Comuni virtuosi che da tempo hanno avviato progettualità specifiche" al riguardo; ritenuto che:

l'attuale sistema di affido dei minori presenta evidenti criticità e lacune, soprattutto se si considerano l'eccessiva discrezionalità attribuita ai servizi sociali, la sussistenza frequente di situazioni di "conflitto di interessi" in capo a molti operatori del settore e la mancanza di adeguati ed efficienti strumenti di controllo sull'affidabilità dei soggetti affidatari e sugli *standard* qualitativi e di servizio delle comunità ospitanti: tutti fattori che inevitabilmente compromettono l'obiettivo primario della tutela del benessere psicofisico dei bambini;

fermo restando che sarà compito della magistratura accertare gli eventuali illeciti e le responsabilità personali, è assolutamente prioritario fugare ogni sospetto circa presunte interferenze ideologiche nelle procedure di affidamento dei minori che, di fatto, si tradurrebbero nell'adozione di criteri che terrebbero conto dell'orientamento sessuale dell'affidatario, anche al fine di implementare quelle progettualità specifiche funzionali alla valorizzazione e allo sviluppo della "genitorialità *gay*", si chiede di sapere:

quanti bambini ad oggi siano stati affidati a persone *single* (e, tra queste, quante si dichiarino omosessuali) e quanti bambini a coppie omosessuali, nonché quali siano state le motivazioni che hanno portato a preferire tale scelta in alternativa a quella prioritariamente indicata dalla legge (affidamento a famiglie con figli);

quali ulteriori informazioni i Ministri in indirizzo ritengano di poter fornire, ciascuno per quanto di competenza, riguardo al paventato rischio della sussistenza di un movente ideologico LGBT dietro il complesso sistema degli affidi dei minori;

se, in ogni caso, non ritengano di dover avviare, ciascuno per quanto di competenza, urgenti iniziative, anche di carattere ispettivo, volte ad escludere categoricamente ogni forma di interferenza (e pressione) ideologica che, seppur nel rispetto formale della normativa vigente in materia, finirebbe con il favorire pratiche di affidamento sulla base principalmente dell'orientamento sessuale dell'affidatario e non dell'interesse prevalente del minore che è quello di crescere in una famiglia.

(3-00980)

[MISIANI](#), [BINI](#), [MANCA](#), [PATRIARCA](#), [BOLDRINI](#), [CUCCA](#), [SUDANO](#), [IORI](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [PITTELLA](#), [MESSINA](#) Assuntela, [FEDELI](#), [VALENTE](#), [MALPEZZI](#), [BITI](#), [STEFANO](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#), [ROJC](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [VATTUONE](#), [TARICCO](#), [COMINCINI](#), [GIACOBBE](#), [ALFIERI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

il 21 giugno 2018 il Ministero dell'interno ha predisposto una tabella riepilogativa con la quale ha ripartito le risorse messe a disposizione dei Comuni che sono stati oggetto di fusione o fusione per incorporazione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 27 aprile 2018;

con il comunicato n. 2 del 27 giugno 2019, la Direzione centrale della finanza locale del Ministero ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, dopo il parere condizionato all'integrazione delle risorse ottenuto durante la Conferenza Stato, Città ed Autonomie Locali nella seduta del 6 giugno 2019, la tabella contenente le voci di riparto del contributo erariale per l'anno 2019 agli enti costituiti a seguito di fusioni e incorporazioni;

ai 67 enti, istituiti a seguito della fusione di 166 amministrazioni, sono state destinate risorse, per il 2019, per un importo complessivo di 46.549.370 euro, contributi statali che risultano insufficienti rispetto al fabbisogno dei Comuni;

secondo l'Anci sono circa 30 i milioni di euro mancanti ai Comuni che hanno scelto la fusione e che

servirebbero a garantire lo stesso coefficiente di maggiorazione previsto per ogni anno di anzianità nella fusione già utilizzato per la ripartizione delle risorse nel 2018;

considerato che:

le decurtazioni relative al contributo erariale assegnato per l'anno 2019 oscillano, per ogni singolo ente, da un 21 per cento in meno fino a un 58 per cento in meno con riferimento alle risorse spettanti;

l'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario per favorire la fusione di Comuni è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;

l'Anci, nella riunione tecnica del 30 maggio 2019, ha rappresentato che, essendo lo stanziamento per l'anno 2019 insufficiente, non è possibile formulare proposte di criteri che possano comportare una ripartizione minimamente soddisfacente per i Comuni interessati;

per la prima volta, da quando nel 2014 all'interno del Fondo di solidarietà comunale è stato costituito un accantonamento di risorse destinato in favore delle unioni e delle fusioni di Comuni, le risorse stanziare non riescono a soddisfare la corretta erogazione, secondo la normativa vigente, del contributo straordinario per favorire la fusione stessa;

il 28 giugno 2019, Roberto Pella, vice presidente vicario Anci, e Massimo Castelli, coordinatore Anci piccoli Comuni, hanno affermato: "Auspichiamo il mantenimento della linea che incentiva i Comuni a stare insieme nelle forme previste dell'ordinamento, per migliorare la qualità dei servizi erogati alle comunità. Così chiediamo che venga portato a compimento il percorso di approvazione delle nuove norme in materia di gestione associata, peraltro già condiviso nel tavolo presieduto dal sottosegretario all'Interno Stefano Candiani";

tenuto conto che:

gli interroganti con l'atto di sindacato ispettivo 3-00878 avevano già evidenziato le criticità e richiesto il finanziamento adeguato della dotazione del Fondo di solidarietà comunale destinato in favore delle unioni e delle fusioni di Comuni rispetto alle richieste pervenute per il 2019;

tali criticità sono state purtroppo confermate dal decreto del Ministero dell'interno del 27 giugno 2019, si chiede di sapere se si intenda finanziare adeguatamente il Fondo di solidarietà comunale in merito al contributo erariale per l'anno 2019 destinato ai 67 enti costituiti a seguito di fusioni e incorporazioni.

(3-00983)

[LAFORGIA](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in data 21 giugno 2019, un'azienda del bresciano, Chino Color Srl di Lumezzane, ha inviato un documento a tutti i propri fornitori con su scritto: "Chiediamo tassativamente, pena interruzione di rapporto di fornitura con la vostra Società, che non vengano più effettuate consegne utilizzando trasportatori di colore e/o pakistani, indiani o simili" e specificando quali nazionalità verranno accettate: "Gli unici di nazionalità estera che saranno accettati saranno quelli dei paesi dell'Est, gli altri non saranno fatti entrare nella nostra azienda né tantomeno saranno scaricati";

fra i fornitori destinatari della comunicazione vi è la Dtm-Dterchimica, azienda di Torbole Casaglia (Brescia), che fornisce prodotti e servizi di pulizia professionale e che ha reagito rispondendo all'azienda di Lumezzane, spiegando che l'unico criterio di valutazione per i propri lavoratori è la professionalità e non la nazionalità;

il gruppo "I Sentinelli di Milano" riferisce che l'avvocato dello studio legale WildSide, Cathy La Torre, segnalerà l'episodio all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni (Unar);

i Sentinelli invitano chi li segue a fare lo stesso sul sito "unar". "Ma la domanda è: se ogni azienda, esercente, commerciante, cominciasse a dire no neri, no ebrei, no rom, no gay, no disabili, cosa accadrebbe - si domandano i Sentinelli - in questo paese? Pensate che le leggi razziali siano così lontane? Invece sono già realtà, sotto forma di piccole politiche aziendali, sotto forma di padroni di casa che non affittano a persone con la pelle nera, sotto forma di ristoranti che cacciano coppie di

omosessuali, sotto forma di compagnie aeree che negano l'imbarco a persone disabili";  
considerato che:

l'articolo 3 della Costituzione recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";

simili episodi, a parere dell'interrogante, sono in netto contrasto con la nostra Carta costituzionale, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e come il Ministro dell'interno intenda far rispettare gli articoli della Costituzione e come il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda tutelare il diritto al lavoro e se intenda rimuovere quegli ostacoli discriminatori che determinano il mercato del lavoro.

(3-00984)

[PARRINI](#), [BITI](#), [BINI](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il 26 luglio 2019 una dipendente del supermercato Eurospin di Sovigliana, nel comune di Vinci (Firenze), avrebbe ricevuto, senza alcun preavviso da parte della propria azienda, la lettera di licenziamento, mentre era ancora in convalescenza, dopo per aver subito un trapianto;

nelle poche righe contenute nella lettera veniva comunicato alla lavoratrice "la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato", a causa del superamento del limite di sei mesi di malattia, previsti dal contratto;

la donna, 40enne empolese, assunta dal supermercato come "categoria protetta", perché affetta da sclerosi multipla, si è rivolta alla Filcams Cgil dell'Empolese Valdelsa, dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento;

considerato che:

secondo quanto riportato dal quotidiano "La Nazione" la donna lavorava nel supermercato Eurospin di Sovigliana dal 2013 e in seguito all'aggravarsi della malattia, nell'ultimo anno, ha dovuto assentarsi dal lavoro per più di sei mesi;

la lavoratrice, riguardo alla sua assenza dal lavoro per gravi motivi di salute, aveva ricevuto rassicurazioni dall'ufficio del personale dell'azienda, secondo quanto riportato da Andrea Bulleri per il quotidiano "la Repubblica" (cronaca di Firenze);

considerato inoltre che:

la contrattazione collettiva stabilisce il limite della conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e spesso amplia la tutela del lavoratore ammalato in relazione a specifiche forme patologiche differenti nei diversi contratti;

secondo il contratto collettivo nazionale per il settore del commercio "Il lavoratore potrà ottenere, previa richiesta, per comprovate e gravi ragioni di salute propria o dei suoi familiari, un periodo di aspettativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro";

come sottolineato da Massimiliano Fabozzi della Filcams Cgil al quotidiano "La Nazione", «Purtroppo la signora si è fidata dell'azienda che nei suoi confronti ha avuto un comportamento inqualificabile. Un'azienda seria avrebbe messo a conoscenza la sua dipendente del fatto che, al termine dei 180 giorni di malattia, poteva chiedere altri dodici mesi di aspettativa non retribuita. I malati oncologici possono inoltre chiedere una proroga. Ad ogni modo avrebbero potuto consigliarle di rivolgersi a un patronato»;

tenuto conto che:

la Filcams Cgil dell'Empolese Valdelsa ha già annunciando che, nel caso in cui la lavoratrice non sia reintegrata nel suo posto di lavoro, è pronta a dar vita a ogni forma di protesta necessaria: dagli scioperi di categoria fino ai picchetti davanti al supermercato per invitare la clientela a fare acquisti altrove;

il quotidiano "la Repubblica" ha provato a contattare l'azienda, la Eurospin Tirrenica, senza però ricevere alcun tipo di commento sulla vicenda;

i fatti per ora resi noti dai sindacati e dagli organi di informazione evidenziano che i diritti della donna licenziata, madre di un bambino di dieci anni e affetta da una seria malattia, sono stati violati con un

licenziamento discriminatorio,  
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;  
quali iniziative urgenti intenda adottare, per quanto di sua competenza, per sanare questa ingiustizia,  
che lede i diritti di una lavoratrice con gravi problemi di salute.

(3-00986)

[BINETTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i recenti fatti di Reggio Emilia hanno rivelato una serie di abusi sui minori che sono realmente intollerabili, anche perché cominciano sempre con il loro allontanamento dalla famiglia, spezzando un legame prezioso, che andrebbe piuttosto recuperato e ristrutturato, ma non interrotto in modo drammatico;

il caso di Reggio Emilia, disgraziatamente, non è un caso unico e la stessa firmataria della presente interrogazione, nel tempo, ne ha fatti presenti alcuni, per i quali è stata recentemente sollecitata una risposta del Ministro in indirizzo;

il caso che si rappresenta riguarda F.C., nato a Cagliari nel 2007, da una coppia di genitori regolarmente sposati: M.C. e L.C.;

ai genitori di F. è stata sospesa la responsabilità genitoriale dal Tribunale per i minorenni di Cagliari dal 2016 e il bambino è stato affidato ai cugini acquisiti G.C. e S.C.;

il Tribunale per i minorenni di Cagliari ha deciso che i genitori di F. possano vederlo soltanto tre volte al mese, insieme alla coppia affidataria e solo in mezzo alla strada, perché i servizi sociali non consentono che gli incontri avvengano né in casa propria, né in casa dei cugini affidatari;

i genitori vorrebbero recuperare la responsabilità genitoriale, vivere nuovamente insieme al figlio, mantenendo i giusti rapporti anche con coloro che sono attualmente la coppia affidataria;

la sentenza attuale, emessa dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, è la n. 11/18 ADS, mentre la procedura precedente era la n. 682/11 VG. Il cronologico del processo è: CRON 347/18,

si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda rivedere la normativa sugli affidi per tutelare più e meglio il bambino, F.C., garantendogli, fin da subito, la miglior relazione possibile con i genitori naturali e valutando successivamente un eventuale recupero della potestà genitoriale sospesa per un periodo di tempo, ma non definitivamente.

(3-00988)

[NANNICINI](#), [ALFIERI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* . - Premesso che:

la fondazione Enasarco è una cassa di previdenza privatizzata dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e provvede alla previdenza e assistenza integrativa degli agenti e rappresentanti di commercio e dei promotori finanziari (oggi denominati consulenti finanziari);

la fondazione Enasarco svolge una funzione pubblicistica e costituzionalmente garantita dall'art. 38 della Costituzione ed è qualificata quale pubblica amministrazione ai sensi dell'elenco Istat;

la fondazione Enasarco provvede alla gestione dei contributi versati dai propri iscritti attraverso investimenti in strumenti finanziari mobiliari e immobiliari;

a quanto risulta dai bilanci della cassa, la fondazione ha investito, a partire dall'anno 2001, circa 500 milioni di euro nei fondi immobiliari gestiti da Sorgente sgr, oggi commissariata dalla Banca d'Italia a seguito di gravi irregolarità nella gestione;

a quanto riportato dai giornali e a quanto rinvenibile dai bilanci della stessa fondazione, già a partire dal 2013 erano state rilevate criticità nella gestione dei fondi, per superare le quali Sorgente sgr aveva proposto la sottoscrizione di un primo accordo quadro nel 2014 e poi nel 2016;

da quanto appreso, i suddetti accordi sarebbero stati del tutto disattesi dal gestore, sulla base di una presunta lesione dell'autonomia di gestione spettante alla sgr;

considerato che:

da quanto si apprende dagli organi di stampa è in atto un duro contenzioso tra la fondazione Enasarco e Sorgente sgr, per il risarcimento dei danni subiti dalla fondazione dalla *mala gestio* di Sorgente sgr;

a parere degli interroganti tale situazione si traduce in un danno nei confronti dei lavoratori iscritti alla

fondazione Enasarco, il cui patrimonio dovrebbe essere valorizzato attraverso investimenti che siano in grado di offrire rendimenti idonei a garantire l'equilibrio previdenziale della cassa;  
dai bilanci dei fondi risulterebbe invece che, sebbene nel corso degli anni i fondi gestiti da Sorgente abbiano incassato oltre 180 milioni di euro di canoni di affitto, questi ultimi non siano stati distribuiti e la situazione patrimoniale dei fondi sarebbe gravata da numerosi debiti e costi di gestione: in particolare il fondo "Michelangelo" risulterebbe avere in cassa solo 1.400 euro (pag. 38 della relazione semestrale del Fia italiano immobiliare Donatello- Comparto Michelangelo Due al 30 giugno 2018) e debiti per oltre 20 milioni di euro (pag. 41), mentre il fondo "Megas" avrebbe registrato minusvalenze sugli immobili pari a circa 6 milioni di euro (pag. 32 della relazione semestrale del Fia italiano immobiliare Megas al 30 giugno 2018);  
risulterebbe altresì che Sorgente sgr abbia posto in essere una complessa operazione di interposizione di società finalizzata a "svuotare" i poteri di *governance* dei fondi partecipati da Enasarco rispetto agli investimenti immobiliari effettuati per loro conto e interesse da Sorgente sgr negli USA e in Svizzera (relazione Deloitte del 16 novembre 2015 e pag. 5, lettera c), del provvedimento di Banca d'Italia del 18 dicembre 2018);  
considerato inoltre che:  
a quanto riportato sugli organi di stampa l'immobile di via del Tritone, di proprietà del fondo Megas e oggi sede di Sorgente, sarebbe stato affittato ad una società del gruppo Sorgente, Tiberia Srl, con uno sconto del canone di quasi il 40 per cento: operazione non solo in palese conflitto di interessi, ma posta in essere successivamente all'avvio del processo di sostituzione di Sorgente come gestore del fondo Megas;  
dagli organi di stampa e a quanto risulta agli interroganti il provvedimento di commissariamento di Sorgente disposto da Banca d'Italia farebbe riferimento a carenze nel processo di valutazione degli attivi del fondo, in particolare "nella ricostruibilità dei valori e nell'aderenza dei dati utilizzati alle effettive condizioni di mercato, in grado anche di alterare significativamente i valori di vendita stimati e quindi la consistenza patrimoniale dei fondi" (pag. 2, lettera a), del provvedimento di Banca d'Italia del 18 dicembre 2018) nonché carenze nell'attività di gestione dei fondi che potrebbero configurare comportamenti penalmente rilevanti e cagionare un danno al patrimonio di Enasarco, oltre che a tutti gli altri sottoscrittori dei fondi;  
tale situazione appare quindi preoccupante per gli agenti di commercio,  
si chiede di sapere:  
quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare, nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, al fine di verificare se tali operazioni siano state correttamente comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  
se, vero quanto rappresentato e alla luce del danno registrato, non vi siano gli estremi per l'azione di commissariamento, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto, a tutela del patrimonio della fondazione e degli interessi degli iscritti;  
se i rappresentanti ministeriali presso i collegi dei sindaci abbiano le competenze adeguate in materia di investimenti per le verifiche e i controlli sulle delibere degli organi in materia;  
infine, per quale motivo non sia ancora adottato il regolamento, di cui al comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che avrebbe potuto rafforzare il sistema dei controlli interni e regolamentare al meglio la gestione del rischio e i conflitti di interessi.

(3-00989)

[PAROLI](#), [BIASOTTI](#), [GALLONE](#), [VITALI](#), [MALLEGNI](#), [LANIECE](#), [GARNERO SANTANCHE'](#) -  
*Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* -  
Premesso che:

al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, l'articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, riscrive il comma 3 dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), che disciplina in via transitoria i



criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*), in attesa di quelli definitivi;  
la disposizione consente alle Regioni di utilizzare, in via transitoria, i criteri statali per la qualificazione delle materie prime secondarie o prodotti, mediante le procedure agevolate di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005. Prevede altresì l'emanazione di linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale. Tali linee guida dovranno riferirsi alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto e ai controlli sugli oggetti e sulle sostanze risultanti dalle operazioni di recupero svolte nell'impianto medesimo e dovranno comunque tener conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle linee guida, i titolari delle autorizzazioni rilasciate in forza delle nuove disposizioni presentano all'autorità competente istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle stesse linee guida;

l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 19, sta destando viva preoccupazione tra le aziende operanti nel settore, le associazioni rappresentative e gli enti locali, a causa di numerose problematiche, alcune delle quali sono irrisolte, altre invece incautamente aperte;

in tale contesto, al fine di prevenire le gravi problematiche che iniziano a profilarsi, la Regione Lombardia ha inoltrato al Ministero dell'ambiente una richiesta di chiarimenti, in considerazione del fatto che, dal 18 giugno, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni, poiché la nuova normativa non sarà disposta prima di un anno e le autorizzazioni già rilasciate non sembrerebbero più efficaci, dovendosi disporre la loro revoca;

dalla revoca delle autorizzazioni già rilasciate conseguirà la chiusura di numerose imprese operanti nel settore con la perdita di migliaia di posti di lavoro, in un contesto, quello dell'economia circolare, che dovrebbe invece rappresentare uno degli elementi trainanti per lo sviluppo dell'economia, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

quali siano le iniziative che intendono intraprendere: per prevenire la saturazione delle discariche, immediata conseguenza del blocco delle nuove autorizzazioni e della revoca di quelle già rilasciate; per evitare che la revoca delle autorizzazioni comporti la chiusura delle numerose imprese operanti nel settore, con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro; per consentire l'operatività di un settore vitale, quello dell'economia circolare, per la Lombardia ed il Paese.

(3-00990)

[GARAVINI](#), [ALFIERI](#), [GIACOBBE](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.* - Premesso che:

l'articolo 7-*vicies ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la sostituzione della carta d'identità su supporto cartaceo, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica;

l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha disposto che: "L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno";

alla data odierna su 7.957 Comuni presenti nel territorio nazionale, 7.810 sono già dotati di postazioni per il rilascio della carta d'identità elettronica, per una copertura pari al 98,15 per cento del totale;

la carta di identità in versione cartacea, facilmente falsificabile, è oramai ampiamente superata e viene talvolta contestata in alcuni Paesi esteri, anche nei controlli alla frontiera, risultando particolarmente problematica per gli italiani residenti all'estero;

presso la commissione interministeriale permanente della carta d'identità elettronica, istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, recante "Modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica", sono ancora in corso di svolgimento le attività finalizzate a rendere possibile l'emissione della carta di identità elettronica ai cittadini italiani residenti all'estero;

infatti, secondo quanto emerso dai lavori della commissione, dovrebbero essere estese anche alle sedi consolari europee le procedure già previste per i Comuni, per consentire anche ai concittadini all'estero

di presentare domanda di rilascio della carta elettronica e poterla ricevere presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi rispetto a quanto avviene in Italia;

il sottosegretario per l'interno, Stefano Candiani, rispondendo all'interrogazione 4-00236 presentata dal primo firmatario del presente atto in data 19 giugno 2018, ha chiarito che, per quanto riguarda l'emissione della carta elettronica per gli italiani residenti all'estero, l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ha già predisposto un documento tecnico, oggetto di confronto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contenente le linee programmatiche di intervento per lo sviluppo della relativa progettualità;

inoltre, ha assicurato che: "L'obiettivo, una volta superati taluni passaggi tecnico-operativi e secondo un cronoprogramma predisposto dal Ministero degli affari esteri per il graduale avvio del rilascio della CIE all'estero, è quello di procedere all'integrazione dei sistemi informatici della rete consolare, per avviare, entro l'anno 2019, una fase di sperimentazione, con il dispiegamento di 95 postazioni CIE presso taluni consolati";

sebbene apprezzabile la fase di sperimentazione avviata dall'amministrazione, tuttavia è urgente procedere diffusamente all'emissione del documento elettronico, poiché le autorità locali di numerosi Paesi non riconoscono più la carta d'identità in formato cartaceo e non l'accettano quale documento identificativo;

ad oggi, infatti, come evidenziato da numerosi connazionali all'estero e associazioni di cittadini, attualmente risulta impossibile ottenere il rilascio della carta di identità elettronica, sia all'estero che in Italia, con conseguenti disagi con le autorità locali;

in data 18 aprile 2019, nel corso dell'audizione svoltasi innanzi il Comitato permanente sugli italiani nel mondo presso la Camera dei deputati, il direttore generale per gli italiani all'estero alla Farnesina, Luigi Vignali, ha rassicurato sulle tempistiche di realizzazione, indicando il 2020 come scadenza entro la quale il Ministero degli affari esteri dovrebbe riuscire a fornire tutta la rete europea della carta d'identità elettronica,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di provvedere in tempi rapidi all'erogazione della carta di identità elettronica, anche in deroga alla fase sperimentale, nei Paesi in cui le autorità locali non considerano più ammissibile il documento cartaceo;

se non ritengano opportuno estendere rapidamente a tutti gli Stati esteri un piano operativo che consenta di realizzare tale obiettivo in tempi certi, a partire dai Paesi nei quali la presenza dei cittadini italiani è più consistente;

se il Ministro degli affari esteri non ritenga altresì opportuno disporre il potenziamento delle dotazioni delle sedi consolari, attraverso la fornitura di postazioni di lavoro a supporto dello svolgimento dei processi di emissione del documento di carta d'identità elettronica.

(3-00991)

[TARICCO](#), [PINOTTI](#), [MAGORNO](#), [CUCCA](#), [STEFANO](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [ROSSOMANDO](#), [MARINO](#), [LAUS](#), [IORI](#), [ROJC](#), [BOLDRINI](#), [PITTELLA](#), [BITI](#), [BELLANOVA](#), [PARENTE](#), [GIACOBBE](#), [ASTORRE](#), [PATRIARCA](#), [MARGIOTTA](#), [VALENTE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'abitato di Demonte (Cuneo) è attraversato attualmente dalla strada statale 21 "della Maddalena", che costituisce un'importante direttrice di collegamento transalpino (Italia-Francia) garantendo l'accessibilità al territorio francese tramite il valico del colle della Maddalena, e da questa subisce un grandissimo condizionamento sul traffico che ne compromette pesantemente la vivibilità e la stessa tenuta statica del patrimonio immobiliare urbano;

da decenni ormai è evidente necessità di una soluzione: relativamente alla strada statale 21, che si configura come strada di collegamento internazionale, e che oltre ad essere interessata anche dal normale traffico di valle è anche caratterizzata da un'elevata presenza di veicoli pesanti legati alla presenza di impianti industriali e turistici in alta valle Stura, nel tempo è stata prevista, con numerose ipotesi progettuali, una variante stradale che andrebbe a sollevare l'attuale traffico pesante transitante in valle Stura dall'attraversamento del centro urbano di Demonte, ed in prospettiva di Aisone e

Vinadio, ove la presenza di curve, strettoie ed attuali carreggiate stradali ristrette determinano notevoli criticità anche sulla sicurezza e sulla fluidità del traffico commerciale ed economico verso la Francia; considerato che:

solo a partire dal 2002, sono state sviluppate varie ipotesi e proposte progettuali per la variante di Demonte, sia dalla Provincia di Cuneo, sia dalla stessa Anas, con il coinvolgimento dei vari enti: anno 2002, progetto preliminare: Provincia di Cuneo e SI.TRA.CI; anno 2004, studio di fattibilità dell'adeguamento della strada provinciale 337; anno 2005, altro progetto preliminare; nel 2008 il consiglio di amministrazione Anas approvava un progetto preliminare per una variante alla strada statale 21 che prevedeva, tra l'altro, 4 gallerie, 4 viadotti e 4 rotatorie, con una previsione di spesa complessiva di circa 252 milioni di euro da realizzarsi in tre lotti, di cui il primo (variante di Demonte) era inserito già nel contratto di programma Anas 2007-2011, con previsione d'appaltabilità nel 2009; nel 2010 il progetto veniva rivisto per l'eccessiva onerosità e Anas si assumeva il compito di riprogettare l'opera individuando una soluzione che consentisse un risparmio di molte decine di milioni di euro per la sola circonvallazione di Demonte: la nuova variante prevedeva una sola galleria, invece delle due originarie, e un viadotto di circa 350 metri, un'ipotesi progettuale che, estesa anche ad Aisone, avrebbe consentito di dimezzare i costi complessivi dell'opera; nel corso del 2017, a seguito del reperimento delle risorse finanziarie inserite nel contratto di programma 2016-2020, si è potuto dare concreto avvio allo sviluppo della fase di progettazione definitiva del primo lotto variante di Demonte, sottoponendo il progetto ad una fase di valutazione di compatibilità ambientale;

con avviso pubblico del 30 maggio 2018, Anas SpA ha comunicato di aver presentato alle amministrazioni ed enti competenti istanza per l'avvio del procedimento di valutazione d'impatto ambientale, integrata con la procedura di valutazione d'incidenza, nonché per la localizzazione dell'opera e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio del progetto sulla strada statale 21, variante di Demonte;

il tracciato di progetto, di lunghezza complessiva pari a 2,72 chilometri, inizia in corrispondenza dell'attuale sede della strada statale 21 poco prima di Demonte e prevede un primo tratto sul viadotto Perdioni (lungo 324 metri) ed un secondo (viadotto Cant, lungo 135 metri), per poi proseguire con l'imbocco della galleria Demonte (647 metri) per l'attraversamento del rilievo del Podio, nel pieno rispetto dei criteri della normativa stradale (decreto ministeriale 5 novembre 2001 e decreto ministeriale 19 aprile 2006) con categoria stradale di sezione C1 "extraurbana secondaria";

risulterebbe dagli organi di stampa che il 5 novembre 2018 Anas abbia comunicato che "il progetto definitivo relativo all'intervento (...) inserito nel Contratto di Programma 2016-2020, è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 215, commi 3 e 5 del 9.1,1p, 50/2016, all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si è espresso - parere n. 39 del 21.6.2018 - favorevole con osservazioni, propedeutico alle successive fasi della procedura approvativa";

rilevato che:

per la variante di Demonte e Vinadio (Aisone) sono stati stanziati, nel tempo, 55,94 milioni di euro inseriti nel contratto di programma 2016-2020, di cui 0,35 milioni per la progettazione, 49,76 milioni dal Fondo unico Anas e con proposta di finanziamento 5,83 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture; la gara d'appalto era prevista entro il 2019;

l'appaltabilità dell'opera, che inizialmente era prevista per marzo 2019, è stata aggiornata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a fine del 2019 per consentire il completamento dell'*iter* di valutazione di impatto ambientale richiesto ad Anas con integrazioni degli elaborati progettuali già prodotti e con ulteriori dati inerenti alle indagini archeologiche esperite nell'area di sedime dell'intervento;

rilevato che:

il 28 maggio 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali avrebbe richiesto di istituire una zona di "protezione paesaggistica", vale a dire un vincolo ulteriore rispetto a quanto inizialmente preventivato, che avrebbe comportato l'interruzione da parte di Anas degli studi e dei carotaggi lungo il percorso previsto per il *tunnel*, ed avrebbe espresso parere negativo in merito alla possibilità che il tracciato della variante passi in galleria sotto il Podio (resti del forte della Consolata) per motivi paesaggistici,

con il rischio che tali decisioni possano compromettere di fatto la chiusura della valutazione d'impatto ambientale, ultimo adempimento necessario prima del bando di gara per l'affido dei lavori;  
ciò nonostante da ambienti della maggioranza parlamentare sono arrivate, anche con dichiarazioni pubbliche, rassicurazioni che si tratta invece solamente di necessarie integrazioni documentali e nuovi accertamenti, che in ogni caso non comprometterebbero l'esito e la realizzazione dell'opera,  
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non ritengano utile adottare urgenti iniziative al fine di chiarire e sbloccare questa situazione di "stallo del progetto", minando il lavoro di anni, e dare così avvio finalmente alla realizzazione di un'opera fondamentale per la valle Stura;

se non ritengano necessario nel più breve tempo possibile intervenire con azioni per superare i disagi che la valle e tutto il mondo economico interessato riscontra quotidianamente, anche per superare la situazione che diventa ogni giorno più insostenibile, sbloccando l'*iter* relativo all'impatto ambientale del *tunnel* sotto il Podio, e garantendo al comune di Demonte, e a tutti i comuni limitrofi interessati, alle associazioni di categoria e al mondo imprenditoriale un rapido avvio dei lavori e tempi certi di conclusione dell'opera.

(3-00992)

[CASTELLONE](#), [MAUTONE](#), [CASTIELLO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

ai sensi dell'art. 1 della decreto legislativo n. 39 del 2013 per incompatibilità si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

l'incompatibilità risponde ai principi di imparzialità, efficienza, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione, la cui *ratio* si rinviene nel solco dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e dei principi di cui alla legge n. 190 del 2012;

ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 190 del 2014 (come modificato dall'art. 25-*septies* del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018) l'obbligo di scelta è stato esteso anche al presidente di Regione in termini d'incompatibilità all'affidamento e alla prosecuzione del ruolo di commissario *ad acta* nella predisposizione ed esecuzione dei piani di rientro dal debito;

altresì, l'art. 1, comma 395, della legge n. 232 del 2016 è stato modificato dall'art. 25-*septies* citato, in particolare è stato soppresso il primo periodo del comma che escludeva l'applicazione della norma alle Regioni già commissariate ai sensi del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007;

conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 25-*septies* ha previsto che il Consiglio dei ministri provveda entro 90 giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 79, della legge n. 191 del 2009, alla nomina di un commissario *ad acta* per ogni Regione in cui si sia determinata l'incompatibilità del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario;

nella Regione Campania la disposizione è rimasta inattuata, in quanto, nonostante il decorso del termine di 90 giorni contemplato dalla norma, non si è posto fine alla situazione di incompatibilità in cui versa il presidente della Regione, cui è anche attribuito il ruolo di commissario *ad acta* per il piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario;

osservato che:

nonostante la piena vigenza delle disposizioni normative in alcune Regioni, tra cui la Campania, i presidenti di Regione incaricati del ruolo di commissario, pur incompatibili, continuano ad operare senza alcuna limitazione;

la *ratio* della normativa consiste nell'esigenza di mantenere una separazione fra gli incarichi di natura

politica e quelli tecnico-gestionali attuativi del piano di rientro;  
l'espletamento e la prosecuzione dell'attività amministrativa nelle condizioni d'incompatibilità configura un comportamento illecito per l'inadempimento ad un preciso obbligo di legge che impone una scelta tra le distinte funzioni "in conflitto";  
la situazione di incompatibilità si riverbera sulla validità degli atti adottati dal commissario *ad acta* incompatibile, essendo configurabile quantomeno un vizio di legittimità per violazione di legge, se non addirittura la nullità degli atti per carenza di potere;  
il compimento di atti diversi da quelli di ordinaria amministrazione o d'urgenza sostanzia un vero e proprio abuso delle funzioni a fronte di un obbligo di astensione;  
a parere degli interroganti è pertanto necessario e opportuno intervenire al fine di rimuovere la situazione di illegittimità riscontrabile nelle Regioni in cui i presidenti incaricati del ruolo di commissario, pur incompatibili, continuano ad operare,  
si chiede di sapere quali siano le motivazioni che ostano all'attuazione dell'articolo 25-*septies* del decreto-legge n. 119 del 2018, che prevede che il Consiglio dei ministri provveda alla nomina di un commissario *ad acta* per ogni Regione in cui si sia determinata l'incompatibilità del commissario.  
(3-00993)

[RAUTI](#), [ZAFFINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'accordo del 16 dicembre 2010 adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in sede di Conferenza Stato-Regioni), ha determinato l'approvazione delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo;

si tratta di 10 linee guida complementari e sinergiche che, nella logica del documento, avrebbero dovuto essere implementate congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale, volte ad una serie di *target* specifici: misure quali l'analisi del contesto assistenziale a livello regionale e locale, l'elaborazione, diffusione ed implementazione di raccomandazioni e strumenti per la sicurezza del percorso nascita, le procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto, la formazione degli operatori, il monitoraggio e verifica delle attività e l'istituzione di un comitato interistituzionale per il percorso nascita (CPN), con la funzione di coordinamento permanente;

in particolare, la prima di tali linee guida, recante misure di politica sanitaria e di accreditamento, ha previsto la razionalizzazione e riduzione progressiva dei punti nascita, arrivando alla determinazione dello *standard* di 500 parti annui, identificato come volume minimo di parti idoneo a giustificare il mantenimento in attività dei punti nascita;

la determinazione di questo *standard* ha inevitabilmente comportato una significativa contrazione, dal 2010 ad oggi, della fruibilità dei servizi di assistenza in questa delicata fase e per questa tipologia di intervento sanitario, quella, appunto, del parto, specie nelle aree più periferiche e nei centri minori, con l'emersione di gravi disagi e frequenti situazioni di rischio e persino pericolo sia per le partorienti che per i nascituri;

casi raccontati spesso dalla stampa, sia locale che nazionale, e registrati in diverse regioni italiane (come Marche, Lombardia, Basilicata ed Emilia-Romagna), con la configurazione di una rete di offerta dei punti nascita notevolmente diversificata sul territorio nazionale. Una serie di disagi reiterati e di carenze strutturali che hanno, evidentemente, determinato la necessità di apportare alcuni correttivi a questa previsione;

al riguardo, il decreto ministeriale 11 novembre 2015 (che integra i compiti del Comitato percorso nascita nazionale) ha introdotto infatti la possibilità di derogare a questo *standard*: secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2, e 3, le Regioni o Province autonome possono portare al tavolo di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2015 "eventuali richieste di mantenere in attività punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui e in condizioni orograficamente difficili, in deroga a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010";

gli interroganti rilevano prioritariamente come la procedura per la richiesta e concessione della deroga risulti estremamente macchinosa, richiedendo l'attivazione ed il dispiegamento di un *iter* burocratico

complesso e articolato, "scaricando" sull'ente territoriale richiedente tutta una serie di onerosi adempimenti;

in particolare, la richiesta di deroga (che deve essere formalizzata dall'Assessorato per la salute, della Regione o Provincia autonoma o pubblica amministrazione territoriale competente), sentito il parere del Comitato percorso nascita regionale, deve contenere tutta una serie di elementi, necessari per la valutazione della stessa richiesta, tra i quali: a) un'autovalutazione rispetto alla presenza degli *standard* operativi, tecnologici e di sicurezza dei punti nascita; b) la descrizione della "rete dei punti nascita", dimostrando che quello in deroga si inserisce in modo organico nella rete di offerta dei punti nascita di primo e secondo livello (*hub e spoke*), con particolare attenzione alla modalità di attuazione del sistema di trasporto in emergenza della madre e del neonato nell'ambito dell'area interessata; c) l'analisi dei flussi di mobilità attiva e passiva delle partorienti rispetto ai punti nascita di cui si chiede la deroga, compresa la georeferenziazione, che evidenzia che l'attuale bacino di utenza dei singoli punti nascita e il potenziale numero di parti dell'area interessata; d) la formalizzazione della responsabilità professionale del punto nascita in deroga, l'analisi dei costi;

si tratta, dunque, di una procedura macchinosa e lenta, considerata oggettivamente inadeguata a garantire la capacità istituzionale di rispondere alla richiesta di un servizio sanitario essenziale, come l'assistenza nella delicatissima fase del parto, con conseguenti gravi e reiterati disagi che si registrano su tutto il territorio nazionale e che incidono, tra l'altro, sul principio di eguaglianza e sulla parità di trattamento dei cittadini nell'erogazione dei servizi: disagi che, nonostante la previsione del meccanismo della deroga, insistono e persistono, continuando a configurare gravi disservizi e l'emersione di rischi concreti per la salute delle donne e dei nascituri;

sono del resto diversi e distribuiti variamente sull'intero territorio nazionale da Nord a Sud i territori che, a vario titolo, hanno sollecitato il Governo a che fosse avviata una riflessione in ordine all'opportunità di rimodulare la rete dei punti nascita, superando o comunque rivedendo il criterio dei 500 parti annui come soglia minima per mantenere in attività un punto nascita;

si cita ad esempio il caso dell'ospedale "Oglio Po" di Casalmaggiore (Cremona), che attualmente è interessato da procedimento giurisdizionale amministrativo per il ricorso promosso da 21 Comuni a cavallo tra le province di Mantova e Cremona avverso la decisione della Regione Lombardia, che, a fronte del diniego ministeriale della richiesta di deroga al criterio dei 500 parti nascita annui, non ha potuto che disporre la chiusura dei punti nascita con volumi di parti inferiore a tale soglia. Nella fattispecie, il TAR ha recentemente rigettato il ricorso dei sindaci, che attualmente valutano di impugnare la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato;

ebbene, una lunga trafila, burocratica prima e giurisdizionale poi, che ha investito una pluralità di enti territoriali e resasi necessaria esclusivamente per portare avanti la legittima battaglia dei territori per la garanzia di un presidio assistenziale e ospedaliero essenziale per la natalità e per la salute di donne e bambini. Trafila generata dall'applicazione automatica di un criterio meramente numerico, che necessita evidentemente di un'opportuna e auspicabilmente celere revisione;

gli interroganti rilevano inoltre che in tal senso si registra una presa di posizione ufficiale del Ministro di indirizzo, che nel mese di gennaio 2019 si dichiarava pronta a "lavorare con le Regioni in vista di una rimodulazione dei punti nascita": tale impegno, ad oggi, risulta disatteso in assenza di provvedimenti volti a risolvere più criticità e disagi derivanti dall'applicazione di detto parametro all'organizzazione della rete ospedaliera territoriale,

si chiede di sapere:

se il Ministro di indirizzo abbia avviato, come dichiarato in passato, la necessaria riflessione sull'adeguatezza dell'organizzazione della rete ospedaliera e dei punti nascita, con particolare riferimento alla revisione e al superamento *standard* dei 500 parti annui per il mantenimento in attività, e all'indispensabile ed indifferibile esigenza di garantire la tutela della salute e la salvaguardia della sicurezza delle donne e dei nascituri;

se non ritenga di procedere, in tempi urgenti, alla revisione dell'organizzazione della rete ospedaliera e della distribuzione dei punti nascita, in modo tale da assicurare al contempo l'adeguatezza delle strutture e la garanzia dell'assistenza in modo omogeneo ed efficiente su tutto il territorio nazionale.

(3-00994)

[LAFORGIA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

la cosiddetta "pensione commercianti" spetta, su richiesta, ai commercianti che chiudono l'attività prima dell'età pensionabile, accompagnandoli, quindi, alla pensione vera e propria;

sono necessari determinati requisiti: 62 anni di età per gli uomini e 57 anni per le donne, iscrizione da almeno 5 anni alla gestione commercianti INPS, chiusura definitiva dell'attività con riconsegna autorizzazione e cancellazione dal registro della Camera di Commercio. Possono beneficiarne: i titolari e coadiutori di attività al minuto in sede fissa, anche abbinata a somministrazione di alimenti e bevande, i titolari e coadiutori di attività su aree pubbliche, anche in forma itinerante; i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, gli agenti e rappresentanti di commercio (non i loro coadiutori);

l'indennizzo, pari alla pensione minima di categoria (513 euro al mese), è riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino alla decorrenza della pensione. Le domande presentate nel 2019 con i modelli precedenti alla nuova norma sono comunque valide e non devono essere ripresentate;

l'indennizzo commercianti, previsto dalla legge n. 207 del 1996 e ripristinato in maniera strutturale dalla manovra di bilancio (legge n. 145 del 2018) a partire dal 2019, prevede un paletto, che scatena la protesta degli aspiranti percettori della prestazione, poiché restano fuori dalla misura di *welfare* coloro che hanno chiuso l'attività fra il 2017 e il 2018;

il nodo del dibattito è l'interpretazione della circolare INPS (la n. 77/2019) rispetto al testo di legge, perché prevede che possano utilizzare la misura «coloro che cessano l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019»; il testo della legge specifica che l'indennizzo è previsto «a decorrere dal primo gennaio 2019», senza esplicitare eventuali retroattività;

la misura inizialmente temporanea, infatti, è stata via via prorogata nel corso degli anni per interrompersi a fine 2016 (nel 2017 non c'è stata la proroga), mentre la legge di bilancio per il 2019 (comma 283, dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018) ha reso l'indennizzo definitivo, ma partire dal 2019;

restano, quindi, fuori coloro che non hanno chiuso l'attività nel biennio precedente;

al momento si applica per le chiusure del 2019 con le procedure indicate dall'INPS nel documento di prassi;

considerato che la richiesta è evidentemente quella di prevedere esplicitamente il diritto all'indennizzo per rottamazione della licenza per coloro che hanno chiuso nel 2017 e nel 2018,

si chiede di sapere come i Ministri in indirizzo intendano sanare il problema nei confronti di persone che, come altre, hanno chiuso la propria attività, ma che avendolo fatto nell'arco di tempo 2017 e 2018, non godono degli stessi diritti di coloro che hanno chiuso negli anni precedenti o successivi.

(3-00995)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[PARRINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con una lettera del 2 luglio 2019 indirizzata al Ministro in indirizzo, il Sindacato italiano appartenenti Polizia (SIAP) ha denunciato il ritardo con il quale sono remunerati gli straordinari, rientranti in apposite contabilità suppletive, sottolineando come l'ultimo pagamento delle ore di straordinario eccedenti il "monte ore" risalga al mese di dicembre 2017 e come dal mese di gennaio 2018 il personale sia ancora in attesa del pagamento dovuto;

il SIAP ha evidenziato come "per far fronte all'enorme mole di lavoro che la Polizia di Stato deve quotidianamente affrontare, il personale sia costretto ad impieghi in servizio che vanno ben oltre l'orario d'obbligo giornaliero. Un impiego continuo in regime di lavoro straordinario che spesso sfiora il *budget* mensile a disposizione degli Uffici di polizia e quello massimo mensile *ad personam* consentito dalle normative vigenti";

anche il Sindacato italiano lavoratori di Polizia della Cgil (SILP), il 26 giugno, ha inviato una lettera al Ministro con la quale, per l'ennesima volta, ha denunciato "gli inaccettabili ritardi nel pagamento delle

prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale della Polizia di Stato oltre il monte ore assegnato agli Uffici/Reparti, ovvero oltre le canoniche 55 ore *pro capite*, a decorrere dal mese di febbraio 2018", affermando che una soluzione non è più procrastinabile;

il SILP afferma come non sia più "tollerabile che a un operatore di Polizia da una parte lo si obblighi - per legge - a prestare attività lavorativa oltre l'orario ordinario di servizio, senza possibilità di esimersi, dall'altra non si provveda mensilmente al pagamento di quanto dovuto. Non va sottaciuto come tale vicenda rischia di minare la serenità, anche economica, di chi è chiamato ad operare giorno e notte per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini, oggi più di ieri, atteso il particolare momento in cui l'Italia si trova, dove allerta terrorismo e emergenza immigrazione comportano un impiego straordinario di donne e uomini in divisa";

premessi inoltre che:

l'articolo 33 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (cosiddetto decreto-legge sicurezza), ha previsto che "Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, (...) è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro";

nonostante le ripetute dichiarazioni con le quali il Ministro in indirizzo manifesta, quasi quotidianamente, la sua vicinanza alle forze dell'ordine, sono passati ben 17 mesi dall'ultimo pagamento degli straordinari;

non basta indossare l'uniforme delle forze dell'ordine per rispettare e garantire i loro diritti, si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno portato al ritardo nel pagamento delle ore di straordinario;

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sanare la situazione.

(3-00981)

[DE PETRIS](#), [DE FALCO](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*

. - Premesso che:

la nave di bandiera olandese "Sea Watch 3" il 12 giugno 2019 ha soccorso 53 persone in mare a 47 miglia dalla Libia;

la Convenzione di Amburgo del 1979 prevede l'obbligo di prestare soccorso ai naufraghi e di farli sbarcare nel primo "posto sicuro (*place of safety*)" in cui sussista rispetto dei diritti umani e sia il più prossimo geograficamente rispetto al "punto nave" nel quale sia stato effettuato il salvataggio;

pertanto, per il salvataggio effettuato il 12 giugno 2019 quali ipotetici posti sicuri vanno considerati nell'ordine i porti libici, quelli tunisini e il porto italiano di Lampedusa, essendo l'isola di Malta più distante da quella di Lampedusa dal punto nave in cui è stato effettuato il salvataggio;

la comandante della Sea Watch 3, dopo aver scartato le ipotesi di sbarcare in Libia ed in Tunisia, ha doverosamente diretto verso il porto più vicino, che è quello di Lampedusa, in ossequio ai criteri derivanti dalle convenzioni internazionali, senza poter effettuare nessun'altra valutazione;

la Libia non è un porto sicuro perché non è Paese sottoscrittore della Convenzione di Ginevra, mentre la Tunisia non ha una legislazione completa sulla protezione internazionale, come è dimostrato nei fatti dalla vicenda della "Maridive 601", che si è svolta contemporaneamente a quella della Sea Watch 3, e che ha potuto sbarcare i 75 naufraghi che erano a bordo solo dopo 19 giorni. Si è appreso successivamente che a quei naufraghi non è stato consentito di far richiesta di asilo politico, ed anzi sono stati respinti;

l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) il 29 giugno 2019, la Commissione europea il 16 luglio 2018 ed il 14 giugno 2019, il Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa il 18 giugno 2019 hanno affermato con chiarezza che la Libia non è un posto sicuro;

in ultimo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale il 28 giugno 2019 ha dichiarato: «La definizione di porto sicuro viene dalle convenzioni internazionali, queste condizioni per la Libia non ci sono»;

il 15 giugno 2019 il Ministro dell'interno ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta della Sea



Watch 3 nelle acque territoriali italiane, ai sensi del decreto-legge n. 53 del 2019;  
in materia di tutela dei diritti umani le convenzioni internazionali prevalgono sulle leggi nazionali e, a parere degli interroganti, la comandante Rackete, decidendo di accostarsi a Lampedusa, ha obbedito ad una normativa di rango superiore al citato decreto-legge;  
è da tenere in conto anche che più di 50 Comuni tedeschi, la diocesi di Torino e, soprattutto, 5 Paesi dell'Unione europea (Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e Finlandia), a seguito di colloqui del Ministero degli affari esteri con la Commissione europea, avevano dato la propria disponibilità ad accogliere i migranti;  
paradossalmente, mentre alla Sea Watch 3 per molti giorni veniva impedito l'attracco, nelle ultime tre settimane a Lampedusa sono stati segnalati almeno dieci sbarchi;  
il 26 giugno, proseguendo lo stallo e peggiorando le condizioni fisiche e psicologiche dei naufraghi, la comandante Rackete ha dichiarato l'emergenza a bordo e ha condotto la Sea Watch 3 in acque territoriali italiane. La Guardia di finanza ha fermato l'imbarcazione a poche miglia dal porto, affermando di essere in attesa di disposizioni;  
il 29 giugno, la comandante, dopo aver valutato che la situazione sulla nave si andava deteriorando di momento in momento per la mancata risposta alla richiesta di attracco, ha deciso di sbarcare;  
una volta sbarcata, la comandante è stata posta in stato di arresto e le sono stati contestati i reati di rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate,  
si chiede di sapere:  
se la decisione di impedire lo sbarco sia stato un atto unilaterale del solo Ministro dell'interno o se sia stata pesa collegialmente dal Governo;  
in quest'ultima ipotesi, perché il Governo abbia preso questa decisione, di fronte all'accordo con 5 Paesi dell'Unione europea per accogliere i profughi una volta sbarcati e altresì alla disponibilità di 50 Comuni tedeschi e della diocesi torinese, ordinando di impedire l'attracco a Lampedusa, considerato che non vi era altra scelta praticabile dalla comandante Carola Rackete, vista anche la citata affermazione del Ministro degli affari esteri sulla non sicurezza della Libia per lo sbarco di naufraghi.  
(3-00982)

[VITALI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende come il 4 luglio 2019, intorno alle ore 11.30, nel carcere di Brindisi, circa 40 detenuti si sarebbero rifiutati di rientrare nelle celle dal cortile di passeggio;  
il fatto sarebbe avvenuto davanti a numerosi condomini dei palazzi limitrofi, attirati dalle urla;  
dopo una trattativa andata avanti per ore con il comandante della Polizia penitenziaria, i detenuti avrebbero deciso di lasciare il cortile e rientrare nelle celle;  
secondo informazioni pervenute all'interrogante, la protesta sarebbe scaturita dal malfunzionamento dei televisori, in un clima di tensione alimentato dai disagi causati dal caldo opprimente;  
l'episodio sarebbe stato preceduto nei giorni precedenti da altre manifestazioni di insofferenza presso i diversi istituti penitenziari della regione, afflitti dall'atavico problema del sovraffollamento e da quello riguardante la carenza di personale di Polizia penitenziaria;  
la Puglia, stando ai dati forniti nel mese di maggio dal sindacato Osapp (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria) a seguito di un tentativo di suicidio nel carcere di Taranto, è la regione con il più alto tasso di sovraffollamento carcerario d'Italia, con una percentuale del 161 per cento, seguita dalla Lombardia che si attesta al 137 per cento;  
è ormai improrogabile una riforma complessiva dell'ordinamento penitenziario ed è necessaria l'attuazione di politiche mirate, volte a garantire modelli organizzativi e operativi efficienti in grado di assicurare condizioni umane e professionali accettabili nonché misure di controllo, prevenzione e repressione efficaci, anche attraverso lo stanziamento di maggiori risorse finanziarie per il comparto,  
si chiede di sapere:  
quali misure intenda assumere il Ministro in indirizzo, considerato anche il numero di condanne inflitte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo all'Italia a causa dello stato di sovraffollamento delle carceri e l'enorme ammontare dei risarcimenti, e se non ritenga di adottare un nuovo piano di edilizia

carceraria;

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di garantire maggiore sicurezza e condizioni dignitose di lavoro agli agenti di Polizia penitenziaria in servizio;

se non ritenga urgente prevedere un piano di assunzioni di nuovo personale in numero almeno sufficiente a coprire le carenze di organico.

(3-00985)

[MODENA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il direttore dell'Agenzia delle entrate ha dichiarato ("Il Sole-24 ore" del 2 luglio 2019 *on line*) che gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) non sarebbero più uno strumento di accertamento, come lo sono stati gli studi di settore, ma un meccanismo pensato per "favorire la compliance, premiare i contribuenti affidabili, semplificare e ottimizzare il sistema fiscale";

il viceministro dell'economia, Massimo Garavaglia, durante un convegno de "Il Sole-24 ore" (si veda lo stesso quotidiano del 1° luglio 2019) ha etichettato gli ISA come uno "strumento inutile, che sarà presto abrogato perché superato dalla fatturazione elettronica";

lo stato dei fatti è che il contribuente non comprende la funzione degli ISA e la differenza con gli studi di settore;

inoltre, il tempo dedicato alla compilazione degli ISA è uguale, perché il quadro C è sostanzialmente identico al vecchio quadro D;

il professionista, il piccolo artigiano, l'imprenditore si trova, anche quest'anno, a dover specificare 50 voci del quadro D; dietro ad ognuna di queste voci c'è, ovviamente, tempo perso e *stress*, sia per il titolare che per i suoi uffici,

si chiede di sapere quando, anche tramite le opportune iniziative normative, verranno definitivamente aboliti gli ISA, ex studi di settore.

(3-00987)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[MALAN](#), [VITALI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la coraggiosa inchiesta "Angeli e demoni" sulla rete dei servizi sociali e il sistema degli affidi della val D'Enza, nel reggiano, ha fatto emergere un quadro agghiacciante di bambini sottratti ai genitori, colpiti da accuse infamanti con certificazioni false, condizionamenti psicologici dei piccoli e altro ancora;

per le persone accusate in quell'inchiesta valgono naturalmente le garanzie costituzionali e di legge, ma da ogni parte si levano voci a dire che cose simili accadono molto spesso, troppo spesso; il mostruoso "caso Forteto" ne è una dimostrazione accertata nei tribunali, ma mentre molte segnalazioni vengono fatte, molte altre non vengono fatte perché ai genitori colpiti viene spesso intimato di non protestare in alcun modo altrimenti i bambini non li vedranno mai più, oltre a rischiare gravi condanne per le accuse costruite a loro carico,

si chiede di sapere:

se siano state prese misure di carattere ispettivo rispetto ai tribunali presso i quali sono stati segnalati casi anomali in tema di bambini fuori famiglia;

se il Ministro in indirizzo abbia il quadro numerico e analitico dei provvedimenti di sottrazione di bambini alle loro famiglie, in cui emergano le ragioni di tali atti.

(4-01880)

[COLTORTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

le "Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive" emanate dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) di Banca d'Italia il 28 marzo 2019 danno attuazione all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che sancisce l'obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni selezionati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

secondo le istruzioni, e a seguito del comunicato della UIF sulle "Comunicazioni oggettive: modalità di registrazione" del 17 giugno 2019, entro il 15 settembre 2019, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF le comunicazioni oggettive relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019;

considerato che:

le banche italiane, Poste italiane, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica hanno l'obbligo di ricorrere in caso di movimentazione di denaro contante di importi pari o superiori a 10.000 euro mensili, realizzata in modalità unica o attraverso più operazioni di importo superiore a 1.000 euro. La trasmissione delle comunicazioni oggettive è effettuata dal responsabile della funzione anticiclaggio della società, ovvero dal responsabile del punto di contatto;

le comunicazioni dovranno contenere i dati identificativi del segnalante e gli elementi informativi sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e, in particolare: la data, l'importo e la causale dell'operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo;

per quanto risulta all'interrogante, gli istituti bancari offrono ai clienti sistemi di copertura dei propri conti con "società fiduciarie", di diritto italiano e estero, garantendo l'anonimato nei confronti di terzi; il legislatore ha affidato alla Banca d'Italia una seconda, nuova, vigilanza sulle società fiduciarie di maggiore dimensione o rilevanza. Più precisamente, questa innovazione di controllo pubblico è stata operata tramite la riformulazione dell'art. 199 del testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (rubricato "Società fiduciarie") e dell'art. 106 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (rubricato "Albo degli intermediari finanziari"). L'opportunità di tale riscrittura normativa è stata colta dal legislatore a seguito della riforma dei titoli V ("Disciplina degli intermediari finanziari") e VI ("Norme sulla trasparenza") del testo unico bancario, effettuata con i decreti legislativi 13 agosto 2010, n. 141, e 19 settembre 2012, n. 169, che attuano la direttiva comunitaria 2008/48/CE in tema di contratti di credito dei consumatori. È stato imposto alle società fiduciarie svolgenti l'attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e o controllate da una banca o un intermediario finanziario oppure aventi la forma di società per azioni e capitale minimo di 100.000 euro di iscriversi nella "nuova" sezione separata del suddetto albo degli intermediari finanziari (*ex art. 106 del testo unico bancario*) tenuto dalla Banca d'Italia. In data 12 ottobre 2017, risultano iscritte ben 36 fiduciarie aventi le suddette caratteristiche;

la riforma è divenuta operativa, tramite provvedimenti interni della Banca d'Italia e, in particolare, grazie ad alcune disposizioni contenute nella circolare n. 288 del 2015 recante la disciplina di vigilanza dei soggetti operanti nel settore finanziario (intermediari finanziari, confidi di maggiori dimensioni, agenzie di prestito su pegno e società fiduciarie),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere al fine di permettere una piena attuazione dell'emersione della grande evasione fiscale; quali strumenti stia adottando per il tracciamento e l'interdizione delle più ingenti attività di riciclaggio delle società bancarie al fine di portare alla luce le "società fiduciarie".

(4-01881)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

domenica 23 giugno 2019 a Roma, nell'area di via degli Olimpionici 7, per il secondo anno consecutivo, è stato montato un palco per consentire una manifestazione non autorizzata che ha determinato molti disagi alla popolazione residente, la quale si è rivolta, senza averne riscontro, alla Polizia municipale e alla Questura per gli opportuni interventi;

il disagio è stato reso ancor più acuto dall'insopportabile volume della musica che si sprigionava dai numerosi impianti di amplificazione utilizzati dai manifestanti. La manifestazione si è protratta per alcune ore per concludersi a notte inoltrata, provocando ulteriore disturbo alla quiete pubblica;

considerato che:

se si trattasse di una manifestazione spontanea, senza le necessarie autorizzazioni e il monitoraggio e controllo dei livelli di esposizione umana al rumore e alle vibrazioni, di competenza dell'ARPA, non si comprenderebbe il mancato intervento delle pattuglie dei vigili urbani e delle forze dell'ordine;

in dispregio di qualunque elementare norma di buon civismo, i manifestanti hanno anche deturpato l'area interessata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano le generalità, quantomeno, degli organizzatori e dei finanziatori della manifestazione;

se, per quanto di sua competenza, abbia individuato cause e responsabilità del mancato e tardivo intervento di Polizia municipale e forze dell'ordine, a garanzia della pubblica incolumità, in occasione della manifestazione tenutasi a Roma il 23 giugno 2019.

(4-01882)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la superstrada Pedemontana veneta è un'arteria in fase di costruzione della lunghezza di circa 95 chilometri. A completamento di tutti i lavori, collegherà le località di Montecchio maggiore, in provincia di Vicenza, e Spresiano, in provincia di Treviso, passando per il distretto industriale di Thiene, per Bassano del Grappa e Montebelluna e a nord di Treviso, interconnettendosi con le autostrade A4, A31 e A27;

nell'ambito dei lavori di realizzazione della strada, assume particolare rilievo la realizzazione di una connessione diretta tra la superstrada e la A4 nei pressi della località Alte di Montecchio maggiore, in assenza della quale il territorio interessato rischia di subire forti ed insuperabili problematiche di traffico urbano in ragione dell'elevato flusso di autoveicoli convergenti su tale area dall'autostrada A4 e dalla Pedemontana;

l'attuale casello di Alte di Montecchio maggiore risulta un'infrastruttura a "collo di bottiglia" che danneggia l'economia del territorio, molto sviluppata sotto il profilo della produzione industriale e commerciale. Esso, infatti, risulta già estremamente insufficiente rispetto al flusso di traffico da e verso l'autostrada A4 e l'eventuale traffico aggiuntivo derivante dall'apertura della superstrada comporterebbe inevitabilmente la paralisi del traffico nella zona;

lo spostamento del casello autostradale, al fine di garantire alla località castellana una riduzione consistente del traffico urbano, è stato deciso da diversi anni, e il tempo previsto per la realizzazione dei lavori del nuovo casello è di circa 4 anni;

considerato che:

l'autostrada "Serenissima" A4 si interseca con il tragitto della TAV così come proposto già da anni;

le vallate che trovano nel casello di Alte di Montecchio maggiore l'ingresso all'autostrada A4 fanno riferimento al polo conciario, al distretto della mecatronica, a importanti aziende chimiche, a numerosissime attività commerciali;

nei recenti incontri tra amministratori locali e categorie economiche interessate dalla situazione non vengono date certezze sui tempi e sull'*iter* delle convenzioni, aumentando le incertezze e i dubbi esistenti fra i cittadini e le imprese del territorio,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla situazione e quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di risolvere le problematiche descritte che rischiano di compromettere lo sviluppo di un territorio importante per l'economia del Veneto e di danneggiare i cittadini di una comunità di oltre 30.000 persone;

se sia a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto Rete ferroviaria italiana a non firmare ancora l'affidamento dei lavori al consorzio IRICAV 2, nonostante i finanziamenti e un progetto definitivo approvato.

(4-01883)

[PICHETTO FRATIN](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [MODENA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha ripristinato la concessione dell'"indennizzo cessazione attività commerciali" che ha lo scopo di accompagnare il cessante all'età della pensione e che viene riconosciuto in base ad alcuni specifici requisiti;

in particolare, il comma 283 dell'art. 1 recita testualmente: " A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo

2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda";  
la direzione generale INPS, con circolare n. 77 del 24 maggio 2019, ha fornito alcune istruzioni e chiarimenti al fine della corretta gestione delle domande di indennizzo;  
nello specifico al punto 2.2 (Requisiti e condizioni) ha evidenziato che, "In merito alla cessazione dell'attività commerciale, si precisa che possono beneficiare della misura introdotta dalla legge di bilancio 2019, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 207/1996 al momento della domanda, coloro che cessano l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019";  
quanto riportato nella circolare n. 77/2019 non sembra corrispondere esattamente a quanto previsto dal comma 283 con riferimento a coloro che, pur in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 207, hanno presentato la domanda di cessazione attività in data antecedente al 1° gennaio 2019;  
secondo quanto risulta agli interroganti, moltissimi ex commercianti, in base all'interpretazione fornita dall'INPS, pur avendo partecipato negli anni al versamento del contributo dello 0,09 per cento finalizzato alla copertura dell'indennizzo, resteranno esclusi dallo stesso;  
si tratta di una situazione paradossale, anche in considerazione del fatto che tale categoria di lavoratori ha sempre pagato nel corso degli anni la corrispondente quota contributiva ed ora si trova a non poterne usufruire,  
si chiede di sapere se la circolare INPS corrisponda esattamente a quanto stabilito dal comma 283 e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di superare la condizione che attualmente impedisce l'accesso all'indennizzo per la cessazione di attività commerciale prima del 1° gennaio 2019.

(4-01884)

CARBONE - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

presso il distretto della Corte d'appello civile di Napoli si sarebbero verificati, negli ultimi tempi, frequenti episodi di smarrimento di fascicoli, contenenti, in alcuni casi, anche informazioni sensibili. Ad esempio, è stato segnalato che, in due gradi di uno stesso giudizio civile, avente ad oggetto il risarcimento danni per responsabilità professionale intentato dai genitori di un minore nei confronti della casa di cura e della ginecologa, nel corso del giudizio sarebbe dapprima "scomparso" definitivamente l'intero voluminoso "faldone" del fascicolo di ufficio di primo grado, custodito nella cancelleria civile del Tribunale di Avellino (procedimento n. 5013/2010 R.G.), fascicolo che sarebbe stato poi faticosamente ricostruito dagli interessati e, su istanza di questi ultimi, custodito in cassaforte per ordine del giudice fino alla decisione;

successivamente, dopo la sentenza, all'atto del ritiro del fascicolo dall'archivio, si poteva constatare che erano nuovamente "scomparsi" 24 documenti medici. Nel giudizio di appello, promosso dai genitori del minore avverso la sentenza di primo grado, la Corte d'appello ha dovuto rinviare di un anno l'udienza fissata per le conclusioni delle parti, perché il Tribunale di Avellino, benché sollecitato più e più volte, negli anni, avrebbe omesso di trasmettere alla Corte di Napoli il fascicolo di ufficio di primo grado. Inoltre, risulterebbe attualmente "smarrito" il voluminoso "faldone" del giudizio di appello (proc. n. 4942/2016 R.G.), che era custodito nella cancelleria civile di detta Corte d'appello e che, alla data di oggi, non risulta reperito;

tali episodi contribuiscono a rallentare ulteriormente la definizione dei contenziosi, producendo gravissimi danni all'erario, costretto al pagamento delle sanzioni previste dalla cosiddetta legge Pinto (di cui alla legge n. 89 del 2001), nonché pregiudicando significativamente i diritti dei cittadini che si rivolgono alla giustizia;

la condotta del personale amministrativo deve essere ispirata a criteri di correttezza e professionalità, non essendo tollerabile che i fascicoli possano essere smarriti;

la causa di tali disservizi è, spesso, determinata dalla carenza di organico del personale amministrativo; la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) stabilisce che il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere personale amministrativo non dirigenziale (area II e area III) e che l'assunzione del personale dell'area II, in particolare degli operatori giudiziari, è autorizzata mediante

avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 165 del 2001,  
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria nel distretto della Corte di appello di Napoli e, soprattutto, se ritenga di attivare l'ispettorato del Ministero con il compito di svolgere accertamenti sulla base di quanto descritto.

(4-01885)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* -

(4-01886)

(Già 3-00194)

[NENCINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

in data 24 aprile 2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed i sindacati hanno firmato un accordo per il riconoscimento della professionalità acquisita dai docenti con almeno tre annualità di servizio;

compito della direttiva europea 1999/70/CE che riguarda la tutela dei lavoratori relativa all'accordo quadro con i sindacati CES, UNICE e CEEP è quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato;

l'Italia ha recepito la direttiva nella normativa nazionale con il decreto legislativo n. 368 del 2001, ma il nostro Paese è risultato spesso inadempiente rispetto alla direttiva su questioni che riguardano la pubblica amministrazione;

il "decreto Madia" (decreto legislativo n. 75 del 2017) ha permesso di stabilizzare, tra gli altri, i precari del Servizio sanitario nazionale con il reclutamento anche attraverso concorsi riservati (art. 20), ma non i precari della pubblica istruzione;

lo scorso 11 giugno il Ministro in indirizzo e i sindacati hanno firmato un accordo per la realizzazione dei percorsi abilitanti speciali per docenti con tre annualità di servizio, e di un concorso straordinario per docenti con tre annualità nella scuola statale negli ultimi 8, a cui destinare circa 24.000 posti;

il Ministro, all'atto della stipula dell'accordo con i sindacati, ha dichiarato che "saranno previsti, per i docenti che hanno già lavorato per almeno tre anni nella scuola, sia statale che paritaria, percorsi (PAS) che saranno attivati a stretto giro e che consentiranno di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, utile, fra l'altro, per accedere alle supplenze annuali dalle graduatorie di seconda fascia e per insegnare nelle paritarie. Ai PAS potranno accedere, tra gli altri, anche i docenti di ruolo e i dottori di ricerca";

il provvedimento ha carattere di urgenza e nell'accordo stipulato il Ministro ha recepito le richieste dei sindacati di applicare un provvedimento d'urgenza per emanare il bando dedicato ai precari della scuola,

si chiede di sapere quando il Ministero intenda emanare il bando dedicato ai precari del mondo della scuola con 36 mesi di servizio, considerato il carattere di urgenza.

(4-01887)

[AIMI](#), [MOLES](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e della giustizia.* - Premesso che:

la recente inchiesta "Angeli e demoni", i cui dettagli sono stati riportati a mezzo stampa, ha fatto emergere uno scenario raccapricciante sulla rete dei servizi sociali della val d'Enza nel reggiano, accusati, tra l'altro, di redigere false relazioni per allontanare bambini dalle famiglie e collocarli in affido retribuito presso amici o conoscenti;

le misure cautelari disposte sono state numerose tra politici, medici, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi e psicoterapeuti di una *onlus* di Torino. Tra questi figura anche il sindaco di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia;

secondo i dettagli inquietanti emersi dall'inchiesta, i minori sarebbero stati sottoposti ad ore di intensi "lavaggi del cervello" durante le sedute di psicoterapia, con l'uso di impulsi elettrici spacciati ai piccoli

come "macchinetta dei ricordi", un sistema che in realtà avrebbe "alterato lo stato della memoria in prossimità dei colloqui giudiziari";

con tali metodiche, dunque, i minori sarebbero stati allontanati dalle loro famiglie naturali per essere affidati a comunità o a soggetti anche poco raccomandabili, persone con problematiche psichiche e con figli suicidi;

secondo gli inquirenti si tratterebbe di un *business* rodato, di centinaia di migliaia di euro, e che si protraeva da anni nell'ambito di un sistema che si serviva di professionisti e politici;

sempre secondo la ricostruzione sarebbero state prodotte relazioni mendaci, disegni dei bambini artefatti attraverso la mirata "aggiunta" di connotazioni sessuali, terapeuti travestiti da personaggi "cattivi" delle fiabe messi in scena ai minori in rappresentazione dei genitori intenti a far loro del male, falsi ricordi di abusi sessuali ingenerati con gli elettrodi;

tra i reati contestati ci sono quelli di frode processuale, depistaggio, abuso d'ufficio, maltrattamento di minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione, peculato d'uso;

a mezzo stampa si apprende inoltre che dalla *onlus* coinvolta provenivano anche le psicologhe che interrogarono, negli anni '90, i bambini nella bassa modenese, in relazione alle vicende portate alla luce dall'inchiesta giornalistica "Veleno": in effetti, come riportato dagli organi di informazione, vi sarebbero sempre stati legami tra la bassa e il centro specialistico dell'Unione della val d'Enza. Su tali vicende l'interrogante ha depositato già due interrogazioni ancora senza risposta (4-00848 del 14 novembre 2018 e 4-01797 del 12 giugno 2019);

tali vicende, inoltre, sembrano evocare anche quelle, altrettanto drammatiche, del "Forteto" in Toscana, sulle quali ancora non è stata fatta piena luce. A tal proposito si rammenta che con legge 8 marzo 2019, n. 21, è stata istituita la Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano avviare verifiche urgenti e attività ispettive di competenza presso le strutture e gli uffici dell'Emilia-Romagna che si occupano di tutela dei minori;

quali iniziative di carattere normativo si intendano assumere per evitare, in futuro, il ripetersi di simili, inquietanti, vicende;

se intendano assumere iniziative volte a garantire sostegno, psicologico ed economico, alle famiglie e ai ragazzi coinvolti nelle terribili vicende;

quali ulteriori iniziative intendano assumere per monitorare l'intero sistema nazionale degli affidi e garantire controlli maggiormente stringenti nei confronti delle famiglie affidatarie.

(4-01888)

[MALAN](#) - *Ai Ministri della salute, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la minore, chiamata con un nome di fantasia Sofia, è nata il 27 giugno 2007 in Bulgaria, è cittadina bulgara di madre bulgara e nel 2012 si è trasferita in Italia con la propria mamma e G.D., con cui la madre ha contratto matrimonio, e che dal 2012 costituisce per la minore la figura del padre, poiché quello biologico è rimasto pressoché assente nella vita della piccola;

nel maggio 2018 il servizio sociale, a seguito di una segnalazione della scuola della minore, con cui veniva informato che la bambina era stata assente per 27 giorni per problematiche legate alla pediculosi, che vi era un presunto cattivo odore sui vestiti della piccola e un non meglio circostanziato singolo caso di abbigliamento non adeguato all'età, dopo un unico incontro conoscitivo con la madre e il marito, eseguiva in data 27 giugno 2018, giorno dell'undicesimo compleanno della minore, una visita domiciliare, che rilevava una non meglio precisata sporcizia e disordine in casa; a nulla è valso che la madre e il marito spiegassero che erano appena terminati lavori di ristrutturazione della casa ed erano in procinto di partire al fine di trasferirsi nuovamente in Bulgaria, cosa facilmente desumibile dal fatto che gran parte delle suppellettili fosse in scatoloni da trasloco, come risulta dalle fotografie, dalle quali si rileva che l'abitazione è più che decorosa (certificata di classe energetica A) con ampia e graziosa stanza per la bambina;

i coniugi rappresentavano inoltre al servizio sociale la forte inimicizia che vi era tra loro e la scuola, e in particolare con il dirigente scolastico R.A.; il contrasto, sfociato in alcune denunce penali presentate

a carico del dirigente scolastico, originava dalla divulgazione non autorizzata sul sito della scuola (a sua volta collegato ad altri siti tra cui "Vimeo", piattaforma di visualizzazione e condivisione di contenuti multimediali) di fotografie in cui vi era Sofia; i coniugi avevano anche protestato perché nella scuola era stata imposta come lingua obbligatoria il rumeno anziché l'inglese, quest'ultima disponibile solo a pagamento;

a seguito della sola visita domiciliare, il giorno successivo, il 28 giugno 2018, senza alcun'altra indagine o istruttoria che potesse coinvolgere le altre figure parentali, come la nonna e la bisnonna con cui la minore era solita condividere il periodo estivo, le assistenti sociali, unitamente all'assessore per le politiche sociali del Comune di Ladispoli, si presentavano presso l'abitazione familiare con carabinieri e vigili urbani, questi in uniforme e armati, prelevando Sofia e collocandola in un istituto gestito da una suora, della quale esistono fotografie in cui è abbracciata al dirigente scolastico;

così istituzionalizzata, la minore, dal 28 giugno 2018 fino al maggio 2019, ha potuto incontrare la sola madre, due volte a settimana, in presenza di persone dell'istituto, mentre le è stato inibito di incontrare o anche solo sentire telefonicamente sia il padre acquisito G.D., considerato dal servizio sociale un estraneo rispetto alla minore, che la nonna e la bisnonna materna e tantomeno altri amici della piccola; la minore è stata sottoposta, senza alcuna autorizzazione, a vaccinazioni già effettuate dalla madre, costretta a servire come chierichetta le funzioni domenicali nonostante sia di religione ortodossa e obbligata a non parlare alla madre in lingua bulgara come aveva sempre fatto, ma solo, innaturalmente, in italiano;

a oltre un anno dall'allontanamento non è stato previsto né attuato alcun progetto di sostegno, contrariamente a quanto prescrive la legge; al contrario, alla madre, a seguito delle sue richieste e contestazioni relative a comportamenti inadeguati della suora A.M., responsabile della casa famiglia, e a una cicatrice trovata nella schiena della bambina, ha ricevuto dalla responsabile del servizio sociale una lettera che le proibisce totalmente di incontrare la figlia senza altra motivazione che "a seguito degli ultimi eventi";

il sito *internet* dell'istituto cui fa capo la struttura dove Sofia è confinata ha pubblicato dopo il periodo pasquale, in ostentato sfregio alla *privacy* e alla famiglia, un articolo intitolato "Pasqua a Ladispoli", fatto passare come scritto dalla stessa Sofia, recante il vero nome della minore, il fatto di essere a Ladispoli e di essere bulgara, oltre a una fotografia della bambina stessa, sia pure con il volto poco visibile, rendendola perciò facilmente identificabile; nel testo le si fa dire di essere molto contenta del fatto che, mentre gli altri bambini sono in famiglia per le vacanze, lei può godere delle coccole delle suore, che le piace tanto stare vicino al sacerdote e che suor A.M. è il capo di tutti e di tutte mentre lei (la piccola) deve solo ubbidire;

il sindaco, benché nominato tutore legale di Sofia, non ha mai risposto alle accorate lettere di sua madre;

il Tribunale per i minorenni ha avallato la sconcertante condotta del servizio sociale basandosi esclusivamente su generiche e non documentate relazioni;

Sofia, in oltre un anno, non è mai stata ascoltata dall'autorità giudiziaria, pertanto, quando e se lo sarà, le sue parole potrebbero essere assai poco attendibili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, secondo le rispettive competenze, non ritengano che siano stati violati: gli artt. 1 e 4 della legge 28 marzo 2001, n. 149; gli artt. 3, 29 e art. 30 della Costituzione, tutti volti a preservare, ove possibile, l'unità familiare; gli artt. 9 e 12 della Convenzione di New York, che stabiliscono rispettivamente il diritto del minore a non essere allontanato dalla propria famiglia, se non in casi estremi di maltrattamenti e incuria, e il diritto all'ascolto del minore per ogni questione che lo vede coinvolto; l'art. 8 della CEDU che impone agli Stati di armarsi di un vero e proprio "arsenale", come lo definisce la Corte EDU, al fine di garantire l'unità familiare e la non ingerenza se non in modo proporzionato alla necessità; l'art. 315-*bis* del codice civile, che stabilisce l'obbligo di ascolto del minore a pena di nullità del provvedimento giudiziario che lo coinvolge; infine, le linee guida dell'ordine nazionale degli assistenti sociali del 2016, che riconosce l'allontanamento operato *ex art.* 403 del codice civile come *extrema ratio*, da usare solo dopo aver posto in essere tutti i necessari



interventi sociali onde prevenire ed evitare un provvedimento così grave, e che contestualmente all'allontanamento deve essere predisposto un progetto per il recupero della genitorialità; se non ritengano che tali modalità di intervento possano provocare traumi indelebili alla minore ed al proprio nucleo familiare per quella che è stata da più esperti definita "alienazione familiare", considerando che Sofia è da oltre un anno in un contesto residenziale, privata di ogni contatto con i propri familiari ed amici e delle proprie abitudini; oltre ad essere contrarie all'obbligo per lo Stato di promuovere il benessere dei cittadini; se intendano promuovere iniziative legislative aventi il fine di evitare inappropriati e ingiustificati interventi istituzionali nelle famiglie, prevedendo sanzioni per coloro che assumono condotte contrarie alla tutela del minore, come stabilita dalle leggi nazionali e sovranazionali; se, in particolare, il Ministro della giustizia intenda promuovere le azioni di competenza nei confronti dei responsabili.

(4-01889)

[BINETTI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

negli ultimi mesi, il panorama urbano di Roma ha subito una radicale mutazione: ad ogni angolo, lungo i marciapiedi, sulle carreggiate, nelle piazze storiche sono diventati sempre più vistosi i cumuli di rifiuti, ormai stanziali, che arrivano a creare due o tre anelli intorno a fatiscenti cassonetti, anch'essi pieni di mefitica spazzatura;

tutti i municipi sono indistintamente segnati dallo stesso marchio infamante e sono diventati una lunga e decadente sequenza di sporczia e degrado senza soluzione di continuità, dove la spazzatura non raccolta per settimane si trasforma in estemporanee piccole discariche a cielo aperto (in cui rovistano gli zingari, pasteggiano gabbiani, ratti e piccioni, pullulano mosche, scarafaggi e altri insetti) che fanno di Roma un luogo molto più simile ai sobborghi delle megalopoli africane (si pensi, ad esempio, a Korogocho, miserabile *bidonville* di Nairobi, la capitale del Kenya) che alle capitali europee;

al netto degli esposti presentati da cittadini, comitati di cittadini ed associazioni dei consumatori alle Asl competenti e alla Procura della Repubblica e senza voler entrare nel merito di ripetitive, sterili polemiche politiche frontali e trasversali tra la Giunta capitolina, la Giunta della Regione Lazio e Ama SpA, questa iconografia dell'inferno romano, oltre a rappresentare un oltraggio all'intero Paese ed un danno esiziale per il turismo della capitale, al momento costituisce soprattutto un'emergenza ambientale e sanitaria (rischio di salmonella, toxoplasmosi, febbre tifoidea, leptospirosi, tetano, peste, colera), specie in considerazione del clima tropicale che raggiunge spesso i 38 gradi centigradi;

il rischio sanitario emerge ogni volta che si creano situazioni critiche che possono incidere sulla salute umana. L'organizzazione degli interventi volti alla prevenzione di tali rischi è uno degli aspetti più complessi nella gestione di un'emergenza sanitaria poiché, come nel caso in questione, non può prescindere dalla prioritaria rimozione delle cause che l'hanno provocata;

il rischio sanitario è difficilmente prevedibile, perché dipende da altre variabili (fattori stagionali, intensità, estensione territoriale, durata e così via), ma grazie alla pianificazione degli interventi sanitari e psicosociali in emergenza è possibile prevenire o limitare i danni alle persone. A questo proposito, le attività di informazione e formazione verso la popolazione contribuiscono alla prevenzione, perché rinforzano i comportamenti efficaci per contrastare e gestire al meglio l'emergenza e limitare gli effetti dannosi degli eventi,

si chiede di sapere:

quali tempestive misure i Ministri in indirizzo intendano avviare, per quanto di competenza e nel rispetto dei compiti degli enti locali, al fine di scongiurare i rischi o ipotesi di rischio, come ad esempio le epidemie, nel territorio di Roma;

se, a tal fine, non ritengano opportuno ed urgente, con il coinvolgimento della Protezione civile e dell'Esercito, predisporre un piano strategico della durata di 60 giorni (luglio-agosto 2019) volto a rimuovere le piccole discariche a cielo aperto presenti sull'intero territorio della capitale, svuotare bidoni, cassonetti e contenitori vari dell'immondizia ed infine procedere alle operazioni di disinfezione ambientale e di eventuale derattizzazione.

(4-01890)

[MISIANI](#), [D'ALFONSO](#), [ASTORRE](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARINO](#), [MESSINA Assuntela](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [SBROLLINI](#), [STEFANO](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [ROSSOMANDO](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che con l'entrata in vigore dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione esclusivamente in via telematica è stato introdotto l'uso di un programma di compilazione (*software*) che, se da un lato sembra agevolare l'utente, dall'altro crea inspiegabili rigidità, non permettendo la presentazione di dichiarazioni parziali, ovvero relative solo a determinati beni caduti in successione o assegnati a determinati soggetti per testamento, né la possibilità di integrare o correggere una dichiarazione già presentata, se non tramite la presentazione di un'intera nuova pratica (contrariamente a quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni);

considerato che:

tali limiti "informatici" (che costituiscono "errore bloccante" nell'utilizzo del programma) comportano notevoli disagi per gli interessati, quando non addirittura conseguenze discriminanti e di danno, come ad esempio: a) con testamento vengono assegnati beni diversi a distinti soggetti. Alcuni di questi, indipendentemente dalle intenzioni degli altri eredi, intendono procedere all'immediata presentazione della dichiarazione di successione (e al pagamento delle imposte) al fine di poter chiedere la consegna dei beni di cui sono beneficiari, essendo ciò indispensabile, ad esempio, per riscuotere somme presso una banca, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 346; b) se sorge lite tra i coeredi in merito all'attribuzione di determinati beni, mentre per altri l'assegnazione è pacifica, non sarà possibile per questi ultimi adempiere agli obblighi tributari di pagamento delle imposte di successione fintanto che tutti gli eredi non trovino un accordo, con il rischio che si rendano applicabili per tutti, anche per coloro che erano pronti ad adempiere, le previste sanzioni per omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione; c) qualora in sede di presentazione della dichiarazione si fosse dimenticato un cespite, o la sua esistenza non fosse stata conosciuta, la sopravvenienza non potrà essere dichiarata con autonoma dichiarazione integrativa o correttiva (come previsto dal citato articolo 28, comma 6), ma l'intera pratica dovrà essere ripresentata, contenente nuovamente la descrizione di tutti i cespiti caduti in successione, e con l'obbligo (imposto "dal programma") che questa sia firmata dallo stesso soggetto che ha presentato la precedente (obbligo che non trova nessuna rispondenza nella legge né nella logica);

considerato inoltre che il sistema così introdotto costituisce grave disagio per il contribuente, nonché un ingiustificato limite all'autonomia del singolo cittadino che voglia adempiere ai propri obblighi tributari indipendentemente da quanto vogliano fare altri interessati. Ciò pare, inoltre, anche in contraddizione con la natura informatica delle modalità, che dovrebbero favorire l'Agenzia delle entrate nell'unificare, in ogni caso, anche la documentazione presentata da soggetti ed in momenti diversi, tramite il semplice utilizzo del codice fiscale del defunto (obbligatoriamente indicato in ciascuna pratica),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative per razionalizzare il sistema introdotto al fine di renderlo coerente con le vigenti norme di legge, semplificarlo e renderlo più equo ed adeguato alle esigenze dei contribuenti.

(4-01891)

[CIRIANI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

è di pochi giorni fa l'annuncio, riportato da una pluralità di fonti a mezzo stampa, della cessazione dell'attività produttiva dell'azienda "Safop" di Pordenone;

si tratta della storica azienda fondata nel 1923, specializzata nella produzione di macchine utensili tecnicamente all'avanguardia, destinate all'impiego in diversi settori industriali, tra cui: energetico, siderurgico, cartario, petrolifero, aeronautico, navale, ferroviario e pesante;

dal 2012 la società è interamente partecipata da una *holding* europea, denominata "Jingcheng Holding Europe GmbH", a sua volta interamente controllata da una società cinese, costituita dal Governo

popolare municipale di Pechino (peraltro, tra le 500 imprese più importanti di Pechino): la "Beijing Jingchen Machinery Electric" Holding Co., la cui attività principale consiste nella produzione di macchinari;

un'operazione di ricapitalizzazione da parte degli investitori cinesi, quella del 2012, considerata in un primo momento come una "svolta epocale", specie in considerazione delle garanzie che venivano fornite sul fronte degli investimenti, dello sviluppo, dell'apertura ai mercati internazionali, dell'autonomia gestionale e della preservazione dell'autonomia sul territorio;

lo scenario prospettato al momento dell'acquisizione, tuttavia, non trova aderenza e riscontro rispetto alla complessa evoluzione che invece si è concretizzata sul piano reale nel corso degli anni, evoluzione passata anche attraverso una procedura di concordato avviata nel 2014 e conclusasi nel 2018, che avrebbe dovuto favorire l'avvio di un percorso di innovazione, ingegnerizzazione e ottimizzazione dei prodotti, prevedendo anche l'aggiunta di nuove professionalità aziendali e una formazione continua sul *know how* già esistente, capace di valorizzare le maestranze e le competenze maturate all'interno della società;

tale percorso non soltanto, a distanza di più di un anno, non trova perfezionamento, ma si scontra invece con il continuo e preoccupante susseguirsi, nelle ultime settimane, di una serie di notizie critiche, quali: le dimissioni dell'amministratore delegato, sopravvenute appena lo scorso maggio, l'annuncio della mancanza di materie prime per dar seguito alle commesse ed infine, l'avvio della procedura di autofallimento;

la crisi ha determinato l'impossibilità, per 76 dipendenti della società, di proseguire le attività a decorrere dal 2 luglio 2019, e determinando le giuste e conseguenti iniziative dei sindacati e delle istituzioni territoriali locali, tra cui la convocazione di un tavolo di crisi volto alla ricerca di soluzioni a tutela dell'azienda e dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave crisi della società Safop;

quali iniziative urgenti ritenga di poter adottare, al fine di individuare soluzioni che consentano la sopravvivenza della storica società e della salvaguardia dei livelli occupazionali, evitando le ricadute negative e pesantissime che deriverebbero, per il tessuto economico e sociale del territorio interessato, dal suo fallimento.

(4-01892)

[BARBARO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la Jabil Circuit Italia è una multinazionale americana attiva nel settore della manifattura elettronica, presente nel nostro Paese con il suo centro di eccellenza a Marcianise (Caserta). Il 24 giugno 2019 l'azienda ha annunciato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 350 su 700 addetti dello stabilimento casertano, che dovrebbe concretizzarsi entro settembre;

di conseguenza i sindacati hanno organizzato assemblee, scioperi ed altre iniziative di sensibilizzazione: Uilm, Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Failms hanno proclamato uno sciopero di 8 ore, a partire dalle ore 8 del 25 giugno, durante il quale si è svolta anche un'assemblea sindacale;

dopo l'annuncio dei licenziamenti, solertemente il Ministero dello sviluppo economico ha convocato il tavolo di crisi su Jabil Italy per le ore 10 del 27 giugno 2019, per discutere la situazione occupazionale e produttiva del sito di Marcianise,

si chiede di sapere:

quali siano gli aggiornamenti relativi alla vertenza Jabil Circuit di Marcianise;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per scongiurare i licenziamenti e, qualora dovessero comunque verificarsi, quali interventi intenda promuovere per il ricollocamento nel mercato del lavoro dei dipendenti licenziati.

(4-01893)

[BINETTI](#), [VITALI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

nei giorni scorsi è apparsa una pubblicità dall'impronta a giudizio degli interroganti fortemente blasfema, in cui in un quadro che rappresenta l'Annunciazione del Botticelli si vede l'angelo Gabriele

mentre porge alla Madonna una pillola abortiva e le dice: "usala, fa miracoli"; autori di questa rappresentazione, che ha colpito e ferito la sensibilità di moltissime persone, giovani e meno giovani, laici e cristiani, sono alcuni studenti dell'istituto tecnico statale "Giovanni Giorgi" e dell'istituto "Virginia Woolf", sezione moda, abbigliamento e grafica pubblicitaria, risultati vincitori del bando di concorso, per aver rappresentato la contraccezione d'emergenza con "molto *humor*" per cui ad ognuno di loro è andato un premio di 1.000 euro; diverse associazioni di genitori si sono rivolte al Ministro in indirizzo lamentando che nelle scuole della capitale sono state avviate iniziative dai contenuti che risultano in antitesi con i principi ed i valori educativi del sistema scolastico e aggiungendo che considerano atto di vilipendio alla religione cattolica oltraggiare immagini di altissimo valore artistico e religioso per veicolare tra i giovani messaggi che andrebbero affrontati con ben altra profondità, nel contesto di una più ampia e completa educazione all'affettività e alla sessualità; occorre ricordare che il comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2015, la "Buona scuola", sottolinea la necessità di un pieno coinvolgimento delle famiglie quando si affrontano tematiche fortemente interconnesse con l'educazione affettiva e l'educazione sessuale, e pertanto ci si chiede se le famiglie fossero state avvisate della tipologia di mandato prevista dal bando di concorso, dei suoi obiettivi e delle modalità di esecuzione; i dati ISTAT recentemente pubblicati sugli indici di natalità e sull'andamento demografico del Paese meriterebbero ben altra tipologia di messaggi e di considerazioni nei confronti della vita nascente, soprattutto perché le nuove generazioni riscoprano il valore della genitorialità e se ne assumano, pienamente e liberamente, la responsabilità, si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare in merito, proprio per garantire il pieno rispetto dell'autonomia scolastica e, contestualmente, come ha già dichiarato alla stampa, nel rispetto della libertà di espressione dei giovani, "che non va mai ostacolata o, peggio, censurata, ma al contrario va favorita, avendo però sempre ben chiari i concetti di buon senso e di rispetto delle sensibilità e dei diritti altrui, compresi i simboli religiosi e le immagini sacre".

(4-01894)

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la formazione continua del professionista sanitario è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale;

il decreto legislativo n. 502 del 1992, articoli da 16-*bis* a 16-*sexies*, ed in particolare l'articolo 16-*quater* (rubricato "Incentivazione alla formazione continua"), prevede che la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;

l'articolo 19 del codice di deontologia medica prevede che "Il medico, nel corso di tutta la vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze";

con un accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore salute", unitamente all'allegato "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" che ne costituisce parte integrante;

l'accordo prevede all'art. 21 che gli ordini e le rispettive federazioni nazionali vigilino sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento;

con il decreto ministeriale 17 aprile 2019 è stata ricostituita la commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 502, dall'accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, nonché dall'accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017;

la commissione nazionale è l'organo di governo del sistema della formazione continua nel settore della salute: definisce e dà esecuzione alle norme relative ai requisiti minimi per l'accreditamento dei *provider* contenute nel "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM";

la formazione continua in medicina non esiste soltanto in Italia, ma è una pratica diffusa in tutto il mondo, seppur con importanti differenze tra un Paese e l'altro. In alcuni Paesi è regolamentata attraverso un sistema volontario e autoregolamentato e non sono previste sanzioni, mentre in altri è diventato vincolo legale per esercitare la professione sanitaria,

si chiede:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario avviare una valutazione sull'efficienza del sistema della formazione continua in medicina;

quali iniziative intenda intraprendere per garantire che tutti i professionisti del sistema sanitario completino gli obblighi formativi previsti;

quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare per regolamentare il caso di mancato assolvimento dell'obbligo.

(4-01895)

[GALLONE](#), [PAROLI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [PAPATHEU](#), [MESSINA Alfredo](#), [MALLEGNI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

l'obiettivo principale dell'istituto dell'*end of waste*, cioè la cessazione della qualifica di rifiuto, è quello di generare percorsi virtuosi di transizione verso l'economia circolare, la quale ha, tra i suoi obiettivi fondamentali, l'incentivazione alla sostituzione di materie prime vergini con materie provenienti da filiere di recupero. Nel contesto dell'economia circolare, esso deve trovare massima diffusione poiché rappresenta una misura concreta per realizzare, secondo i principi del diritto europeo, la "società del riciclo e recupero";

al fine di promuovere il riciclo dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse con la conseguente riduzione dell'uso delle discariche e dei termovalorizzatori, obiettivo che rientra tra le finalità delle direttive europee e delle leggi nazionali in materia di rifiuti, la determinazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto assume importanza centrale;

nel nostro Paese vi sono molti settori produttivi che beneficerebbero di un'efficace e puntuale normativa che regolamenti finalmente la "qualifica di fine rifiuto", ossia il momento in cui un rifiuto cessa di essere tale, e che consenta che un residuo di lavorazione sia gestibile come sottoprodotto;

la normativa attuale è poco chiara e lascia spazio a varie interpretazioni, e l'imprenditore corre quindi il rischio di essere accusato di traffico illecito di rifiuti; va infine ricordato che la raccolta differenziata nel tessile sarà obbligatoria nel 2024 (come da direttiva quadro sui rifiuti, approvata dal Parlamento europeo ed entrata in vigore nel 2018);

già in data 11 settembre 2018, è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-00518 con il quale si poneva all'attenzione del Ministro in indirizzo la necessità di rendere chiarezza riguardo ai criteri specifici, da stabilire caso per caso. Nella risposta fornita all'interrogazione 3-00337 dal sottosegretario Gava il 13 dicembre 2018, presso la 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, la stessa faceva presente che si stava lavorando alla predisposizione di un intervento normativo per disciplinare le modalità attraverso cui istituire meccanismi per la cessazione della qualifica di rifiuto "*caso per caso*";

l'articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 32 del 2019, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, ha novellato il comma 3 dell'articolo 184-*ter* del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2016, prevedendo una disciplina transitoria dei criteri per la cessazione di rifiuto (*end of waste*), in attesa di quelli definitivi, con la conseguenza di peggiorare il quadro normativo e vincolare le Regioni ad adeguarsi ad una norma ormai obsoleta come quella del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (cosiddetto decreto Ronchi) ormai superato da nuove discipline in sede europea e soprattutto da un progresso tecnologico che ha radicalmente cambiato il sistema dello smaltimento dei rifiuti;

in questo quadro le Regioni non solo non potranno rilasciare nuove autorizzazioni, ma, nella maggior parte dei casi, saranno costrette a revocare quelle già in essere con ricadute negative in termini economici e di inquinamento;

la modifica sta destando forte preoccupazione tra gli imprenditori che paventano il rischio della graduale chiusura degli impianti, con conseguente perdita di posti di lavoro e interruzione di processi di riciclo con aumento di conferimento in discarica o inceneritori di rifiuti oggi riciclati, oltre al blocco di molti nuovi investimenti;

il Ministro ha recentemente emanato il decreto ministeriale 15 maggio 2019, n. 62, il primo decreto " *end of waste*" per riciclare i pannolini. Un passo sicuramente importante per lo sviluppo dell'economia circolare, ma sicuramente non sufficiente per ridare slancio ad un settore che abbraccia molteplici ambiti come ad esempio quello dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) o quello del recupero degli pneumatici dei mezzi di trasporto che, invece di essere conferiti in discarica, potrebbero essere riutilizzati per migliorare la qualità dell'asfalto e dei manti stradali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di prevedere iniziative normative urgenti finalizzate a definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello nazionale ed europeo dei processi di cessazione della qualifica di rifiuto, per favorire realmente lo sviluppo dell'economia circolare, garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

(4-01896)

[CASTALDI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati trova la sua fonte normativa principale nella Costituzione, che all'art. 105 prevede, fra le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei loro confronti;

come riportato da diversi organi di stampa, magistrato per aver svolto un'attività imprenditoriale, incompatibile con la sua professione e per aver tenuto un "comportamento gravemente scorretto" nei confronti dei giudici popolari del processo di primo grado sulla discarica Bussi (Pescara), di cui presiedeva il collegio;

lo stesso magistrato è coinvolto anche in un altro procedimento di natura contabile, n. 800/2016/GUE, pendente davanti alla Corte dei conti de L'Aquila che dovrebbe pronunciarsi sui contributi agricoli percepiti dal dottor Romandini dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura dal 1996 al 2015;

rilevato che:

come evidenziato con l'atto di sindacato ispettivo 4-00163 in data 16 aprile 2018, l'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) ha confermato, su segnalazione di un cittadino, che il caso del giudice Romandini è "oggetto della procedura di selezione di cui all'Articolo 5 del Reg (EC) 883/2013 sul funzionamento di OLAF", determinando in sostanza l'apertura di un'indagine tesa all'acquisizione di un completo quadro informativo, al riscontro dei documenti eventualmente sottoposti e all'integrazione dell'informazione trasmessa con quanto acquisibile presso banche dati, pubblici registri, fonti aperte;

tale procedura di selezione porterà a una decisione del direttore generale che "non è discrezionale ma è vincolata ai principi cardine del Trattato UE (in particolare proporzionalità e sussidiarietà) ed ai criteri che sono esplicitati dalla richiamata disposizione di cui all'Articolo 5";

considerato che dall'ulteriore trascorrere del tempo senza una pronuncia della Corte potrebbe profilarsi il rischio della prescrizione del procedimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e di quali ulteriori elementi conoscitivi sia in possesso sulla vicenda;

se non intenda attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento la regolarità di funzionamento degli uffici giudiziari coinvolti nella vicenda, anche al fine di esperire tutte le azioni a tutela del presunto credito erariale.

(4-01897)

[CASTALDI](#), [BOTTO](#), [ANASTASI](#), [LA MURA](#), [ANGRISANI](#), [VACCARO](#), [FERRARA](#), [CORRADO](#), [GALLICCHIO](#), [MATRISCIANO](#), [ORTIS](#), [LEONE](#), [MOLLAME](#), [TRENTACOSTE](#), [DESSI](#),

LANNUTTI, FENU, DONNO, PRESUTTO - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

secondo recenti ricerche, il 40 per cento delle persone che consumano la pausa pranzo fuori casa usa i buoni pasto, in oltre 150.000 esercizi convenzionati, in larga maggioranza bar e ristoranti. L'intero mercato dei buoni pasto vale circa 3 miliardi di euro, dei quali il 40 per cento assegnati con gara Consip, giunta nel 2018 all'ottava edizione;

sono circa 90.000 le aziende, enti e amministrazioni che riconoscono il servizio sostitutivo di mensa a circa 2,4 milioni di dipendenti: 1,6 nel settore privato, 900.000 in quello pubblico;

considerato che:  
il buono pasto rappresenta un vantaggio: per il lavoratore, che vede incrementare le proprie disponibilità economiche senza la tassazione e contribuzione tipica dei redditi da lavoro e ha la possibilità di consumare un pasto sano e non improvvisato; per l'impresa, che riesce a riconoscere ai propri dipendenti una misura di benessere non diminuita dagli effetti del cuneo fiscale; per gli esercenti, che incrementano il proprio fatturato di quasi il 30 per cento;

da anni, i criteri contenuti nelle gare pubbliche indotte dalla centrale di acquisti pubblica Consip, orientati al massimo risparmio possibile per lo Stato e quindi costruiti attorno a meccanismi viziosi di massimo ribasso, hanno originato una pericolosa spirale che, generando sempre maggiori sconti, ha conseguentemente diminuito la qualità del prodotto "buono pasto" fruito dai dipendenti pubblici; la qualità facilmente è misurabile mediante criteri oggettivi quali: l'eterogeneità della rete di esercizi convenzionati, i tempi del rimborso agli esercenti, la diffusione territoriale, l'infrastruttura tecnologica, la gestione amministrativa del flusso economico;

considerato inoltre che:  
la società risultata principale assegnataria delle gare, "Qui!Group" SpA, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Genova il 7 settembre 2018, lasciando in eredità agli esercizi convenzionati un "buco" economico di circa 200 milioni di euro, senza che le amministrazioni deputate alla vigilanza abbiano verificato la qualità del servizio erogato e la solidità del fornitore della pubblica amministrazione;

tale situazione, a parere degli interroganti incresciosa, causata da un unico soggetto cresciuto anche grazie alla ripetuta aggiudicazione di appalti pubblici da parte della Consip, ha messo a rischio anche il lavoro quotidiano di operatori solidi, affidabili e apprezzati anche dalla rete degli esercenti convenzionata;

a breve termine è prevista una nuova gara Consip (la nona) per la fornitura dei buoni pasto nella pubblica amministrazione, che potrebbe riconfermare quegli stessi criteri di selezione degli emittitori che già si sono dimostrati in giudizio inefficaci e forieri di problemi, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;

se non ritengano necessario assumere urgentemente iniziative per evitare che il prossimo bando pubblicato da Consip contenga modalità di assegnazione che, ancora una volta, mettono a rischio la qualità del servizio offerto ai lavoratori ed espongono ad un eccessivo rischio la rete degli esercizi convenzionati;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, non ritengano utile assumere iniziative al fine di introdurre vincoli stringenti alla vigilanza che la Consip svolge sui soggetti convenzionati, anche nelle fasi successive alla stipula del contratto, affinché per il futuro emergano tempestivamente gli elementi di crisi che coinvolgono soggetti selezionati dalla centrale acquisiti e che rischiano di ripercuotersi su tutta la filiera economica;

se non ritengano utile creare una commissione nazionale, con la partecipazione di sindacati, aziende emittitrici, piccoli esercenti, grande distribuzione e consumatori, in modo tale da coinvolgere tutta la filiera dei buoni pasto, allo scopo di mediare tra i diversi attori della filiera, anche predisponendo proposte congiunte da sottoporre al legislatore, nonché monitorare il rispetto della normativa sul buono pasto, anche ricevendo le denunce di violazione delle disposizioni legislative dal territorio;

se non ritengano opportuno incoraggiare la modernizzazione del mercato attraverso buoni pasto digitali che garantiscono maggiore tracciabilità, tempi di rimborso istantanei, monitoraggio certo

dell'andamento del mercato, informatizzazione dei piccoli punti vendita.

(4-01898)

[CASTIELLO](#), [ORTOLANI](#), [GALLICCHIO](#), [MARINELLO](#), [CASTELLONE](#), [PISANI Giuseppe](#), [ROMANO](#), [GIANNUZZI](#), [GAUDIANO](#), [MATRISCIANO](#), [DI PIAZZA](#), [AUDDINO](#), [LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [ROMAGNOLI](#), [GRASSI](#), [DI MARZIO](#), [MAUTONE](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [MININNO](#), [GIARRUSSO](#), [PRESUTTO](#), [DI NICOLA](#), [FEDE](#), [LOMUTI](#), [RICCIARDI](#), [SANTILLO](#), [TURCO](#), [COLTORTI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Considerato che:

in data 9 giugno 2019 la vittoria elettorale del candidato sindaco di Capaccio-Paestum (Salerno) Franco Alfieri è stata festeggiata a sirene spiegate da un gruppo di ambulanze che hanno fatto da corteo ad un camion vela con l'immagine del neo sindaco. Le ambulanze appartengono a Roberto Squecco, imprenditore funerario condannato con sentenza definitiva per tentata estorsione aggravata da metodo mafioso e ritenuto dalla Cassazione organico al *clan* camorristico Marandino. Lo stesso Squecco aveva messo a disposizione di Alfieri, per l'inaugurazione della campagna elettorale, uno stabilimento balneare di sua proprietà, ora chiuso per sospensione della concessione demaniale, a seguito dell'intervenuta condanna. Squecco è co-indagato con Alfieri nella nota indagine di recente promossa dalla DIA di Salerno, tanto che l'europarlamentare PD, già procuratore antimafia di Salerno, Franco Roberti, aveva invitato Alfieri a ritirare la candidatura. Nella lista di Alfieri è stata eletta la moglie di Squecco, successivamente premiata con la nomina di capogruppo in Consiglio comunale; con ordinanza di custodia cautelare di ben 2.036 pagine eseguita in data 26 giugno 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha disposto l'arresto di 126 persone, appartenenti alla cupola camorristica dell'"alleanza di Secondigliano", che aveva allocato nell'ospedale "San Giovanni Bosco" la propria sede sociale e logistica. Lì venivano decisi gli indirizzi sindacali dell'azienda, gli affidamenti degli appalti, l'organizzazione delle visite *last minute* senza prenotazioni e ogni altra attività. Persino l'apertura dei reparti era decisa dai *boss*. Dall'ordinanza di custodia cautelare, come riferito dalla stampa, risulta che era stata allestita la vendita di certificati di morte, per 500 euro ciascuno, per asportare sollecitamente le salme, favorendo gli amici titolari di pompe funebri, come pure il commercio di false certificazioni funzionali alle truffe in danno delle compagnie di assicurazione. L'ospedale è stato ridotto ad una fabbrica di certificazioni false: padrini, manutengoli, colletti bianchi, riciclatori e truffatori dominavano senza contrasti nel nosocomio, condizionandone l'attività, svolgendo, tra l'altro, funzioni di ufficio di smistamento degli ammalati e di prenotazione delle visite e delle analisi di laboratorio, cui era possibile accedere senza dover passare per l'ufficio *ticket* e per le liste di attesa;

a giudizio degli interroganti la vicenda suscita stupore e sconcerto. Se può sfuggire ai controlli qualche episodio isolato, è inconcepibile che sfugga un comportamento abituale e sistematico. L'"alleanza" non si trovava al San Giovanni Bosco "di passaggio", né per organizzarvi un dopolavoro, ma vi aveva allocato la sede sociale e la centrale operativa, con un via vai di gente che entrava e usciva superando file e prenotazioni. Non mancavano cortei di *clientes* che si recavano dai capi per propiziare interventi per le assunzioni alle dipendenze delle ditte appaltatrici ed altri favori. Secondo quanto riferito da alcuni medici dell'ospedale al quotidiano "Il Mattino" di Napoli (28 giugno 2019) "Il clima è quello di un tessuto sociale in cui domina la prevaricazione e la violenza", come pure l'inefficienza e lo sperpero di risorse pubbliche. I 175 posti letto del presidio sono stati ridotti a 135 per la delocalizzazione del reparto di cardiologia e la chiusura di alcuni reparti tra cui quello di eccellenza di ematologia, che al quinto piano ospita ancora una nuova cappa per la preparazione dei farmaci oncologici, realizzata da più anni ma mai inaugurata. Struttura questa che manca in tutta la Asl Napoli 1, anche presso l'ospedale "del Mare";

il caso del San Giovanni Bosco purtroppo non è l'unico. Alcuni pentiti, come riportato dal quotidiano "la Repubblica" di Napoli (28 giugno), hanno messo a verbale che la camorra detiene il controllo anche su altri ospedali, quali il policlinico, il "Cardarelli" ed altre strutture sanitarie della Regione; l'art. 22, comma 2, lett. a), della legge regionale della Campania n. 20 del 2016 ha modificato l'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2015 introducendo il comma 6-bis, il quale ha previsto che, "Per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore



sanitario, le funzioni dell'Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario di cui al presente articolo e all'articolo 2, sono esercitate nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta". Tale disposizione ha rafforzato enormemente il potere decisionale del presidente della Regione, commissario *ad acta* per la sanità, in pratica concentrando nelle sue mani il potere di controllo sulle strutture sanitarie, ma con il corollario della doverosa imputazione a lui medesimo della piena responsabilità per l'inefficienza dei controlli, che ha favorito le infiltrazioni camorristiche;

la trasformazione di un grande ospedale, qual è il San Giovanni Bosco, in una sede logistica di una cupola camorristica e le diffuse infiltrazioni della camorra presso altri importanti ospedali della Regione, allo scopo di esercitarne il controllo, costituiscono a giudizio degli interroganti un fatto assolutamente inquietante e intollerabile che, insieme a vari altri significativi episodi, quale quello della "scorribanda" notturna delle ambulanze a Paestum, portano in evidenza il totale scadimento dell'organizzazione sanitaria in Campania, che versa oramai in condizioni di illegalità diffusa ed incontrollata, tale da determinare forte smarrimento, profonda inquietudine e diffuso allarme sociale, si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere a tutela dell'ordine pubblico e della legalità gravemente compromessi dalla situazione di assenza di efficienti controlli e di assoluta ingovernabilità nella quale versa la sanità campana.

(4-01899)

[DONNO](#), [ANGRISANI](#), [CASTALDI](#), [CORRADO](#), [GAUDIANO](#), [GRASSI](#), [LANNUTTI](#), [LANZI](#), [LOMUTI](#), [PRESUTTO](#), [RICCARDI](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

con decreto del Ministero dell'interno 24 settembre 2013 è stato indetto un concorso interno per complessivi 1.400 posti (successivamente elevati a 1.874) per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

coloro che hanno fatto domanda sono stati ammessi dal 12 settembre 2017 a frequentare il nono corso di formazione e al termine hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12 marzo 2018, cioè alla fine del corso e dopo aver sostenuto una prova finale;

il bando di concorso non indicava espressamente, né lo hanno fatto le norme dedicate al ruolo degli ispettori, una precisa data da cui far decorrere gli effetti giuridici ed economici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori;

da ciò l'amministrazione ha ricavato la conseguenza, a parere degli interroganti alquanto discutibile, che questa immissione nel ruolo a seguito del superamento del corso dovesse coincidere con la data della conclusione del corso di formazione;

considerato che:

il bando di concorso e i riferimenti normativi contenuti sono chiarissimi nell'indicare che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004 e che, pertanto, coloro che hanno superato il nono corso di formazione hanno il diritto di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal giorno 1° gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, quindi dal 1° gennaio 2005;

il concorso è stato bandito ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante le disposizioni integrative in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, e in deroga alle previsioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";

l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", afferma che: "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione" e aggiunge che "L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni del servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno";

la categoria dei sottufficiali comprende i marescialli e nelle tabelle di corrispondenza dei gradi delle

forze armate e delle forze di polizia vengono messi allo stesso livello di ruolo i marescialli e gli ispettori;

a giudizio degli interroganti parrebbe evidente che il comportamento tenuto dall'amministrazione nell'emanare i provvedimenti che stabiliscono la decorrenza degli effetti della nomina dalla conclusione del corso di formazione è illegittimo perché posto in violazione di precise disposizioni di legge;

a parere degli interroganti tale decisione rischia di ledere diritti fondamentali dei concorrenti: 1) violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) per aver disposto un trattamento differenziato per situazioni legislativamente dichiarate omogenee; 2) violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97, comma primo, della Costituzione), sia per il ritardo con cui è stato emesso il bando nel 2013, nonostante le vacanze di organico risalissero al 2001, sia per la procedura concorsuale che si è protratta per ulteriori 4 anni. Ciò ha comportato un enorme danno economico e di progressione della carriera dei partecipanti; 3) violazione dell'art. 76 della Costituzione per la violazione dei principi e criteri direttivi cui deve attenersi il legislatore delegato. È evidente infatti come il Governo delegato non si sia attenuto al criterio direttivo stabilito dal Parlamento;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo valutino la situazione;

se non ritengano opportuno intervenire, mediante atti di propria competenza, per tutelare e consentire l'attuazione in maniera piena ed effettiva di alcuni diritti fondamentali del nostro ordinamento giuridico;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intendano assumere al fine di evitare, per il futuro, che si determinino situazioni come quelle descritte.

(4-01900)

[GIARRUSSO](#), [ANASTASI](#), [CAMPAGNA](#), [LEONE](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il territorio di Adrano (Catania), storicamente caratterizzato dalla presenza di diverse e pericolose cosche mafiose, nel 2017 è stato interessato dall'operazione della Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Catania denominata "Illegal Duty", che ha portato prima all'arresto di 36 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga, tentato omicidio, estorsione, rapina, furto, ricettazione, reati in materia di armi, danneggiamento seguito da incendio, con l'aggravante di aver commesso il fatto in nome e per conto dell'associazione di tipo mafioso denominata *clan* Scalisi e al fine di agevolare le attività illecite, poi a condanne per complessivi 350 anni di carcere;

successivamente la Procura distrettuale antimafia di Catania ha avviato un'importante inchiesta nei confronti dei consiglieri comunali eletti nel 2018 nel Comune di Adrano, Maria Grazia Ingrassa e Federico Floresta, indagati insieme ad altre 12 persone ed accusati di corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso;

come riferisce "Live Sicilia Catania", l'11 giugno 2019 si sono chiuse le indagini che avrebbero confermato il sistema corruttivo utilizzato per la raccolta dei voti dai consiglieri Ingrassa e Floresta durante le ultime elezioni amministrative. Secondo la DDA di Catania i due consiglieri comunali "nel periodo antecedente all'elezione per il rinnovo del consiglio comunale di Adrano creavano e gestivano una rete di soggetti che, in cambio di somme di denaro, avrebbe dovuto agire sul territorio per procacciare voti". La Procura inoltre scrive che "nel periodo immediatamente precedente le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Adrano per ottenere a proprio od altri vantaggio il voto elettorale, davano, offrivano o comunque promettevano somme di denaro (di importo

compreso tra i 25 e i 50 euro ad elettore) ed altre utilità, tra cui delle pizze, a più elettori";

il 27 giugno 2019, la testata giornalistica "Live Sicilia Catania" pubblicava il testo di alcune intercettazioni riguardanti l'indagine sulla compravendita di voti, dalle quali emergerebbe il coinvolgimento anche di un altro consigliere comunale, tale Agatino Perni, che sarebbe il nipote di Francesco Coco, esponente di spicco della storica cosca mafiosa dei Laudani;

sul consigliere comunale Perni inoltre, in una conversazione intercettata dalla DDA di Catania ed agli atti dell'inchiesta sul voto di scambio, il consigliere comunale Floresta avrebbe affermato: "però devo dire c'era Perni... siccome quelli sono malavita... quelli hanno una squadra che sono 30 e cercano tutti i 30 accaniti tra loro che sono le cosche... quelli che domandano il pizzo... quelli che spacciano... quelli sono tutti gruppetti... di gruppetti.. di gruppetti capito e poi esce anche i soldi". Sempre in altre intercettazioni, Floresta avrebbe affermato: "Certo anche i soldi gli ho dato... se no una zucca di 40 giorni di quello prendeva 400 voti con il culo capito". Nello stesso articolo, vengono riportate anche intercettazioni del Consigliere Comunale Ingrassia, il quale al telefono avrebbe affermato: "Dice voleva per il voto una pizza... gliene davvo due..! capito, perché tanto sono ottusi che parlano di pizze.. perché questi sono quelli che non capiscono niente..." ("catania.livesicilia" del 27 giugno 2019);

secondo quanto riportato dalla medesima testata giornalistica "Live Sicilia", in un articolo del 9 maggio 2019, un pentito avrebbe "riempito pagine e pagine di verbali, tirando in ballo anche il nome di un consigliere comunale, diverso da quelli già coinvolti nell'inchiesta in corso. Il collaboratore di giustizia nel suo primo verbale illustrativo ha raccontato che il politico adranita sarebbe stato a disposizione di uno dei *clan* che operano in città";

considerando che a quanto risulta agli interroganti:

i consiglieri comunali inquisiti non hanno ritenuto di rassegnare le dimissioni, ma al contrario continuano a sedere in Consiglio comunale, come se nulla fosse accaduto, determinando e interferendo nell'andamento delle attività consiliari e amministrative, con gravissimo scandalo e nocumento per l'immagine del Comune e dello Stato;

da quanto esposto, sembrerebbero evidenti le interferenze della criminalità mafiosa nelle ultime elezioni amministrative di Adrano,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi ed allarmanti fatti descritti e se, alla luce degli stessi, non intenda attivarsi per inviare una commissione prefettizia di accesso al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, se e come la criminalità organizzata abbia infiltrato l'amministrazione comunale di Adrano.

(4-01901)

[DAMIANI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

lo stabilimento ex SOFIM di Foggia è fornitore per FCA di 150.000 propulsori *diesel* all'anno su un totale di circa 300.000;

la commessa costituisce, dunque, parte fondamentale della produzione industriale dell'azienda del foggiano;

da organi di stampa si apprende che la FCA avrebbe intenzione di internalizzare la produzione sfruttando lo stabilimento di Pratola Serra (Avellino) a svantaggio di quello foggiano;

la ex SOFIM è un'azienda che da quarant'anni fornisce Fiat e vede la propria sorte aziendale fortemente compromessa, nonostante le notevoli *performance* degli ultimi anni, che la vedono impegnata anche nell'*export export* di propulsori verso il Giappone;

senza dubbio è un'eccellenza italiana che va tutelata;

il nocumento in termini di livelli occupazionali sarebbe devastante per una zona del Mezzogiorno d'Italia che tenta a fatica di far fronte alla sfavorevole congiuntura economica, amplificata da politiche governative che ne mortificano le peculiarità;

nessun piano alternativo soddisfacente, ad oggi, sembra essere stato presentato per far fronte all'eventuale cessazione del rapporto con FCA,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare la probabile diaspora della forza

lavoro tuttora impiegata presso la ex SOFIM;  
se non ritenga di assumere urgenti iniziative per tutelare i lavoratori eventualmente coinvolti dall'azzeramento della commessa FCA e per tutelare l'ingente indotto che dalla fabbrica foggiana dipende;  
come intenda compulsare i vertici FCA, al fine di scongiurare l'ipotesi dell'azzeramento della commessa;  
come intenda difendere un territorio come quello pugliese che dipende da realtà come questa;  
in quali tempi intenda agire per muovere la macchina governativa a difesa del territorio.

(4-01902)

[IORI](#), [PARRINI](#), [NANNICINI](#), [CUCCA](#), [GIACOBBE](#), [ALFIERI](#), [PITTELLA](#), [PATRIARCA](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#), [BOLDRINI](#), [STEFANO](#), [MESSINA Assuntela](#), [MARGIOTTA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* -

(4-01903)

(Già 3-00343)

[SICLARI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con decreto n. 95 del 25 giugno 2019, relativo a "Costituzione Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n.32ICSR) - Revoca D.C.A. n.70/2017", il commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale calabrese, secondo i programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nominato con deliberazione del Consiglio dei ministri in data 7 dicembre 2018, ha revocato il decreto del commissario *ad acta* n. 70/2017 e il relativo allegato A attinente proprio alla costituzione del fondamentale organismo che sovrintende agli accreditamenti delle strutture sanitarie convenzionate;

non vi sarebbe alcun problema se la modifica regolamentare non contenesse una piccola ma significativa differenza rispetto al precedente regolamento adottato dal predecessore dell'attuale commissario considerato che, in particolare fino al 24 giugno doveva presiedere tale organismo necessariamente un dirigente di settore della Regione Calabria; dal 25 giugno, invece, non solo non è necessario che sia un dirigente di settore, ma addirittura mancano i necessari requisiti tecnici e professionali, al punto che potrebbe essere nominato anche una persona non in possesso di titolo di laurea;

tutto ciò desta dubbi significativamente gravi: ci si chiede se si tratti di un marchiano errore da censurare e richiamare, ammettendo la perfetta buona fede della nuova struttura commissariale, oppure di un piano orchestrato per procedere alla nomina di chissà quale "predestinato" contravvenendo alla decantata liberazione della sanità calabrese dalla politica e dalle nomine politiche, ma soprattutto alla legalità ed alla trasparenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e come intenda procedere al fine di evitare abusi, illegalità e nomine poco trasparenti.

(4-01904)

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'azienda bolognese di intimo "La Perla" viene fondata nel 1954 dalla sarta Ada Masotti quale produttrice di lingerie di lusso e si afferma, negli anni successivi, come marchio di eccellenza della moda italiana;

l'azienda, per anni a proprietà familiare, è stata acquisita nel 2018 dalla società di investimento Sapinda Holding, recentemente ribattezzata Tennor Holding, con sede centrale ad Amsterdam e uffici a Londra e Berlino, impiega a Bologna circa 430 persone, 95 delle quali nell'amministrazione e le restanti nella produzione;

la società lunedì 24 giugno 2019 ha annunciato ai sindacati, senza presentare alcun piano industriale, la procedura di licenziamento collettivo di 126 lavoratori della sede di Bologna, per la gran parte donne; a seguito di tale annuncio i lavoratori hanno indetto un'assemblea e hanno deliberato l'approvazione di un pacchetto di 16 ore di sciopero, oltre al blocco di straordinari e flessibilità;

considerato che a quanto risulta agli interroganti nell'ambito del Tavolo di salvaguardia occupazionale fra istituzioni, azienda e sindacati, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, l'assessore Palma Costi avrebbe proposto all'azienda di ritirare o sospendere i licenziamenti per proseguire il confronto con la proprietà con maggiore serenità, soprattutto delle lavoratrici, ma l'amministratore delegato avrebbe rifiutato la proposta e confermato i licenziamenti;

ritenuto che è inaccettabile, a parere degli interroganti, disperdere il *know how* di questa storica impresa bolognese, anche in considerazione dell'estrema specializzazione dei lavoratori, che difficilmente troverebbero un'altra collocazione nel tessuto produttivo locale, vista peraltro la crisi che ha colpito diversi operatori del settore tessile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative urgenti intenda mettere in campo per tutelare i lavoratori e lavoratrici dell'azienda, evitando la procedura di licenziamento di 126 di essi;

se il Governo voglia convocare urgentemente un Tavolo di confronto con la proprietà, al fine di garantire il necessario confronto tra istituzioni, sindacati e forze produttive in merito a decisioni cruciali, che determinano il futuro delle economie dei territori e ottenere conseguentemente un piano industriale di sviluppo che mantenga l'insediamento produttivo nel territorio bolognese.

(4-01905)

[MONTANI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel corso del 2017, la giunta comunale di Catanzaro, a seguito dell'iniziativa congiunta dei consiglieri comunali Eugenio Riccio e Domenico Tallini in data 29 dicembre 2016, ha assunto una deliberazione per intitolare una strada cittadina a "Sergio Ramelli e vittime del terrorismo";

come si evince dal sito istituzionale della città calabrese, la proposta è stata approvata dalla commissione toponomastica nella seduta del 22 febbraio 2017, alla presenza dello stesso consigliere Riccio;

l'iniziativa è finalizzata a ricordare in particolare Sergio Ramelli, militante milanese del "Fronte della Gioventù" aggredito nel 1975 da un gruppo di militanti di "Avanguardia operaia" e morto qualche mese più tardi a causa dell'aggressione subita;

l'*iter* per l'intitolazione della strada si sarebbe bloccato, secondo quanto consta all'interrogante, in seguito alla richiesta da parte della Prefettura di Catanzaro di un parere al Ministro in indirizzo, nonostante l'intitolazione si riferirebbe ad una persona deceduta da oltre 10 anni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda esprimersi in modo positivo in merito alla deliberazione volta ad intitolare una strada della città di Catanzaro a Sergio Ramelli e alle vittime del terrorismo.

(4-01906)

[BINETTI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

in una lettera inviata recentemente al Ministro in indirizzo, Francesco Basile ha rassegnato le dimissioni dalla carica di rettore dell'Università di Catania, che ricopriva dal febbraio 2017;

Basile era stato sospeso dalla funzione, insieme al suo predecessore e ad altri otto professori, su decisione del giudice per le indagini preliminari etneo, nell'ambito dell'inchiesta "Università bandita", che ha svelato un sistema diffuso di concorsi truccati; l'indagine ha coinvolto 66 persone, tra cui 60 docenti di 14 atenei italiani;

lo stesso Ministro in una intervista aveva detto: "Sono emerse condotte preoccupanti e vanno accertate anche e soprattutto a tutela del nostro sistema accademico che è di altissimo livello... Il ministero, come già promesso, non resterà a guardare: rispetteremo ed eseguiremo le decisioni dei giudici e ci costituiamo parte civile nel futuro processo. Qualora alcuni concorsi risultassero truccati, saranno annullati";

il Ministro, inoltre, aveva aggiunto: "Il nostro ordinamento ha tutti gli strumenti per ripristinare la legalità violata. Pensiamo a una proposta politica e legislativa che metta in sicurezza il mondo universitario: è un settore fondamentale per la crescita del Paese";

gli studenti dell'Ateneo chiedono garanzie sulle conseguenze dell'inchiesta; chiedono soprattutto che i

vertici dell'Ateneo smentiscano quello che attualmente sembra emergere dai documenti dell'indagine: 'l'università non può essere un luogo d'élite, gestito ad esclusivo uso e consumo di alcune famiglie. Bisogna ribadire la centralità degli studenti all'interno dell'università e un approccio meritocratico a tutti i livelli";

Basile era stato eletto rettore nel 2017, dopo le dimissioni del suo predecessore; dimissioni dovute ad un analogo scandalo con una serie di professori universitari indagati per corruzione; tra di loro alcuni titolari di cattedre di diritto tributario, furono arrestati, mentre altri furono interdetti dalla funzione di docente e da quelle "connesse ad ogni altro incarico assegnato in ambito accademico per la durata di 12 mesi;

il decano dei professori ordinari dell'Università di Catania, professor Vincenzo Di Cataldo, ha recentemente emanato il decreto di indizione delle elezioni all'ufficio di rettore per il sessennio 2019/25, con una prima chiamata al voto il 23 agosto, la successiva il 26 agosto e se necessario una terza sessione di vota il 29 agosto,

si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda garantire che le operazioni di voto del nuovo rettore si svolgano nella misura più corretta, stante il clima di sospetto e di sfiducia che si sono diffusi nell'ambito dell'Ateneo;

poiché l'indagine avviata in merito ai fatti che hanno condotto alle dimissioni dell'ex rettore Basile è appena iniziata, e non si dispone ancora di un quadro delle relative responsabilità da parte di tutti i docenti, in che modo intenda evitare che si eleggano alla carica di rettore persone che possano risultare in un certo senso coinvolte nel sistema clientelare denunciato.

(4-01907)

[SICLARI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nel periodo estivo, a causa del quadruplicarsi della popolazione, dovuta al turismo ed al rientro degli italiani residenti all'estero, la situazione dei pronto soccorso in tutto il Paese è drammaticamente grave, con attese di molte ore che mettono a repentaglio la salute dei pazienti;

tale situazione è più grave in Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia, regioni in piano di rientro sanitario con cospicui tagli di fondi che sprigionano tutti i propri effetti negativi in particolare nel periodo estivo;

tale stato di fatto è ulteriormente aggravato nelle regioni Calabria, Campania, Lazio e Molise, che, oltre ad essere in piano di rientro, sono commissariate, con tutte le inefficienze e il ritardo di risposte che lo strumento commissariale determina;

a quanto risulta all'interrogante nella giornata di sabato 6 luglio 2019, a Cirò Marina, in provincia di Crotone, località rinomatissima e conosciutissima per l'eccellente produzione enologica, una bambina con la febbre a 40°, è stata accompagnata dalla madre presso la guardia medica, essendo il servizio inattivo a causa di carenza di personale, la stessa si è recata all'ospedale di Crotone, distante circa 42 chilometri, dove, a seguito della somministrazione di un semplice farmaco, è stata molto meglio;

la madre successivamente è venuta a conoscenza della presenza di un ambulatorio pediatrico di servizio per i fine settimana, attivo 24 ore su 24, che però non è stato ancora reso operativo dalla ASL, per mancanza di fondi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare.

(4-01908)

[LAFORGIA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nei mesi scorsi è stata registrata una *fiction* dedicata al modello di accoglienza dei migranti di Riace, dal titolo "Tutto il mondo è paese" la cui messa in onda è stata sospesa;

la notizia della sospensione è stata comunicata in data 10 settembre 2018 dall'attore Beppe Fiorello attraverso il suo *account* "Twitter";

la *fiction*, diretta da Giulio Manfredonia per Picomedia, Ibla Film e Rai Fiction, racconta la virtuosa vicenda di un piccolo e povero paese della Calabria che, attuando un'attenta politica di gestione dell'accoglienza, è rinato grazie ai migranti;

non si tratta di una storia di fantasia, ma di una storia vera che vede protagonista l'ex sindaco di Riace, Domenico (detto Mimmo) Lucano, il cui lavoro è stato così apprezzato anche (e soprattutto) all'estero, a tal punto che "Fortune" lo ha inserito tra le 40 persone più influenti al mondo; inoltre, all'ex sindaco Lucano all'epoca dei fatti fu recapitato un avviso di garanzia da parte della Procura di Locri per alcuni presunti reati collegati proprio alla gestione del sistema di accoglienza. Ed è proprio questa la motivazione che ha addotto la Rai per spiegare la scelta di rimandare la messa in onda "Non esiste alcun blocco della messa in onda. (...) Non appena la magistratura comunicherà le sue decisioni finali in merito all'indagine, il Servizio Pubblico adotterà i provvedimenti conseguenti"; la Corte di cassazione, nel decidere sulla misura cautelare, ha emesso un giudizio di rilievo sull'indagine: "A Riace Mimmo Lucano non ha compiuto alcuna irregolarità nell'assegnazione degli appalti né ci sono elementi per dire che abbia favorito presunti matrimoni di comodo". È quanto ha stabilito nelle motivazioni con cui nel febbraio 2019 i giudici hanno annullato il divieto di dimora a Riace per il sindaco calabrese;

in data 9 luglio l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, rispondendo alle domande dei cronisti durante una conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali a Milano, ha dichiarato: "non è prevista collocazione nel palinsesto", riferendosi alla *fiction*; considerato che:

l'articolo 21 della Costituzione sancisce che: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni";

la libertà di fare e promuovere la cultura deve sempre essere garantita e risulta disdicevole censurare opere che tentano di promuovere la narrazione di storie vere italiane;

il Ministero dell'economia e delle finanze detiene partecipazioni azionarie in società di capitali attive in diversi settori dell'economia, alcune delle quali ammesse alla quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati, altre emittenti strumenti quotati e altre ancora non quotate, e fra queste risulta anche la Rai (Radio televisione italiana SpA) per una quota pari al 99,56 per cento;

nel contratto di servizio tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico si specificano gli obblighi del concessionario;

sono già state impegnate e spese somme per girare la *fiction* e non mandarla in onda significherebbe aver speso inutilmente del denaro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e se non ritenga inopportuno aver speso del denaro, anche in parte pubblico, per registrare una *fiction* senza che venga messa in onda.

(4-01909)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00991 della senatrice Garavini ed altri, sull'emissione della carta d'identità elettronica anche per i cittadini residenti all'estero;

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

3-00983 del senatore Misiani ed altri, sul finanziamento del Fondo di solidarietà comunale per le fusioni e le unioni di Comuni;

*8<sup>a</sup> Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00992 del senatore Taricco ed altri, sulla valutazione d'impatto ambientale sulla variante di Demonte (Cuneo) sulla strada statale 21;

*11<sup>a</sup> Commissione permanente* (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00978 del senatore Patriarca, sull'attuazione dei progetti attuativi della legge sul "dopo di noi" da parte delle Regioni;

3-00986 del senatore Parrini ed altri, sul licenziamento di una lavoratrice affetta da sclerosi multipla in provincia di Firenze;

3-00989 dei senatori Nannicini e Alfieri, sulla privatizzazione della fondazione Enasarco;

*12<sup>a</sup> Commissione permanente* (Igiene e sanità):

3-00994 della senatrice Rauti e del senatore Zaffini, sulla necessaria riorganizzazione dei punti nascita;

*13<sup>a</sup> Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali)

3-00990 del senatore Paroli ed altri, sulla disciplina del settore della gestione dei rifiuti.



## 1.5.2.2. Seduta n. 133 del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**133a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019

Presidenza del vice presidente TAVERNA,  
indi del vice presidente LA RUSSA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del vice presidente TAVERNA**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

NISINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

### **Governo, composizione**

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 11 luglio 2019

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, su mia proposta, con decreto in data 10 luglio, ha nominato Ministro senza portafoglio l'on. dott.ssa Alessandra LOCATELLI.

Inoltre, con i miei decreti in data odierna, sentito il Consiglio dei ministri, ho conferito, a norma dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai Ministri senza portafoglio on. dott. Lorenzo FONTANA e on. dott.ssa Alessandra LOCATELLI, rispettivamente, gli incarichi per gli affari europei e per le disabilità e la famiglia.

f.to Giuseppe CONTE»

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 11 luglio 2019 è stato presentato il seguente disegno di legge:  
dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56» (1412).

**Sulla richiesta di un'informativa al Presidente del Consiglio dei ministri  
su un'inchiesta della procura di Milano**

**FERRARI (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FERRARI (PD)**. Signor Presidente, intervengo con un certo rammarico perché penso che i nostri lavori e il nostro ordine del giorno non possano iniziare prima di una comunicazione della Presidenza, relativa alla richiesta molto chiara, che abbiamo avanzato nella seduta dell'11 luglio scorso, ovvero l'ultima seduta di Assemblea, con la quale chiedevamo alla Presidenza la disponibilità del Presidente del Consiglio a riferire in Assemblea su fatti di grave e di grande rilevanza politica, che stavano interessando ed erano all'attenzione di tutto il Paese e che addirittura - lo si era scoperto proprio durante la seduta di Assemblea di giovedì scorso - erano oggetto di un'inchiesta per presunta corruzione internazionale, aperta dalla procura di Milano. Mi riferisco, qualora qualcuno si sia dimenticato, alle "trattative segrete" tra esponenti del partito della Lega e persone di nazionalità russa, apparentemente vicine al partito del presidente Putin, che avevano come possibile oggetto il finanziamento, se fosse così illecito, alla Lega, perché svolgesse al meglio la campagna elettorale per le europee.

Quella mattina abbiamo chiesto al presidente di turno, Calderoli, che fosse inoltrata al presidente Casellati la richiesta di far venire in Assemblea il presidente Conte, per togliere l'ombra che questi fatti stanno gettando sul Governo del Paese. Il presidente Calderoli ha detto che si sarebbe immediatamente impegnato per trasmettere questa richiesta al presidente Casellati e allo stesso tempo, presente il Sottosegretario per i rapporti col Parlamento, di trasferire la stessa al Governo. Detto che su tutte le questioni regolamentari, che non sono per nulla chiarite - anzi, dopo le parole del presidente Casellati sul quotidiano «la Repubblica» esse appaiono ancor più contraddittorie - il Partito Democratico prenderà iniziative precise e specifiche, per un chiarimento definitivo (*Applausi dal Gruppo PD*), perché è stato imbarazzante il comportamento della Presidenza relativamente all'ammissibilità delle nostre interrogazioni, di cui abbiamo tanto discusso giovedì scorso e appreso che il ministro Fraccaro dice di aver chiesto la disponibilità al ministro Salvini di venire a chiarire nelle Aule parlamentari e che il ministro Salvini l'ha pure data, mi chiedo come sia possibile che si inizi questa seduta, dopo quattro giorni, senza una comunicazione del Presidente su una richiesta così importante. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Penso che la questione sia limpida: il Senato ha il diritto di sapere se il Presidente ha chiesto formalmente al Presidente del Consiglio di venire in Assemblea a riferire e quale risposta è stata data, perché se questa risposta fosse negativa o non ci fosse stata sappiamo tutti che saremmo in presenza di un grave incidente istituzionale. (*Applausi dal Gruppo PD*). Un grave incidente istituzionale che fra l'altro continuerebbe a gettare ombre sul Governo di questo Paese e io penso che il Senato si debba assolutamente sottrarre a tali ombre, svolgendo fino in fondo la propria funzione di controllo e di richiesta di informazioni e di chiarimenti.

Pertanto, signor Presidente, utilizziamo - mi consenta il termine - anche lei, ma è del tutto evidente che debba arrivare il prima possibile una risposta certa alla domanda formale posta dal nostro partito e dal nostro Gruppo. Ci sembra un elemento di ulteriore ambiguità il fatto che non si sia aperta la seduta odierna con questa chiarezza; su questa richiesta di chiarezza noi non arretreremo mai. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE**. Senatore Ferrari, io non posso che accogliere la sua richiesta e farmi garante di trasmetterla alla Presidenza. (*Commenti dal Gruppo PD*).

**MALPEZZI (PD)**. Ancora? Noi aspettiamo una risposta, Presidente.

**PRESIDENTE**. In questo momento, nel mio turno di Presidenza è l'unico messaggio...

**MALPEZZI (PD)**. Chiami il Presidente.

**PRESIDENTE**. Posso farmi garante di reiterare la vostra richiesta e sono sicura che ci sarà una risposta.

MALPEZZI (PD). Ho capito, ma sospenda e chiami. Aspettiamo da una settimana!

**Discussione dei disegni di legge:**

**(1200)** *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (Approvato dalla Camera dei deputati)*

**(174)** *GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

**(229)** *GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

**(295)** *GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter 609-quater del medesimo codice*

**(335)** *BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

**(548)** *FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni*

**(662)** *PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenni*

*(Relazione orale) (ore 16,42)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1200, già approvato dalla Camera dei deputati, 174, 229, 295, 335, 548 e 662. *(Commenti dal Gruppo PD).*

I relatori, senatori Pellegrini Emanuele ed Evangelista, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pellegrini Emanuele.

**PELLEGRINI Emanuele, relatore.** Signor Presidente, egregi colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge n. 1200 di iniziativa governativa e già approvato alla Camera dei deputati reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Nel merito, il provvedimento si compone di 21 articoli che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale, al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e conseguentemente accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. *(Brusio).*

Presidente, chiedo scusa, ma penso che l'argomento sia abbastanza importante; sentire le risate alle spalle non è proprio il massimo.

**PRESIDENTE.** Non ho percepito risate. Chiedo all'Assemblea cortesemente di prestare almeno il silenzio dovuto al relatore.

**PELLEGRINI Emanuele, relatore.** Grazie. Il provvedimento inoltre incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale aggravata e di gruppo, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Procederò, quindi, all'illustrazione degli articoli da 1 a 9, lasciando alla correlatrice, senatrice Evangelista, l'illustrazione delle restanti disposizioni.

Gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di procedura penale, prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; che

il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; infine che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero, ponendo, sempre senza ritardo, a disposizione del pubblico ministero la documentazione delle attività svolte.

L'articolo 4 disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere e che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere. I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi Corpi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e sulla base di contenuti omogenei, che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni la frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione prevede che, con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato.

L'articolo 7 introduce nel codice penale, all'articolo 558-*bis*, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o unione civile approfittando delle condizioni di vulnerabilità, di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, e la induce a contrarre matrimonio o unione civile. Si tratta di un reato comune, in quanto soggetto attivo della condotta può essere chiunque. La condotta incriminata consiste nel costringere altri a sposarsi o a contrarre un'unione civile. La disposizione poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Il nuovo articolo 558-*bis* del codice penale reca poi le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato. In particolare, la pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto; se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici, la pena è della reclusione da due a sette anni. Ricordo in proposito che la Commissione ha già avviato l'esame di due disegni di legge, in particolare l'Atto Senato 174, a prima firma della senatrice Ginetti, e l'Atto Senato 662, a prima firma della senatrice Pucciarelli, che introducono, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati.

L'articolo 8, comma 1, apporta modifiche all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018 n. 4, recependo le modifiche alla dotazione apportate dall'ultima legge di bilancio e incrementando di 7 milioni di euro a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici. Le risorse sono così ripartite: 2 milioni di euro a decorrere dal 2017 sono destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa; 3 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 sono destinati invece a

misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il comma 2 dell'articolo 8 reca la copertura finanziaria dei nuovi oneri.

L'articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamento contro familiari e conviventi e di atti persecutori. La disposizione prevede l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L'attuale pena della reclusione da due a sei anni viene sostituita con la reclusione da tre a sette anni; è prevista una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi: in questi casi la pena è aumentata fino alla metà.

Per coordinamento, avendo introdotto l'aggravamento speciale, il provvedimento elimina dall'aggravante comune dell'articolo 61 del codice penale il riferimento al delitto di maltrattamenti. La disposizione, inoltre, inserisce il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione.

L'articolo 9 interviene poi, come accennato, sul delitto di *stalking*, sostituendo all'attuale pena della reclusione da sei mesi a cinque anni quella della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. Sempre con riguardo allo *stalking*, si prevede che il tribunale, nel disporre in ordine alle misure di prevenzione, anche con riguardo gli indiziati di tale delitto possa imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente da minori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Evangelista.

[EVANGELISTA](#), *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, proseguo con l'illustrazione del provvedimento dall'articolo 10 all'articolo 21.

L'articolo 10 prevede l'introduzione nel codice penale dell'articolo 612-*ter*, ovvero il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata. Si tratta della criminalizzazione in via specifica del fenomeno conosciuto con il neologismo *revenge porn*, nato nel mondo anglosassone per indicare la divulgazione, non consensuale e dettata da finalità vendicative, di immagini che attengono alla vita sessuale del soggetto rappresentato. Il primo comma sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invii, consegna, ceda, pubblici o diffonda, senza l'esplicito consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Il secondo comma punisce con la stessa pena i cosiddetti condivisorii. Nell'ipotesi di ricezione, per la sussistenza del reato, ai fini della configurabilità della responsabilità penale, l'agente deve realizzare la condotta senza il consenso delle persone rappresentate e con il fine di recare loro nocumento. Il terzo comma prevede due ipotesi aggravate (aumento fino ad un terzo della pena): la prima è costituita dal rapporto sentimentale che, pregresso o sussistente, lega l'autore del reato con la persona offesa; la seconda qualora la diffusione avvenga con strumenti informatici o telematici. Il quarto comma prevede l'aggravante da un terzo alla metà qualora i fatti siano commessi in danno di una donna in stato di gravidanza, ovvero nel caso in cui la vittima sia in condizioni di inferiorità fisica o psichica.

Per quanto riguarda il regime di procedibilità (quinto comma), il delitto è punibile a querela della persona offesa, tranne nei casi di cui al quarto comma. Il termine per la proposizione è di sei mesi e la remissione può essere solo processuale.

L'articolo 11, composto da un solo comma, modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali di cui all'articolo 577 del codice penale, per estendere il campo di applicazione delle aggravanti per mezzo di tre interventi. La lettera *a*) modifica il primo comma dell'articolo in parola, consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso nei confronti del discendente, anche per effetto di adozione di minore. Rende, inoltre, alternative le ipotesi attualmente considerate come cumulative della stabile convivenza e relazione affettiva. La lettera *b*) interviene sul secondo comma dell'articolo 577 del codice penale per prevedere l'aggravante della reclusione da ventiquattro a trent'anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato e all'altra parte dell'unione civile cessata, già previste a legislazione vigente, anche la «persona legata al

colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate» ovvero l'adottante o l'adottato. La lettera c), infine, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 577 del codice penale, prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1 (avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (vizio parziale di mente), 98 (minore degli anni diciotto) e 114 (nei casi di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato; coercizione esercitata da un soggetto rivestito di autorità o in caso di infermità mentale), concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

L'articolo 12, al comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, abrogando, conseguentemente, l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime (comma 3). La nuova fattispecie è inserita all'articolo 583-*quinquies* del codice penale e punisce con la reclusione da otto a quattordici anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Alla condanna consegue anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno. Il comma 2, inserisce tra le circostanze aggravanti dell'omicidio che comportano l'ergastolo - articolo 576 del codice penale - il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso nell'elenco dei reati prodromici rispetto alla commissione dell'omicidio. Il comma 4 aggiunge il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso al novero di quelli previsti all'articolo 585 del codice penale che, nei casi di commissione con il concorso delle aggravanti previste dagli articoli 576 e 577, comporta l'aumento da un terzo alla metà qualora ricorrano le circostanze disciplinate nel primo caso e fino ad un terzo nel secondo caso, unitamente ai casi in cui il fatto sia commesso con armi, con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Da ultimo, il comma 5, modifica l'ordinamento penitenziario, nello specifico l'articolo 4-*bis*, inserendo tra i delitti che necessitano, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, di un'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, anche il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Inoltre, simile intervento viene predisposto anche nei casi in cui il delitto abbia come vittima un soggetto minorenni e, in relazione alla concessione delle misure, andrà valutata la partecipazione al programma di riabilitazione psicologica previsto all'articolo 13-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Conseguentemente l'articolo 17 ne integra il catalogo dei reati ivi previsti con quelli di maltrattamenti contro familiari e conviventi, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e *stalking* e aggiunge la possibilità per i condannati di seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti ed associazioni che si occupano di prevenzione e recupero dei soggetti condannati per i medesimi reati.

L'articolo 13 inasprisce il quadro sanzionatorio dei delitti di violenza sessuale (articoli da 609-*bis* a 609-*octies*) e le relative fattispecie aggravate. La pena base prevista per la violenza sessuale (articolo 609-*bis*) è innalzata nel minimo a sei anni e nel massimo a dodici anni (comma 1). Sulle ipotesi aggravate (articolo 609-*ter*) interviene (al comma 2), in coordinamento con quanto disposto per l'articolo precedente, prevedendo in sostituzione della forbice edittale prevista l'aumento di pena di un terzo; inoltre prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata a prescindere dall'età della vittima; poi rimodula, inasprendole, le aggravanti quando la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di anni quattordici e dieci (pena rispettivamente aumentata della metà e raddoppiata). La disposizione, al comma 3, novella l'articolo 609-*quater* del codice penale, prevedendo una aggravante fino a un terzo per il delitto di atti sessuali con minorenni quando siano commessi con minori di anni quattordici in cambio di danaro o qualsiasi altra utilità, anche solo promessi, e innalza a quattro anni la differenza di età, ai fini della applicabilità della scriminante nei casi di atti sessuali tra minorenni (ultratredicenni). Il comma 4 modifica l'articolo 609-*septies* del codice penale, prevedendo la procedibilità d'ufficio per il delitto di atti sessuali con minori, abrogando di conseguenza il comma relativo al medesimo regime di procedibilità per quanto riguarda il delitto in danno di minore di anni dieci. È elevato a dodici mesi il termine per la proposizione della querela. In questa direzione anche i disegni di legge nn. 229, 295 e

548 a prima firma rispettivamente Ginetti, Giammanco e Fedeli. Il comma 5 modifica l'articolo 609-*octies* del codice penale relativo alla violenza sessuale di gruppo innalzando i minimi e massimi di pena rispettivamente.

PRESIDENTE. La invito a concludere, le ho già dato un minuto in più.

EVANGELISTA, *relatrice*. In conclusione, l'articolo 14 introduce nelle disposizioni attuative del codice di procedura penale la trasmissione degli atti al giudice civile; l'articolo 15 si occupa degli obblighi di comunicazione nell'ambito dei procedimenti per i delitti di violenza domestica e di genere; l'articolo 16 è relativo alle misure cautelari; l'articolo 18 riguarda i centri antiviolenza; l'articolo 19 riguarda l'aumento del fondo per l'indennizzo delle vittime di questo tipo di reati, come l'articolo 20 e infine l'articolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Concludo, signor Presidente, auspicando una rapida approvazione del disegno di legge, stante l'urgenza sociale delle problematiche sottese. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. La relatrice di minoranza, senatrice Cirinnà, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza.

[CIRINNA'](#), *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge oggi all'esame dell'Assemblea del Senato un disegno di legge importante e lungamente atteso, non giunge in quest'Aula un regalo, non arriva un regalo alle donne come solo pochi giorni fa ha osato dire il ministro Salvini, ma il risultato di anni di lotte delle associazioni e di migliaia di donne attive nel contrasto alla violenza di genere in questo Paese. Non un regalo, ma una conquista, perché i diritti, onorevoli colleghi, non sono il frutto di un regalo o di una graziosa concessione da parte del potere, ma il riconoscimento di qualcosa che spetta a tutte e a tutti per pari dignità, come impone la nostra Costituzione.

Preliminarmente, signor Presidente, occorre sottolineare la disponibilità che il Partito Democratico e altre opposizioni in questo Parlamento hanno dimostrato nell'affrontare il percorso di questo disegno di legge, lo spirito aperto e costruttivo con cui abbiamo partecipato all'*iter* presso la Camera dei deputati. Purtroppo, una disponibilità inutile. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice, mi scusi, chiedo ai colleghi se per favore si può abbassare il brusio, perché io non sento la relatrice. Grazie.

CIRINNA', *relatrice di minoranza*. Grazie, signora Presidente.

Qui in Senato la situazione, se possibile, è ulteriormente peggiorata: il testo non ha subito alcuna modifica, non ha trovato accoglienza nessuno degli emendamenti migliorativi presentati dal Partito Democratico, che condivide le finalità meritorie del testo.

La discussione presso la Commissione giustizia è stata del tutto irrispettosa di qualunque prerogativa dell'opposizione, con una maggioranza sorda a qualunque richiesta e confronto nel merito del testo e delle sue disposizioni più critiche. Si tratta di un atteggiamento a cui, purtroppo, siamo ormai abituati, coerente con il quadro generale di spregio verso le garanzie e il rispetto delle minoranze che il Governo e la sua maggioranza portano avanti ormai quotidianamente. Al tempo stesso, è un atteggiamento a cui non possiamo, né intendiamo rassegnarci, convinti - come siamo - che solo nel rispetto della Costituzione e delle garanzie risiede la speranza di un futuro migliore per l'Italia, di crescita, sviluppo, libertà, uguaglianza e rispetto per le differenze e le persone vulnerabili.

Questa convinzione ci ha guidati lungo tutto l'*iter* parlamentare: migliorare il testo perché il ruolo dell'opposizione è quello di fornire alla maggioranza un diverso punto di vista sulle cose.

Tuttavia, ci troviamo di fronte a una grande occasione perduta. L'esigenza di completare un apparato di contrasto alla violenza di genere, di tutela effettiva delle donne e di promozione di una cultura efficace della parità di genere è avvertita pressoché unanimemente da tutte le competenti di questo Parlamento. Tuttavia, su obiettivi così importanti, seri e condivisi occorre lavorare in modo diverso, con una logica di lungo periodo, fuori dalla retorica dell'emergenza, che rende certamente di più in termini di comunicazione o - purtroppo - di semplice propaganda politica. Ciò non aiuta a individuare le soluzioni efficaci per un problema di natura culturale, così tristemente legato alla nostra società, come quello della violenza di genere.

Eppure, noi del Partito Democratico ci siamo sforzati e da sempre abbiamo avuto un atteggiamento costruttivo e responsabile perché ben consapevoli che il contrasto al drammatico fenomeno della violenza di genere richiede un approccio che tenga insieme esigenze di sicurezza e di tutela della vittima - certo - ma anche dell'estremo bisogno di riservatezza che la stessa ha, soprattutto nelle fasi iniziali del procedimento, quando è maggiormente esposta alla furia vendicatrice del suo aguzzino, che - ce lo dicono tutti i dati - nella maggior parte dei casi è una persona legata alla vittima stessa, come anche i recentissimi fatti di Savona hanno dimostrato. Bisogna guardare alla vittima, ma anche all'uomo maltrattante, alla sua incredibile difficoltà di misurarsi con la libertà femminile di una donna finalmente libera di scegliere della propria vita.

Si tratta, dunque, di un discorso complesso, nel quale un ruolo non secondario è svolto dai fattori culturali, proprio mentre da più parte si tenta - con insistenza - di ricacciare la forza delle donne nella sola sfera privata. Non basta, dunque, un approccio che si occupi solo di sicurezza, ma servono politiche di lungo respiro che intervengano già dalla scuola e che formino gli insegnanti e tutte le professionalità che si trovano a fronteggiare i casi di violenza: magistrati, medici, psicologi e assistenti sociali. Quindi, non solo Forze di polizia, che, sebbene svolgano un ruolo decisivo nel raccogliere notizie di reato, in questo provvedimento - lo voglio sottolineare con grande dolore - non sono destinatarie di alcuna risorsa.

Nel corso della precedente legislatura il Partito Democratico ha posto al centro della propria agenda politica il tema del contrasto alla violenza di genere. Rivendichiamo ciò con orgoglio, anche perché mai nella storia della Repubblica italiana si è visto un corposo intervento normativo come quello approntato dai Governi guidati dal Partito Democratico. Con la legge 27 giugno 2013, n. 77 l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione di Istanbul, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che tutela le donne contro qualsiasi forma di violenza. Diversi sono stati gli altri provvedimenti adottati: si pensi al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che ha introdotto misure di contrasto alla violenza, inasprendo le pene; al gratuito patrocinio per le vittime; alla priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione per i delitti sessuali. Abbiamo introdotto la facoltà per la vittima di violenza sessuale di richiedere il trasferimento ad altra amministrazione pubblica o, ancora, il congedo per un periodo massimo di tre mesi. Abbiamo introdotto il divieto di demansionamento, licenziamento o trasferimento a seguito di denuncia di molestie sessuali o ancora, con la legge di bilancio 2018, un contributo per le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza, perché è la prospettiva di vita libera, lavorativa e autonoma che va data a queste donne.

Siamo intervenuti poi in maniera particolarmente incisiva in materia di atti persecutori (il cosiddetto *stalking*), consentendo le intercettazioni e disponendo l'applicazione delle misure antimafia di prevenzione personale e patrimoniale anche agli indiziati di tale reato. Abbiamo dotato l'Italia, primo Paese in Europa, di una specifica disciplina a tutela degli orfani di crimini domestici, su cui segnaliamo tuttavia una carenza di finanziamento.

Signor Presidente, mi avvio a concludere sottolineando che, alle politiche di contrasto, abbiamo sempre affiancato politiche attive e che quindi ci siamo accostati al disegno di legge in discussione oggi con un approccio collaborativo, senza pregiudizi, nella convinzione che le opposizioni possano e debbano sempre dare il loro contributo. In quest'ottica vanno lette le nostre proposte emendative, con le quali abbiamo cercato di raccogliere anche le diverse perplessità emerse nel corso delle audizioni, in particolare quelle relative all'articolo 2.

Si tratta della disposizione centrale di questo provvedimento, che prevede l'obbligo per il pubblico ministero di sentire entro tre giorni le vittime di presunti maltrattamenti in famiglia. Eppure i nostri emendamenti sono stati respinti; altrettanto dicasi per tutti gli altri che miravano a conferire alla parte offesa un ruolo più attivo.

A fronte di alcune evidenti carenze, abbiamo cercato di proporre modifiche volte ad integrare le nuove fattispecie in maniera più puntuale, facendoci carico del dolore e delle complesse situazioni esistenziali che sono alla base della richiesta di intervento normativo.

Purtroppo però, signor Presidente, ci siamo scontrati con un muro: le esigenze della propaganda, la necessità di piazzare l'ennesima bandierina hanno fatto passare in secondo piano, non solo il rigore



tecnico e la considerazione delle risultanze delle preziose audizioni di professionisti di altissimo livello, ma anche la vita delle donne e la loro sofferenza. Nulla di più lontano da quello che avrebbe dovuto fare una politica buona, ma sappiamo bene che questa maggioranza e questo Governo sono capaci soltanto di costruire consenso immediato, piccoli fuochi di paglia che hanno continuamente bisogno di essere alimentati da propaganda e armi di distrazione di massa.

Ciò è avvenuto questa volta sulla pelle delle donne, a discapito di una loro tutela più efficace e rigorosa.

Nemmeno questo tuttavia ci stupisce, onorevoli colleghi. Sono infiniti e continui gli esempi della scarsa o nulla considerazione che questo Governo e la sua maggioranza hanno della dignità femminile e della parità di genere. Basti pensare al disegno di legge in materia di affido condiviso, che ancora vede uniti MoVimento 5 Stelle e Lega nella promozione di un modello di famiglia nel quale la donna è subalterna. Basti ancora come esempio l'atteggiamento del Ministro dell'interno che, pur riempiendosi la bocca di parole pietose e condiscendenti, non si fa scrupolo di dare in pasto ai suoi *follower* ogni figura di donna libera, forte e svincolata da pressioni, lasciando che venga ricoperta di insulti violenti e sessisti.

La violenza contro le donne si alimenta di un clima culturale che ha molto, troppo a che vedere con la deriva che sta prendendo il dibattito pubblico da un anno a questa parte, con l'uso crescente e incontrastato di un linguaggio di odio.

Se la moderazione del linguaggio e il contrasto ad espressioni e azioni violente e sessiste non vengono dalla politica stessa, dai rappresentanti dei cittadini e dai membri del Governo, con quale credibilità possiamo approvare norme come quelle che sono in discussione?

Per questi motivi, signor Presidente, colleghi e colleghe, non possiamo aderire all'impianto del disegno di legge in oggetto e sottoponiamo all'Assemblea i nostri rilievi e le nostre perplessità, insieme agli emendamenti non approvati in Commissione, che confidiamo possano essere d'aiuto alla discussione, con l'unico obiettivo di migliorare il disegno di legge rendendolo maggiormente aderente alle concrete esigenze di tutela delle donne vittime di violenza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fantetti. Ne ha facoltà.

[FANTETTI](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, la violenza sulle donne, secondo la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993, consiste in qualsiasi atto di violenza di genere che provochi o possa provocare danni fisici, sessuali o psicologici alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichi nella vita pubblica o privata.

Applicando tale definizione, le Nazioni Unite hanno identificato una serie notevolissima di forme di violenza contro le donne con le quali la nostra società serve dover convivere: la violenza inflitta dai *partner*; le pratiche tradizionali dannose, tra cui la mutilazione e il taglio genitale femminile; l'infanticidio femminile e la selezione sessuale prenatale; il matrimonio precoce; il matrimonio forzato; le violenze legate alla dote; i crimini contro le donne commessi per "onore"; il maltrattamento delle vedove; il femminicidio; la violenza sessuale da parte di non *partner*; le molestie sessuali e le violenze nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni educative e nello sport; la tratta di donne.

Il fenomeno con cui abbiamo a che fare è però di difficile misurazione nella realtà, perché è in larga parte sommerso. Molto spesso si attua tramite violenze all'interno della famiglia, più difficili da dichiarare e denunciare; situazioni in cui la donna si sente sola a dover affrontare un dramma che, se portato allo scoperto, sconvolgerebbe anche gli equilibri di vita di altre persone care.

Come rilevato dall'Istat, data la complessità delle reazioni emotive e psicologiche che si sviluppano in seguito ad una violenza, sia essa episodica o continuata nel tempo, il sommerso relativo ai reati che la descrivono è molto elevato e per questo non è possibile limitarsi a considerare le fonti di natura amministrativa per la sua conoscenza, fatta eccezione per il dato sugli omicidi delle donne.

In realtà, l'Istat, insieme al CNR, ha proseguito nell'identificazione di criteri di rilevamento di questo fenomeno e - come risulta da un'audizione svolta di recente in sede di Commissione d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio - sta per pubblicare un rapporto molto specifico e comprensivo che servirà

a inquadrare meglio il fenomeno. Per questo, l'Istat e il CNR vanno certamente lodati.

In ambito europeo, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, la cosiddetta Convenzione Istanbul del 2011, definisce la violenza contro le donne basata sul genere come «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato».

Da segnalare, infine, a livello internazionale il monitoraggio affidato al Grevio (Gruppo di esperti sulla violenza contro le donne del Consiglio d'Europa), per la valutazione dell'effettiva applicazione della Convenzione di Istanbul e l'impegno scientifico dell'EIGE (Istituto europeo per l'uguaglianza di genere), per l'individuazione da parte di entrambi di indicatori utili alla misurazione della violenza di genere nei Paesi europei.

In Italia la cosiddetta legge sul femminicidio (legge n. 119 del 2013), disposta a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul, ha previsto l'adozione di un piano straordinario contro la violenza sessuale di genere, oltre a una serie di misure in campo penale. Il primo piano, di durata biennale, è stato adottato nel 2015 e finanziato con circa 40 milioni di euro, di cui però solo la metà è stata effettivamente poi impiegata. Nel 2018 sono stati finanziati 31 milioni. Il sottosegretario Spadafora, presente in Aula, ci ha appena aggiornato sul prossimo piano strategico, in via di approvazione definitiva, che dovrebbe cominciare a essere implementato a breve, e prevede 37 milioni di euro: una cifra in leggero aumento - e questo è positivo - divisa tra interventi specifici (7 milioni) e uno di carattere più generale di 30 milioni, sul quale il Governo relazionerà a breve.

Il disegno di legge oggi all'esame del Senato riproduce, invece, il testo approvato dalla Camera lo scorso 3 aprile, emendando quello di iniziativa del Governo sul cosiddetto codice rosso. Viene previsto l'obbligo per il pubblico ministero di sentire entro tre giorni le vittime di presunti maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali, atti persecutori e reati collegati. Il testo dovrebbe essere approvato, quindi, senza modifiche per entrare in vigore prima dell'estate.

Nella legge del 2013 sul cosiddetto femminicidio era già prevista una corsia preferenziale per tali procedimenti e il disegno di legge intende ora rafforzarli, anche se il termine di tre giorni è meramente ordinatorio e non perentorio, dato che non si prevede alcuna conseguenza legata all'eventuale mancata osservanza del termine. Il provvedimento interviene anche sul codice penale, sul codice procedura, sul cosiddetto codice antimafia e sull'ordinamento penitenziario. I punti principali sono già stati accennati e li salto per essere breve.

Mi preme segnalare, invece, che il testo approvato dalla Camera ha assorbito le proposte di legge di analogo tenore, tra cui quella a prima firma della deputata Giusi Bartolozzi, che ha più volte insistito durante l'esame in Commissione giustizia per rimarcare l'impegno profuso sul tema della violenza di genere da diverse parlamentari del Gruppo Forza Italia, a iniziare dalle colleghe Carfagna e Prestigiaco, che si battono da lungo tempo in difesa delle donne vittime di violenza.

Alla maggioranza è stato contestato di volersi intestare una battaglia invece largamente condivisa, come è stato poi dimostrato dal voto in Assemblea sugli emendamenti. È stata contestata anche la scelta compiuta in Commissione di non costituire un comitato ristretto per elaborare un testo unificato e di prendere come base il disegno di legge del Governo.

Due buoni risultati sono stati ottenuti comunque dal Gruppo Forza Italia nella lettura presso la Camera dei deputati. Il primo è l'introduzione nel testo del reato del cosiddetto *revenge porn*, la porno vendetta, proposta sostenuta da Forza Italia. La maggioranza ha dovuto accettare l'intervento per contrastare la diffusione di video o immagini a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati senza il consenso delle persone rappresentate. Il secondo risultato è stato l'introduzione, sempre grazie a due emendamenti a firma della deputata Carfagna, delle norme contro i matrimoni forzati e l'utilizzo del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, per le borse di studio in favore degli orfani di crimini domestici e per misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.

Al Senato della Repubblica, in Commissione giustizia, il collega Caliendo ha espresso, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto favorevole, criticando il parere contrario su taluni emendamenti costantemente espresso dai relatori, che avrebbero dovuto - a nostro avviso - esprimere valutazioni

differenti e determinazioni conseguenti.

Lasciando ai miei colleghi firmatari (Caliendo, Modena, Dal Mas, Rizzotti, Conzatti) la presentazione più specifica degli emendamenti, segnalo che nel gruppo di quelli già presentati in Commissione - non accolti e ripresentati per l'esame in Assemblea - ve ne sono diversi sottoscritti anche da me in qualità di membro della Commissione di indagine sul fenomeno del femminicidio istituita in questa legislatura. Tali emendamenti sono il frutto dell'esperienza di lavoro maturata in questi mesi dalla Commissione sulla scorta di numerosi incontri e audizioni, ma anche del lavoro egregio compiuto da una simile Commissione nella precedente legislatura. È un peccato, al riguardo, che la maggioranza non abbia ritenuto doveroso o quanto meno opportuno farli propri, forse per la solita fretta di preferire un risultato di immagine su uno di maggiore sostanza giuridica.

Presidente, colleghi, nel nostro Paese si sono registrati oltre 600 femminicidi negli ultimi quattro anni. La stragrande maggioranza di essi è stata definita primitiva per le modalità di esecuzione. È ora di dire basta e di dimostrare che la risposta del legislatore non permetterà ulteriormente ad alcuni membri della nostra società di violare fondamentali diritti umani, inalienabili, alla base della vita, della libertà e della sicurezza e, in una parola, attentare con la violenza sulle donne alla stessa umanità del nostro genere. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.

[VALENTE](#) (PD). Signor Presidente, voglio intanto partire da una premessa: in questa sede nell'odierna discussione, nel corso della quale proporrò mie poche riflessioni, non interverrò in qualità di Presidente della Commissione di inchiesta del Senato che si occupa della materia in esame. Lo farò per correttezza nei confronti della Commissione e dei commissari, perché abbiamo scelto di mantenere un profilo di trasversalità e continuare a lavorare, nel corso dei mesi che abbiamo davanti, con assoluta serenità. Ci siamo infatti resi conto che sul provvedimento in esame, probabilmente, le nostre posizioni sono abbastanza lontane e divergenti. Interverrò quindi da senatrice del Partito Democratico, ma lo farò - come ovvio - avendo avuto nei vari mesi la possibilità di guardare da un osservatorio privilegiato il fenomeno a 360 gradi, per interloquire con soggetti che al tema in esame dedicano vita, passione e professionalità.

Parto da una constatazione semplice: quello in esame è stato un provvedimento molto annunciato dai Ministri competenti, che sono ben cinque; un provvedimento che ha portato una discussione impegnativa alla Camera dei deputati, nel corso della quale si sono registrate convergenze, anche importanti, che hanno portato a modifiche rilevanti del testo. Si tratta di un provvedimento molto ambizioso già nel titolo: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere».

Per coerenza e sincerità devo innanzitutto fare una osservazione: credo che il nostro Paese in questo momento abbia a disposizione un impianto normativo soddisfacente e importante per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Credo che tutti dovremmo partire da questo dato, per avere la consapevolezza che qualsiasi intervento a cui stiamo pensando deve essere mirato davvero a modificare quanto ancora può essere migliorato. Lo dico con sincerità e franchezza: penso che sicuramente erano buone le intenzioni di chi ha pensato il provvedimento in esame, al netto del discorso sulla buona fede o sulla mala fede. Questa è probabilmente la ragione per la quale abbiamo provato a migliorare il disegno di legge, non ci siamo mai chiusi e mai avvicinati al provvedimento in esame con pregiudizio, ma siamo sempre entrati nel merito.

Il provvedimento vuole cambiare il quadro normativo. Vorrei però ricordare a tutti, brevemente, che negli ultimi anni abbiamo modificato molte volte il quadro normativo e lo abbiamo modificato decisamente in meglio. Soltanto negli anni Ottanta avevamo ancora il delitto d'onore e a fine anni Novanta la violenza sessuale era una violenza contro la morale e non contro la persona. Sostanzialmente in venti anni abbiamo costruito un impianto normativo, in maniera assolutamente trasversale, partendo al reato di *stalking*, introdotto dai Governi di centrodestra, per passare agli importantissimi provvedimenti varati dal Governo di centrosinistra, dalla ratifica della Convenzione di Istanbul - più volte ovviamente richiamata - al decreto-legge sul femminicidio, senza dimenticare il codice antimafia - esso contiene importanti misure di prevenzione, che abbiamo esteso, anche

forzando la mano, in alcuni casi, scientificamente e volontariamente, perché credevamo utile farlo - fino ad arrivare al provvedimento sugli orfani di femminicidio, di cui tanto si è discusso e di cui si attende ancora il regolamento attuativo. Questo per dire che oggi disponiamo di un quadro normativo importante: ricordiamolo sempre, perché le energie che spendiamo devono essere tese non tanto a cambiare ulteriormente il quadro normativo, quanto a far funzionare quello esistente, che - lo dovremmo ricordare sempre a noi stessi - cammina grazie alla professionalità, alla sensibilità, alla specializzazione, alla mentalità e alla cultura degli uomini e delle donne del Paese: questo, probabilmente, qualche volta lo dimentichiamo.

Credo che il rischio che ancora si corre e vedo davanti a noi, all'interno del provvedimento in esame, sia essenzialmente questo. Personalmente mi sono spesa, da senatrice, insieme al mio Gruppo, per provare a cambiare il provvedimento in esame, presentando emendamenti solo ed esclusivamente di merito, mai ostruzionistici - lo dico con orgoglio - mai faziosi e mai pregiudiziali. Devo purtroppo constatare e raccontare al Governo e all'Assemblea che, all'interno della Commissione giustizia, non c'è stata una sola risposta di merito, neanche una sola, neanche una volta. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Nessuno si è mai preoccupato di rispondere e spiegare perché un emendamento non fosse sostenibile o fosse sbagliato.

Credo che questo sia un atteggiamento che, al di là dei proclami e degli annunci forti, che forse ci fanno conquistare qualche titolo di giornale nell'immediato, ci fanno parlare alla pancia dei nostri elettori e forse ci aiutano a riscuotere un po' di consenso, non rende un buon servizio né a Debora, né alle tante donne che sono state ammazzate o a quelle che ogni giorno vengono barbaramente violentate, da tanti punti di vista.

Lasciamo questo tema fuori dalla propaganda, ma anche fuori dalla polemica politica. Vedo il sottosegretario Spadafora presente in Aula - lo abbiamo avuto poco fa in Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio - che ringrazio per la sensibilità dimostrata. Devo dire che non ho apprezzato le polemiche che hanno caratterizzato le sue affermazioni in quest'Aula e poi la sua scelta di revocare la conferenza stampa: in sostanza, una polemica politica all'interno della maggioranza. Ma la polemica politica è venuta anche dalla maggioranza nei confronti dell'opposizione, precedente maggioranza di Governo: chiederei veramente, in maniera accorata, di lasciare la polemica politica fuori da argomenti del genere, che richiedono invece sensibilità, attenzione, delicatezza, coerenza e, qualche volta, anche coraggio, per il quale bisogna rimanere sempre sul merito della discussione.

Vengo davvero al merito. Ho parlato prima di un quadro normativo che, però, non ha cambiato lo stato delle cose. Ci dovremmo allora chiedere per quale motivo e l'ho detto prima: per cambiare la cultura di un Paese non è mai sufficiente di per sé una buona legge, non lo è mai da sola, e ha sempre bisogno di un supporto, di un cambio culturale, di una corale condivisione di lettura del fenomeno. Deve essere la società intera a condannare quel fenomeno e noi siamo purtroppo ancora lontani da quella meta, da quell'obiettivo.

Ci troviamo oggi di fronte a un fenomeno che invece continua purtroppo a crescere in maniera esponenziale, a diventare più aggressivo. Lo dicono tutti e lo dimostrano i dati. Non dobbiamo dimenticare, poi, che è trasversale: Nord e Sud, centro e periferia, italiani e stranieri. Non speculiamo anche su questo, per favore. Colpisce tutti i ceti sociali in maniera trasversale. Purtroppo è un fenomeno drammatico. Ma - attenzione - per quanto drammatico, è un fenomeno non emergenziale, ma strutturale, perché culturale, ancorato a una cultura purtroppo stratificata e profondamente radicata nel Paese. È quindi un fenomeno strutturale e non privato, sebbene si consumi tra le mura domestiche; è un fenomeno pubblico, perché interroga la buona politica e la chiama a dare delle risposte.

Noi avremmo dovuto approcciarci con questa consapevolezza. Purtroppo il provvedimento in esame non aggredisce il *gap* esistente tra un quadro normativo soddisfacente e i dati che ci consegnano, invece, una violenza in crescita. Esaminiamo nel merito le risposte che ha provato a dare. Alcune sono giuste ma insufficienti, e faccio degli esempi concreti.

Sull'accordo tra il procedimento civile e quello penale e minorile, pur richiesto, anche il Consiglio superiore della magistratura - per come è stato presentato - ha espresso un parere negativo, giudicandolo insufficiente.

Per quanto riguarda la formazione delle Forze dell'ordine, è un provvedimento a invarianza finanziaria: tutte le buone intenzioni di questo mondo, ma mi dite che cosa può fare un provvedimento a invarianza finanziaria? Ve lo chiedo. Non è forse questa una norma di propaganda? Ve lo chiedo veramente accuratamente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Si istituiscono nuovi reati, come il *revenge porn*; la lesione al viso, che sostanzialmente priva una donna della propria identità o, ancora, i matrimoni forzati: si tratta di provvedimenti per i quali il Partito Democratico aveva presentato autonomi disegni di legge. Quindi, come possiamo non dire che sono interventi assolutamente positivi? Avevamo pensato di poterli migliorare, integrare, rafforzare, ma non c'è stato verso, anche in assenza di una scadenza, perché non era un decreto-legge. Non si capisce perché: era semplicemente un no pregiudiziale, a differenza del nostro approccio, che non è stato pregiudiziale, e di questo noi ovviamente non possiamo che prendere atto con profondo rammarico. Se dovesse andare avanti così anche in Assemblea; se anche in queste ultime ore non si dovesse cogliere una tale opportunità e disponibilità, si tratterebbe di una grande occasione sprecata.

Ancora: vietare il bilanciamento delle circostanze in alcuni casi va benissimo. Noi vi abbiamo fatto notare, però, che lo lasciate in alcune ipotesi che riteniamo sbagliate; neanche in quel caso siamo riusciti a ragionare. Queste sono le occasioni che potevano rappresentare intuizioni giuste, ma non sufficienti.

C'è poi la norma principale del provvedimento, relativa ai tre giorni. Al riguardo si sono espressi vari operatori specializzati, come il magistrato Roia e il procuratore Maria Monteleone, persone che a questo hanno dedicato una vita, nonché avvocati e rappresentanti dei centri antiviolenza; tutti in Commissione hanno detto che la previsione dei tre giorni, così come formulata, è pericolosa, perché mina l'efficacia delle indagini, rischia la vittimizzazione secondaria della donna, tocca la sua vulnerabilità, nega la specializzazione, che è assolutamente necessaria. Potremo intasare procure e uffici giudiziari senza avere la possibilità di trattare il fenomeno così come chiediamo.

Qual è l'esigenza di mantenere questo impianto senza fermarsi minimamente? Qualcuno ha detto che siamo di fronte a un rischio di regressione culturale. Qualche editorialista ha affermato che oggi non è un buon momento per essere femmina. Io voglio sperare che non sia così, ma sento profondo il rischio che purtroppo questa sia una drammatica verità, perché linguaggi, stereotipi e pregiudizi, profondamente radicati, oggi purtroppo appartengono anche a un pezzo di ceto politico. Io vi dico: vi prego, rispetto a questo, di fermarvi, perché non ci sarà alcun provvedimento e norma del codice penale o di procedura penale che potranno mettervi mano, se il contesto culturale di regressione, pregiudizi, stereotipi che offre un modello di sperequazione tra uomini e donne, di relazione tra uomini e donne, resta quello che abbiamo. Se con le parole voi sostanzialmente sarete lontani dai fatti, il provvedimento in esame non servirà a nulla e addirittura rischierà di essere pericoloso e dannoso per le donne vittime di violenza. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ostellari. Ne ha facoltà.

[OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, oggi discutiamo di questo provvedimento perché dobbiamo dare una risposta a tutte quelle donne (adulte, giovani, minori) che sono più vulnerabili, che soffrono e hanno bisogno di essere difese. Per questo siamo qui.

Sugli strumenti per farlo possiamo anche non essere del tutto d'accordo, possiamo confrontarci, possiamo accendere il dibattito e anche alzare i toni. Una risposta, però, la dobbiamo dare. E ognuno di noi deve assumersi oggi la responsabilità di dare quella risposta alle persone coinvolte, senza alcuna perplessità. Se non sono garantite la salute, l'integrità fisica e psichica e la dignità della donna, è fallito infatti il nostro ruolo di parlamentari, di cittadini e - permettetemelo - di uomini.

Quella di oggi può essere una data storica, perché può essere la giornata in cui lo Stato smette di assistere inerme alle tragedie e ai drammi e inizia a esercitare in pieno le sue prerogative; giornata nella quale affermiamo con il voto che i sacrifici di troppe donne non sono stati del tutto vani. Per questo vi invito a spegnere la fiamma della polemica e magari a dire di sì, invece di dire sempre no; a fare in modo che da domani per le donne la vita sia un po' più facile e un po' più serena e lo sia soprattutto per quelle donne che vivono nella paura, troppo spesso peraltro generata da parte di mani

conosciute; donne che sono oggetto di minacce, che subiscono frustrazioni e violenze, che vedono la loro immagine violentata da uomini senza scrupoli, da uomini - lo dico da uomo - di cui mi vergogno. Siamo purtroppo eredi di una storia di enormi condizionamenti, come ci ricordava San Giovanni Paolo II in una sua mirabile lettera; condizionamenti che in tutti i tempi e in ogni latitudine hanno reso difficile il cammino della donna, hanno travisato le sue prerogative e l'hanno non di rado emarginata e persino ridotta in schiavitù, impedendole di essere fino in fondo se stessa e contemporaneamente impoverendo l'intera umanità della ricchezza che solo lei può donare.

Non sono bastati e non basteranno i dibattiti, le manifestazioni e nemmeno le leggi per cancellare questi condizionamenti; da soli non bastano e non basteranno la testimonianza, l'educazione, il coraggio. Ma di certo non può mancare il nostro voto - ecco la risposta di cui abbiamo bisogno - il voto a un provvedimento che è nato su iniziativa del Governo, specialmente dei ministri Bongiorno e Bonafede, e ha trovato l'ampia collaborazione di molte forze politiche di maggioranza e opposizione e il sostegno di fondazioni, di associazioni, di gruppi che si occupano della lotta contro il femminicidio, contro lo sfruttamento e la violenza, contro i matrimoni forzati, contro il *revenge porn* e che voglio ringraziare anche per l'opera di sostegno e assistenza che compiono ogni giorno.

Colleghe e colleghi, ai mostri di cui le cronache giornalistiche ci restituiscono i ritratti non possiamo risparmiare nulla. Facciamo in modo che la forza dello Stato impedisca le loro perverse azioni. Con questo provvedimento inaspriamo le pene per i reati di violenza sessuale; introduciamo i delitti di *revenge porn* e di sfregio del volto, quest'ultimo punito con quattordici anni di reclusione.

Finalmente inauguriamo una corsia preferenziale per chi soffre nel silenzio - questa è la vera novità - che porterà quindi le persone offese a essere ascoltate subito entro tre giorni. Altro che fuoco di paglia! Impediamo che si celebrino matrimoni precoci e forzati, stretti con l'inganno e la sopraffazione: al riguardo ringrazio il ministro Stefani, presente oggi in Aula, per la battaglia che ha portato avanti per prima anche nella scorsa legislatura.

Dopo aver votato non dimentichiamoci di quello che dovremmo fare domani. Non dimentichiamoci di ascoltare, vigilare, educare, cercare di prevenire e reprimere. Non permettiamo che passino altri anni prima che lo Stato si accorga che qualcosa non va. Oggi intanto possiamo fornire strumenti anche agli operatori dello Stato, strumenti migliori per aiutare chi soffre. Facciamolo con convinzione, senza polemiche strumentali. È questa una guerra non contro qualcuno, ma a difesa di chi soffre. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.

[MINUTO](#) (FI-BP). Signor Presidente, la prima cosa che ho pensato quando ho letto le disposizioni del disegno di legge in esame è stata ricollegare le norme in esso contenute a fatti che conoscevo della cronaca del mio territorio. Allora la domanda che mi sono posta è se queste nuove norme avrebbero potuto o potrebbero evitare quegli episodi finiti nelle pagine nere dei quotidiani e dei telegiornali.

È difficile dare un'opinione univoca, una risposta certa, ma sicuramente queste norme rappresentano un ulteriore passo verso la più opportuna identificazione delle norme penali nel rito penale di tali fattispecie odiosissime in danno alle donne, ma soprattutto alle ragazze. Le donne sono sempre più spesso il soggetto più debole: facile da colpire e difficile da difendere. Pertanto, una sempre migliore puntualizzazione dell'apparato sanzionatorio penale probabilmente non farà diminuire i reati, ma potrà aiutare le vittime a tutelarsi meglio.

Serve un enorme passo culturale in avanti e - se volete - in alto, che valorizzi la donna come soggetto sempre più indispensabile alla crescita della nostra società. È però necessario sancire come gravissimi alcuni atteggiamenti contro le donne ed è importante farlo per aiutare a creare quella cultura di rispetto della donna, perché è proprio con quei casi di cronaca che bisogna confrontarsi. A Molfetta, sette anni fa, una quattordicenne venne braccata da otto giovani (la metà dei quali minorenni), trascinata all'interno dell'anfiteatro cittadino e abusata da quattro di loro. Tale episodio venne denunciato con sei mesi di grave ritardo, durante i quali le persecuzioni per strada del branco continuarono proprio come se non fosse successo nulla di grave. Ci sono stati due processi: il primo, a carico dei maggiorenni, è finito in primo grado con quattro anni e due mesi di condanna e una provvisoria di 50.000 euro mai versata; l'altro, a carico dei minorenni, con una condanna di due anni e nove mesi, per avere i più

giovani assistito impassibili alle violenze. Il quarto giovane, invece, ha scontato due anni di messa alla prova in cui ha fatto un po' di volontariato. In questo caso la parola «scontato» sembra assolutamente inadeguata. Certamente, quel tipo di pena non è un deterrente: non è quella una punizione che induce un giovane a capire la gravità del gesto commesso; e non lo è per il colpevole e nemmeno per qualche suo coetaneo che potrebbe considerare quella violenza un fatto ritenuto non grave.

**Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,45)**

(Segue MINUTO). È questo il motivo per cui il presente disegno di legge, che oggi va ad integrare le sanzioni e identifica nella loro piena gravità alcuni atti di violenza contro le donne, può segnare un ulteriore passo in avanti. Ora la pena per la violenza di gruppo - ad esempio - viene aumentata e c'è la procedibilità d'ufficio per gli atti sessuali con minorenni. Certamente si migliora il quadro normativo, ma mancano ancora norme che identifichino il giusto risarcimento. Manca ancora l'individuazione di un supporto adeguato per le vittime. Soprattutto serve un maggiore sostegno per le famiglie meno attrezzate da un punto di vista culturale, magari più povere, e per tutti i soggetti più bisognosi.

Vorrei ricollegarmi a un altro fatto di cronaca, avvenuto nella mia città poco tempo fa, che ha riguardato la diffusione di immagini sessuali sui *social network* senza il consenso della vittima. La giovane venne ripresa dal fidanzato, senza consenso, durante un atto sessuale e lo stesso fidanzato mise il video in rete e quel video venne trasmesso da un altro soggetto agli studenti, accompagnato da scritte offensive che riguardavano la ragazza. Protagonisti e vittima sono minorenni. I due imputati hanno visto il reato estinto dinanzi al tribunale per i minorenni di Bari, dopo un percorso di messa alla prova di un anno e mezzo, attraverso il solito percorso di volontariato. La ragazza non ha avuto alcun risarcimento in sede penale e dovrà provare ora ad averlo in sede civile. Su questo secondo punto il disegno di legge alla nostra attenzione introduce l'apposito reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Peraltro, il contrasto al cosiddetto *revenge porn* è proprio una proposta della mia parte politica, che sul tema, sia alla Camera che al Senato, ha dimostrato grande sensibilità.

I miglioramenti alla normativa a tutela delle vittime di violenza sono tanti e diffusi in un tessuto normativo che va fortunatamente sempre più completandosi. Ripeto, però, che, proprio prendendo spunto dalle norme che riguardano la violenza sui minori, bisogna partire dalle scuole e insegnare ai ragazzi la gravità di certi atteggiamenti, integrando le ore di insegnamento scolastico con l'educazione e la sensibilizzazione sui temi in questione. Le norme e la gravità di alcuni atteggiamenti vanno insegnati ai ragazzi per renderli consapevoli di quello che fanno e di quello che non devono fare. L'insegnamento e la consapevolezza di dove sta il confine tra il lecito e il non lecito è il migliore esempio per evitare il ripetersi degli episodi di violenza e di sopraffazione verso le ragazze, soprattutto verso quelle più giovani. Questo è anche il modo più consapevole per evitare che i ragazzi possano praticare episodi di violenza contro le donne una volta che diventeranno adulti.

In conclusione, buone sono le intenzioni del disegno di legge al nostro esame, che introduce il cosiddetto codice rosso, ma non collimano purtroppo con la realtà. Nel codice di procedura penale italiano, se non è prevista la sanzione della mancata ottemperanza a un obbligo imposto dalla norma, è come se l'obbligo non esistesse. Faccio un esempio banale: se c'è un divieto di parcheggio in doppia fila e io continuo a parcheggiare in doppia fila, se non mi viene fatta una multa e applicata una sanzione, continuerò a parcheggiare in doppia fila. Analogamente, se il pubblico ministero non dovesse ottemperare nei giorni previsti dalla norma, come è indicato appunto nel codice rosso, anche il pubblico ministero dovrà essere sanzionato. Solo così possiamo fare dei passi seri.

Noi di Forza Italia probabilmente in futuro presenteremo un disegno di legge in materia, perché bisogna risolvere siffatti problemi. Quando ascolto le mamme delle ragazze coinvolte, rabbrivisco e non ho risposte da dare loro, quando noi invece siamo qui per darne. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

**PRESIDENTE.** Approfitto per dire che il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha segnalato che gli iscritti a parlare dello stesso Gruppo hanno nove minuti a disposizione. In realtà, voglio avvisare i colleghi e le colleghe che è un tempo indicativo e - come previsto dal Regolamento - hanno diritto a parlare per dieci minuti, benché il Gruppo ne abbia indicati nove in maniera preventiva.

È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

**PIARULLI (M5S).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, è violenza contro le donne ogni atto di

violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, psicologica o sessuale per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà.

La piaga della violenza di genere non è soltanto sociale, ma è anche culturale. Quindici anni fa, per la prima volta, veniva utilizzato il termine «femminicidio» per inquadrare, sotto il profilo sociologico, l'omicidio commesso nei confronti di una donna come una violenza di genere, come un omicidio nei confronti della donna perpetrato in quanto donna, come un atto criminale commesso dall'uomo in conseguenza del mancato assoggettamento fisico o psicologico della vittima; vessazioni psicologiche, ricatti economici, minacce, molestie sessuali, persecuzioni compiute da un uomo contro una donna in quanto donna; azioni quasi sempre ripetute nel tempo, compiute da uomini molto diversi tra loro per età, condizione sociale, livello di istruzione, nazionalità, religione; non da mostri e di solito neanche da sconosciuti: i *partner* e gli ex *partner* compiono più frequentemente tutte le forme di violenza fisica rilevate e sono responsabili della maggioranza degli stupri. Come dimostrato dai dati statistici ufficiali e dalle numerose richieste di aiuto delle vittime di violenza domestica, *stalking* o abusi sessuali presso gli appositi centri di ascolto dislocati sul territorio nazionale, si tratta di un fenomeno in costante crescita. L'ultimo episodio ha riguardato una donna, Debora.

Formazione, consapevolezza e sensibilizzazione devono essere i tre pilastri sui quali erigere una nuova società che possa garantire alle donne una vita libera da violenze e discriminazioni. Non è più accettabile che una donna su tre in Italia debba subire una qualche forma di violenza fisica, sessuale e psicologica, da quelle considerate meno gravi - almeno nella misura in cui non implicano danni permanenti - a quelle in cui si arriva a un'aggressione mortale.

«L'assassino non bussa, ha le chiavi di casa» era la frase agghiacciante ma quanto mai veritiera che si poteva leggere a una manifestazione di qualche anno fa. Non è più accettabile che a monte di tragedie del genere vi siano una sottovalutazione del rischio o un *deficit* di conoscenza dei centri a cui rivolgersi da parte della vittima o, ancora, un mancato intervento da parte delle strutture o istituzioni competenti, o Forze dell'ordine.

Per invertire la rotta, serve costruire a protezione delle donne vittime di violenze una rete unica, composta da Forze dell'ordine, magistrati, assistenti sociali, medici, associazioni di volontariato, operatori dell'informazione, educatori, famiglie e psicologi.

Per combattere questa piaga, che vede l'intera società come vittima, è necessario agire in termini di prevenzione prima di tutto culturale, partendo dalla sensibilizzazione nelle scuole per poi arrivare alla repressione inasprendo le pene.

Il disegno di legge in esame ha questi principi; si pone come tassello fondamentale nella lotta preventiva al fenomeno della violenza di genere denominato, appunto, codice rosso, come in ospedale quando ci si reca per un'emergenza: adesso, quando una donna decide con grande fatica ed enorme coraggio di rivolgersi allo Stato e chiedere aiuto, magari per denunciare una violenza domestica subita, ha necessità di avere una corsia preferenziale. L'agente o il pubblico ufficiale, ricevuta la denuncia, dovrà immediatamente darne comunicazione al pubblico ministero senza alcuna discrezionalità sulla valutazione dell'urgenza o meno. Questi avrà poi l'obbligo entro tre giorni di ascoltare il denunciante, così come la polizia giudiziaria dovrà dare massima priorità all'indagine.

È certamente importante l'introduzione, all'articolo 7, comma 1, del reato di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, che comporterà un'osservazione scientifica della personalità pari a un anno e a ciò conseguirà anche l'emissione di benefici premiali solo dopo minimo un anno.

È importante che la giustizia venga percepita dai cittadini come un settore in cui lo Stato investe e a cui viene incontro ancor prima che il reato venga commesso.

Vorrei concludere il mio intervento con un appello a tutte le donne vittime di abusi, invitandole a denunciare i propri vessatori. Non abbiate paura: lo Stato è più forte oggi di qualsiasi violenza che abbiate subito e adesso è al vostro fianco con ogni mezzo a sua disposizione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

[GINETTI \(PD\)](#). Signor Presidente, il provvedimento all'esame dell'Assemblea interviene in un ambito molto complesso e delicato, quale quello dei maltrattamenti e delle violenze domestiche e di genere,



per provare a ricucire spazi di una rete di previsioni normative che si sono susseguite negli anni - intensificate dagli anni Novanta - tutte mirate a superare un modello giuridico che relegava violenze e discriminazioni nei confronti delle donne in uno spazio di tutela troppo ridotto e marginale rispetto alla più generale tutela dei diritti della persona.

Era quindi necessario superare quell'impostazione culturale, ancor prima che normativa, che non riconosce la parità tra uomini e donne nei rapporti in famiglia, di lavoro e sociali.

Nel corso della scorsa legislatura abbiamo riservato al tema una grande attenzione. Abbiamo provveduto alla ratifica della Convenzione di Istanbul, che qualifica la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. Siamo poi intervenuti con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, a tutela dei figli che assistono alle violenze in famiglia e degli orfani di femminicidio, in fase processuale, così come in tema di successione ereditaria. Si tratta di temi che - a nostro parere - hanno sempre più bisogno di un monitoraggio costante in riferimento all'efficacia delle norme introdotte, ma anche del supporto e del contributo di professionisti che, nelle diverse competenze, si occupano oggi di violenza e maltrattamenti di genere, da formare e specializzare: dai giudici, ai centri antiviolenza, alle altre forme di protezione e prevenzione.

In tale ottica, signor Presidente, il disegno di legge n. 1200, di iniziativa governativa, a nostro parere - è stato già detto - avrebbe potuto coordinarsi in maniera più evidente con il lavoro che stiamo portando avanti in sede di Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, per inserire quegli emendamenti che senz'altro avrebbero arricchito e completato il quadro proposto dal Governo. Questo - temo - porterà a dover mettere mano al sistema giuridico introdotto in quanto incompleto e inefficace.

Nel merito, il disegno di legge, con i suoi 21 articoli, interviene sul codice di procedura penale, al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e accelerare l'eventuale adozione di protezione delle vittime e di formazione della prova.

Il provvedimento introduce nuove fattispecie di reato che abbiamo condiviso, in particolare contro la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, anche sul solco di una nostra specifica proposta di legge.

Allo stesso modo, è nostra la proposta, presentata fin dalla scorsa legislatura, per l'introduzione del reato di matrimonio forzato e precoce, che si sta affermando pericolosamente anche nel nostro territorio, quando il matrimonio da combinato diventa forzato, trascinando giovani donne in situazioni di violenza e rischio di gravidanze precoci, maltrattamenti, sottomissioni fisiche e ricatti morali di esclusione sociale e isolamento, ma anche di morte. Questa è stata la sorte di giovani studentesse ricondotte con forza nei Paesi di origine e uccise, perché non obbedienti, per mano di fratelli e padri. Per questo la nostra proposta prevedeva pene principali e relative pene accessorie ben più severe per un reato che nasconde in sé, oltre alla costrizione, la violenza sessuale e i maltrattamenti di spose bambine. Stiamo parlando di figli che subiscono i danni diretti o collaterali della violenza in famiglia; figli di rapporti malati nutriti di rabbia e brutalità; vittime di un amore che non c'è, ovvero di violenza assistita, alla presenza dei figli nell'82 per cento dei casi.

Si tratta di una catena di odio che rischia di alimentarsi all'infinito e che è necessario interrompere, a partire da una forte condanna sociale e dal ripudio di un linguaggio che fa apparire normale ciò che normale non è; parole che denigrano le donne sui *social*, sulla carta stampata, nelle aule di tribunale; parole di giornalisti, come dell'uomo qualunque, ma anche linguaggio dei politici, un linguaggio non solo discriminatorio, ma offensivo e degradante, che la rete dei *social* amplifica, rischiando di certificare come normale e di uso comune l'insulto contro le donne, sintomo di una pericolosa deriva sessista.

In tale quadro condividiamo il tentativo di eliminare quell'area di rischio che è rappresentata per la donna che denuncia dal tempo che intercorre tra l'acquisizione della notizia di reato e la successiva applicazione di una misura coercitiva, ma soprattutto di quelle misure che consentano alle donne di rimanere nella propria abitazione, anziché dover scappare e cercare protezione. Questi tempi, dunque, devono necessariamente essere compressi.

Forti perplessità rimangono, tuttavia, sull'efficacia dell'obbligo di interrogare la vittima entro il termine perentorio dei tre giorni, quando molti uffici giudiziari, soprattutto minori, non hanno a disposizione personale, in particolare specializzato. Per questo ritenevamo che l'iscrizione a ruolo con priorità e modalità protette di trattazione fosse il tema da definire con maggior attenzione, oltre alla necessità di interventi tempestivi rispetto alla misura coercitiva dell'allontanamento e all'arresto obbligatorio, anche in assenza di flagranza, con arresti e sanzioni necessari, inoltre, per chi violi le misure di prevenzione e di allontanamento, perché senza sanzione non esiste obbligo e non vi è tutela. Ci sono dunque spazi ancora da riempire.

Avrei voluto inoltre che, in tema di procedibilità, fosse approvata la proposta a mia prima firma di estendere a un anno l'attuale termine di sei mesi entro cui una donna può presentare denuncia per una violenza subita. Tale previsione, che non avrebbe impedito comunque di agire nell'immediatezza, avrebbe garantito il diritto alla giustizia anche quando fosse trascorso quel tempo in cui il dolore del danno subito, la vergogna e la solitudine non lasciano alla vittima la forza di trasformare la rabbia in azione giuridica.

Oggi più donne denunciano e tentano di uscire dall'invisibilità, ma il tema centrale rimane la tutela dei figli che subiscono o assistono a violenze in famiglia. Il conflitto di separazione cela spesso contrasti e violenze, da riconoscere e far emergere. Per questo condividiamo la previsione che lega gli atti del processo civile a quello penale, nell'interesse dei minori e nella definizione della responsabilità genitoriale.

I reati di violenza contro le donne - e concludo - aumentano, mentre il numero di reati in generale diminuisce: sintomo che c'è ancora molto terreno su cui come legislatori siamo chiamati a continuare a impegnarci sul fronte della protezione delle donne, perché anche questa è sicurezza cui lo Stato non può abdicare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.

**DAL MAS** (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, discutiamo oggi un provvedimento recante: «Modifica al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere». Mi piacerebbe aggiungere «senza distinzione di genere», come spiegherò nel corso del mio intervento.

In realtà questo provvedimento, che è stato licenziato dalla Camera dei deputati il 3 aprile, con un consenso allora consistente, ha visto l'introduzione di quattro nuove fattispecie penali; tra queste spicca, in particolare, di stridente attualità il cosiddetto *revenge porn*, vale a dire la diffusione non consensuale di immagini attinenti alla sfera intima e privata, oltre ad altri delitti come quello relativo al divieto di avvicinamento, la cui natura è assolutamente discutibile perché contiene in sé la violazione di una norma cautelare, e il codice di procedura penale ci dice già che cosa si deve fare, che cosa l'autorità giudiziaria può fare quando viene violata la misura cautelare.

Poi abbiamo l'introduzione del delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti, che inasprisce figure come lo sfregio permanente al viso. Nel nostro ordinamento ci sono già figure o reati che evidentemente lo richiamano, ma il legislatore, attraverso un'ampia maggioranza, ha ritenuto che fosse necessario introdurre l'articolo 583-*quinquies*.

È inoltre prevista la modifica al codice di procedura penale, nell'intento di velocizzare i procedimenti. Le audizioni delle procure, degli avvocati, degli esperti e degli operatori del diritto delle varie associazioni che abbiamo svolto hanno messo in evidenza alcuni pericoli o insidie insite in questa normativa: ad esempio, la questione dei tre giorni, ossia l'obbligo di sentire, da parte del pubblico ministero, la persona offesa o la persona vittima, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, che evidentemente espone, vista la particolarità e la tipologia delle fattispecie di cui stiamo parlando, le persone offese o le vittime a possibili rischi o potenziali aggravamenti della loro situazione.

C'è una questione che, a mio avviso, non è stata sufficientemente esplorata. A fronte di un atteggiamento tetragono della maggioranza, che ha respinto tutti gli emendamenti di Forza Italia, del PD e in generale delle opposizioni, vi abbiamo invitato a riflettere sulla differenza di trattamento tra primo e secondo comma dell'articolo 612-*ter* di nuova introduzione. Mi riferisco alla distinzione tra la prima distribuzione delle immagini vietate non consensuali e la seconda distribuzione, per la quale

addirittura prevedete il dolo specifico. La previsione del dolo specifico rafforza in noi la convinzione che questa previsione possa costituire una facile scappatoia per coloro i quali contribuiscono a diffondere queste immagini nella Rete, nel *web*, sui *social*. L'effetto potrebbe quindi essere contrario - non c'è certezza né c'è evidenza di casistica - allo spirito che ha suggerito l'introduzione di questa fattispecie.

Sempre in ordine all'articolo 612-*ter*, c'è una questione rispetto alla quale abbiamo proposto uno specifico emendamento, che consiste nel fatto che ci siamo accorti che non è prevista una circostanza ad effetto speciale quando vittime sono i minori. Su questo il dubbio ci è venuto perché esiste una clausola di salvaguardia nella norma, quando si dice «salvo che il fatto costituisca più grave reato», ma la Cassazione ha recentemente stabilito che l'immagine immessa nella Rete da parte dello stesso minore, come accade nella stragrande maggioranza dei casi, non costituisce che l'ipotesi meno grave di cui all'articolo 600-*ter*, terzo comma, cioè della pedopornografia, che in questo caso verrebbe assorbita nel primo comma del nuovo articolo 612-*ter*. Quindi non c'è un'aggravante di fatto quando la vittima è un minore: questo perché, nella fretta sulla spinta che c'è stata per introdurre nei lavori alla Camera questo problema, probabilmente non si è riflettuto in modo adeguato su alcuni aspetti. È evidente che la pur pregevole previsione di una norma che va a colpire questi comportamenti corre il rischio di essere, agli effetti, inefficace.

C'è un tema complicatissimo che riguarda le responsabilità che ci sono nel mondo della Rete, dei cosiddetti *provider* e della diffusione di queste immagini che non conoscono, purtroppo, oblio e il provvedimento che andiamo a licenziare non consente di introdurre strumenti per fermare ciò che entra nella rete. I casi eclatanti, pertanto, come quelli della povera Tiziana Cantone sono destinati a essere trascurati dal provvedimento, perché è vero che interveniamo prevedendo una fattispecie penale nuova e che inaspriamo le sanzioni, ma è anche vero che nell'ambito del provvedimento non colleghiamo tutti gli aspetti della procedura penale che andiamo a modificare con lo stesso articolo 612-*ter*, in quanto alla Camera l'avete approvato dopo. Anche in Commissione vi abbiamo detto che dovete prevedere l'estensione e il coordinamento di questa norma.

La questione della responsabilità non è secondaria. Non può essere una responsabilità preventiva di chi controlla la Rete, di chi controlla un *blog*, cioè di chi ha la responsabilità dell'*uploading*. La Cassazione ci ha detto che questo non è possibile, però si è prodotta recentemente una interessante giurisprudenza, che vorrei citare. C'è una sentenza proprio in tema di diffamazione e di *blog* dalla quale dovremmo partire e il legislatore dovrebbe pensare che c'è un vuoto da colmare in ordine alle responsabilità della Rete, dei *blogger* e dei *provider*, situazione che genera un difficile controllo inibitorio, se non successivo, di fatti lesivi dell'immagine. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.

**PILLON** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello in esame è un provvedimento equilibrato: abbiamo avuto il coraggio di lasciare fuori dal campo le ideologie e abbiamo puntato a ottenere qualcosa di veramente efficace per le famiglie italiane.

È stata ottima, quindi, la scelta - che, viceversa, le opposizioni contestano - di respingere tutti gli emendamenti che avevano un alto tasso di ideologia. La questione è troppo delicata per consegnarla a una sterile contrapposizione «maschi contro femmine». Questa è una narrazione che viene da una visione imposta alla società dai tempi di Engels. Non è così. Qui abbiamo semplicemente delinquenti che debbono essere messi in condizione di non nuocere e vittime che debbono trovare giusta soddisfazione. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Respingiamo, quindi, al mittente le accuse che ci vengono mosse dall'opposizione e, in particolare, dal Partito Democratico. Cari amici del Partito Democratico, so perfettamente che alcune culture hanno una idea di donna che è diametralmente opposta alla nostra. Sono proprio quelle culture che noi cerchiamo di fermare e che, invece, voi introducete in Italia con barche, barconi, barchini, navi e quant'altro. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Chi usa la violenza non lo fa, come dicevo poc'anzi, perché maschio o perché femmina, ma perché delinquente.

Entriamo nel merito del provvedimento. Il primo argomento che mi convince è l'imposizione di un termine chiaro di tre giorni che il pubblico ministero deve rispettare per incontrare la vittima del reato.

Il termine è molto buono, a nostro avviso, per due ragioni. In primo luogo perché va incontro alle esigenze della vittima, che si sente accolta, si sente considerata e trova lo Stato al suo fianco, che si rende visibile nella persona del pubblico ministero. Inoltre, questo è anche un forte deterrente per il soggetto delinquente, per il colpevole, perché sa che quel procedimento seguirà un corso particolarmente accelerato e questo certamente potrà aiutare a dissuadere dalla commissione di questi gravi delitti. Tuttavia, l'incontro così rapido con il pubblico ministero coglie anche un altro obiettivo, che è quello di scoraggiare un fenomeno che è purtroppo alquanto diffuso nel nostro Paese e che è altrettanto grave, cioè quello delle false accuse. Il fatto che la persona denunciante sia immediatamente sottoposta al vaglio della pubblica accusa può ulteriormente aiutare a discernere, con sufficiente celerità, quelle che rischiano di essere false accuse e che purtroppo, come ripeto, sono state in molti casi segnalate come numerose, anche nel nostro Paese.

Faccio poi un esempio molto legato a quelle subculture di cui parlavamo prima: nel provvedimento c'è una chiara e decisa posizione dello Stato contro il delitto di costrizione al matrimonio, per arrestare il fenomeno delle cosiddette spose bambine. Su questo devo dire che l'instancabile lavoro della presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Stefania Pucciarelli, ha certamente trovato nel disegno di legge in esame una degna cornice. È molto significativo che un fenomeno così abbondante in termini numerici - a livello planetario stiamo parlando di 12 milioni di bambine, di minorenni che ogni anno sono costrette al matrimonio - ancora oggi, in Italia, non abbia alcun tipo di monitoraggio. Non sappiamo quante siano, in Italia, le minorenni costrette al matrimonio e quindi intervenire in modo efficace, utilizzando lo strumento della leva penale, è assolutamente doveroso.

Un altro fenomeno che la normativa al nostro esame si pone l'obiettivo di stroncare è quello del *revenge porn* e anche questa misura incontra il nostro più assoluto favore. Il fatto che siano comminati fino a sei anni di reclusione a chiunque diffonda immagini, che sono state raccolte nell'intimità delle persone, quindi in un momento di grande fiducia e anche di grande fragilità, che poi vengono utilizzate per fare del male all'altro e per colpirlo nella propria dignità, è qualcosa che, come abbiamo apprezzato nei casi di cronaca anche recente, purtroppo ha effetti devastanti sulla vita delle persone. Non ultimo, ricordo il caso che ha coinvolto una nostra collega parlamentare della Camera dei deputati, alla quale va tutta la nostra solidarietà.

È molto importante ribadire che la norma di cui stiamo parlando e che ci apprestiamo ad approvare interviene anche sulla questione degli sfregi. Tra l'altro, si tratta di una questione che, più delle altre, non conosce una specifica attribuzione dal punto di vista del genere, perché sappiamo che vengono colpiti donne e uomini in egual misura: ricordo, ad esempio, il caso di Giuseppe Morgante oppure il famoso caso di Gessica Notaro. Il fatto di portare da otto a quattordici anni di reclusione la pena per episodi di tale gravità e violenza inaudita, che segnano una persona per tutta la vita, è certamente un aspetto molto qualificante della normativa in esame.

Valuto molto positivamente anche che sia fatto obbligo al pubblico ministero di comunicare quando sia intervenuta la scarcerazione dell'aggressore: tale comunicazione deve essere fatta alla vittima, in modo tale che possa azionare tutto quanto è necessario per mettersi nuovamente al sicuro. D'altra parte, è altrettanto utile la previsione che tutti gli atti vengano trasmessi al giudice civile, che sta decidendo la causa di separazione o divorzio. Peraltro ciò già accade normalmente, perché sono gli avvocati a produrli in giudizio, ma il fatto che debba esserci una trasmissione d'ufficio è certamente positivo.

Personalmente non mi convince, invece, l'articolo 4 del disegno di legge che stiamo per approvare e che voterò comunque, ma che spero possa essere oggetto di un ripensamento in futuro. Si tratta dell'istituzione del nuovo reato di violazione della misura cautelare; questo sia perché le misure cautelari in quanto tali sono già sottoposte al regime dell'articolo 276 del codice di procedura penale e quindi già trovano naturalmente un loro aggravamento, che arriva fino alla custodia cautelare in carcere, quando viene violata una misura meno afflittiva; sia, e ancora più, perché le misure più afflittive - sto pensando agli arresti domiciliari - già prevedono una sanzione penale nel reato di cui all'articolo 385 del codice penale, che è il reato di evasione. Caricare una misura cautelare anche di

una sanzione penale nel caso di sua violazione mi pare una ingiustificabile duplicazione. L'applicazione di questa norma ci dirà se avevo ragione io oppure se la norma, in ogni caso, andava bene così.

In buona sostanza, si tratta di una norma utile, doverosa, che questo Parlamento deve approvare.

In conclusione, respingo al mittente anche le ultime accuse che sono state mosse dalla relatrice di minoranza, che non ha perso l'occasione per accusare il Ministro dell'interno di sessismo nei confronti di Carola Rackete, nota comandante della barca che ha portato qui persone contro la precisa volontà del nostro Paese, violando per tre volte l'«alt» dato dalla polizia giudiziaria e da una nave da guerra. Ecco, il fatto che il Ministro dell'interno abbia definito quella persona «delinquente» non ha niente a che fare con il sessismo, ma ha semplicemente a che fare con il diritto penale. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

**MODENA** (FI-BP). Signor Presidente, Governo, colleghi, vorrei spendere questi dieci minuti per spiegare il motivo per cui a mio avviso la maggioranza avrebbe dovuto sfruttare il tempo per migliorare il testo, non solo per quello che sarà detto sicuramente domani in sede di esame degli emendamenti, ma soprattutto per il contributo che ha consegnato alla Commissione il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che probabilmente non è stato esaminato con la dovuta attenzione, ma che a mio avviso spiega bene cosa serva in tema di prevenzione del cosiddetto femminicidio, della violenza domestica e della violenza di genere.

Faccio una brevissima premessa. Questo codice rosso fu annunciato dal presidente Conte alle agenzie di stampa il 25 novembre dell'anno scorso; è stato presentato come disegno di legge alla Camera il 17 dicembre 2018, approvato il 3 aprile 2019, trasmesso al Senato l'8 aprile. Dopodiché si è incagliato - se posso usare questo termine - in Commissione bilancio. C'è voluto un po' per partorire il parere con riferimento alle risorse e il risultato è sotto gli occhi di tutti: una normativa che deve essere posta in essere dalle strutture giuridiche, dai pm e dalle Forze dell'ordine con una clausola di invarianza economica e finanziaria.

Pertanto si individua come deterrente solo la tempistica e altri aspetti, su cui ci soffermeremo domani in sede di esame degli emendamenti, ma il dato di fatto è che per questa normativa, strombazzata a destra e a manca, le risorse finanziarie non ci sono, se si esclude il fondo per le vittime, grazie peraltro all'attività che è stata svolta alla Camera dalla vice presidente Carfagna.

Perché sottolineo la questione dei tempi, oltre a quella economica? Perché i Carabinieri - torno a parlare di quello che hanno detto in sede di audizioni, perché penso sia un punto fondamentale - hanno portato la loro esperienza. Grazie a un'iniziativa del Dipartimento per le pari opportunità del 2009 (quando c'era il Governo di centrodestra ed eravamo al Governo insieme agli amici della Lega), fu affidato all'Arma dei carabinieri un monitoraggio sulle violenze perpetrate. L'Arma dei carabinieri ha sviluppato, sulla base di ciò, una rete di ascolto e soprattutto una sezione degli atti persecutori, svolgendo un'attività di monitoraggio, creando una rete nazionale di ufficiali di polizia giudiziaria specializzati, un *vademecum*, momenti di ascolto e soprattutto procedure operative che permettono, attraverso personale formato (parliamo di 7.500 ufficiali), un approccio e un intervento immediati.

Cosa dicono i Carabinieri, che sono poi quelli a cui una donna si rivolge? Chi di voi ha un minimo di esperienza sa benissimo che, se c'è un problema, chiunque dice di andare dai Carabinieri, per fare una denuncia o per allertarli. I Carabinieri, a proposito di questa legge, ci dicono - ovviamente con molta cortesia e spero che l'Assemblea e i relatori, domani, rianalizzino il testo delle loro dichiarazioni - che quello che serve è soprattutto l'implementazione delle misure precautelari, cioè l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, ciò che loro definiscono la protezione anticipata, che non si ottiene con questa normativa, dal momento che essa interviene quando c'è la flagranza di reato. Inoltre, essi ritengono che questo tipo di provvedimento debba tener conto delle sperimentazioni e di quanto fatto, soprattutto a tutela delle donne, in termini di monitoraggio della casistica, perché si tratta di un lavoro avviato che è stato fatto sul campo.

Credo che in discussione generale debba essere rivolto un invito caloroso alla maggioranza perché riveda una serie di passaggi di questa normativa, che presenta aspetti positivi, come abbiamo detto, ma

anche aspetti che alla fine rischiano di essere esclusivamente un annuncio, uno *spot* (come giustamente viene definito). Il sottosegretario Morrone, che vedo sempre presente in Commissione per questi lavori, ha detto che l'importante per il Governo, che ha presentato questo codice rosso, è che le cose siano fatte. Io penso che il concetto che le cose vadano fatte sia un concetto sano, perché in questo Paese si pensa che la politica non faccia nulla, però il concetto sano delle cose fatte deve essere accompagnato da un avverbio, cioè le cose devono essere fatte «bene». (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Se noi facciamo una cosa in fretta, senza che vi sia stata la possibilità di apportare modifiche in Commissione, nonostante sollecitazioni importanti (credo che quelle dell'Arma siano fra le più importanti in assoluto), vuol dire che noi facciamo sì una cosa, ma non la facciamo bene. Questo è particolarmente grave con riferimento alla normativa in discussione, perché il tempo c'è stato, cioè dall'annuncio del presidente del consiglio Conte di novembre alla giornata di oggi, che è di metà luglio, sicuramente le modalità per approfondire e migliorare il testo il Senato le aveva.

Concludo pertanto il mio intervento con una richiesta che rivolgo con grande determinazione dal punto di vista istituzionale degli obiettivi che vanno raggiunti. Chiedo alle forze di maggioranza, che in Commissione hanno ritenuto di bocciare tutti gli emendamenti, di aprire una riflessione nella giornata di domani. Abbiamo visto orribili maxiemendamenti in provvedimenti importanti; penso che nella giornata di domani potremmo vedere qualche buon emendamento, magari da parte dei relatori, che ripensi alcune parti di questa normativa e le migliori, oppure semplicemente approvare gli emendamenti nuovamente presentati in Aula che esamineremo sempre nella giornata di domani. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà.

[VONO](#) (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici e senatori, oggi discutiamo del cosiddetto codice rosso, un provvedimento di contrasto alla violenza domestica e di genere, quella violenza perpetrata nella maggior parte dei casi contro le donne e i minori; quella violenza ambigua che molto spesso viene adombrata da quell'alone di tutela e di protezione delle vittime da parte dei colpevoli; quella violenza che non si riconosce subito, perché esercitata sulla psiche dei soggetti e che arriva a configurarsi come una schiavitù di azioni e di pensiero.

Con il disegno di legge in esame, che introduce diverse modifiche al codice penale e di procedura penale, si prevede una corsia preferenziale per le indagini che riguardano i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, *stalking* e lesioni commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

Una delle prime novità introdotte dalla normativa è che la vittima che denuncia deve essere sentita dal pubblico ministero entro tre giorni dall'iscrizione dei fatti denunciati nel registro delle notizie di reato. Si tratta di una novità importante perché se anche è vero che la vittima ha bisogno di tempo per esprimere il proprio disagio, è altrettanto vero che il tempo non sempre cura le ferite in meglio, ma permette in questi casi alle ferite di rimarginarsi solo per poter affrontare ancora e in modo inerte dolori più forti e questo va tutto a favore dei colpevoli, che approfittano del tempo che passa per sottomettere sempre più le loro vittime.

La norma, tenendo conto che in alcuni casi la celerità potrebbe non produrre buoni risultati investigativi, ha introdotto la possibilità di deroga nei casi di imprescindibili esigenze di tutela dei minori o della riservatezza delle indagini a tutela della persona offesa. Tale deroga non deve e non può una regola, proprio per evitare che tutto resti come è stato finora, con indagini che si affievoliscono nella speranza che la questione si risolva da sé senza sfociare in un dramma.

Con il presente disegno di legge viene introdotto un canale prioritario nella fase successiva alla denuncia, fissando tempi stretti e determinati, senza possibilità di quell'ampia discrezionalità consentita agli operatori del settore (fino ad oggi nemmeno preparati a far fronte a determinati reati) di decidere a quale indagine, se e come dare priorità. Da questo momento nessuna indagine potrà chiudersi formalmente senza aver sentito la persona offesa e aver svolto un minimo di accertamenti e approfondimenti per acquisire le fonti di prova, per valutare in concreto il pericolo occorso alla vittima e per adottare le misure cautelari richieste dal pubblico ministero e disposte dal giudice delle indagini preliminari.

Nei casi di violenza disciplinati dal disegno di legge in discussione viene focalizzata l'attenzione sui provvedimenti che il giudice prenderà nell'immediato senza perdersi nelle lungaggini del processo. Si interviene con fermezza anche in materia di prevenzione, che è il punto cardine da cui partire per affrontare il fenomeno, disponendo corsi professionali di formazione per le Forze dell'ordine che esercitano funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Riguardo alla prevenzione di questo tipo di violenze la nuova disposizione introdotta all'articolo 165 del codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena venga subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero per i soggetti condannati per i reati di violenza di genere, con oneri a loro carico.

Ancora, per i condannati per delitti sessuali in danno dei minori la possibilità di sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e, infine, l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nell'elenco dei delitti che consentono l'applicazione di tali misure agli indiziati. La legge non può infatti solo punire, ma deve prevedere e mettere in campo tutti gli strumenti per la riabilitazione anche di chi ha commesso reati, soprattutto a tutela delle vittime che potrebbero continuare, senza un valido sistema di prevenzione e riabilitazione del colpevole, a subire violenze.

E qui mi piace sottolineare l'ampio sguardo con cui questo disegno di legge ha esaminato la questione della violenza domestica e di genere, senza soffermarsi solo sulla funzione punitiva, ma cercando di andare al cuore del problema vagliando più ipotesi di intervento in grado di influire efficacemente per un contrasto reale alle situazioni di violenza.

Non mi soffermo nei dettagli delle modifiche alla normativa penale, ma ritengo necessario evidenziare l'inserimento del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento della persona violenta dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, punito con la reclusione, che ha lo scopo di funzionare come deterrente per la persona pericolosa al fine di evitare incontri, che magari sembrano casuali, ma che producono tragedie annunciate; la procedibilità d'ufficio per il delitto di atti sessuali contro minori; l'obbligo di comunicazione alla vittima e al suo avvocato della scarcerazione dell'aggressore e l'introduzione necessaria del delitto specifico di sfregio al viso.

Su questo ultimo punto penso che non ci sia bisogno di aggiungere parole. Basta pensare ai volti delle donne abusate e violentate da questi mezzi di barbarie che sfregiano non solo il volto, ma l'identità fisica, sociale e psicologica di chi li subisce. Il viso, il nostro viso, è il contatto diretto tra il nostro io e il mondo. Sul volto di ognuno di noi si può leggere la propria identità, il proprio essere, la propria storia e perfino i cambiamenti vissuti durante il percorso della vita. Guardando i volti si incontrano le persone e si comunica. Ecco che allora sfregiare un volto significa non solo ledere uno dei diritti inviolabili tutelati dalla nostra Costituzione, ma distruggere l'individualità dell'essere persona.

Tutti gli atteggiamenti di violenza, su chiunque, che poi possono sfociare in atti deplorabili ed estremi, agiti solo con la forza dell'odio, non possono essere tollerati oltre ed è giusto che anche noi legislatori ne prendiamo coscienza e interveniamo in maniera decisa, com'è stato fatto con questo disegno di legge, che, seppure di espressione governativa, traccia la strada ad una esplicita testimonianza di coraggio e verità e dei valori civili di libertà, democrazia e giustizia da parte di tutti noi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

**ALFIERI (PD).** Signor Presidente, mi aggiungo alla voce delle mie colleghe che hanno già individuato i punti più delicati del provvedimento. Lo faccio per condividere alcune riflessioni su un disegno di legge che inevitabilmente compie dei passi in avanti rispetto alla legislazione vigente: lo fa sul *revenge porn*, lo fa sulle lesioni permanenti al viso, come danno a un tratto saliente della propria identità e personalità, e lo fa introducendo un reato per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. Lo fa anche, magari in maniera diversa da come lo avremmo fatto noi, sulle procedure che provano ad allineare causa civile e causa penale, fonte spesso di sofferenze quando il processo penale va in un certo modo e c'è una causa di separazione o di affidamento di minori da un'altra parte.

Le nostre critiche, però, sono su dei punti ben specifici: sono sulle risorse, perché non si può pensare di affrontare senza risorse adeguate dei temi innovativi come il corso di formazione per gli operatori, che in maniera trasversale a tutta la pubblica amministrazione e in tutte le istituzioni devono essere

preparati e adeguati al compito delicato di trattare soggetti fragili e tematiche certamente delicate o per i corsi di recupero. Tutto questo, evidentemente, questa innovazione che è anche culturale, con la clausola di invarianza come ricordava bene la senatrice Valente nel suo intervento non lo si fa.

Abbiamo provato ad avere un confronto all'interno delle Commissioni di merito, in maniera molto concreta e pragmatica, portando le nostre proposte, non certo con l'approccio ideologico che anche con sprezzo del ridicolo e con un certo coraggio ha assunto il senatore Pillon, l'autore di un disegno di legge sull'affido che di aspetti ideologici ne conteneva in quantità. La lezione dal senatore Pillon su questo versante è difficile da accettare, anche perché ha una concezione della violenza di genere completamente sbagliata, lasciatemelo dire: come si può pensare che la violenza di genere sia violenza comune? (*Applausi dal Gruppo PD*). È una violenza che sta e si inserisce anche in un contesto dove le comunità spesso hanno avuto indifferenza, dove spesso ha prevalso il silenzio, anche negli ambiti familiari, dove quel silenzio è diventato omertà e da omertà è diventata connivenza. Pensare di paragonarla alla violenza comune e ciò che di più sbagliato ci può essere ed è quello che ci divide.

Da questo punto di vista, devo dire che si è interrotto, rispetto al passato e al lavoro fatto negli ultimi cinque anni, un approccio multidisciplinare. Pensare di affrontare questo tema solo con politiche securitarie è una scorciatoia che rischia di non portarci a destinazione: quando nel 2013, prima fra i Paesi europei, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul, l'ha fatto perché da lì non solo partiva l'attuazione di una serie di norme innovative, ma perché c'era un disegno, c'era una visione su come si dovesse affrontare il tema della violenza di genere, c'era l'idea che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani, ed è il motivo per cui noi oggi riusciamo a parlare anche del tema dei matrimoni forzati e lo inseriamo in una legge, così come il tema delle mutilazioni genitali. Non solo questo, ma - l'ha ricordato bene la senatrice Monica Cirinnà nella sua relazione di minoranza - vivere liberi dalla violenza è un diritto e non una concessione e - vero punto della battaglia culturale - l'assenza della parità di genere è correlata alla violenza e quindi il rafforzamento delle prerogative e dei diritti delle donne in tutti i campi della nostra vita hanno a che fare col tema della violenza di genere. Da lì c'è stato un imponente lavoro legislativo, lo ricordava chi è intervenuto prima di me: sul femminicidio, sullo *stalking*, il piano di azione straordinario, il piano nazionale, le norme sulla tutela degli orfani di femminicidio e le norme sul lavoro - secondo l'idea dell'approccio multidisciplinare - per evitare che chi denuncia molestie sia demansionato o peggio, licenziato.

Certo tutto questo non basta, lo dico con la morte nel cuore, lo dico ripensando purtroppo con senso di impotenza all'ennesimo femminicidio a cui abbiamo assistito, quello di Debora a Savona da parte dell'ex marito, che peraltro aveva scontato la pena e aveva anche un divieto di dimora. Debora aveva denunciato l'ex marito diciannove volte, per diciannove volte aveva riposto la propria fiducia nella magistratura e nelle Forze dell'ordine, per diciannove volte aveva dovuto ripetere la propria esperienza davanti alle Forze dell'ordine e in alcuni casi davanti ai magistrati, motivo per cui noi pensiamo, anche per il fatto di dover ripetere più volte l'esperienza, che sui tre giorni forse si poteva riflettere maggiormente per coniugare l'esigenza di celerità e di accelerazione, di una corsia preferenziale, che ci deve essere, con l'esigenza di salvaguardia di un soggetto fragile, colpito nei suoi affetti più profondi, nella sua personalità.

Lo dico perché, accanto ai provvedimenti concreti, abbiamo bisogno di adottare misure che accompagnino una grande battaglia culturale che affondi le proprie origini nelle cause più profonde e che combatta il clima di odio e i messaggi sessisti.

Nella Convenzione di Istanbul - lo dico al ministro Bongiorno - c'è un articolo che più di altri ha bisogno di essere attuato: mi riferisco all'articolo 17, che tratta il tema dei *media* e dei *social network*. Noi avremmo bisogno di un'iniziativa legislativa importante - lo dicevo prima al sottosegretario Spadafora in audizione - per una piena attuazione di quell'articolo. Se non mettiamo in agenda il tema di come affrontare il clima di odio che c'è in quel frullatore di emozioni che sono i *social* (spesso terreno di coltura dell'odio nei confronti delle donne), rischiamo di non fare passi avanti. Dobbiamo dare l'esempio tutti, a partire dalla politica e dal Ministro dell'interno, che ha lasciato le foto di donne esposte sui propri *social*, con la bava alla bocca dei propri *follower* che non hanno rispetto del dolore delle persone. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Errani*).



Dico questo perché la violenza verbale, promossa o tollerata, è spesso terreno di coltura di comportamenti devianti. Per questo motivo, serve una battaglia senza reticenze, per sradicare il clima di odio e i messaggi sessisti, perché altrimenti il rischio che corriamo è quello di consegnare le conquiste legislative, anche le più innovative, alla categoria delle occasioni mancate e questo non possiamo permettercelo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Errani).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

**RIZZOTTI (FI-BP).** Signor Presidente, colleghe e colleghi, credo che quando si parla di violenza (ogni forma di violenza, anche psicologica, come quella che per anni assistenti sociali, con il benessere di giudici minorili, hanno compiuto su minori) sia necessario non soltanto intervenire sull'onda dell'emotività e assumere provvedimenti giusti, ma spesso intempestivi, ma - prima e anzitutto - affrontare la questione da un punto di vista culturale e di prevenzione.

Quando leggiamo le pagine di cronaca, scandalizzandoci per determinate violenze subite dalle vittime, arriviamo sempre troppo tardi, a violenza accaduta, per tamponare - se ci arriviamo - una situazione che si è già verificata, facendo vittime, creando sofferenze e squarciando intere vite.

Pertanto, non si può affrontare questo tema se prima non si investe in un'operazione volta alla prevenzione e all'educazione. Questa, purtroppo, è la prima mancanza del provvedimento in esame, che pure ci vede favorevoli. Noi, infatti, voteremo a favore, anche in ragione dei suggerimenti che, grazie al lavoro della Commissione, sono stati approvati alla Camera dei deputati. Spero che domani, durante la votazione degli emendamenti, ci sia una riflessione ulteriore su un tema serio che, in quanto tale, non può essere lasciato all'emotività del momento, né agli *slogan*.

Gli interventi che mi hanno preceduto hanno messo in luce ciò che manca affinché il disegno di legge a tutela delle vittime di violenza sia veramente operativo. È stata detta una cosa fondamentale: mi sembra che si sia invertito il paradigma, in quanto noi parliamo della donna, ma il problema è l'uomo maltrattante, che, come tale, dovrebbe essere anzitutto allontanato dalla casa. Non è la donna a dover lasciare la casa e spesso i propri figli (che magari rimangono nella stessa casa del maltrattante), per essere messa in un rifugio protetto.

I casi di femminicidio e di maltrattamenti familiari continuano ad essere all'ordine del giorno. Emerge dalle cronache che, nella maggioranza dei casi, un pronto intervento delle Forze dell'ordine, ma soprattutto della tutela giudiziaria - perché le Forze dell'ordine intervengono - potrebbe fare la differenza nella vita delle vittime.

Lo dico perché in Italia, soprattutto nei periodi più recenti, abbiamo assistito ad episodi che hanno sconvolto l'intera Nazione. I casi sono innumerevoli, ma voglio ricordare qui le vicende di Desirée Mariottini e di Pamela Mastropietro, le cui famiglie, ancora una volta, vogliamo abbracciare. In particolare, se per il terribile caso di Pamela Mastropietro è stato condannato all'ergastolo un nigeriano, sono stati praticamente assolti gli altri due imputati: non c'è stato un supplemento di indagini.

Vediamo come la violenza nei confronti delle donne può essere variegata: nonostante i numeri dicano che è una violenza che si realizza spesso in casa, appunto una violenza domestica, esiste anche una violenza fuori dalle mura domestiche, realizzata da persone che neppure dovevano stare sul nostro territorio.

Porto questo esempio perché, quando parliamo di violenza nei confronti delle donne, ci riferiamo al loro volto, ma sono donne che, ancora prima di essere ammazzate da uomini, sono state ammazzate dallo Stato, uno Stato che non ha dimostrato di esserci, uno Stato latitante, che non ha fatto il suo dovere, nonostante le norme ci fossero e questo ci pone di fronte al secondo problema.

Prima ho parlato della prevenzione, adesso affronto il tema dell'esecuzione.

L'incidenza degli stranieri arrestati per violenza sessuale, ad esempio, è di circa il 42 per cento e, se si vanno a vedere le sentenze, il dato non cambia; peraltro, nonostante nei confronti di molti di costoro fossero già stati adottati provvedimenti di allontanamento, sono rimasti comunque qui.

Il caso di cronaca che domenica tutti purtroppo abbiamo avuto modo di conoscere è il lapidario esempio di come ci sia qualcosa che non funziona. Come è già stato detto, Deborah Ballesio aveva paura del suo ex marito, che gli aveva incendiato il locale e l'abitazione. Aveva persino predetto ad un

amico quale sarebbe stato il suo futuro: era una prigioniera che non poteva liberarsi dalla paura. Non sono bastate 19 denunce, ma nemmeno il carcere e la reiterazione del reato da parte del suo ex. Forse Deborah non sarebbe uccisa se, ad esempio, i giudici fossero tenuti ad avvertire le vittime quando il loro *stalker* o il soggetto violento e maltrattante esce dal carcere. Sarebbe molto importante per le vittime essere avvertite: sarebbe importante che, una volta uscite dal carcere, queste persone avessero il braccialetto elettronico e ci fossero dei controlli, dal momento che il divieto di avvicinamento non viene rispettato.

Noi pensiamo anche che sarebbe bene mettere qualche paletto ai giudici quando decidono, ad esempio, di dimezzare la pena nei confronti di un uomo accusato di femminicidio, motivando la riduzione con la tempesta emotiva determinata dalla gelosia del *partner*.

Sono ormai troppi i casi in cui la giustizia non riesce a tutelare adeguatamente le donne vittime di violenza. Forse sarebbe il momento di togliere la scorta a qualcuno che non ne ha bisogno e tutelare magari di più le donne su cui sia stata accertata la violenza.

Come Forza Italia ci battiamo da anni su questo tema, dal 2009. È stato detto quello che è stato fatto. La cosa che ci lascia molto dispiaciuti è che in Commissione giustizia qui in Senato, come riferito anche dalla senatrice Modena e dal senatore Caliendo, non ci sia stata la possibilità di migliorare il testo rispetto ad incongruenze formali, ma non solo, per cui in effetti cambierà molto poco nella tutela delle vittime.

È chiaro che il nostro codice penale deve essere aggiornato, visto che risale a quasi novanta anni fa: ad esempio, non era certo contemplato il crimine del *revenge porn*, che noi abbiamo fatto introdurre alla Camera, che tiene conto delle nuove armi di distruzione delle donne, armi subdole perché non lasciano impronte digitali, nascondono gli esecutori, incutono enormi sofferenze alla vittima e ai propri congiunti e spesso, come purtroppo è già successo, inducono al suicidio.

Il provvedimento, che giudichiamo giusto da un certo punto di vista, forse più mediatico per il fatto che ha molte riserve, non potrà aiutare di certo gli uomini maltrattanti. Io credo che se sia giusto dare una possibilità e un'assistenza all'uomo maltrattante la questione dipenda da caso a caso. Quanto alla tutela psichiatrica, prima di tutto faccio presente che l'uomo maltrattante può accettare o meno, mentre invece dovrebbe avere questo supporto. Dopodiché ci sono sicuramente dei casi - e qui toccherebbe al giudice pronunciarsi - nei quali occorre pensare se valga la pena spendere dei soldi a tale scopo: penso all'uomo che ha ammazzato in quel modo una donna a Savona, ferendo anche altri presenti, perché in quel caso non so quante possano essere le possibilità di recupero e di ravvedimento.

Rispetto al ragionamento per il quale ogni provvedimento, al di là degli *slogan*, deve trovare un'attuazione concreta nelle aule di tribunale, vanno bene certamente il codice rosso e le misure contenute in questo disegno di legge, anche se i colleghi Modena e Caliendo in Commissione hanno provato a far capire che l'obbligo di sentire la persona offesa entro i tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato è certamente positivo, ma può anche succedere che il giudice dica di non avere sufficientemente tempo. È chiaro che dovrebbe avere una scala di priorità, ma per fare qualcosa di concreto occorre dotare le procure e gli uffici giudiziari di più personale. Non si può ignorare il problema del sottorganico e dire «arrangiatevi, ma in tre giorni ce la dovete fare» senza mettere un euro. Non si può fare una buona legge se non c'è un investimento. Senza oneri finanziari è difficile fare una buona legge.

Avrebbe potuto essere un grande segnale anche quello di mettere in contatto il tribunale civile con quello penale: è stato detto come la cosa che può fermare di più le donne che denunciano le violenze è la possibilità che il tribunale civile dia l'affido congiunto all'uomo maltrattante e, per questa ragione, spesso le denunce vengono ritirate. Non comprendiamo come si possano introdurre previsioni normative per i rappresentanti dello Stato che comportino obblighi di fare senza prevedere fondi.

Colleghi, mi auguro veramente che domani ci possano essere dei miglioramenti di buon senso, perché è inutile pensare di fare uno *slogan* quando poi non si mettono soldi. Abbiamo audito oggi presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio il sottosegretario Spadafora, il quale ha annunciato che presenterà il piano antiviolenza e ha dichiarato che lo finanzierà. Vedremo, ma ci devono essere - come è stato detto - implementazioni precautelari. Cerchiamo quindi di approvare

emendamenti che possano veramente consegnare un testo utile a combattere la violenza. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

**PRESIDENTE.** Poiché il termine dei lavori è previsto per le ore 19, mi corre l'obbligo di avvisarvi che rimangono diversi iscritti a parlare in discussione generale, che potranno intervenire domani mattina. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**PISANI Giuseppe (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PISANI Giuseppe (M5S).** Signor Presidente, nel ragusano è accaduta l'ennesima tragedia che ha tolto la vita a due giovani anime innocenti. In questo caso si tratta di due bambini di dodici e undici anni che, seduti sul marciapiede della strada, davanti alla loro casa, sono stati colpiti da un'auto in corsa. Alessio è deceduto sul colpo, mentre Simone, dopo esser stato colpito ed avere subito l'amputazione delle gambe, ha lottato alcuni giorni, ma alla fine anche lui è volato in cielo ed ha raggiunto il cuginetto. Alessio e Simone sono figli e nipoti nostri.

Voglio esprimere il mio profondo cordoglio, da nonno e da padre, prima ancora che da componente di questo Senato della Repubblica, ai genitori e ai parenti delle due vittime.

L'assassino, Rosario Greco, che correva sul suo SUV nella notte in una stradina del centro storico di Vittoria, è risultato avere un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito ed avere assunto anche cocaina. Nella sua macchina sono stati trovati uno sfollagente ed una mazza da *baseball*. Tutti dobbiamo chiederci come sia possibile che un uomo in siffatto stato di alterazione, detenendo armi atte ad offendere, possa guidare all'impazzata il suo SUV nelle stradine di un centro abitato. Sono sicuro che la giustizia punirà il colpevole per quello che ha fatto.

Da uomo delle istituzioni devo notare che questa vicenda, come tante altre, racconta di una terra martoriata dall'illegalità, dove per troppo tempo lo Stato non ha garantito una sufficiente presenza e dove, pertanto, vige la legge del più forte. Questo non deve più accadere; lo Stato deve essere presente con uomini e con mezzi adeguati alle circostanze.

Domani parteciperò, insieme al vice *premier* Luigi Di Maio, ai funerali del piccolo Simone testimoniando la nostra vicinanza ai parenti delle vittime e la ferma condanna di questi criminali. Noi tutti lavoreremo per evitare altre immani tragedie come questa e affinché il padre di Alessio, come tutti gli altri abitanti di Vittoria, possano rimanere nella loro terra e nelle loro case. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**PRESIDENTE.** È un fatto drammatico su cui ci uniamo tutti nel cordoglio.

**DONNO (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DONNO (M5S).** Signor Presidente, vengo a parlarvi di una vicenda che riguarda 1.874 uomini della Polizia di Stato che nel settembre 2013 hanno deciso di partecipare al concorso indetto con decreto del Ministero dell'interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato.

Il bando di concorso e i riferimenti normativi in esso contenuti sono chiarissimi e indicano che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004. Di conseguenza, coloro che avessero superato il nono corso di formazione avrebbero avuto il diritto di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso e, quindi, dal 1° gennaio 2005. Purtroppo, il concorso dura circa quattro anni. Coloro che hanno fatto domanda vengono ammessi dal 12 settembre 2017 a frequentare il nono corso di formazione e al termine ottengono la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza a tutti gli effetti dal 12 marzo 2018 e, cioè, alla fine del corso e dopo aver sostenuto una prova finale.

Strano ma vero è il fatto che il bando di concorso non indicava espressamente - né lo hanno fatto le norme dedicate al ruolo degli ispettori - una precisa data da cui far decorrere gli effetti giuridici ed economici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori stessi.

Ancora più strano e incomprensibile, ma altrettanto vero è il fatto che da tale manchevolezza

l'amministrazione ha ricavato la decisione che l'immissione in ruolo, a seguito del superamento del corso, dovesse coincidere con la data della conclusione del corso di formazione. È evidente come i diritti fondamentali dei concorrenti siano stati lesi in maniera grave sia per la violazione del principio di uguaglianza, che per violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione per il ritardo con cui è stato emesso il bando nel 2013, nonostante le vacanze di organico risalissero al 2001, per la procedura concorsuale che si è protratta per ulteriori quattro anni. Per questi motivi ho depositato l'interrogazione a risposta scritta [4-01900](#) indirizzata al Ministro dell'interno e al Ministro della pubblica amministrazione. Il mio auspicio è di tutti quegli uomini della Polizia di Stato è che si operi in modo da tutelare e consentire l'attuazione in maniera piena ed effettiva...

**PRESIDENTE.** La prego di concludere perché è chiaro che ha sollecitato una risposta a questa interrogazione.

DONNO (*M5S*). ...si operi per l'attuazione piena ed effettiva dei diritti fondamentali del nostro ordinamento giuridico e si adottino iniziative, anche di carattere normativo.

**PRESIDENTE.** È sufficiente, quando si vuole sollecitare un'interrogazione, darne gli estremi. Se la svolge per intero non è un sollecito, soprattutto se il tempo non lo consente.

**RAMPI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RAMPI (PD).** Signor Presidente, intervengo anche io per sollecitare un'interrogazione che chiede al Ministero dello sviluppo economico di intervenire sulla vicenda di Mercatone Uno e di incontrare i lavoratori e le lavoratrici di questa azienda. È una crisi fondamentale; coinvolge 1.800 persone, 55 punti vendita; è in corso un'analisi per truffa. È una situazione veramente drammatica. Queste persone chiedono un incontro.

Credo che sarebbe del tutto normale che il Ministro del lavoro o il Ministro dello sviluppo economico o il Vice Presidente del Consiglio - scelga la veste che vuole - invece di annunciare l'abolizione della povertà, si occupasse di persone che vivono in condizioni di povertà perché c'è una crisi aziendale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Il Ministro, invece, in nessuna delle tre funzioni ha voluto incontrarli. Questa situazione non è assolutamente presidiata.

Sappiamo che il Ministero ha seguito tutte le situazioni precedenti con grande cautela. Intanto chiedo una risposta urgente - il nostro Gruppo ha già presentato più volte interrogazioni in questo senso - e soprattutto chiedo al Ministro, invece di fare proclami, di lavorare per risolvere i problemi dei cittadini e delle cittadine italiane. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE.** Sono sicuro che la sua perorazione sarà valutata.

#### **Atti e documenti, annunzio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di mercoledì 17 luglio 2019**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 17 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (*ore 19,07*).

*Allegato B*

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Barboni, Berardi, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Bressa, Candiani, Castaldi, Cattaneo, Ciampolillo, Cioffi, Crimi, De Poli, Faggi, Faraone, Fazzone, Ferrazzi, Galliani, Merlo, Monti, Napolitano, Pepe, Petrocelli, Ronzulli, Santangelo e Siri.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per la pubblica amministrazione  
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Delega al Governo in materia di turismo (1413)  
(presentato in data 11/07/2019)  
*C.1698 approvato dalla Camera dei deputati.*

#### **Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei ministri  
Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (1412)  
(presentato in data 11/07/2019);  
senatori Vallardi Gianpaolo, Romeo Massimiliano, Bergesio Giorgio Maria, Ripamonti Paolo, Sbrana Rosellina, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella, Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Papaevangelu Kristalia Rachele, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Siri Armando, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano  
Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale blockchain e applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari (1414)  
(presentato in data 12/07/2019);  
senatori Di Nicola Primo, Ricciardi Sabrina, Lannutti Elio, Pesco Daniele, Gaudiano Felicia, Morra Nicola, Auddino Giuseppe, Fenu Emiliano, Coltorti Mauro, Licheri Ettore Antonio, Sileri Pierpaolo, Leone Cinzia, Di Girolamo Gabriella, Donno Daniela, Lomuti Arnaldo, Taverna Paola, Paragone Gianluigi, Patuanelli Stefano, Evangelista Elvira Lucia  
Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio (1415)  
(presentato in data 15/07/2019).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Misiani Antonio ed altri

Disposizioni in materia di indennità di funzione per l'espletamento della carica di sindaco e di presidente di provincia (1043)  
previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio)  
(assegnato in data 16/07/2019);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Gallicchio Agnese, Sen. Grassi Ugo

Modifiche al codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in materia di sentenze di condanna della Corte dei conti (1070)  
previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)  
(assegnato in data 16/07/2019);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Sen. Granato Bianca Laura

Disposizioni in materia di detenzione di animali domestici nei condomini (943)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)  
(assegnato in data 16/07/2019);

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. La Russa Ignazio

Decorrenza dell'efficacia di disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di applicazione dei benefici penitenziari (1330)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 16/07/2019);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Marino Mauro Maria

Detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia effettuate da contribuenti di età superiore a settantacinque e a ottanta anni (91)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 16/07/2019);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Fenu Emiliano ed altri

Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di note di variazione ai fini IVA in caso di mancato pagamento del debitore assoggettato a procedure esecutive concorsuali o individuali (1179)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 16/07/2019);

*7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

Sen. Rampi Roberto

Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani (1158)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/07/2019);

*7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

Sen. Pittoni Mario

Interventi in materia di università e ricerca (1265)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 16/07/2019);

*7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

CNEL

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola (1352)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 16/07/2019);

*10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

Sen. Anastasi Cristiano

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni (1217)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/07/2019);

*11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

CNEL

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (1353)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 16/07/2019);

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanita'*

Regione Friuli-Venezia Giulia

Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti (1313)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/07/2019);

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. De Petris Loredana

Modifica all'articolo 842 del codice civile in materia di interdizione dell'attività venatoria nei fondi delle aziende agrituristiche (1342)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 16/07/2019).

*In sede referente*

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (1412)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 12/07/2019);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Petrocelli Vito Rosario

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto all'estero (1323)

previ pareri delle Commissioni 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 5<sup>a</sup> (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/07/2019);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale (1361)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanita'), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.1648 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 15/07/2019);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Marino Mauro Maria

Delega al Governo per la revisione del catasto (47)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 15/07/2019);

*10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte, Ministro pubblica amministrazione Bongiorno ed altri

Delega al Governo in materia di turismo (1413)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.1698 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 15/07/2019);

*13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. Nencini Riccardo

Delega al Governo per l'introduzione del divieto dell'uso di articoli in materiale plastico monouso nella pubblica amministrazione e negli edifici pubblici (1296)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 15/07/2019);

*13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. Lannutti Elio

Misure per il recupero della plastica in mare e delega al Governo per l'adozione di incentivi finalizzati alla raccolta della plastica in mare (1310)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 15/07/2019);

*Commissioni 9ª e 13ª riunite*

Sen. Taverna Paola ed altri

Delega al Governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale (1254)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 15/07/2019);

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Unterberger Julia

Disposizioni in materia di tutela degli animali (1344)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 16/07/2019);

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Bruzzone Francesco ed altri

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione (1356)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)



(assegnato in data 16/07/2019);

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanita'*

Sen. Pucciarelli Stefania ed altri

Delega al Governo in materia di tutela degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (775) previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 16/07/2019).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 12 luglio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile (n. 99).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 15 agosto 2019. Le Commissioni 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione entro il 5 agosto 2019.

#### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 8 luglio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a Presidente del Consorzio dell'Adda (n. 25).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 5 agosto 2019.

#### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, in data 10 luglio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'inconveniente grave occorso agli aeromobili B737-800 marche di identificazione EI-DPH e EI-EFN, presso l'aeroporto di Treviso Sant'Angelo, in data 7 maggio 2019 (Atto n. 286).

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 9 e 11 maggio 2019, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale:

alla dottoressa Valeria Vaccaro il conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

al dottor Flavio Siniscalchi, dirigente di prima fascia del ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il conferimento dell'incarico di Capo Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale di detta Amministrazione;

al dottor Mario Fiorentino il conferimento di incarico *ad interim* di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

#### **Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento**

Con lettera in data 12 luglio 2019, è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente per la Toscana, per l'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 287).

#### **Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,**

### **trasmissione di atti. Deferimento**

Il Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con lettera in data 27 giugno 2019, ha inviato il Rapporto sulle visite ai locali in uso alle Forze di Polizia presso alcuni valichi di frontiera effettuate nel periodo gennaio-febbraio 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 288).

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 28 giugno, 2, 4 e 5 luglio 2019, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Centro Internazionale Radio-Medico (C.I.R.M.), per gli esercizi dal 2016 al 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 177);

delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 178);

di ANAS S.p.A., per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 179);

di Equitalia S.p.A. per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 180);

dell'Ente Nazionale Risi, per gli esercizi dal 2016 al 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 181);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 182).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Alfieri, Bellanova, Comincini, D'Arienzo, Fedeli, Giacobbe e Ginetti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00978 del senatore Patriarca.

Il senatore Stefano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00780 della senatrice Malpezzi.

La senatrice Maiorino ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01900 della senatrice Donno ed altri.

Mozioni

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [DONNO](#), [ANGRISANI](#), [ROMANO](#), [LANZI](#), [GIANNUZZI](#), [TRENTACOSTE](#), [CRUCIOLI](#), [MAUTONE](#), [CORRADO](#), [PIRRO](#), [ORTOLANI](#), [LANNUTTI](#), [VANIN](#), [ORTIS](#), [GAUDIANO](#), [BOTTO](#), [PIARULLI](#), [RICCARDI](#), [CROATTI](#), [LOREFICE](#), [LEONE](#), [SILERI](#) - Il

Senato,

premessi che:

il tema dell'accessibilità pubblica alla battigia e al mare rappresenta un'annosa questione. Con il termine "battigia" si intende "quella parte di spiaggia contro cui le onde si infrangono al suolo, che si estende per circa 5 metri dal limitare del mare" (ma per le spiagge di ampiezza inferiore ai 20 metri, le Capitanerie di porto possono ridurre l'estensione della battigia fino a 3 metri). Ed invero, occorre risolvere il problema di come garantire l'esercizio del diritto da parte della collettività ad accedere al mare quando sulla stessa porzione di spiaggia insistano strutture balneari o di altro tipo, che derivino da concessioni o autorizzazioni amministrative;

al fine di inquadrare giuridicamente la questione bisogna prendere le mosse dall'articolo 822 del codice civile, il quale riconduce al demanio pubblico sia la spiaggia che il lido del mare. Si tratta di appartenenza demaniale naturale e necessaria che comporta, in base all'art. 823 del codice civile, l'inalienabilità e l'insuscipibilità di tali beni nonché l'impossibilità di formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Lo Stato, quindi, consente lo sfruttamento di tali aree demaniali per finalità turistiche e commerciali, purché non si comprometta la destinazione primaria ed intrinseca del bene pubblico. Lo strumento principe per incrementare e sviluppare le utilità ritraibili dalle spiagge è la concessione amministrativa che consente alla pubblica

amministrazione di affidare a privati la gestione di determinate porzioni di lidi marittimi a fronte del pagamento di un determinato canone mensile, consentendo loro di lucrare sui servizi offerti agli utenti; negli ultimi anni si è posto il problema di come coniugare l'esercizio delle attività gestite dagli imprenditori del settore balneare, titolari della concessione traslativa, ottenuta mediante procedura ad evidenza pubblica, con il diritto di ogni cittadino a sostare e passeggiare sulla spiaggia senza essere obbligato ad utilizzare i servizi o a dover pagare l'ingresso allo stabilimento per raggiungere la spiaggia. Tuttavia, la migliore scienza giuridica e la giurisprudenza prevalente sembrano concordare nel ritenere che il mare territoriale non costituisca un bene demaniale o patrimoniale dello Stato, ma sia una *res communis omnium*, che tutti possono utilizzare per i loro bisogni. E qui sorge il problema dell'accesso, che può essere impedito o fortemente ostacolato dall'uso di altri soggetti, in virtù di titoli concessori legittimamente conseguiti dalle amministrazioni, che altrettanto legittimamente li ha rilasciati sulla base del regime giuridico proprio dei beni di accesso, ossia la spiaggia e gli arenili; competenti al rilascio delle concessioni sono le Regioni, che possono avvalersi delle Capitanerie di porto e degli uffici dipendenti; considerato che:

nonostante il fitto tessuto normativo, il conflitto di interessi tra il semplice utente, il concessionario e chi utilizza a pagamento le strutture balneari non ha trovato soluzioni di continuità. Tanto che il legislatore è dovuto intervenire con la legge finanziaria n. 296 del 2006 che, all'articolo 1, comma 251, ha stabilito che è fatto obbligo per il titolare delle concessioni "di consentire il libero e gratuito accesso di transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione". Analoga previsione è rinvenibile al comma 254, dove si legge che: "Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, (...) sentiti i comuni interessati, devono (...) individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso di transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione";

tali norme hanno, sin da subito, posto una molteplicità di interrogativi riguardanti la compatibilità della legge con le concessioni balneari in corso, e in particolare il diritto di accesso e di transito all'interno degli stabilimenti balneari, e se fosse consentita la possibilità o meno di sostare all'interno degli stessi ai fini della balneazione. Altra questione controversa è stata quella riguardante il modo in cui contemperare il diritto dei bagnanti ad utilizzare la battigia "in libertà" con quello dei fruitori dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari, senza subire ostacoli da parte dei bagnanti non paganti;

la mancanza di interpretazioni autentiche, o di circolari esplicative, ha prodotto vari orientamenti interpretativi che hanno dato luogo ad applicazioni divergenti. Peraltro è mancato anche il formarsi di una giurisprudenza consolidata. In una prima fase, alcune amministrazioni locali sono parse prudenti e in posizione di generale attesa, accogliendo un'interpretazione genericamente restrittiva ma costituzionalmente orientata. Secondo questa lettura, il diritto di accesso e transito sarebbe stato consentito soltanto quando il Comune (le competenze del Comune in materia di demanio marittimo sono stabilite all'art. 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998) non avesse conservato alla collettività spiagge ad utilizzo libero, oppure non fosse stato possibile alcun accesso a tali spiagge se non attraverso l'ingresso negli stabilimenti balneari. Questa impostazione si fondava soprattutto sull'art. 1, comma 254, della legge finanziaria del 2006 e quindi sul concetto che la *ratio* perseguita dal legislatore fosse stata essenzialmente quella di assicurare ai cittadini "un corretto equilibrio tra aree concesse e arenili liberamente fruibili". Sempre secondo tale ricostruzione interpretativa, il diritto di accesso e transito andava inteso soltanto come possibilità per il privato di entrare all'interno degli stabilimenti e utilizzare l'area antistante allo stabilimento per raggiungere la spiaggia libera. Successivamente, si è affermata tuttavia una visione contraria che, nella prassi delle amministrazioni locali, ha considerato sempre azionabile il diritto di accesso e transito all'interno degli stabilimenti balneari, anche ai fini della balneazione. È stato questo l'orientamento che ha guidato, a mero titolo esemplificativo, la Regione Liguria e le ordinanze dei principali Comuni costieri liguri, come del resto la legislazione pugliese, emiliana e quella di numerosissimi altri centri costieri;

ed invero, la questione trova spesso soluzione nel contenuto delle ordinanze balneari, ossia quel

particolare provvedimento con cui una Regione costiera può disciplinare l'uso del demanio marittimo, l'esercizio dell'attività balneare e alcuni aspetti relativi alla gestione delle strutture turistiche e ricreative. Ebbene, tali provvedimenti contengono, in genere, delle disposizioni che regolano la spinosa questione dell'accesso alla battigia. Tra le varie ordinanze balneari del 2018, ad esempio, quella della Regione Emilia-Romagna stabilisce espressamente che deve essere garantito il pubblico transito per raggiungere la battigia. Per inciso, il provvedimento precisa anche che l'ampiezza di quest'ultima si considera pari a 5 metri, prendendo come riferimento il livello medio del mare. Ed ancora, l'ordinanza della Regione Puglia, invece, impone ai concessionari di garantire il transito libero e gratuito al pubblico per l'accesso alla battigia, solo nel caso in cui non esistano accessi alternativi entro 150 metri, a sinistra o a destra rispetto all'ingresso dell'area in concessione; considerato inoltre che:

anche il quadro giurisprudenziale è apparso significativamente mutato, segnato in particolare da numerose pronunce dei tribunali amministrativi regionali a cui sono seguite le importanti ordinanze della sesta sezione del Consiglio di Stato che hanno avuto il merito di chiarire per prime la questione. Il Consiglio di Stato ha, infatti, rigettato in due ordinanze distinte le istanze cautelari presentate da due operatori balneari di Ostia (Roma) che si erano appellati contro il provvedimento predisposto dal Campidoglio, il quale imponeva la rimozione dei cancelli che ostruiscono l'accesso libero alla spiaggia. Dopo la decisione del Tar, che solo un mese aveva definito la presenza dei varchi legittimi, il Consiglio di Stato ha avallato l'operato del Comune di Roma che era andato con le ruspe ad aprire i varchi. In particolare, l'ordinanza n. 2543/2015 del Consiglio di Stato, dirimendo la questione relativa all'accessibilità pubblica alla battigia e al mare, ha precisato che "il demanio marittimo è direttamente ed inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla quale l'esclusività che nasce dalla concessione costituisce eccezione" precisando inoltre che " di tale principio generale costituiscono applicazione, tra l'altro, l'art.1, comma 251 lettera e) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del quale costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'aria ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione";

si tratta, a tutti gli effetti, della prima pronuncia del Consiglio di Stato sul tema, una decisione che afferma con forza il carattere pubblico della fruizione collettiva del demanio marittimo e che considera l'esclusività, sorta dalla concessione, come un'eccezione alla regola. Eccezione che, sempre secondo i giudici, in quanto tale deve comunque soggiacere ai principi generali dell'ordinamento e quindi naturalmente alla legge; in questo senso, va inteso il perentorio richiamo letterale all'art. 1, comma 251, lett. e), della legge n. 296 del 2006. Tuttavia, l'ordinanza è comunque andata oltre, chiarendo che il principio dell'accessibilità pubblica alla battigia e al mare è a tutti gli effetti "clausola necessaria del provvedimento concessorio", sgombrando in tal modo, quantomeno per ora, ogni dubbio interpretativo o residua resistenza all'applicazione letterale della norma;

considerato infine che è evidente come intorno al tema ruotino diversi istituti giuridici; la trattazione si inserisce nell'ampio dibattito sulla rivalutazione dei beni comuni e sul rapporto giuridico che i cittadini hanno con essi. Tuttavia, al contempo, non si può escludere il potere dell'amministrazione di consentire l'uso produttivo della spiaggia da parte del concessionario; ed è proprio qui che si innesta il problema se quest'uso debba necessariamente rispettare l'esistenza di un godimento generalizzato dei beni. Il punto più delicato, infatti, riguarda la possibilità di individuare in capo al cittadino un'azione specifica per difendere l'indicata possibilità di godimento. Dagli ultimi orientamenti giurisprudenziali emerge, nitidamente, come l'attenzione sia incentrata sulla nozione di bene comune e non di bene demaniale, ponendo al centro la funzione del bene in quanto strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini. In sostanza, la destinazione all'uso pubblico, a prescindere dalla proprietà, impegna il Governo:

1) a promuovere campagne di sensibilizzazione, in raccordo con gli enti locali, affinché i concessionari di stabilimenti e lidi marittimi concedano ai bagnanti l'accesso gratuito per raggiungere la battigia,

almeno in mancanza di altri accessi vicini, seguendo l'esempio delle varie ordinanze balneari del 2018, quali quelle della Regione Emilia-Romagna e della Regione Puglia;

2) a promuovere azioni volte a favorire la composizione concreta da parte delle pubbliche amministrazioni dei diversi interessi in campo, tenendo conto del fatto che anche il singolo cittadino, alla luce del quadro giurisprudenziale richiamato, è divenuto titolare di una posizione soggettiva a protezione del suo diritto a godere del bene.

(1-00146)

Interpellanze

[BONINO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

venerdì 12 luglio 2019 la Corte d'Assise di Palermo ha riconosciuto che Medhanie Tesfamariam Berhe, cittadino eritreo di 32 anni, in carcere in Sicilia da tre anni, non è il trafficante di essere umani Medhanie Yedhego Mered conosciuto e ricercato come il "Generale", ma è stato vittima di uno scambio di persona;

la Corte ha quindi previsto il rilascio dal carcere di Berhe, nonostante la condanna a cinque anni per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in quanto ha già scontato il periodo massimo di detenzione previsto per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e cioè tre anni;

da fonti di stampa si apprende invece che, subito dopo la sentenza della Corte, Berhe non sia stato rilasciato, ma trasferito dal carcere "Pagliarelli" di Palermo, dove era detenuto al centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Caltanissetta, nonostante Berhe abbia fatto domanda d'asilo in Italia tramite il suo avvocato difensore;

lunedì 15 luglio è stata convalidata la richiesta di trattenimento al CPR;

considerato, inoltre, che non sarebbe possibile rimpatriare Berhe in Eritrea, Paese con cui non sussiste alcun accordo d'espulsione e da cui lo stesso Berhe sarebbe scappato, perché in pericolo di vita,

si chiede di sapere sulla base di quali elementi Medhanie Tesfamariam Berhe, richiedente asilo, avendo già trascorso tre anni in carcere vittima di un errore giudiziario, sia stato trasferito in un CPR, nonostante sia stato chiarito che non si tratti del trafficante di essere umani Mered e dunque non rappresenti una minaccia per la sicurezza del nostro Paese.

(2-00036)

Interrogazioni

[SEGRE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

talune forme di violenza razzista e antisemita hanno raggiunto livelli di diffusione sempre più preoccupanti;

in particolare i "discorsi d'odio", cioè forme di denigrazione verbale e morale dei diversi e dei più deboli, raggiungono ormai settori sempre più vasti di popolazione, favoriti anche dalla diffusione incontrollata dei *social media*;

anche il mondo dello sport, segnatamente le curve degli stadi di calcio, ma anche di altre discipline di massa, risulta infestato dalla penetrazione di linguaggi e comportamenti violenti, degradati e denigratori;

considerato che risulta dai mezzi di informazione che in Francia la locale Lega calcio, d'intesa con la Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo, abbia deciso dalla prossima stagione sportiva di dare la possibilità a vittime e testimoni di atti di discriminazione e razzismo all'interno degli stadi francesi di denunciare quanto visto e ascoltato tramite *internet* e comunque con la garanzia dell'anonimato;

considerato, inoltre, che pare opportuno implementare l'importante progetto "Sport e Integrazione", promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il CONI, in un quadro peraltro di ampia condivisione europea, per la diffusione delle "buone pratiche" di tolleranza e integrazione,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire presso le competenti autorità sportive italiane delle più varie discipline, perché ovunque siano possibili, in aggiunta alle vie ordinarie, anche modalità digitali e anonime, sia pur garantite e verificabili, di denuncia di episodi e situazioni, che altrimenti sfuggirebbero alla cognizione delle forze dell'ordine e della magistratura.

(3-01016)

[STEFANO](#), [MARGIOTTA](#), [MAGORNO](#), [MALPEZZI](#), [FEDELI](#), [ALFIERI](#), [CUCCA](#), [SBROLLINI](#), [PITTELLA](#), [TARICCO](#), [GIACOBBE](#), [D'ALFONSO](#), [VALENTE](#), [D'ARIENZO](#), [SUDANO](#), [FARAONE](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [GARAVINI](#), [ROJC](#), [LAUS](#), [CIRINNA'](#), [FERRAZZI](#), [GINETTI](#), [MESSINA Assuntela](#), [MANCA](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#), [MISIANI](#), [IORI](#), [MARINO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il "credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno" è stato istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019; numerose sono ormai le aziende che, negli anni, hanno deciso di usufruire di questo importante strumento di leva economica;

da notizie raccolte risulta che dal 21 maggio 2019 gli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti non inviino più le autorizzazioni, così come gli eventuali dinieghi, circa la fruizione del "bonus investimenti al Sud" alle richieste presentate dalle aziende, che insistono nelle regioni indicate della normativa;

considerato che:

sempre agli interroganti è stata portata all'attenzione il caso di una domanda già autorizzata a fruire del credito d'imposta per l'anno 2018 e che, dopo aver presentato istanza di sola variazione della data di ultimazione dell'investimento, non solo risulterebbe ancora inevasa, ma sarebbe stata addirittura preclusa l'utilizzazione anche del residuo credito d'imposta sugli investimenti già effettuati nel 2018;

ad oggi non risulta alcun comunicato da parte dell'Agenzia delle entrate di blocco delle domande o di esaurimento delle risorse relative al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga necessario attivare tutte le iniziative utili a ripristinare, nel più breve tempo possibile, il pieno funzionamento di una misura vitale per l'economia del Mezzogiorno del Paese.

(3-01017)

[DE FALCO](#), [D'ARIENZO](#), [LAFORGIA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

la funzione di vice presidente del Consiglio dei ministri non è prevista dalla Costituzione, la quale stabilisce, all'articolo 92, comma primo, che "Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri";

fino al 1988 sono, comunque, piuttosto frequenti nella storia dei Governi repubblicani le nomine di vice presidenti del Consiglio dei ministri;

trattandosi, infatti, nella maggioranza dei casi di Governi di coalizione la funzione veniva attribuita a importanti esponenti dei partiti che non avevano espresso il Presidente del Consiglio dei ministri;

la funzione è stata resa istituzionale, non certo obbligatoria, dalla legge n. 400 del 1988, la quale, all'articolo 8, comma 1, stabilisce che "Il Presidente del Consiglio dei Ministri può proporre al Consiglio dei Ministri l'attribuzione ad uno o più Ministri delle funzioni di vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta al vicepresidente o, qualora siano nominati più vicepresidenti, al vicepresidente più anziano secondo l'età";

appare, dunque, evidente la funzione che la legge assegna al vice presidente: agire solo per assicurare la continuità dell'azione di Governo, qualora il Presidente del Consiglio dei ministri abbia un impedimento, temporaneo, ad esercitare le proprie funzioni in Consiglio dei ministri;

appare ancora evidente che l'autodefinizione che l'attuale vice presidente Salvini avrebbe dato di sé stesso, "vicario", per aver presieduto due volte il Consiglio dei ministri in assenza del Presidente, essendo il più anziano per età dei due vice, non comporta in alcun modo una preminenza dello stesso Salvini, il quale non sembra potersi arrogare competenze che spettano al solo Presidente del Consiglio dei ministri;

in qualità di vice presidente del Consiglio dei ministri, invece, il ministro Salvini avrebbe convocato,

al Viminale e non a palazzo Chigi, le parti sociali per un informale scambio d'idee, in previsione del disegno di legge di bilancio per il 2020;

si tratta di un atto irrituale, di una chiara "sgrammaticatura istituzionale", come l'avrebbe definita, secondo fonti di stampa, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri abbia delegato il vice presidente Salvini a seguire in sua vece specifiche e rilevanti questioni come quelle relative al disegno di legge di bilancio, e, in tal caso, in base a quali norme questa delega sia stata concessa, visto che il dettato della legge del 1988 non attribuisce alcuna funzione di quelle che si autoattribuisce il vice presidente Salvini, nella sua qualità, autopresunta, di "vice presidente vicario";

se, invece, qualora non esista, non potendo esistere, alcun atto scritto che conferisca al vice presidente Salvini i poteri che egli si attribuisce, quali iniziative di sua competenza intenda prendere per ripristinare i corretti rapporti istituzionali, compromessi, a parere degli interroganti, dall'ennesima "sgrammaticatura istituzionale" del ministro Salvini.

(3-01018)

[NUGNES](#), [DE PETRIS](#), [BUCCARELLA](#), [FATTORI](#), [DE FALCO](#), [MARTELLI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 18 marzo 1947 con decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 281 è stato istituito l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI);

a seguito del trasferimento alle Regioni delle materie "irrigazione e trasformazione fondiaria", con il decreto del Presidente della Repubblica n. 169 sono state assegnate alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania beni e personale, mentre sono state ascritte all'ente le seguenti funzioni residue: progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria relative ai bacini interregionali; esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza;

l'EIPLI assolve oggi principalmente compiti di gestione, esercizio e manutenzione ed agisce quale fornitore all'ingrosso di acqua non trattata, per usi potabili agli acquedotti Pugliese, Lucano ed al consorzio Jonio-Cosentino in Calabria; per usi irrigui a nove consorzi di bonifica nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, e per usi industriali all'ILVA di Taranto e ad altri utenti minori;

l'ente gestisce otto dighe, quattro traverse, le sorgenti del Tara e centinaia di chilometri di grandi reti di adduzione, con una capacità potenziale di accumulo, regolazione e di vettoriamento di circa un miliardo di metri cubi all'anno di acqua;

con decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, l'EIPLI è stato soppresso ed è entrato in fase liquidatoria. L'art. 21, commi 10 e 11, ha disposto misure di trasferimento in favore di "un soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate";

siffatto soggetto, con la legge n. 205 del 2017 (art. 1, commi 904 e seguenti), è stato identificato in una "società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

al fine di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI ed accelerare la creazione della società di cui all'art. 21, comma 11, del decreto-legge n. 201, nel testo del decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto crescita, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, è stato previsto, attraverso all'art. 24, come modificato alla Camera dal cosiddetto emendamento Daga, che la costituenda società sia una società per azioni a totale capitale pubblico, formato da soli enti pubblici il cui statuto costitutivo dovrà prevedere "la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati";

sull'EIPLI graveranno tutte le passività maturate sino alla data di costituzione della società, comprese

quelle di natura "contributiva, previdenziale e assistenziale", viceversa, tutti i diritti su beni demaniali, già attribuiti all'EIPLI in forza di provvedimenti concessori, saranno trasferiti *ex lege* alla società di nuova costituzione;

considerato che:

in forza di un'iniziativa civica promossa dal "Forum italiano dei movimenti per l'acqua", nel 2011, vennero proposti ai cittadini italiani, tra gli altri, due quesiti sui servizi pubblici locali a rilevanza economica e sulla determinazione della tariffa del servizio idrico che determinò la chiara volontà popolare di avere accesso ad un servizio pubblico dell'acqua, diritto umano universale, su cui non si può fare profitto;

il 23 marzo 2018 è stata presentata alla Camera la proposta di legge n. 52 in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque i cui presupposti sono, come si legge nella relazione, quelli di "Dotare il nostro Paese di una gestione e di infrastrutture che garantiscano a tutti l'accesso ad un servizio pubblico indispensabile, come l'acqua, è la base fondamentale per ricostruirne le fondamenta, distrutte da decenni di privatizzazioni e politiche sconsiderate. Questa grande opera utile e necessaria andrebbe riportata alla responsabilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il cui ruolo andrebbe potenziato su tutta la questione idrica eliminando strutture, sovrastrutture e autorità che nulla hanno a che fare con la gestione e la tutela di un diritto umano fondamentale. (...) Un testo in cui ribadiamo che sull'acqua non si devono fare profitti come chiesto da 27 milioni di cittadini con il referendum del 2011. (...) Un testo che vuole raccogliere gli strumenti necessari per avviare un processo di ritorno a una gestione pubblica e partecipativa del Servizio idrico integrato";

assodata la necessità di procedere alla liquidazione dell'EIPLI, definita in sede di decreto-legge n. 201 del 2011, rispetto alla natura giuridica del soggetto di diritto che sarebbe dovuto succedere all'ente da liquidare, è evidente che l'impostazione primigenia della disposizione, adottando una formulazione generica, lasciava ampia libertà circa la scelta del soggetto giuridico cui trasferire le funzioni dell'EIPLI, soggetto che addirittura poteva essere non da costituire *ex novo*, bensì da individuare tra quelli pubblici già esistenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, considerando che la *ratio* ultima e complessiva dei quesiti referendari del 2011 era quella di evitare, per la gestione di servizi pubblici, il ricorso a formule privatistiche (e non soltanto l'apporto di capitali e logiche privatistiche), vogliano mettere in campo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutte le iniziative possibili al fine di accelerare un provvedimento che possa definitivamente sancire la pubblicità dell'acqua;

se, considerando che è possibile che i soci della costituenda società per azioni che subentrerà all'EIPLI possano, nel corso della vita della stessa, adottare una modifica statutaria (*ex art. 2365 del codice civile*) che consenta l'alienazione di partecipazioni sociali anche in favore di soggetti privati nonché in ogni momento stabilire l'alienazione dei beni e delle *utilitas* della stessa, nelle more che in caso di fallimento i beni e le concessioni vengano aggrediti dal capitale e dall'interesse privato, vogliano inserire nel suddetto provvedimento un articolato che intervenga anche sulla questione EIPLI e, dunque, riportare la società nell'ambito di una società di diritto pubblico, così da garantire la pubblicità gestionale e distributiva, e da fugare anche le espresse o latenti preoccupazioni che risiedono in seno alla stragrande maggioranza degli italiani.

(3-01019)

[MISIANI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.*

- Premesso che:

l'addizionale comunale sui diritti di imbarco è stata istituita con l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), per il riconoscimento di risorse commisurate ai costi sostenuti per molteplici servizi dai Comuni sui cui territori è presente sedime aeroportuale, proprio a causa dell'operatività aeroportuale;

più precisamente, l'articolo 2, comma 11 della legge finanziaria per il 2004 prevedeva che beneficiari delle somme fossero i "Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media



delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati";

nel documento "Informazioni preliminari sul rapporto sui trasferimenti finanziari dello stato agli enti locali per gli anni 2003 - 2004 - Prime Informazioni sul rapporto per gli anni 2003-2004" veniva riportato che l'addizionale andava letta "come un segnale di attenzione al problema relativo alla sicurezza negli aeroporti", rappresentando anche "una misura di sostegno, seppure modesta, agli enti locali che sopportano la ricaduta della presenza di un aeroporto"; tuttavia, sin dalla sua istituzione, gran parte degli introiti dell'addizionale erano destinati all'ENAV ed al comparto sicurezza;

l'importo dell'addizionale comunale, nel corso degli anni, è cresciuta da 1 euro a 6,50 euro a passeggero. Non è cambiato, invece, il fatto che essa sia destinata solo secondariamente ai Comuni interessati; oggi infatti, la legge dispone che la ripartizione dei 6.50 euro sia la seguente: 5 euro vengono destinati all'INPS; 0,50 euro al servizio antincendio negli aeroporti; 1 euro viene ripartito tra ENAV per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa (30 milioni di euro), il 60 per cento per cento della parte eccedente i 30 milioni destinati all'ENAV al "comparto sicurezza" per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie, il 40 per cento per cento della parte eccedente i 30 milioni destinati all'ENAV ai comuni di sedime;

da notare che, a fronte di un aumento di passeggeri del 5,8 per cento nel 2018, per il medesimo anno è stata erogata ai Comuni a titolo di addizionale comunale un importo pari a 6.489.908 euro, inferiore del 1,4 per cento rispetto a quanto erogato nell'anno 2017;

in ogni caso, dal 2005 sono stati erogati ai Comuni, a titolo di addizionale sui diritti di imbarco, importi sensibilmente inferiori rispetto a quelli che, ai sensi di legge, sarebbero stati di effettiva spettanza degli stessi, con un flusso di finanziamenti discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti con il totale dei passeggeri viaggianti;

la perdita di gettito per i Comuni aeroportuali è stata dunque molto consistente; il versamento parziale delle quote dell'addizionale è stato giustificato con quanto disposto dall'articolo 1, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che prevede che le somme in entrata derivanti dall'addizionale comunale contribuiscano a ridurre l'indebitamento dello Stato; tuttavia, a quanto risulta all'ANCAI, l'Associazione nazionale comuni aeroportuali, cui aderiscono 37 Comuni, che ospitano un aeroporto sul proprio territorio, è stata decurtata esclusivamente la quota parte destinata ai Comuni;

per recuperare le somme non versate sono state avviate varie iniziative da parte dei Comuni interessati: nel 2015 un atto di diffida al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'Economia; 19 Comuni ANCAI hanno poi deciso di procedere giudizialmente per il recupero dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali non versata per il periodo 2005-2015; in collaborazione con ANCI la tematica è stata portata all'ordine del giorno di due sedute della Conferenza Stato-Città nel 2016; è stato, altresì, sollecitato un intervento dei Ministeri competenti volto ad assicurare la necessaria trasparenza alle procedure di acquisizione e di riparto del gettito e per la riassegnazione delle risorse non attribuite ai Comuni nel periodo 2007- 2015; in questo senso, e per favorire la soluzione di questo annoso problema, nel corso della XVII Legislatura, l'interrogante ha presentato alla Camera dei deputati l'atto di sindacato ispettivo 4-11592, a sua prima firma, nonché la proposta di legge A.C. 3546, in materia di ripartizione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali;

l'ANCAI ha stimato che le mancate risorse che avrebbero dovuto confluire nelle casse comunali abbiano oggi raggiunto la cifra di oltre 160 milioni di euro; tali risorse consentirebbero ai Comuni di intraprendere e realizzare tutte quelle azioni ed opere di mitigazione e di compensazione correlate all'attività aeroportuale, che sono fondamentali per contrastare e contenere i disagi generati dall'inquinamento acustico ed ambientale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, intendano indicare a quanto

ammontino le risorse dovute ai Comuni a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, nel loro complesso e per ciascun comune;

se intendano individuare, ed in quale tempistica, soluzioni efficaci volte a garantire:

- a) il ristoro delle somme dovute e non versate ai Comuni a titolo di addizionale aeroportuale;
- b) la rimozione degli ostacoli di natura normativa o interpretativa, in particolare i commi 615, 616 e 617 della legge finanziaria per il 2008, che hanno condotto i Ministeri competenti a modificare i criteri di determinazione dell'ammontare complessivo spettante ai Comuni;
- c) la verifica delle motivazioni degli scostamenti fra stime di traffico dei passeggeri ed il versamento di quote dell'addizionale da parte delle compagnie aeree, nonché il rafforzamento delle misure di vigilanza sul corretto versamento degli importi dovuti dalle compagnie medesime.

(3-01020)

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la tutela della salute e l'importanza della prevenzione primaria sono importanti per la donna, in particolare in un momento importante della vita quale la gravidanza e necessitano di un accesso omogeneo a *screening* e *test* diagnostici, il più possibili precoci, sicuri e di elevata qualità; strumenti come gli *screening* prenatali non invasivi (NIPT), che ad oggi non rientrano nei LEA (livelli essenziali di assistenza), garantiscono una gravidanza più serena e sicura per la salute della donna e del feto;

in particolare, i NIPT riconoscono la presenza di aneuploide autosomiche fetali attraverso l'analisi di frammenti di DNA libero presenti nel sangue materno e si basano su un algoritmo in grado rilevare, alla luce anche dell'età della donna, il rischio di sviluppare le più comuni alterazioni cromosomiche, quali la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia 18, riducendo il ricorso ad indagini diagnostiche invasive (come l'amniocentesi e la villocentesi) e abbattendo il numero degli aborti collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali, con un alto tasso di sicurezza e precocità;

ad oggi, in Italia, i NIPT vengono proposti in regime privatistico, in un contesto deregolamentato dal punto di vista dei requisiti di qualità, di *performance* e di numero di anomalie ricercate;

si stima che l'utenza di questo servizio interessi potenzialmente al momento, nel nostro Paese, circa 50.000 madri all'anno, con costi variabili tra i 350 e i 900 euro;

la possibilità dell'adozione dei NIPT come principale metodo di *screening* prenatale è stata oggetto di uno studio svolto dal Consiglio superiore di Sanità (CSS), e successivamente da un altro, condotto da parte di un gruppo di lavoro regionale istituito dalla Regione Emilia-Romagna;

in particolare le linee guida prodotte dal CSS giungono alla conclusione che "Nella prospettiva di offrire anche nel nostro Paese lo screening delle principali aneuploidie autosomiche mediante il NIPT, è indispensabile programmare la centralizzazione dei laboratori di screening in un numero limitato di strutture, con un'utenza sovraregionale. In questo modo sarebbe possibile contenere i costi dell'analisi che diventerebbero competitivi rispetto a quelli attualmente coperti dai programmi di diagnosi prenatale invasiva";

il Consiglio Superiore di Sanità nello stesso documento e per la parte di analisi dei costi ha affermato: "una volta completata tale fase, l'analisi di un numero elevato di campioni non crea complessità particolari. La sua precocità e la sua esecuzione programmata, inoltre, non comportano situazioni critiche ed emergenziali, peraltro frequenti nella diagnosi invasiva classica";

il gruppo di lavoro regionale dell'Emilia-Romagna, con votazione unanime ha "raccomandato l'offerta degli NIPT in sostituzione al Test Combinato nell'attuale percorso prenatale della Regione Emilia-Romagna per la popolazione generale di donne in gravidanza che desiderano sottoporsi a indagini prenatali per la diagnosi di aneuploidie cromosomiche fetali";

la fondazione Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (ONDA) evidenzia che, pur essendo le possibilità diagnostiche oggi tante e senza dubbio una preziosa opportunità per le donne, l'utilizzo delle stesse non avviene ancora in maniera appropriato e soprattutto con le medesime possibilità di accesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, anche alla luce delle linee guida del CSS, assumere

iniziative per inserire i *test* prenatali non invasivi nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, garantendo così alle donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza;  
se non si ritenga necessario predisporre le opportune raccomandazioni per garantire il rispetto degli *standard* qualitativi per l'utilizzo dei NIPT;  
se non intenda adottare le iniziative idonee, di concerto con le Regioni, per programmare la centralizzazione dei laboratori dei NIPT, così come dallo studio del CSS.

(3-01021)

[PARRINI](#), [BITI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il raccordo autostradale 3 (noto come RA3, "Autopalio"), tracciato stradale di 56 chilometri gestito dall'Anas che collega Firenze e Siena, rappresenta uno degli elementi strategici del sistema viario toscano e viene giornalmente percorso mediamente da 25.000 veicoli tra i quali un numero considerevole di mezzi pesanti;

la presenza anomala di cantieri sul raccordo autostradale, gran parte dei quali in forte ritardo rispetto alla tabella di marcia, provoca restringimenti di carreggiata che formano code rilevanti creando pesantissimi disagi agli utenti dell'arteria stradale, con una crescita insostenibile sia dei rischi che dei tempi di percorrenza;

considerato che:

non si ha certezza su tempi e modalità esecutive dei lavori di manutenzione straordinaria riguardanti il fondo stradale e le strutture di sostegno di almeno tre viadotti;

i sindaci del Chianti fiorentino e senese si sono mobilitati più volte mettendo per iscritto le loro preoccupazioni in lettere ad Anas, rimaste sostanzialmente prive di risposte convincenti,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda garantire la piena e tempestiva attuazione degli impegni assunti da Anas SpA in riferimento al raccordo autostradale e se e come intenda procedere nei confronti di Anas affinché i lavori necessari siano eseguiti il più celermente possibile, ponendo fine a una situazione che è di vera e propria emergenza e andando incontro a un bisogno di sicurezza e di collegamenti stradali efficienti di una delle aree più produttive e dinamiche della Toscana.

(3-01022)

[MALPEZZI](#), [FEDELI](#), [VALENTE](#), [D'ALFONSO](#), [MARINO](#), [CUCCA](#), [SUDANO](#), [GINETTI](#), [STEFANO](#), [ASTORRE](#), [MESSINA Assuntela](#), [MARGIOTTA](#), [ROJC](#), [IORI](#), [SBROLLINI](#), [BOLDRINI](#), [GARAVINI](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [PITTELLA](#), [COMINCINI](#), [BELLANOVA](#), [GIACOBBE](#), [PATRIARCA](#), [VATTUONE](#), [FERRAZZI](#), [NANNICINI](#), [RAMPI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

entro il 31 agosto 2019 andranno in pensione, secondo le regole dalla "legge Fornero" (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 211 del 2011) e di altre "finestre" pensionistiche, compresa "quota 100" (decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019), circa 42.000 docenti;

in particolare, lasceranno il lavoro 19.853 docenti con i requisiti ordinari e 22.197 per effetto di "quota 100";

il sistema informatico del Ministero (Sidi) al 29 maggio scorso aveva censito 17.614 posti vuoti nell'organico di fatto, ma nessuno di questi sarà trasformato e offerto al personale precario. Infatti, non è prevista immissione in ruolo di chi già lavora attraverso le supplenze annuali;

come dichiarato dall'Inps, le domande per quota 100 verranno tutte certificate entro il 31 agosto e, dunque, i posti che si libereranno per effetto delle domande di pensionamento saranno destinati a nuove nomine a tempo determinato;

nell'anno appena concluso gli annunci del ministro Bussetti ("avremo ottantamila supplenti nelle nostre scuole") sono stati smentiti. Infatti, il numero di supplenti è stato, secondo un conteggio effettuato dalla Flegil scuola, di 95.000 unità;

il fenomeno delle supplenze, dunque, si è incrementato, raggiungendo un nuovo *record* negativo e subirà un ulteriore aumento il prossimo anno scolastico, poiché, alle cessazioni ordinarie e di altri

provvedimenti di legge, si aggiungeranno quelle effetto di "quota 100";

considerato che:

una conclusione emerge dai dati sui pensionamenti e da quanto avviene sul lato opposto, quello del reclutamento dei nuovi docenti: il prossimo anno le istituzioni scolastiche avranno enormi difficoltà a rimpiazzare i docenti in uscita e a dare stabilità alle cattedre che negli anni trascorsi erano occupate da personale supplente;

già oggi, in molte regioni, soprattutto al nord e al centro, e per molte materie, non si trovano insegnanti con la formazione e i titoli adeguati a occupare le cattedre di ruolo lasciate libere e vacanti;

a Torino, Milano e Roma sono ormai del tutto vuote le graduatorie provinciali di matematica per la scuola secondaria di primo e secondo grado; lo stesso accade per italiano, storia e geografia alle scuole secondaria di primo grado;

per l'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'economia e delle finanze aveva autorizzato più di 57.000 assunzioni a tempo indeterminato, ma alla fine è stata effettuata meno della metà delle assunzioni: per tutte le altre non è stato possibile trovare il personale formato e neppure sarà possibile reperirlo per il prossimo anno, poiché non sono stati banditi concorsi per immettere in ruolo personale docente;

in assenza di docenti di ruolo, le scuole dovranno ricorrere ai precari delle graduatorie di istituto o, sempre più spesso, alla messa a disposizione di personale senza tutte le qualifiche necessarie;

si ipotizza, dunque, che il prossimo anno scolastico possa partire con 160-170.000 insegnanti precari in cattedra e contemporaneamente le graduatorie pre-ruolo sempre piene;

nella ultima legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) è stato abolito il nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2017 nella scuola secondaria che è stato novellato prevedendo, per l'accesso al ruolo, il concorso seguito da un anno di formazione in servizio e prova per la conferma ed è stato, inoltre, abolito il concorso riservato ai docenti precari con 36 mesi di servizio;

tale situazione determinerà serie conseguenze in vista di un ordinato avvio dell'anno scolastico e avrà pesanti ricadute sulla qualità della didattica;

a giudizio degli interroganti sarebbe auspicabile che una parte dei posti liberati dall'accoglimento delle domande di pensionamento entro il 31 agosto possa essere utilizzata al 50 per cento per le immissioni in ruolo a tempo indeterminato e al 50 per cento per i trasferimenti;

il ministro Marco Bussetti, in più di una circostanza, ha dichiarato che i tagli della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) e la carenza di risorse sono dipesi proprio alle due misure fortemente volute dal Governo che hanno drenato risorse pubbliche: il Reddito di cittadinanza e, appunto, Quota 100,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda garantire la copertura delle cattedre vacanti e disponibili, assicurando la continuità didattica;

se non intenda utilizzare parte dei posti liberati per le immissioni in ruolo e i trasferimenti, attribuendoli anche dopo il 31 agosto al personale precario inserito nelle Gae (graduatorie ad esaurimento) e nelle Gm (graduatorie di merito);

se non intenda procedere alla trasformazione dei posti di organico di fatto in organico di diritto.

(3-01024)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[ALFIERI](#), [GIACOBBE](#), [PINOTTI](#), [MALPEZZI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

secondo quanto pubblicato in data 10 luglio 2019 dal quotidiano "La Stampa", grazie all'invio di droni da parte della Turchia, il Governo di Fayed al-Sarraj, riconosciuto dalla comunità internazionale, avrebbe riconquistato la cittadina strategica di Gharian;

all'operazione il generale Khalifa Belqasim Haftar avrebbe risposto inviando, secondo quanto riportato dal quotidiano, "colonne impressionanti di blindati", che sarebbero stati forniti al generale dagli Emirati arabi;

Turchia ed Emirati arabi uniti, sebbene entrambe potenze sunnite, si trovano ad essere profondamente contrapposte; come noto, mentre il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sostiene la "Fratellanza musulmana", Abu Dhabi, invece, ne è uno dei principali oppositori. Alle differenze politiche si accompagnano, inoltre, i contrapposti interessi di carattere geopolitico;

gli Emirati arabi, infatti, punterebbero ad espandere in Libia la già consistente rete di porti che va dall'oceano Indiano, all'isola di Socotra, Somalia, Gibuti ed Egitto. La Turchia, diversamente, vanta un'antica consuetudine nei rapporti commerciali con la Libia mai venuta meno, neanche a seguito del colpo di Stato del generale Mu'ammur el-Gheddafi. Le imprese turche, infatti, nel 2011, al momento dello scoppio della guerra in Libia, secondo diverse stime, avevano in piedi progetti per un ammontare di 18 miliardi di dollari e si sarebbero trovate costrette a rimpatriare circa 25.000 tecnici presenti nel territorio libico;

considerato che:

come riportato dal citato organo di stampa, il Governo turco avrebbe inviato in Libia a sostegno di al-Sarraj blindati e consiglieri militari per gestire i droni d'attacco "Bayraktar TB2"; Abu Dhabi avrebbe, invece, inviato a sostegno del generale Haftar i droni "Wing Loong II", fotografati dai satelliti nelle vicinanze di Bengasi: il tutto in aperta violazione dell'*embargo* sulle armi vendute alla Libia approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 14 giugno 2016;

pertanto, come evidenziato da tempo da diversi analisti politici e confermato dal quotidiano, il conflitto in Libia si è trasformato in un conflitto per procura tra diversi Stati; al-Sarraj, infatti, godrebbe dell'appoggio, oltre che della Turchia, anche del Qatar, mentre il generale Haftar verrebbe sostenuto, oltre che dagli Emirati arabi uniti, anche da Arabia Saudita, Egitto e Russia;

di fronte a questa drammatica *escalation*, nonché al concreto rischio che il conflitto si estenda oltre i confini libici, il Governo italiano si trova a svolgere un ruolo di mero spettatore. Un immobilismo a giudizio degli interroganti davvero preoccupante a fronte dell'incredibile rilievo strategico che la Libia riveste per gli interessi del nostro Paese, sia dal punto di vista commerciale, che da quello della sicurezza interna,

si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie e urgenti il Governo intenda adottare, anche attivandosi nelle opportune sedi europee e internazionali, al fine di gestire la drammatica crisi libica e scongiurare il concreto pericolo che il conflitto si espanda ulteriormente;

se non ritenga, altresì, necessario ed urgente adoperarsi affinché sia garantito il pieno rispetto dell'*embargo* Onu sulle armi alla Libia.

(3-01015)

**BINETTI** - Al Ministro della salute. - Premesso che:

la salute materno-infantile rappresenta un'area prioritaria della salute pubblica non solo perché la gravidanza, il parto ed il puerperio in Italia sono la prima causa di ricovero per le donne, ma anche perché gli eventi "intorno" alla nascita sono riconosciuti a livello internazionale come i più significativi per valutare la qualità di tutta l'assistenza sanitaria di un Paese;

la distribuzione dei parti per volume di attività dei punti nascita (numero di parti all'anno) indica una quota non trascurabile di nascite in strutture con meno di 500 parti all'anno (*standard* minimo per cure perinatali qualitativamente accettabili) ed un'ampia variabilità territoriale. L'accordo Stato-Regioni fissa, quindi, in almeno 1.000 nascite all'anno lo *standard* a cui tendere per il mantenimento o l'attivazione dei punti nascita e prevede la razionalizzazione o la riduzione progressiva dei punti nascita con numero di parti inferiore a 1.000 all'anno, prevedendo l'abbinamento per pari complessità di attività delle unità operative ostetrico-ginecologiche con quelle neonatologiche e pediatriche;

in Italia continua a registrarsi il *record* negativo delle nascite: per il quarto anno consecutivo l'Istat segnala che il numero dei nuovi nati è al minimo storico. Nel 2017 sono nati 458.000 bambini, con un calo percentuale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del 3,8 per cento. La popolazione al 1° gennaio 2019 risulta pari a 60.391.000, oltre 90.000 in meno sull'anno precedente (1,5 per mille in meno). Il numero delle nascite del 2018 è sceso di 9.000 unità rispetto al 2017: nel corso dell'anno 2018 ci sono stati 449.000 nuovi nati totali;

si tratta di statistiche demografiche che non possono non avere un forte impatto anche sui punti nascita, nei quali evidentemente nascono sempre meno bambini; il Ministero della salute sta attualmente rivalutando i criteri che consentono di mantenere aperti i punti nascita, cercando di garantire la migliore sicurezza possibile per la madre e il bambino, ottimizzando al tempo stesso i criteri di tipo economico-organizzativo; tra i parametri presi in considerazione si presta particolare attenzione, tra gli altri elementi, al numero dei parti e al numero di cesarei;

la carenza di politiche demografiche efficaci e la radiografia della situazione attuale rivelano dei *trend* in decisa riduzione del numero di parti nei diversi punti nascita, con un aumento dei cesarei, che tenderebbe a garantire la maggiore sicurezza possibile a madre e figlio, anche in presenza di potenziali complicazioni; la combinazione di queste diverse circostanze pone costantemente in discussione la potenziale chiusura di alcuni punti nascita, come è accaduto recentemente anche in Puglia;

ma nonostante si sia risolto positivamente il quesito sul punto nascita di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), tra i pochissimi a garantire servizi qualificati aggiuntivi, come la terapia intensiva neonatale, lo stesso Ministero ha fatto presente che, sempre in Puglia, i punti nascita di Scorrano, Gallipoli e Galatina (Lecce) sono sotto lo *standard* rispetto al volume minimo dei 500 parti annui previsto;

contemporaneamente, i sindaci del basso Molise, in occasione di un loro incontro al Ministero in merito ai punti nascita, denunciavano la situazione dell'ospedale di Termoli (Campobasso) con l'obiettivo di garantire massima sicurezza alle partorienti e ai neonati all'ospedale "San Timoteo". In questa occasione i sindaci hanno esternato al Ministro la loro volontà di mantenere in vita il punto nascita del San Timoteo di Termoli,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda procedere in merito alla apertura-chiusura di punti nascita in un momento in cui la crisi demografica rende oggettivamente difficile garantire in molti piccoli ospedali, soprattutto in provincia, la quota dei 500 parti all'anno, considerato che chiudere però questi punti nascita significa rendere sempre più difficile alle donne godere della necessaria assistenza al parto in un contesto di normale *habitat* e quindi, in definitiva, potrebbe diventare un ulteriore fattore di ostacolo per una ripresa della natalità.

(3-01023)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[ROJC](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

secondo notizie di stampa, per l'anno scolastico 2019/2020 sarà impossibile formare una classe di prima media per i ragazzi di tre comuni della provincia di Pordenone: Morsano, Cordovado e Sesto al Reghena;

i sindaci di queste località hanno chiesto e ottenuto un immediato incontro con il prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino, alla quale è stato fatto presente che senza la formazione della classe si andrebbe incontro all'interruzione di un intero ciclo scolastico;

i genitori, preoccupati per la situazione venutasi a creare, hanno manifestato l'intenzione di iscrivere i propri ragazzi alla scuola di San Vito al Tagliamento, dove però manca un collegamento autobus con i comuni interessati;

il sindaco di Morsano, Giuseppe Mascherin, ha dichiarato alla stampa locale che "la questione è stata gestita male e sono stati commessi, anche da parte dell'autorità scolastica, dei pasticci dai quali, almeno per il prossimo anno scolastico, sarà difficile tornare indietro",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso le autorità scolastiche provinciali, al fine di trovare una soluzione idonea ad impedire che si interrompa un ciclo di studi e consentire, pertanto, agli studenti residenti nei tre comuni citati di frequentare normalmente il prossimo anno scolastico.

(4-01947)

[SAPONARA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

con il bando Inps del 15 aprile 2019 è stato indetto un concorso per medici esterni "mediante richiesta di disponibilità, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1404 medici, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero

professionali per l'espletamento di adempimenti medico-legali";  
nella stessa data viene bandito un concorso per operatori sociali ed esperti "mediante richiesta di disponibilità, per il reclutamento di un contingente complessivo di 407 operatori sociali/esperti 'ratione materia', cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l'espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale, in relazione agli obblighi di legge";  
il termine utile per inviare la domanda di partecipazione alle selezioni del concorso viene fissato per il 2 maggio 2019, "termine perentorio entro il quale inoltrare il proprio curriculum ed esprimere le proprie preferenze";  
la graduatoria sarebbe dovuta uscire il 20 giugno, con presa di servizio già prevista per il 1° luglio, ma sembra che la procedura *on line* il 18 giugno 2019 risultasse ancora riaperta, con un nuovo termine di presentazione della domanda per il 2 luglio 2019;  
l'Inps è stata messa sotto i riflettori dal portale "Dagospia", per i sospetti circa l'esistenza di precise volontà dietro il presunto errore della riapertura dei termini;  
secondo il sito, non è chiaro come sia possibile che un termine previsto in un bando pubblico possa essere riaperto, senza nessun avviso ufficiale o nota dell'Inps, specialmente dopo che i candidati hanno presentato la domanda di partecipazione;  
la direzione generale dell'Inps, in un comunicato stampa, ha dichiarato che si sarebbe trattato di un "mero errore generato dal sistema informatico" e per questo motivo l'errore si ripete tanto nel concorso medici quanto in quello per operatori sociali,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda verificare se quanto esposto corrisponda al vero e quali spiegazioni intenda fornire l'Inps per replicare alle accuse contenute nell'articolo pubblicato sul sito *web*.

(4-01948)

[FARAONE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

con il progetto di sviluppo "Cassiopea", si è previsto la coltivazione dei campi a gas di "Argo" e "Cassiopea", siti rientranti nella concessione "G.C1.AG" detenuta da Eni SpA 60 per cento (operatore) ed Edison al 40 per cento. I due giacimenti sono ubicati a circa 30 chilometri a sud della linea di costa siciliana, ad una profondità d'acqua che varia da 510 a 630 metri;

lo schema di sviluppo prevedeva originariamente il trattamento del gas su nuova piattaforma "Prezioso K", da realizzare in prossimità dell'esistente piattaforma "Prezioso". Il gas dei giacimenti Argo e Cassiopea, prodotto da quattro pozzi sottomarini, veniva raccolto *subsea* e inviato per essere trattato a bordo della nuova piattaforma fino a specifica di vendita. Il gas veniva quindi compresso e spedito a terra tramite nuova *pipeline* sottomarina, che in prossimità della costa si sarebbe collegata all'esistente connessione disponibile da 32 pollici per entrare nella linea di *greenstream* e quindi immettersi nella rete Snam;

nel 2014, cinque Comuni siciliani e alcune associazioni ambientaliste presentavano ricorso al TAR contro il rilascio dei decreti di compatibilità ambientale e concessione. I ricorsi, rigettati nel giugno 2015 dal TAR, venivano ripresentati al Consiglio di Stato per poi essere respinti definitivamente nell'agosto 2016;

nell'attesa della definizione dei giudizi intrapresi, ENI, in un'ottica di riduzione degli impatti ambientali e di supporto all'indotto locale, ha inteso valutare ulteriori ottimizzazioni al progetto, identificando uno schema di sviluppo che prevede la realizzazione dell'impianto di trattamento del gas a terra, anziché a mare, utilizzando aree disponibili all'interno del perimetro della raffineria di Gela. Nel febbraio 2018, ENI otteneva parere favorevole da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa la compatibilità ambientale del progetto ottimizzato, ed in data 12 luglio otteneva inoltre il decreto di variazione programma lavori da parte del Ministero dello sviluppo economico;

il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede, al comma 5 dell'art. 25, che: "l'efficacia temporale del provvedimento di VIA, comunque non inferiore a cinque anni, viene definita nel provvedimento

stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente"; in coerenza con la normativa vigente, veniva quindi sottoposta in data 13 marzo 2019 debita istanza di proroga. La commissione VIA, dopo l'esame del comitato di coordinamento e della sottocommissione VIA, esprimeva in data 26 giugno 2019, in seduta plenaria, parere conclusivo favorevole alla proroga della validità del decreto VIA del progetto, così come modificato dal progetto di ottimizzazione; attualmente si è in attesa della conferma di parere positivo da parte della Soprintendenza ai beni culturali necessaria per la predisposizione del provvedimento da sottoporre ai Ministri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali; in attesa del rilascio della proroga, ci si trova nella condizione di "assenza di VIA" che il decreto legislativo 152, all'art. 29, sanziona, anche penalmente, per l'ipotesi di realizzazione di lavori in assenza o in difformità alla VIA medesima; in ottemperanza a detta disposizione, ENI ha comunicato alle ditte già assegnatarie di lavori per il progetto Cassiopea di sospendere ogni attività di realizzazione, in attesa dell'ottenimento dei permessi necessari. Proseguono, quindi, relativamente al progetto solo attività di ingegneria e manifattura che non sono soggette all'articolo 29; il lavoro della *greenstream* verrà ultimato entro fine luglio 2019 e, se non dovessero partire i lavori di Argo e Cassiopea, circa 1.000 lavoratori dell'indotto perderanno il lavoro; appare necessario e urgente intraprendere politiche attive del lavoro tendenti ad avviare un piano di riqualificazione del personale dell'indotto, al fine di un riassorbimento all'interno dei nuovi insediamenti che dovrebbero essere avviati, parallelamente alla riconversione *green* da parte di ENI, da altri investitori privati tramite l'implementazione dell'accordo di programma, si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di definire al più presto le procedure in corso e garantire ai lavoratori dell'indotto un percorso volto al mantenimento dei livelli occupazionali all'interno dei nuovi insediamenti che saranno attivati, anche attraverso politiche attive del lavoro tendenti ad avviare un piano di riqualificazione del personale, e dare piena attuazione all'accordo di programma citato.

(4-01949)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Ai Ministri della giustizia e per la famiglia e le disabilità.* - Premesso che:

a seguito degli arresti effettuati nell'ambito dell'inchiesta "Angeli e demoni" sono emerse situazioni particolarmente delicate, riguardanti minori che sarebbero stati sottratti alle famiglie naturali e successivamente dati in adozione;

nel corso della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", in onda su "Rai 3", sarebbe stato denunciato il fatto che la psicologa Valeria Donati avrebbe contribuito, tramite la sua attività professionale a Reggio Emilia, ad allontanare due bambine dalla madre di origine marocchina di nome Mina, adottandone successivamente una delle due,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che la psicologa Valeria Donati si sia interessata professionalmente del caso della signora Mina;

se corrisponda a verità quanto riportato dal programma televisivo, per ciò che concerne in particolare il fatto che una delle due bambine sottratte alla signora Mina sia successivamente stata data in affidamento o in adozione alla citata Valeria Donati;

se corrisponda a verità che la dottoressa Valeria Donati avrebbe fruito di un'adozione speciale, pur risultando nubile;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere a fronte di una situazione che sembra in contrasto non soltanto con le regole della deontologia professionale, ma anche con la normativa vigente in materia di affidamento e adozione dei minori sottratti alle famiglie.

(4-01950)



[LAFORGIA](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno.* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

a Fossò, nella città metropolitana di Venezia, in una scuola elementare, al momento dell'iscrizione, viene richiesto di specificare l'etnia, indicando se "Sinti", "Rom" "Nomadi" o "Camminanti"; stando a quanto riportato dagli organi di informazione locali e nazionali, svariate famiglie avrebbero fatto scoppiare una polemica, rivolgendosi ad un'associazione che combatte le discriminazioni; va segnalato che, nonostante la scuola sia nel veneziano, la protesta è nata nel padovano, poiché costoro hanno denunciato di essere i destinatari della suddetta specifica; sul modulo è richiesta anche la cittadinanza, con una casella per "italiano" e uno spazio per specificare, se straniero, la nazionalità di origine, così come le vaccinazioni effettuate ed altri dati personali; considerato che:

le democrazie costituzionali, che hanno a cuore la garanzia dei diritti dell'uomo e la tutela dello stesso senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, come recita l'articolo 3 della Costituzione italiana, entrano in contrasto con le forme di censimento di etnie;

l'Istat, ente pubblico preposto all'attività di ricerca della società italiana, svolge come una sorta di continuo censimento, ma incontra il limite della individuazione dei soggetti e dei gruppi, vale a dire che non può raccogliere e catalogare dati che siano mirati all'individuazione di categorie specifiche e pertanto anche la raccolta di informazioni deve avvenire in forma anonima e generica;

un censimento della popolazione rom in Italia fu tentato con un decreto del maggio 2008 dal Ministro dell'interno *pro tempore* Roberto Maroni, che tentò l'identificazione, la fotosegnalazione ed il rilievo delle impronte digitali e questa iniziativa suscitò le critiche dell'Unione europea e dell'Onu, pertanto decadde;

l'articolo 33 della Costituzione recita: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi", si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e come intendano tutelare la scuola, come luogo pubblico e libero dell'insegnamento;

come intendano tutelare il dettato costituzionale rimuovendo tutti quei vincoli che limitano le libertà.

(4-01951)

[TOTARO](#) - *Al Ministro della salute.* -

(4-01952)

(Già 3-00517)

[DONNO](#), [ANGRISANI](#), [CASTALDI](#), [DI GIROLAMO](#), [GAUDIANO](#), [LANZI](#), [LA MURA](#), [ORTIS](#), [ROMANO](#), [TURCO](#), [ANASTASI](#), [FEDE](#), [PRESUTTO](#), [TAVERNA](#), [ROMAGNOLI](#), [MININNO](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute.* - Premesso che:

nei territori dei comuni della provincia di Lecce, Lizzanello, Cavallino, San Donato e San Cesario, relative frazioni e territori limitrofi, i cittadini stanno pagando le conseguenze delle scelte politiche messe in atto dalle amministrazioni comunali, regionali e nazionali che hanno determinato la realizzazione nel Salento, a ridosso di Lecce, di un enorme polo di accentrimento di impianti per raccolta e smaltimento di rifiuti, prima con l'inceneritore e poi con i maximpianti di discariche, di biostabilizzazione ed ora anche con un impianto di lavorazione e smaltimento di amianto;

nel comune di Cavallino, aree a confine con Lizzanello e San Donato, risultano concentrati i seguenti impianti: 1) inceneritore ex Saspi, che sorge sulla Lecce-Lizzanello all'altezza dello svincolo con la tangenziale est, fonte da anni di forte preoccupazione e conseguentemente oggetto di proteste, denunce ed esposti da parte di cittadini, movimenti ed associazioni, sempre rimaste inascoltate. In quest'area si registra un avvallamento occultato da uno strato di argilla tombata, a causa dello sversamento illegale, con conseguente grave degrado ambientale dovuto alla presenza di collinette di spazzatura e, in particolare, di una alta alcuni metri che potrebbe contenere tonnellate di materiali pericolosi, comprese ceneri di cui si ignora la composizione e la provenienza; 2) discarica, in località Le Mate, attiva in cui

si conferiscono rifiuti indifferenziati da Lizzanello, Cavallino, San Donato e rispettive frazioni per un bacino di utenza di circa 40.000 abitanti. Tale discarica, ampliata nel 2016, in cui l'umido è conferito unitamente al secco, costituisce un serio pericolo per la salute dei cittadini in quanto i miasmi che da essa si irradiano rendono l'aria irrespirabile per le emissioni odorigene nauseabonde; 3) discarica in località massera Guarini, attiva in *post* gestione, con biostabilizzatori e impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti, in previsione di ampliamento. Il Consiglio di Stato ha confermato l'illegittimità del progetto per mancata osservanza della distanza minima dai centri abitati e dai siti sensibili. Ciò nonostante il medesimo progetto è stato riproposto dal commissario Grandaliano, con assenso da parte del Comune di Cavallino;

considerato che:

inoltre, l'anno scorso, quando il nuovo Governo ancora non si era formato, veniva dato il via libera dal Ministro *pro tempore* dello sviluppo economico Calenda alla costruzione di un impianto sperimentale di trasformazione dell'amianto nella zona industriale di Cavallino: la Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sempre nel periodo del Governo Gentiloni, determinava l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto dell'impianto, pur essendo il sito a meno di 200 metri da un grande centro commerciale, frequentato da migliaia di cittadini ogni giorno, provenienti da tutta la provincia di Lecce;

all'impianto sono stati imposti i seguenti, a parere degli interroganti poco chiari, limiti alla sperimentazione: durata 24 mesi, 20 chilogrammi al giorno di trattamento dell'amianto per non più di 400 chilogrammi al mese;

la stessa autorizzazione parla di trattamento di rifiuto speciale pericoloso, attraverso la decomposizione con siero di latte esausto, ma manca l'indicazione del luogo o dei luoghi di provenienza dell'amianto (da Lecce e provincia, dalla regione Puglia o da tutta l'Italia);

le amministrazioni comunali di Lizzanello, San Donato, San Cesario e Lequile, paesi limitrofi all'impianto hanno fatto ricorso al TAR di Lecce contro il Comune di Cavallino e, in attesa della decisione la società appaltatrice, Pra Srl, ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo stesso Comune,

si chiede di sapere quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, i Ministri in indirizzo intendano adottare per segnare un preciso cambio di direzione antepoendo la tutela della salute e dell'ambiente agli interessi economici, anche al fine di sollecitare la Regione Puglia perché favorisca, consenta e garantisca la corretta gestione dei rifiuti nei comuni interessati.

(4-01953)

[GALLICCHIO](#), [GRASSI](#), [L'ABBATE](#), [MININNO](#), [DONNO](#), [ANASTASI](#), [ORTIS](#), [LUCIDI](#), [CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [CASTALDI](#), [D'ANGELO](#), [ROMANO](#), [PRESUTTO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

l'articolo pubblicato su "La Nuova del Sud" del 24 giugno 2019 denuncia una situazione allarmante all'interno dell'Arpab, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata, cui compete l'attività di vigilanza e controllo in materia ambientale;

secondo l'articolo, la gestione confusionaria e la carenza di personale, dovuta al pensionamento anticipato di alcuni dipendenti, ne starebbero compromettendo il corretto funzionamento, tanto da pregiudicare lo svolgimento dei controlli ordinari e straordinari da parte dell'ente;

l'articolo pubblicato sul giornale "Le Cronache lucane" dell'11 luglio 2019 aggiunge un tassello alla situazione descritta, denunciando la precaria situazione finanziaria dell'Agenzia, che è in attesa di ricevere dalla Regione Basilicata il finanziamento di 10 milioni e 491.000 euro, necessario ad assicurare il pagamento delle fatture per le obbligazioni già assunte sul Masterplan, ossia il progetto straordinario di potenziamento delle attività dell'Agenzia finanziato dalla stessa Regione;

nell'articolo si evidenzia come l'Arpab, con lettera del 2 luglio 2019, abbia formalmente messo in mora la Regione, precisando che, in assenza del pagamento entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, sussisterebbe il "rischio di causare all'Arpab danni non solo gestionali, ma anche di natura operativa per le ricadute sull'espletamento di monitoraggi e controlli";

i problemi organizzativi e gestionali dell'ente sono cosa nota e risalente nel tempo: nel 2018 "il Fatto Quotidiano", in un articolo del 26 febbraio, denunciava l'impiego su larga scala di lavoratori interinali da parte dell'Arpab e l'inquadramento del personale con diverse forme contrattuali: non solamente con il contratto collettivo previsto per il comparto della sanità pubblica, ma anche con contratti di natura privatistica, come il contratto collettivo chimici e di somministrazione di lavoro;

considerato che:

l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; il ricorso al lavoro flessibile (tempo determinato, somministrazione lavoro e lavoro accessorio) è previsto, a norma dello stesso articolo, esclusivamente per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale;

in spregio a tale disposizione normativa, nel 2016 la Regione Basilicata ha indetto una gara del valore di 7,5 milioni di euro per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento triennale del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'Arpab, in forza del quale solo nel 2018 sono stati stipulati ben 66 contratti di somministrazione a fronte di 129 unità di personale assunto a tempo indeterminato;

al riguardo, l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede che "non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione", mentre nel caso dell'Arpab tale limite è stato ampiamente superato, raggiungendo la soglia del 50 per cento;

a parere degli interroganti il ricorso al lavoro interinale non solo è avvenuto in violazione delle citate disposizioni normative, ma ha determinato altresì uno spreco di denaro pubblico, in quanto i costi per l'utilizzo di lavoratori somministrati sono superiori a quelli per l'assunzione diretta, dal momento che si deve sommare a questi anche il compenso dell'agenzia interinale, pari a 622.000 euro oltre Iva, e un prevedibile abbassamento del livello di professionalità dei suoi addetti;

sul punto, il citato articolo de "il Fatto Quotidiano" denunciava non solo una scarsa trasparenza in merito alle modalità di selezione del personale assunto con tale procedura (in quanto la graduatoria dei partecipanti non veniva resa conoscibile neanche ai diretti interessati e un vasto numero di candidati veniva escluso, nonostante fosse in possesso dei requisiti richiesti) ma soprattutto il fatto che l'Arpab stessa avesse modificato i requisiti minimi previsti per le varie figure professionali, abbassandoli rispetto a quanto stabilito inizialmente: infatti l'accordo quadro definito dalla stazione appaltante e fatto proprio dall'Arpab prevedeva per le varie posizioni la laurea magistrale o specialistica e l'iscrizione all'albo, mentre, in sede di accordo attuativo, si è previsto come requisito la sola laurea triennale;

tale circostanza assume particolare rilievo alla luce delle accuse rivolte negli anni all'Arpab, relative ai mancati controlli e ai tentativi di coprire veri e propri disastri ambientali. La Basilicata è una regione ad alto tasso di rischio ambientale per via dell'estrazione di idrocarburi da parte di multinazionali, quali Total ed Eni, per i problemi relativi al bacino del Pertusillo e per l'impianto di ritrattamento del combustibile nucleare di Rotondella, oltre che di svariate aree da bonificare, ragion per cui non si giustifica in alcun modo l'utilizzo di lavoratori precari e dotati di qualifiche minime;

si evidenzia peraltro come i lavoratori in regime di somministrazione di lavoro non potrebbero neppure essere utilizzati per le attività di ispezione e controllo, fondamentali per l'operato dell'ente, come chiarito anche dalla delibera n. 308 del 12 ottobre 2018 emanata dalla stessa Arpab,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative, per quanto di loro competenza, intendano assumere al fine di porre rimedio alle carenze organizzative denunciate e ripristinare la piena operatività dell'Arpab, nonché il corretto svolgimento delle funzioni di controllo ad essa demandate.

(4-01954)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nell'editoriale di Maurizio Bolognetti per "La Gazzetta del Mezzogiorno" (edizione Basilicata) del 9

luglio e nel servizio su Radio radicale "Good Morning Basilicata: la Provincia, l'Effluvio, la Convenzione di Aarhus" del 12 luglio 2019, l'interrogante ha appreso che, a fronte della richiesta "chiara ed inequivocabile" di informazioni aventi ad oggetto l'inquinamento delle matrici ambientali in contrada "La Rossa", nell'agro di Montemurro (Potenza), uno degli innumerevoli siti inquinati inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare, un dirigente della Provincia di Potenza avrebbe negato l'accesso a tali informazioni, di rilevante interesse pubblico, adducendo la motivazione di "richiesta vaga e generica";

la verità, a parere di Bolognetti, è che l'unica cosa "vaga" in questa vicenda sarebbe rappresentata dalle motivazioni che hanno indotto la Provincia ad archiviare le contravvenzioni comminate all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, per un importo complessivo di oltre 800.000 euro;

secondo Bolognetti, giornalista, collaboratore di Radio Radicale, per la quale ha tra l'altro realizzato numerosi *reportage* su vicende di inquinamento ambientale, nonché autore di libri quali "Buchi per terra, ovvero, cinquanta sfumature di greggio", "Le mani nel petrolio. Basilicata *coast to coast* ovvero da Zanardelli a Papaleo passando per Sanremo e Tempa Rossa" e "La peste Italiana. Il Caso Basilicata. Dossier sui veleni industriali e politici che stanno uccidendo la Lucania", è assurdo quello che sta avvenendo tra lui e la Provincia di Potenza con la quale, da giugno, Bolognetti stesso sta intrattenendo un carteggio; il tutto, dice "testimonia l'ottusità di una burocrazia che, con le sue interpretazioni, tradisce la ratio legis che ispira le norme in materia di accesso alle informazioni ambientali";

infatti, si chiede Bolognetti, "chi governa la Provincia di Potenza, il Presidente Guarino o alcuni funzionari che ritengono di poter gestire informazioni ambientali come se si trattasse di dati top secret? Definire paradossale il carteggio intercorso con l'Ing. Santoro sulla vicenda dell'inquinamento delle matrici ambientali di contrada La Rossa sarebbe stato mero eufemismo";

nell'era dell'informatica e, nonostante quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), sembra che la Provincia di Potenza prenda decisioni secondo i propri *desiderata*, contravvenendo alla Convenzione di Aarhus, alle direttive comunitarie, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), e finanche al contrario dell'Eni che ha scelto, invece, di non opporsi alle richieste di accesso agli atti, come pure aveva fatto in passato su altre vicende, trincerandosi dietro improbabili e improponibili segreti da tutelare;

inoltre, l'articolo 98 della Costituzione, al primo comma, recita: "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano inopportuno il comportamento dei funzionari della Provincia di Potenza;

se non siano del parere che le risposte fornite dalla Provincia ad una richiesta di accesso agli atti, riguardante l'anagrafe regionale di uno dei siti da bonificare, non rappresentino una pubblica amministrazione ancora profondamente imperniata nella burocrazia, tanto da negare l'acquisizione di informazioni ambientali di rilevante interesse pubblico;

se e quali iniziative di competenza vogliano assumere perché i rappresentanti della pubblica amministrazione, in questa ed in altre circostanze, agiscano col buonsenso e nel rispetto delle leggi vigenti.

(4-01955)

[MALAN](#), [VITALI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il sindacato degli agenti di Polizia penitenziaria OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria) ha annunciato che organizzerà il 19 luglio 2019 un *sit-in* davanti al Carcere di Torino "Lorusso e Cutugno" per protestare contro le condizioni di servizio, le offese e aggressioni subite, la penuria di organico, aggravata da un impiego non ottimale del personale, che riduce ulteriormente il numero degli addetti ai compiti istituzionali, carenze organizzative, il fatto che il personale sarebbe costretto ad acquistare per conto proprio gli indumenti da lavoro, la condizione delle mense di servizio, i mezzi di trasporto fatiscenti che con la calda stagione si traducono in veri e propri forni roventi;

l'OSAPP segnala, inoltre, uno stato di incuria degli alloggiamenti nelle caserme, l'inadeguatezza delle strutture e quello che definisce un crescente permissivismo nei confronti dei detenuti;  
il segretario generale dell'OSAPP, Leo Beneduci, ha parlato di persistente dissesto del sistema penitenziario nelle regioni Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, di condizioni di costante disagio subito dal personale di Polizia penitenziaria, nonché di sostanziale indifferenza delle autorità dell'Amministrazione penitenziaria regionale;  
il corpo della Polizia penitenziaria svolge una funzione delicata e molto importante nell'ambito della giustizia penale,  
si chiede di sapere:  
se al Ministro in indirizzo risultino le criticità descritte;  
quale tipo di interlocuzione sia in corso con le organizzazioni sindacali del settore per chiarire le problematiche denunciate;  
quali provvedimenti intenda prendere a tutela degli agenti della Polizia penitenziaria di Torino.

(4-01956)

[FREGOLENT](#), [SAVIANE](#), [ZULIANI](#), [VALLARDI](#), [CANDURA](#), [PIZZOL](#), [TOSATO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nelle scorse settimane, la compagnia aerea Alitalia ha aggiornato il suo piano voli con riguardo alla tratta Roma-Venezia (e viceversa), con una rimodulazione degli operativi (soprattutto antimeridiani);  
la tratta Roma-Venezia (e viceversa), per effetto della citata rimodulazione, risulta ora effettuata da 4 voli giornalieri (che in alcuni giorni della settimana diventano 5), con orari non pienamente rispondenti alle necessità dell'utenza (ad esempio due voli di prima mattina a distanza di 10 minuti l'uno dall'altro);

Trenitalia ha analogamente soppresso il treno Frecciarossa "direttissimo" Venezia-Padova-Roma delle ore 6.06 con arrivo a Roma alle ore 9.30, sostituito con un Frecciargento delle ore 6.25 ed arrivo alla stazione Termini alle ore 10.10;

tanto Alitalia quanto Trenitalia hanno motivato le loro scelte sulla base di una scarsa convenienza economica a mantenere i collegamenti pre-esistenti, a causa del basso coefficiente di riempimento dei voli e dei treni, ancorché mai documentato;

considerato che:

alla luce della soppressione dei treni suddetti, un *competitor* privato dal settembre 2019 coprirà la tratta Roma-Venezia nella fascia oraria lasciata scoperta da Trenitalia;

le modifiche ai collegamenti ferroviari e aerei stanno creando notevoli disagi a quanti, soprattutto professionisti ed imprenditori, devono raggiungere la Capitale in orari flessibili e compatibili con i loro impegni lavorativi;

i collegamenti attualmente operativi risultano inidonei a soddisfare la domanda degli utenti, con delle potenziali ricadute particolarmente gravi per la città di Venezia ed in generale per tutta la Regione Veneto;

le tratte sono funzionali a mettere in collegamento la Capitale con tutto il Veneto;

l'aeroporto di Venezia è uno scalo internazionale, per di più individuato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, quale scalo di interesse nazionale e quale unico scalo del Nord-Est ritenuto di interesse strategico;

considerato, da ultimo, che nelle città di Milano e Cortina si terranno le Olimpiadi 2026, e che pertanto lo scalo di Venezia sarà snodo centrale per i collegamenti da e per il Veneto e le linee ferroviarie saranno fondamentali per garantire i collegamenti tra le varie località e Cortina,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo possa adoperarsi in modo rapido ed incisivo, affinché siano ripristinati i pre-esistenti collegamenti aerei e ferroviari tra Roma e il Veneto, ponendo così fine ai disagi dei viaggiatori (abituali e occasionali);

se intenda promuovere dei tavoli strategici ed operativi al fine coordinare e concordare con gli Enti competenti e la Regione lo sviluppo dell'aeroporto di Venezia e delle linee ferroviarie, compresa l'elettrificazione per sostenere l'alta velocità nel tratto tra Bologna e Venezia, quali infrastrutture di

interesse nazionale e strategico, non solo del Nord Est, ma di tutto il Paese anche, alla luce della recente assegnazione delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026

(4-01957)

[AUGUSSORI](#), [BOSSI Simone](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

è recentemente entrato in vigore il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

il Capo I del provvedimento istituisce, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale;

ai sensi dell'articolo 2, il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente di una serie di requisiti espressamente indicati (cittadinanza, residenza e soggiorno; reddito e patrimonio; godimento di beni durevoli);

considerato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge prevede che per presentare la richiesta occorre la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;

il successivo articolo 5, comma 4, prevede altresì che, nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno spetti ai comuni;

ritenuto che:

l'articolo 2, comma 1-*bis*, prevede che, ai fini dell'accoglimento della richiesta e con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti di carattere reddituale e patrimoniale, nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana;

le disposizioni del comma 1-*bis* non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo *status* di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni richiamate;

per le finalità descritte, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, definisce l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE;

il decreto deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, vale a dire entro tre mesi a decorrere dal 30 marzo 2019;

pur essendo decorso il termine prescritto, il decreto non è stato ancora emanato,

si chiede di sapere:

in che modo l'Inps possa accertare che i requisiti di residenza siano effettivamente in possesso di coloro che richiedono l'erogazione del reddito di cittadinanza;

qual sia lo stato di avanzamento dell'*iter* di adozione del decreto ministeriale richiamato in premessa.

(4-01958)

[RAMPI](#), [PATRIARCA](#), [MALPEZZI](#), [ALFIERI](#), [MISIANI](#), [COMINCINI](#), [PARRINI](#), [VALENTE](#), [BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [IORI](#), [FEDELI](#), [PITTELLA](#), [BOLDRINI](#), [BITI](#), [CIRINNA'](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [TARICCO](#), [FERRAZZI](#), [MESSINA Assuntela](#), [MANCA](#), [GIACOBBE](#), [ROJC](#), [ASTORRE](#), [RICHETTI](#), [CUCCA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che sono trascorsi più di 15 giorni dalla richiesta di incontro da parte delle organizzazioni sindacali al Ministero dello sviluppo economico (richiesta fatta in data 28 giugno 2019), per quanto riguarda la vicenda che sta coinvolgendo i lavoratori di "Mercatone Uno", ma al momento non ci sono state risposte;

considerato che:

il 2 luglio è stata richiesta una risposta urgente sull'esigenza imprescindibile di integrazione del reddito dei 1.824 lavoratori dell'azienda Mercatone Uno, stante la rivendicazione di retrocedere i contratti di lavoro alle condizioni precedenti il passaggio a Shernon Holding sotto la regia del Ministero, dove i lavoratori hanno rinunciato a ore di lavoro e condizioni economiche più vantaggiose del contratto collettivo nazionale a fronte delle promesse e del ricatto occupazionale, tramite una lettera indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sottosegretari competenti e al presidente dell'INPS. La lettera ad oggi non ha avuto alcuna risposta;

venerdì 12 luglio è stata inviata una lettera unitaria delle sigle sindacali di categoria che sollecita una convocazione urgente del tavolo presso il Ministero del lavoro per sollecitare risposte sul reddito dei lavoratori; dopo un incontro della struttura del Ministero dello sviluppo economico con i creditori svoltosi il 3 luglio, sono usciti comunicati stampa che paventano cessioni dei beni aziendali e dei lavoratori, anche in modalità parziale, senza nessun coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori; l'amministrazione straordinaria scade il 31 dicembre 2019 e la cassa integrazione straordinaria ha la medesima scadenza. L'assenza di prospettive è drammatica e preoccupante, si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo stia mettendo in campo e quando ritenga di incontrare i lavoratori dell'azienda Mercatone Uno.

(4-01959)

LONARDO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il "Reddito di Cittadinanza" è una misura assistenziale, riservata a chi non supera determinate soglie di reddito e volta ad aiutare le famiglie o le persone singole che realmente si trovano in una situazione di disagio economico;

è uno strumento che dovrebbe contrastare la povertà, favorire i processi di formazione professionale e aiutare le persone a trovare un'occupazione, prevedendo in parallelo un percorso di ricollocamento nel mondo del lavoro;

il Governo aveva previsto che sarebbero state presentate 1 milione e 300.000 domande, cifra nettamente superiore al numero di richieste fino ad oggi pervenute;

per il momento il reddito di cittadinanza non ha riscosso successo. Ad aprile hanno ricevuto l'assegno 487.000 famiglie; in pratica lo stesso numero di famiglie già assegnatarie del reddito di inclusione, che nel 2018 erano 462.000;

la minore spesa equivale a una riserva più consistente di risparmi, che potrebbero essere destinati ad altre misure del Governo;

il Ministro in indirizzo, a quanto risulta, avrebbe coinvolto l'Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) nel compito di valutare il reddito di inclusione;

l'Istituto vanta un presidente, consiglio di amministrazione, sindaci revisori, alti dirigenti a capo dei diversi settori di competenza e addirittura 44 consulenti: un costo complessivo per l'Eraio pari a una cinquantina di milioni all'anno;

lo stesso Istituto, a fine luglio, individuerà 4 professionisti, accademici e non, al fine di costituire un comitato scientifico che dovrà valutare l'impatto del Rei (reddito di inclusione), validare le metodologie di rilevazione delle informazioni tramite un campione di beneficiari, calcolare le stime degli effetti prodotti e, non ultimo, stilare una valutazione complessiva per la quale avranno tempo addirittura fino a novembre 2020;

è in arrivo il modulo dell'Istituto di previdenza per la rinuncia al reddito e alla pensione di cittadinanza; la *card* verrà disattivata immediatamente compresi gli importi residui, mentre le somme già ricevute non dovranno essere restituite,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere in merito alla questione del comitato scientifico;

per quali ragioni l'Inapp, Istituto che vanta tanti esperti e funzionari amministrativi, debba affidare l'indagine a specialisti esterni;

se sia al corrente del fatto che il comitato scientifico avrà un costo di circa 38.400 euro.

(4-01960)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1<sup>a</sup> Commissione permanente*(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01016 della senatrice Segre, sulla diffusione di "buone pratiche" di tolleranza e integrazione in ambito sportivo;

*5<sup>a</sup> Commissione permanente*(Programmazione economica, bilancio):

3-01020 del senatore Misiani, sull'addizionale comunale sui diritti d'imbarco;

*7<sup>a</sup> Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01024 della senatrice Malpezzi ed altri, sulla garanzia della copertura delle cattedre vacanti per l'anno scolastico 2019/2020;

*8<sup>a</sup> Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01022 del senatore Parrini e della senatrice Biti, sulla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria sul raccordo autostradale Siena-Firenze;

*12<sup>a</sup> Commissione permanente* (Igiene e sanità):

3-01021 della senatrice Rizzotti, sull'inserimento dei *test* prenatali non invasivi all'interno dei LEA.



## 1.5.2.3. Seduta n. 134 del 17/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**134a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,  
indi del presidente ALBERTI CASELLATI,  
del vice presidente CALDEROLI,  
del vice presidente TAVERNA  
e del vice presidente LA RUSSA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dà lettura del processo verbale.

NISINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Come è noto, è stata convocata la Conferenza dei Capigruppo. Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà al termine della stessa.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 10,27).*

### **Sulla elezione di Ursula von der Leyen a Presidente della Commissione europea**

**PRESIDENTE.** Prima di dare notizia degli esiti della Conferenza dei Capigruppo e di riprendere i nostri lavori, salutiamo l'elezione quale Presidente della Commissione europea di Ursula von der Leyen, prima donna a ricoprire questo importante ruolo, la quale nel suo discorso inaugurale ha tracciato l'indirizzo su cui intende procedere e le auguriamo buon lavoro. *(Applausi).*

### **Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha preso atto della disponibilità del Presidente del Consiglio dei ministri a intervenire su presunte trattative tra esponenti del partito Lega-Salvini Premier

e personalità di nazionalità russa mercoledì 24 luglio, alle ore 16,30. Le relative modalità di svolgimento saranno successivamente concordate.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito che, dopo il disegno di legge sulla tutela delle vittime di violenza di genere, sarà discusso il decreto-legge sul miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il calendario della settimana corrente prevede altresì la discussione dalla sede redigente del disegno di legge sulla chiamata diretta dei docenti e, ove concluso dalla Commissione, il disegno di legge in materia di patente nautica, già approvato dalla Camera dei deputati.

Restano confermati il sindacato ispettivo e, alle ore 15 di domani, il *question time* con i ministri Di Maio, Trenta e Grillo.

#### **Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio e agosto 2019:

- Disegno di legge n. 1401 - Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*)

#### **Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni**

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Mercoledì	17	luglio	h. 9,30-20	- Seguito disegno di legge n. 1200 e connessi - Tutela vittime violenza di genere ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Giovedì	18	"	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 1383 - Decreto-legge n. 61, Miglioramento saldi di finanza pubblica ( <i>voto finale entro il 2 agosto</i> ) ( <i>scade il 31 agosto</i> ) - Disegno di legge n. 763 e connessi - Chiamata diretta dei docenti ( <i>dalla sede</i> )

				<i>redigente)</i> - Disegno di legge n. 1401 - Patente nautica <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> <i>(ove concluso dalla Commissione)</i> - Sindacato ispettivo - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento <b>(giovedì 18, ore 15)</b>
--	--	--	--	---

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1401 (Patente nautica) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	23	luglio	16,30-20	- S e g u i t o argomenti non conclusi
Mercoledì	24	"	9,30-20	
Giovedì	25	"	9,30-20	
Venerdì	26	"	9,30 (se necessaria)	- Disegno di legge n. 1374 - Decreto-legge n. 59, Misure urgenti nei settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali <i>(voto finale entro il 31 luglio) (scade il 28 agosto)</i> - Disegno di legge n. 944 - Legge di delegazione europea 2018 <i>(approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione) (voto finale con la presenza del</i>

			<p><i>numero legale)</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Doc. LXXXVI, n. 2 - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 (ove concluso dalla Commissione)</i></li><li>- <i>Doc. LXXXVII, n. 2 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018 (ove concluso dalla Commissione)</i></li><li>- <i>Disegno di legge n. 1264 e connessi</i></li><li>- <i>Insegnamento scolastico dell'educazione civica (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</i></li><li>- <i>Disegni di legge nn. 1387 e 1388 - Rendiconto 2018 e Assestamento 2019 (votazioni finali con la presenza del numero legale)</i></li><li>- <i>Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in tema di verifica dei poteri (giovedì 25, ore 9,30)</i></li><li>- <i>Disegno di legge n. 310 e connessi - Salario minimo</i></li></ul>
--	--	--	--

				<p>orario (ove conclusi dalla Commissione)</p> <p>- Disegno di legge n. 897 e connessi - Videosorveglianza (approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione)</p> <p>- Disegno di legge n. 1144 e connessi</p> <p>- Distacco comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna (approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione)</p> <p>- Sindacato ispettivo</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 25, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018), nn. 1387 e 1388 (Rendiconto 2018 e Assestamento 2019), n. 310 e connessi (Salario minimo orario), n. 897 e connessi (Videosorveglianza) e n. 1144 e connessi (Distacco comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Il calendario della settimana è integrato con l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri su presunte trattative tra esponenti del partito Lega-Salvini Premier e personalità di nazionalità russa, mercoledì 24 luglio, alle ore 16,30. Le relative modalità di svolgimento saranno successivamente concordate.

Martedì	30	luglio	16,30	<p>- Seguito argomenti non conclusi</p> <p>- Disegno di legge n. 1372</p> <p>- Deleghe al Governo in</p>
Mercoledì	31	"	9,30	
Giovedì	1°	agosto	9,30	
Venerdì	2	"	9,30 (se necessaria)	

				<p>materia di ordinamento sportivo (approvato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)</p> <p>- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 53, Disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica (ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (scade il 13 agosto)</p> <p>- Disegno di legge costituzionale n. 1089 - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum (approvato dalla Camera dei deputati) (prima deliberazione del Senato) (ove concluso dalla Commissione)</p> <p>- Disegno di</p>
--	--	--	--	--

				l e g g e costituzionale n. 1124 - Abrogazione d e l l e disposizioni costituzionali relative al CNEL ( <i>prima deliberazione del Senato</i> )
--	--	--	--	---

I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1372 (Deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo) e al disegno di legge costituzionale n. 1089 (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 53, Disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1124 (Abrogazione delle disposizioni costituzionali relative al CNEL) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 25 luglio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1383  
(Decreto-legge n. 61, Miglioramento saldi di finanza pubblica)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	11'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP- PATT, UV)		25'
Dissenziati		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1374  
(Decreto-legge n. 59, Misure urgenti nei settori di competenza  
del Ministero per i beni e le attività culturali)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1	

	h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1 h.	40'
FI-BP	1 h.	10'
L-SP-PSd'Az	1 h.	8'
PD	1 h.	4'
FdI		42'
Misto		40'
Aut (SVP- PATT, UV)		35'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 944  
(Legge di delegazione europea 2018)  
e dei connessi *Doc. LXXXVI, n. 2, e Doc. LXXXVII, n. 2*  
(Relazioni programmatica e consuntiva  
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	11'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP- PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 1387 e 1388  
(Rendiconto 2018 e Assestamento 2019)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5		



ore, di cui:		
M5S	1 h.	11'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP- PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1372  
(Deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	11'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP- PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 53, Disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	11'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'

Aut (SVP-PATT, UV)	25'
Dissenzienti	5'

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1200)** *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (Approvato dalla Camera dei deputati)*

**(174)** *GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

**(229)** *GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

**(295)** *GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter 609-quater del medesimo codice*

**(335)** *BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

**(548)** *FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni*

**(662)** *PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenni*

*(Relazione orale) (ore 10,30)*

**Approvazione del disegno di legge n. 1200**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1200, già approvato dalla Camera dei deputati, 174, 229, 295, 335, 548 e 662.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Di Nicola. Ne ha facoltà.

**DI NICOLA (M5S).** Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, intervengo al posto della senatrice Cinzia Leone, momentaneamente impossibilitata a essere oggi presente. La vogliamo in Aula al più presto e da questo banco le rivolgo un affettuoso saluto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Darò quindi lettura del testo dell'intervento che avrebbe svolto.

Oggi in quest'Aula ci accingiamo a votare un provvedimento che ha come oggetto un tema assai delicato e al tempo stesso complesso: complesso perché presenta molteplici sfaccettature, perché è dinamico e soprattutto perché penetra all'interno dell'intimità domestica e lo fa con il fine di tutelarne i membri.

La complessità deriva dal fatto che è un fenomeno culturale con radici profonde e che, proprio sul piano culturale, andrebbe contrastato con l'ausilio delle discipline antropologiche, pedagogiche e psicologiche, in modo sistematico e scientifico; ma ciò richiede tempo e coordinazione delle valide risorse pur presenti nel nostro territorio, purtroppo ancora disperse e male utilizzate. Tuttavia, il carattere d'urgenza ribadito dalla cronaca e dalle statistiche impietose, oggi, ci impone di intervenire immediatamente senza ulteriori more, iniziando con alcuni ritocchi al codice penale e al codice di procedura penale, con la sicura convinzione che tali provvedimenti possano sottrarre alcune sventurate a un inevitabile destino. Gli interventi che si intendono adottare, infatti, mirano a migliorare con modifiche il codice penale e il codice di procedura penale in materia di violenza domestica. Tali modifiche si sono rese necessarie in seguito alle criticità emerse dall'attuale assetto legislativo e intervengono su due versanti opposti ma convergenti su un unico obiettivo: vale a dire la vittima di violenza domestica; la considerazione del suo stato d'animo temporaneamente turbato; la sua esigenza di essere protetta; insomma, il recupero della sua persona nella sua dignità di donna. L'inasprimento della pena serve - da una parte - da deterrente per chi voglia in futuro perpetrare questo vile atto, ma - d'altra parte - intende tutelare la vittima con un pronto e tempestivo intervento da parte delle autorità

giudiziarie debitamente formate nel trattare questa tipologia.

Il provvedimento - come è noto - si dirama in 21 articoli in cui vengono a concretizzarsi aspetti nuovi e di estrema rilevanza sia sul piano sociale sia sul fronte legislativo-finanziario. Entriamo nel merito.

La polizia giudiziaria, senza ritardo, acquisita la notizia, la riferisce al pubblico ministero che, entro le settantadue ore, dovrà acquisire le informazioni sulla persona offesa o da chi ha esposto denuncia, il cui carattere d'urgenza sarà equiparato a omicidio di tipo d'associazionismo mafioso.

Altra novità è all'articolo 4, in cui viene disciplinato il nuovo reato di violazione di avvicinamento ai luoghi frequentati della persona offesa, con una reclusione dai sei mesi ai tre anni per chi violi tali obblighi.

All'articolo 5 sono previsti corsi di formazione obbligatori che si attiveranno entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, per il personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria.

All'articolo 6 viene introdotta la sospensione della pena, a condizione che ci si impegni alla partecipazione di percorsi di recupero e assistenza.

All'articolo 7 è prevista l'introduzione del nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio. È una novità che mi sta particolarmente a cuore e perciò mi ci vorrei soffermare un momento.

Questo reato è venuto alla ribalta negli ultimi anni nel nostro Paese in seguito allo stanziarsi delle comunità bangladesi, cingalesi e magrebine, che ormai vivono stabilmente nel nostro territorio, ma che nondimeno devono attenersi ai nostri *standard* di civiltà. Il caso delle spose bambine, che ci riporta a epoche ancestrali, e di cui la mia Palermo è stata scenario più volte, non può essere ulteriormente tollerato.

All'articolo 10 viene introdotta una fattispecie *ad hoc*, ovvero il *revenge porn*, per cui vengono sanzionati i soggetti che rendano pubbliche foto o video senza il consenso della persona interessata al fine di recarne danno. Si prevede una condanna da uno a sei anni e una multa da 5.000 a 15.000 euro.

Altra novità è all'articolo 12, in cui viene introdotto il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, con una reclusione che va aumentata da otto a quattordici anni. Inoltre, sono state inasprite ulteriormente le pene per i delitti di violenza sessuale.

Nel documento in esame ci sono importanti novità anche sotto l'aspetto finanziario: è stato incrementato il fondo di rotazione previsto anche per gli orfani di crimini domestici, che prevede l'inserimento nelle attività lavorative di almeno il 70 per cento dei 2 milioni di euro già previsti dal 2017. Dunque, il fondo di rotazione verrà incrementato di 7 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Le modifiche proposte sono tutte centrate sulla vittima in quanto tengono in considerazione la sua fragilità e la sua ansietà, dovute alla presenza di chi ne ha violato la serenità e l'equilibrio psichico in modo continuativo.

Certo, la dilazione del tempo detentivo per il reo deve essere accompagnata da un incisivo intervento rieducativo per restituirlo innocuo alla società e per riabilitarlo nella sua autostima, evitando così la recidiva. Tale modifiche sono, però, rivolte in maniera più attenta soprattutto alla vittima, che vedrà nello Stato una presenza rassicurante e tempestiva, oltre che rispettosa della sua condizione di vittima; molte migliorie di questo provvedimento sono, infatti, centrate a evitare la vittimizzazione secondaria che spesso, seppur involontariamente, continua a oltraggiare in modo subdolo, ma non per questo meno lesivo, la donna.

Pertanto, ancor prima che come Vice Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, come donna e soprattutto come mamma di quattro figlie abitatrici di questa Nazione e fruitrici delle libertà personali che derivano dal nostro ordinamento statutario, ho ben motivo di sentirmi maggiormente tutelata e fiduciosa in uno Stato che si fa più vicino e più benevolo nei confronti della sua popolazione di genere femminile, troppo esposta alle intemperanze maciste che purtroppo ancora oggi riempiono le pagine dei giornali di efferati delitti che spesso si sarebbero potuti evitare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-BP). Signor Presidente, ho chiesto di parlare sul provvedimento in esame perché tocca un argomento molto importante, la tutela delle vittime della violenza sulle donne, ovvero violenza

interfamiliare.

Sono state dette tante cose. Uno degli elementi fondamentali è che, nella stragrande maggioranza dei casi, questi episodi di violenza si verificano lontano da occhi estranei e, a volte, purtroppo, sotto gli occhi degli altri familiari, in particolare dei bambini; e avvengono in condizioni tali per cui, se la donna non denuncia la situazione in cui si trova, la situazione di pericolo o, comunque, gli episodi in cui è stata vittima di violenza, difficilmente la questione può venire all'attenzione di qualsivoglia autorità.

Poi, occorre, naturalmente, un intervento tempestivo dell'autorità perché, al di là del l'obbligo, che viene introdotto, di sentire la persona interessata in tempi rapidi, occorrerebbe anche che l'ascolto non fosse un adempimento burocratico. Noi sappiamo - se vogliamo saperlo - quanto spesso ci siano dei meri adempimenti burocratici sotto siffatto punto di vista, in questo come in molti altri casi in cui qualunque tipo di reato o di comportamento viene segnalato alle autorità. Per cui, non pensiamo che il solo fatto di obbligare il magistrato ad ascoltare la persona che denuncia violenze familiari possa risolvere la questione, perché bisognerà che la ascolti attivamente, e non in modo burocratico.

Il pericolo che sicuramente rilevo è che ci sia un raddoppio della denuncia o della segnalazione fatta, semplicemente sotto forma di interrogatorio e di ascolto della persona, magari da parte della stessa che ha già ricevuto la denuncia, che però lo fa come polizia giudiziaria per incarico del magistrato. Per cui, non pensiamo che basti la legge. Occorre una rete che sia presente sul territorio. E, soprattutto, bisogna che il magistrato direttamente - cosa che difficilmente accade - o la persona da questi incaricato sia davvero non soltanto attenta a ciò che gli viene detto, ma sia anche in grado di prendere misure urgenti, ove siano opportune.

Un aspetto molto preoccupante che vorrei segnalare in particolare - ascoltando in giro persone che si occupano del settore ho capito che è un fatto risaputo, ma non l'ho mai sentito dire pubblicamente - è il seguente: nella quasi totalità dei casi in cui una donna si rivolge alle autorità, denunciando maltrattamenti in famiglia da parte del marito o compagno, la persona che viene allontanata da casa non è la parte violenta - ho parlato di donne, ma esistono anche casi inversi - ma è la vittima; e ciò avviene per la bella ragione che la parte violenta, essendo violenta, probabilmente non osserverà l'obbligo di tenersi lontano da quella abitazione. Di conseguenza chi viene strappato dal suo ambiente è la vittima e non colui o colei che è il vero colpevole: già qui c'è un problema. E si fa ciò perché non si è in grado di garantire un intervento tempestivo nel caso in cui la persona che deve stare lontana dal domicilio e prima apparteneva a quel nucleo possa effettivamente avvicinarsi.

Il problema più grave è che queste persone, generalmente donne, che vengono allontanate da casa, a quel punto per obbligo, perdono quella che un tempo si chiamava più appropriatamente la potestà genitoriale e che oggi si chiama, per una delega data dal Parlamento e tradita dal legislatore delegato, responsabilità genitoriale; in ogni caso, in sostanza, è quello che per legge consiste nell'essere genitori, al di là delle questioni naturali. Ebbene, queste persone, donne in particolare, denunciano di aver subito violenza in famiglia e vengono mandate in un centro di accoglienza o casa famiglia dove, spesso, senza rendersene conto, perdono i propri figli, anche se li hanno con sé, nel senso che in realtà non sono più sotto la loro responsabilità, ma vengono posti sotto la responsabilità dei servizi sociali o del responsabile dei centri di accoglienza. Spesso la donna quando entra in quelle case non se ne accorge, perché dovrebbe avere il sollievo di essere lontana dal pericolo di continuare a subire maltrattamenti; se ne accorge nel caso in cui - a ragione o a torto - venga espulsa dalla casa di accoglienza se coloro che insindacabilmente giudicano il suo comportamento non lo reputano appropriato. A quel punto si rende conto di aver perso i suoi figli (perché viene espulsa), i quali restano nella casa di accoglienza dove li potrà vedere solo sotto sorveglianza e in poche occasioni durante la settimana.

Questo è un fatto davvero grave, perché prima di tutto è una gravissima ingiustizia perpetrata nei confronti di una persona che subisce violenza - si suppone, perché altrimenti non doveva essere adottato alcun provvedimento - e che viene oltretutto punita, nel senso che le viene portato via quanto generalmente si ritiene di più prezioso al mondo, cioè i propri figli. Purtroppo è una pratica diventata regola e si verifica in quasi tutti i casi; solo in rarissimi casi ciò non succede, e ciò avviene quando ci si

avvale di un avvocato che conosce la procedura e cerca di prevenirla, magari trovandosi di fronte responsabili dei servizi sociali e/o un magistrato che riescono a gestire la vicenda non nel modo solito e con i soliti ingiusti provvedimenti.

È un elemento questo su cui bisogna riflettere, come su tutti coloro che hanno responsabilità su tali procedure, dai tribunali dei minori, ai servizi sociali con i loro responsabili, che sono gli enti locali, ma naturalmente anche su tutta un'organizzazione che alla fine dipende dal Ministero della salute. Queste modalità devono essere modificate, perché non è più accettabile - ed è gravissimo - che si verifichino episodi di tal genere.

Le persone che poi vengono messe nelle case-famiglia di solito rappresentano un'ottima fonte di reddito per quelle strutture o per i centri di accoglienza, nel senso che ricevono dei finanziamenti, anche se non sempre ragionevoli, e ciò ovviamente alimenta il *business*.

Conosciamo tutti - è all'attenzione, anche se non in maniera così alta, dei mezzi di informazione e oggetto di molte azioni di carattere politico - la questione dei bambini allontanati in altre modalità. Mi riferisco a tutte le vicende verificatesi in provincia di Reggio Emilia, ma ne stanno emergendo altre. Da anni denuncio fatti del genere e finalmente se ne parla un po' di più. Ma le stesse identiche situazioni si verificano addirittura in automatico a danno di madri che hanno il torto di avere denunciato maltrattamenti in famiglia.

Su questo vorrei che ci fosse l'attenzione in particolare del Ministro della giustizia, sempre pronto a sventolare manette e a ostentare provvedimenti della massima severità e urgenza; quando invece si tratta di bambini strappati e rapiti, a nome del popolo italiano, alle proprie famiglie si dice: «si vedrà», «si controllerà», «vedremo, forse», «la responsabilità è di qualcun altro». No, questo è davvero grave: il fatto che dei bambini vengano strappati ai loro genitori dallo Stato, in nome dello Stato, quando non ne esistono i presupposti, è gravissimo e dovrebbe essere una vera priorità, e non una questione a cui dedicare una risposta di dieci secondi in un *question time*. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, in attesa di poter parlare in Aula delle interrogazioni su quanto di inquietante sta emergendo con serie, documentate e approfondite indagini giornalistiche in merito al "codice russo", argomento da cui il ministro Salvini tenta di scappare da giorni, oggi affrontiamo il cosiddetto codice rosso.

Voglio utilizzare il tempo concessomi nella discussione generale per un ragionamento che è sia di merito che di metodo. Nel merito, infatti, il provvedimento in esame vede tutte le parti politiche concordi. In Commissione, la discussione è stata svolta al solo scopo di migliorare il testo e renderlo il più completo ed efficace possibile.

Considero la violenza di genere, ma non da oggi, uno di quei temi che travalicano le appartenenze partitiche. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Grasso, se la interrompo. Colleghi dei Gruppi Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, con questo brusio non riusciamo a sentire dalla Presidenza l'intervento del senatore Grasso.

GRASSO (*Misto-LeU*). La ringrazio, signor Presidente, e spero di poter recuperare il tempo.

PRESIDENTE. Certamente.

GRASSO (*Misto-LeU*). Ritengo quindi che l'impegno di ciascuno dei senatori e delle senatrici in questo caso non debba essere rivolto a risultati personali o di parte, ma a un successo comune, a un successo dell'intero Parlamento. Solo con un'alleanza di questo tipo possiamo sperare di contribuire a modificare una cultura maschilista, possessiva, ancora troppo diffusa nel nostro Paese.

Una dimostrazione plastica di questo spirito trasversale è data dagli emendamenti firmati da tutte le opposizioni. È evidente a tutti quanto profonde siano le distanze che separano i nostri Gruppi sulla quasi totalità dei temi. Eppure, senza alcuna difficoltà, abbiamo condiviso lo spirito e il senso di alcune modifiche al testo che stiamo discutendo. Aggiungo che alcune delle modifiche apportate servono semplicemente a correggere errori, omissioni e dimenticanze rispetto al testo originario.

Vado rapidamente a fare degli esempi per chiarire il ragionamento, riservandomi di intervenire in modo più approfondito in sede di illustrazione degli emendamenti. Nell'articolo 1 - ad esempio - si

riconduce la violenza domestica o di genere, per cui si crea il cosiddetto codice rosso, a una serie di reati per i quali la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, è tenuta a riferire immediatamente al pubblico ministero anche in forma orale.

Se prendiamo come modello e come riferimento la Convenzione di Istanbul, dall'elenco sono lasciate fuori due importanti fattispecie, menzionate, invece, nella Convenzione tra le condotte nelle quali può sostanziarsi la violenza di genere, ovvero le mutilazioni genitali femminili (articolo 583-*bis* del codice penale) e la costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-*bis* del codice penale). Queste due fattispecie, tra l'altro, vengono ignorate praticamente in tutto il provvedimento e a esse si aggiunge in alcuni articoli soltanto il *revenge porn* (articolo 612-*ter*), che si introduce, insieme al matrimonio forzato, con il provvedimento in esame finalmente nel codice penale.

Siccome sono certo che nelle intenzioni dei Ministri che hanno proposto il testo e in quelle della maggioranza non c'era alcuna volontà di minimizzare reati così gravi, l'unica possibilità che resta è quella dell'errore, della semplice dimenticanza. Ma mi chiedo e chiedo all'Assemblea che senso ha non correggere questo errore e immaginare - come è stato fatto in Commissione - di approvare un testo con questo tipo di lacune e promettere magari un successivo disegno di legge per correggerlo? Correggiamolo oggi in quest'Aula; completiamolo e rendiamolo immediatamente efficace nella tutela delle vittime di tutti i reati che possono essere definiti violenza di genere. Non mi si dica che esiste un problema di tempi: alla Camera dei deputati l'attuale maggioranza gode di numeri tali da poter disporre del calendario come meglio ritiene.

Aggiungo, poi - come già evidenziato - che le opposizioni sono unite e concordi nel sostenere, migliorare e votare il provvedimento senza alcun intento ostruzionistico. Non c'è bisogno, poi, di sottolineare come spesso l'Aula non venga nemmeno convocata per carenza di materie da discutere, visto che tutte le decisioni vengono prese in altre sedi. Tra decreti, questioni di fiducia e chiusure irragionevoli state continuando a svuotare di senso e di ruolo il Parlamento. Questo atteggiamento, che voi per primi e con forza avete contrastato in passato, è ugualmente inaccettabile oggi e ne va della qualità della nostra democrazia.

In Commissione giustizia tutto ciò è stato completamente ignorato non con argomentate motivazioni, ma con la prepotenza dei numeri. Per questo, come forma di protesta e non per sfiducia nei loro confronti, ci siamo astenuti nel voto per il mandato ai relatori.

Tra gli emendamenti c'è la proposta firmata da tutte le opposizioni di introdurre il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere, che punta a punire le condotte di chi minaccia, augura stupri e violenze alle donne, di chi organizza dei veri e propri linciaggi di donne, spesso giovanissime, *on line*. La cronaca e i *social network* sono pieni di questi casi che già hanno prodotto gravi conseguenze. Ne sono vittime donne di ogni età e appartenenza politica trasversale e, quindi, anche di ruolo. Bene; abbiate il coraggio e l'intelligenza di sostenere questa proposta firmata da tutte le opposizioni.

Respingiamo con forza quanto affermato dal senatore Pillon che, nel suo intervento, ha tenuto a precisare che la violenza di genere non ha genere. Ha parlato di indistinte vittime e delinquenti, con evidente sprezzo del ridicolo. Purtroppo, se ogni giorno la cronaca ci restituisce tragedie che vedono le donne come vittime di maschi violenti non è per un caso, né per uno scherzo statistico. Senatore Pillon, quando dico che c'è un profondo problema culturale, mi riferisco anche a questo. Negare, minimizzare e colpevolizzare le donne, come fa lei, dicendo che i tre giorni servono a rendere evidenti le false denunce, è parte del problema. E pensare che lei, in quest'Aula, dovrebbe contribuire a trovare soluzioni. C'è ancora tanta strada da fare.

Colleghi della maggioranza, avete oggi l'occasione di rimediare a una serie di errori nel merito del testo e nel metodo, solo formalmente democratico con cui state portando avanti la legislatura.

Voglio ribadire con forza che state indebolendo giorno per giorno il Parlamento, magari prendendo ad esempio Paesi con cui i rapporti, inchiesta dopo inchiesta, si scoprono più stretti di quanto non vogliate ammettere. Pensateci bene: possiamo dare alle Forze dell'ordine e alla magistratura strumenti completi ed efficaci e scrivere insieme, oggi, una bella pagina contro le discriminazioni di genere. Siamo e siete ancora in tempo: possiamo farlo con tutti gli emendamenti utili a migliorare il testo in esame.

(*Applausi dal Gruppo Misto. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

**RAUTI** (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, in Commissione giustizia il collega Balboni, per il Gruppo Fratelli d'Italia, ha presentato numerosi emendamenti al testo in discussione, che non sono stati accolti. Li abbiamo ripresentati per la discussione in Assemblea e li illustreremo nel corso dei lavori. Lo dico in questa sede perché sottolineo che gli emendamenti sono tutti tesi a migliorare il testo, per vararne uno definitivo che difenda tutte le donne d'Italia. Il concetto era ed è, infatti, quello di ampliare i diritti delle vittime.

Ci crediamo e portiamo avanti questa battaglia, ma la sensazione è che la maggioranza abbia prodotto un testo che vuole blindato e, mentre si auspica un consenso trasversale che vada oltre le forze di maggioranza, non è disposta ad accogliere emendamenti migliorativi. Non ci siamo tirati indietro pregiudizialmente, ma vogliamo capire perché non c'è stata - siete ancora in tempo - una volontà di accettare emendamenti migliorativi. Vi prego, non fatene uno *spot*. Non si politicizzi mai la questione immensa delle violenze sulle donne, che è una questione strutturale, un'emergenza, una patologia sociale, una malattia sociale e globale, un flagello mondiale che attraversa le geografie, le religioni e i ceti sociali. Si tratta quindi di una questione immensa che ci parla non di numeri, ma della pelle e del corpo delle donne. Non c'è dunque un *copyright* da parte di nessuno, ma deve esserci la volontà di tutti.

Dopo questa premessa, vogliamo però essere chiari e sinceri. Il provvedimento rappresenta un passo in avanti concreto nella battaglia e nel contrasto alle violenze di genere, con l'insieme di misure volte a tutelare le donne. Avremmo però voluto, perché la questione lo pretende, maggiore incisività e maggiore severità nel testo - lo sottolineo - così come avremmo voluto delle risorse finanziarie, che non ci sono. Le avremmo volute per rendere efficaci le misure previste e per implementare quanto previsto: penso - ad esempio - alla formazione del personale delle Forze dell'ordine, per cui le risorse disponibili ed esistenti non bastano, o alla ricaduta sugli uffici delle procure del termine di tre giorni entro i quali gli uffici devono ascoltare le donne vittime di violenza o alla carenza di organico nelle procure stesse. È vero: mi potreste dire che normare non costa e implementare invece sì. Servono però finanziamenti se si vogliono fare interventi organici e di sistema e non di settore. Passatemi la brutalità: non si possono fare le nozze con i fichi secchi e indicare tutto e non stanziare niente.

(*Applausi dal Gruppo FdI*). Delude l'articolo 21 del testo, intitolato «Clausola di invarianza finanziaria». Se c'è l'invarianza economica, come realizziamo tutte le azioni in favore delle donne? Ditecelo voi.

Avete battezzato il testo come codice rosso, per sottolineare il carattere di urgenza e la corsia preferenziale. Bene, è così. Ma allora perché non inserire nella stessa corsia preferenziale le nuove fattispecie di reato che giustamente il codice rosso introduce? Perché non dare lo stesso carattere di urgenza - ad esempio - al nuovo reato di *revenge porn* o a quello terribile, orrendo dei matrimoni forzati? Perché?

Anche su questo carattere di urgenza, allora, occorre fare attenzione: c'è da parte del mondo dell'avvocatura, delle procure, della magistratura grande preoccupazione per la ricaduta sugli uffici. Anche le reti associative che accolgono le donne hanno espresso la loro perplessità. Prestiamo ascolto a queste istanze.

Noi pensiamo che il codice rosso rappresenti un passo in avanti - l'ho detto - ma dobbiamo aggiungere - e lo diciamo veramente con passione - che rappresenta anche un'occasione perduta: avrebbe potuto essere un vero salto in avanti che segnasse un prima e un dopo. Con gli emendamenti proposti dalle varie forze presenti in Senato sarebbe stato migliore.

È vero che si introducono nuove fattispecie di reati e non le elenco, ma ne cito alcune: lo sfregio al volto, la porno vendetta, l'induzione al matrimonio, relativamente a matrimoni forzati precoci (il fenomeno mostruoso delle spose bambine) e, ancora, la violazione dei provvedimenti di allontanamento e di divieto di avvicinamento: benissimo. Si interviene sul codice penale al fine di velocizzare il procedimento penale e accelerare eventuali provvedimenti di protezione della vittima. Si interviene anche bene per inasprire alcune pene e rimodulare alcune aggravanti.

Ma avremmo voluto di più. Il codice rosso, così com'è, non basta: è una condizione necessaria ma non sufficiente, perché si poteva - e lo dobbiamo dire - arrivare finalmente a garantire un tema che sta a cuore ad alcune forze politiche di maggioranza, ossia la certezza della pena, e quindi niente sconti e niente riti abbreviati. Alcune sentenze di appello, infatti - come sappiamo tutti, perché la cronaca ce lo restituisce - vengono riviste al ribasso. Avremmo dovuto puntare a quello.

Non voglio poi aprire una polemica, ma è mancato l'intervento sul trattamento farmacologico. Fratelli d'Italia alla Camera si è battuto. Non voglio ripercorrere quanto è successo in quel ramo su questo elemento, perché potrebbe sembrare una polemica e non voglio, visto l'argomento. Certamente la maggioranza si è divisa sulla cosiddetta castrazione chimica, il trattamento farmacologico su base volontaria, che noi di Fratelli d'Italia volevamo e chiediamo per pedofili e stupratori recidivi. Vi siete divisi.

L'invarianza economica ci delude. Siate consapevoli che, come il reddito di cittadinanza non ha risolto il problema della povertà, come la chiusura dei porti non ha risolto il problema dell'immigrazione, l'introduzione nel codice rosso non risolve la questione della violenza sessuale. È un passo in avanti, ma non il salto che avremmo voluto. Sappiamo bene che le leggi non bastano, non sono tutto, sono solo la metà, se non accompagnate da una rivoluzione culturale e di costume, da un processo educativo - e c'è una forte emergenza educativa - da un processo di prevenzione.

Le violenze sulle donne sono l'effetto dell'abuso di potere di una posizione dominante, che sia fisica, che sia economica, che sia lavorativa, che sia abitativa: sono comunque un abuso. È quel no che non si accetta. È quel sovvertimento di secolari gerarchie consolidate che non si accetta. È quella volontà di imporre il pregiudizio sul giudizio. È l'affermazione di uno stereotipo su una realtà che cambia. È l'affermazione prepotente della forza, quando si smette di dialogare.

Come dice la Convenzione di Istanbul: punire, prevenire e proteggere. Il codice non risponde a tutto.

Aggiungo che l'Italia ha un corpo normativo robusto, anche se ci è arrivata tardi: 1981 per l'abolizione della rilevanza penale della causa d'onore.

Poi ci sono state altre leggi, comunque tardi, nel 1996, nel 2009 e nel 2013. Beh, le norme le abbiamo, ma dobbiamo implementarle, consapevoli tutti che c'è in questo Paese un corto circuito e che continuiamo a contare la mattanza delle donne, una ogni due giorni e mezzo. E quando una donna viene uccisa - lo dico qui oggi, che ci assumiamo una responsabilità - è una sconfitta di tutti e di tutto.

*(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fedeli. Ne ha facoltà.

**FEDELI (PD).** Signor Presidente, stiamo discutendo in quest'Aula di questo provvedimento, mentre la cronaca, come tutte e tutti leggiamo, continua purtroppo a raccontarci quotidianamente casi di violenza di uomini sulle donne. Uomini, e purtroppo anche ragazzi, che non sanno accettare la fine di una relazione affettiva; uomini e ragazzi che sono cresciuti dentro una cultura e in una condizione di comunicazione e di pregiudizio tali che le donne per loro sono una proprietà e quindi sono loro a decidere quando e come lasciarle libere. Si tratta di uomini - lo voglio ripetere, perché, quando non si dice chi fa violenza, non si affronta nemmeno l'analisi del perché esiste questo fenomeno drammatico e strutturale - che non reggono e non sono capaci di rispettare una donna, la sua autonomia, la sua libertà, la sua autodeterminazione, la fine di una relazione affettiva.

Voglio ricordare - anche a quel senatore che non se lo ricorda - che noi abbiamo una legge in questo Stato, la legge n. 77, che ha recepito la Convenzione di Istanbul. Quando nel 2013 il Parlamento italiano ha recepito all'unanimità quella Convenzione, ha scelto un'analisi precisa e delle politiche da attuare altrettanto precise. Si tratta di scelte che hanno responsabilizzato lo Stato italiano, quindi questo Parlamento e il suo Governo (anche i Governi se cambiano), ad eliminare ogni forma di violenza sulle donne, considerando come violenza sulle donne non soltanto la parte finale, cioè il femminicidio, ma anche ogni violenza verbale, ogni violenza economica, ogni violenza sociale e ogni violenza culturale, perché di questo stiamo parlando, cioè della violazione dell'insieme dei diritti umani.

Ora, quando si affrontano questi temi, è importante per ciascuno di noi ricollocare sempre le scelte che si fanno all'interno di una visione. Non amo fare polemiche su questi temi e dico tutto in maniera



oggettiva. La relatrice di minoranza ha ricordato l'insieme dei temi che la Convenzione di Istanbul ci ha portato nella scorsa legislatura. Tutti insieme, indipendentemente dalle forze politiche di appartenenza (insisto su questo punto), abbiamo adottato politiche volte alla prevenzione, cioè all'educazione al rispetto nell'ambito del percorso formativo, alla tutela (con tutto ciò che è stato fatto), al contrasto e alle sanzioni. Questo disegno di legge, il cosiddetto codice rosso, invece, inasprisce le pene e aumenta alcune fattispecie di reato verso la persona; ma senza collocare il tutto all'interno di una visione necessaria di politica olistica. Così facendo noi in realtà non stiamo rispondendo strutturalmente al fenomeno, non compiamo alcun passo in avanti dal punto di vista culturale e politico, perché restiamo solo legati a un'ulteriore implementazione, anche se necessaria (su questo siamo d'accordo). Attenzione a ridurre la questione soltanto a un inasprimento delle pene, perché ciò vuol dire non contrastare e non affrontare la parte concernente la prevenzione. Io considero questo un elemento importante, da riprendere e da discutere in quest'Aula. Altrimenti purtroppo continueremo a leggere tutti i giorni sui giornali fatti di cronaca, senza cogliere la necessità secondo cui la politica andrebbe innanzitutto spinta a prevenire e a combattere stereotipi e pregiudizi.

Bisogna essere consapevoli - è meglio dirle queste cose - che, come è stato detto anche in altri interventi, il rapporto tra i sessi è diseguale e le donne sono continuamente sottoposte a stitilicidio di diversa natura.

Il tema si impone anche dal punto di vista culturale, intendendo con la parola «cultura» non qualcosa che appartiene a qualcun altro; per quanto ci riguarda, come legislatori e legislative, la parola «cultura» significa scelte politiche chiare da prendere anche in questo campo.

Passando al provvedimento in esame, si è scelto di chiamarlo codice rosso. Due sere fa in televisione su Rai 2 il ministro Bongiorno ha fatto un'affermazione che non mi è piaciuta proprio per la logica della non polemica, di un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme perché trasversalmente nelle forze politiche c'è chi anche su questo ha opinioni troppo "leggere" o troppo tradizionali, per cui non è una parte politica che deve prevalere su un'altra. Tuttavia, se il ministro Bongiorno, una delle promotrici del disegno di legge in discussione, due sere fa ha ritenuto di dire che il provvedimento porta in serie A i reati contro le donne, perché fino a qualche minuto fa erano di serie B, significa che ha voluto dare una priorità di questo tipo; io però non condivido quest'opinione, perché insieme nella passata legislatura abbiamo fatto molte cose, anche se non sufficienti. Se è così, se si decide che il testo in discussione è volto a far diventare questo reato di serie A, allora approviamo almeno due o tre emendamenti che le opposizioni hanno presentato e che servono a qualificare questa urgenza, a renderla ulteriormente un reato che chiama tutto il Senato ad affrontarlo seriamente.

Ci sono due fatti che desidero riprendere. In primo luogo, se noi parliamo di codice rosso è come se in ospedale dicessimo che c'è una cosa da fare prioritariamente: peccato che non ci sono competenze, persone in numero sufficiente e specializzazioni. (*Applausi dal Gruppo PD*). Infatti, c'è un primo dato da cui partire: bisogna rispettare le donne che con coraggio, con difficoltà, con una forza che nessun uomo può immaginare, vanno a denunciare violenza. E dunque, anche lui, caro senatore Pillon, le deve rispettare per la sola ragione che non sa cosa significhi affrontare il fallimento di un rapporto d'amore, per giunta senza un lavoro e avendo dei figli a cui badare (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*). Non si può dire in quest'Aula che la prima cosa da verificare è se dice la verità: non scherziamo! Voi non avete idea di cosa significhi denunciare soprusi e violenze per una donna. Imparate a rispettare chi assume questo coraggio, perché si cambia la vita di sé stessi, della propria famiglia e dei propri figli!

Ciò detto, se si vuole davvero affrontare questo tema, servono risorse, competenze, specializzazioni, perché la grande difficoltà delle donne è che quando compiono lo sforzo di denunciare, hanno bisogno di trovare dall'altra parte persone che credono a ciò che dicono, se ne assumono i rischi e agiscono di conseguenza. Perché non possiamo fare davvero uno sforzo per stanziare risorse per le specializzazioni e la formazione? Non si può dire che non siano elementi necessari se vogliamo davvero dare questa priorità.

In secondo luogo, mi rivolgo sommessamente ai tanti che puntano molto sul contrasto utilizzando l'espressione «tuteliamo le donne». Secondo me, le donne saprebbero tutelarsi se non ci fossero gli uomini che le uccidono, le violentano e creano difficoltà. Lo dico perché è meglio lavorare per

rimuovere gli ostacoli. (*Applausi dal Gruppo PD*). Detto questo, se vogliamo davvero affrontare la questione e far partire da quest'Assemblea un messaggio forte per le donne che denunciano, vorrei sommessamente dire che sono d'accordo con quanto previsto; il magistrato dotato di un numero maggiore di risorse nei suoi uffici può davvero seguire questa procedura; egli avverte che c'è un rischio e che il contesto è molto difficile.

Perché a queste donne non si forniscono due strumenti? Il primo è l'accompagnamento. Lo si dà in tanti casi. Perché alle donne no? Sapete che il 78 per cento delle donne assassinate dagli ex mariti o compagni viene ucciso esattamente nella fase in cui il processo è in corso?

Su questi temi occorrono formazione e accompagnamento. Possibile che in quest'Assemblea non possiamo migliorare il testo del provvedimento per arrivare, tutti insieme, a dire di aver effettivamente compiuto una svolta facendo diventare questo reato di serie A? Noi ci stiamo; vediamo se quest'Assemblea ci starà altrettanto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà.

[RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo anche io nella discussione, con la mia piccola esperienza politica di amministratrice locale, ma anche di membro, anni fa, di una Commissione regionale per le pari opportunità.

Come molte colleghe, ho visto tanti cambiamenti e se ripenso alle cose che si sentivano dire vent'anni fa, anche da parte di politici e da parte di ambienti istituzionali, veramente mi si accappona ancora la pelle. Ricordo che anche durante la sedicesima legislatura, nelle discussioni su questi temi, si sentivano ancora frasi piene di pregiudizi.

La realtà è un'altra e ci viene proposta ogni giorno da telegiornali, giornali e altri mezzi di informazione ed è sconcertante. Sono molto preoccupata. Ritengo sia un'ottima cosa che, con proposte non solo del Governo, ma anche di vari colleghi e Gruppi, si voglia compiere un progresso e un miglioramento della risposta dello Stato su questi gravi problemi.

L'articolato del provvedimento contiene molte misure: la tempestività dell'ascolto della persona offesa da parte del pubblico ministero (entro tre giorni); l'allontanamento dalla casa e il divieto di avvicinamento per i persecutori; la formazione degli operatori di polizia; l'aggravamento delle pene per l'induzione al matrimonio; le misure a favore degli orfani dei crimini domestici e il sostegno alle famiglie affidatarie; l'inasprimento delle pene per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso; lo sfiguramento con l'acido; la questione delle spose bambine. Insomma, ci sono tante misure che cercano di porre rimedio a quanto, purtroppo, sentiamo sempre riportare dalla televisione.

Sono molta preoccupata di questo fatto, perché l'emersione è certamente una cosa importante, ma c'è un principio che mi preoccupa assai ed è quello della normalizzazione. Ci abituiamo al fatto che, comunque, queste cose succedono e in alcuni casi, secondo me, ci può anche essere un effetto imitativo. Quando si disfa una famiglia o un rapporto sentimentale forte si scatenano rancori e si cercano alibi per dare la colpa all'altra parte. Sono sentimenti umani e ciò può accadere. Tuttavia, deve esserci un'educazione al rispetto che, al di là dello scoppio di questi sentimenti che - ripeto - sono umani, permetta all'individuo di ricondurre il proprio comportamento in un binario di normalità, rispetto e civiltà. Se questa educazione non c'è, si assiste a di tutto e di più.

Quello che mi preoccupa ulteriormente è il fatto che si faccia *audience* - perché altrimenti le televisioni non farebbero tutti questi *talk show* di approfondimento sulla materia - e ci sia una crescente morbosità verso l'*horror*, cioè bisogna sapere tutti i particolari più terrificanti e ci si abitua a discutere poi dal parrucchiere, al bar e in famiglia su quello che è stato fatto al bambino o alla donna. Non ci si può abituare. Quello che dico da tantissimi anni è che dobbiamo rinforzare incredibilmente il lavoro sui bambini, con l'aiuto delle scuole. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Ho visto, nelle scuole, dei lavori importanti (temi e disegni) incentrati proprio sul contrasto alla violenza sulle donne, quindi i bambini lo capiscono ed è importante fare in modo che siano sempre in grado di capire qual è il comportamento giusto da tenere. Questo è fondamentale.

C'è un aneddoto in cui si racconta che alla morte di un mafioso i due figli prendono strade diverse: uno diventa un mafioso come il padre e l'altro diventa un poliziotto. Ebbene, alla domanda come mai

abbiano scelto questa strada, la risposta è identica: «Con un padre così...». Questo per dire che c'è chi segue quel modello perché lo ha accettato e c'è chi decide autonomamente, anche da figlio, anche da persona legata affettivamente, che quel comportamento è sbagliato e quindi lo combatterà anche con la propria professione. Dobbiamo cercare di far diventare tutti, per fare l'esempio del caso che ho citato, poliziotti, cioè stigmatizzare e combattere questi comportamenti. Bisogna farlo, però, con grande impegno.

PRESIDENTE. Devo invitarla a concludere senatrice.

RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*). Mi avvio a concludere. Mi dispiace, ma devo dire un'ultima cosa, visto che in Aula si parla tanto di rispetto. Una collega, durante un evento per l'8 marzo, su un cartello ha sintetizzato in maniera piuttosto volgare tre cose in cui io credo: Dio, Patria e famiglia. Secondo me sono tre concetti molto importanti, sulle quali si basa il mio sistema valoriale e il fatto che accanto ad esse si sia scritto «Che vita de m...» penso sia davvero molto irrispettoso. Mi dispiace che la senatrice Cirinnà abbia pensato che fosse spiritoso. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

**CALIENDO** (*FI-BP*). Signor Presidente, nell'ascoltare gli interventi questa mattina, mi ricordavo quando, nel 2009, discutevamo nell'Aula della Commissione giustizia della Camera (di cui lei faceva parte) la legge sul femminicidio. Abbiamo introdotto, a quell'epoca, se ricorda, le norme sullo *stalking* e tutta una serie di fattispecie di reato per punire le violenze sia domestiche che di genere. Oggi siamo qui a discutere della stessa questione. Dobbiamo però tener conto, Presidente, che nel nostro Paese esistono due problemi. Di fronte a fatti orrendi come quello che oggi abbiamo letto sui giornali, di una donna che viene ammazzata dal fidanzato e le cui foto vengono poi postate sui *social*, si prova immediatamente un raccapriccio generale, una voglia di ribellarsi, ma al contempo, trascorso qualche giorno, riprende a farsi strada lo stesso modo di pensare, lo stesso atteggiamento culturale, la posizione giustificazionista sulla violenza perpetrata da un uomo, per cui la donna se l'è cercata, per il modo in cui si vestiva, per il modo in cui partecipava, perché è andata in determinate strade poco frequentate e così via.

Se non combattiamo questo modello culturale tutte le norme che andremo ad approvare molto probabilmente non avranno quella efficacia che normalmente dovrebbero avere.

Vede, Sottosegretario, io non le do colpa perché mi sarei aspettato non solo la presenza dei Ministri, ma la necessità di una verifica puntuale di cosa deve combattere la norma che andiamo ad approvare.

Con molta sincerità, dico che come Gruppo Forza Italia abbiamo votato alla Camera e abbiamo anche dato il nostro supporto con una serie di emendamenti che non avevano alcuna finalità ostruzionistica, ma soltanto di miglioramento di un testo affinché avesse efficacia reale. Entriamo nel merito.

Le faccio un esempio: sul *revenge porn*, che viene introdotto con l'articolo 612-ter, non abbiamo presentato proposte modificative ma un emendamento unico: vi siete dimenticati il minore di età.

La senatrice Rivolta un minuto fa ha ricordato giustamente che bisogna tener conto della violenza sui minori. Ebbene, in quel caso avete introdotto sì le ipotesi della persona in condizione di inferiorità fisica o psichica; avete introdotto norme in favore di chi è anziano, ma vi siete dimenticati del minore di età. Vado oltre.

Noi abbiamo posto alcune questioni: ho chiesto che nell'articolo 335 del codice di procedura penale venga inserito l'obbligo di iscrivere nel registro degli indagati, con precedenza rispetto a tutte le altre notizie, le questioni riguardanti la violenza di genere e domestica. Avete detto che era una soluzione giusta, ma non gli avete dato alcun seguito. Nello stesso tempo, avevo chiesto che fosse immediatamente data notizia alla donna vittima dell'avvenuta iscrizione. Questo per dare un minimo di risposta: niente. Mi dite, invece, che è necessario che venga sentita dopo tre giorni dall'iscrizione.

Signor Sottosegretario, so che lei è attento, avrà letto il testo, ma mi chiedo: il Ministro del Dicastero cui appartiene o lo stesso ministro Bongiorno o altri hanno letto i Resoconti delle audizioni svolte in Commissione? Basta leggere quanto detto da Fabio Roia, che tutti conoscete e che ha un'esperienza specifica in questa materia.

Non voglio ricordare quanto ha dichiarato la collega Monteleone della procura di Roma, secondo cui c'è un problema di tempi e di organizzazione degli uffici che non renderebbe efficiente la misura dei

tre giorni; ma sono molto più preoccupato di quanto scritto dal collega Roia, ovvero che questa disposizione non è necessaria. Dopo tre giorni cosa otteniamo? Pensate per un momento: la donna fa una denuncia circostanziata; non c'è nient'altro da dire, ha fatto la denuncia ai Carabinieri o alla Polizia e quella denuncia viene trasmessa e c'è un'iscrizione nel registro degli indagati. Bene, la dobbiamo di nuovo sentire sui fatti? Vi rendete conto di quanto sia contro qualsiasi logica coinvolgere la donna in tutte le fasi del processo successivo, dovendo la stessa ricordare più volte gli episodi di violenza di cui è stata vittima? Eppure, voi dite che va sentita dopo tre giorni. Dopo tre giorni non c'è alcuna utilità. Non posso accettare la giustificazione di Simone Pillon, secondo il quale emergerebbe la possibilità di svelare le denunce infondate. Vi rendete conto che, appena dopo tre giorni, senza alcuna attività istruttoria, il pubblico ministero, soltanto dal colloquio con la persona per avere informazioni sui fatti, non può fare una valutazione di questo tipo?

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 11,29)**

(Segue CALIENDO). Non voglio parlare della mia esperienza personale, ma vi ho portato l'esempio del massimo esperto in Italia per quanto riguarda reati di questo genere, il quale ha dato un'indicazione, che io avrei dato negli stessi termini, ma non faccio riferimento alla mia esperienza.

Io vi dico che forse non avete mai visto un processo nei confronti delle donne o non avete mai visto un processo che si occupa di violenza, che ormai è perpetrata in tutti i settori della vita sociale. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). E mi domando quale sia la ragione di fare soltanto uno *spot*, sentendo la donna dopo tre giorni. Non è un fatto positivo, bensì negativo.

Ho presentato un emendamento che prevede l'anticipazione dell'iscrizione e l'indicazione che il pubblico ministero possa ascoltare la vittima quando è necessario: quando la denuncia non è circostanziata o quando è opportuno integrarla. In quel caso è necessario, altrimenti a che serve?

Con la stessa logica abbiamo dato indicazioni per correggere improprietà ed errori commessi alla Camera. Ho fatto riferimento al nuovo reato di *revenge porn*, di cui all'articolo 612-ter. Vi rendete conto che questo reato, probabilmente è richiamato solo in alcune norme? È un reato introdotto, successivamente nel corso della discussione. Quindi, per alcuni reati ed alcune norme, che sono indicate prima, viene richiamato, per altre no.

Pertanto, signor Sottosegretario, perché la sospensione condizionale della pena per gli altri reati sarà sottoposta a una serie di condizioni, che condividiamo, come il necessario risarcimento di tutta l'attività, e non deve essere, invece, applicata a quel tipo di reato? Ho fatto un esempio, ma di questi casi ce ne sono diversi.

Non sono, quindi, emendamenti che attengono alla filosofia, alla politica generale del Paese, ma attengono soltanto a una questione tecnica. Che farà il giudice di fronte a un reato del genere, quando, nella norma sulla sospensione condizionale, esso non è richiamato? Dire che dobbiamo approvare il provvedimento perché su questo il Governo si è impegnato non è una giustificazione. Sapete benissimo che, quando si vuol approvare un disegno di legge, nel passaggio tra Senato e Camera anche una settimana è sufficiente. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Occorre fare delle correzioni che imprimano un'azione positiva. Altrimenti, quel livello culturale al quale ho fatto riferimento sarà perpetuato nel nostro Paese perché, di fatto, queste saranno norme senza una conseguenza pratica sotto il profilo della cosiddetta risposta penale a determinati fatti che hanno necessità di prevenzione. La prevenzione viene dalla cultura. La cultura si può creare attraverso norme che hanno una loro effettività con la capacità di ciascuno di rendersi conto della gravità di quanto si sta convertendo. Invece, voi dite di no. Qual è la ragione?

Soltanto per dare una attività di tipo politico, io le dico, con molta sincerità, che mi auguro che, durante la fase di esame degli emendamenti, ne accogliate alcuni che vanno giustamente nella direzione di una correzione necessaria. Se non li accoglierete, anche se dovessi votare a favore, lo farei esclusivamente affinché un atto di arroganza non possa ritorcersi contro le donne, come se il testo non fosse condiviso nemmeno dalla politica. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Angelo. Ne ha facoltà.

**D'ANGELO (M5S).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi in quest'Aula si discute un provvedimento di estrema importanza, di cui il Paese ha urgente bisogno. Ribadisco e sottolineo

l'urgenza, perché bisogna arginare questa ondata di violenza che si sta verificando nei confronti delle donne. Si tratta di un fenomeno in continuo aumento. Da quindici anni a questa parte si sentono casi, quasi quotidianamente, e, infatti, proprio dalle cronache di ogni giorno si è avuta la spinta a portare in Aula questo tipo di provvedimento. Viene definito Codice rosso. Rosso proprio come un segnale di pericolo. Rosso come il sangue versato.

Sabato sera, in provincia di Savona, una donna è stata uccisa a colpi di pistola dall'ex marito mentre si trovava in un ristorante: si chiamava Deborah Ballesio e aveva paura che un giorno o l'altro il suo ex marito, una volta uscito dal carcere, dopo aver scontato una condanna per le violenze perpetrate proprio nei suoi confronti, l'avrebbe uccisa. Ed è stato così, dopo ben 19 denunce che la stessa aveva effettuato. Queste non sono servite e il suo grido di aiuto non è stato ascoltato.

È proprio per questo che abbiamo portato avanti il provvedimento in esame, perché questo grido di aiuto che si solleva dalle donne oggetto di violenza non cada più inascoltato e non si verifichino più questi episodi di violenza e per evitare che vi siano ancora denunce di maltrattamenti, *stalking* e violenze che restino inevase e che sfocino poi in atti ancora più gravi quali sfregi con acido o addirittura omicidi. Quello di Deborah Ballesio è l'ultimo caso di femminicidio, ma solo in ordine di tempo purtroppo, perché da un dato statistico abbiamo rilevato che viene commesso un femminicidio ogni settantadue ore. Accade ogni settantadue ore: lo voglio ripetere, perché non si possa dimenticare questo dato e resti impresso nelle menti quando andremo a votare questo provvedimento.

Una donna muore quasi quotidianamente per mano di un uomo con cui ha rapporti affettivi e questo rende il tutto ancora più incomprensibile. Donne che muoiono per gelosia, desiderio di possesso o per aver interrotto una relazione sentimentale. A volte anche solo per non aver lavato i piatti, com'è successo a Bari ad Anita nel 2017 e tutto ciò è veramente incomprensibile. E gli omicidi sono solo la punta dell'*iceberg* della violenza che le donne, tantissime donne, subiscono ogni giorno: botte, percosse, violenze sessuali, stupri spesso perpetrati tra quelle mura domestiche che dovrebbero rappresentare il luogo sicuro per tutti noi.

Circa 7 milioni di donne tra i sedici e i settant'anni, ovvero una su tre, ha subito nel corso della propria vita qualche forma di violenza fisica o sessuale: una su tre, è un numero incredibile. Nessun Paese civile può accettare un tale livello di violenza di genere. Per questo oggi è una giornata importantissima per il nostro Paese. Oggi si conclude l'*iter* legislativo di un disegno di legge che rappresenta una pietra miliare nella lotta alla violenza contro le donne.

Il messaggio che sottende a questo provvedimento è chiaro: la violenza contro le donne non può essere tollerata mai e dovrà essere punita con severità, ma soprattutto con rapidità. In Commissione giustizia abbiamo potuto appurare il *iter* procedurale che porterà a snellire le pratiche per le denunce di maltrattamenti. Sono stati presentati emendamenti sicuramente volti a migliorare il testo e sappiamo che molte volte non erano stati presentati per una mera e strumentale opposizione, ma il testo era di per sé pronto per essere portato in Aula, votato e consentire quella svolta a livello procedurale che può far sì che quelle denunce non sfocino in ulteriori casi di violenza e omicidi. La vittima di violenza sarà quindi sentita dagli inquirenti nel giro di poche ore dai fatti, al massimo entro tre giorni dall'iscrizione nel registro della notizia di reato, così da poter fermare subito il potenziale criminale, prima che arrivi magari ad uccidere. È proprio questa la particolarità di questa tipologia di reati: nelle more delle indagini spesso il soggetto ha la possibilità di continuare a perpetrare il reato. Vengono troppo spesso sottovalutati i pericoli che le vittime corrono ed è quindi fondamentale che lo Stato agisca non solo sulla repressione dei reati, ma anche con una risposta immediata nel caso appunto di richiesta di aiuto da parte delle vittime, che hanno già compiuto di per sé uno sforzo enorme nel denunciare i propri persecutori. Il tempismo quindi è importantissimo in questi casi e bisogna intervenire prima che accada l'irreparabile. Quante volte la cronaca, come dicevamo prima, ci ha raccontato storie di donne uccise dai propri compagni dopo aver chiesto aiuto alle Forze dell'ordine, magari presentando una denuncia che poi è rimasta lettera morta. Questo non deve più avvenire.

Con l'applicazione del codice rosso ciascuna notizia di reato avrà un proprio percorso e seguirà una strada preferenziale e quindi si attiverà il magistrato in tempi brevissimi.

Naturalmente il cosiddetto codice rosso prevede altro: oltre a fornire quindi una corsia preferenziale

per le indagini e le denunce, ha introdotto anche nuove fattispecie di reati, che nel corso degli anni si sono evidenziati per la loro cruenta e frequenza; sono state anche inasprite le pene per i reati già sanzionati.

Con l'introduzione di nuovi reati si è andati a colmare vuoti normativi e di tutela non presenti nel nostro ordinamento. È stato ad esempio introdotto un reato che ha avuto un *exploit* con le nuove tecnologie: mi riferisco al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; si tratta della criminalizzazione in via specifica del fenomeno conosciuto come *revenge porn*, originariamente oggetto del disegno di legge in Senato della collega Evangelista, che poi è stato inserito nel codice rosso per velocizzare la sua entrata in vigore.

Si inserisce inoltre nel codice penale il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, che viene punito in maniera severa con la reclusione da otto a quattordici anni, o con l'ergastolo se alla deformazione consegue la morte. Si tratta di uno quei reati davvero cruenti che devono essere colpiti in maniera dura.

Vengono introdotti inoltre il reato di costrizione e induzione al matrimonio e quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Vengono altresì introdotte misure di controllo e di prevenzione mutate dalla lotta alla mafia: ad esempio, la sorveglianza speciale o anche l'introduzione del braccialetto elettronico, strumenti importantissimi che danno una maggiore possibilità di azione alla magistratura.

Sia gli aggravati di pena che l'introduzione di nuovi reati dicono forte e chiaro una cosa sola: le donne non si toccano. È il primo passo verso una rivoluzione culturale che tutti noi speriamo inizi, si porti avanti e di cui tutti noi abbiamo estremo bisogno. Questa è la risposta che uno Stato deve dare alle vittime di questi reati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

#### **Sulla scomparsa di Andrea Camilleri**

**PRESIDENTE.** (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Signori senatori, si è spento questa mattina all'ospedale Santo Spirito di Roma il maestro Andrea Camilleri. Nonostante la malattia che da tempo lo aveva colpito, Camilleri ha voluto fino all'ultimo regalarci opere indimenticabili che rappresentano un'eccellenza assoluta della letteratura contemporanea.

Nella sua vita è stato tante cose: scrittore, autore televisivo, sceneggiatore, insegnante, divulgatore, e sempre i tratti dell'unicità della fantasia e della originalità ne hanno caratterizzato le opere. Ha fatto conoscere al mondo la sua Sicilia. I profumi, i sapori, le atmosfere uniche di Vigata e del commissario Montalbano rappresentano un vero e proprio filone culturale che ha giustamente avuto negli anni un ineguagliabile successo sia in libreria sia in televisione.

Le sue prese di posizione, anche relative al dibattito pubblico, hanno sempre messo in primo piano l'amore per l'Italia e per il suo territorio, a partire dalla difesa dell'ambiente e del patrimonio storico e culturale. E proprio la sua impronta costituirà un ulteriore tassello della cultura italiana.

Vi invito ad un minuto di raccoglimento. (*Il Presidente e l'Assemblea osservano un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

**RAMPI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RAMPI (PD).** «Le parole cose d'aria, sono». Così scriveva in uno dei suoi primi racconti Andrea Camilleri. Il maestro ci scuserà se le nostre parole non saranno all'altezza delle sue e non viaggeranno a quella altezza. Però, l'aria delle sue parole ci ha fatto volare. È stata un'aria diversa, a volte era aria di bufera, quando c'era l'indignazione che passava tanto nei racconti quanto nel racconto pubblico, a volte, invece, era una brezza leggera, era la brezza dell'amore per la sua terra, per le donne e per la bellezza, di cui sono densi i suoi romanzi.

Camilleri è stato molte cose: è stato prima di tutto un uomo di teatro. Ha portato per primo Beckett in Italia e poi Ionesco e Strindberg e tantissimi altri grandi autori del Novecento. Poi è stato un uomo di televisione, con cui ha fatto il racconto popolare. Tutti ricordiamo Maigret, ma non era solo quello. Era la grande Rai della cultura che arrivava nelle case alle persone più semplici. Tardivamente Camilleri è

stato scrittore di successo. Ha iniziato a raccontarci con una lingua nuova quella terra straordinaria che è la Sicilia. Ne ha fatto tesoro andando a prenderla nella sua antichità. C'era Plauto nei racconti di Camilleri e tantissimo Sciascia. Se pensiamo a «La scomparsa di Patò», pensiamo anche a «La scomparsa di Majorana» e a quell'incrocio straordinario con cui ha voluto raccontarci la burocrazia, i suoi aspetti ridicoli e comici e la grandezza degli uomini.

È arrivato il successo enorme del suo Sherlock Holmes siciliano, Montalbano, che, come il personaggio inglese, per molti è stato realmente vivo, tant'è che oggi in Sicilia si vanno a vedere i luoghi dove ha vissuto Montalbano, che in realtà non ha mai vissuto. Come la grande letteratura, però, forse ha vissuto più delle persone semplici perché vive in eterno.

Noi pensiamo questo di Camilleri. Pensiamo che, quando ci fa sedere da Enzo o ci fa sentire il gusto dei piatti di Adelina, ce li fa sentire con le parole scritte. Eppure, ci arrivano i profumi, gli odori e i sapori al palato. Allora, siamo davvero di fronte a un grande della letteratura. Pensiamo davvero che, per quanto abbiamo creduto che questo giorno non sarebbe mai arrivato, tra molte generazioni ci sarà qualcuno che leggerà Camilleri e che potrà *taliare* la sua Sicilia. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S. Congratulazioni*).

[RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo vuole ricordare un maestro della nostra letteratura.

Come i colleghi hanno detto, è stato capace di appassionare lettori e telespettatori attraverso la realizzazione della serie di Montalbano, dipingendo la sua Sicilia in un modo così vivido e profondo, facendo percepire i profumi e i sapori. Solo i più grandi riescono attraverso le parole di un libro a rendere vivi e stimolare tutti i sensi. È davvero un'opera molto vasta, preziosa e popolare, cosa quest'ultima che ritengo molto bella.

Il maestro Camilleri è stato vicino a tantissime persone, a tantissimi lettori, non solo a quelli più colti, ma ha saputo far innamorare dei suoi libri tantissima gente. Per questo la notizia del suo malore, che ahimè un mese fa lo ha portato al ricovero in ospedale e non gli ha dato poi più speranza, ha allarmato e recato dispiacere a tantissime persone. Lo voglio ricordare anche come persona generosa, che non si è mai sottratta ad incontri e convegni, con una partecipazione alla vita non solo culturale del Paese, ma anche alla vita e all'impegno civile. Quindi è giusto dedicargli in quest'Aula un momento di commosso ricordo e, soprattutto, di grande riconoscenza per l'opera che ci lascia. (*Applausi*).

[RUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (M5S). Signor Presidente, non trovo le parole per esprimere il senso di perdita che ci pervade e quindi, in rappresentanza della Commissione Istruzione pubblica, beni culturali e di tutto il Movimento 5 Stelle, faccio nostre le sue parole, così come risuonarono nel teatro greco di Siracusa qualche mese fa.

«Chiamatemi Tiresia. Per dirla alla maniera dello scrittore Melville, quello di Moby Dick. Oppure "Tiresia sono", per dirla alla maniera di qualcun altro. Zeus mi diede la possibilità di vivere sette esistenze e questa è una delle sette. Non posso dirvi quale». «Ho finito. Forse vi state chiedendo la vera ragione per la quale mi trovo qui. Ho trascorso questa mia vita ad inventarmi storie e personaggi, sono stato regista teatrale, televisivo, radiofonico, ho scritto più di cento libri, tradotti in tante lingue e di discreto successo. L'invenzione più facile è stata quella di un commissario. Da quando Zeus, o chi ne fa le veci, ha deciso di togliermi di nuovo la vista, questa volta a novant'anni, ho sentito l'urgenza di riuscire a capire cosa sia l'eternità e solo venendo qui posso intuirlo. Solo su queste pietre eterne. Ora devo andare».

Arrivederci, maestro, tra cent'anni. (*Applausi*).

[CANGINI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI (FI-BP). Signor, Presidente, ci tenevo ad associare il nome del Gruppo Forza Italia e il mio personale al ricordo del maestro Camilleri. Egli è stato tante cose: uomo di teatro, uomo di televisione,

uomo di cinema e letterato. È stato soprattutto un cantastorie, l'erede diretto della tradizione popolare dei cantastorie, che giravano per le fiere paesane, narrando storie più o meno avvincenti. Era questa probabilmente la sua cifra, la cifra di un grande siciliano, che ha fatto della "sicilianitudine" e della lingua siciliana, che è lingua nazionale, la propria cifra caratterizzante. È stato tra gli ultimi testimoni di quando la Rai era davvero la principale industria culturale del Paese. Si paragonava a Tiresia, l'indovino cieco che nell'Odissea indica la retta via ad Ulisse.

Egli non aveva un buon rapporto con la nostra parte politica, non aveva simpatia per Forza Italia e non aveva simpatia per Silvio Berlusconi. Credo che proprio per questo sia nostro dovere rendere omaggio al suo talento, facendo di lui anche, tutto sommato, un modello non soltanto per la sua qualità letteraria, ma perché la sua biografia artistica ricorda a tutti noi che non c'è un limite anagrafico per scoprire e valorizzare una parte di sé.

Camilleri è diventato il Camilleri a noi tutti noto all'età di sessantasette anni, quindi ha coltivato e ha continuato a coltivare il proprio talento letterario aspettando il momento che la storia gli riconoscesse i suoi meriti. Quel momento fatalmente è arrivato, perché il talento c'era e perché evidentemente ci sono stati anche quegli altri elementi che fanno del successo una realtà: la fortuna o, come diceva Federico II di Prussia, sua maestà il Caso.

Fatto sta che Camilleri è entrato nel *pantheon* dei grandi italiani ed è nostro dovere e nostro piacere riconoscerne il genio.

Camilleri è morto. Lunga vita al commissario Montalbano! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, oggi è un giorno triste. Con Andrea Camilleri se ne va una delle figure più importanti della letteratura contemporanea italiana, uno scrittore che ha saputo regalare con i suoi romanzi moltissime emozioni a milioni di spettatori, a milioni di appassionati lettori, diventando una presenza familiare nelle case degli italiani attraverso i suoi film, tratti dai suoi libri.

Camilleri è stato anche e soprattutto un intellettuale, sempre pronto a intervenire con la sua arguzia, a offrire - con quella voce segnata dalle troppe amatissime sigarette - un punto di vista mai scontato su quanto succedeva nel mondo e nel nostro Paese.

Proprio in questi giorni, se non si fosse aggravata la sua condizione fisica e di salute, lo avremmo applaudito alle Terme di Caracalla, dove avrebbe portato in scena l'«Autodifesa di Caino», dopo aver preso le parti del saggio Tiresia, come lui privo della vista ma con lo sguardo lungo e capace di vedere oltre.

Andrea Camilleri ha vissuto due vite. Nella prima, da insegnante e regista dell'Accademia Silvio D'Amico e da funzionario Rai, ha dato vita a importanti lavori e sceneggiati che sono entrati nell'immaginario collettivo di intere generazioni, dal tenente Sheridan al commissario Maigret. Nella seconda, iniziata più o meno a sessant'anni, diventa lo scrittore che tutti conosciamo, il creatore di Montalbano e delle vicende di Vigata, che abbracciano un lungo arco di tempo.

Vigata è una piccola città liberamente ispirata a una terra, la Sicilia, e con una lingua liberamente tratta dal dialetto agrigentino, che ha creato un universo insieme immaginario e reale, un'isola nell'isola, talmente piccola da essere universale, amata e seguita in ogni parte del mondo: chissà come saranno state tradotte alcune di quelle parole, ormai entrate nel nostro vocabolario, ad esempio in finlandese o in coreano.

Abbiamo davvero perso una grandissima figura, ma siamo grati per averlo potuto conoscere e amare. Avremmo voluto leggere altre avventure prima dell'epilogo del commissario Montalbano. Il maestro - lo ha raccontato lui stesso - lo aveva scritto già anni fa: «Non si sa mai se poi arriva l'Alzheimer», diceva con quella ironia sulla fine della vita tipica di noi siciliani. E io, da siciliano, gli sono particolarmente grato per aver reso così familiare la nostra isola a milioni di lettori nel mondo e per essere diventato - a buon diritto - l'erede di una grandiosa tradizione artistica e letteraria.

L'ultima volta che ho avuto il piacere di parlarci è stata la sera prima del suo racconto di Tiresia a Siracusa. Ha riconosciuto me e mia moglie dalle voci; è stato un incontro fortuito al ristorante, poi ci



siamo fermati a parlare del suo debutto al Teatro greco, dell'emozione di questa prima a più di novant'anni e delle vicende di cronaca. A un certo punto, per non farci capire dai commensali, dall'italiano siamo passati al dialetto, nell'ilarità generale.

Per quanto il successo strepitoso dei suoi Montalbano lo inorgogliesse, non è un mistero che fosse più legato ai suoi romanzi storici, spesso fatti con ironia e genialità come raccolta di finti documenti, verbali, lettere e telegrammi, uno scartafaccio in cui al lettore spettava trarre collegamenti e conclusioni.

È con i romanzi storici, infatti, che Andrea Camilleri spiegava il suo punto di vista sul mondo, sulla storia del nostro Paese, sulla brutalità di alcuni periodi storici - penso a «La presa di Macallè» - e sulla storia siciliana. Il suo libro preferito, ci disse, era «Il re di Girgenti», dove «*si cuntata e si boncuntata*» di Zosimo, contadino diventato re e poi scappato dalla lama del boia legato a un aquilone.

La sua figura resterà nel nostro ricordo, nella nostra cultura, nel nostro immaginario.

Per chiudere con le sue parole, le parole di un uomo arrivato alla fine della vita senza più la vista, ma pronto a debuttare con un nuovo monologo: «Da quando io non ci vedo più, vedo le cose assai più chiaramente». «E, finalmente, persona e personaggio si sono ricongiunti».

Un abbraccio affettuoso va ai suoi familiari e un enorme grazie ad Andrea Camilleri, maestro di ironia e intelligenza. (*Applausi dai Gruppi Misto, PD e M5S*).

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge**

**nn. [1200](#) , [174](#) , [229](#) , [295](#) , [335](#) , [548](#) e [662](#) (ore 12,01)**

**[PRESIDENTE](#)**. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pellegrini Emanuele.

PELLEGRINI Emanuele, *relatore*. Signor Presidente, lascio la parola alla correlatrice.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Evangelista.

**[EVANGELISTA](#)**, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame presso quest'Aula è un altro passo in avanti per dare finalmente compiuta attuazione a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul, ratificata nel nostro ordinamento dall'ormai lontana legge n. 77 del 2013. Ricordiamo infatti anche le recenti decisioni della CEDU, che hanno evidenziato la necessità di riconoscere carattere prioritario alla trattazione di ogni ipotesi di delitto che si caratterizzi quale manifestazione di violenza domestica e di genere. Per queste ragioni è apparso necessario intervenire, in particolare, su alcune norme del codice di procedura civile, al fine di impedire che vi siano spazi d'inerzia nell'avvio, nello svolgimento e nella conduzione delle indagini, sempre salvaguardando la donna dal pericolo di vittimizzazione secondaria (questo è previsto dalla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2).

È quindi normale e capiamo oggi il senso di frustrazione di chi, sedendo nei banchi delle opposizioni, vede finalmente approvato da questa maggioranza un disegno di legge così importante e rivoluzionario ai fini della compiuta tutela delle donne e dei minori. La minoranza si dimentica che questo disegno di legge è già stato arricchito alla Camera. Pensiamo infatti ai nuovi reati, al reato contro il *revenge porn*, approvato addirittura all'unanimità alla Camera, ma anche al reato contro i matrimoni forzati e le spose bambine o al delitto di deformazione e di sfregio permanente del viso.

Ebbene, gli emendamenti oggi proposti invece non potranno essere accolti, in quanto in parte non funzionali allo scopo primario di questo provvedimento, che è appunto quello della celerità (ma la celerità quando la violenza è ancora in corso), in parte invece perché superflui, ripetitivi, alcuni contenenti disposizioni già previste dal nostro ordinamento giuridico e giudiziario, altri contrari al parere della 5a Commissione e taluni persino dilatori, perché chiaramente diretti a procrastinare ulteriormente nel tempo l'approvazione definitiva di questo provvedimento. Purtroppo le vittime di genere o comunque di violenza domestica non possono più aspettare un così grave allarme sociale. Infatti la cronaca nera quotidiana, per mezzo di delitti di straordinaria efferatezza, ci obbliga a imprimere una svolta decisiva nel contrasto dell'odioso delitto di femminicidio.

### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,04)**

(*Segue EVANGELISTA, relatrice*). I dati Istat sono chiari: il 75 per cento dei casi di femminicidio avviene all'interno delle mura domestiche e nei casi di violenza domestica le vittime sono per l'80 per cento donne; in un'indagine condotta tra donne di età compresa tra i sedici e i settanta anni, il 31 per cento ha dichiarato di subire violenze.

Allora è vero, sarà anche un provvedimento perfettibile e che richiede veramente un cambio culturale, perché si tratta di un fenomeno innanzitutto culturale; tante cose ancora si possono fare, ma le si possono fare nel corso di questa legislatura, con altri disegni di legge, come ad esempio quello per il reato contro l'odio di genere, a cui stiamo già lavorando. Tutto è perfettibile e tutto può essere migliorato in linea con lo spirito della Convenzione di Istanbul. Tuttavia, già questo è un buon disegno di legge per prevenire, per punire, per proteggere.

Vorrei quindi rivolgere un appello alle opposizioni: non perdetevi questa occasione, non astenetevi, non esprimete un voto contrario a un provvedimento che è urgente, per fermare o almeno introdurre subito misure giuste per fermare questa mattanza nei confronti delle donne e dei bambini, se veramente vi sta a cuore il problema della violenza domestica e di genere.

Dai banchi delle opposizioni ho sentito dire che volevate di più. Va bene, facciamolo, continuiamo, ma iniziate a votare a favore del disegno di legge codice rosso. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relattrice di minoranza.

[CIRINNA](#), *relattrice di minoranza*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, con il provvedimento denominato codice rosso si compie un grande passo in avanti in difesa delle donne. L'obiettivo è fermare l'azione criminosa di violenza domestica o di genere che è nella sua fase iniziale o è in corso o sta per consumarsi. Intervenire immediatamente con l'ascolto della persona offesa entro tre giorni dalla presentazione della denuncia significa interrompere, bloccare l'azione criminosa, prevenire le violenze e contrastare il femminicidio.

Purtroppo, i gravissimi episodi di femminicidio avvenuti in questi ultimi anni, come l'ultimo in ordine di tempo, cioè l'uccisione, a Savona, di una donna con più colpi di pistola da parte dell'ex marito *stalker*, hanno fortemente colpito l'opinione pubblica e hanno mostrato quanto sia fondamentale questo nuovo intervento legislativo che punta a trasformare i reati di violenza contro le donne da reati di serie B a reati di serie A. Questo testo rappresenta uno dei capisaldi in tema di giustizia e sicurezza del contratto di Governo ed è stato fortemente sostenuto dai ministri Matteo Salvini, Giulia Bongiorno e Alfonso Bonafede, che ringrazio per la loro lungimiranza.

Si dispone quindi l'obbligo di ascoltare entro tre giorni le donne che denunciano. Sono tre giorni e basta: la presunta vittima va sentita e la notizia di reato immediatamente comunicata. L'obiettivo è quindi quello di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e di conseguenza accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime e della loro integrità psicofisica. Lo Stato deve rispondere alla richiesta di aiuto con un procedimento immediato, deve restituire sicurezza e vicinanza alle cosiddette fasce deboli. Di qui la necessità di un testo semplice ed efficace, corposo negli obiettivi ma di facile applicazione nel suo rigore procedimentale. Gli interventi previsti lavorano a 360 gradi sul procedimento, sull'innalzamento delle pene per reati connessi, sull'introduzione di nuove fattispecie di reato.

Con l'articolo 4 si introduce e disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nell'ottica della tutela della donna maltrattata e degli eventuali figli.

Con l'articolo 5 si prevedono corsi di formazione per tutte le Forze dell'ordine, in modo da avere più uniformità nella capacità di reazione alle denunce. Queste misure puntano ad avvicinare la giustizia alle donne maltrattate e a renderla più amica.

Il testo contiene altre misure rilevanti: ad esempio l'articolo 7 impone uno *stop* al fenomeno delle spose bambine, dicendo basta ai matrimoni per coercizione.

L'articolo 8 porta a 7 milioni di euro, a decorrere 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

L'articolo 9 prevede l'aumento di pena e aggravanti per i delitti di maltrattamento contro familiari e conviventi e di atti persecutori.

L'articolo 10 tratta il fenomeno del *revenge porn*.

L'articolo 12 introduce il nuovo delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso.

L'articolo 13 prevede l'inasprimento delle pene per i reati di violenza sessuale e di violenza, in particolare nei confronti dei minori.

Come ho detto, il provvedimento in esame rientra in uno scenario più generale di rafforzamento della sicurezza delle nostre comunità, sicurezza che deve essere patrimonio comune, soprattutto a tutela delle persone più deboli e a rischio, siano esse donne, bambine o anziani. Il diritto a essere sicuri è certamente fondamentale e si costruisce non sulle chiacchiere o dichiarazioni di principio, ma con i fatti, con attività concrete di prevenzione, con pene certe e severe, introducendo nuove fattispecie di reato e soprattutto velocizzando i tempi della giustizia e sensibilizzando in modo capillare i soggetti che devono vigilare, a tutela della vittima, sulla gravità e pericolosità di certi segnali ed eventi.

Certamente si deve agire anche sul fattore culturale, coinvolgendo più soggetti e settori in processi di crescita complessivi della nostra società, una società sempre più sottoposta, in questi anni, a tensioni e sfaldamenti culturali, familiari e sociali che hanno determinato una crescente fragilità.

Noi siamo dalla parte delle donne, dalla parte dei bambini, dei maltrattati e degli abusati e puntiamo a tutelarli e difenderli dai persecutori, dagli orchi, dai violenti e dai sopraffattori. Puntiamo ad agire di più e a fare di più, certamente più di quello che è stato fatto nel corso degli anni passati. Vogliamo portare avanti un progetto complessivo che faccia sentire questo Paese e soprattutto le sue istituzioni vicini a chi si trova davvero in situazioni di grave rischio. Allo stesso tempo, persecutori e violenti devono essere consapevoli che per loro non ci saranno più scusanti, né sconti di pena. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1200, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[EVANGELISTA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.2 (testo 2).

[CALIENDO](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, ringrazio anzitutto il signor Ministro per essere presente in Aula. In sua assenza ho evidenziato la necessità dell'approvazione degli emendamenti 01.2 (testo 2) e 01.1, che riguardano l'immediata iscrizione nel registro degli indagati, con precedenza rispetto alle altre notizie di reato, e l'informativa immediata alla vittima dell'iscrizione, per dare la sensazione di uno Stato che è presente e ha la possibilità di intervenire.

Come lei vedrà, tutti i nostri emendamenti sono finalizzati a dare contezza e cognizione della volontà di perseguire determinati fenomeni e introdurre un modello culturale diverso nel nostro Paese nei confronti dei reati di violenza domestica e di genere.

Conosco la sua attività in questo campo e quindi mi auguro che almeno su questi aspetti, che non dovrebbero trovare dissenso, possa essere espresso un parere diverso da parte del Governo in un'indicazione che tenga conto della volontà dell'opposizione di collaborare con la maggioranza.

Lei sa meglio di me, avendo lavorato insieme nel 2009 all'introduzione del reato di *stalking* e di tutti gli altri reati di violenza, come oggi abbiamo necessità di aggiornarli, sì, ma di aggiornarli con correttezza. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[FEDELI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELI (*PD*). Chiedo al senatore Caliendo di poter aggiungere la firma al suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, accoglie la richiesta?

CALIENDO (*FI-BP*). Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.2 (testo 2), presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

**GRASSO** (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, sull'emendamento 1.2 desidero ribadire quanto già abbiamo anticipato, nel senso che l'obbligo di riferire la notizia di reato è stato inserito in tutta una serie di reati di violenza di genere. Tuttavia, da questo elenco di reati per i quali ai sensi dell'articolo 1 la polizia giudiziaria riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale, sono lasciate fuori due importanti fattispecie: l'articolo 583-*bis* del codice penale, sulle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, e il 558-*bis* del codice penale, ovvero costrizione o induzione al matrimonio, che è inserita in questo provvedimento.

Va tenuto presente che la Convenzione di Istanbul include, al capitolo V, specifiche clausole convenzionali di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali o discriminatorie e tra le condotte nelle quali può sostanzinarsi la violenza di genere, la Convenzione cita appunto questi due reati. Quindi, con la modifica che si propone si inseriscono nell'elenco dei reati che costituiscono violenza domestica i reati di mutilazioni genitali e di matrimonio forzato.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore

Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[EVANGELISTA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

[GRASSO](#) *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, l'articolo 2 prevede che il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti. Desidero precisare che il termine di tre giorni può essere sia ridotto che prorogato in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Quindi, c'è un *range* di comportamenti che rende questo termine comunque ordinario e nella valutazione del pubblico ministero.

L'elenco dei reati previsto, tuttavia, non comprende la nuova fattispecie del 612-ter, il *revenge porn*, né i reati di mutilazione genitale femminile e di matrimonio forzato. Con l'emendamento proposto, oltre a completare l'elenco con questi reati, si richiama il riferimento all'articolo 94 del codice di procedura penale, ovvero quella condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa, il cui accertamento ha importanti ricadute sul piano processuale, che è stato inserito nella circonvenzione di anziani (reato da poco introdotto nel nostro ordinamento).

Dal riconoscimento di questo peculiare *status* di vulnerabilità discendono numerose misure a tutela della persona offesa dai rischi di vittimizzazione secondaria, intimidazione o ritorsioni. In particolare, quando in sede processuale è riconosciuto lo *status* di vulnerabilità, è assicurata la possibilità della riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa, è sancita l'irripetibilità delle dichiarazioni della vittima sentita in incidente probatorio; il riesame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi; la polizia giudiziaria e il pubblico ministero, quando devono assumere informazioni dalla persona offesa, possono avvalersi dell'ausilio di un esperto in psichiatria e psicologia. Inoltre, si deve assicurare e scongiurare qualsiasi contatto tra persona offesa e accusato e la persona offesa non deve rendere più di una volta tali informazioni. Su istanza della persona offesa, infine, il giudice può disporre l'audizione protetta.

Insomma, a me pare che tutte queste misure siano importanti forme di protezione per la vittima: scongiurano condizionamenti o suggestioni, che sono molto diffusi in sede processuale per reati di questo genere, e concorrono anche a garantire la genuinità della prova.

Queste sono le motivazioni per cui votiamo favorevolmente a questo emendamento e non ci rendiamo conto del perché non sia possibile accogliere qualcosa che vada a favore delle vittime.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla

senatrice Cirinnà e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole «prosecuzione delle indagini».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

**CALIENDO** *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CALIENDO** *(FI-BP)*. Signor Presidente, signor ministro Bongiorno, avete fatto bene a introdurre il reato di *revenge porn*, in merito al quale non abbiamo presentato emendamenti, tranne quello di indicare i minori di età, a cui vi siete dimenticati di fare riferimento in quella fattispecie di reato. Tuttavia, quello stesso reato, che forse è stato introdotto dopo, viene citato in alcuni articoli di questo disegno di legge; non viene citato in altri, come in questo caso e come in riferimento alla sospensione condizionale della pena. Quindi, l'emendamento 2.6 ha il solo fine di introdurre anche in questo caso - come è stato fatto per altri - il riferimento all'articolo 612-ter, altrimenti approviamo l'introduzione di un reato e poi ce ne dimentichiamo quando andiamo a modificare gli articoli connessi, cui dovrebbe essere aggiunto quello stesso reato. È una cosa abbastanza scorretta.

Quindi, la fretta di far approvare il provvedimento determinerà una inefficacia dello stesso e non sono io a doverlo insegnare a lei, ministro Bongiorno, avendo lei avuto alcune situazioni abbastanza gravi, sia nei processi che ha seguito lei personalmente sia in quelli che ha seguito la sua associazione.

Signor Presidente, colgo l'occasione per intervenire anche sull'emendamento 2.9, così poi mi taccio su entrambi. Nell'emendamento 2.9, non tengo conto del fatto che la procura di Roma e altre procure abbiano detto che i tre giorni sono impossibili da rispettare, ma di quello che ha scritto il magistrato Fabio Roja quando lo abbiamo sentito in audizione. Egli ha detto: ma se c'è una denuncia circostanziata, perché far subire alla vittima questa violenza psicologica di essere ancora sentita dal pubblico ministero, quando poi dovrà ancora ripetere il racconto nell'udienza preliminare, ancora nel processo di primo grado e ancora in appello? È una circostanza abbastanza abnorme. È giusto allora scrivere «quando risulta necessario», quando, cioè, la denuncia non è circostanziata oppure vi sono elementi da chiarire; affinché solo in quel caso la vittima sia ascoltata.

Per tale ragione, signor Presidente, chiedo di voler considerare questi due emendamenti, specialmente la previsione del 2.6, perché sarà ripetuta in altri articoli, dove sarà necessario per forza prendere in considerazione l'articolo 612-ter, altrimenti, lei lo capisce benissimo, cosa farà il giudice quando si troverà di fronte al dover dare la sospensione condizionale? Terrà conto di una mancanza? È difficile, però, dire che vi è una mancanza da parte del Parlamento, dal momento che in alcuni articoli il riferimento all'articolo 612-ter è stato inserito e non è stato inserito in questo. Vuol dire, allora, che è una scelta di tipo legislativo. Incoerente, ma è una scelta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Balboni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

**CIRINNA'** *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CIRINNA'** *(PD)*. Signor Presidente, chiedo ai colleghi di riflettere su questa nostra richiesta che, in

realtà, reitera quella dell'emendamento 2.5, che non capisco perché sia stato precluso. Noi abbiamo fatto moltissime audizioni in Commissione giustizia su questo testo, l'articolo 2 ne è il cuore ed è, probabilmente, la parte del testo più contestata e sulla quale ci sono state maggiori richieste, in particolare dai magistrati che abbiamo audito.

Ci è stato spiegato che prevedere tre giorni, in modo obbligatorio, per sentire la vittima, non solo può mettere in estrema difficoltà le procure, alle quali viene dato questo obbligo temporale stringente senza dare loro tutto il resto che servirebbe (penso a personale in più e ad ulteriori disponibilità), ma, soprattutto, non tiene in piena considerazione la tutela della vittima. Questa, come abbiamo spiegato anche nella relazione di minoranza e nella relazione di maggioranza, entro tre giorni da quanto le è capitato si può trovare ancora esposta al suo aguzzino e non è detto, che un termine così stringente sia anche a piena tutela di questa donna.

Quindi, noi chiediamo l'accoglimento di questo emendamento, per lasciare una discrezionalità al magistrato, nel momento in cui, caso per caso, esaminerà la questione, al fine di valutare se quei tre giorni siano assolutamente necessari o no. Su questo, la discrezionalità, può andare a maggior vantaggio non solo del lavoro delle procure, ma anche della tutela della vittima, che non è detto che in così poche ore si debba trovare anche esposta a queste previsioni. Chiediamo pertanto l'accoglimento del nostro emendamento.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 2.101, presentato dai senatori Rauti e Balboni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 2.103, presentato dai senatori Rauti e Balboni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**UNTERBERGER** *(Aut (SVP-PATT, UV)).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Su cosa, senatrice?

**UNTERBERGER** *(Aut (SVP-PATT, UV)).* Sull'articolo 2, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Se vuole può intervenire sull'emendamento 2.0.1, perché l'articolo 2 è già stato votato.

**UNTERBERGER** *(Aut (SVP-PATT, UV)).* Signor Presidente, non sono neanche riuscita a votare sull'articolo 2 e in ogni caso il mio voto era favorevole. A differenza del resto dell'opposizione, infatti, sono favorevole ai punti cardine del provvedimento contenuti all'articolo 2, perché la mia esperienza è

proprio che se una donna fa una denuncia e poi non succede niente e nessuno reagisce, questa è la più grande causa di delusione e non se viene sentita dopo tre giorni. Se viene sentita dopo tre giorni, il pm può farsi un quadro della situazione e decidere se c'è un pericolo per la vita di quella persona e decidere se chiedere al giudice misure di protezione.

Pertanto, secondo me, l'articolo 2 è molto importante e il Gruppo per le Autonomie ha votato a favore. L'unico problema è che si tratta solo di un termine ordinatorio che non prevede sanzioni e temo che non tutte le procure lo rispetteranno: questa è l'unica critica che mi sentirei di fare. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e M5S).*

**PRESIDENTE.** Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dalla senatrice Fedeli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**EVANGELISTA, relatrice.** Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3, anche sull'emendamento 3.0.1.

**MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

**GRASSO (Misto-LeU).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GRASSO (Misto-LeU).** Signor Presidente, l'articolo 3 prevede che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pm e ponga a disposizione del pm, sempre senza ritardo, la documentazione delle attività svolte. Tuttavia, anche questo articolo non prevede, nell'elenco dei reati di violenza domestica e di genere, le fattispecie di mutilazione genitale femminile e di matrimonio forzato. Con l'emendamento 3.1 si propone di integrare l'elenco con queste fattispecie, la cui importanza, come già detto, è stata sottolineata nella Convenzione di Istanbul che abbiamo approvato.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.



*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[EVANGELISTA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 4.101, presentato dai senatori Rauti e Balboni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.102, presentato dalle senatrici Unterberger e Conzatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

[GRASSO](#) *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, vorrei illustrare la motivazione di questo emendamento all'articolo 4, che introduce all'articolo 381 del codice di procedura penale una nuova lettera, con il nuovo reato di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Al fine di consentire l'arresto facoltativo in flagranza per questo reato, e conservare quindi quel rimedio attualmente previsto per la violazione delle misure cautelari già dall'articolo 276, primo comma, del codice di procedura penale, proprio nel caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti una misura cautelare, con questo emendamento si introduce una ulteriore lettera all'articolo 381 del codice di procedura penale che prevede, al secondo comma, l'elenco dei casi in cui è consentito l'arresto in flagranza di reato. Questo per coordinare la norma con il primo comma dell'articolo 276.

[UNTERBERGER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[UNTERBERGER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, volevo intervenire sull'emendamento 4.102. L'abbiamo già votato?

PRESIDENTE. Sì, senatrice.

[UNTERBERGER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, io ho presentato complessivamente cinque emendamenti. Mi consenta di intervenire su di essi, ogniqualvolta ci arriviamo.

[PRESIDENTE](#). Va bene, senatrice.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[EVANGELISTA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.2, identico all'emendamento 5.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[CIRINNA'](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[CIRINNA'](#) *(PD)*. Signor Presidente, farò un breve intervento sull'emendamento 5.2, che considero importante perché in questo articolo si prevede che ci siano corsi di formazione con frequenza obbligatoria per il personale della Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri ed altri. Noi facciamo una specifica ulteriore sulle persone che devono adire a questi corsi di formazione - lo sottolineo - obbligatoria. Va bene che ci siano, perché abbiamo detto finora, anche nella discussione generale, che quella della violenza contro le donne è una questione culturale profondamente presente nel nostro Paese e che si sconfigge proprio attraverso la possibilità di farne comprendere la gravità alle persone, sia che facciano determinati lavori, sia che si tratti di altri cittadini, e quindi di prevenirla.

Nell'emendamento 5.2 chiediamo che questi corsi a frequenza obbligatoria siano sicuramente «destinati a magistrati, assistenti sociali, personale sanitario dipendente delle Aziende sanitarie locali (ASL) e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado volti alla formazione in materia di reati sessuali e violenza domestica». Qual è il problema vero di questo ennesimo proclama? È che chi l'ha scritto rende obbligatori i corsi di formazione, ma non prevede la copertura, per cui si deve continuare a fare tutto, aumentandone anche la portata, con i fondi già stanziati che sappiamo essere insufficienti e non idonei a coprire tutte queste necessità.

Il nostro emendamento non solo amplia la platea di chi deve essere formato, ma ne trova la copertura. Vi chiedo quindi un voto favorevole sull'emendamento 5.2, perché se davvero vogliamo investire in cultura sulla violenza contro le donne, è necessario metterci dei fondi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori, identico all'emendamento 5.100, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

[VALENTE](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[VALENTE](#) *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per sottolineare che questo è uno degli articoli e una delle scelte che noi, come intuizione, avevamo valutato in maniera assolutamente positiva se, nei fatti, si fosse rivelata di merito e reale. Se continuiamo a fare scelte che, oltre il titolo, riescono a cambiare ben poco non avendo nessun tipo di copertura, siamo di fronte all'ennesima norma propaganda o norma manifesto.

La scelta di formare gli operatori per noi è assolutamente qualificante ed è una delle battaglie

prioritarie da fare per combattere il fenomeno drammatico della violenza sulle donne. Avevamo provato a estenderla, sottolineando che la necessità di formare gli operatori non attiene solo alle Forze dell'ordine, ma a tutta la filiera istituzionale degli operatori. Avevamo anche detto che nel piano antiviolenza è già prevista la formazione degli operatori delle Forze di polizia e che non si fa alcun passo in avanti se in una legge la si prevede ulteriormente senza dare opportuna copertura finanziaria. Per questo il nostro emendamento, bene illustrato dalla senatrice Cirinnà, consisteva semplicemente nel dire che avevamo trovato una copertura che vi sottoponevamo, sì da provare a rendere questa norma effettiva, reale e in grado di cambiare e migliorare lo stato dell'arte. Già oggi tante Forze di polizia lavorano per formare il loro personale. Il salto di qualità lo facciamo semplicemente mettendoci delle risorse e non ripetendo in maniera astratta, dentro una norma, che è necessario fare la formazione degli operatori delle Forze di polizia. Se non la rendiamo una scelta concreta e reale con le opportune risorse, resterà semplicemente un buon intento ma in nessun modo declinato nella vita reale e pratica delle Forze dell'ordine e di nessuna utilità per le vittime.

In questo senso ci sentiamo dire che, pur valutando giusta l'intuizione, dobbiamo necessariamente astenerci perché è una scelta che, nei fatti, non viene sostanzialmente compiuta, se non in termini propagandistici e di mero titolo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**CALIENDO** *(FI-BP)*. Signor Presidente, intervengo per sottolineare una grave incongruenza.

Mancando il riferimento all'articolo 612-ter, se per ipotesi dovessi essere imputato di *revenge porn*, mi potrebbero dare la sospensione condizionale della pena senza alcuna conseguenza, mentre per tutti gli altri reati all'articolo 6, comma 1, sarebbe possibile subordinare la condizionale alla partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Manca, signor Ministro, il reato di cui all'articolo 612-ter. Come vede, vi è questa incongruenza grave. Sarebbe veramente assurdo che per gli altri reati fosse necessario istruire quella persona che certe cose sono fuori dal genere umano e non fare lo stesso se si utilizzano notizie o immagini avute in altri momenti del rapporto, perché è gravissimo. Noi, invece, diciamo che per gli altri reati è necessario, ma per questo no. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**EVANGELISTA**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

**MORRONE**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Sull'emendamento 6.1, la 5a Commissione ha espresso parere condizionato ad una riformulazione. Chiedo al senatore Grasso se accoglie tale riformulazione.

**GRASSO** *(Misto-LeU)* Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento in esame si propone di apportare le seguenti modifiche all'articolo 6. Prima di tutto si propone di integrare, così come ha accennato il senatore Caliendo, l'elenco dei reati con le fattispecie del *revenge porn*, delle mutilazioni genitali femminili e del matrimonio forzato, che inspiegabilmente non sono comprese nell'elenco dei reati di violenza di genere. In un altro punto si concede al giudice la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare la sospensione condizionale della pena alla partecipazione ad un corso di recupero. Infine l'emendamento elimina quella parte del testo che, inspiegabilmente, pone gli oneri della partecipazione al corso di recupero a carico del condannato. Si creerebbe infatti una inevitabile disparità di trattamento tra condannati non abienti e condannati abienti, che con la partecipazione al corso di recupero si possono comprare la libertà, ovvero la sospensione condizionale della pena. Ciò fa un po' pensare alla libertà su cauzione statunitense, per cui chi ha i soldi ottiene la libertà e chi invece non li ha sta in carcere. *(Applausi dal Gruppo Misto e del senatore Cucca)*.

**PRESIDENTE.** Senatore Grasso, questo mi fa pensare che lei non accolga la riformulazione richiesta dalla Commissione bilancio.

**GRASSO (Misto-LeU).** Esatto, signor Presidente. Nel caso in cui l'emendamento passasse, voteremo per incrementare eventualmente il bilancio, prevedendo un finanziamento per questa possibilità.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione *(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, identico all'emendamento 6.4, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**VALENTE (PD).** Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VALENTE (PD).** Signor Presidente, con l'emendamento in esame, sostanzialmente, proviamo a dire che costruire una giustizia di serie A e una giustizia di serie B per i cittadini forse non è una scelta giusta in uno Stato di diritto. Va bene il beneficio vincolato al recupero degli uomini maltrattanti, ma anche in questo caso ci troviamo di fronte a un'intuizione giusta declinata però nel modo peggiore possibile. Mettere il costo di questi corsi a carico del condannato significa mettere alcuni nelle condizioni di poter avere il beneficio, e quindi di poter frequentare questi corsi, e altri che non se lo possono permettere, nella sostanziale impossibilità di poter fruire di questa opportunità. Nello Stato di diritto che abbiamo conosciuto ciò è assolutamente impensabile, per cui, in uno spirito assolutamente propositivo e costruttivo, volendo dare una mano a rendere l'intuizione giusta davvero utile in concreto, troviamo una copertura finanziaria e ve la proponiamo, per fare in modo che il costo non vada a carico del condannato che vuole frequentare questi corsi, cosicché siano gratuiti per tutti. Ebbene, in quel caso il beneficio della sospensione può essere condizionato alla frequentazione di questi corsi per il recupero e la rieducazione degli uomini maltrattanti.

Il punto ancora una volta è che c'è un'intuizione giusta, declinata in modo sbagliato e pericoloso, che mina sostanzialmente, in questo caso, addirittura i principi fondamentali dello Stato di diritto. Quindi apprezziamo l'intuizione e proviamo a correggere in corso d'opera. Il nostro emendamento va esattamente ed esclusivamente in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[EVANGELISTA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori, fino alle parole «domestica costringe».

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.2.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

[GINETTI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GINETTI](#) (PD). Signor Presidente, intervengo per sottolineare l'importanza della fattispecie contenuta nell'emendamento 7.1, che noi avevamo già proposto nella scorsa legislatura. Si tratta quindi di una proposta in cui assolutamente crediamo. Avremmo pertanto voluto che fosse approvato il nostro emendamento e gli altri emendamenti a questo articolo, perché non basta condannare chiunque, con violenza o costrizione psicologica, costringe a un matrimonio forzato, soprattutto le minori di età (spose bambine che peraltro sono costrette a subire una violenza molto più grave, ossia la violenza sessuale, anche con gravidanze precoci): era necessario introdurre delle pene accessorie che punissero gravemente chi avrebbe dovuto difendere queste spose bambine, cioè i padri, i tutori, i fratelli che spesso, al contrario, arrivano anche ad uccidere le bambine ribelli.

Chiedevamo quindi pene accessorie che riguardassero la responsabilità genitoriale, come l'interdizione da qualsiasi ufficio attinente alla tutela. Questa era la nostra ipotesi: pene più severe, a tutela dei diritti delle spose bambine, per atti che consistono soprattutto nella violazione di diritti umani. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[EVANGELISTA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

[CIRINNA'](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIRINNA'](#) (PD). Signor Presidente, abbiamo presentato degli emendamenti sull'articolo 8, in particolare l'emendamento 8.1. Colleghi, vi chiedo un momento di attenzione per ragionare su quanto noi chiediamo in questo emendamento. Esistono dei bambini che restano orfani. Penso, ad esempio, a un incidente d'auto, a una rapina in banca o alla morte improvvisa di un genitore; nel momento in cui un bimbo resta orfano normalmente gli resta l'altro genitore. Esistono però degli orfani più orfani di tutti gli altri: gli orfani di femminicidio. Questi bambini solitamente crescono con infinito dolore perché hanno assistito alle violenze ripetute in famiglia (nei confronti, purtroppo, nella stragrande maggioranza dei casi, della madre). Sono quindi orfani di femminicidio, ma anche vittime di violenza assistita. Cosa accade a questi orfani? Accade che all'improvviso si trovano senza la mamma e, nello

stesso attimo, quasi sempre automaticamente senza il padre, che viene condannato all'ergastolo o a una pena infinita, che forse non uscirà più dal carcere (e, se uscirà, si spera sia riabilitato). Ma nel frattempo questi bambini non hanno aiuti concreti se non vengono immediatamente affidati a nuove famiglie, spesso di parenti.

Nello scorso mandato legislativo io ero relatrice del disegno di legge sugli orfani di femminicidio; la norma ha anche facilitato le relazioni parentali, dando la possibilità alla nuova famiglia affidataria, agli zii, ai nonni, ai cugini, a chiunque potesse aiutare questi bambini nella grande famiglia di affini o nella famiglia allargata (alla quale io credo molto) di ricevere degli aiuti. Pensate che spesso questi bambini si trovavano ad avere dei problemi a rimanere nell'abitazione; spesso questi bambini non ricevevano neanche l'aiuto tramite la pensione di reversibilità della madre, perché ne fruiva il padre detenuto.

Pensate che spesso anche per l'eredità si creava questo problema, nei confronti della quota di legittima del marito in quel caso incarcerato. Ecco perché abbiamo presentato questo emendamento. Voi parlate di contributo alle famiglie affidatarie. Attenzione su questo punto: va introdotta la riga che noi proponiamo di inserire con il nostro emendamento, in cui si fa riferimento alle famiglie affidatarie di cui all'articolo 4, comma 5-*quinquies* della legge 4 maggio 1983, n. 184, cioè alle famiglie affidatarie di orfani di femminicidio. Altrimenti voi darete un contributo a tutte le famiglie che hanno figli affidatari e quindi non daremo più una priorità e un aiuto ai bambini orfani di femminicidio. Nulla da togliere alle famiglie di buon cuore che hanno un figlio affidatario; ma non è il caso di sottrarre e dividere quelle briciole economiche che avete messo in questa legge, danneggiando in questo caso i bambini affidatari orfani di femminicidio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

**CALIENDO (FI-BP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CALIENDO (FI-BP).** Signor Presidente, intervengo su entrambi gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2. In sintesi, credo che abbiamo fatto tanti discorsi oggi; ma se non approveremo l'emendamento 8.0.1, vorrà dire che avremo parlato di aria fritta. Questo infatti è l'unico emendamento che introduce misure di prevenzione, ossia di educazione culturale degli uomini maltrattanti. Voi voterete contro tale emendamento e mi rendo conto che lo fate per ragioni politiche, ma, per favore, leggetelo. Con questo emendamento si propone che le Regioni assumano determinate iniziative sotto il profilo dell'educazione rivolta a coloro che commettono questi reati.

L'emendamento 8.0.2 è volto a garantire soccorsi e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza e a garantire che tutto avvenga in condizione di riservatezza e di segretezza. Tutto questo non vi interessa, perché comunque voterete contro. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.2, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**GRASSO** (*Misto-LeU*). Signor Presidente, l'emendamento aggiuntivo 9.0.4 (testo 2) introduce nel nostro ordinamento l'articolo 604-*quater* in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere. La *ratio* che ispira tutto questo disegno di legge sul codice rosso è quella di contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza di genere e di introdurre nel codice penale e nel codice di procedura penale disposizioni che accelerino le procedure e facilitino la repressione e la prevenzione di tali reati. Abbiamo già visto che la Convenzione di Istanbul è stata dimenticata nella formulazione di queste norme.

Per queste e per altre motivazioni, che sono emerse in Commissione, è stato presentato l'emendamento 9.0.4 (testo 2), che inserisce all'interno del codice penale il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere, al fine proprio di reprimere le condotte di chi propaga idee fondate sulla superiorità e sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Vorrei far notare che questo testo è stato sottoscritto trasversalmente da tutte le opposizioni perché il suo contenuto non può che essere largamente condiviso. Si tratta infatti di una miglioria della legge che è al di fuori delle connotazioni politiche e che è sorretta esclusivamente dal buon senso. A quanto pare però per la maggioranza la violenza contro le donne è una battaglia da combattere solo a parole; per me e per tutti i colleghi dell'opposizione è una battaglia di civiltà da vincere con i fatti, come abbiamo dimostrato sottoscrivendo tutti l'identico testo aggiuntivo, al di là dell'appartenenza politica.

L'emendamento proposto introduce quindi questo nuovo reato. È una proposta semplice, concreta, su cui tutti dovrebbero essere d'accordo. In Commissione non abbiamo trovato alcun ascolto: spero che invece questo ascolto da parte della maggioranza ci possa essere da parte dell'Assemblea. Lo riproponiamo a tutta l'Assemblea sperando almeno che qualcuno lo legga prima di votare contro, come purtroppo prevediamo. (*Applausi della senatrice De Petris*).

**CALIENDO** (*FI-BP*). Signor Presidente, in parte il senatore Grasso ha già richiamato quanto avvenuto in Commissione. Avevo presentato un emendamento che parificasse, signori del Governo, la discriminazione di genere a quella razziale, ritenendo che solo alzando il livello di condanna, anche soltanto della discriminazione indipendentemente dalla realizzazione di un determinato reato, potesse essere finalmente introdotta una cultura diversa del nostro Paese.

Signori Ministri, in Commissione il Sottosegretario ci ha detto che il Governo non è d'accordo a parificare la discriminazione di genere con le discriminazioni razziali. Io sono rimasto abbastanza perplesso, quindi ho detto che avrei ritirato l'emendamento per poi ripresentarlo in Aula (come ho fatto); nello stesso tempo però il presidente Grasso e la senatrice Unterberger hanno deciso di ripresentare lo stesso testo - che io ho firmato - facendo riferimento esclusivamente alla discriminazione di genere e pertanto mi ritrovo ad aver sottoscritto due emendamenti. Io resto fermo nelle mie opinioni e, se fosse possibile, vorrei che il Ministro intervenisse nel dibattito quantomeno per dire che occorrerà fare una riflessione sulla equiparazione tra discriminazione razziale e di genere. Se invece si vuole mantenere questa distinzione, quantomeno che ci si impegni su un prossimo emendamento.

Signor Ministro, ho capito che non volete far passare alcun emendamento e far approvare questo testo, che sarà sbagliato in alcune parti; mi auguro quindi che per correggerle ci sia un impegno a introdurre questo nuovo tipo di reati che rappresentano un modello culturale diverso nel nostro Paese, se vogliamo veramente fare la lotta alle discriminazioni razziali. Altrimenti, signor Ministro, avremo sempre una situazione per cui oggi siamo tutti distrutti e raccapricciati a leggere di quanto è avvenuto alla donna ammazzata e poi messa sui *social* (*Applausi dal Gruppo FI-BP*); so benissimo però che fra cinque o dieci giorni giustificheremo la cosa dicendo che se l'è cercata per il modo in cui si vestiva o in cui faceva determinate cose. Questa è la logica per cui è necessario poter contrastare la discriminazione in generale. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e Misto*).

**NUGNES** (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*Misto*). Signor Presidente, non solo chiedo cortesemente di aggiungere la mia firma all'emendamento 9.0.4 (testo 2) della senatrice Unterberger, ma desidero anche io esprimere la necessità di allargare questa considerazione al genere, perché anche attraverso i *social* ci rendiamo conto di come la discriminazione di genere stia diventando sempre più violenta, sempre più di gruppo, di massa, e di come soprattutto i giovani la stiano subendo sempre di più. Dobbiamo prenderne atto. Questa è un'occasione importante per dare un segnale importante, perché la legge è sempre anche dissuasiva; pertanto sapere che lo Stato tutela il genere è un modo per dissuadere chi crede di poter infierire, aggredire, discriminare.

In conclusione, chiedo all'Assemblea di votare a favore dell'emendamento in oggetto. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. Sentiamo i relatori.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, prima o poi mi offenderò perché non mi vede mai.

PRESIDENTE. L'ho anche chiamata, senatrice, intervenga pure.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). È da tanto che ho il braccio alzato.

Come hanno già detto le colleghe e i colleghi, dell'emendamento in oggetto si è discusso molto anche nella Commissione giustizia ed è poi stato presentato per l'esame in Assemblea un emendamento sottoscritto da tutte le opposizioni.

Ministro Bongiorno, mi appello a lei, che stimo molto per il suo impegno profuso negli anni contro la violenza sulle donne; lo apprezzo e penso che lei dovrebbe comprendere che non si possono solo combattere i "sintomi", quando il reato si è già verificato, intervenendo sul codice penale o di procedura penale per accelerare il procedimento, ma che si deve fare anche un'attività di prevenzione. In Italia, purtroppo, la cultura maschilista è ancora molto radicata e si esterna soprattutto nell'anonimato di *Internet* e del *web*: ogni volta in cui c'è una discussione pubblica in cui le protagoniste sono donne, queste vengono attaccate non per quello che fanno ma in quanto donne. Non voglio ripetere alcune parolacce che vengono dette perché già in Commissione mi hanno fermato quando ho cercato di ricordarle, ma basti pensare all'ultima vicenda della Sea-Watch, e agli insulti alla sua capitana (nei cui confronti si è arrivati al punto di incitare uno stupro di gruppo), alla collega Meloni e al giudice istruttore.

Io penso che un Parlamento che adotta una legge contro la violenza sulle donne chiamata «codice rosso» debba anche dare un forte segnale, facendo capire che questi comportamenti non sono leciti e che nessuno può permettersi di scrivere queste cose. Mi rendo conto che è difficile risalire agli autori, ma penso che il segnale deve essere dato.

Abbiamo già la fattispecie di reato dell'istigazione alla violenza razziale; analogamente si potrebbe inserire una fattispecie di reato per combattere l'istigazione all'odio di genere. Mi rendo conto che voi volete approvare il provvedimento il più presto possibile, evitando l'approvazione di emendamenti affinché non torni all'esame della Camera dei deputati. Pertanto, chiedo di poter ritirare l'emendamento e trasformarlo in un ordine del giorno.

FATTORI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio le colleghe per aver sollevato il problema dell'istigazione all'odio di genere sui *social*. Capisco anche io la necessità di una rapida approvazione del provvedimento e chiedo pertanto se è possibile aggiungere la firma all'eventuale ordine del giorno della collega Unterberger, su cui preannuncio sin da ora il mio voto favorevole. (*Applausi della senatrice De Petris*).

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, anche io ho firmato, come tutte le minoranze, un emendamento praticamente identico a quello di cui hanno parlato i colleghi che mi hanno preceduto.

Neanche a farlo apposta, nelle ore in cui stiamo discutendo questo importante disegno di legge, un deputato alla Camera si è permesso di affermare che una donna non può presiedere una Commissione perché incinta. (*Commenti dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo FdI e del senatore Lanzi*). Questa è



la più grande e plateale dimostrazione di quanto sia necessario approvare questo provvedimento, inasprire le regole e le leggi e far sì che finalmente ci sia una norma che punisca l'istigazione a delinquere per odio di genere. Ecco perché sono d'accordo con questo emendamento e, se proprio la maggioranza e il Governo non possono fare a meno - perché sembra che se questo provvedimento tornerà alla Camera per quindici giorni chissà cosa potrà succedere - di respingere persino una proposta di assoluto buonsenso e di assoluta giustizia come questa, almeno si segua il consiglio della senatrice Unterberger e si consenta la trasformazione del suo emendamento in un ordine del giorno, ma il Governo si impegni esplicitamente a presentarlo come propria iniziativa nel primo provvedimento utile.

**PRESIDENTE.** Senatrice Unterberger, è all'emendamento 9.0.100 che lei fa riferimento? Perché ce n'è più di uno.

**UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Sì, signor Presidente.

**FERRARI** (*PD*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FERRARI** (*PD*). Signor Presidente, intervengo semplicemente per chiarire che l'evento che è stato richiamato - che se fosse stato vero sarebbe stato sicuramente infelice, lo diciamo noi per primi - dal senatore del Gruppo Fratelli d'Italia che è appena intervenuto è già stato chiarito dall'onorevole Romano e quindi non consentiamo a nessuno in quest'Aula di usare strumentalmente ciò che è accaduto, o si presume sia accaduto, nell'altro ramo del Parlamento anche se chiarito. (*Applausi dal Gruppo PD*). Aggiungo che non permettiamo a nessuno di usare strumentalmente un fatto, soprattutto se non è accaduto, per deformare agli occhi dell'opinione pubblica l'opinione del Partito Democratico su un tema un tema così delicato come quello di promuovere iniziative a favore della protezione delle donne. Concludo dicendo che certamente mi sarei aspettato la stessa tempestività dal Gruppo Fratelli d'Italia in una settimana in cui si è discusso di una questione che lega la Russia al partito della Lega e sulla quale non hanno proferito nemmeno una parola! (*Applausi dal Gruppo PD . Commenti dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FdI. Commenti del senatore Pellegrini Marco*).

**PRESIDENTE.** È ora la volta dei relatori di pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno. Si sta parlando di un emendamento e ce ne sarà una decina, non ho ancora capito.

**CRUCIOLI** (*M5S*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CRUCIOLI** (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per dire che anch'io intendo sottoscrivere l'ordine del giorno della senatrice Unterberger che ringrazio per aver trasformato il suo emendamento e annuncio che, qualora sarà ammesso, voterò a favore.

**UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, volevo solo chiarire che io ho presentato due emendamenti dello stesso contenuto. Uno di questi è volto ad aggiungere, all'articolo già esistente sull'odio razziale, anche l'odio di genere; su indicazione del Sottosegretario, che ha detto che preferirebbe non collegare le due fattispecie ma prevedere un articolo a sé stante, ho poi presentato anche un altro emendamento che forse il Governo farà meno fatica ad accogliere, il 9.0.104.

**PRESIDENTE.** Sentiamo prima di tutto i relatori. Fermo restando che mi sembra di aver capito che la relatrice Evangelista è contraria a tutti gli emendamenti, c'è una proposta della senatrice Unterberger di trasformare l'emendamento 9.0.100 o, in alternativa, l'emendamento 9.0.104, in un ordine del giorno. Invito pertanto i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi in merito a tale richiesta.

**EVANGELISTA**, *relatrice*. In merito alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento in questione mi rimetto al Governo.

**MORRONE**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, in merito alla trasformazione dell'emendamento 9.0.104 in ordine del giorno vorrei avanzare una proposta di riformulazione. Se i firmatari accettano, il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Vuole consegnare il testo al senatore Segretario, così tutti ne avranno conoscenza e coscienza?

MORRONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Certo, Presidente.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di darne lettura.

[NISINI](#), *segretario*. «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" considerato che: gli insulti e le vessazioni verbali ispirati all'odio di genere sono oramai ampiamente diffusi e hanno trovato, in particolar modo in Internet e nei *social network*, la loro principale cassa di risonanza; assai recentemente, solo per riferire degli ultimi fatti di cronaca, donne di qualsiasi provenienza e colore politico sono state oggetto di vessazioni verbali, insulti e discriminazioni basate sul sesso, con effetti propagandistici dell'odio di genere e, spesse volte, dal contenuto palesemente ispirato a reati veri e propri, quali lo stupro di gruppo e, in generale, la violenza contro le donne; è ormai chiara l'esigenza, nell'ambito di un processo sociale e culturale di lotta alle discriminazioni di ogni tipo, di predisporre apposite misure che tutelino le donne dalle discriminazioni che si propagano, al pari e anche più di altre, attraverso la Rete; impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure normative utili ad affrontare questa nuova minaccia sociale, ormai ampiamente diffusa soprattutto in Internet e attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici, sostenendo ogni politica, anche di natura culturale, volta a contrastare l'odio di genere e l'istigazione alla violenza e alla discriminazione».

[PRESIDENTE](#). Chiedo alla senatrice Unterberger se accetta la riformulazione di cui si è data lettura.

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. A questo punto ritira l'emendamento 9.0.100 e mantiene solo l'ordine del giorno testé trasformato?

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Esatto.

[NUGNES](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*Misto*). Signor Presidente, ho ascoltato la lettura dell'ordine del giorno e devo dire che comunque la discriminazione di genere è altra cosa dal discriminare le donne perché di genere femminile. Quindi, l'ordine del giorno - che pure la prima firmataria accetta - è molto diverso da quello che l'Assemblea stava tentando di far accogliere dal Governo, che discrimina non chi è del genere maschile o femminile ma chi subisce quotidianamente discriminazione, insulti e anche molto altro.

[FERRARI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (*PD*). Signor Presidente, vorrei chiedere alla senatrice Unterberger se accetta la sottoscrizione dell'ordine del giorno di cui è prima firmataria da parte di tutto il Gruppo PD.

PRESIDENTE. Senatrice Unterberger acconsente?

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Certamente, volentieri, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1.

[VALENTE](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (*PD*). Signor Presidente, sostanzialmente, con questo emendamento vi chiediamo di valutare una possibile opzione per rendere effettivamente più efficaci e incisivi gli interventi della

polizia giudiziaria, e quindi gli interventi a tutela e a protezione della parte offesa, della donna che ha subito violenza, nel caso di maltrattamenti e *stalking*. In questi casi, è ovvio che molto spesso, cioè quasi sempre, la polizia giudiziaria non può che giungere sul posto, anche dietro telefonata e dietro denuncia, soltanto quando il reato si è effettivamente già consumato. È quasi impossibile cogliere l'autore in flagranza di reato. Visto che l'esigenza della flagranza preclude necessariamente la possibilità dell'arresto e, quindi, il materiale allontanamento del reo, cioè della parte che commette violenza nei confronti della vittima, visto che noi non possiamo allontanarlo mai se non lo cogliamo in flagranza (proporremo con un altro emendamento la previsione della flagranza differita, ma in un articolo successivo), qui prevediamo un'ipotesi più lieve: la possibilità di procedere almeno al fermo della persona gravemente indiziata. Nel momento in cui la polizia giudiziaria arriva sul posto, il reato si è già consumato, ma è evidente che quella persona è gravemente indiziata e c'è il rischio che quegli atti possano essere ripetuti nel corso del tempo, noi chiediamo con questa norma di rendere almeno possibile il fermo per allontanare l'uomo violento dalla vittima e mettere quest'ultima immediatamente sotto protezione. Questo significa poter intervenire con efficacia.

Mi rivolgo a tanti senatori avvocati, e al Ministro avvocato: il punto è allontanare la persona che offende dalla vittima e mettere in sicurezza quest'ultima. Sento sempre dire che non dobbiamo più procedere a portare le donne nelle case rifugio, ma dobbiamo allontanare gli uomini dalle dimore, dalle donne che rischiano di subire violenza; dobbiamo prendere questi uomini e allontanarli. Noi vi proponiamo allora una norma concreta, semplice, assolutamente sostenibile, che prevede di istituire il fermo in queste circostanze. Vi chiediamo veramente di riflettere, ancora una volta, se vogliamo passare dalle parole ai fatti, se vogliamo rendere la nostra proposta coerente e se vogliamo davvero provare a incidere sulle condizioni effettive di messa in protezione della vittima.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.2, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9.0.100 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.40, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.0.101, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, fino alle parole «violenza sessuale e di genere».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 9.0.4 (testo 2), 9.0.102 e 9.0.103.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.0.104 non verrà posto ai voti.

**BALBONI** *(Fdi)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BALBONI** *(Fdi)*. Balboni. Signor Presidente, lei giustamente ha ritenuto precluso il mio emendamento 9.0.102, in quanto identico all'emendamento 9.0.101 precedentemente respinto.

Volevo, però, chiederle, signor Presidente, con il consenso della senatrice Unterberger, di potere aggiungere anche la mia firma al suo ordine del giorno G9.0.104, che accoglie, tra l'altro, l'auspicio che avevo formulato pochi minuti fa.

**PRESIDENTE.** Avendo già la senatrice Unterberger manifestato il suo assenso, la Presidenza la autorizza in tal senso.

**BALBONI** *(Fdi)*. Signor Presidente, se mi consente, poi, volevo cogliere l'occasione per spiegare al

Vice Capogruppo del Partito Democratico...

**PRESIDENTE.** No, senatore Balboni, stiamo lavorando su un provvedimento: limitiamoci a quello. Io devo seguire l'esame del provvedimento al Senato e già mi basta quello. Quindi, non pensiamo alla Camera dei deputati. *(Applausi della senatrice Bottici).*

**GRASSO** *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GRASSO** *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, chiedo anche io di aggiungere la firma all'ordine del giorno G9.0.104, visto che il nostro emendamento è stato respinto, ma con la precisazione che la formulazione ha cambiato quello che era lo spirito di tale emendamento.

Nonostante tutto, la nostra buona volontà di ottenere comunque un impegno serio da parte del Governo, porta comunque a chiedere di sottoscrivere questo ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Avendo già la senatrice Unterberger manifestato il suo assenso, la Presidenza la autorizza in tal senso.

**MALAN** *(FI-BP)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MALAN** *(FI-BP)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. Dal momento che diverse Commissioni, anche bicamerali, oppure congiunte, sono convocate per le ore 14, in diversi casi alla Camera, siccome non abbiamo certo trascurato questo provvedimento, sarebbe opportuno consentire ai colleghi che devono partecipare a queste Commissioni di poterlo fare.

**PRESIDENTE.** Senatore Malan, chiedendo anche il conforto degli altri Capigruppo, visto che alle 14 sono convocate delle Commissioni bicamerali, proporrei di continuare a lavorare fino alle 13,45 per poi sospendere i nostri lavori. Così si parla di meno e si lavora di più.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**EVANGELISTA**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

**MORRONE**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.8, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.10 (testo corretto), presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 10.101, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.11, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 10.102, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.12, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.13, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.14, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

[GINETTI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GINETTI](#) (PD). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole all'articolo 10 che ha avuto un'ampia condivisione. È stato fatto un buon lavoro alla Camera per l'introduzione di una fattispecie di reato che innova profondamente il nostro ordinamento giuridico e che potremmo dire ispirato alla modernità e a quella tecnologia che rischia di ledere una sfera della libertà personale.

Vorrei ricordare però che c'è un disegno di legge in materia, a prima firma della senatrice Valente, che è in attesa di essere discusso e che prevede una disciplina molto più articolata a tutela delle vittime del reato di *revenge porn* per punire chiunque pubblici o diffonda immagini, video o audio a contenuto sessualmente esplicito. Non si tratta soltanto di tutela dei diritti e dei dati personali, ma di tutelare la libertà delle persone che vedono lesa la propria immagine, il proprio essere, la propria identità e anche il diritto alla scelta dell'oblio che oggi ancora è negato, attraverso una diffusione di immagini che

denigrano le donne e istigano ulteriormente a una cultura dell'odio.

Vorrei ricordare che alcune donne si sono trovate in situazioni di difficoltà tali da essere indotte al suicidio. Per questo noi avevamo previsto anche pene più severe quando la morte di una persona rappresenta la conseguenza di tali fatti. Quindi c'è una piena condivisione, ma penso sia un tema che richiede ancora ulteriori approfondimenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[MODENA](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, vorrei riallacciarmi a quanto poc'anzi affermato dalla collega Ginetti con riferimento all'introduzione di questo articolo. Abbiamo presentato esclusivamente un emendamento che, non a caso, si riferisce ai minori, perché in Commissione giustizia si stanno svolgendo le audizioni su vari disegni di legge, fra cui voglio ricordare quello del collega Aimi, che trattano appositamente l'argomento. Si tratta di uno dei motivi per cui francamente ci stiamo chiedendo perché questa normativa non già stata coordinata: in parallelo, infatti, a parte l'attività che svolge la Commissione d'inchiesta sul femminicidio, la Commissione giustizia sta lavorando sia sulla normativa sui matrimoni forzati, mi sembra su iniziativa di un collega della Lega, sulla quale abbiamo anche svolto delle audizioni, e poi sul *revenge porn*, su cui sono state presentate varie proposte di legge, fra cui - ripeto - anche la nostra.

Questa è un po' la prova provata della confusione, a mio avviso un po' generale, con cui si sta affrontando la materia. Come il senatore Caliendo ha giustamente detto sin dall'inizio, sarebbe stato necessario meditare un po' meglio e anche valutare anche il lavoro che si sta facendo, altrimenti si rischia di ripassare sopra il medesimo argomento più volte, magari con una produzione normativa un po' scadente. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Balboni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.2, presentato dal senatore Balboni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[EVANGELISTA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.2, presentato dalla senatrice Cirinnà da altri senatori, fino alle parole «le lettere a) e b))».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 11.3 e 11.4.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

[VALENTE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, intervengo intanto per esprimere e motivare il voto di astensione su una scelta che potenzialmente era sicuramente da sostenere e condividere: ampliare il campo delle aggravanti per omicidio ad alcune ipotesi che prendono in considerazione alcuni tipi di relazioni personali è sicuramente un fatto che andava nella direzione giusta. Il punto è che intanto si introducono delle discriminazioni, nel caso di figli adottati, tra figli maggiorenni e figli minorenni. In questo caso, siamo abbastanza perplessi, non ne capiamo la *ratio* e, soprattutto, qualora ve ne sia una, diventa davvero difficilmente sostenibile. Contemporaneamente, si inseriscono delle attenuanti per aver agito per particolari motivi di valore sociale o morale e per vizio parziale di mente. Ebbene, nel caso specifico crediamo che la scelta di lavorare per inserire delle attenuanti sia nel merito sbagliata. Complessivamente il fatto di tendere ad un inasprimento e di evitare che si effettui un bilanciamento delle circostanze, che molto spesso rende la pena troppo tenue, ci vede assolutamente favorevoli, ma ancora una volta, per il modo in cui è stata articolata la misura, innanzitutto con la differenza tra figli adottati maggiorenni e minorenni e poi con le attenuanti inserite in un secondo modo, ci lascia perplessi.

Ancora una volta, siamo davanti a un indirizzo giusto declinato in maglieria sbagliata che rischia di diventare pericoloso e motivo di discriminazione.

Per queste ragioni non possiamo che astenerci e non votare a favore.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**EVANGELISTA**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

**MORRONE**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. L'emendamento 12.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.4, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.5, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**EVANGELISTA**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento.

**MORRONE**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a

quello della relatrice.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**EVANGELISTA**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

**MORRONE**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 14.100, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.101, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, identico all'emendamento 14.102, presentato dai senatori Rauti e Balboni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G14.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

**VALENTE** *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**VALENTE** *(PD)*. Signor Presidente, dalla precedente relazione della Commissione d'inchiesta sul femminicidio veniva più volte sollecitato un maggiore raccordo tra i procedimenti, soprattutto quando siamo di fronte a cause di separazione in sede civile per ragioni legate a fenomeni di violenza. Il raccordo era da auspicare e ci si muove in questa direzione. Questo giustifica il nostro voto favorevole come Partito Democratico.

Votiamo a favore e apprezziamo lo sforzo in questa direzione, ma mi permetto di stigmatizzare il fatto che non è bellissimo fare un dibattito su un provvedimento che è stato ritenuto tanto importante e sul quale abbiamo letto dichiarazioni di tutti Ministri - ben cinque, del resto, sono i firmatari - e in questa Aula, come in Commissione, si ripete la stessa scena.

Parliamo solo noi dell'opposizione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Noi continuiamo a intervenire nel merito degli emendamenti e tutta la maggioranza tace come se nulla fosse. Nessuno si preoccupa di intervenire, motivare e spiegare le nostre ragioni sbagliate. Lo dico dichiarando il voto favorevole del Partito Democratico su un articolo proprio per dimostrare che non c'era pregiudizio e che siamo sempre entrati nel merito.

Abbiamo provato a fare una discussione ancorata alle questioni e l'abbiamo fatta contro un muro di gomma. Credo che questo atteggiamento non renda onore al merito del provvedimento, qualora non



sia un provvedimento di propaganda, come noi ci ostiniamo a credere e che noi ci ostiniamo a provare di cambiare. Invece riceviamo solo pareri negativi, senza ragione, senza motivazioni e senza nemmeno una discussione. Non viene nemmeno riconosciuta l'interlocuzione, che è assolutamente di merito.

In questo caso, però, mi sembra strano. Qui non c'era un parere soltanto dell'opposizione, ma c'era un parere molto articolato e puntuale del CSM, che ha detto chiaramente di fare attenzione, perché anche fatto così il raccordo tra i procedimenti in sede penale, civile e minorile è monco, perché ci sono tanti atti e provvedimenti importanti che devono passare. Ciò deve riguardare tutto l'incartamento e tutto il fascicolo, perché molto spesso anche leggere una testimonianza fatta in sede penale ha un valore, per guardare la credibilità del teste e la credibilità della vittima. Quindi c'è da attingere non soltanto ai provvedimenti assunti in corso d'opera, ma anche a tutti gli atti. Lo stesso CSM aveva detto di articolare meglio questa disposizione e di provare ad entrare di più nel merito. Invece ancora una volta non c'è stato nulla di tutto ciò e si è stati ancora sordi - lo ripeto - in questo caso non ai richiami dell'opposizione, come avete dimostrato di fare su tutto il provvedimento, ma anche ai richiami di chi di questa materia si occupa con passione, dedizione e professionalità per molto più tempo di quanto possiamo fare noi e conosce questa materia molto meglio di quanto possiamo conoscerla noi in questa Assemblea. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-BP e Misto)*.

GALLONE (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, anche noi non possiamo sottrarci a questa stigmatizzazione, perché quello in esame è un provvedimento fondamentale, che le donne e tutto il Paese, che si vuole dire civile, aspettano da tempo. Di fronte a proposte sensate e di buon senso, che andrebbero a migliorare un provvedimento che una volta tanto potrebbe uscire non dico perfetto, ma sicuramente migliore, dispiace non vedere mai il rappresentante del Governo alzarsi un momento per motivare le ragioni del parere favorevole o contrario, invece di limitarsi a dire, semplicemente, che il provvedimento va chiuso. *(Applausi dai Gruppi FI-BP, PD e Misto)*.

Altrimenti continueremo a licenziare titoli e *slogan* e non licenzieremo mai un provvedimento vero e buono, anche se sicuramente oggi il testo verrà votato all'unanimità, perché non potremo sottrarci ovviamente dal votarlo. Sarebbe però potuto essere veramente un grande provvedimento di civiltà del Parlamento tutto unito. Quindi chiediamo almeno ogni tanto una considerazione. Sembra quasi che portare i provvedimenti in Parlamento sia una questione quasi di mera forma e non invece di sostanza. Ricordiamo che il Parlamento è la rappresentanza dei cittadini ed è la parte più forte dello Stato di diritto, ma continuiamo a volerlo umiliare. Quindi, per cortesia, ogni tanto, anche solo per rispetto nei nostri confronti, alzatevi e motivate le vostre scelte. *(Applausi dai Gruppi FI-BP, PD e Misto)*.

NUGNES (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (Misto). Signor Presidente, voglio sostenere la posizione della collega, perché sistematicamente si sta negando il bicameralismo. Ciò avviene con i decreti-legge, che hanno o almeno dovrebbero avere un motivo di urgenza insito nella loro definizione, ma avviene anche con i disegni legge. Negare ad una Camera in seconda lettura di poter intervenire, discutere e migliorare il testo è negare il bicameralismo, che è stato riconfermato dagli italiani nel dicembre 2016. Trovo questo atteggiamento grave e lo voglio denunciare. *(Applausi dai Gruppi Misto, FI-BP e PD)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.1, presentato dai senatori Bini e Cucca.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Colleghi, è arrivata alla Presidenza notizia che la convocazione delle Commissioni bicamerali è stata rinviata alle ore 14,30. Mancherebbero poche votazioni per concludere l'esame degli articoli, ma vedo già che i Capigruppo non intendono proseguire i lavori oltre l'orario stabilito in precedenza.

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 15,45.  
(*La seduta, sospesa alle ore 13,45, è ripresa alle ore 15,47*).

### **Presidenza del vice presidente TAVERNA**

La seduta è ripresa.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[EVANGELISTA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Balboni.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.2, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 15.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.4, presentato dalla senatrice Fedeli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.6, presentato dalla senatrice Fedeli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dalla senatrice Fedeli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.7.

[MALAN](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, ho visto che gli appelli fatti prima della pausa non hanno sortito alcun effetto (hanno parlato le senatrici Valente e Gallone). C'era chi parlava - non mi ricordo più chi fosse - di aprire il Parlamento come una scatola di sardine. Ecco, bisognerebbe cioè dare trasparenza; è anche bello. Trasparenza vuol dire che le decisioni che si prendono devono essere spiegate e non devono essere solo ordinate. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Poco fa la maggioranza ha rischiato addirittura di far mancare il numero legale, perché nessuno osava prendere la parola, come si sarebbe fatto normalmente, per intervenire due minuti; si dovrebbe pur saper dire qualcosa su un provvedimento che si sostiene. Invece qui c'è l'abitudine di non dire niente. Questo non è uno sgarbo verso di noi dell'opposizione; noi conosciamo le nostre ragioni e le illustriamo. È uno sgarbo innanzitutto verso gli elettori della maggioranza e poi verso gli italiani in generale. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Non ne faccio una colpa particolare ai relatori di oggi, perché è un'abitudine stabile con questa maggioranza che non da mai - dico mai - una spiegazione sul perché dice "no" oppure "sì". Questo è un votificio, che si vuole mortificare per poi attaccarlo con le armi di riforme istituzionali

sciagurate, facendo passare delle leggi senza alcuna spiegazione. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*).  
Oggi senza alcuna spiegazione siete obbligati, anzi vi fate obbligarvi, perché siete liberi (la Costituzione dice che siete liberi, la legge naturale dice che siete liberi), ad approvare un provvedimento con una serie di errori materiali (li ha sottolineati, tra gli altri, il senatore Caliendo). Ma, siccome probabilmente c'è il mandato di avere questa cosa da sventolare questa settimana, così si copre qualche altra cosa, allora bisogna arrivare assolutamente a confermare gli errori che sono stati fatti in precedenza, con il risultato che, nonostante la legge abbia un fine nobilissimo, che noi condividiamo (quello di difendere le donne che sono oggetto di violenza), si approvano delle norme parzialmente inefficaci, che metteranno in grande imbarazzo, ostacolando il giusto corso della giustizia, per il nobile fine di avere il titolino sul giornale oggi, anziché magari a settembre o ad agosto. Beh, questo non è il Parlamento che vogliamo e non credo che gli italiani vogliano veramente un Parlamento così. È chiaro però che, fintanto che c'è la dominanza mediatica, fintanto che il *tweet* sovrasta il buon senso, fintanto che la legge fatta in fretta sovrasta la legge fatta bene, andrete avanti così. Tanti auguri. Il problema è che le conseguenze non le pagate voi (le pagherete anche voi), ma le paga il popolo italiano e in questo caso le pagano le donne che sono vittime di violenza. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.7, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16.

**EVANGELISTA**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

**MORRONE**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.1, presentato dal senatore Balboni.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.0.2, presentato dal senatore Balboni, fino alle parole «dell'articolo 97».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 16.0.5 e 16.0.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.100, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.4, presentato dal senatore Balboni.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**EVANGELISTA**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 17.1 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1 (testo 2), presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori, identico all'emendamento 17.100, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.3, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 17.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.4, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[EVANGELISTA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 18.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[CALIENDO](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio il Ministro della giustizia per essere pervenuto in Aula. Noi abbiamo votato una serie di emendamenti, sperando che durante la discussione ci sarebbe stato un minimo di rinsavimento.

L'emendamento 18.1 tiene conto del fatto che non si può combattere il sistema di violenza domestica o di genere se non si opera sulla prevenzione. Ricordando quanto lei, signor Ministro, ha detto più volte - ossia che la prevenzione vale molto di più quando si riesce a farla bene - la pregherei di leggere l'emendamento in esame, che disciplina come fare la prevenzione con riferimento ai responsabili dei reati in oggetto.

Per tale ragione, mi auguro che voglia dare un'indicazione quanto meno di impegno del Governo per il futuro.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 18.2, identico all'emendamento 18.100, su cui la 5a Commissione ha

espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.2, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 18.100, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[EVANGELISTA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 19.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dal senatore Balboni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[EVANGELISTA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.1, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

[MODENA](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MODENA](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi, credo che questo articolo sia l'esplicazione dei limiti del provvedimento che noi ovviamente abbiamo votato - o meglio, fino ad ora abbiamo ne votato gli articoli - e che è stato votato anche alla Camera.

L'articolo 21 contiene la clausola di invarianza finanziaria che, con la bocciatura di tutti gli emendamenti presentati fino adesso relativi a risorse, pone, di fatto, un macigno sulla possibilità di applicazione della normativa. Colleghi, vorrei farvi presente - ve l'hanno già ricordato i senatori Malan e Caliendo e tutti coloro che sono intervenuti - che questo provvedimento ha bisogno di gambe, nel senso che gli uffici dei pubblici ministeri hanno bisogno naturalmente di strutture per poter realizzare una sorta di centro di ascolto in tre giorni, così come è stato concepito. Vorrei anche ricordare che una normativa di tal genere avrebbe bisogno anche di tutto il supporto dato dai cosiddetti braccialetti elettronici, anch'essi introdotti con il decreto sicurezza, ma che non hanno poi avuto il supporto economico e finanziario. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Questo è l'ultimo appello che rivolgiamo, perché teniamo al provvedimento in esame, per il quale si

sono battuti tutti i nostri parlamentari. Vorremmo, però, che fosse non solo ed esclusivamente sulla carta, ma fondato da un punto di vista economico e finanziario, e quindi in termini di risorse e possibilità. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[VALENTE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Io, che sono spesso d'accordo col senatore Caliendo, non saluto con favore l'arrivo del ministro Bonafede, che anzi stigmatizzo in quanto tardivo, visto che probabilmente gli consentirà di fare qualche lancio di agenzia entro oggi e di avere qualche titolo sui giornali domani. Avremmo, invece, gradito che lei avesse ascoltato tutta la discussione svolta, che è stata di merito e peraltro approfondita - come abbiamo già provato a dire prima - senza che si sia levata una sola voce per argomentare nel merito né da parte dei parlamentari della maggioranza, né da parte del Governo. Avremmo quindi gradito la sua presenza, caro Ministro. Immaginiamo che il ritardo che ha accumulato per venire qui, sicuramente dovuto a impegni più importanti a cui doveva assolvere, contrasterà con la tempestività con cui invece dichiarerò che, grazie al suo intervento, noi abbiamo messo in sicurezza le vittime. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Immagino che lei sarà pronto a fare questa dichiarazione, mentre non è stato pronto a venire in quest'Aula a discutere con noi, anche per dirci che avevamo avanzato una serie di proposte assolutamente insostenibili. Come forse lei saprà, il suo Sottosegretario, che è stato sempre presente ai lavori della Commissione - e di questo lo ringrazio - non ha mai proferito parola nel merito, e gliel'ho detto in Commissione e glielo ripeto in questa sede. Almeno speravamo nella sua presenza. Pensavamo che il ministro Bonafede sarebbe venuto in Aula per argomentare le ragioni per le quali tutti i nostri emendamenti hanno meritato la bocciatura, e invece non ha dato una sola motivazione.

Lei continua giustamente a guardarmi in religioso silenzio, Ministro. Io mi aspetterei almeno che sull'articolo 21 lei o il ministro Bongiorno ci diceste come saranno possibili i titoli che leggeremo domani sui giornali; vi chiedo, poi, se avrete il coraggio di andare dalle Forze dell'ordine e da tutti gli uffici giudiziari a dire che tutto quello che avete chiesto loro di fare dovranno sostenerlo a costo zero, a invarianza finanziaria, giustamente, per le casse dello Stato. Quindi, ai magistrati - immagino che lei per istituzione dovrebbe in qualche modo difenderne la dignità - lei impone una mole di lavoro significativa, importante.

I nostri pubblici ministeri saranno giustamente costretti. Non so se sa che il CSM ha espresso un parere molto articolato in cui dice di prestare attenzione, poiché la previsione dei famosi tre giorni mette in discussione la possibilità da parte del pubblico ministero di ascoltare le vittime, e di farlo fare a un personale specializzato. Molti pubblici ministeri, infatti, saranno costretti a delegare perché non ce la faranno, a meno che lei non abbia, con l'articolo 21, dotato di così tante risorse gli uffici giudiziari da poter assumere nuovo e più personale. Al contrario, lei conosce la situazione, perché è da lei che dagli uffici giudiziari vengono tutti i giorni a dire quali sono le condizioni in cui versano. Lei sa quali sono le condizioni di difficoltà in cui versano, ma a quegli stessi uffici giudiziari in questo momento chiede miracoli, e chiede di farlo semplicemente per poter ancora una volta fare un annuncio propagandistico sulla pelle - in questo caso, caro Ministro - di donne che hanno già subito una violenza atroce, che hanno visto rovinata la loro vita.

Signor Presidente, è complicato. Lei dovrebbe probabilmente richiamare il Ministro: mi sembra distratto. Capisco che è una sua prerogativa (non mi permetto), ma lo stigmatizzerei. Provo a chiedere la sua intercessione affinché il Governo sia attento. Visto che non abbiamo la possibilità di interloquire con i parlamentari, non abbiamo possibilità di dialogare e di essere ascoltati neanche dal Governo, ci ponete quasi in una sorta di crisi d'identità.

PRESIDENTE. Senatrice, il Ministro era attento. Semplicemente si stava discutendo di una questione procedurale per evitare che si possano creare difficoltà.

Prego, concluda.

VALENTE (PD). Vorrei dire allora che l'articolo 21, probabilmente - almeno per onestà intellettuale - non doveva stare in appendice al provvedimento, ma a monte, come apertura.

Vogliamo fare tante belle cose, ma lo dichiariamo: le dobbiamo fare a costo zero. Sono tanti i buoni

intenti che vorremmo che il Paese apprezzasse, ma tali resteranno, perché è oggettivamente impossibile. Penso ai due pilastri del provvedimento: da un lato, l'obbligo dei tre giorni perché il pubblico ministero assuma sommarie informazioni da parte della persona offesa; dall'altro, la possibilità per le Forze dell'ordine di avere corsi di formazione adeguati che consentano loro di maturare una formazione che gli permetta di ascoltare le vittime. Ebbene, chiedo a tutti quanti voi come sia possibile pensare di fare tutto questo - e molto altro, visto che è un provvedimento che pure voi dite essere importante - semplicemente a costo zero. Questo è l'articolo che svela un gioco che non avremmo voluto vedere: un gioco giocato - scusate il gioco di parole - ancora una volta sulla pelle delle donne.

Abbiamo lasciato cadere su tanti temi la propaganda di questo Governo, ma -credetemi - vederla giocata sulla pelle delle donne vittime di violenza è un qualcosa che veramente lascia una ferita aperta, dentro questo ramo del Parlamento e nel Paese.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di intervenire il ministro della giustizia, onorevole Bonafede. Ne ha facoltà. **BONAFEDE**, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, sull'argomento in oggetto non posso che dire che l'invarianza finanziaria dei provvedimenti normativi viene valutata a livello non soltanto politico, ma anche tecnico. In questo caso ha avuto tutte le valutazioni che dovevano esserci.

Colgo l'occasione per fare chiarezza in modo sincero, e davvero senza alcuno spirito polemico né di propaganda - come è stato detto - ma semplicemente perché è un provvedimento a cui so che teniamo tutti.

Voglio che tutte le forze di opposizione sappiano che sui vari spunti di riflessione, di miglioramento ulteriore della disciplina in materia di tutela delle donne la maggioranza si impegnerà a cercare un confronto anche successivamente. D'altronde, anche da parte delle forze di maggioranza sono state avanzate proposte di legge che tendono ad approfondire e ampliare il raggio di alcuni temi trattati nel provvedimento in esame.

È evidente che la maggioranza ha fatto una scelta, che è stata quella di cercare una accelerazione nella seconda lettura del provvedimento, considerando prevalente l'esigenza di procedere con tempi urgenti su una materia che, dal punto di vista politico, condivisibile o no, richiede tempi urgenti.

Io condivido con voi questa mia opinione, che è assolutamente personale, e rispetto, come è normale e ovvio che sia, tutti i voti di tutte le forze di maggioranza e di opposizione. (*Commenti della senatrice Malpezzi*).

Io credo che oggi sarebbe bello che su un provvedimento del genere ci fosse un voto favorevole di tutto il Parlamento. Chiaramente, ripeto che ciò deve avvenire nel rispetto totale dell'autonomia del Parlamento e delle decisioni che le singole forze politiche vorranno prendere. Mi faceva, però, piacere condividere con voi questo mio auspicio, che rimane tale. (*Commenti della senatrice Valente*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.  
(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signora Ministra e signor Ministro, proprio ieri abbiamo sentito la nuova presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, spendere parole importanti sul tema, ribadendo come la violenza contro le donne dovrà essere inclusa nella lista di reati per i quali è previsto il mandato d'arresto europeo, il fatto che l'Unione Europea dovrà aderire alla Convenzione di Istanbul e che la nuova Commissione dovrà essere composta rispettando la parità di genere.

Ciò dimostra una volta in più l'importanza di avere donne in posizioni di comando che non si dimenticano di altre donne. Da questo punto di vista, apprezzo molto anche l'impegno della ministra Buongiorno sui temi in esame che si esprime anche attraverso questo provvedimento.

Mi piace anche la scelta del nome codice rosso, che dà l'idea dell'urgenza, della corsia preferenziale che deve essere riconosciuta alla violenza contro le donne. A differenza di tanti altri, sono a favore di

uno dei punti chiave del provvedimento: l'idea che la donna che ha fatto denuncia debba essere sentita dal pubblico ministero entro tre giorni.

Secondo la mia esperienza personale, la più grande delusione per una donna che ha denunciato è nel vedere che dopo non reagisce nessuno. Talvolta accade pure che il pubblico ministero chiede l'archiviazione, senza aver mai parlato con la persona che ha denunciato. Se, invece, il pubblico ministero è obbligato a sentirla entro tre giorni, potrà farsi velocemente un quadro della situazione, valutare la pericolosità della situazione e stabilire se servono misure di protezione.

Se proprio si deve avanzare una critica, è quella che si tratta solo di un termine perentorio, senza sanzione, che temo non sarà rispettato da tutte le procure. E poi si doveva dare una corsia preferenziale anche ai processi che spesso durano anni. E sappiamo che la strategia più usata dalla difesa è attaccare la credibilità della persona offesa e dei testi dell'accusa. Più tempo passa dall'accaduto e dai primi interrogatori, più probabile sono testimonianze che contengano inesattezze e contraddizioni. Pertanto, il processo per la vittima si tramuta in un calvario di ulteriori sofferenze.

Finalmente si introduce anche il dovere per la procura di informare la parte offesa dello sviluppo della vicenda processuale, di un'eventuale modifica delle misure di protezione o addirittura della scarcerazione dell'indagato.

Condivido che la violazione di una misura di protezione diventi una fattispecie di reato a se stante e avrei salutato anche un automatismo, nel senso che la violazione di una misura di protezione comporta automaticamente l'applicazione di una misura più restrittiva. Positiva è anche la sospensione della pena per il condannato condizionata a un percorso di carattere psicologico.

Anche la formazione delle Forze dell'ordine è una vecchia istanza delle persone che si occupano di tali problematiche. Troppe volte ho sentito dire che le donne che volevano denunciare una violenza sono state rimandate a casa perché non era il caso di denunciare il padre dei propri figli. Allora ben venga finalmente una formazione specifica per gli operatori di questo campo, anche se sarebbe stato meglio coinvolgere attivamente i centri antiviolenza.

Un punto molto critico in questo senso è la clausola di invarianza finanziaria. Come faranno le Forze dell'ordine e il sistema giudiziario ad applicare la legge senza nuovo personale e strumenti di lavoro?

Un altro aspetto che è fonte di rammarico è l'atteggiamento della maggioranza. Si tratta di un provvedimento che poteva avere un consenso trasversale e a cui l'opposizione poteva portare un contributo importante. Purtroppo, però, anche nel caso di una legge che tutti in principio condividiamo, dalla maggioranza si è alzato un muro. Parlo anche di correzioni tecniche, come il mancato inserimento dei riferimenti alla nuova fattispecie del *revenge porn*, laddove si fa l'elenco dei reati di violenza contro le donne.

Per accelerare i tempi si è anche rinunciato alla completezza di un provvedimento che poteva diventare una vera e propria legge quadro sul tema. In particolare, mi riferisco all'emendamento con cui si chiedeva di contrastare l'istigazione alla violenza e alla discriminazione contro le donne, con una nuova fattispecie di reato.

Va bene l'ordine del giorno, ma una società sempre più veloce, con trasformazioni sempre più rapide, richiede risposte legislative altrettanto veloci. Purtroppo la cultura maschilista e misogina ha trovato nella Rete un'enorme cassa di risonanza, in un clima di vera e propria impunità: Carola Rackete, Giorgia Meloni, la gip di Agrigento e Emma Marrone sono solo le ultime in ordine di tempo a essere assunte agli onori della cronaca per le ingiurie e le offese subite. Lo ha scritto bene Natalia Aspesi: sulla Rete, quando si ingiuria un uomo pubblico, lo si chiama con epiteti neutri e indipendenti dal suo sesso. Una donna, invece, viene attaccata in quanto donna, come se la sua presenza nella vita sociale fosse un stravolgimento rispetto al naturale ordine delle cose e, quindi, meritevole delle peggiori nefandezze, dallo stupro di gruppo alla morte violenta.

La violenza fisica e il femmicidio sono solo l'ultimo stadio della violenza verbale quotidiana. In più manca la lotta alla violenza economica che subiscono le tante casalinghe che dal diritto in costanza di matrimonio non ricevono alcuna tutela.

Allora, il limite del provvedimento è che non ha cercato di dare un segnale forte di condanna anche di questo fenomeno. Nonostante i punti critici, esso, però, è importante per reagire alle violenze, ma



ovviamente ci vogliono altri interventi in un'ottica di prevenzione. La violenza contro le donne è sempre espressione della disegualianza tra i generi. Occorre accrescere il numero di donne che ricoprono funzioni di guida o di comando; favorire l'accesso delle donne al lavoro; contrastare le disparità di salario; introdurre strumenti di conciliazione vita-lavoro anche per gli uomini, i quali vogliono e devono essere maggiormente coinvolti nei compiti di gestione della vita familiare.

Occorre anche lavorare sulla lingua, perché questa crea il sentire comune. Se non si usa il corrispettivo femminile degli incarichi più prestigiosi, si sta dicendo che quegli incarichi sono solo ad appannaggio degli uomini. E mi viene da ridere, collega Pillon, quando dice che questo fenomeno non c'entra con la relazione tra uomini e donne. I maltrattamenti in famiglia, i femminicidi, i matrimoni forzati hanno ovviamente una forte componente di genere. Questo non vuol dire incolpare tutti gli uomini, figuriamoci; ho davvero apprezzato tanti interventi di colleghi maschi, fatti con competenza e sensibilità sul tema.

Il mio augurio è che allora questo Parlamento possa continuare sulla strada tracciata con questo provvedimento; che sia un inizio e non una fine.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD*).

### **Saluto ad una delegazione di amministratori locali**

**PRESIDENTE.** Approfito per salutare in tribuna la giunta comunale del Comune di Predoi, a cui do il benvenuto. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge**

**nn. [1200](#) , [174](#) , [229](#) , [295](#) , [335](#) , [548](#) e [662](#) (ore 16,21)**

**GRASSO (Misto-LeU).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GRASSO (Misto-LeU).** Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, ancora una volta la maggioranza è rimasta sorda alle richieste, in alcuni casi alle semplici correzioni, suggerite dalle opposizioni, per una volta unite nonostante le diversità politiche, allo scopo di rendere il testo in esame più efficace, più completo.

Un importante passo in avanti su un tema doloroso e delicato come le violenze di genere è stato trasformato nell'ennesima occasione sprecata. Peccato.

Peccato, perché il tema della violenza sulle donne attraversa quotidianamente le cronache del nostro Paese e non può essere relegato alla sola dimensione del dolore privato di chi subisce una violenza. Esso infatti è intimamente legato all'idea di società che abbiamo in mente per il presente e soprattutto per il futuro. La violenza nei rapporti di coppia in famiglia - dinamiche che nulla hanno a che fare con l'amore - non può essere combattuta se non attraverso un'azione collettiva di carattere culturale, prima ancora che sul piano della prevenzione, della repressione, della legislazione.

Bisogna spazzare il campo da qualunque sottovalutazione. È decisivo fare chiarezza sulle parole. Ogni comportamento che intende annientare la donna nella sua identità e libertà, non solo nella sua intimità fisica ma anche nella sua dimensione psicologica, sociale e lavorativa, è una violenza di genere. Le cose vanno chiamate con il loro nome: è il primo fondamentale passo sul quale costruire un percorso di civiltà. (*Brusio*).

Signor Presidente, se lei ritiene che io possa continuare in questo modo, io continuo.

**PRESIDENTE.** Presidente Grasso, ho richiamato all'attenzione l'Assemblea. Sono rimasti pochissimi senatori e, se quelli rimasti prestassero più attenzione a chi sta parlando, sarebbe cosa quanto meno educata.

**GRASSO (Misto-LeU).** Ma io non richiedo l'attenzione, bensì il silenzio.

Se l'intero Paese e soprattutto gli uomini sono chiamati a un impegno straordinario sul piano culturale, non è da sottovalutare l'apporto che il Parlamento avrebbe potuto dare migliorando la normativa sulla violenza di genere.

Il provvedimento che ci apprestiamo a licenziare ha una genesi che affonda le sue radici nella Convenzione di Istanbul, che predispose un quadro giuridico completo di protezione contro le violenze domestiche e di genere. Era necessario però approfondire la normativa vigente; rafforzarne alcuni

profili; armonizzare le previsioni del codice penale e di procedura penale perché chi è vittima di reati gravissimi sia veramente tutelata.

Senza dubbio questo testo migliora l'attuale quadro normativo, pur con lacune frutto - consentitemi di dirlo - di sciattezza, supponenza e fretta, tali da costringere il Parlamento presto - come ha dichiarato lo stesso Ministro della giustizia qui presente - a dover rimettere mano alle norme, cosa che con una maggioranza responsabile e lungimirante si sarebbe facilmente potuta evitare.

Voglio brevemente richiamare alcuni elementi che reputo importantissimi. In primo luogo, viene accelerata la tempistica delle indagini, in particolar modo prevedendo che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca tempestivamente al pubblico ministero anche in forma orale; e che il pubblico ministero, fatte salve particolari circostanze, assuma informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dalla notizia di reato. È una novità importante, ma non si capisce perché non estesa anche a reati odiosi come i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili; violenze che la maggioranza evidentemente sottovaluta in sede legislativa per poi darne ampio risalto via Twitter come arma di propaganda.

C'è poi l'introduzione di nuove fattispecie di reato. Viene previsto il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare; il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, una misura che era stata auspicata nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, e che negli ultimi giorni è tornata prepotentemente alla nostra attenzione con l'omicidio di Savona. È prevista la partecipazione, a spese del condannato, a specifici corsi di recupero per ottenere la sospensione condizionale della pena. Non è, però, questo un modo per creare una giustizia di classe tra chi può pagare i corsi di recupero e chi non può? Quali requisiti devono avere poi le associazioni che fanno i corsi di recupero, dato che non esistono alcun tipo di regolamentazione e nessun albo? I corsi di recupero sarebbero necessari, ma forse come carattere di completamento nella rieducazione a seguito dell'espiazione della pena. Non c'è, però, nulla di tutto ciò nella legge. Soprattutto, possiamo essere certi che basti tutto ciò a mettere in sicurezza le vittime? Sono domande a cui non viene data alcuna risposta e questo influenza, purtroppo negativamente, la valutazione complessiva del disegno di legge.

Vengono finalmente introdotti i nuovi delitti di costrizione o induzione al matrimonio (il cosiddetto matrimonio forzato) e di *revenge porn*. Questo è certamente un fatto positivo. Ma, signor Ministro, lo sa che non ricevono adeguata collocazione in tutte le norme che, sotto il profilo procedurale, agevolano la repressione e la prevenzione delle violenze domestiche di genere?

Non posso negare l'amarezza per l'atteggiamento incomprensibile che hanno avuto maggioranza e Governo nel dibattito sia in Commissione che in Assemblea durante la fase emendativa. Ci sono temi sui quali la battaglia politica deve cedere il passo a una collaborazione totale, ammainando una volta per tutte le bandiere di partito. La violenza di genere è uno di questi.

Noi di Liberi e Uguali come altre volte - penso, in primo luogo, al voto di scambio, allo spazza corrotti, alla circonvenzione degli anziani - eravamo pronti a farlo, pronti a collaborare per arrivare a un risultato condiviso. Abbiamo chiesto sin dall'inizio, visto che dal punto di vista dei principi siamo tutti d'accordo, che si lavorasse insieme, senza rivendicazioni di natura politica. Purtroppo, i nostri colleghi della maggioranza avevano, ancora una volta, l'unica consegna di andare avanti senza concessioni alle opposizioni, ove per concessioni intendiamo tutte le nostre osservazioni tecniche che avrebbero consentito di licenziare un testo più completo e applicabile in maniera più coerente.

Capisco le necessità imperanti per voi della propaganda, ma trovo comunque incredibile che siete stati sordi a qualunque nostra sollecitazione in Commissione, così come in Aula. Potevamo consegnare al Paese una serie di norme che, in sede applicativa, avrebbero funzionato meglio. Peccato. È solo scrivendo, infatti, buone leggi che si possono ottenere risultati concreti. Ci sono stati addirittura proposte di modifica sottoscritte da tutte le opposizioni. Ebbene, è stato tutto inutile. Ancora una volta avete scelto di forzare la mano, di procedere a qualsiasi costo, senza cercare alcuna forma di collaborazione tra le forze parlamentari. Si tratta di una collaborazione preziosa come non mai su questi temi.

Devo purtroppo constatare che autorevoli figure di questo Governo - penso al ministro Bongiorno,

impegnata da sempre nel contrasto alla violenza di genere, così come al ministro Bonafede, che è presente e si è sempre mostrato sensibile ai diritti delle vittime - non hanno voluto farsi sentire, alzare la voce, indicare ai parlamentari della maggioranza la strada per fare meglio. Ancora una volta, abbiamo chiesto inutilmente ai senatori di Lega e MoVimento 5 Stelle un atteggiamento diverso che valorizzasse il ruolo del Parlamento, che è diventato mero esecutore dei desiderata del Governo.

Per tutti questi motivi - e mi avvio alla conclusione - per non aver voluto introdurre il reato, condiviso da tutte le forze di opposizione, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere e, inoltre, per non aver previsto alcun tipo di finanziamento per gli strumenti che intendete mettere in campo, pur condividendo i principi ispiratori del disegno di legge, annuncio con sincero dispiacere che una legge che avrebbe dovuto essere approvata all'unanimità - come auspicavate, ma senza aver prima fornito alcun elemento per poter arrivare a questo risultato - per colpa della maggioranza vedrà purtroppo la nostra astensione. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

[BALBONI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(Fdl)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore del disegno di legge in discussione, perché ne condivide le finalità e, in gran parte, i contenuti. Non è ciò che avremmo voluto in ogni suo articolo, ma è certamente un passo in avanti. Non è un salto di qualità - come ha spiegato molto bene in discussione generale la collega senatrice Rauti - ma è comunque un passo in avanti.

In particolare, riteniamo giusta l'introduzione dell'articolo 558-*bis* del codice penale, che punisce con la reclusione fino a cinque anni chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio; tale pena può arrivare a sette anni se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. Secondo noi è particolarmente importante l'ultimo comma dell'articolo citato, che punisce anche il fatto commesso all'estero da un italiano o da uno straniero residente in Italia o da chiunque, se in danno di un italiano o di uno straniero residente in Italia. Mai più spose bambine: questo è un risultato molto importante!

Altrettanto giusta è l'introduzione dell'articolo 612-*ter*, che punisce con la reclusione fino a sei anni, oltre a una multa da 5.000 a 15.000 euro, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, anche se in questo caso non si comprende per quale ragione Governo e maggioranza non abbiano accolto la proposta della senatrice Unterberger di estendere la stessa punizione alla diffusione di audio avente lo stesso contenuto. Allo stesso modo non si comprende perché sia stato respinto l'emendamento del senatore Caliendo, che prevedeva di inserire tra le aggravanti di cui al quarto comma la commissione del fatto in danno di un minore: non sarebbe costato nulla e certamente avremmo avuto una norma più efficace.

Inoltre, il Gruppo Fratelli d'Italia condivide anche la modifica introdotta al codice di procedura penale per imporre che il pubblico ministero - questo è il cuore del provvedimento - senta la vittima di violenza domestica e di genere entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Anche in questo caso, però, non si capisce perché siano stati respinti gli emendamenti delle minoranze, che proponevano l'estensione di tale norma anche ai nuovi reati di cui agli articoli 558-*bis* e 612-*ter* del codice penale, introdotti con il disegno di legge in esame. Inoltre non si capisce perché non sia stata prevista alcuna conseguenza o sanzione in caso di inosservanza del termine di tre giorni da parte del pubblico ministero. Il rischio è quindi che la giurisprudenza interpreti questo termine come meramente ordinatorio e che le procure non lo prendano sul serio o nella dovuta considerazione, vista anche, signor Ministro, la mancata implementazione delle risorse umane e organizzative necessarie alla sua attuazione, come ha giustamente rilevato la senatrice Rauti nel suo intervento di stamane in discussione generale.

È condivisibile anche la modifica dell'articolo 165 del codice penale che, per alcuni gravi reati di violenza di genere, subordina la sospensione condizionale della pena alla partecipazione del reo a specifici percorsi di recupero. Sarebbe però stato auspicabile che gli enti o le associazioni in cui svolgere questo percorso fossero iscritti in apposito albo, ma anche il relativo emendamento è stato respinto.

Giusta anche l'introduzione dell'articolo 583-*quinquies* del codice penale, che punisce con la reclusione da otto a quattordici anni la deformazione o lo sfregio permanente del viso, perché è un attacco diretto alla identità della persona: è una pena esemplare e noi auspichiamo che venga applicata più verso il massimo che verso il minimo.

Giusto anche prevedere che la scarcerazione del condannato debba essere immediatamente comunicata alla persona offesa e al suo difensore, oltre a quanto già previsto dal vigente articolo 90-*ter* del codice di procedura penale per i casi di violenza alla persona. Ma anche in questo caso non si capisce, signor Ministro, perché escludere i nuovi articoli 558-*bis* e 612-*ter* del codice penale; soprattutto, Fratelli d'Italia è particolarmente rammaricata che sia stato respinto il proprio emendamento 15.1, che chiedeva di comunicare, oltre la scarcerazione, anche i permessi concessi durante l'esecuzione della pena. Se il reo intende reiterare il reato o, peggio, vendicarsi della propria vittima, può purtroppo farlo non solo nel caso di scarcerazione, ma anche nel corso di un banale permesso, uno dei tanti, troppi permessi generosamente concessi dal nostro ultra permissivo ordinamento penitenziario.

Potrei continuare a lungo, ma al Ministro non interessa, interessa più la *chat*. Presidente, il Ministro consulta la *chat*: questo è il rispetto che ha del Parlamento. Potrei continuare a lungo, ad esempio richiamando l'articolo 604-*quater* del codice penale proposto da tutte le minoranze, di destra e di sinistra, volto a istituire il reato di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere. Ci siamo dovuti accontentare di un ordine del giorno. Ma mi fermo per non abusare del tempo concessomi.

Ribadisco quindi il voto favorevole del mio Gruppo, pur nel rammarico che Governo e maggioranza non abbiano voluto accogliere nemmeno uno dei tanti buoni suggerimenti che le minoranze hanno proposto; tutte le minoranze, anche il PD. Criticare il comportamento di un parlamentare non significa attaccare un partito; se quel partito vuole fare proprio il comportamento di quel parlamentare è un problema del partito, non certamente di chi stigmatizza quel comportamento.

Noi avremmo voluto che molti di questi emendamenti fossero accolti, perché questo avrebbe consentito quel salto di qualità che con questo provvedimento si sarebbe potuto davvero fare; ma così non è stato. Accontentiamoci di quanto si è potuto fare. Ci rammarichiamo soprattutto che non siano stati accolti quegli emendamenti che miravano ad aumentare le tutele e i diritti delle vittime, una maggior tutela e una maggiore difesa delle vittime, che sarebbe stato possibile inserire in questa norma. Tornare alla Camera per approvare definitivamente il disegno di legge in esame tra quindici giorni, con questi pochi interventi tecnici, ma anche giuridicamente fondati proposti dalle minoranze, non avrebbe comportato nessuna conseguenza negativa, ma anzi avrebbe arricchito la legge.

Pertanto, pur nel rammarico che questo non sia stato fatto e che siano state negate le risorse necessarie a fare di una buona legge sulla carta anche una buona legge nella sua pratica applicazione, noi annunciamo il voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

[CUCCA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (PD). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, ci risiamo. Ancora una volta siamo costretti a dire in quest'Aula: «ci risiamo». Ancora una volta un provvedimento di estrema importanza, che avrebbe dovuto e potuto dare una risposta seria e condivisa da tutti alla diffusa richiesta di uguaglianza e di parità tra i generi, sancita dalla Costituzione, e che avrebbe potuto rispondere alla richiesta di sicurezza delle persone interessate alla parità di genere, si risolve invece nell'ennesimo *spot* pubblicitario di questo Governo.

Vede, signor Ministro, lei oggi è arrivato in Aula - e la ringrazio per la sua presenza, è piacevole averla qui in Aula - con un fiocco rosso. Io spero che questo sia il simbolo della lotta all'AIDS (*Applausi dal Gruppo PD*), come era stato originariamente concepito quel fiocco rosso, e che non si tratti invece di un richiamo al codice rosso, perché, se così fosse, sarebbe un'offesa nei confronti di quelle donne che aspettavano questo provvedimento e che invece sono state mortificate ancora una volta. Questo provvedimento è un insulto a quest'Aula, è un insulto all'opposizione, è un insulto alla nostra Costituzione e, infine, è un insulto anche a voi stessi, perché state abdicando, colleghi della maggioranza, al ruolo che il suffragio popolare vi aveva assegnato e state abdicando al ruolo che la

Costituzione vi ha assegnato.

Questo provvedimento segue una linea già tracciata e tristemente nota, come ho avuto modo di dire più volte sia in Aula che in Commissione. È l'ennesimo attacco al sistema democratico di questo Paese (rendiamocene conto). Questo Governo pretende di superare la separazione dei poteri, fingendo di portar rispetto ai principi cardine del nostro sistema democratico, ma di fatto accentrando progressivamente tutto nelle mani di pochi. Il Ministro della giustizia era venuto qui più volte a dirci che i suoi provvedimenti erano sempre il risultato di un confronto serio con tutti gli operatori della giustizia: avvocatura, magistratura, operatori del mondo giudiziario. Ebbene, qui ha smentito se stesso, perché è anche lui prigioniero di questo Governo, come sono prigionieri tutti i colleghi della maggioranza; oggi ha dimostrato che non ha ascoltato proprio niente di quanto detto nel corso delle audizioni. Questo conferma che c'è qualcuno che decide fuori dalle Aule quali devono essere *l'iter* e il significato di un provvedimento, per poi scodellarlo già pronto in Aula. È capitato mille volte; richiamiamo sempre la storia della legge di bilancio, perché è il caso più emblematico, ma di fatto, quando si arriva in quest'Aula, i provvedimenti sono già belli e pronti. Poi di fatto non producano alcun effetto e si risolvono - come dicevo - in uno *spot* pubblicitario.

Le audizioni svolte in Commissione hanno confermato tutte le criticità manifestate e ben descritte dai colleghi delle opposizioni che sono intervenuti. In sede di audizioni è stato chiesto che venissero apportate delle modifiche estremamente importanti, perché questo provvedimento possa dispiegare effetti positivi. Abbiamo proposto degli emendamenti, che raccoglievano le osservazioni di persone autorevolissime, che vivono nella quotidianità le problematiche inerenti a questo provvedimento: il Consiglio superiore della magistratura, l'avvocatura, i procuratori della Repubblica che si occupano espressamente di questi temi. Ebbene, non è stato fatto niente; tutti gli emendamenti sono stati respinti. Abbiamo chiesto che i relatori e i rappresentanti del Governo dessero una spiegazione di questo imbarazzante silenzio; e invece ancora silenzio totale. Non una spiegazione è stata data alle numerose domande sui motivi per i quali si rifiutasse l'approvazione di emendamenti che di fatto avrebbero consentito a questo provvedimento di produrre effetti: silenzio tombale. Questo ovviamente la dice lunga sul rispetto che il Governo ha verso il Parlamento, ridotto a dover approvare acriticamente qualsiasi provvedimento imposto dal Governo stesso.

È anche palese - come dicevo - l'attacco sferrato alla magistratura, le cui istanze e i cui suggerimenti restano inascoltati, giungendo a minare la sua discrezionalità. L'ho ripetuto più volte, perché più volte è accaduto nel corso dell'approvazione di provvedimenti in Commissione giustizia. Si è giunti a minare l'indipendenza e la discrezionalità della magistratura stessa, anche in questo provvedimento. E allora, colleghi, svegliatevi una buona volta, riappropriatevi del ruolo che la Costituzione vi ha assegnato. È l'Esecutivo che deve rispondere al Parlamento, non il contrario; qui invece sistematicamente è il Parlamento che risponde agli ordini dell'Esecutivo. Non possiamo continuare ad andare avanti, in un sistema che si dice democratico, con questo stato di cose. Abbiamo lavorato in queste tristi condizioni, nelle quali la disponibilità manifestata dal Partito Democratico, anche in considerazione delle innegabili finalità meritorie di questo provvedimento, è stata ingiustificatamente mortificata e sistematicamente rifiutata. Tutte le proposte erano esclusivamente dirette a migliorare il provvedimento e, come ho detto, le critiche arrivavano dai protagonisti del mondo che si occupa di queste vicende. Ebbene, ancora una volta abbiamo perso l'occasione di dare una risposta seria e di ampio respiro all'esigenza urgente di contrasto alla violenza di genere, un fenomeno purtroppo diventato un'emergenza nel nostro Paese, promuovendo quindi una effettiva tutela della donna, troppo spesso affermata ma raramente davvero realizzata, questa volta per palese dichiarazione di questo Governo, che ha riconosciuto che il provvedimento in esame non dispiegherà effetti. Afferma però che si porrà rimedio dopo, ma quando? Perché approvare un provvedimento di cui si ha la consapevolezza che non dispiegherà effetti? Perché farlo in questo modo?

Non è stata data una risposta a queste domande. Ci è stato detto che era urgente; noi invece siamo assolutamente convinti che fosse necessario un evidente cambio di passo per dare impulso al nuovo corso da tutti auspicato verso un radicale cambio di mentalità, purtroppo ancora troppo diffusa. Era l'occasione per affrontare sinergicamente e con la massima condivisione il problema, non solo come

una risposta all'emergenza e al bisogno di sicurezza, ma anche con un provvedimento che badasse all'educazione diffusa sulla parità di genere. Per fare questo c'è necessità di intervenire sulla formazione, lo abbiamo detto ed è riportato anche all'interno del provvedimento stesso; mi riferisco quindi a processi formativi di tutti i soggetti chiamati ad occuparsi del problema, partendo dagli insegnanti, dalla scuola, dalle Forze di polizia, dai magistrati e dagli psicologi, da tutti coloro che operano in questo mondo. Eppure si prevedono i corsi, ma non si stanziavano risorse; anzi, si oppone un rifiuto: anche laddove i capitoli di spesa per far fronte all'esborso erano stati individuati, sono stati tutti sistematicamente rifiutati.

È quindi evidente che dietro questo atteggiamento si cela una posizione ideologica della maggioranza, che fa finta di perseguire la parità di genere, la sbandiera gran voce: ricordate gli annunci fatti all'indomani dell'approvazione in sede di Governo di questo provvedimento, che però poi di fatto non è in condizioni di dispiegare alcun effetto.

Non devo richiamare le criticità del provvedimento in esame, perché lo hanno fatto in maniera esaustiva e ottimamente tutti i colleghi che mi hanno preceduto nel corso della discussione generale; mi limito però a richiamare a titolo esemplificativo il contenuto dell'articolo 3, secondo cui entro tre giorni il pubblico ministero deve sentire la vittima di violenza. Ebbene, indistintamente tutti i soggetti auditi hanno detto che quel provvedimento è dannoso, addirittura può dispiegare effetti dannosi. Che ascolto è stato dato a queste parole? Il Ministro ci aveva detto che il Governo comunque dialoga quotidianamente con questi soggetti, eppure tutti hanno portato avanti quel ragionamento che è stato regolarmente mortificato, portandoci ad approvare acriticamente e senza una spiegazione un provvedimento pieno zeppo di criticità e nella consapevolezza che non dispiegherà alcun effetto. Ancora una volta lo stiamo approvando.

Nondimeno bisogna riconoscere che nel testo sono state recepite anche diverse proposte depositate dal Partito Democratico: mi riferisco alle misure sui matrimoni forzati, sul cosiddetto *revenge porn*, sulle lesioni permanenti. Abbiamo provato comunque a formulare delle proposte migliorative con un approccio caratterizzato prima di tutto dal dialogo e dal confronto per migliorare il testo, ma abbiamo urtato regolarmente contro un muro di gomma impenetrabile, che la dice lunga sulle effettive intenzioni di questo Governo.

Messo l'accento sulla clausola di invarianza finanziaria, che non stanziava un euro su un provvedimento che invece ha necessità di grosse risorse, non ci resta che affermare che il Partito Democratico, pur condividendo le finalità meritorie del testo e pur apprezzando alcune norme in esso contenute, è costretto ad esprimere un voto di astensione proprio nella consapevolezza che si tratta solo dell'ennesimo *spot* pubblicitario che non produrrà gli effetti auspicati perseguendo soltanto fini elettorali. Ma la gente, il popolo, le donne di questo Paese e tutti gli operatori del settore si aspettavano qualcosa di diverso da questo Governo. Sarete chiamati anche a rispondere dell'approvazione dell'ennesimo provvedimento che non serve assolutamente a niente, ma costituirà un ulteriore intralcio nel mondo giudiziario e di questo sicuramente i magistrati ci chiederanno e vi chiederanno conto. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto)*.

[NISINI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NISINI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, prima di intervenire in dichiarazione di voto, vorrei rifarmi ad alcune affermazioni, a mio parere di basso livello, rese dal senatore Malan nel suo ultimo intervento.

Voglio fare una comunicazione di servizio e dire che i senatori del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sono senatori pensanti, con un cervello, che collaborano e lavorano sodo in quest'Assemblea e non sono dei burattini che eseguono unicamente comandi, per cui il senatore Malan può ricacciare in tasca queste dichiarazioni. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Del resto, oggi dovrebbe essere una giornata senza polemiche. Oggi infatti è una giornata storica. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Sì, è una giornata storica. Il codice rosso diventerà legge e auspico che quest'Assemblea si esprima all'unanimità nei confronti di un provvedimento decisivo per migliorare la sicurezza di noi donne.

Oggi quest'Assemblea ha il compito di raggiungere un traguardo importante, non solo per la politica, ma per tutte noi donne.

Vogliamo dedicare questo provvedimento a tutte quelle donne che oggi, purtroppo, non sono più tra noi, con l'obiettivo di evitare che da oggi le donne siano lasciate sole e in balia dei propri carnefici. Lo dobbiamo a Deborah, la trentanovenne di Savona che, nonostante le 19 denunce nei confronti dell'ex marito, non è stata ascoltata e, di fatto, è stata lasciata sola.

Col codice rosso si introduce l'obbligo da parte del pubblico ministero di ascoltare la denunciante nei tre giorni successivi: se ciò fosse avvenuto anche in passato, molto probabilmente Deborah, uccisa con quattro colpi di arma da fuoco, sarebbe ancora su quel palco a cantare alla vita. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Nella giornata di oggi le polemiche stanno a zero: non ci sono attenuanti, non ci sono alibi. Questo intervento deve essere una priorità assoluta per tutti noi. Bisogna garantire protezione e assistenza fin da subito: la violenza di genere deve essere considerata un'emergenza.

Ormai sta diventando una moda puntare il dito comunque, sempre e a prescindere verso Matteo Salvini o verso la Lega: troppe volte ho sentito dire che i femminicidi in Italia sono aumentati per colpa nostra.

Vorrei sottolineare in quest'Aula, perché probabilmente a qualcuno è sfuggito, che è stato proprio il nostro Ministro dell'interno a volere fortemente che queste misure a tutela della donna fossero inserite nel contratto di Governo.

Proprio per questo, grazie al testo redatto dal ministro della Lega Bongiorno e dal ministro Bonafede, abbiamo voluto dare risposta ai sempre più numerosi fenomeni di violenza che ad oggi vedono 91 donne uccise negli ultimi tredici mesi, circa una ogni settantadue ore: 123 sono le donne uccise nel 2017, 106 quelle uccise nel 2018, più del 90 per cento per mano di un uomo, più dell'80 per cento da persone conosciute.

Finalmente oggi diventa legge un testo nato proprio dalla grande sensibilità del ministro Bongiorno, che durante tutti questi anni si è battuto con forza a sostegno delle donne vittime di maltrattamenti. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e della senatrice Maiorino*).

All'interno del provvedimento ci sono nuove misure rispetto al passato. Per i maltrattamenti in famiglia le pene sono aumentate fino a sette anni e le stesse ulteriormente, se il fatto avviene in presenza o ai danni di un minore, di una donna in gravidanza, di un disabile oppure se l'aggressione è armata.

Nei casi di violenza sessuale le pene vengono inasprite fino a dodici anni di reclusione.

Vorrei inoltre sottolineare che il codice penale si arricchisce di un articolo specifico sui casi di aggressione a una persona, con lesioni permanenti al viso fino a deformarne l'aspetto. Il responsabile è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Se lo sfregio provoca la morte della vittima, scatta l'ergastolo e per i condannati sarà poi più difficile ottenere benefici come il lavoro fuori dal carcere, i permessi premio e le misure alternative.

Finalmente con il codice rosso introduciamo il reato di *revenge porn*, che punisce la divulgazione attraverso i *social network* o *chat* di fatti e foto personali raffiguranti le vittime in atti di intimità sessuale. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

I numeri parlano chiaro: 6.500 giovani hanno ammesso di aver inviato immagini intime al proprio *partner*. Si parla di ragazzi di età compresa tra i tredici e i diciotto anni e il 24 per cento di questi ha visto le foto condivise senza il proprio consenso, un episodio gravissimo, che spesso finisce nel silenzio e nell'omertà.

A questo proposito, mi rifaccio alle critiche del senatore Caliendo sull'emendamento che non è stato approvato. Ci sono dei disegni di legge *ad hoc*, uno a firma del senatore Calderoli e un altro a firma della senatrice Donno, in materia di cyberbullismo, Internet e minori, che sono già stati assegnati alle rispettive Commissioni di merito: è un argomento che va gestito a parte per la delicatezza e per la fascia di popolazione cui fa riferimento.

Il testo approvato prevede che chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso

delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro. I nostri ragazzi devono comprendere la gravità di questi fatti e chi li compie deve assumersene la responsabilità: mai più giovani e donne che si uccidono per la vergogna di vedere proprie immagini divulgate tramite *social* o *chat*.

E come non ricordare, cari colleghi, l'introduzione dell'emendamento che finalmente dice basta ai matrimoni per coercizione. Vogliamo essere chiari su questo punto: «chiunque induce taluno a contrarre matrimonio o unione civile mediante violenza, minaccia, o approfitta di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi è punito con la reclusione da uno a cinque anni». (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). La norma prevede che il delitto sia punibile anche se è commesso all'estero in danno di un cittadino o di uno straniero legalmente residente in Italia. Troppo spesso sentiamo ancora di bambine e ragazze costrette a sposarsi, soprattutto per precetti religiosi, contro la propria volontà. È nostro compito tutelarle.

Anno 2019, donne uccise: Luisa Minghè, Luisa Zardo, Marisa Sartori, Maria Sestina Arcuri, Ghizlan El Hadraoui, Neda Vannoni, Claudia Bortolozzo, Norina Matuozzo, Alessandra Immacolata Musarra, Fortuna Bellisario, Rosalia Lagumina, Roberta Priore, Khaddouj Hannioui, Hong Songmei, Romina Meloni, Loredana Calì, Benedicta Daniel, Anna Lisa Ravenna, Andreina Paganoni, Elena Caprio, Clementina Spada, Romina Iannicelli, Elvira Bruno, Licia Zambon, Lucia Benedetto, Alice Bredice, Erika Cavalli, Carmen Vermica, Damia El Essali, Agurita Istrate, Anna Cassalia, Mileidy Verdial Canales, Marianna Sandonà, Elisa Ciotti, Maria Corazza, Gloria Danho, Roberta Perillo e - non ultima, il 13 luglio - Deborah Ballesio. A ciascuna di loro dedichiamo un ricordo.

Votare oggi a favore del provvedimento in esame è anche per loro; è un atto doveroso nei confronti di queste donne che non ci sono più, di tutte quelle donne che fino a oggi non hanno avuto giustizia, né ricevuto la protezione dovuta. Oggi si colma questa lacuna.

Sarà sicuramente necessaria anche una programmazione di politiche sociali e investimenti seri e mirati, come iniziative nelle scuole e programmi di formazione agli studenti per prevenire la violenza nei confronti delle donne, anche declinati su un corretto utilizzo del *web*, volti a rafforzare la consapevolezza di quelle che possono essere le conseguenze drammatiche, evitando un uso superficiale, errato e talvolta criminale di questi strumenti.

Il testo in esame vuole essere l'incentivo per le donne a denunciare senza avere più paura, avendo la garanzia di una corsia autonoma e preferenziale.

In quest'Assemblea noi donne rappresentiamo il 34 per cento dei senatori ed è proprio su questo che vorrei invitare i colleghi uomini a una riflessione. Vorrei che per un momento cercassero di immaginare cosa prova una donna vittima di violenza. Posso assicurarvi che una donna perde sempre. La violenza contro le donne non ha passaporto; non ci sono vittime, né dolori di serie A e di serie B.

Sono convinta che, approvando oggi questo testo, diamo dimostrazione che avremo regolamentato in maniera netta e precisa la violenza maschile sulle donne. Oggi trasformiamo in legge quella speranza e ridiamo fiducia a chi non credeva più nella forza e nella vicinanza delle istituzioni, perché è anche di questo che ha bisogno chi soffre o chi ha sofferto.

Per questi motivi, esprimo in maniera assolutamente unanime e convinta il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni*).

[CONZATTI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CONZATTI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, complimenti per il titolo, davvero un gran bel titolo, peccato che questo provvedimento è un po' come voler costruire una casa partendo dal tetto senza occuparsi delle fondamenta. Noi membri della Commissione di inchiesta sul femminicidio, ma anche i colleghi della Commissione giustizia lo sanno, avendo ascoltato e approfondito i dati, sappiamo che il 98 per cento dei maltrattanti è un uomo, sappiamo che di questo 98 per cento l'80 per cento è rappresentato da mariti, ex mariti, compagni e figli, ma in questo provvedimento non c'è praticamente traccia del tema focale, che è la rieducazione degli uomini maltrattanti. Se il problema sono gli uomini, perché non si investe per risolvere il problema alla



radice? (*Applausi dal Gruppo FdI*).

Le donne vittime di violenza in Italia, secondo i dati ufficiali, sono una su tre, tra i sedici e i settant'anni, hanno subito vari tipi e forme di violenza, dalla segregazione fisica ed economica alle intimidazioni fisiche, alle percosse e ovviamente alle violenze sessuali. Dov'è la rete? Dov'è la cultura? Dov'è quella cultura che non permette nemmeno alle donne di avere il coraggio di denunciare? Solo il 10 per cento delle donne in Italia denuncia. Questo certamente ci mette al riparo da una cosa probabilmente non esatta detta ieri, ovvero che saranno i tre giorni del codice rosso a debellare le false accuse. Non ci sono false accuse, ci sono solo drammi e percorsi umani che portano moltissime donne a fare un passo indietro, a decidere di non denunciare, a decidere di restare a vivere con degli aguzzini, per mettere al riparo i propri figli, prima ancora che sé stesse, dall'allontanamento. (*Applausi della senatrice Masini*).

C'è questo automatismo per cui tutte le denunce passano per la procura, dove devono essere giudicate, ma non si danno alla procura gli strumenti per specializzarsi, né l'organico. Come possiamo immaginare che i pubblici ministeri possano ascoltare, al netto del fatto che sia opportuno farlo, e che invece non deleghino ancora a quella stessa polizia giudiziaria che tre giorni prima ha già raccolto la denuncia e ha già puntualmente relazionato sulla circostanza del fatto?

In Italia, una donna su tre muore anche dopo aver denunciato, una donna ogni due giorni e mezzo. Questo ci dice che forse il problema è la presa in carico della donna, ciò che manca in Italia è quello che la Convenzione di Istanbul ha raccomandato, cioè la presa in carico integrata, la rete integrata di enti e istituzioni che permette alla donna di non restare sola, dal momento primo della segnalazione, passando per l'ammonimento, la denuncia, la querela, il processo, fino al reinserimento nel mondo lavorativo. Se le donne vengono uccise anche dopo aver denunciato, purtroppo, moltissime volte, è perché questo percorso non funziona.

Venendo all'ordinamento giuridico, che è il tema di oggi, è evidente che questo è un problema che ha radici culturali e giuridiche molto profonde. Fino a pochissimi anni fa, il nostro ordinamento giuridico era improntato alla violenza, fino alla riforma del diritto di famiglia la donna era subordinata all'uomo, fino agli anni Ottanta c'era il delitto d'onore, fino agli anni Sessanta c'era lo *ius corrigendi* in Italia, quindi è evidente che tutto questo ha delle radici molto profonde. Oggi, però, l'ordinamento giuridico è forse l'ultima cosa che va corretta, perché è buono, è un ordinamento giuridico che tutti i Governi hanno tentato di correggere, Forza Italia *in primis* ha fatto delle battaglie, dallo *stalking* al *revenge porn*, ai fondi per le vittime di violenza, ma l'ordinamento giuridico non ci ha garantito né ieri né oggi di far sì che i numeri calassero. Siamo ancora qui a dirci che gli omicidi in Italia calano, ma che i femminicidi rispetto agli omicidi stanno crescendo. (*Applausi dal Gruppo FdI e FI-BP*). È quindi evidente che l'ordinamento giuridico, che la punizione non risolve il problema. Gli emendamenti che i colleghi della Commissione giustizia e noi membri della Commissione d'inchiesta sul femminicidio abbiamo presentato, dopo aver ascoltato, svolto audizioni, fatto missioni sul territorio, visitato i centri, sono il frutto di un lavoro che noi stessi abbiamo vissuto e voluto non per noi stessi e non per mettere una bandiera con la sigla politica, ma per dare una risposta ad un problema che è grave, strutturale e pubblico. È grave perché è diffuso: quasi 7 milioni di donne in Italia tra i sedici e i settant'anni sono un numero enorme. È strutturale perché riguarda tutte le fasce della popolazione: età, lavoro, formazione; coinvolge tutti, non c'è un prototipo.

Abbiamo sentito ieri parlare di delinquenti: non sono delinquenti; nella maggior parte dei casi non sono nemmeno uomini che hanno dipendenze da alcol o droga. Sono uomini che in altri settori della loro vita «funzionano», ma che nel rapporto interpersonale hanno notevoli problemi di relazione; vedono la donna come un essere subordinato e agiscono violenza. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e delle senatrici De Petris e Valente*). Se, allora, c'è una cosa che va fatta, è occuparsi del problema.

Uso una metafora che utilizziamo quando facciamo le conferenze con la Commissione di inchiesta sul femminicidio: se si ha un irrigatore rotto, si continua ad asciugare la pozzanghera o si aggiusta l'irrigatore? (*Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Valente*). Forse era qui che bisognava agire. Quando il questore fa l'ammonimento, perché non allegare un'ingiunzione per la frequenza del corso? Quando ci sono misure cautelari, perché non usare questo provvedimento per aggiungere altre misure

cautelari parallele obbligando a frequentare il corso? L'articolo 6 fa qualcosa, ma non abbastanza. Vi dico perché. Anzitutto, il corso di rieducazione è collegato ai benefici; secondariamente, è volontario. Collegare ai benefici processuali o ad altri tipi di benefici in sede civile non aiuta a risolvere il vero problema, che è la consapevolezza dell'uomo di aver agito un comportamento completamente abnorme; è naturalmente un reato, ma è un comportamento abnorme per la società. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

I corsi vanno resi obbligatori, così come in Spagna, e vanno slegati ai benefici. Il beneficio deve essere per la società; deve essere per l'Italia, deve evitare che ci siano ancora vittime; deve evitare le recidive; deve far risparmiare allo Stato quei 17 miliardi che spende drammaticamente ogni anno per via della violenza.

Il provvedimento al nostro esame è un po' come partire dal tetto senza risolvere il problema dalle fondamenta: non si tocca neanche l'aspetto di formazione se non per le Forze dell'ordine. E i magistrati, gli avvocati, i CTU, i medici negli ospedali che fanno le diagnosi? Chi li forma? Chi? Lo Stato investe sulla formazione e sulla capacità di queste persone di essere all'altezza di riconoscere la situazione, di aiutare realmente? No, non succede.

Venendo al provvedimento, che è la punizione, avremmo voluto fare qualcosa in più. Lo slogan, il codice rosso, i tre giorni: a noi interessa. A voi immagino interessasse che il fascicolo non rimanesse a prendere polvere. Questo non coincide con il fatto che la vittima debba essere sentita entro tre giorni; non coincide. È già stata sentita dalle Forze dell'ordine.

Un altro problema. Tutti diciamo che è la donna a essere vittimizzata una seconda volta perché è la donna a essere allontanata dalla casa familiare per essere messa in protezione e molto spesso le si toglie anche la responsabilità genitoriale. Da questo punto di vista, perché la flagranza differita e il fermo non possono essere strumenti per risolvere il problema e per invertire l'ordine dei fattori, come la Convenzione di Istanbul ci dice?

Visto che il tempo è quasi scaduto, dirò che come membri della Commissione di inchiesta sul femminicidio domani saremo presenti alla conferenza stampa di presentazione del piano strategico e operativo contro la violenza perché vogliamo collaborare a risolvere problema, ma altrettanto ci aspettiamo dal Governo: che ci sia quando la Commissione sul femminicidio, con tutti i parlamentari che vorranno, presenterà un disegno di legge parlamentare - perché per noi al centro di tutto c'è il Parlamento *(Applausi dal Gruppo FI-BP)* - che metta di nuovo in ordine tutto ciò che serve per fare l'unica cosa che c'è nel titolo: tutelare. Il provvedimento all'esame non tutela.

Il nostro voto sarà a favore perché ogni piccolo passo nella direzione va supportato, ma questo è veramente un piccolissimo passo. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, come sapete, io sono nuova in questa istituzione. Come per moltissimi altri qui, questa è la mia prima legislatura. C'è un episodio che mi è rimasto particolarmente impresso dei miei primi giorni in questa istituzione e che vorrei oggi condividere con voi, perché è un episodio che si è ripetuto due o tre volte e che assume, quindi, una rilevante significatività.

È capitato, infatti, all'inizio di questa legislatura, che, magari, camminando per i corridoi del Senato insieme ad un collega uomo, qualcuno ci appellasse così: "Buongiorno, senatore. È la sua assistente?". Oppure: "Salve, senatore. È sua moglie?"

Questo è successo più di una volta. E non è che il collega uomo fosse più noto di me. La notorietà, in questo caso, avrebbe potuto rappresentare una scusante a questa avventurosa ipotesi. Semplicemente, si rendeva esplicita con le parole una distorsione ottica mentale di cui siamo tutti vittime e moltissimi inconsapevoli. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quella distorsione ottica mentale per cui la nostra mente è indotta automaticamente a porre l'uomo in primo piano e la donna in secondo piano.

Oppure, potrei ricordare l'altro episodio, quando presi per la prima volta la parola in quest'Aula, e proprio da questi banchi qualcuno pensò bene di gridarmi di tornarmene in cucina. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal gruppo PD)*. La cosa mi lasciò così sorpresa che credetti, fino all'ultimo,

di aver capito male. Infatti, non risposi. Invece, era proprio la triste realtà. (*Commenti dei senatori Faraone e Sudano*). C'è la registrazione. Potrei anche illustrarvi i dati Istat, che certificano, una volta di più e senza possibilità di errore, che le donne sono ancora penalizzate nel mondo del lavoro, proprio in quanto donne; e che su di loro, cioè su di noi, grava ancora gran parte del peso del lavoro domestico e del lavoro di cura.

La nascita dei figli, poi, ancora determina spesso la necessità di scegliere tra la carriera e la famiglia: scelta cui è posta davanti solo la donna, per via di una carenza strutturale delle politiche di *welfare* familiare. Ancora, potrei dirvi del *gap* retributivo che divide le donne dagli uomini o del soffitto di cristallo che ci impedisce di raggiungere i vertici delle aziende e della necessità, quindi, di introdurre le quote di genere per ovviare a tutti questi ostacoli. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Insomma, potrei raccontarvi di un'intera società che è sotto l'effetto di quella distorsione ottica mentale di cui vi parlavo prima, che determina la fatica, che ancora fa questa società, di mettere la donna a fuoco come soggetto di pari diritti nella realtà dei fatti e non sulla carta.

A questo punto, forse alcuni di voi si staranno chiedendo cosa c'entra tutto questo con la violenza contro le donne: cosa c'entra con i femminicidi, che non diminuiscono, mentre gli omicidi sembrano calare; cosa c'entra tutto questo con il provvedimento "codice rosso", che ci accingiamo a votare. Ebbene, forse alcuni se lo stanno chiedendo, ma non i più avveduti e le più avvedute. Alcuni di noi sanno, infatti, che questo è proprio il quadro di fondo sul quale la violenza contro le donne va ad innestarsi e che non è possibile contrastare la violenza di genere senza implementare delle autentiche e serie politiche di parità di genere. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

La violenza contro le donne è un mostro dalle molte teste e non ha un'unica causa. Ha molteplici e antiche cause, che affondano le loro radici in una cultura secolare che solo da pochi decenni ha cominciato a cedere il passo ad una visione più civile del rapporto tra i sessi. Il modo in cui una donna è percepita nella società e l'immagine che della donna viene da essa costantemente riproposta sono la cartina di tornasole di questo difficile passaggio che ci troviamo a vivere e nostra è la responsabilità di adottare e promuovere finalmente l'uso di un linguaggio che sia libero da stereotipi, offensivi luoghi comuni e sessismo. A questo proposito ringrazio il ministro Bongiorno e il sottosegretario Spadafora per la bella iniziativa della direttiva sul linguaggio da adottare nella pubblica amministrazione. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

C'è un enorme lavoro culturale da fare per contrastare arginare e prevenire la violenza sulle donne. Di tutto questo noi siamo consapevoli e con la Commissione femminicidio stiamo lavorando alacremente per aggredire il fenomeno sotto ogni aspetto. Ferma restando dunque questa consapevolezza, ossia che resta necessario accompagnare il testo del codice rosso a profondi e coraggiosi interventi di carattere culturale, lavorativo e socioeconomico su cui siamo già impegnati, è oggi però possibile affermare che il provvedimento che ci apprestiamo a votare in Aula rappresenta non un passo in avanti, ma un balzo in avanti in tema di contrasto alla violenza sulle donne. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Come donna, come esponente politica e come italiana sono particolarmente orgogliosa di questo articolato provvedimento che pone il nostro Paese, l'Italia, all'avanguardia e tra i Paesi più avanzati al mondo in tema di contrasto alla violenza contro le donne. E spiace sinceramente che le opposizioni, il Partito Democratico in particolare, abbiano perso questa occasione per dimostrare di essere davvero al fianco delle donne, al di là degli steccati politici, certificando così ancora una volta la distanza che li separa dal mondo reale. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Faraone*). I colleghi dell'opposizione affermano infatti che il testo fosse ulteriormente migliorabile. Certo, nessuna legge è perfetta ed infatti il loro contributo è stato ampiamente accolto alla Camera dei deputati. Ora invece è urgente che il provvedimento entri in azione subito, perché le donne non possono più aspettare. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Non possono più aspettare perché ora, finalmente, si supera l'insopportabile incongruenza che vedeva una donna trovare finalmente il coraggio di denunciare e poi la stessa denuncia restare ferma su qualche scrivania per non si sa quanto tempo e nel frattempo la donna rimaneva sola ed esposta a seri pericoli, anche a rischio della vita. Ora, finalmente, le denunce per violenza domestica saranno trattate con l'urgenza e l'attenzione che meritano, perché il magistrato ha l'obbligo di audire la denunciante entro tre giorni. Questo è il cuore

del provvedimento: stabilire un termine certo e veloce per la presa in carico della denuncia di violenza domestica. «Eppure aveva denunciato», leggiamo sui giornali: questo non può e non deve più avvenire. Una donna che trova il coraggio di denunciare, spesso arriva a tale decisione attraverso un percorso interiore travagliato e doloroso. Lasciar cadere nel vuoto questo atto di coraggio è inammissibile.

Ma in questo provvedimento c'è anche molto di più: c'è la volontà del legislatore di indagare il fenomeno della violenza contro le donne senza paura di guardare nelle pieghe più ripugnanti del limite cui la violenza si può spingere. Sono solo di ieri le notizie di un uomo che dopo aver ammazzato l'ex moglie a colpi di pistola ha dichiarato alla polizia: «non sono pentito, mi dispiace solo di aver ferito anche la bimba». O di un altro, che ha cercato di uccidere moglie e figlia a martellate.

Questo provvedimento, come dicevo, indaga senza paure anche nelle pieghe più ripugnanti della violenza e dell'odio verso le donne e inserisce anche tutta una nuova serie di fattispecie di reato che prima non erano neanche contemplate. Penso alle misure contro il *revenge porn*, un atto vigliacco, o alle risposte che finalmente vengono fornite alle vittime di violenza; risposte ritenute urgenti non solo dall'opinione pubblica, ma anche dagli addetti ai lavori, come avvocati, giudici, Forze dell'ordine, rappresentanti del Servizio sanitario nazionale e le stesse vittime di violenza con le quali ho avuto occasione di interloquire.

Ancora più rilevante, forse, perché dà i brividi, è stata la necessità, opportunamente vista dal legislatore, di normare quei casi di lesioni personali che non sono inferte direttamente per ferire o uccidere, ma per fare qualcosa di probabilmente più aberrante, ossia deformare per sempre il viso e l'aspetto di una persona, il più delle volte una donna. Da una decina d'anni si è diffusa infatti anche nel nostro Paese questa agghiacciante pratica. La prima versione di questo provvedimento la definiva «omicidio di identità», perché è proprio questo: mutilare e mortificare l'io stesso della persona.

PRESIDENTE. Concluda il suo intervento, senatrice Maiorino.

MAIORINO (M5S). Tutti sappiamo di casi in cui l'aggressore di donne poi sottoposte a decine di operazioni chirurgiche è uscito di galera prima ancora che esse uscissero dall'ospedale. Questo non succederà più.

Vado a concludere perché il tempo concessomi è scaduto.

È per tutta questa serie di motivi, anche se non ho avuto occasione di elencarli tutti, che, come Capogruppo in Commissione d'inchiesta sul femminicidio, sono particolarmente orgogliosa di questo provvedimento. Ed è quindi con piena convinzione e in tutta coscienza che annuncio il voto favorevole del mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1200, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B). (*Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az, FI-BP e FdI*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 174, 229, 295, 335, 548 e 662.

**Discussione del disegno di legge:**

**(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica (Relazione orale) (ore 17,23)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1383.

La relatrice, senatrice Accoto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice. (*Brusio*).

Invito i colleghi che si stanno allontanando, di farlo rispettando i lavori dell'Assemblea, che stanno proseguendo.

[ACCOTO](#), relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge in esame fa parte dell'insieme di misure adottate nell'ambito della negoziazione avviata dal Governo italiano con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018.

Il 5 giugno 2019 la Commissione europea ha pubblicato una relazione a norma dell'articolo 126,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per esaminare la conformità dell'Italia nel 2018 alla regola del debito pubblico. Nell'ambito della negoziazione avviata dalla relazione, il Governo italiano ha proposto, in una lettera trasmessa alla Commissione europea il 2 luglio 2019, di adottare con la legge di assestamento del 2019 una serie di misure che comporteranno una correzione del saldo di bilancio pari a 7,6 miliardi di euro (0,42 per cento del PIL) in termini nominali, corrispondente a 8,2 miliardi di euro (0,45 per cento del PIL) in termini strutturali.

Si tratta, in particolare, di maggior gettito rispetto alle previsioni per circa 6,2 miliardi di euro, dovuto a maggiori entrate fiscali per 2,9 miliardi di euro, maggiori contributi per 0,6 miliardi di euro e ad altre entrate relative a maggiori dividendi dalla Banca d'Italia e dalla Cassa depositi e prestiti per 2,7 miliardi di euro.

Alla correzione di bilancio contribuiscono, inoltre, i risparmi attesi del 2019 dal minor utilizzo delle risorse iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e del trattamento di pensione anticipata quota 100.

A salvaguardia dell'effettivo realizzo di tali risparmi per un importo almeno pari a 1,5 miliardi di euro nel 2019, con il decreto-legge in esame il Governo ha disposto l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e cassa indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo.

L'assestamento di bilancio e le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame assicurano che le maggiori entrate e le minori spese realizzate finora siano impiegate per la riduzione dell'indebitamento netto e del debito pubblico e che non siano destinate ad altre misure nel corso del 2019. A tal fine, la normativa in materia di reddito di cittadinanza e di quota 100 è stata modificata in modo da impedire il riutilizzo delle eventuali economie relative ai due programmi di spesa.

Con la comunicazione al Consiglio dell'Unione europea del 3 luglio 2019, la Commissione europea ha concluso che le misure che il Governo italiano ha proposto di adottare per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono sufficienti a impedire in questa fase l'avvio di una procedura per mancata osservazione della regola del debito pubblico del 2018.

Venendo al merito del provvedimento in esame, esso contiene alcune modifiche alle disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2019 finalizzate a salvaguardare i risparmi attesi nel 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata quota 100. A tal fine, l'articolo 1, comma 1, prevede che per l'anno 2019 i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione di disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e quota 100 costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Inoltre, per garantire l'effettivo realizzo di risparmio per un importo pari ad almeno 1,5 miliardi di euro nel 2019, l'articolo 1, comma 2, dispone l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e cassa indicate nell'allegato 1 al provvedimento che sono rese indisponibili per la gestione. In particolare, ben 1.320 milioni accantonati, pari all'88 per cento del totale, afferiscono ai fondi di riserva e speciali. Tutti i Ministeri hanno accantonato una quota della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (la somma è pari a 109,5 milioni di euro, circa il 7 per cento del totale). Le restanti voci accantonate sono costituite da fondi da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni (circa il 4 per cento del totale), ai rapporti finanziari con enti territoriali per 10 milioni e rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese per 0,4 milioni di euro. Per consentire alle amministrazioni centrali dello Stato la necessaria flessibilità è consentita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere su richiesta dei Ministri interessati, la possibilità di rimodulare i predetti accantonamenti nell'ambito degli stati di previsione della spesa, garantendo comunque la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti e della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno per il reddito di cittadinanza

e il trattamento di quota 100, comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, i predetti accantonamenti siano confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso.

Infine, il comma 4 dell'articolo 1 abroga le attuali disposizioni previste all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e all'articolo 12, comma 11, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che reggono le procedure per l'accertamento e la destinazione di eventuali economie relative alle risorse per il reddito di cittadinanza e per il trattamento di pensione anticipata quota 100 agli appositi fondi del bilancio dello Stato destinati a tali trattamenti, con finalità di compensazione fra i due predetti fondi e anche ai fini della destinazione delle risorse eccedenti ai centri per l'impiego, per il potenziamento dei medesimi.

Nel corso dell'esame in Commissione del provvedimento, il Governo ha messo a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato recante alcuni elementi informativi sul testo del provvedimento, anche alla luce dei quesiti posti nel corso del dibattito, al fine di chiarire che la valutazione di un miglioramento di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto e fabbisogno rispetto alle previsioni del DEF tiene conto di quanto già scontato in sede DEF 2019 in merito alla progressiva attuazione delle misure in argomento, delle domande pervenute e in particolare anche di quelle prevedibili fino alla fine dell'anno, nonché dei relativi accoglimenti ed erogazioni, e dell'*iter* amministrativo di attuazione delle misure in esame.

La medesima nota conferma la possibilità di conseguire, rispetto a quanto già previsto nel DEF 2019, economie complessive di circa 1,5 miliardi di euro, ivi inclusi i possibili effetti in termini di maggiori entrate contributive derivanti da una non piena attuazione degli incentivi contributivi di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 4 del 2019, per i quali sono ancora in fase di implementazione le relative procedure amministrative.

Nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri, sono emersi ulteriori elementi a conferma della congruità delle stime alla base del provvedimento in esame. L'Ufficio parlamentare di bilancio, nel corso dell'audizione nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato, ha evidenziato che degli 1,5 miliardi di euro accantonati, 1,3 miliardi di euro appartengono all'unità di voto Fondi di riserva e speciali del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). La legge di bilancio 2019 ha stanziato 5,4 miliardi di euro su tale unità di voto, disponendo contestualmente accantonamenti sulla stessa per 450 milioni di euro (nell'ambito dei 2 miliardi di euro di accantonamenti complessivi che l'assestamento ha definitivamente trasformato in riduzioni). Delle risorse iniziali, 3,5 miliardi di euro afferiscono ai fondi speciali per la riassegnazione dei residui passivi perenti (1,5 miliardi di euro su quello di parte corrente, 2 miliardi di euro su quello di parte capitale); le restanti risorse sono appostate principalmente sul fondo per le spese obbligatorie (0,9 miliardi di euro) e sul fondo per le spese impreviste (0,4 miliardi di euro).

L'assestamento, rendendo effettivo il taglio di 450 milioni di euro prospettato dalla legge di bilancio, ha ridotto di 150 milioni di euro le risorse destinate alla riscrittura in bilancio di residui perenti di conto capitale, di 50 milioni di euro di quelle di parte corrente e di 130 milioni di euro e 120 milioni di euro, rispettivamente, il fondo di riserva per le spese obbligatorie e quello per le spese impreviste. Il pacchetto determina, dunque, per il 2019 un miglioramento dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari a 7,6 miliardi di euro, con una riduzione del livello di *deficit* dal 2,4 per cento del PIL, previsto dal DEF di aprile, all'1,9 per cento.

#### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,33)**

(Segue ACCOTO, relatrice). Con riferimento alle assicurazioni richieste in merito all'effettivo importo dei risparmi di spesa derivanti derivati dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione del reddito di cittadinanza e di quota 100, l'INPS, in sede di audizione, ha fornito dati assicuranti relativi ai due istituti. Nello specifico, con riferimento alle domande in quota 100 pervenute dall'entrata in vigore della disposizione fino al 30 giugno, i dati riportati dall'INPS evidenziano una dinamica stazionaria del fenomeno nel corso dell'ultimo trimestre, dopo l'impennata allo *stock* iniziale, che ha dunque consentito una consistente revisione delle rispettive voci di spesa.

Allo stesso modo, sulla base delle attività di monitoraggio svolte sulle domande presentate fino a maggio, distintamente su reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, è stato desunto l'importo speso e accantonato per l'anno 2019 per le prestazioni in pagamento. Come ha ribadito il ministro Tria nel corso dell'audizione, le misure adottate con il provvedimento in esame e con l'assestamento di bilancio 2019 «hanno consentito di rafforzare la credibilità nazionale e la fiducia nel Paese senza operare riduzioni alla spesa programmata. È stata così evitata una procedura per *deficit* eccessivo e, con essa, la richiesta di misure restrittive di politica di bilancio che sarebbero state controproducenti per l'economia». (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Ferrero. Ne ha facoltà.

**FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame si è reso necessario per consentire di rafforzare la credibilità nazionale senza operare riduzioni alla spesa programmata. Nell'ottica del miglioramento dei saldi di finanza pubblica si sono voluti salvaguardare i risparmi attesi nel 2019, derivanti dal minor utilizzo delle risorse destinate all'attuazione delle due misure cardine del bilancio 2019: quota 100 e reddito di cittadinanza.

È stata così evitata una procedura per *deficit* eccessivo che l'Europa voleva avviare nei confronti dell'Italia sulla base dei risultati del consuntivo 2018. Parliamo quindi di disavanzi eccessivi e di violazione della regola del debito riferiti agli anni 2017-2018. Ma questo nostro Governo quando ha cominciato ad operare? La prima manovra di fine 2018 non può che aver sortito i suoi primi effetti a partire dal secondo trimestre 2019, quindi gli effetti praticamente si iniziano a sentire adesso. L'impressione, nella mia breve esperienza di parlamentare, è che stiamo ancora - consentitemi il termine -rattoppando quei buchi che sono stati creati non certo dalla nostra gestione. Ma guardiamo avanti.

Autorevoli agenzie di analisi internazionali - e questo non viene riportato sui giornali o dai *mass media* - riferiscono di un quadro economico italiano più positivo rispetto agli altri Paesi, con un aumentato livello di fiducia delle imprese italiane sulle prospettive future di attività, occupazione e spesa per investimenti. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Questo, nonostante l'indubbia nuova fase di congiuntura negativa che sta attraversando l'Europa e, in particolare, la Germania, i cui dati dimostrano una profonda crisi di produzione e di esportazione. Non dimentichiamo che le grandi aziende tedesche, in particolare nell'ambito dell'*automotive*, quando devono fornirsi di componenti di meccanica di precisione si rivolgono alle aziende italiane, talvolta piccoli artigiani, che devono quindi essere tutelati dalla contrazione degli ordinativi esteri. Sono infatti queste piccole aziende il motore della nostra economia. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Certo è che anche il quadro di finanza pubblica è orientato al ristabilimento della fiducia da parte dei mercati. In questo senso, è positivo che la procedura di infrazione sia stata evitata. Ieri, in una giornata di audizioni, abbiamo potuto appurare una generalizzata tendenza positiva su vari fronti: positivo è il rimbalzo dell'industria delle costruzioni; positiva è la crescita dell'occupazione: i dati Istat di maggio segnalano +36.000 occupati a tempo indeterminato, +18.000 occupati a termine e +12.000 autonomi (non dimentichiamo l'introduzione delle nuove agevolazioni per il regime dei minimi), il livello più alto dall'inizio di tali rilevazioni, dal 1996. Positivo è l'andamento dei saldi di finanza pubblica, con un miglioramento delle stime di saldo netto da finanziare pari a 1,9 miliardi in termini di competenza e 3,4 in termini di cassa, con un miglioramento dell'indebitamento netto di circa 6 miliardi. Positiva è la tendenza alla riemersione del nero, con un andamento sorprendentemente favorevole delle entrate fiscali. L'IVA sugli scambi interni ha registrato, nei primi cinque mesi del 2019, una crescita del 4,6 per cento, crescita che nel DEF era prevista al 2,8 per cento. Positiva è stata l'audizione che abbiamo avuto con l'INPS su quota 100 e reddito di cittadinanza. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Essa ha evidenziato risparmi di spesa derivanti dal minor utilizzo delle risorse, ma ha testimoniato anche l'efficacia di due provvedimenti su cui noi, che fortunatamente viviamo ancora il territorio, abbiamo quotidianamente riscontro diretto con le persone.

Signor Presidente, forse allora siamo sulla strada giusta. Forse le nostre misure, tanto criticate e che tanti ostacoli hanno superato, stanno funzionando. Forse, perché la prudenza è d'obbligo. Ma, se anche

in Europa le preoccupazioni sui rischi di stabilità finanziaria stanno cedendo il passo a quelle relative alla crescita (cito l'audizione di ieri del ministro Tria), allora vuol dire che la scelta della manovra espansiva è stata quella giusta e che dobbiamo continuare su questa strada. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calandrini. Ne ha facoltà.

**CALANDRINI** (*FdI*). Signor Presidente, con il decreto-legge che oggi ci apprestiamo a discutere e a votare congeliamo 1,5 miliardi di euro, destinati ai Ministeri (di cui solo 1,3 miliardi al Ministero dell'economia), in attesa che si configurino eventuali risparmi dovuti al minor utilizzo delle risorse messe a disposizione per misure quali il reddito di cittadinanza e quota 100. Quindi, se oggi prendiamo atto che potremmo risparmiare 1,5 miliardi di euro dalle due misure chiave del Governo giallo-verde, devo dedurre che forse si sono sbagliati i conti iniziali e neanche di poco. Ho ragione di credere che i tempi strettissimi con cui si approvò la legge di bilancio sul finire del 2018, con le feste natalizie di mezzo, lo *stop* ai lavori delle Commissioni e il rischio serio di andare ben oltre i termini consentiti, hanno fatto in modo che si producessero calcoli affrettati e dunque sbagliati, calcoli che oggi ci apprestiamo a correggere con questa sorta di manovra per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Un miglioramento di cui siamo ben lieti, perché ci consente di evitare la procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, che ci sarebbe costata molto in termini di sanzioni. Come Paese fondatore dell'Unione europea avremmo fatto una pessima figura, senza contare le conseguenze economiche che tali sanzioni ci avrebbero comportato.

Ciononostante, ribadisco che siamo in presenza di una correzione della precedente legge di bilancio, votata sette mesi fa; una legge che, oltre che dettata dalla fretta, la maggioranza di Governo ha voluto fare al limite dei parametri imposti dalla normativa europea. Ho il sospetto che l'obiettivo fosse quello di mostrare i muscoli all'Europa, cioè di dire, in sostanza, che potevamo fare una legge di bilancio come volevamo noi e spendere quello che avremmo voluto per le misure di nostro interesse, in spregio alle rigide richieste comunitarie.

Come Fratelli d'Italia non amiamo l'Europa che ci viene a fare i conti in tasca e poi ci lascia da soli su altri fronti, uno su tutti quello dell'immigrazione. Però ci piace anche la serietà, che per prima cosa deve venire da noi, dal nostro Paese, dai nostri conti, che poi, per forza di cose, dobbiamo presentare nel contesto europeo. Se non siamo seri e credibili noi per primi, poi non possiamo pretendere serietà dei nostri interlocutori. Dunque, come dicevo prima, siamo ben lieti che questa procedura di infrazione sia stata evitata e che oggi ci troviamo a parlare di congelare i risparmi da 1,5 miliardi di euro. Ciò non toglie la constatazione che i conti relativi ai fondi da destinare al reddito di cittadinanza e a quota 100 sono stati fatti e continuano a essere fatti in modo che definirei sommario o quantomeno approssimativo.

Fino a ieri avrei detto che non c'era alcuna certezza su questo eventuale risparmio e che eravamo in presenza di un ipotetico accantonamento non basato su dati certi, perché ancora non avevamo i conti esatti di coloro che hanno fatto domanda per andare in pensione usufruendo di quota 100 e di quanti invece avevano richiesto il reddito di cittadinanza. Ieri invece mi sono dovuto ricredere, quando nelle Commissioni congiunte di Camera e Senato, tramite l'audizione del presidente dell'INPS, ci è stato dato un chiarimento e ci sono stati forniti i dati relativi alle domande e all'erogazione di quota 100, aggiornati al 30 giugno, e quelli relativi al reddito di cittadinanza, aggiornati al 31 maggio. Da tale analisi l'INPS stima un risparmio maggiore, che è di oltre 1,081 miliardi di euro per quota 100 e di 815 milioni di euro per il reddito di cittadinanza. Si tratta, dunque, di risparmi da calcoli errati o approssimativi, come dicevo poco fa, del costo di queste due misure: sarebbero più di 1,5 miliardi di euro che qui stiamo accantonando. Mi viene quindi il dubbio di cosa stiamo accantonando e del perché non accantoniamo tanto quanto è stato indicato ufficialmente ieri dal presidente dell'INPS, per quanto dati certi, ufficiali e definitivi e non più stime l'INPS li fornirà solo a settembre. L'altro dubbio che mi viene rispetto a questo congelamento è che non abbiamo elementi che ci permettano di essere tranquilli circa la sostenibilità di questa misura, che di fatto sottrae 1,5 miliardi di euro ai nostri Ministeri.

Ben vengano i presunti risparmi di quota 100 e reddito di cittadinanza, anche se avremmo preferito che si risparmiasse più sul reddito di cittadinanza che non su quota 100, mentre i dati snocciolati nelle



Commissioni congiunte dal presidente dell'INPS mi hanno deluso, perché stiamo spendendo di più per sostenere le persone che stanno a casa e percepiscono soldi regalati dallo Stato, piuttosto che per favorire un ricambio generazionale, demolendo la riforma Fornero e mandando in pensione chi ha lavorato onestamente tutta una vita. Come Fratelli d'Italia ribadiamo che il reddito di cittadinanza non ci piace perché avremmo preferito il sostegno alle imprese che assumono piuttosto che a chi sta a casa perché magari il lavoro non si è mai neppure sforzato di cercarlo.

Il punto vero, però, non è quanto prevediamo di accantonare, ma a cosa destineremo le somme risparmiate. Non è questa la sede opportuna per stabilirlo, ma come Fratelli d'Italia abbiamo già avanzato una nostra proposta contenuta in un ordine del giorno, che questa mattina in Commissione bilancio è stato accolto come raccomandazione, per impegnare il Governo, nella prossima manovra di bilancio, a vincolare le somme risparmiate a misure specifiche quali il sostegno alla famiglia e alla natalità e a politiche economiche che possano difendere e creare lavoro e non solo un tanto ingiustificato quanto improduttivo assistenzialismo.

Per quanto riguarda le famiglie, ribadiamo che è arrivato il momento di produrre un piano nazionale di interventi anche di natura fiscale, finalizzato a contrastare la crisi demografica in atto e a incentivare la natalità, con provvedimenti strutturali e permanenti volti all'introduzione di misure a sostegno delle famiglie non basate esclusivamente su erogazioni monetarie, ma volte all'implementazione dell'offerta di strutture e di servizi socioeducativi per l'infanzia e per la disabilità. Non c'è il ministro Tria e me ne dispiaccio, comunque mi rivolgo a lui lo stesso, perché durante la sua ultima audizione, ieri pomeriggio, sono rimasto a dir poco sorpreso quando, a un certo punto del suo intervento, ha detto che, in quanto a misure per le famiglie, il reddito di cittadinanza qualche impatto sulle famiglie più povere lo ha avuto. Rimango basito da queste dichiarazioni perché ho seri dubbi che i problemi delle famiglie italiane si risolvano con un'erogazione di 500-600 euro al mese. Sostenere le famiglie vuol dire permettere alle donne di non entrare in crisi quando scoprono una gravidanza, perché temono che ciò si traduca in uno stop alla loro carriera, piuttosto che in spese su spese per mantenere i nuovi nati. Sostenere le famiglie e la natalità non è solo una questione di soldi, ma anche una questione di servizi e garanzie che vengono forniti dallo Stato alle famiglie e in particolare ai genitori. Le famiglie, ad esempio, si aiutano cambiando il sistema fiscale e rendendolo più leggero; per questo, come Gruppo Fratelli d'Italia chiediamo l'introduzione immediata della *flat tax* per le famiglie.

Sulla *flat tax* siamo stufi degli annunci e chiediamo concretezza a questo Governo per il bene delle nostre famiglie e delle nostre imprese, che devono essere messe nelle condizioni di tornare ad assumere. La proposta di Fratelli d'Italia è chiara: *flat tax* al 15 per cento sui redditi incrementali, che non costa nulla, fa emergere il sommerso e si può fare immediatamente.

Basta, quindi, con le chiacchiere, è ora di passare ai fatti. Noi riteniamo che le risorse risparmiate da quota 100 e reddito di cittadinanza debbano essere destinate a misure strutturali, capaci di innescare un meccanismo virtuoso e stabile di crescita del PIL e dell'occupazione.

Per Fratelli d'Italia si devono evitare interventi sulla spesa corrente, piuttosto si deve agire sulla pressione fiscale, riducendola, così da dare sostegno a imprese e famiglie, senza dimenticare chiaramente gli investimenti infrastrutturali. (*Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

[PEROSINO](#) (FI-BP). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il disegno di legge in esame (Atto Senato 1383), di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, è strettamente collegato al disegno di legge: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019» (Atto Senato 1388). Tutti e due assieme questi provvedimenti consentono di stabilire numericamente che c'è un minore indebitamento, pari a 7,606 miliardi di euro, che fa sì che il rapporto tra *deficit* e PIL torni dal 2,4 al 2,04 per cento, cioè al punto da cui si era partiti nella prima fase della legge di bilancio 2018. Questo ha fatto sì che l'Europa abbia sospeso la procedura di infrazione per l'Italia o che la si possa evitare e ciò per tutti noi, non per il Governo o per la maggioranza, ma per il Paese.

Forse, se si presentassero delle manovre capaci di produrre effetti rapidi sugli investimenti, l'Europa

potrebbe anche tollerare uno sfioramento maggiore, così come ha consentito alla Francia, per cui ci si potrebbe presentare con la schiena dritta e la faccia anche truce per ottenere quello che potrebbe spettare a una Nazione come l'Italia, in prospettiva di scelte forti e incidenti sull'economia, sull'occupazione e sulla creazione di PIL.

Come già detto da altri colleghi, dunque, il risparmio di 1,5 miliardi di euro, accantonato in fondi da suddividere successivamente, è dovuto al fatto che si risparmia sul reddito di cittadinanza e su quota 100. Su quota 100, salvo qualche problema nella fase finale dell'anno, le domande attualmente sono 150.000 rispetto alle 250.000 previste.

Nel disegno di legge per l'assestamento del bilancio sono previste maggiori entrate per 6,24 miliardi di euro: anche se mi viene più facile ragionare a livello comunale piuttosto che nazionale, non confondo di certo milioni e miliardi. Nello specifico, 1,9 miliardi di euro derivano dalla fatturazione elettronica (e qui confesso una mia mancanza: pensavo che andasse al contrario, ma probabilmente non ho la percezione dell'economia di tutta l'Italia); 1 miliardo di euro deriva da altre entrate diverse; 600 milioni di euro derivano da entrate contributive e 2,74 miliardi dalla rottamazione delle cartelle, di cui si è discusso in Commissione e in quest'Aula.

Sono previste poi maggiori spese per 1,154 miliardi di euro, che in parte, per 500 milioni, gravano sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, il che vuol dire investimenti: spero che vadano alle Regioni, che possano poi suddividerli agli enti locali. Vi sono poi minori spese per 1,020 miliardi di euro.

La sommatoria di tutti questi numeri dà, appunto, 1,5 miliardi di euro nel disegno di legge che andiamo ad approvare, che si riporta al decreto-legge e alla futura approvazione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio.

C'è da dire però che, nell'insieme, tutte queste cifre rappresentano un minore indebitamento generale. Infatti il DEF, che abbiamo approvato nei mesi scorsi, stabilisce che per il 2019 ci sarà un maggiore indebitamento di 42 miliardi in termini di competenza, salvo variazioni dovute ai residui attivi e passivi. Si tratta di un importo (42 miliardi o 35, se togliamo i 7 di questa manovra) che va ad incrementare il debito pubblico.

Penso che in quest'anno - l'ho già detto altre volte, è una mia fissazione personale - dobbiamo parlare di più di queste cose e di numeri e meno di sesso degli angeli, per sapere, capire, controllare, monitorare e guidare le fasi dell'economia che incidono sui cittadini, e anche per gestire. Credo infatti che la politica debba riprendere il concetto «gestire» (che meriterebbe un approfondimento in questa o altra sede) e non solo «indirizzare».

Ricordiamo anche che nella legge di bilancio sono previste delle dismissioni per 17,9 miliardi di euro. Vorrei sapere dal Governo se le procedure di dismissione degli immobili sono iniziate; non mi risulta. Sono previsti anche importi che fronteggiano gli interessi sul debito pubblico, che nella prima fase dell'anno, in cui lo *spread* è stato un po' ballerino, hanno avuto senz'altro un incremento. Noi abbiamo la ricchezza dell'avanzo primario - pari a 30-31 miliardi di euro - ma l'importo totale degli interessi - pari a oltre 60-65 miliardi di euro - fa sì che tutti gli anni siamo in *deficit* secondo gli importi che ho citato prima, compresi nel DEF.

Mi preoccupa inoltre che nel 2020 si debbano finanziare le clausole di salvaguardia, che sono un'eredità del passato, e che si debba - si voglia - finanziare la *flat tax*, su cui Forza Italia è d'accordo, con risorse pari a 38 miliardi di euro, che non dico andrebbero trovate oggi (stiamo parlando del 2020) ma almeno ipotizzate in qualche manovra e con qualche previsione.

C'è poi un aspetto che potrebbe dare un po' di ossigeno, rappresentato dalle assunzioni, previste nella legge di bilancio, che dovrebbero partire dal mese di novembre. Credo però che non partiranno, perché i concorsi hanno dei tempi tecnici molto lunghi. È quindi prevedibile un risparmio. Tuttavia le assunzioni, soprattutto quelle nelle Forze dell'ordine, sono veramente molto necessarie.

Sul tappeto ci sono altre questioni. Parliamo di economia e le possiamo citare, a cominciare dalla questione delle concessioni autostradali: se qualcuno volesse revocarle, dovrebbe trovare 25 miliardi di euro. C'è poi Carige, che credo non sia molto appetibile, su cui, secondo la legge qui approvata, dovrebbe intervenire lo Stato. Ci sono pro e contro. Monte dei Paschi di Siena potrebbe essere venduta (almeno una parte della proprietà dello Stato) con una plusvalenza, stante le quotazioni di borsa degli

ultimi giorni. C'è poi la questione Alitalia e il prestito di 900 milioni di euro che, se ragiono ragionieristicamente o secondo il mio principio di nasometria, non sarà mai rimborsato. C'è anche la questione Ilva: se subentra la cassa integrazione saranno problemi.

Aspettiamo quindi con speranza e senso positivo delle misure che riguardano l'economia, proprio per l'incidenza che hanno su tutti i cittadini di tutte le categorie e tendenze politiche qui rappresentate. Penso ai frutti del decreto crescita e del decreto sblocca cantieri. Penso - lo dico con spirito costruttivo - che il Governo potrebbe, con qualche comunicato - ma sarebbe meglio qui in Aula - relazionare sui frutti derivanti dal decreto sblocca cantieri e dal decreto crescita. Torno a ripetere che a me sta a cuore il concetto base di parlare al Senato - e anche alla Camera, ovviamente - delle effettive realtà, che sono di natura legislativa ma che hanno anche un'incidenza finanziaria e monetaria e, quindi, sulla ricchezza, sul potere di spesa e sul tenore di vita della popolazione, che, ripeto, non è di destra, né di sinistra, né di altro. È un dovere del Governo - di qualsiasi Governo - prevedere e analizzare.

Per tutti questi motivi, i numeri e l'impostazione di questo disegno di legge, che è volta a produrre un risparmio che viene accantonato, non possono trovarci contrari come Forza Italia, ma per il quadro generale di certezze e incertezze il nostro Gruppo propende per l'astensione. Ad ogni modo, vorrei concludere con il mio *refrain*, citato altre volte: attacchiamo il debito pubblico, altrimenti il debito pubblico attaccherà noi. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zuliani. Ne ha facoltà.

[ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, siamo qui ancora una volta a parlare della situazione economica e finanziaria dello Stato italiano, con questa misura che riguarda i saldi di finanza pubblica. A inizio legislatura, e comunque anche nel corso di questo mandato, spesso da alcune parti politiche sono stati tratteggiati degli scenari che danno da intendere alla gente previsioni apocalittiche sui risultati della gestione di questo Governo giallo-verde.

Passo ad elencare alcune delle situazioni che invece, a mio parere, sono positive e che sono frutto di un dibattito politico, anche acceso, fra le due parti di Governo. Registriamo infatti: un andamento dei conti pubblici migliore rispetto al DEF del 2019, nonostante lo scenario macroeconomico internazionale non presenti miglioramenti; un migliore andamento delle entrate rispetto alle spese, grazie alle misure approvate dal Governo, che fra l'altro non pregiudicano le riforme attuate in questo primo anno di legislatura; un accantonamento prudenziale e miglioramenti con un assestamento del +0,3 per cento del PIL, più di quanto concordato a dicembre con la Commissione europea. Rispetto alle proiezioni del DEF del secondo semestre, ci sono stati segnali positivi, la produzione industriale è tornata a crescere su base mensile dello 0,9 per cento. La fattura elettronica, che ovviamente è stato faticoso far recepire alle nostre aziende, sta dando comunque degli effetti positivi, con quattro miliardi di euro di gettito extra per il 2019 (300 milioni di euro al mese). Per quel che riguarda le entrate della pubblica amministrazione, ci sono state maggiori entrate degli enti del territorio per l'1,9 per cento. Per la pace fiscale, dalla chiusura delle liti pendenti, abbiamo avuto incassi *record*: la prima rata di 463 milioni di euro e sono attesi in tutto 4 miliardi di euro. Le società pubbliche sono sane o, se meno sane, comunque hanno buone prospettive di miglioramento e migliore risanamento, maggiori dividendi delle società pubbliche per 1.430 milioni di euro, in aggiunta ai 1.800 milioni di euro già previsti. Le ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente sono cresciute del 3,8 per cento rispetto all'anno precedente (le previsioni erano dell'1,3 per cento), tutto ciò a causa di un rafforzamento del mercato del lavoro, con una crescita dell'occupazione di 92.000 lavoratori in più rispetto all'anno prima, di cui, fra l'altro, 12.000 sono lavoratori autonomi. Infatti, le misure del decreto dignità hanno portato una progressiva regolarizzazione di posizioni precarie a sfavore di quelle irregolari, (in nero) insieme a quelle della legge di bilancio a favore di occupazione giovanile, femminile, di ultracinquantenni e di giovani in possesso di dottorato di ricerca. Bene, perché sono stati creati nuovi posti di lavoro con regime forfettario per le partite IVA fino a 65.000 (la *flat tax*). (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Qui colgo l'appello del senatore Calandrini, che mi ha preceduto, e tendo una mano ai colleghi del Movimento 5 Stelle affinché tutti ci impegniamo ad alzare il tetto che attualmente è di 65.000 euro annui, ma che possiamo alzare perché abbiamo visto che con la misura della *flat tax* portiamo a un'emersione del lavoro nero e a maggiori posti di lavoro. Abbiamo poi raccolto 300 milioni di euro

dalle liti fiscali pendenti e, congelando i risparmi su due misure cardine del Governo - che come è già stato accennato dai miei colleghi sono quota 100 e reddito di cittadinanza - abbiamo evitato la possibile apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. Ne deriva, quindi, e si attesta che il buonsenso, il nostro buonsenso, abbia prevalso.

Va ricordato che vi è una condizione di grande solidità dell'economia italiana; non a caso l'Italia è la terza economia dell'Unione e la seconda manifattura di Europa.

L'accesso dibattito politico tra Lega e MoVimento 5 Stelle, le due parti di Governo, anche se talvolta fastidioso per la gente, sta portando buoni frutti: ciascuna parte risulta propositiva e il serrato confronto porta ciascuna parte a controllare l'altra e a migliorare le varie misure. Siamo uno controllore dell'altro, ma comunque dei supervisor, e i benefici li stiamo già vedendo. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Anche se sono timidi, li stiamo vedendo. Certo, questo comporta una notevole mole di lavoro, ma siamo pagati per questo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Pellegrini Marco)*.

Lancio un appello ai colleghi senatori della 5a Commissione: abbiamo parlato di saldi, di assestamento, di valutazioni economiche. Ricordo che la Commissione bilancio di cui siamo membri è anche la Commissione che prevede la programmazione economica. Lancio, allora, un appello quale membro di quella Commissione: valutiamo e programiamo qualsiasi cosa ci venga in mente a sostegno delle vittime di abusi. Abbiamo il dovere di seguire questa tematica, anche promuovendo l'impegno di fondi. Penso ai continui polveroni sollevati da una certa parte politica; il loro unico scopo è il motto «Io sto contro Salvini»; ma siamo in democrazia, e ci sta tutta la loro opinione, quello che risulta evidente, però, è la mancanza di coerenza, Presidente. Manca la coerenza. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Il nostro impegno deve essere indirizzato alle vittime, contro qualsiasi persona di qualunque partito politico si sia macchiata di crimini di questo genere. Serve la coerenza, ragion per cui, Presidente, affermo a gran voce, non come loro «Io sto contro Salvini», ma io sto con i bambini. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.

[STEFANO](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, Vice Ministro, mi verrebbe da dire «Tanto tuonò che piovve». Dico questo perché il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea del Senato ce lo aspettavamo, lo avevamo previsto, siamo stati facili profeti. Lo avevamo previsto dal momento che, mai come in economia, il ritorno al reale è scontato, ma anche inevitabile. Ci vuole un po' di tempo in economia, ma poi i numeri tornano a parlare chiaro e non fanno sconti. Questo, nonostante il Governo continui ad avere una qualche difficoltà a relazionarsi con quell'elemento fondante che è la realtà. Lo vediamo bene - anzi, lo vediamo troppo bene - anche in questi giorni, ad esempio con il ministro Salvini, che continua a pubblicare gattini, focacce, coppette di gelato dalla nuvola di Instagram e che si nega, anzi non mette piede, nelle Aule di un Parlamento che lo chiama a chiarire. In un anno di Esecutivo, infatti, questa è la seconda volta che il Governo si trova costretto a darsi una brusca frenata, e frana a terra con l'obbligo di fare i conti con quei numeri che hanno la testa dura e non per aria.

Ricordo a me stesso il primo stop, che è diventato un'operazione di grande *camouflage* (un'accortezza che potrebbe tornare utile magari in qualche viaggio futuro più avveduto in Russia), del *deficit* passato dal 2,4 per cento al 2,04: non si era mai data lettura del secondo decimale in nessuna Aula, non solo del Parlamento, non solo di una Commissione, ma di un qualsiasi istituto di secondo grado: una vera e propria creatura uscita fuori dalla Casaleggio e associati. Oggi, invece, abbiamo in Aula un pezzo della manovra correttiva che voi, maggioranza, voi, Governo, vi affaticate a non voler chiamare così. Ma è la stagione dei nomi nuovi; l'avete avviata più di un anno fa, quando il Governo inciucio è diventato «contratto di Governo»; quando il Presidente non eletto è diventato «avvocato del popolo»; quando i condoni hanno iniziato a chiamarsi «pace fiscale».

Per cui, bando alle polemiche sull'attuale nominalismo. Oggi siamo davanti ad un provvedimento che fa parte di un insieme di misure adottate nell'ambito della negoziazione avviata dal Governo italiano con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico e del patto di stabilità e crescita per l'anno 2018 e che, al momento, ci consente di dichiarare come scampata la procedura di infrazione nei nostri confronti per il 2019; mentre è bene ricordare che per il 2020 rimane

sulla testa del Governo l'impegno ad una riduzione strutturale del *deficit* per rispettare le regole del patto di stabilità e di crescita.

Ci troviamo, dunque, a votare oggi la conversione in legge di un decreto-legge, e prossimamente un disegno di legge che affondano le loro radici e le loro ragioni nella inesattezza delle previsioni, non solo del quadro macroeconomico ma anche di quello di spesa. A questa inesattezza si associa anche un severo errore di programmazione, che nei fatti si può leggere come una vera e propria resa incondizionata, come lo sventolio di una bandiera bianca.

Il comma 4 dell'articolo 1 abroga, infatti, quelle norme della legge di bilancio 2019 finalizzate a destinare gli eventuali risparmi del reddito di cittadinanza e di quota 100, rispettivamente, a misure in favore delle famiglie e per l'assunzione di giovani. Con questa abrogazione il Governo archivia i sogni di gloria e ammette tutto il limite di una politica economica che non sta in piedi e non può stare in piedi solo grazie ai desiderata propaganda. Insieme a quella bandiera bianca da voi sventolata, consegniamo, infatti, anche quei due miliardi di euro congelati per migliorare i tendenziali di finanza pubblica.

Quel che si vede emergere da questo vostro anno di gestione economica del Paese è una profonda difficoltà nell'affrontare i problemi reali, i problemi strategici, ai quali rispondete con una continua gragnola di annunci, che lasciano, come ben vediamo anche oggi, il tempo che trovano. Credo che non sia questo il modo di governare, tantomeno la base su cui innestare un circuito di crescita che - lo ricordo prima a me stesso - si basa sulla fiducia. La fiducia presuppone serietà e credibilità, che guarda caso sono proprio le prime vittime della vostra propaganda. Una propaganda che vede sempre più i Ministri di questo Governo impegnati a svolgere ruoli non propri alla loro delega e che creano confusione e disagio nel Paese.

Credo che questo decreto-legge vi richiami alla dura realtà dei numeri. Spero che da oggi il vostro approccio al governo del Paese e al bilancio dello Stato cambi profondamente, perché stiamo giocando sulla pelle degli italiani. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misiani. Ne ha facoltà.

[MISIANI](#) (PD). Signor Presidente, il provvedimento che stiamo discutendo è parte di una manovra correttiva molto consistente che ha permesso al nostro Paese, come ricordavano i colleghi, di evitare l'avvio formale di una procedura per disavanzo eccessivo. È una buona notizia per l'Italia. Lo abbiamo detto e lo abbiamo sottolineato. L'avvio della procedura sarebbe stato un disastro, ci avrebbe messo sotto tutela per anni e ci avrebbe legato le mani, chiudendo a qualunque spazio di autonoma gestione della politica economica del nostro Paese.

È un bene, signor Presidente, che abbia prevalso il partito della responsabilità nella gestione dei rapporti con l'Europa rispetto al partito degli avventurieri e degli sfasciacarrozze. È un film che per molti versi avevamo già visto a dicembre, da parte di una maggioranza che per settimane aveva urlato dicendo «tireremo dritto», «non arretreremo di un millimetro», mentre poi si era accodata rispetto al negoziato con la Commissione europea. È accaduto anche questa volta e ci ha permesso per il rotto della cuffia di evitare la procedura per disavanzo eccessivo.

Certo, è servita una manovra correttiva molto consistente. È un termine che voi non utilizzate, ma di manovra correttiva si tratta. È una manovra con tagli, perché i 2 miliardi di euro congelati dalla legge di bilancio 2019 sono stati definitivamente acquisiti a miglioramento dei saldi. È una manovra che ha preso atto dell'aumento delle entrate, in buona parte legato ai positivi risultati della fatturazione elettronica; la stessa fatturazione elettronica fatta dai Governi precedenti, che voi volevate smontare e che non siete riusciti ad abolire (ed oggi vi gloriare di risultati che non vi appartengono).

È una manovra che ha preso atto del mezzo *flop* di quota 100, che ha un numero di domande inferiore del 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. È una manovra che ha preso atto dei risparmi sul reddito di cittadinanza. È una manovra che ha portato il Governo a raschiare il fondo del barile chiedendo alla Cassa depositi e prestiti di staccare un extradividendo per centinaia e centinaia di milioni di euro.

Le buone notizie, signor Presidente, però finiscono qui perché in realtà i numeri della congiuntura economica ci dicono che i nodi di una politica economica fallimentare sono tutti aperti. La Banca

d'Italia pochi giorni fa ha reso noto il nuovo bollettino economico, che contiene le stime per il 2019 e le previsioni per il 2020. Il 2019 si chiuderà, secondo la Banca d'Italia, con una crescita dello 0,1 per cento, e numeri simili saranno dati, come ci ha preannunciato il presidente Pisaurò, dall'Ufficio parlamentare di bilancio nella nota congiunturale di venerdì. L'economia italiana è completamente ferma e il mercato del lavoro è debole, nonostante la propaganda e i fuochi d'artificio con cui voi avete salutato gli ultimi dati Istat. Tali dati ci dicevano di un aumento di 92.000 unità dell'occupazione del nostro Paese a maggio 2019 rispetto all'anno precedente, ma vorrei ricordare a quest'Assemblea che un anno prima il ritmo di creazione di posti di lavoro in questo Paese era di 350.000 unità a maggio 2018 rispetto a maggio 2017 (*Applausi dal Gruppo PD*): da 350.000 a 92.000 con una costante diminuzione del dinamismo del mercato del lavoro mese dopo mese. Infatti, i numeri ci dicono che in questo Paese oggi ci sono 158 crisi industriali sul tavolo del Ministro dello sviluppo economico; che Ilva e Alitalia sono le punte di un *iceberg* fatto di centinaia di crisi che hanno portato il ricorso alla cassa integrazione straordinaria a crescere del 35 per cento a maggio 2019 rispetto all'anno precedente.

Certo, l'Italia soffre di ritardi che si trascinano da molto tempo. Lo abbiamo detto, sono tanti anni che questo Paese fa fatica a fare i conti con la globalizzazione, con la rivoluzione tecnologica, con i cambiamenti demografici. Il punto però è che la politica economica di questo Governo ha aggravato i nodi strutturali che pesavano su questo Paese, invece di affrontare con la determinazione necessaria i problemi che l'Italia aveva e ha di fronte. La manovra contenuta nel decreto-legge in discussione per molti versi è la certificazione del fallimento della vostra politica economica. Infatti, l'economia, che doveva crescere dell'1,5 per cento, è ferma e il 2019, che doveva essere un anno bellissimo, è un anno di stagnazione. La vostra manovra di bilancio, la manovra del *deficit* per le spese correnti, la manovra del blocco degli investimenti, la manovra dello *stop* alla lotta all'evasione, dello *stop* alla revisione della spesa e del blocco delle riforme strutturali ha portato l'Italia in stagnazione e ha allargato il divario che separa l'Italia dal resto d'Europa. (*Applausi dal Gruppo PD*). Questo è il punto con cui noi oggi dobbiamo fare i conti.

BELLANOVA (*PD*). Governo, ascolti!

MISIANI (*PD*). Signor Presidente, il 2020 è una grande incognita per il nostro Paese. Le audizioni di ieri ce lo hanno detto chiaro e tondo: servono almeno 28 miliardi per costruire la prossima manovra di bilancio; 28 miliardi non servono per fare la *flat tax*, ma semplicemente per bloccare l'aumento dell'IVA e per finanziare le politiche invariate. Signor Presidente, di fronte a una cifra così grande, a un Everest da scalare, vorremmo capire chi decide nel Governo sulla politica economica: decide il presidente Conte, il ministro Tria o il vice *premier* Salvini, che ha convocato impropriamente al Ministero dell'interno una riunione di partito incontrando le parti sociali, dettando i tempi della manovra e i contenuti della prossima legge di bilancio? (*Applausi dal Gruppo PD*). Chi decide chi fa cosa e quali sono le priorità di questo Governo? Salvini, insieme all'ex sottosegretario Siri, ha presentato un'ipotesi di riforma fiscale chiamata *flat tax*; il vice *premier* Di Maio oggi su «Il Sole 24 Ore» parla di taglio del cuneo fiscale; il ministro Tria ha parlato di riduzione a tre degli scaglioni dell'Irpef. Signor Presidente, come diceva il compagno Mao, la confusione sotto il cielo del Governo è tanta, ma la situazione non è favorevole per il nostro Paese con un Governo di parolai e inconcludenti come il Governo giallo-verde. (*Applausi dal Gruppo PD*). La paralisi, infatti, fa male a questo Paese; l'assenza di strategia ci porta fuori strada.

Non è però un destino inevitabile perché l'Italia ce la può fare. Nonostante questo Governo e una politica economica drammaticamente sbagliata, il Paese ha le risorse per rimettersi in piedi; ha un tessuto di imprese che competono ed esportano; ha milioni di lavoratori che danno orgoglio al nostro Paese nel mondo. Certo, bisogna imboccare una strada radicalmente diversa; bisogna tornare a imboccare la strada della fiducia, mettendo fine alle parole incendiarie, agli *slogan* e alle fesserie come i mini-BOT e altre amenità che ci è toccato ascoltare in queste settimane. Serve fiducia con l'Europa, con le parti sociali, con gli operatori economici e con i milioni di lavoratori che ogni giorno si rimboccano le maniche per il bene delle loro famiglie e del nostro Paese. Serve imboccare la strada degli investimenti, ponendo fine ai traccheggiamenti sulla TAV e sulle grandi opere e dando una mano alle imprese che vogliono investire evitando di tagliare le gambe a chi vuole puntare su questo Paese.

Signor Presidente, serve un nuovo patto fiscale. Noi siamo radicalmente contrari alla *flat tax*; è una misura ingiusta. Abbiamo analizzato i pochi numeri della proposta Salvini-Siri di cui abbiamo letto sui giornali. Quella proposta regalerebbe un miliardo di euro a chi dichiara più di 300.000 euro all'anno e non darebbe un euro di vantaggio a chi guadagna fino a 30.000 euro. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo sarebbe l'effetto di quella proposta. La proposta non solo non è coperta, ma è radicalmente ingiusta e iniqua. Noi siamo per una strada diversa: pagare tutti per pagare meno. Proponiamo di tagliare le tasse ai lavoratori dipendenti che guadagnano fino a 1.500 euro all'anno netti tagliando l'Irpef, di tagliare le tasse alle imprese che investono, che assumono, che puntano sulla sostenibilità ambientale e sociale. Questi sono gli elementi di una possibile diversa politica economica. Su questi temi vi sfideremo in autunno perché un diverso percorso è possibile per questo Paese. Abbiamo una finestra di opportunità; non sprechiamola. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Misiani anche per la dotta citazione sessantottina.

È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

**ROMEO** (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo molto brevemente solo per sottolineare che il provvedimento in esame si colloca in stretta relazione con l'assestamento di bilancio che andremo a votare nelle prossime settimane e comunque certifica non il fallimento della politica economica del Governo, ma il fallimento dei cosiddetti «Forza spread», «Forza procedura di infrazione», «Forza manovra correttiva» e «Forza patrimoniale». *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Lannutti)*. Mi dispiace colleghi, ma anche questa volta siete rimasti delusi, perché questo è il risultato vero. Speravate il contrario, tanto che qualche collega, mi pare del Gruppo Forza Italia, in un intervento pronunciato qualche seduta fa mi ha addirittura invitato a ridere in quel momento, perché dopo avremmo avuto poco da ridere, con l'arrivo della procedura di infrazione. Ebbene, la procedura di infrazione non è arrivata, semplicemente perché il Governo aveva ben chiari i conti che aveva fatto. *(Commenti della senatrice Bellanova. Proteste dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Il fatto di avere minori spese derivanti dal reddito di cittadinanza e da quota 100 non è semplicemente dettato dal fatto, come avete detto, che sono state misure che non hanno "tirato", come si suol dire nel gergo economico, ma deriva dal fatto che, come abbiamo segnalato già in occasione della manovra di bilancio dello scorso dicembre, il Governo, in via prudenziale, proprio per la sua grande lungimiranza, ha previsto cifre un pochettino al di sopra. È stato previsto di più...

BELLANOVA (PD). Il rappresentante del Governo è al telefono!

**PRESIDENTE**. Senatrice Bellanova, è senza microfono e non la sente nessuno. *(Proteste dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Ci ho pensato io a richiamare la senatrice Bellanova; richiamo allora voi. *(Commenti della senatrice Bellanova)*. Intervenga pure, senatrice Bellanova, tanto non la sente nessuno. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

**ROMEO** (L-SP-PSd'Az). Stavo dicendo che le minori spese o le maggiori entrate, senatori Misiani e Stefano, derivano solo da una capacità prudenziale del Governo di mettere delle somme in più, sapendo che così avremmo potuto avere una disponibilità da utilizzare, qualora qualcuno ci avesse presentato il conto. Quindi, complimenti al Governo che si è mosso in questa direzione.

Per quel che riguarda la cosiddetta certificazione dei tagli, ricordo al PD che il problema non riguarda tanto i 2 miliardi di euro di accantonamenti sui fondi per gli investimenti. Abbiamo detto tutti, infatti, che il problema del Paese non sono le risorse, che ci sono sempre state, ma è avere la capacità di spenderle, che è quello che non siamo riusciti a fare grazie al vostro codice degli appalti. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Queste sono le motivazioni che hanno bloccato il Paese e quindi non è l'accantonamento di 2 miliardi di euro sugli investimenti che può creare un problema; occorre piuttosto riuscire a spendere quelli per cui è prevista una spesa possibile e diretta in questo preciso momento. Questo è quello che abbiamo cercato di fare e che sicuramente darà i suoi frutti con il provvedimento sblocca cantieri.

Queste sono le misure che abbiamo messo in campo. C'è poi chi dice che l'Italia va male e che il Paese sta andando a rotoli, sostenendo continuamente scenari apocalittici per il nostro Paese. Abbiamo detto più volte che non stiamo crescendo come dovremmo. L'aumento stimato dello 0,1 o dello 0,2 per cento del PIL, a seconda delle stime più o meno ottimistiche, per il Paese non significa tanto ed è evidente.

Possiamo però anche avere la capacità di valutare in modo oggettivo che forse ci sono anche dei fattori esterni da considerare. Nel 2017 il prodotto interno lordo dell'eurozona cresceva del 2,5 per cento e l'Italia cresceva dell'1,6 per cento. Nel 2018 il prodotto interno lordo è cresciuto dell'1,8 per cento nell'eurozona e per il 2019 le stime parlano di una crescita dell'1 per cento, quindi ciò vuol dire che c'è qualcosa a livello europeo che non funziona e che sta creando dei problemi a tutta l'eurozona. Questo è il motivo per cui noi insistiamo molto sul fatto che occorra cambiare assolutamente le regole, più che scegliere il presidente di qui o il vice presidente di là o più che giocare al balletto delle poltrone. Ci vuole qualcuno che le regole le voglia e le sappia cambiare davvero, altrimenti soffriranno tutti. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Parliamo dei vostri amici francesi, visto che avete invitato Moscovici anche a una festa del PD (a proposito di scenari internazionali che dovrebbero mettere in difficoltà il nostro Paese): anche la Francia ha una stima di crescita del PIL dello 0,2 per cento, quindi non mi sembra che stia andando a gonfie vele. Eppure alla Francia vengono fatte tutte le concessioni possibili e immaginabili. Di questo dobbiamo parlare. La stessa Germania ha una stima di crescita del prodotto interno lordo dello 0,5 per cento per quest'anno. Quindi tutti questi Paesi europei non stanno volando a più di 2 punti di PIL, mentre noi siamo gli unici, poverini, fanalino di coda.

Anzi, con riferimento a quanto ha detto lo stesso Ministro dell'economia, rispetto alle stime iniziali - perché a dicembre si parlava di recessione, vi ricordate? - c'è stata un'inversione, c'è un segno positivo; certo, timido, ma sempre meglio di nulla. L'economia italiana non sta andando così male come dite voi. Potete giocare su quello che volete, ma non è che adesso l'Istat, perché non è più nelle mani del vostro Boeri *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Lannutti)*, improvvisamente dà numeri che non vanno bene. Andava bene solo quando il suo presidente dava i numeri che volevate voi o quando l'Ufficio parlamentare di bilancio dava i numeri che facevano comodo a voi? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Lannutti)*. No, i numeri non si interpretano, sono lì, parlano chiaro: la disoccupazione giovanile è ai minimi storici dal 2011, l'occupazione cresce di più ed è la prima volta che succede dal 1977. Non sono dati così negativi. Poi qualcuno può contestare i dati dicendo che adesso all'INPS ci siamo noi e diamo i dati che vogliamo. Ma allora mi spiegate perché la CGIA di Mestre, in una pubblicazione di un mese fa, cui non è stata data grande risonanza sui *media* - chissà perché -, ha dichiarato che ci saranno tra giugno, luglio e agosto 934.000 posti di lavoro in più? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Lannutti)*. La CGIA di Mestre improvvisamente è diventata inattendibile perché parla in modo favorevole della nostra economia?

Vogliamo parlare della produzione industriale? Sicuramente è calata rispetto a gennaio di quest'anno, ma è sempre positiva: più 7 per cento rispetto ai valori dell'anno scorso, quando (ricordo) si era appena insediato questo Governo, quindi si vivevano ancora di riflessi dei Governi precedenti.

Si registra il 2,9 per cento in più nel settore dell'agricoltura, il 7 per cento in più nel mercato dell'edilizia, il 22 per cento in più negli investimenti degli enti locali, che sono quelli che fanno prodotto interno lordo, che voi, nella manovra del 2016, avevate bloccato con un comma della finanziaria *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*, perché eravate totalmente asserviti ai voleri e ai famosi numerini dettati da Bruxelles. Noi abbiamo liberato queste risorse, che piano, piano sicuramente miglioreranno i saldi della nostra finanza e produrranno gli investimenti necessari.

Ma possiamo parlare anche di fiducia. Giustamente qualcuno di voi ha detto che tutto si basa sulla fiducia. Certo: vogliamo parlare dell'indice di fiducia che riguarda i consumatori, che è passato da 110,6 a 111,8? Sono dati Istat anche questi. O vogliamo parlare dell'indice di fiducia delle aziende, passato da 98,8 a 100,2? Vogliamo parlare dei cosiddetti BTP semestrali, che sono andati a ruba? *(Commenti della senatrice Bellanova)*.

Quante storie ci avete raccontato sullo *spread*, sugli interessi e quant'altro. Oggi questi argomenti non li avete più, tanto è vero che potete solo parlare della Russia, che è l'unico argomento che vi è rimasto disponibile, altrimenti non sapete cosa dire ai vostri elettori, non sapete cosa proporre. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

È bello venire qui adesso a dire che questo non vi piace, quest'altro non vi piace, che bisognerebbe fare questo e quest'altro; tutte proposte interessantissime, ma viene da chiedere: come mai non le avete fatte



quando al Governo c'eravate voi? (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD*). A questo dovete rispondere davanti ai vostri cittadini.

Quindi, vi piacerà o non vi piacerà, purtroppo le orecchie sono basse e alla fine la procedura di infrazione non c'è. Questa manovra non è correttiva, ma certifica solo che, nel braccio di ferro con l'Unione europea, avevamo ragione noi. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

[PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, vorrei svolgere queste mie brevi considerazioni attenendomi strettamente al tema del decreto-legge n. 61; poi avremo modo, in sede di discussione del disegno di legge sull'assestamento, di svolgere alcune considerazioni un po' più ampie. Tecnicamente è un piccolo provvedimento, dell'entità di 1.500 milioni di euro, che ci permette di presentarci con una modifica rilevante del saldo strutturale (più 0,2 per cento del PIL), che ha un significato molto positivo nel rapporto con l'estero, oltre che come passaggio interno della nostra contabilità. Ricordiamo che questo decreto-legge è volto a rispondere alla richiesta di correzione rivolta dall'Unione europea al nostro Governo, per evitare l'infrazione sul debito. L'Unione europea peraltro su questo ha comunicato le condizioni di sorveglianza continua.

Questo decreto-legge è un provvedimento un po' particolare, un provvedimento "tampone"; di fatto esso congela l'utilizzo di parte degli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato, quelli che non hanno un'immediata necessità di spesa, cioè che riguardano la spesa da ottobre in avanti, per poi arrivare, con i provvedimenti d'autunno, alla sistemazione contabile. Quindi il provvedimento ha un'alta valenza tecnica; esso interviene per quasi 1.400 milioni sulla missione Fondi da ripartire, che peraltro è anche la missione che contiene i fondi per il prelievo degli stanziamenti mandati in perenzione, ma che comunque sono validi come debito e come tali vanno onorati. In autunno, a seguito del monitoraggio, si procederà alla compensazione e al riequilibrio del tutto. Mi sia permessa una considerazione anche su questo punto: a seguito dell'audizione avvenuta nella giornata di ieri, è emerso che il risparmio - come già detto in diversi interventi - o meglio la minor spesa a debito (usiamo il termine più corretto), quindi il minor debito, rispetto alle due misure fondamentali della maggioranza, il reddito di cittadinanza e quota 100, potrebbe sfiorare i 1.900 milioni di euro, quasi 2 miliardi. Questo significa che il provvedimento di correzione - guardo il Vice Ministro dell'economia - poteva anche andare oltre il miliardo e mezzo. Quindi la correzione del bilancio dello Stato, cioè del disavanzo del nostro bilancio o del *deficit*, poteva essere anche superiore.

Personalmente, ancorché sia all'opposizione (ma ho una vocazione governativa, perché mi sono sempre trovato meglio a governare che a fare l'opposizione), credo che il Governo abbia fatto bene a mantenerlo a un miliardo e mezzo e a non andare oltre, perché nel rapporto con l'Unione europea dobbiamo mantenere una posizione contrattuale. E, considerato che i meccanismi dello strano e perverso Patto di stabilità vengono calcolati rispetto all'esercizio precedente, se esagero a essere buono in questo esercizio corro il rischio di dover essere - anzi devo essere - troppo buono nell'esercizio successivo. Per questo condivido il fatto che si sia optato per 1,5 miliardi anziché 1,9 miliardi; poi al limite ci possiamo dividere sulla differenza di debito, sulle ragioni di tale differenza e sulla rimodulazione degli stanziamenti (naturalmente già in sede di assestamento di bilancio) e dall'opposizione potrò dire di essere contrario al modo con cui vengono collocate e spese le risorse.

Ritengo però già fin d'ora che sul decreto-legge in esame alcune correzioni potevano essere fatte; il Gruppo cui appartengo non ha presentato emendamenti perché riteniamo che prima di tutto siamo italiani e dobbiamo capire qual è l'obiettivo del provvedimento. Il comma 4 abroga la possibilità che i residui non spesi - usiamo questo termine - possano andare ai servizi per l'impiego per creare condizioni di politiche attive del lavoro, che rappresentano la grande questione di questo Paese. Possiamo risolverla assumendo un punto di vista di destra o di sinistra, ma in questo momento la grande questione riguarda le politiche attive del lavoro: infatti, se leggiamo i giornali vediamo che anche i posti di lavoro offerti continuano a essere molti, ma non siamo in grado di coprire tutte le tipologie, non siamo in grado di fare incontrare la domanda con l'offerta. Questa è la grande difficoltà che abbiamo anche a livello di Paese, al di là del conteggio tra 100.000, 900.000 e 200.000 che ogni tanto viene riportato. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Possiamo certamente criticare il fatto che il provvedimento in esame arriva dopo sette mesi durante i quali la situazione di crescita del *deficit* o comunque di sfioramento del criterio del debito ha determinato uno stato di incertezza e di conflittualità con l'Unione europea che, a torto o a ragione (c'è chi sostiene di avere ragione, come abbiamo sentito prima, mentre la parte opposta sostiene che aveva torto il Governo italiano con il suo comportamento), ha portato i cittadini e i mercati ad essere incerti sulle sorti di questo Paese e ci ha portato ad avere uno *spread* molto costoso, per i cittadini forse più che per lo Stato italiano. Noi, infatti, ci preoccupiamo del bilancio dello Stato, ma dobbiamo anche preoccuparci dei cittadini. Anche lo Stato, rispetto ai tassi di interesse, ci guadagna con la riduzione dello *spread*.

In questi mesi c'è stato un disorientamento da imputare anche all'incapacità del Governo di avere delle stime corrette. Ieri sera abbiamo auditato l'Ufficio parlamentare di bilancio, che in modo molto piatto ci ha comunicato la sua difficoltà di avere i dati; quindi se non li ha l'Ufficio parlamentare di bilancio, non li ha nemmeno il Governo e pertanto si tratta di un problema di funzionamento del sistema per fare le stime. Peraltro la certezza delle stime è fondamentale perché dà credibilità e crea le condizioni per trovare la strada giusta. Noi crediamo che il decreto-legge in discussione possa anche rappresentare la strada giusta, ma ci chiediamo cosa succederà nel 2020; il percorso forse è quello giusto, ma quale messaggio veicola? Prima di tutto è opportuno badare alla sostanza. Io credo che l'accordo con l'Unione europea su un percorso di flessibilità vada consolidato, ma perché ciò avvenga occorre renderlo sostenibile; pertanto dobbiamo dire fin d'ora e il più in fretta possibile cosa vogliamo fare dell'IVA, dei 23 miliardi della clausola di salvaguardia dell'IVA, e cosa si fa dalla riforma fiscale. Chi vi parla non è tra quanti dicono assolutamente no all'aumento dell'IVA; dico no all'aumento dell'IVA e alla non riforma fiscale o a una riforma che costi di più perché a questo punto continuiamo ad aggiungere. Vorrei ricordare che su chi paga le tasse anche quest'anno purtroppo si è caricato in più e non in meno. Vi è quindi la necessità di una grande riforma, di un equilibrio fuori dalle emergenze; dobbiamo cioè tutti dare a questo Paese (il Governo e la maggioranza per primi e l'opposizione deve contribuire) una strategia di lungo termine che, quindi, con una revisione della spesa pubblica ci permetta di far ripartire il Paese. Dobbiamo dire basta a misure *spot* come questa - e concludo, signor Presidente - che hanno la natura di una clausola di salvaguardia, tanto per recuperare tre mesi.

Dobbiamo leggere la realtà, perché questo è l'interesse del Paese. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, signori rappresentanti del Governo, ci occupiamo della conversione in legge del decreto-legge sull'assestamento dei saldi di finanza pubblica.

Com'è noto, il 5 giugno scorso la Commissione europea, tra il tripudio di alcuni, pubblicava una relazione in cui si esprimeva un parere negativo, secondo le regole dei trattati vigenti, in merito al rispetto del criterio del debito da parte dell'Italia per l'anno 2018.

Com'è altrettanto noto, il Governo si era immediatamente attivato per dimostrare, dati alla mano, quanto la minacciata procedura di infrazione non fosse corroborata da alcun elemento fattuale e, in modo specifico, non fosse suffragata da dati economici e della finanza pubblica. Nello stesso modo si era espresso anche il Presidente della Repubblica, che si era dichiarato sorpreso di questo inizio di attività da parte della Commissione europea.

Il Governo ha potuto dimostrare facilmente che i conti pubblici sono in piena salute e che si può registrare un incremento del gettito di 3,5 miliardi, di cui 2,9 miliardi per maggiori entrate fiscali e 0,6 miliardi per maggior gettito contributivo. Ci sono poi altre entrate per 2,7 miliardi, dovute a maggiori dividendi provenienti dalla Banca d'Italia e da Cassa depositi e prestiti e, inoltre, si registrano minori spese per un miliardo e maggiori spese per 1,1 miliardi (per la precisione 1,154 miliardi). Infine - ed è il tema che ci occupa oggi - è atteso un risparmio per l'anno 2019 di 1,5 miliardi delle risorse destinate al reddito di cittadinanza e a quota 100.

Il totale di questi importi è di circa 7,6 miliardi, che saranno utilizzati per la riduzione dell'indebitamento netto del debito pubblico. La conseguenza è che il rapporto *deficit*-PIL per il 2019 sarà del 2,04, cioè esattamente quanto avevamo indicato e previsto lo scorso dicembre in sede di legge

di bilancio, tra le risate di alcuni, molti dei quali tra l'altro presenti in quest'Aula, che si autodefiniscono «bravi»: bravi economisti, bravi giornalisti, bravi parlamentari, bravi ex Ministri. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

I fatti, i numeri, i saldi di finanza pubblica stanno dando ragione, quindi, all'azione di Governo.

Un piccolo accenno merita però la minore spesa di cui stiamo parlando, calcolata per il reddito di cittadinanza e quota 100.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza - lo diceva anche ieri in audizione il presidente dell'INPS Tridico - è accaduto che un certo numero di cittadini che, dal punto di vista statistico e della loro situazione economico-patrimoniale ufficiale aveva diritto ad accedere a questa misura, in realtà non ne ha fatto richiesta. Molto probabilmente una parte forse anche consistente di coloro che non hanno richiesto l'accesso al beneficio è costituita da evasori o elusori fiscali, che hanno ritenuto opportuno non richiedere il reddito di cittadinanza, giudicando pericoloso doversi sottoporre ai relativi controlli, con tutto ciò che ne consegue in termini di sanzioni penali in caso di infedeli dichiarazioni.

Sembra quindi dimostrato che, anche sotto questo profilo, la legge istitutiva del reddito di cittadinanza e di quota 100 e i relativi meccanismi di controllo sanzionatorio si sono dimostrati efficaci.

Ciò premesso, tengo a sottolineare che l'assestamento dei conti pubblici di cui ci stiamo occupando non è una manovra correttiva da Prima Repubblica, come hanno detto i colleghi prima di me: infatti, non sono state istituite nuove tasse o aumentate tasse esistenti e non sono stati effettuati tagli netti di alcun tipo, men che mai alla spesa sociale. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

L'effetto di questo aggiustamento dei conti è che il saldo strutturale di bilancio migliora dello 0,2 per cento e il conseguente aggiustamento strutturale di bilancio migliora dello 0,3 per cento. Com'è noto, peraltro, come MoVimento 5 Stelle non condividiamo alcune delle regole contenute nei trattati europei, le riteniamo astruse e di difficile determinazione e pertanto faremo di tutto, sempre come Movimento 5 Stelle, per cambiarle. Ma finché saranno in vigore, come in questo momento, noi, come Paese, le rispetteremo perché siamo ligi alle regole, a differenza di altri Paesi europei che ne violano costantemente alcune e, nonostante ciò, si sentono in diritto di farci la lezione. Mi riferisco, ad esempio, alla Francia per quanto riguarda il rapporto tra *deficit* e PIL, che viola costantemente, o alla Germania per quanto riguarda il *surplus* commerciale.

Ormai è passato un anno di Governo e nonostante i profeti di sventura, che anche oggi abbiamo ascoltato, continuino a annunciare un Paese in ginocchio, sul limite del *default*, noi possiamo invece registrare alcuni successi. Li vado a elencare. Proprio oggi lo *spread*, che ci era stato indicato come uno spettro, è a 188 punti base, peraltro senza l'aiuto pieno del *quantitative easing* da parte della Banca centrale europea, che fino a poco fa immetteva nel sistema finanziario 80 miliardi di euro ogni mese. La fiducia dei mercati nell'Italia è talmente alta che è stato possibile vendere i titoli del debito pubblico a tassi in discesa e con durata lunghissima, addirittura pari a cinquant'anni (cosa ritenuta utopistica fino a qualche mese fa). (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ancora, il debito pubblico, che è sempre aumentato negli ultimi anni, a maggio scorso - udite, udite - è diminuito di 8,7 miliardi di euro. (*Applausi della senatrice Bottici*). Il tasso medio dei mutui che sono stati erogati alle famiglie è pari all'1,78 per cento, contrariamente a quello che - ripeto - molti in quest'Assemblea prevedevano. Il tasso di occupazione è pari al 59 per cento, il più alto dal 1977. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Il tasso di disoccupazione, invece, è pari al 9,9 per cento, il più basso dal 2012.

Grazie al cosiddetto decreto dignità abbiamo registrato un aumento di 328.000 contratti a tempo indeterminato, che è incredibile e grazie al quale si raggiunge esattamente il risultato che si voleva con l'approvazione del provvedimento. La produzione industriale di maggio è aumentata dello 0,9 per cento e la maggior parte delle grandi imprese quotate alla borsa di Milano chiuderà il primo semestre del 2019 in utile.

Gli investimenti dei Comuni, per la prima volta dall'esplosione della crisi, sono aumentati del 17 per cento nel primo semestre del 2019, grazie allo sblocco degli avanzi di gestione e ai 400 milioni stanziati in manovra per la messa in sicurezza del territorio, a cui, cari colleghi del PD, si aggiungeranno altri 500 milioni di euro del decreto crescita. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal*

*Gruppo PD).*

Questi sono alcuni dati positivi che contraddistinguono l'attuale momento del Paese e sono numeri, non opinioni o propaganda. Ovviamente nessuno di noi pensa o dice che è tutto perfetto o che i ristoranti sono pieni, come diceva un ex Presidente del Consiglio nel mentre il PIL diminuiva del 5 per cento. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Tuttavia, dopo un anno ininterrotto di cose positive fatte per il Paese e durante il quale ci siamo occupati sia dei diritti sociali dei cittadini, sia dei conti pubblici, dopo questi fatti inoppugnabili, chi continua a dire che il Paese è in ginocchio mente sapendo di mentire. *(Commenti dal Gruppo PD).* E spesso questi mentitori sono esattamente gli artefici del disastro sociale che ci siamo trovati a fronteggiare un anno fa, quando abbiamo assunto la responsabilità di Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Oggi questi stessi mentitori vogliono convincerci di avere tutte le ricette per salvare l'Italia e il mondo intero. Peccato che queste stesse ricette non le abbiano messe in pratica quando essi - i depositari della verità - erano al Governo del Paese e dei territori. *(Commenti dal Gruppo PD).*

Signor Presidente, mio avvio a concludere. Non pretendiamo che ci dicano che siamo bravi o che manteniamo gli impegni di Governo uno dopo l'altro. No, perché nella narrazione generale noi siamo degli incapaci per definizione, o al massimo fortunati, come in genere sono i principianti. Bene, i nostri detrattori pensino quello che vogliono. Noi siamo in un Paese libero e quindi possono dire e pensare quello che vogliono.

Noi invece continueremo a impiegare tutte le nostre energie con l'unico obiettivo di assicurare agli italiani una vita e un avvenire migliore. *(Commenti dal Gruppo PD).* Continueremo a occuparci con particolare attenzione di coloro che hanno sofferto in questi ultimi anni, degli artigiani, delle piccole e medie imprese e di chi lavora e sgobba ogni giorno. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

La nostra gratificazione arriva non dai poteri forti, ma dai cittadini che, incontrandoci per strada, ci abbracciano e ci ringraziano per aver ricevuto dignità e speranza grazie ai nostri provvedimenti. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il senatore Faraone l'ha costellata di piccoli interventi, mi sembrava giusto

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[ACCOTO](#), *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, quanto evidenziato negli interventi dei colleghi dell'opposizione è stato già affrontato in Commissione durante la discussione del provvedimento.

Non è una manovra correttiva - lo ribadisco - non stiamo aumentando tasse, né si è proceduto a tagli della spesa speciale, piuttosto si tratta dell'aggiustamento dei saldi di finanza pubblica, sfruttando maggiori entrate e minori spese rispetto alle previsioni e che se ne prenda atto.

Il provvedimento in esame è l'atto conclusivo della brillante interlocuzione tra il presidente del Consiglio Conte e la Commissione dell'Unione europea per evitare l'apertura della procedura di infrazione, il sigillo all'esito positivo della trattativa, nonché la conferma della solidità dei nostri conti pubblici e della bontà e dell'efficacia delle politiche adottate dal Governo, che coniugano la stabilità del quadro finanziario con la crescita e lo sviluppo sociale. Per la prima volta dal 2012, l'anno della fredda *austerità* inaugurata dal Governo di tecnici (i cosiddetti professoroni), la disoccupazione è scesa sotto la soglia psicologica del 10 per cento (siamo al 9,9 per cento) e per la prima volta dal 1977, cioè da quando esistono le serie storiche, il tasso di occupazione non è mai stato così alto, raggiungendo il 59 per cento.

In un contesto europeo caratterizzato dalle forti preoccupazioni per una crescita economica contenuta, l'Italia, con le misure adottate dal decreto-legge che ci apprestiamo a convertire, riesce a confermare le sue politiche espansive contenute nella legge di bilancio 2018, senza operare riduzioni alla spesa programmata, evitando così una procedura per *deficit* eccessivo. L'eventuale apertura della procedura di infrazione ci avrebbe costretto a misure restrittive di politiche di bilancio, avvitandoci in una morsa dannosa per l'intero sistema Paese.

La credibilità del Governo e del quadro di finanza pubblica sono testimoniati dal ristabilimento della fiducia dei mercati e dalla contestuale discesa dello *spread*, *conditio sine qua non* per stimolare gli investimenti delle imprese e l'accesso al credito delle famiglie.

L'Italia c'è, persegue le sue politiche espansive per il rilancio della crescita economica ed è vogliosa di riprendersi il suo spazio. Voglio ribadire che non ci ritroviamo di fronte ad una manovra correttiva come strumentalmente insinuato. L'intervento, da leggersi in combinato disposto con il disegno di legge di assestamento di bilancio, anch'esso all'esame di questo ramo del Parlamento, non introduce nuove tasse - lo ribadisco - né nuovi tagli alla spesa. Forse è il caso di ribadire che i 7,6 miliardi messi a disposizione dei saldi di finanza pubblica derivano da maggiori risorse che il Governo ha recuperato in termini di riallocazione di risparmi di spesa, non da nuove imposizioni fiscali. È una differenza colossale facilmente comprensibile a tutti. Tra l'altro, proprio grazie all'andamento delle maggiori entrate, il Governo è riuscito a recuperare risorse importanti per settori come il Fondo di coesione e il trasporto pubblico locale, il tutto evitando il rischio di una procedura di infrazione che le stesse posizioni vedevano come fumo negli occhi.

Noi siamo riusciti a fare tutto questo evitando la morsa europea e non intaccando minimamente le nostre politiche economiche e le spese sociali. A questo tornante storico l'Italia si avvicina con *performance* e fondamentali economici finalmente in sensibile miglioramento. Ai dati positivi relativi all'occupazione già citati si aggiunge anche la ricrescita degli investimenti degli enti locali. La Ragioneria generale dello Stato ha certificato che nel primo semestre del 2019 le spese in conto capitale dei Comuni hanno visto un incremento del 17 per cento rispetto al primo semestre dell'anno precedente. Il merito, come testimoniano gli stessi sindaci, va ascritto allo sblocco degli avanzi di gestione dei Municipi che abbiamo deciso appena arrivati al Governo e reso strutturale in manovra e ai 400 milioni stanziati in manovra per alimentare appalti di opere e messe in sicurezza del territorio. Di più, perché secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato ben il 95 per cento di questa cifra è già stata appaltata in pochi mesi.

Un articolo su «Il Sole 24 Ore», un giornale non proprio vicino al Movimento 5 Stelle, ha testualmente riportato che riuscire ad appaltare in meno di cinque mesi praticamente tutti i lavori previsti è un fatto inedito ed eccezionale, soprattutto considerando che finora, come riportano vari rapporti della Presidenza del Consiglio e dell'ANAS, servono mediamente da due a otto anni per passare dal finanziamento al cantiere. E presto si aggiungeranno altri 500 milioni, che abbiamo stanziato con il decreto-legge crescita, per consentire ai Comuni di mettere in cantiere opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile.

Lo *spread*, inoltre, è sceso intorno ai 185-190 punti, con il rendimento dei titoli decennali intorno all'1,6-1,7 per cento, anche qui sotto la soglia psicologica del 2 per cento.

Stiamo agendo per rilanciare crescita, investimenti e fiducia sociale; siamo orgogliosi dei risultati. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

**PRESIDENTE.** Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 1a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, già dichiarati improponibili durante l'esame in sede referente per estraneità all'oggetto del decreto-legge.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**ACCOTO, relatrice.** Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'1.7, che invito i presentatori a trasformare in un ordine del giorno.

**CASTELLI, vice ministro dell'economia e delle finanze.** Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Sull'emendamento 1.7 la relatrice ha formulato un invito a trasformarlo in ordine del giorno. Chiedo ai proponenti se accolgono tale richiesta.

MISIANI (PD). Sì, Presidente, e insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.7.

[MANCA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (PD). Signor Presidente, l'emendamento 1.7, di cui abbiamo accolto la richiesta di trasformazione in ordine del giorno, per noi aveva un particolare rilievo perché si ispirava a principi di trasparenza, di leale collaborazione tra il Governo il Parlamento. L'approvazione dello stesso era pertanto molto importante proprio per finalizzare procedure adeguate a una corretta relazione tra le iniziative del Governo e il Parlamento e le relative Commissioni consiliari.

Avremmo auspicato un'approvazione di questo emendamento. Ovviamente abbiamo accolto la possibilità della sua trasformazione in un ordine del giorno, però riteniamo sia molto importante - proprio per richiamare un principio di trasparenza e di leale collaborazione - inserire nell'ordinamento la previsione che all'interno di questo ordine del giorno è stata da noi sottolineata.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.7, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

FLORIDIA (M5S). Signor Presidente, ma qual è il parere?

PRESIDENTE. Il parere è stato già espresso, con chiarezza, su tutti gli emendamenti all'articolo 1, ma se vuole lo ripeto. Annullò, dunque, la votazione e ripeto che il parere è contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.7, che è stato trasformato in ordine del giorno.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

LUPO (M5S). Signor Presidente, ma cosa stiamo votando? (*Commenti dai Gruppi M5S e PD*).

**PRESIDENTE.** Colleghi, davvero non capisco dove sia il problema. In ogni caso, annullo anche questa votazione e la ripetiamo.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 sono improponibili.

Come da accordi intercorsi tra i Presidenti dei Gruppi parlamentari, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Atti e documenti, annunzio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di giovedì 18 luglio 2019**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 18 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta *(ore 19,09)*.

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ( [1200](#) )

#### **EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1**

#### **01.2 (testo 2)**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#), [Fedeli](#) (\*)

#### **Respinto**

*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Comunque effettua, con precedenza rispetto alle altre, le iscrizioni relative ai reati articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinquies*, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-bis e 612-ter del codice penale."».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### **01.1**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

## **Respinto**

*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. 1. Nei casi di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate immediatamente alla persona offesa e al difensore"».

## ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 1.

## **Approvato**

*(Obbligo di riferire la notizia del reato)*

1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1) a 6)» sono inserite le seguenti: «, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale.».

EMENDAMENTI

### **1.2**

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

## **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Obbligo di riferire la notizia del reato)* - 1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1) a 6)" sono inserite le seguenti: ", del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale,"».

### **1.1**

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

## **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Obbligo di riferire la notizia di reato)* - 1. All'articolo 347 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. In ogni caso le comunicazioni delle notizie di reato per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 601-*bis*, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, devono essere trasmesse senza ritardo, e, comunque entro 48 ore dal compimento dell'atto"».



## 1.4

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «572», fino alla fine del comma, con le seguenti: «571, comma 2, 572, 600-bis, primo comma, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, secondo comma, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75».*

## 1.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### **Respinto**

*Al comma 1 sostituire le parole da: «572» fino alla fine del comma con le seguenti: «572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente e, comunque, entro ventiquattro ore dall'acquisizione anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2».*

## 1.5

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 572», inserire le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater. 1, 601 e 602».*

## 1.6

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e la parola: "immediatamente" è sostituita dalle seguenti: "entro ventiquattro ore"».*

## 1.7

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### Respinto

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e dopo la parola: "immediatamente" sono aggiunte le seguenti: ", e comunque entro le ventiquattro ore,"».*

## ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 2.

### Approvato

*(Assunzione di informazioni)*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:  
«1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinqües* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

### EMENDAMENTI

## 2.1

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *(Assunzione di informazioni)* - 1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa e tenuto conto della condizione di particolare vulnerabilità di cui all'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale"».

## 2.2

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - *(Assunzione di informazioni)* - Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*,

609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582, 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, n. 1 e secondo comma del medesimo codice, il pubblico ministero, assume con urgenza informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela, o istanza, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini ed in tutti i casi nei quali tale atto sia necessario ai fini della protezione della vittima"».

## 2.3

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Assunzione di informazioni*) - 1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni dalla persona offesa, convoca la medesima assicurando idonee garanzie di sicurezza e riservatezza"».

## 2.4

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1, capoverso «1-*ter*», sostituire le parole da: «609-*bis*» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 601-*bis*, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, per i quali è stata presentata querela, il pubblico ministero, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini ovvero ove la stessa ne faccia richiesta».*

## 2.5

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «1-*ter*», sostituire le parole da: «609-*bis*» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 601-*bis*, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del*

codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, per i quali è stata presentata querela, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».

## 2.6

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «, 612-bis e 612-ter».*

## 2.7

[Balboni](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «1-ter.» dopo le parole: «pubblico ministero» inserire le seguenti: «o su sua delega la polizia giudiziaria».*

## 2.8

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso: «1-ter», sostituire le parole da: «assume informazioni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «, se non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».*

## 2.9

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato» con le seguenti: «quando risulta necessario».*

## 2.100

[Valente](#), [Alfieri](#), [Fantetti](#), [Ginetti](#), [Rizzotti](#), [Rossomando](#), [Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Fedeli](#), [Iori](#),  
[Assuntela Messina](#), [Conzatti](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «1-ter, sostituire le parole da "salvo" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "salvo che non ritenga diversamente per esigenze connesse alla tutela della vittima o alla necessità di garantire l'efficacia e la riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa".*

**2.101**

[Rauti](#), [Balboni](#)

**Id. em. 2.100**

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da «salvo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «salvo che non ritenga diversamente per esigenze connesse alla tutela della vittima o alla necessità di garantire l'efficacia e la riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».*

**2.10**

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «salvo che» inserire le seguenti: «non ritenga diversamente o che».*

**2.102**

[Valente](#), [Alfieri](#), [Fantetti](#), [Ginetti](#), [Rizzotti](#), [Rossomando](#), [Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Fedeli](#), [Iori](#),  
[Assuntela Messina](#), [Conzatti](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da «tutela» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «tutela della vittima, di minori di anni diciotto o della efficacia e riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa».*

**2.103**

[Rauti](#), [Balboni](#)

**Id. em. 2.102**

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da «tutela» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «tutela della vittima, di minori di anni diciotto o della efficacia e riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa».*

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

### 2.0.1

[Fedeli](#), [Cucca](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#)

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2- *bis*.

*(Modifiche alla legge 1 aprile 1981, n.121)*

1. Alla legge 1 aprile 1981, n.121 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

"Art. 13-*bis*.

*(Trasmissione atti del pubblico ministero)*

Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, il pubblico ministero, assunte le informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice penale, trasmette gli atti al prefetto al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di protezione"».

## ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 3.

#### Approvato

*(Atti diretti e atti delegati)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:  
«2-*bis*. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.  
2-*ter*. Nei casi di cui al comma 2-*bis*, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».

## EMENDAMENTI

### 3.1

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

#### Respinto

*Al comma 1, sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:*

«2-*bis*. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, ovvero dall' articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero».

### 3.2

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «Se si tratta» fino a: «609-octies» con le seguenti: «Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies».*

### **3.3**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «572, 609-bis» fino a: «medesimo codice», con le seguenti: «571, secondo comma, 572, 600-bis, primo comma, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, secondo comma, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, primo comma, numero 8) della legge 20 febbraio 1958, n. 75,».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 2-ter, sostituire le parole: «senza ritardo», con la seguente: «immediatamente».*

### **3.4**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «609-bis», fino a: «612-ter del codice penale», con le seguenti: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale,».*

### **3.5**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:*

*«2-bis.1. Nei casi di cui al precedente comma, il pubblico ministero deve procedere personalmente al compimento degli atti d'indagine che riguardino minorenni.».*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 3

### **3.0.1**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) il pubblico ministero ha omesso di provvedere all'assunzione di informazioni della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che con decreto dispone che sussistono imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, quando si procede nei casi previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale».

## ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

### **Approvato**

*(Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)*

1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 387-*bis*. - *(Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)* - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-*bis* del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

### EMENDAMENTI

#### **4.100**

[Valente](#), [Alfieri](#), [Fantetti](#), [Ginetti](#), [Rizzotti](#), [Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Unterberger](#), [Conzatti](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 387-bis», sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».*

#### **4.101**

[Rauti](#), [Balboni](#)

### **Id. em. 4.100**

*Al comma 1, capoverso «Art. 387-bis», sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».*

#### **4.102**



[Unterberger](#), [Conzatti](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 387-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è sottoposto a misure cautelari di carattere più restrittivo».*

**4.2**

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 381 del codice di procedura penale, al secondo comma, dopo la lettera m-quinquies è aggiunta la seguente lettera:*

*"m-sexies. violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa prevista dall'articolo 387-bis del codice penale."».*

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

**Approvato**

*(Formazione degli operatori di polizia)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

EMENDAMENTI

**5.1**

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «, su proposta del Dipartimento per le pari opportunità,».*

**5.2**

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri della Giustizia,*

dell'istruzione, Università e ricerca e della salute sono definiti i contenuti di specifici corsi destinati a magistrati, assistenti sociali, personale sanitario dipendente dalla Aziende sanitarie locali (ASL) e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado volti alla formazione in materia di reati sessuali e di violenza domestica. Con il decreto di cui al presente comma sono disciplinate anche le modalità di partecipazione agli stessi delle operatrici dei centri antiviolenza. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

*2-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*2-quater.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

## 5.100

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

### Id. em. 5.2

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*2-bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'istruzione, Università e ricerca e della salute sono definiti i contenuti di specifici corsi destinati a magistrati, assistenti sociali, personale sanitario dipendente dalla Aziende sanitarie locali (ASL) e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado volti alla formazione in materia di reati sessuali e di violenza domestica. Con il decreto di cui al presente comma sono disciplinate anche le modalità di partecipazione agli stessi delle operatrici dei centri antiviolenza. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

*2-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*2-quater.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

## 5.3

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 6.

#### **Approvato**

*(Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)*

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

#### EMENDAMENTI

##### **6.1**

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - *(Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)* - 1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, nonché all'articolo 582 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati"».

##### **6.2**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «612-bis e 612-ter».*

##### **6.3**

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «è comunque», con le seguenti: «può essere».*

#### 6.4

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

##### **Id. em. 6.3**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «è comunque» con le seguenti: «può essere».*

#### 6.5

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «enti o associazioni» inserire le seguenti: «iscritte ad albi regionali o nazionali».*

#### 6.6

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

##### **Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

#### 6.7

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

##### **Respinto**

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accordi variazioni di bilancio».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

##### **Approvato**

*(Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio)*

1. Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 558-bis. - (*Costrizione o induzione al matrimonio*) - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».

EMENDAMENTI

7.1

[Ginetti](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Sostituire l'articolo con il seguente:***

«Art. 7. - (*Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale*) - Dopo l'articolo 609-duodecies del codice penale sono inseriti i seguenti:

**"Art. 609-terdecies.**

**(Matrimonio forzato)**

**Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da tre a sette anni"».**

*Art. 609-quaterdecies.*

*(Circostanze aggravanti)*

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto di cui all'articolo 609-terdecies è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

*Art. 609-quindecies.*

*(Pene accessorie)*

La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-terdecies comporta:

- a) la perdita della responsabilità genitoriale;
- b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte".

2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-quinquies", sono inserite le seguenti: "609-terdecies, 609-quaterdecies"».

## 7.2

[Ginetti](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### **Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale*) - Dopo l'articolo, 609-duodecies del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 609-terdecies.  
(*Matrimonio forzato*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso in danno di un minore di età si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

Art. 609-quaterdecies.  
(*Circostanze aggravanti*)

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se l'autore del fatto di cui all'articolo 609-terdecies, commesso ai danni di un minore, è il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, parenti o affini entro il quarto grado, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quindecies.  
(*Pene accessorie*)

La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-terdecies comporta:

- a) la perdita della responsabilità genitoriale;
- b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte".

2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-quinquies," le seguenti: "609-terdecies, 609-quaterdecies"».

## ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 8.

#### **Approvato**

*(Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie)*

1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato

dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

- a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTO

### 8.1

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «1.», sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatane di cui all'articolo 4, comma 5-*quinquies* della legge 4 maggio 1983, n. 184.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

### 8.0.1

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

#### Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis* .

1. Il Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, persegue, altresì, attraverso le Regioni, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, la promozione e il sostegno, sul territorio regionale comprese le carceri, di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita.

2. Gli interventi di cui al comma 1:

a) sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che la

violenza di genere produce sulla salute delle donne;

b) sono assicurati di concerto tra servizi sociali dei Comuni e consultori dei distretti sanitari, nel rispetto delle reciproche competenze, e si avvalgono di personale adeguatamente formato sui temi della giustizia riparativa e della violenza di genere.

3. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che le Regioni promuovono per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.».

## 8.0.2

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-*bis* .

1. Al fine di dare immediata attuazione a quanto stabilito dalle linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, nelle strutture del Dipartimento d'Emergenza e Accettazione/Pronto Soccorso (DEA/PS) delle Aziende Ospedaliere e dei Presidi Ospedalieri, è istituita un'area separata dalla sala d'attesa generale che assicuri alle vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 582 e 583-*quinquies*, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, protezione, sicurezza e riservatezza. Nei predetti locali non sono ammessi eventuali accompagnatori che possono accedere solo successivamente e su richiesta della vittima ad eccezione della prole minore.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

## ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 9.

#### Approvato

*(Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

1. All'articolo 61, numero 11-*quinquies*, del codice penale, le parole: «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la libertà personale,».

2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».



3. All'articolo 612-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».

4. All'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-*bis*».

5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *c*), e 4, comma 1, lettera *i-ter*), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».

#### EMENDAMENTI

##### 9.1

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

#### Respinto

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di persona minore» con le seguenti: «dei figli, anche maggiorenni.».*

##### 9.2

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

#### Respinto

*Al comma 4, dopo le parole: «dei delitti di cui agli articoli 572» aggiungere le seguenti: «600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 601-*bis*, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies*».*

#### EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9 E ORDINE DEL GIORNO

##### 9.0.1

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#), [Rauti](#)

#### Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis* .

*(Modifiche all'articolo 384 del codice di procedura penale)*

All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Anche fuori dai casi di flagranza, il pubblico ministero dispone inoltre, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto contro la persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti.";

b) al comma 2, le parole: "Nei casi previsti dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nei

casi previsti dai commi 1 e 1-*bis*»).

## 9.0.2

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### Respinto

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Introduzione dell'articolo 384-ter del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 384-*ter*.

*(Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori)*

1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384 c.p.p., il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata del delitto di cui all'articolo 572 c.p. e di quello di cui all'articolo 612-*bis* c.p., quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 385 e seguenti del presente titolo.

3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381 comma 3"».

## 9.0.100

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#), [Bressa](#), [Casini](#), [Conzatti](#)

### Ritirato

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*

*(Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale)*

1. All'articolo 604-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la Rubrica è sostituita dalla seguente: "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, di genere, etnica o religiosa";

*b)* al primo comma, lettera *a)*, le parole: "odio razziale o etnico", sono sostituite dalle seguenti: "odio razziale, di genere o etnico" e le parole: "per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", sono sostituite dalle seguenti: "per motivi razziali, di genere, etnici, nazionali o religiosi";

*c)* al primo comma, lettera *b)*, le parole: "per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", sono sostituite dalle seguenti: "per motivi razziali, di genere, etnici, nazionali o religiosi";

*d)* al terzo comma, primo periodo, le parole: "per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", sono sostituite dalle seguenti: "per motivi razziali, di genere, etnici, nazionali o religiosi";

2. All'articolo 604-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: "o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso", sono sostituite dalle seguenti: "o di odio etnico, nazionale, razziale, di genere o religioso" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici".».

## 9.0.40

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### Respinto

*Dopo l' articolo , inserire i seguenti:*

«Art. 9- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)*

1. All'articolo 604-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del primo comma, dopo le parole: "sull'odio razziale" sono inserite le seguenti: ", di genere" e dopo le parole: "atti di discriminazione per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

b) alla lettera b) del primo comma, dopo le parole: "per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

c) al secondo comma, dopo le parole: "per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

d) la rubrica è sostituita con la seguente: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale di genere etnica e religiosa.

Art. 9- *ter*.

*(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)*

1. All'articolo 604-*ter* del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"».

## 9.0.101

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*

*(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)*

1. Dopo l'articolo 604-*ter* del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 604-quater. - (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, le promuove, dirige o presta assistenza alla loro

attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale.

2. All'articolo 604-ter del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"».

#### 9.0.4 (testo 2)

[Grasso](#), [Caliendo](#), [Unterberger](#), [Balboni](#), [Valente](#), [Cucca](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Nugnes](#) (\*)

##### **Precluso**

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

##### **«Art. 9-bis**

*(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)*

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 604-quater. - *(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, le promuove, dirige o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale."

2. All'articolo 604-ter del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 9.0.102

[Balboni](#), [Rauti](#)

##### **Precluso**

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9-bis

*(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)*

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 604-quater. - *(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, le promuove, dirige o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale".

2. All'articolo 604-ter del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"».

## 9.0.104

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#), [Bressa](#), [Casini](#), [Conzatti](#)

### **Ritirato e trasformato nell'odg G9.0.104**

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9-bis

*(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)*

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 604-quater. - *(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Chi partecipa a tali

organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, li promuove, dirige o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale.»

### **G9.0.104 (già em. 9.0.104)**

[Unterberger](#) (\*)

**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere";

considerato che:

gli insulti e le vessazioni verbali ispirati all'odio di genere sono oramai ampiamente diffusi e hanno trovato, in particolar modo, in Internet e nei *social network* la loro principale cassa di risonanza;

assai recentemente, solo per riferire degli ultimi fatti di cronaca, donne di qualsiasi provenienza e colore politico sono state oggetto di vessazioni verbali, insulti e discriminazioni basate sul sesso, con effetti propagandistici dell'odio di genere e, spesse volte, dal contenuto palesemente ispirato a reati veri e propri, quali lo stupro di gruppo e, in generale, la violenza contro le donne;

è ormai chiara l'esigenza, nell'ambito di un processo sociale e culturale di lotta alle discriminazioni di ogni tipo, di predisporre apposite misure che tutelino le donne dalle discriminazioni che si propagano, al pari e anche più di altre, attraverso la rete,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure normative utili ad affrontare questa nuova minaccia sociale, ormai ampiamente diffusa soprattutto in Internet e attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici, sostenendo ogni politica, anche di natura culturale, volta a contrastare l'odio di genere e l'istigazione alla violenza e alla discriminazione.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Fattori, Balboni, Grasso, Crucioli, Ferrari e i restanti componenti del Gruppo PD

(\*\*) Accolto dal Governo

### **9.0.103**

[Valente](#), [Alfieri](#), [Fantetti](#), [Ginetti](#), [Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Unterberger](#), [Conzatti](#)

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 9.0.101**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9-bis

*(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)*

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 604-*quater*. - (*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale."»

## ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 10.

#### **Approvato**

*(Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)*

1. Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-*ter*. - (*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

#### EMENDAMENTI

##### **10.1**

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al codice di procedura penale*) - 1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 167 è inserito il seguente:

"Art. 167.1.

*(Comunicazione plurima e diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto

ovvero di arrecare danno all'interessato, effettua, in assenza del consenso espresso dello stesso, una comunicazione plurima o una diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati personali idonei a rivelarne la vita sessuale è punito con la reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito i dati personali di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso espresso della persona rappresentata recando loro nocimento.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, di persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, al momento del fatto, o in danno di una donna in stato di gravidanza la pena è aumentata da un terzo alla metà.

4. La pena è aumentata dalla metà al doppio se i fatti di cui al primo e secondo sono commessi con violenza o minaccia, ovvero in occasione della commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies.

5. Si applica la pena della reclusione da 7 a 12 anni se dal fatto deriva la morte della persona rappresentata nelle immagini quale conseguenza non intenzionale del fatto.

6. La condanna per il delitto di cui al comma 1 comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, del codice penale quanto all'interdizione perpetua;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

7. Il Pubblico ministero, quando ha notizia del delitto di cui al comma 1, ne informa senza ritardo il Garante per la protezione dei dati personali".

2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "609-octies del codice penale," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 167.1 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,"».

## 10.2

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Conzatti](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini, video o audio a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate o registrate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini, i video o gli audio di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate o registrate al fine di recare loro nocimento».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Diffusione illecita di immagini, video o audio sessualmente espliciti)».*

## 10.3



[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Conzatti](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma, sostituire le parole: «immagini o video», con le seguenti: «immagini, video o audio» e le parole: «delle persone rappresentate», con le seguenti: «delle persone rappresentate o registrate»;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole: «le immagini o i video», con le seguenti: «le immagini, i video o gli audio» e le parole: «delle persone rappresentate», con le seguenti: «delle persone rappresentate o registrate».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, all'alinea, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Diffusione illecita di immagini, video o audio sessualmente espliciti)».*

**10.100**

[Valente](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter, primo comma, dopo le parole: «a contenuto sessualmente esplicito,» inserire le seguenti: «anche qualora ceduti volontariamente all'interno di una relazione affettiva,»*

**10.4**

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, dopo le parole: «il consenso» inserire la seguente: «espresso».*

**10.5**

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, sostituire le parole: «da uno a sei anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».*

**10.6**

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si procede*

d'ufficio».

*Conseguentemente al comma 1, capoverso «612-ter» sopprimere il quinto comma.*

## 10.7

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «612-ter», secondo comma, sostituire le parole: «al fine di recare loro nocumento» con le seguenti: «recando loro nocumento»;*

b) *al comma 1, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire i seguenti:*

*«4-bis. La pena è aumentata dalla metà al doppio se i fatti di cui al primo e secondo sono commessi con violenza o minaccia, ovvero in occasione della commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies.*

*4-ter. Si applica la pena della reclusione da 7 a 12 anni se dal fatto deriva la morte della persona rappresentata nelle immagini quale conseguenza non intenzionale del fatto».*

## 10.8

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «612-ter», terzo comma, dopo le parole: «è aumentata» inserire le seguenti: «da un terzo alla metà».*

*Conseguentemente al comma 1, capoverso «612-ter», quarto comma, dopo le parole: «La pena è», inserire la seguente: «altresì».*

## 10.9

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «612-ter», terzo comma, dopo le parole: «o divorziato» inserire le seguenti: «dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata,».*

## 10.10 (testo corretto)

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Grasso](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», al quarto comma, dopo le parole: «in danno di persona» aggiungere le seguenti: «minore di età, o».*

### 10.101

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

#### **Id. em. 10.10 (testo corretto)**

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», al quarto comma, dopo le parole: «in danno di persona» inserire le seguenti: «minore di età, o».*

### 10.11

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «612-ter», quarto comma, dopo le parole: «o psichica» inserire le seguenti: «, al momento del fatto,».*

### 10.102

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

#### **Id. em. 10.11**

*Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», quarto comma, dopo le parole: «o psichica» inserire le seguenti: «, al momento del fatto,».*

### 10.12

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

#### **Respinto**

*Al comma 2, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire il seguente:*

*«4-bis. La condanna per il delitto di cui al primo e secondo comma comporta:*

*a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, del codice penale quanto all'interdizione perpetua;*

*b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».*

### 10.13

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire il seguente:*

«4-bis. Se in conseguenza del fatto di cui al primo e secondo comma deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni».

## 10.14

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### Respinto

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "609-octies del codice penale," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 612-ter del codice penale"».

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10 10.0.1

[Balboni](#)

### Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di tutela delle vittime di atti persecutori)*

1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale e dalla querela presentata dalla persona offesa o da eventuali atti di integrazione della stessa risultano gravi indizi di reità, il pubblico ministero chiede al giudice delle indagini preliminari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della querela, l'applicazione delle misure di cui al presente articolo.

4-ter. Agli effetti del comma 4-bis si considerano in ogni caso sussistenti gravi indizi di reità quando la persona offesa, con la querela o con atti di integrazione della stessa, esibisca documentazione attestante la realizzazione delle condotte punite dall'articolo 612-bis del codice penale, anche mediante l'allegazione di messaggi di testo o di elenco di chiamate telefoniche.

4-quater. Qualora il pubblico ministero non provveda ai sensi del comma 4-bis nei termini ivi previsti, il difensore della persona offesa può presentare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo.

4-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari, dopo avere verificato la sussistenza dei gravi indizi di reità di cui al comma 4-bis, dispone, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero o del difensore della persona offesa, i provvedimenti di cui al presente articolo."

2. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) dopo le parole: "con violenza alla persona" sono inserite le seguenti: "ovvero nei procedimenti per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale."».

## 10.0.2

[Balboni](#)

### Respinto

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)*

1. All'articolo 444, comma 1-*bis* del codice di procedura penale, dopo le parole: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577", e dopo le parole: "609-*quater*" sono inserite le seguenti: "609-*octies* e 612-*bis* del codice penale"».

## ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 11.

### Approvato

*(Modifiche all'articolo 577 del codice penale)*

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenni» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
- b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;
- c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:  
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

### EMENDAMENTI

#### 11.1

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - *(Modifiche al codice penale in materia di bilanciamento delle circostanze per i reati puniti con l'ergastolo)* - 1. All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

2. All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

## 11.2

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*

b) *al comma 1 sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti";

c-bis) All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

## 11.3

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*

b) *al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «62, numero 1, 89,».*

## 11.4

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

**Precluso**

*Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).*

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

**Approvato**

*(Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. Dopo l'articolo 583-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-*quinquies*. - (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) -

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572» è inserita la seguente: «583-*quinqüies*».

3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 è abrogato.

4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «583-*bis*» sono aggiunte le seguenti: «, 583-*quinqüies*».

5. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater*, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-*quinqüies*,»;

b) al comma 1-*quinqüies*, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-*quinqüies*,».

EMENDAMENTI

### 12.1

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

#### Ritirato

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20.*

### 12.2

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

#### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso «Art. 583-*quinqüies*», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «, volontariamente,»;

b) al comma 1, capoverso «Art. 583-*quinqüies*», sostituire il secondo comma con il seguente:  
«La condanna per il delitto di cui al presente articolo comporta:

1) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

2) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

3) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte»;

c) dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale alle parole: "600-*bis*," sono premesse le seguenti: "577-*bis*, 577-*ter*,"».

### 12.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», primo comma, sopprimere le parole: «o lo sfregio permanente».*

## 12.4

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», dopo le parole: «del viso» inserire le seguenti: «e del corpo».*

*Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «al viso» inserire le seguenti: «e al corpo».*

## 12.5

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

### **Respinto**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1-*quater* dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma, 583-*quinquies*," e le parole: "e 609-*undecies*" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-*undecies* e 612-*bis*";

*b)* al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583, secondo comma, 583-*quinquies*, se commessi in danno di persona minorenni," e le parole: "nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti: "nonché agli articoli 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice"».

## ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 13.

### **Approvato**

*(Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale)*

1. All'articolo 609-*bis* del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

2. All'articolo 609-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma:

*1)* all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-*bis* è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;

*2)* il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;

*3)* il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;

*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:



«La pena stabilita dall'articolo 609-*bis* è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

3. All'articolo 609-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;

b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

4. All'articolo 609-*septies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-*bis* e 609-*ter*»;

b) al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»;

c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

5. All'articolo 609-*octies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

EMENDAMENTO

**13.1**

[Ginetti](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

**Respinto**

*Al comma 4, lettera b) sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».*

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

**Approvato**

*(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 64-*bis*. - *(Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile)* - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

2. All'articolo 90-*bis*, comma 1, lettera *p*), del codice di procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».

3. All'articolo 190-*bis*, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

**14.1**

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

**Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:

"Art. 64-*bis*.

*(Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile)*

1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente"».

**14.2**

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64-*bis*», dopo il primo comma inserire il seguente:*

«*1-bis*. Il Pubblico Ministero, in ogni caso, trasmette al giudice civile ovvero al giudice minorile competente, copia dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, anche minori, non coperte dal segreto investigativo ed ogni altro atto o provvedimento ritenuto necessario ai fini del coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie competenti».

**14.100**

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

**Id. em. 14.2**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64-*bis*», dopo il primo comma inserire il seguente:*

«*1-bis*. Il Pubblico Ministero, in ogni caso, trasmette al giudice civile ovvero al giudice minorile competente, copia dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, anche minori, non coperte dal segreto investigativo ed ogni altro atto o provvedimento ritenuto necessario ai fini del coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie competenti».

**14.101**

[Valente](#), [Alfieri](#), [Fantetti](#), [Ginetti](#), [Rizzotti](#), [Rossomando](#), [Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Unterberger](#), [Conzatti](#)

## **Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, in presenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero quando la prova appare evidente se la persona offesa ne fa richiesta, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dal reato.»".

## **14.102**

[Rauti](#), [Balboni](#)

### **Id. em. 14.101**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, in presenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero quando la prova appare evidente se la persona offesa ne fa richiesta, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dal reato."».

## **14.3**

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

## **Respinto**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 392, comma 1-bis, primo e secondo periodo, del codice di procedura penale, le parole: "anche su richiesta della persona offesa" sono sostituite dalle seguenti: "la persona offesa"».

## **G14.100**

[Nocerino](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Romagnoli](#)

## **Ritirato**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (AS 1200);

premesso che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca modifiche al codice di procedura penale volte ad ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere;

considerato che:

spesso i fenomeni di violenza domestica sono accompagnati anche da forme di violenza economica le quali si declinano in particolare nell'impedimento di usare il proprio denaro, nel costante controllo e nella limitazione dell'utilizzo del medesimo o nell'impedimento di lavorare fuori casa;

appare dunque auspicabile porre in essere strumenti che possano assicurare al coniuge privo di reddito una qualche forma seppur minima di autonomia economica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti legislativi volti a prevedere la possibilità che l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e le prestazioni assistenziali possano essere corrisposte direttamente al coniuge dell'avente diritto qualora detto coniuge risulti sprovvisto di reddito autonomo.

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

### 14.0.1

[Bini](#), [Cucca](#)

#### Respinto

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 110 delle Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di obblighi di comunicazione dei dati iscritti nel Registro delle notizie di reato al Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno)*

1. All'articolo 110 delle Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*"1-bis. La segreteria trasmette immediatamente il nominativo della persona iscritta nel registro delle notizie di reato e ogni eventuale aggiornamento relativo ai fatti che gli sono attribuiti al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui all'articolo 8, della legge 1 aprile 1981, n. 121"».*

## ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

#### Approvato

*(Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».

2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis».

3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».

4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:  
«*1-bis*. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-*quinqies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

EMENDAMENTI

## 15.1

[Balboni](#)

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 90-*ter* del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "di scarcerazione" sono aggiunte le seguenti: ", compresi i permessi di qualsiasi natura concessi dalla magistratura di sorveglianza durante l'esecuzione della pena,";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Al terzo comma dell'articolo 30-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "e all'interessato" sono sostituite dalle seguenti: ", all'interessato e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa"».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 30-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354».*

## 15.2

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«*1-bis*. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale».

b) *al comma 5, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«*1-bis*. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

### 15.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «612-bis e 612-ter».*

### 15.4

[Fedeli](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:*

*"6-bis. Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria ed i soggetti interessati ne abbiano accettato l'applicazione. Il mancato consenso da parte dell'imputato viene valutato ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 276 in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte ai sensi dei commi che precedono"».*

### 15.6

[Fedeli](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:*

*"Art. 291-bis.*

*1. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale, la persona offesa può presentare istanza al pubblico ministero di avanzare richiesta di misura cautelare."».*

### 15.5

[Fedeli](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«1. Dopo il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre*

una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-*bis* del codice penale e la misura è stata richiesta con le finalità di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), il giudice provvede con urgenza"».

## 15.7

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### Respinto

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 390 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1 e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, l'avviso di cui al precedente comma è inviato alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato."».

*Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «299», aggiungere la seguente: «, 390».*

## ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 16.

### Approvato

*(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 275, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, dopo la parola: «612-*bis*» è inserita la seguente: «, 612-*ter*».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16

### 16.0.1

[Balboni](#)

### Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

*(Modifica all'art. 293 del codice di procedura penale in materia di adempimenti di informazione nei confronti della persona offesa)*

All'articolo 293 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. La medesima informazione di cui al comma 1-*ter* è comunicata al difensore della persona offesa, o, in mancanza di questo, alla persona offesa, redigendo verbale di tutte le operazioni compiute e dando informazione dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1 o 1-*bis* alla persona offesa. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Le ordinanze che dispongo misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato e alla persona offesa.";

c) il comma 3, è sostituito dal seguente: "Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore dell'indagato e al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa. Il difensore ha diritto di esame di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazione intercettate. Ha

in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. Le medesime facoltà spettano al difensore della persona offesa, qualora nominato."». eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa"».

## 16.0.2

[Balboni](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

**Dopo l' articolo , inserire il seguente :**

**«Art. 16- bis.**

**(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)**

**1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:**

**"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa"».**

## 16.0.5 (già 9.0.3)

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

**Precluso**

**Dopo l' articolo , inserire il seguente:**

**«Art. 16- bis.**

**(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)**

**1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:**

**"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia**

## 16.0.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

**Precluso**

**Dopo l' articolo , inserire il seguente:**

**«Art. 16- bis.**

**1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:**

**"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, nonché la parte offesa, e ove nominato, il suo difensore."».**



## 16.0.100

[Valente](#), [Alfieri](#), [Fantetti](#), [Ginetti](#), [Rizzotti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Unterberger](#), [Conzatti](#)

### Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

*(Disposizioni in materia di arresto in flagranza differito)*

1. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 572 del codice penale, nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente all'arresto, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto, risulti autore del fatto, sempre che si proceda all'arresto entro e non oltre le quarantotto ore dal fatto.»

## 16.0.4

[Balboni](#)

### Respinto

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16 -*bis*.

All'articolo 390 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, al difensore oltre che al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa"».

## ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 17.

#### Approvato

*(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)*

1. All'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

#### EMENDAMENTI

### 17.1 (testo 2)

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

## **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: "nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorennе" sono sostituite dalle seguenti: "nonché agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del medesimo codice";»

## **17.2**

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#), [Rossomando](#)

## **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-*bis*» dopo le parole: «presso enti o associazioni» inserire le seguenti: «iscritte ad albi regionali o nazionali».*

## **17.100**

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

## **Id. em. 17.2**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-*bis*» dopo le parole: «presso enti o associazioni» inserire le seguenti: «iscritte ad albi regionali o nazionali».*

## **17.3**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

## **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La remunerazione di cui al comma 1 per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 582, 583-*quinqüies*, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale è destinata nella misura di un terzo alla vittima dei medesimi reati o in caso di morte della stessa, in conseguenza del reato, è corrisposta in favore dei figli."».

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori e risarcimento delle vittime».*

## **17.4**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

## **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis* .

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

## ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

### **Approvato**

*(Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri anti violenza)*

1. All'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «riservando un terzo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

EMENDAMENTI

### **18.1**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### **Respinto**

*Premettere i seguenti commi:*

«01. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

"*l-bis*) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore".

*01-bis.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 01 pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **18.2**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#), [Vitali](#), [Conzatti](#)

### **Respinto**

*Premettere il seguente comma:*

«01. All'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: "e di sostegno" sono aggiunte le

seguenti: "anche psicologico"».

## 18.100

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

### Id. em. 18.2

*Premettere il seguente comma:*

«01. All'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: "e di sostegno" sono aggiunte le seguenti: "anche psicologico"».

## ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 19.

#### Approvato

*(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato)*

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;
- b*) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
- c*) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
- d*) all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».

#### EMENDAMENTO

### 19.1

[Balboni](#)

#### Respinto

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«*1-bis*. All'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. Il Fondo eroga, altresì, le somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime in quanto soggetti coobbligati in ottemperanza alle norme vigenti."»

*Consequentemente, alla rubrica del medesimo articolo, dopo le parole: «n. 204» aggiungere le seguenti: «e alla legge 7 luglio 2016, n. 122,», e sostituire la parola: «recante» con la seguente: «recanti».*

## ARTICOLI 20 E 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 20.

#### Approvato

*(Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)*

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante

lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale».

Art. 21.

### Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

### 21.1

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Iori](#), [Assuntela Messina](#)

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 21 - (*Copertura finanziaria*) - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Introduzione nel codice penale degli articoli 609-*terdecies*, 609-*quaterdecies* e 609-*quindecies*, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati ( [174](#) )

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

*(Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 609-*duodecies* del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 609-*terdecies*. - (*Matrimonio forzato*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Art. 609-*quaterdecies*. - (*Circostanze aggravanti*). - La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto di cui all'articolo 609-*terdecies* è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-*quindecies*. - (*Pene accessorie*). - La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*terdecies* comporta:

- a) la perdita della responsabilità genitoriale;
- b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».

2. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «609-*terdecies*, 609-*quaterdecies*».

Art. 2.

*(Istituzione dell'Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto in materia di*

*matrimoni forzati, nonché interventi di prevenzione in sede locale)*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto in materia di matrimoni forzati, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, e delle organizzazioni *non profit* specificamente operanti nel settore del contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati e matrimoni precoci.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati, anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale e scolastico delle vittime.
3. In ogni provincia e città metropolitana il questore competente al rilascio dei permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nomina uno o più funzionari di polizia quali referenti per il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati con il compito di agevolare i rapporti con i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni *non profit* di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1200  
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-*septies* e dall'articolo 612-*bis* del codice penale ( [229](#) )

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. All'articolo 609-*septies*, secondo comma, del codice penale, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
2. All'articolo 612-*bis*, quarto comma, del codice penale, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1200  
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifica dell'articolo 609-*septies* del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* del medesimo codice ( [295](#) )

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 609-*septies* del codice penale, le parole: «il termine per la proposizione della querela è di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «il termine per la proposizione della querela è di un anno».

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1200  
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti ( [335](#) )

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il fondo per la solidarietà alle vittime di reati intenzionali violenti, di seguito denominato «fondo», con una dotazione annua di un

milione di euro.

2. Alle prestazioni del fondo possono accedere le vittime, come definite ai sensi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

3. Il fondo eroga alle vittime le somme riconosciute a titolo risarcitorio in ambito processuale nei casi in cui i colpevoli del reato siano incapienti. Il fondo eroga, altresì, le somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime in quanto soggetti coobbligati in ottemperanza alle norme vigenti.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per accedere alle prestazioni del fondo.

5. La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo è assicurata a valere sulle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche dell'Unione europea di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1200  
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne ( [548](#) )

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. All'articolo 609-*septies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-*bis* e 609-*ter*»;
- b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1200  
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne ( [662](#) )

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 605 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 605-*bis*. - (*Costrizione al matrimonio o all'unione civile*). - Chiunque, con violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi o comunque sfruttando una situazione di vulnerabilità, costringe altri a contrarre matrimonio o una unione civile, anche in un Paese estero, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 605-*ter*. - (*Induzione al viaggio finalizzato al matrimonio*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei casi previsti dall'articolo 605-*bis*, chiunque, con artifici, raggiri, violenza o minaccia, o facendo leva su precetti religiosi, o comunque sfruttando una situazione di vulnerabilità, induce altri a recarsi all'estero per contrarre matrimonio o un' unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il matrimonio l'unione civile non vengono contratti.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni di cui all'articolo 609-*quater*.

Art. 605-*quater*. - (*Costrizione al matrimonio di persona minorenne*). - Se i reati di cui agli articoli 605-*bis* e 605-*ter* sono commessi nei confronti di persona della famiglia, o di un minore di anni diciotto, o di una persona sottoposta alla propria autorità, tutela o curatela, o a sé affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, la pena della reclusione è da sei a quindici anni».

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1200  
DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica ( [1383](#) )

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO 1

### Articolo 1.

#### *(Miglioramento dei saldi di finanza pubblica)*

1. Per l'anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, costituiscono economie di bilancio o sono versati all'entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Al fine di conseguire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 1 rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica almeno nella misura di 1.500 milioni di euro, per l'anno 2019 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono corrispondentemente accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al presente decreto. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
3. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019, risultante dai monitoraggi di cui agli articoli 12, comma 10 e 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al comma 2 sono confermati, in tutto o in parte, per l'esercizio in corso o sono resi disponibili.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogate.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N.B. Per l'Allegato 1 si rinvia all'Atto Senato 1383, pagg. 9-11  
EMENDAMENTI

### 1.1

[Manca](#), [Misiani](#), [Marino](#), [Stefano](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Per l'anno 2019» con le seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020».*

### 1.2

[Misiani](#), [Manca](#), [Marino](#), [Stefano](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per l'anno 2020 i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle*



disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, concorrono alla copertura delle misure di completa sterilizzazione delle clausole di salvaguardia su IVA e accise relative al medesimo anno».

### 1.3

[Stefano](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Marino](#)

#### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «alle Camere» con le seguenti: «alle competenti commissioni permanenti di Camera e Senato per l'espressione dei relativi pareri».*

### 1.4

[Marino](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Stefano](#)

#### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «nell'ambito degli stati di previsione della spesa» con le seguenti: «nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili».*

### 1.5

[Manca](#), [Misiani](#), [Marino](#), [Stefano](#)

#### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «nell'ambito degli stati di previsione della spesa» con le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».*

### 1.6

[Stefano](#), [Marino](#), [Misiani](#), [Manca](#)

#### **Respinto**

*Al comma 3, alle parole: «Sulla base della rendicontazione» premettere le seguenti: «Fermo restando l'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 2».*

### 1.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Marino](#), [Stefano](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G1.7**

*Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «da comunicare alle competenti commissioni permanenti di Camera e Senato».*

### **G1.7 (già em. 1.7)**

[Misiani](#), [Manca](#), [Marino](#), [Stefano](#)

#### **Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1383,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.7.

### **1.8**

[Manca](#), [Misiani](#), [Marino](#), [Stefano](#)

#### **Respinto**

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».*

### **1.9**

[Marino](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Stefano](#)

#### **Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «sono abrogate» con le seguenti: «si applicano a decorrere dall'anno 2020».*

### **1.10**

[Stefano](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Marino](#)

#### **Respinto**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per l'anno 2020, una quota parte non inferiore al 20 per cento dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è destinata ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento».*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

#### **1.0.1**

[Misiani](#), [Manca](#), [Marino](#), [Stefano](#)

### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art 1- *bis*.

1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: "1-*ter*. Per l'anno 2019 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è incrementato di 31.631.951,25 euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 31.631.951,25 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

## **1.0.2**

[Marino](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Stefano](#)

### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

## **1.0.3**

[Manca](#), [Misiani](#), [Marino](#), [Stefano](#)

### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

## **ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE**

### **Articolo 2.**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

*Allegato B*

**Pareri espressi dalla 1a e della 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1200 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 5, si conferma che le attività di formazione degli operatori di polizia potranno essere svolte attraverso le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- in merito all'articolo 20, si assicura che gli indennizzi in favore delle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso potranno essere erogati nel rispetto della dotazione complessiva del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati;
- con riguardo all'articolo 21, si ribadisce come dall'attuazione del disegno di legge in esame, fatta eccezione per l'articolo 8 che è provvisto di una propria copertura, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che ogni attività ricompresa nel provvedimento risulta sostenibile avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1, 3.5, 5.2, 5.3, 5.100, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 12.5, 15.4, 17.1 (testo 2), 17.4, 18.1, 18.2, 18.100, 19.1 e 21.1.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 01.1, 2.3, 10.6, 14.1, 14.2, 14.100, 14.0.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4 e 16.0.5 (già 9.0.3).

Sull'emendamento 6.1, formula parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «per i medesimi reati», delle seguenti: «, con oneri a carico del condannato».

Sull'emendamento 16.0.1, esprime parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera c), di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte.

#### **Parere espresso dalla 1a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1383 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1200:

sull'articolo 4, le senatrici Evangelista e Pizzol avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 5.1, la senatrice Pizzol avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 7, il senatore Trentacoste avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 8, la senatrice Pirro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 12, il senatore Puglia e la senatrice Castellone avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 16.0.1, la senatrice Piarulli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 21.1, la senatrice Pergreffi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, la senatrice Rossomando avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Disegno di legge n. 1383:

sull'emendamento 1.1 il senatore Dell'Olio avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Barboni, Berardi, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Bressa, Candiani, Cattaneo, Ciampolillo, Cioffi, Crimi, De Poli, Faggi, Fazzone, Ferrazzi, Ferro, Galliani, L'Abbate, Leone, Merlo, Monti, Moronese, Napolitano, Pepe, Petrocelli, Pisani

Giuseppe, Ronzulli e Santangelo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Endrizzi, Garavini, Morra e Vitali, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Caliendo, Evangelista, Pillon, per attività della Commissione contenziosa; Endrizzi, Garavini, Morra e Vitali, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

**Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il senatore Luca Ciriani, in sostituzione del senatore Raffaele Stancanelli, cessato dal mandato parlamentare.

**Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvazione di documenti**

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta del 16 luglio 2019, ha approvato - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento - una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente il caso di Enrico Chico Forti e sulla condizione degli italiani detenuti all'estero (*Doc. XXIV-ter*, n. 1).

Il predetto documento è inviato al Ministro degli affari esteri.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Patuanelli Stefano, Santillo Agostino

Modifica dei termini in materia di diporto nautico (1416)

(presentato in data 16/07/2019);

senatori Paragone Gianluigi, Patuanelli Stefano

Abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione e della relativa tassa di concessione governativa, nonché modifica dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di limiti di affollamento pubblicitario nelle trasmissioni radiotelevisive (1417)

(presentato in data 17/07/2019);

senatori Ortis Fabrizio, Mininno Cataldo, Donno Daniela, Romano Iunio Valerio, Castiello Francesco, Morra Nicola, Di Micco Fabio, Lannutti Elio, Trentacoste Fabrizio, Corbetta Gianmarco, Agostinelli Donatella, Abate Rosa Silvana, Mollame Francesco, Evangelista Elvira Lucia, Naturale Gisella, Gallicchio Agnese, Mantovani Maria Laura, Matricciano Susy, Di Girolamo Gabriella, Presutto Vincenzo, Garruti Vincenzo, Pirro Elisa, Fede Giorgio, Giannuzzi Silvana, Angrisani Luisa, Turco Mario

Istituzione della figura dell'orientatore interculturale della difesa (1418)

(presentato in data 17/07/2019);

senatori Fregolent Sonia, Cantu' Maria Cristina, Marin Raffaella Fiormaria, Rufa Gianfranco, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Papaevangelio Kristalia Rachele, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di

assistenza della Maculopatia Degenerativa Miopica e Senile (1419)  
(presentato in data 17/07/2019).

### **Affari assegnati**

È stato deferito alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento, l'affare sul tema dei matrimoni precoci e forzati (Atto n. 289).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 12 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la prima relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziata per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, riferita agli anni 2017 e 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. CCLIII*, n. 1).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 luglio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. CLXV*, n. 1).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 12 luglio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2018, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 13).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Consiglio sulla tornata di primavera 2019 della sorveglianza fiscale dell'Italia (COM(2019) 351 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Uniti nel realizzare l'Unione dell'energia e l'azione per il clima: gettare le fondamenta della transizione all'energia pulita (COM(2019) 285 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 13a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Relazione annuale sull'attuazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nel 2018 (COM(2019) 289 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Valutazione del piano d'azione 2015-2019 sul traffico di armi da fuoco tra l'UE e la regione dell'Europa sudorientale (COM(2019) 293 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella procedura scritta avviata dal comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione

intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per l'adozione di modifiche dei registri di immatricolazione nazionali (RIN) e delle prescrizioni tecniche uniformi UTP TAF (COM(2019) 298 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a.

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente della Corte dei conti - Ufficio di controllo di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con lettera in data 11 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 162, comma 5, del medesimo decreto legislativo, la relazione sull'attività di controllo sui contratti secretati, esercitata dalla Corte dei conti, riferita al periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXX, n.2*).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

##### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 12 luglio 2019, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (COM(2019) 330 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 7 ottobre 2019. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 10a e 14a;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019) 331 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 7 ottobre 2019. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 10a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore De Bonis ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01019 della senatrice Nugnes ed altri.

I senatori Lomuti, Garruti, Ortolani, Pirro, Marco Pellegrini, Accoto, Dell'Olio, Castiello, Granato, Gaudiano, Lannutti, Pesco e Naturale hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01954 della senatrice Gallicchio ed altri.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-01019, della senatrice Nugnes ed altri, rivolta ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti, è rivolta anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Mozioni

[BINETTI](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [GASPARRI](#), [SACCONE](#), [BATTISTONI](#), [SICLARI](#), [FERRO](#), [SERAFINI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [FANTETTI](#), [RIZZOTTI](#), [CALIENDO](#), [GIRO](#), [MINUTO](#), [CRAXI](#), [LONARDO](#) - Il Senato,

premessi che:

l'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, pur ribadendo la legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, concernente l'istigazione o aiuto al suicidio, che vieta l'aiuto al suicidio, ha chiesto al Parlamento di precisare in maniera chiara se la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" preveda o meno questa possibilità. L'ambiguità, secondo la Corte, nasce dal fatto che il bene giuridico protetto

dalla legge n. 219 non risiede nel diritto alla vita ma nell'autodeterminazione del paziente, che include la libertà e la consapevolezza del soggetto di porre fine alla propria vita, escludendo condizionamenti esterni che possano alterare la sua scelta;

la Consulta con questa formula ha sintetizzato tre concetti chiave che mostrano come la legge n. 219 del 2017 avesse già in sé il rischio della "deriva eutanastica": a) pone come bene primario del soggetto la capacità di autodeterminazione, antepoendola al diritto alla vita, e impone a familiari e medici, a magistrati e amici di farsene garanti; b) il ribaltamento della scala dei valori tra diritto alla vita e libertà di autodeterminazione modifica la stessa *mission* del medico, facendolo passare da curante a mero esecutore della volontà del soggetto; c) il paziente, dal canto suo, può chiedere tutto: dal rifiuto di qualsiasi trattamento, anche salvavita, alla sospensione della nutrizione e dell'idratazione, assimilate ad un trattamento medico;

a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo, per la Consulta, se il paziente può disporre di sé in modo assoluto e il medico è tenuto ad assecondarlo senza poter fare obiezione di coscienza, questo fatto si configura già come un vero e proprio aiuto al suicidio. Quandanche il paziente richiedesse atti in contrasto con la coscienza del medico e con il codice deontologico, il medico non potrebbe respingere l'aiuto necessario per dare attuazione alle sue scelte, se formulate con piena libertà. Tutto ciò modifica radicalmente l'articolo 580 del codice penale che attualmente condanna non solo il medico, ma chiunque intenda aiutare il paziente ad anticipare la sua morte, ossia a suicidarsi. Recita, infatti, il primo comma dell'articolo 580 del codice penale: "Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito";

è a tutti noto quanto pesò la morte del *dj* Fabo sull'accelerazione del dibattito relativo alla legge n. 219 del 2017; la vicenda contribuì a creare un clima emotivo ad alta tensione in un'opinione pubblica costantemente aggiornata sulla sua drammatica vicenda e sulla sua volontà di porre fine alla sua vita. Marco Cappato apparve in quell'occasione come il suo "liberatore": colui che ne facilitò il suicidio, accompagnandolo personalmente nella clinica in Svizzera, sapendo bene quale fosse la sua volontà. Cappato ha quindi certamente facilitato il suicidio di Fabo e questo era il quesito a cui la Corte costituzionale avrebbe dovuto rispondere, verificando o meno la sua aderenza all'articolo 580 del codice penale. È quanto ha chiesto la Corte di assise di Milano, ponendo il quesito alla Corte costituzionale se si dovesse considerare illegittimo l'articolo 580 del codice penale, ma la Corte costituzionale ha ribaltato il quesito, chiedendo alle Camere di legiferare entro un anno;

nel comunicato della Consulta del 24 ottobre 2018 si legge: "Nella camera di consiglio di oggi, la Corte costituzionale ha rilevato che l'attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. Per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un'appropriata disciplina, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell'articolo 580 codice penale all'udienza del 24 settembre 2019. La relativa ordinanza sarà depositata a breve. Resta ovviamente sospeso il processo *a quo*". Molti studiosi di diritto costituzionale considerano questa ordinanza un *unicum* nella storia della produzione decisionale della Consulta, in quanto la Corte, attraverso un provvedimento interlocutorio, impone un *diktat* al Parlamento, fissando un termine entro il quale rivedere le norme sul "fine vita", ossia su una materia sensibile che coinvolge aspetti etici e di coscienza. L'ordinanza, infatti, chiede al Parlamento di approvare una "nuova" disciplina sul fine vita, modificando sia la legge n. 219 del 2017, che considera incompleta e lacunosa, che l'art. 580 del codice penale, senza assolutamente considerare l'ipotesi che il legislatore, pur nell'ambiguità della formulazione, intendesse escludere un esplicito riferimento all'eutanasia nelle sue diverse forme: eutanasia attiva, eutanasia passiva, suicidio assistito;

un anno di tempo per coprire il vuoto normativo sul fine vita è quanto aveva lasciato la Consulta al Parlamento per legiferare. Eppure, il tempo sta per scadere, con i lavori bloccati e più volte rinviati, nonostante i ripetuti solleciti che sono venuti da tante associazioni di ben diverso orientamento, da quelle a netta impronta radicale a quelle di ispirazione cattolica. Lo stesso Presidente della Camera dei deputati Fico, parlando del fine vita, aveva affermato: "Il Parlamento affronti il tema dell'eutanasia e



dia una risposta compiuta e tempestiva". Ma evidentemente la maggioranza Lega-M5S si trova davanti all'ennesimo rischio di spaccatura e divisione, per cui preferisce occuparsi di altro, ignorando la scadenza perentoria posta dalla Corte costituzionale;

da una parte ci sono esponenti del M5S che, forzando l'ordinanza, sostengono le 4 proposte di legge fortemente a favore dell'eutanasia attualmente depositate alla Camera (quella d'iniziativa popolare, promossa dall'associazione radicale Luca Coscioni, cui si sommano quelle a prima firma di Andrea Cecconi, ex M5s, Doriana Sarli, M5s, e Michela Rostan, Leu); dall'altra, c'è la Lega, con un testo che vorrebbe ridurre la pena, senza eliminarla, per chi aiuta un familiare gravemente sofferente a morire, ma soprattutto chiede un'applicazione reale e completa della legge n. 38 del 2010, sulle cure palliative, e abolisce l'articolo della legge n. 219 che assimila idratazione e nutrizione assistite a comuni trattamenti;

a giudizio dei proponenti, è chiaro che ci si trova davanti a posizioni profondamente diverse, considerato che da un lato c'è chi pretende di approvare la legge sull'eutanasia legale o almeno depenalizzando l'aiuto alla morte volontaria; dall'altro c'è chi rivendica una norma che mantenga l'intero articolo 580 del codice penale, con la sua dimensione sanzionatoria, ma prendendo atto di quanto già emerge in alcune sentenze, ossia il coinvolgimento emotivo dei familiari, l'irrevocabilità di certe situazioni che si protraggono da un tempo lunghissimo, e le circostanze concrete, a volte realmente drammatiche, in cui in alcuni casi specifici si realizzano certe forme di aiuto al suicidio. Ma proprio in questi casi l'attenzione alla vita del paziente e il rispetto della sua autonomia esigono nuove forme di cura da parte del medico e reclamano specifiche strategie nell'accompagnamento dei percorsi di fine vita per tutelare la qualità della vita dei pazienti, considerati come inguaribili, ma mai come incurabili. Il valore della loro dignità va sottolineato costantemente perché è inviolabile: è un compito non nuovo, ma che si è ampliato con l'applicazione delle nuove tecnologie, ricordando che sono sempre e solo al servizio dell'uomo e che mai l'uomo, pur nella sua fragilità, può essere subordinato agli imperativi tecnologici;

l'ordinanza della Corte costituzionale in qualche modo offre anche la sponda per un ragionamento meno divisivo, quando afferma: "prerequisito di ogni scelta" dovrebbe essere "un percorso di cure palliative" in grado di mettere "il paziente in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza". Quello di ottenere la morte non può mai diventare un diritto generalizzato, ma dovrebbe costituire una scelta drammatica percorribile in rari e assai specifici casi. Appare quindi evidente ai proponenti che le proposte di legge favorevoli all'eutanasia finora discusse in Parlamento non rispecchino il dettato della Corte, tradendone lo spirito. La Consulta pone infatti come regola la tutela della vita, e come eccezione assoluta l'accoglienza delle istanze di morte, ma solo dopo aver esperito tutte le possibili terapie palliative;

per storia, cultura e tradizione nell'area del Centro-destra (UDC-FI-FdI), l'opzione è sempre stata decisamente a favore della vita e dei suoi diritti, accanto al malato e alle sue esigenze, in profondo ascolto della sua volontà e nel pieno rispetto della sua autonomia. Senza però che ciò comporti una rinuncia al principio di umana solidarietà, che rappresenta il vero fattore di coesione sociale. Per questo si ritiene che tra i diritti del malato ci sia il diritto alla relazione di cura che include le cure palliative, anche non farmacologiche, che attualmente, pur essendo ricomprese tra i LEA, sono a conti fatti scarsamente esigibili da parte dei pazienti. Così come si ritiene che il malato abbia il diritto a ricevere assistenza religiosa, come ribadito recentemente nel "Manifesto interreligioso dei diritti nei percorsi di fine vita", presentato pubblicamente e sottoscritto il 5 febbraio 2019;

i proponenti sono motivatamente e decisamente contrari a qualsiasi normativa che introduca l'eutanasia, che finirebbe col far dipendere il valore di ciascuno non dalla sua irripetibile esistenza, ma dalla sua "utilità" sociale, introducendo il parametro di un possibile "costo" troppo elevato come motivo per mettere fine alla vita in alcune situazioni di grande fragilità. Il valore della vita allora non sarebbe più fondamentale in sé stesso, ma relativo, in opposizione alla nostra tradizione culturale e ai valori su cui si fonda;

se poi tale scopo favorevole all'eutanasia venisse posto come onere del Servizio sanitario nazionale verrebbe gravemente alterata la stessa *mission* di istituzioni specificamente impegnate a difendere la

vita, soprattutto quando è più debole. Analogamente, potrebbe stravolgere il senso stesso della professione del medico e di tutte le altre figure del sistema socio-sanitario, ognuna delle quali ha scelto la propria specifica professionalità per porsi al servizio del paziente e delle sue necessità: per facilitargli una migliore qualità di vita anche attraverso la terapia del dolore in tutte le sue forme, ma che non accetterebbe mai di considerare la morte provocata del paziente come alternativa di cura, per garantirne il benessere. Altrimenti potrebbe accadere quel che temeva Cecily Saunders, geniale fondatrice degli *hospice* e delle cure palliative. Un gran numero di persone vulnerabili penserebbero facilmente: "Ho il diritto di abbreviare la mia vita, e dunque ora ho anche il dovere di farlo, perché sono un peso per altri, e la mia vita è ormai priva di valore". Le persone invece hanno sempre valore e avranno valore fino all'ultimo istante della loro vita;

è necessario che ci sia piena consapevolezza del fatto che, talora, malattia e sofferenza irrompono in modo inarrestabile nella nostra vita, ferendo in profondità la storia personale di ognuno e ponendo sulle sue spalle pesi estremamente gravosi; proprio chi sperimenta questa "vulnerabilità" ha diritto a non rimanere solo, ma deve ricevere dalla comunità, nella misura delle responsabilità proprie di ciascuno, ogni aiuto necessario per curare la malattia e lenire la sofferenza, in nome della solidarietà umana;

i proponenti esprimono il più fermo rifiuto di ogni atto di eutanasia, in tutte le sue forme e modalità, ovvero di ogni scelta intenzionale e diretta finalizzata ad anticipare la morte allo scopo di interrompere ogni sofferenza e guardano con estremo favore alla recente presa di posizione pubblica da parte delle federazioni degli ordini dei medici e degli infermieri, che considerano il proprio coinvolgimento in eventuali pratiche eutanasiche in piena ed inaccettabile contraddizione con le finalità e i valori originari dell'arte medica, espressi e confermati nei vigenti codici deontologici di categoria;

i proponenti del presente atto di indirizzo auspicano, pertanto, che una simile violazione della vita umana, qual è l'eutanasia, non debba mai trovare avallo e giustificazione nell'ordinamento giuridico del nostro Paese,

impegna il Governo:

1) a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa affinché venga riconosciuto: che ogni vita umana è un bene in sé stessa, al di là delle circostanze che di fatto segnano la sua parabola esistenziale; la peculiare dignità umana che contraddistingue ogni persona accomuna la famiglia umana e rende tutti uguali in valore; che per ogni essere umano sussiste il dovere morale di prendersi cura della vita e salute propria e altrui, in un clima di solidale reciprocità;

2) a valutare la possibilità di provvedere con adeguati stanziamenti, anche sul piano economico, a garantire a tutti i pazienti la piena fruibilità delle cure palliative, sia attraverso gli *hospice* che attraverso le cure domiciliari, come l'assistenza medica integrata da personale infermieristico e riabilitativo, e che gli stanziamenti previsti per le cure palliative e per i percorsi di accompagnamento al fine vita includano anche quell'insieme di cure non strettamente farmacologiche che tanto contribuiscono a far percepire al paziente una migliore qualità di vita, a cominciare dall'assistenza psicologica e spirituale, dalla musicoterapia alla riabilitazione, eccetera;

3) a prevedere misure che consentano:

a) ai pazienti di sperimentare che il rispetto per la propria religione è un diritto e quindi possono godere di tutti i servizi legati alla sfera religiosa, spirituale e culturale, compresa la presenza del referente religioso o assistente spirituale;

b) che ogni persona conosca e sia consapevole del suo percorso di cura e del possibile esito, secondo i protocolli terapeutici più aggiornati, affinché possa gestire la propria vita nel modo qualitativamente più soddisfacente, anche in relazione alla propria spiritualità e fede religiosa;

c) che le famiglie possano partecipare delle relazioni di cura e di sostegno necessarie a garantire al *caregiver* familiare tutte le misure di affiancamento più opportune per garantire il suo servizio, senza raggiungere la soglia di *stress* che ne comprometterebbe l'efficacia;

d) che i pazienti stranieri abbiano il supporto di un mediatore interculturale competente e disponibile, che operi in sintonia con la struttura sanitaria, nell'esclusivo interesse del paziente;

e) che non si ricorra mai nelle decisioni politiche socio-sanitarie a valutazioni ispirate ad utilitarismo

ed efficientismo, per cui i proponenti del presente atto rifiutano senza tentennamenti ogni "logica di scarto" tendente a considerare le persone insolubilmente segnate dalla malattia o da altre vulnerabilità (età avanzata, disabilità, patologie psichiatriche, eccetera) come una sorta di "peso infruttuoso", tanto da ritenere opportuno ridurre (o addirittura annullare) risorse ed ausilii a loro vantaggio, a prescindere dai loro effettivi bisogni.

(1-00147)

Interrogazioni

[FERRARA](#), [LOMUTI](#), [COLTORTI](#), [GRASSI](#), [FLORIDIA](#), [SANTILLO](#), [PESCO](#), [LANNUTTI](#), [MATRISCIANO](#), [ANGRISANI](#), [CASTALDI](#), [VANIN](#) - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

un'indagine coordinata dalla Procura di Torino su combattenti italiani nel Donbass ha portato ad un'operazione antiterrorismo, di cui danno notizia le principali testate nazionali;

l'operazione, coordinata dal Servizio antiterrorismo dell'Ucigos e della Digos di Torino, ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di una notevole quantità di armi da guerra, tra cui un missile aria-aria che, secondo fonti giornalistiche, sarebbe di probabile provenienza qatariota ("ilfattoquotidiano" del 15 luglio 2019);

il *blitz* è scattato nei confronti di una serie di soggetti orbitanti nei gruppi dell'estrema destra oltranzista;

tra gli arrestati figura anche Fabio Del Bergiolo, 50 anni, ex ispettore antifrode delle dogane, che nel 2001 si era candidato al Senato, per "Forza Nuova", nel collegio di Gallarate (Varese);

considerato che:

il possesso di armi da guerra da parte di soggetti appartenenti al mondo dell'estrema destra, attiva con una rete di *foreign fighter* all'estero e in particolare in Ucraina, mette in allarme non solo le istituzioni, ma anche i cittadini;

è molto difficile fare entrare nel nostro Paese un missile aria-aria, eludendo i controlli;

viene da interrogarsi sulle reali intenzioni del gruppo di estrema destra;

considerato che, a parere degli interroganti:

il sequestro è di una gravità senza precedenti nella storia recente italiana, sia per numero che per tipologia di armi sequestrate, e i soggetti tratti in arresto sono probabilmente responsabili di una rete di addestramento di militanti ideologicamente e militarmente formati, tali da porre in essere un possibile gruppo armato, con finalità potenzialmente sovversive del nostro ordine costituito;

i gruppi di estrema destra hanno dimostrato in più occasioni di rappresentare un pericolo per la civile convivenza e potrebbero in qualche modo essere responsabili della ricostituzione di un partito di ispirazione fascista, con l'aggravante del possesso di armi da fuoco e esplosivi e del combattimento in teatri di guerra come l'Ucraina,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se ritengano che i gruppi neofascisti italiani possano rappresentare un pericolo per la stabilità della democrazia, pari al terrorismo di matrice islamica;

se l'ingresso di armi da guerra, e in particolare di un missile aria-aria, sia stato possibile con la complicità di qualche organo addetto al controllo delle frontiere italiane;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere per accertare e, nel caso, sanzionare eventuali complici all'interno degli organi di controllo.

(3-01025)

[CORRADO](#), [ANASTASI](#), [CORBETTA](#), [ANGRISANI](#), [TRENTACOSTE](#), [MARINELLO](#), [DONNO](#), [FLORIDIA](#), [LANNUTTI](#), [PRESUTTO](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

a fine giugno 2019, il direttore della galleria nazionale e del polo museale delle Marche, lo storico dell'arte austriaco Peter Aufreiter, ha dichiarato alla stampa di essere indisponibile ad un rinnovo automatico del contratto, che dal 2015 lo lega al Ministero per i beni e le attività culturali, lamentando che a Roma: "Non hanno bisogno di uno storico dell'arte, ma di un esperto in pubblica amministrazione italiana";

l'ipotesi di un rinnovo d'ufficio nasceva dall'intenzione recentemente espressa dal ministro Bonisoli di confermare in blocco i direttori di musei e parchi autonomi in scadenza nel prossimo autunno. Il Ministro, dunque, non ricorrerebbe nuovamente alla procedura concorsuale, molto contestata, adottata la scorsa primavera per selezionare i sei direttori i cui contratti sono scaduti per primi. Il rinnovo automatico non è però una strada praticabile: la selezione va bandita ad ogni scadenza contrattuale e lo stesso Bonisoli, nell'incontro con le organizzazioni sindacali del 18 giugno 2019, avrebbe assicurato "che intendeva 'regolarizzare' le procedure di nomina dei direttori dei musei autonomi assimilandole pienamente a quelle dei concorsi pubblici";

il meccanismo giuridico è sancito dall'art. 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014. Sarebbe stato nella facoltà di Bonisoli disapplicare da subito l'articolo, poiché stabilisce che gli incarichi dei direttori, alla scadenza dei contratti, possono, non devono, essere conferiti mediante "procedure di selezione pubblica". A parere degli interroganti, formalmente legittimo, tale meccanismo rasenta però l'incostituzionalità (articolo 97 della Costituzione) in quanto le selezioni, per lo scarso rigore di valutazione e non prevedendo prove scritte, ma solo orali non tecniche, difficilmente si possono dire concorsi pubblici in senso stretto. Il profilo dei vincitori è piuttosto un profilo da nominati e la nomina, fiduciaria, a rigore dovrebbe venire meno alla caduta del titolare del Dicastero;

considerato che:

stando al decreto-legge n. 83 del 2004, inoltre, possono aspirare a concorrere "persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura". A giudizio degli interroganti l'esito delle selezioni già svolte dimostra che le maglie sono molto larghe. Eppure la firma del contratto fa del vincitore un direttore generale o un dirigente di seconda fascia del Ministero quand'anche sia un soggetto estraneo ai ruoli dirigenziali o anche ai ruoli dei semplici impiegati pubblici, nonostante il compito principale del direttore, come ha riconosciuto con disappunto Aufreiter, sia poi la gestione amministrativa;

risulta agli interroganti che la qualità dei professionisti esterni beneficiari della procedura suddetta non sia affatto garantita e il timore che figure marginali attive intorno ai palazzi della politica, eventualmente spinte anche con azioni di *lobbying*, possano incontrare il favore di una commissione e persino del decisore politico, contravvenendo al principio della meritocrazia, sembra essersi concretizzato proprio nell'occasione della selezione poco trasparente conclusasi a primavera 2019;

con decreto della Direzione generale organizzazione del Ministero del novembre 2018 sono state bandite, infatti, sia la procedura di selezione internazionale per il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della galleria dell'accademia di Venezia, della reggia di Caserta e del parco archeologico di Pompei, sia quella per il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale non generale di direttore del palazzo reale di Genova, del parco dei Campi Flegrei e del parco dell'Appia antica;

con verbale del 22 marzo 2019, n. 7, la commissione di valutazione dei direttori di prima fascia ha individuato, per ciascun istituto e sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, in riferimento ai rispettivi *curricula* e lettere di motivazione, i dieci candidati ammessi al colloquio, ma alcuni di costoro, per quanto abbiano poi riportato un punteggio uguale o superiore ad altri, non sarebbero stati inseriti nella terna poi proposta al Ministro;

stando al comunicato stampa del 28 maggio 2019 del presidente della commissione esaminatrice e alla risposta fornita dal Ministro ad interrogazioni con risposta immediata del giorno seguente presso la Camera dei deputati, la procedura si caratterizzerebbe per tre fasi nettamente separate fra loro e comporterebbe l'azzeramento del punteggio assegnato ai candidati ad esito della prima fase. L'inserimento nella terna dipenderebbe, perciò, unicamente dall'esito del colloquio,

si chiede di sapere:

in quale atto normativo o amministrativo sia previsto che i punteggi conseguiti nei titoli non si sommino agli orali e quali siano stati i risultati conseguiti all'orale da tutti i candidati inseriti nelle decine e nelle terne di tutti i siti messi a bando;

perché ad oggi non siano stati ancora pubblicati sul sito del Ministero tutti gli atti della procedura concorsuale, inclusi i voti riportati nei titoli e nel colloquio da tutti i candidati, i loro *curricula* e i giudizi dei candidati formulati per il Ministro, così come già richiesto dal sindacato dei dirigenti dello Stato Unadis;

quali siano i motivi per cui il voto del colloquio (fino a un massimo di 20 punti) dovrebbe pesare di più della valutazione dei titoli (per i quali, invece, la commissione ha stabilito di poter attribuire fino a 100 punti);

se ciò fosse vero, per quale ragione i dirigenti generali dello Stato chiamati a dirigere primari istituti e luoghi della cultura possano essere scelti attraverso un semplice colloquio, prescindendo dagli esiti della precedente fase di valutazione del *curriculum*, e in modo da contraddire completamente persino l'esito delle precedenti fasi concorsuali;

perché il Ministro in indirizzo, per scegliere i suddetti dirigenti generali dello Stato, avrebbe nominato una commissione formata esclusivamente da docenti universitari e non anche integrata da dirigenti pubblici (non necessariamente coincidenti con i dirigenti del Ministero stesso) e da direttori di musei italiani o stranieri;

per quale motivo la composizione culturale dei componenti della commissione non rispecchi anche discipline diverse da storia dell'arte e archeologia, attesa la partecipabilità alla procedura di selezione di candidati laureati in qualsiasi disciplina;

se, alla luce dell'eventuale illegittimità delle procedure concorsuali adottate nei mesi scorsi e dell'impraticabilità del rinnovo automatico, per conferire gli incarichi di direttore che le prossime scadenze contrattuali renderanno vacanti, sarà finalmente bandito un autentico concorso pubblico.

(3-01027)

URSO, CIRIANI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

è oramai trascorso quasi un anno da quando Fratelli d'Italia, con l'interrogazione a risposta immediata 3-00150, ha portato ufficialmente all'attenzione dell'Aula l'annosa questione concernente il trattamento pensionistico ingiustificatamente privilegiato dei sindacalisti;

nel corso della seduta di interrogazioni a risposta immediata del 2 agosto 2018 era stato denunciato che tutti i meccanismi previsti al riguardo, oltre a creare di fatto intollerabili disparità di trattamento con gli altri lavoratori e dar spesso luogo ad abusi, finiscono con l'essere economicamente insostenibili, mettendo, tra l'altro, a dura prova il sistema pensionistico già gravato da una situazione finanziaria talmente difficile da porre a rischio le pensioni delle giovani generazioni;

in quell'occasione, il Ministro in indirizzo ribadì l'impegno a mettere fine a tali privilegi, così come previsto nel contratto di Governo, specificando espressamente che «tutto ciò che è privilegio va eliminato perché è ora che si ristabilisca che tutti i cittadini sono uguali e devono essere trattati alla stessa maniera» e che, nello specifico «nulla osta, secondo questo Ministero, a metter mano alla pensione dei sindacalisti», considerato appunto che «c'è una notevole disparità di trattamento tra sindacalisti che sono dipendenti pubblici o iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria e sindacalisti che non lo sono»;

a fronte di un impegno ufficiale ad intervenire «in maniera risoluta per impedire che questi privilegi vengano mantenuti», bisogna purtroppo constatare che ancora nulla è stato fatto in tale direzione;

anzi, addirittura in controtendenza rispetto a quanto pubblicamente annunciato, il Movimento Cinque Stelle, dopo aver presentato un emendamento all'AS 1018 (decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019) in materia di contribuzione figurativa (26.0.1 a prima firma Puglia), lo ha prontamente ritirato;

ad oggi, l'unico elemento positivo che si può registrare al riguardo è stato l'incardinamento, a settembre 2018, in XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) alla Camera dei deputati di due proposte di legge (AC 294 e AC 310) a prima firma Meloni, recanti, la prima, l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale e, la seconda, disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l'integrazione al trattamento minimo INPS, sulle quali si svolgeranno

audizioni in questa settimana,

si chiede di sapere quali siano le ragioni per le quali il Ministro in indirizzo ha ritenuto di non dare seguito all'impegno di cui in premessa e, in ogni caso, come intenda rimediare a tale grave inadempienza per dare finalmente una risposta adeguata, in termini di equità e giustizia sociale, al problema denunciato.

(3-01028)

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.*

- Premesso che:

"concertazione" è un termine utilizzato in Italia che si riferisce ad una pratica di governo che tende a operare scelte economiche attraverso una consultazione preventiva delle parti sociali, principalmente sindacati, ma anche associazioni imprenditoriali di categoria o appartenenti al terzo settore;

è una pratica adottata alla fine del ventesimo secolo ed utilizzata per superare il binomio conflittuale tra sindacati e Governo; l'indiscutibile pregio della concertazione consiste infatti nella realizzazione della collaborazione tra le parti sociali e tra queste ed il Governo;

in data 15 luglio 2019, il vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno Matteo Salvini ha incontrato al Viminale le parti sociali per una giornata di ascolto, confronto e proposta sulla crescita del Paese;

al termine dell'incontro il Ministro dell'interno ha tenuto una conferenza stampa;

al vertice con le parti sociali organizzato dal Ministro dell'interno al Viminale tra i partecipanti c'era anche Armando Siri, l'ex sottosegretario indagato per corruzione ed oggi consigliere economico della Lega, che ha spiegato la "flat tax" agli interlocutori, circa 40 associazioni;

gli interroganti ritengono curioso e bizzarro che le stesse sigle, di solito, non sono use andare al palazzo del Viminale, ma a palazzo Chigi, dove si trova l'apposito "tavolo verde" che proprio a quello serve: far incontrare le parti sociali con il Governo;

la "sala verde" ospita gli incontri del Governo con i sindacati e le parti sociali: qui, ad esempio, il 23 luglio 1993, Governo, imprenditori e sindacati firmarono il protocollo Ciampi-Giugni che sancì il criterio della concertazione con le parti sociali;

il ministro Di Maio detiene un doppio ministero: quello dello sviluppo economico e quello del lavoro e delle politiche sociali;

dall'inizio del mese di febbraio 2019, nel Ministero dello sviluppo economico a via Veneto, il ministro Di Maio non ha rinnovato l'incarico, e non solo per limiti di età, a Giampietro Castano, 75 anni, il dirigente che da 11 anni e sotto vari Governi è stato responsabile dell'unità di gestione delle vertenze per le imprese in crisi;

i funzionari designati dal Ministro si sono dunque fatti carico di tutti i *dossier*: dai 144 casi ereditati dal Governo "gialloverde" nel giugno 2018 con 189.000 lavoratori coinvolti ai 138 ancora irrisolti nel 2019 per un totale in crescita di 210.000 dipendenti, tenendo conto inoltre che sono numeri che non calcolano i lavoratori dell'indotto;

a giudizio degli interroganti, la figura del Ministro dovrebbe essere quella chiave per gli incontri con le parti sociali anche al fine di definire le strategie di politica industriale e di mercato del lavoro, ma, evidentemente, si è scelto di delegare le funzioni di Ministro dello sviluppo economico e del lavoro al Ministro dell'interno,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per riaffermare la centralità del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro nel rapporto con le parti sociali, al fine di ristabilire una pratica di concertazione istituzionalmente corretta.

(3-01029)

[D'ALFONSO](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in data 23 maggio 2019, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Shernon Holding srl, società che nell'agosto 2018 aveva acquistato, con patto di riservato dominio, i compendi aziendali riguardanti 55 punti di vendita del gruppo "Mercatone Uno" in amministrazione straordinaria;

i dipendenti del gruppo, al momento della cessione, hanno subito una riduzione notevole dell'orario di

lavoro, passando da contratti *full time* a contratti *part time* di 20, 24 e 28 ore settimanali; il verbale di consultazione sindacale e di accordo *ex* articoli 47, comma 4-*bis*, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sottoscritto dall'amministrazione straordinaria del gruppo, dalla Shernon Holding e dalle maggiori sigle sindacali, con il quale sono state concordate le riduzioni di orario e di personale da eseguire al momento della cessione, impegnava la Shernon Holding a mantenere invariati i livelli occupazionali per almeno un biennio;

il curatore fallimentare della Shernon Holding, il 24 maggio 2019, ha riconsegnato l'azienda all'amministrazione straordinaria nello stato di fatto in cui si trova, sciogliendosi dal contratto di cessione del 9 agosto 2018. Fatto, questo, cui è seguita la retrocessione dei lavoratori in capo all'amministrazione straordinaria, con le modalità previste dal verbale di consultazione sindacale del 19 giugno 2019, alle condizioni contrattuali e di orario lavorativo in vigore con la Shernon Holding; considerato che:

per i lavoratori, sospesi a zero ore, è stato richiesto il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria;

il mancato ritorno dei lavoratori alle condizioni *pre* cessione, ovvero agli orari di lavoro a tempo pieno in vigore durante l'amministrazione straordinaria, comporta inevitabilmente la corresponsione, in loro favore, di importi di cassa integrazione estremamente esigui, in alcuni casi anche di soli 300 euro;

considerato altresì che, non essendo stati rispettati, da parte della Shernon Holding, gli impegni assunti con il verbale di accordo del 2018, i lavoratori avrebbero diritto al riconoscimento delle condizioni contrattuali e di orario in essere al giugno 2018, con il conseguente aumento del trattamento di integrazione salariale cui avrebbero diritto,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di garantire ai lavoratori di Mercatone Uno il ritorno alle condizioni contrattuali e di orario di lavoro di cui godevano prima della cessione dei compendi aziendali alla fallita Shernon Holding e, conseguentemente, un adeguato sostegno al reddito.

(3-01030)

[BELLANOVA](#), [PATRIARCA](#), [MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [STEFANO](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#), [COLLINA](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il 18 luglio 2018, alla Camera dei deputati, il Ministro in indirizzo, rendendo l'informativa urgente richiesta sullo stato dei tavoli di crisi aperti presso il Ministero, ha dichiarato che "i tavoli di crisi aperti al 30 giugno 2018 sono ben 144 e vedono coinvolti 189.000 lavoratori, sono 189.000 famiglie che vedono la loro serenità economica e il loro futuro a rischio";

dopo un anno esatto non esiste un elenco aggiornato ed ufficiale in merito ai tavoli di crisi aziendale attualmente aperti. Secondo quanto risulta ai sindacati, e riportato da "Il Sole-24 ore" il 2 luglio 2019, i tavoli aperti al Ministero risulterebbero aumentati rispetto allo scorso anno, raggiungendo la cifra di 158 tavoli che coinvolgono circa 210.000 lavoratori. Risulterebbero invece 180 i tavoli di crisi aperti secondo quanto dichiarato dal ministro Salvini, e riportato dal quotidiano "Il Messaggero", nel corso del vertice al Viminale con le parti sociali e le 43 associazioni di categoria svoltosi il 15 luglio;

considerato che:

nel corso dell'intervento di informativa dello scorso anno svolta alla Camera dei deputati, il ministro Di Maio aveva provato a rassicurare lavoratori ed imprese, dichiarando che era necessario "attuare tutti gli strumenti ritenuti indispensabili, nonché le migliori competenze di questo Paese per fare in modo che le crisi sul tavolo possano trovare una conclusione positiva";

le rassicurazioni del Ministro avevano riguardato ad esempio i lavoratori della Bekaert, multinazionale belga che aveva deciso di chiudere lo stabilimento di Figline e Incisa Valdarno per delocalizzare in Romania, ai quali aveva rivolto un messaggio: "c'è massima attenzione da parte di questo Governo su questa delicatissima vicenda". Ebbene, dopo un anno, la reindustrializzazione della Bekaert di Figline Valdarno resta un'incognita, e alla fine dell'anno finirà anche la cassa integrazione straordinaria,

ottenuta dopo mesi dalla crisi nella scorsa estate;  
sempre nel corso dell'informativa del 2018 il ministro Di Maio aveva dato ampie rassicurazioni su un altro tavolo di crisi aperto, quello relativo all'azienda Comdata, garantendo che l'obiettivo era quello di "evitare i licenziamenti previsti". Ebbene, passato un anno, e dopo che la XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati aveva approvato all'unanimità lo scorso novembre una risoluzione su Comdata, che impegnava il Governo a garantire i livelli occupazionali attualmente presenti nei siti italiani, i lavoratori si ritrovano praticamente nelle stesse condizioni dell'estate scorsa;  
considerato, inoltre, che:  
tra giugno e luglio sono state 14, secondo quanto risulta dal sito del Ministero, le riunioni convocate sui tavoli di crisi, appuntamenti disertati il più delle volte dal ministro Di Maio e presieduti dal vice capo di gabinetto Giorgio Sorial;  
le modalità di istituzione e convocazione dei tavoli di crisi presso il Ministero continuano a non avere una logica, una strategia e un percorso chiaro e lineare, nonostante i sindacati siano spesso impegnati in solleciti e pressioni, considerata la situazione drammatica in cui versano migliaia di lavoratori coinvolti nelle crisi delle imprese che operano nel nostro Paese;  
tenuto conto che:  
le vertenze in atto interessano settori tra loro molto diversi, che richiedono azioni e strategie calibrate ognuna sulle proprie specificità: si va dal siderurgico, all'agroalimentare, passando per i trasporti e alla grande distribuzione organizzata;  
sono note le gestioni a dir poco contraddittorie e lacunose del ministro Di Maio dei tre più importanti *dossier* industriali attualmente aperti nel nostro Paese, quali ad esempio Ilva e Whirlpool;  
rilevato che:  
i più recenti dati di monitoraggio forniti dall'INPS sull'andamento delle ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate evidenziano un costante aumento rispetto ai mesi precedenti. In particolare, i dati di maggio 2019 attestano che il numero delle ore è stato pari a 25.208.214, in aumento del 6,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2018 (23.718.372). Nel dettaglio, le ore autorizzate per gli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria sono state 16.540.632, in aumento del 35 per cento rispetto a maggio 2018 e per gli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga sono state 30.647, in diminuzione del 95,3 per cento rispetto a maggio 2018;  
secondo i dati diffusi dall'Istat, in data 17 luglio 2019, gli ordinativi totali dell'industria sono crollati nel mese di maggio di 2,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente e di 2,1 punti percentuali nel periodo gennaio maggio 2019;  
tali dati evidenziano una situazione di crescente difficoltà nel tessuto produttivo del Paese e prefigurano un preoccupante ed ulteriore incremento delle richieste di tavoli di crisi aziendale, si chiede di sapere:  
quale sia il numero ufficiale dei tavoli di crisi aziendale aperti presso il Ministero dello sviluppo economico e il numero complessivo dei lavoratori coinvolti, ivi compresi quelli dell'indotto, e se corrispondano al vero le affermazioni del Ministro dell'interno rilasciate a seguito dell'incontro con le parti sociali dello scorso 15 luglio 2019, secondo cui i tavoli di crisi attualmente aperti sarebbero 180;  
quante siano le istanze pervenute al Ministro in indirizzo nel corso dell'ultimo anno con richiesta di apertura di tavoli di crisi;  
se intenda fornire i risultati dei tavoli gestiti dalla "Divisione VI, Crisi d'impresa" del Ministero, esplicitando il numero di crisi aziendali risolte positivamente nel corso dell'ultimo anno, nonché il numero di crisi aziendali concluse in maniera negativa;  
quali siano, in ragione di una maggiore trasparenza, le modalità con le quali vengono istituiti i tavoli di crisi e le modalità di convocazione delle parti interessate e, considerato quanto premesso, se ritenga possibile, in ragione della lentezza denunciata da numerosi soggetti coinvolti nella gestione dei *dossier* aperti, che nei prossimi mesi i tavoli di crisi aziendale possano essere gestiti su impulso e iniziativa del Ministro dell'interno.

(3-01031)



BAGNAI - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede, all'articolo 20-ter, disposizioni in materia di vigilanza cooperativa. Nello specifico, al comma 1, lettera b), si stabilisce che "L'autorità governativa assoggetta anche le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformità, la Banca d'Italia, su segnalazione dell'autorità governativa, può assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare entro il 31 marzo 2019, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni per l'attuazione del presente comma definendo modalità, soggetti abilitati e modelli di verbale";

la norma interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, concernente la vigilanza sulle banche di credito cooperativo, disposizione ai sensi della quale l'autorità governativa assoggetta a controlli anche le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi, di cui all'articolo 37-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

tenuto conto che:

i controlli previsti sono finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo, anche allo scopo di assicurare che il particolare regime fiscale di cui questi gruppi beneficiano rispetto alle altre tipologie di gruppi bancari non si configuri come indebito vantaggio competitivo;

l'articolo 20-ter, ultimo periodo, rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, al fine di definire modalità, soggetti abilitati e modelli di verbale;

il termine entro cui il provvedimento si sarebbe dovuto adottare era 31 marzo 2019, data ultima per provvedere all'emanazione delle disposizioni attuative dell'articolo così come novellato in sede di conversione,

si chiede di sapere con quali tempistiche il Ministro in indirizzo intenda dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 20-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 136 del 2018, emanando i decreti ministeriali previsti all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 220 del 2002, al fine di completare con una norma qualificante la cornice regolamentare disciplinante l'attività dei gruppi bancari cooperativi, che questa maggioranza a giudizio dell'interrogante ha contribuito nel 2018 a migliorare, rendendola più consona al ruolo che il credito mutualistico dovrà continuare a svolgere nel finanziamento delle economie locali.

(3-01032)

BERNINI, MALAN, SICLARI, BINETTI, RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

i recenti fatti di Reggio Emilia, emersi a seguito dell'indagine "Angeli e demoni", tuttora in corso, hanno portato alla luce un terrificante sistema nel quale sarebbero coinvolti psicologi, psicoterapeuti, operatori sociosanitari e amministratori pubblici, attraverso il quale sarebbero stati sottratti, illegittimamente, minori alle famiglie d'origine per essere collocati in strutture ampiamente retribuite, e oggetto di costose consulenze e terapie, affido retribuito;

tutto ciò si basa non solo sulla ricerca di lucro illegittimo da parte di qualcuno, ma anche su un approccio ideologico esplicitamente contrari ai principi contenuti nella Costituzione e nella Carta dei diritti dell'uomo, in base ai quali spetta ai genitori il diritto e dovere di educare i figli; sulla base di tale ideologia, lo Stato esercita, attraverso le sue strutture, un arbitrio totale, ritenendosi sempre migliore dei genitori;

la sottrazione dei minori alle proprie famiglie deve avvenire solo ove non ci siano altre soluzioni ragionevolmente praticabili, e in ogni caso ad esso deve seguire una condizione in cui il minore stesso cresca in un ambiente sano, che soddisfi le sue esigenze educative e affettive, rispetti i suoi bisogni, in

riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà; per tale ragione, occorre la massima attenzione nell'applicare queste procedure e mettere in atto ogni iniziativa volta a prevenire condotte contrarie alla legge e disumane, anche a tutela di coloro che invece svolgono il proprio lavoro;

le indagini in corso relative ai casi recenti, hanno messo in luce l'impiego di metodi inaccettabili, utilizzati sui minori durante le sedute di psicoterapia, attraverso l'uso di impulsi elettrici per alterare lo stato della memoria in prossimità dei colloqui giudiziari; troppo spesso ai minori e alle loro famiglie vengono negate le tutele che giustamente vengono garantite agli autori o agli accusati dei più efferati delitti;

gli studi scientifici riportati su diverse riviste scientifiche internazionali e nazionali, ad esempio "Pediatria preventiva e sociale", dimostrano che i bambini allontanati da uno o da entrambi i genitori riportano spesso danni psico-fisici, a cominciare da uno scarso sviluppo psico-motorio, nel breve e nel lungo termine; sono frequenti ritardi nell'apprendimento, disturbi che rientrano nella vasta casistica dei disturbi specifici di apprendimento, intolleranze alimentari, disturbi dell'alimentazione, nel ritmo sonno-veglia e patologie di tipo dermatologico; si veda al riguardo anche il sito giuridico e sociale "Affidamenti minorili" di M. Rosselli del Turco, terzo quaderno, "Conseguenze nella qualità di vita del minore allontanato dai genitori";

gli psicologi dell'età evolutiva e i neuropsichiatri infantili hanno da sempre sottolineato l'importanza per l'equilibrio psico-emotivo del bambino, del riferimento familiare come base sicura per un sano sviluppo nella regolazione delle funzionalità psico-fisiologiche; da ciò deriva che ogni singola separazione dall'ambiente familiare, soprattutto se condotta in modo traumatico, per un periodo di tempo che superi le capacità di comprensione del bambino, compromette una crescita adeguata, si chiede di sapere se e quali misure il Ministro in indirizzo, per quanto attiene alla sua competenza, abbia adottato o intenda adottare al fine di tutelare la salute dei minori vittime degli abusi sopra descritti.

(3-01033)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

nei giorni scorsi è apparsa la notizia del salvataggio dell'ex compagnia di bandiera italiana, Alitalia, attraverso un nuovo azionariato, che vedrà lo Stato detenere la maggioranza del controllo della *newco* (essendo Fs il maggiore azionista e con la quota del Ministero dell'economia e delle finanze), a cui si aggiunge un *partner* aereo, Delta Airlines, ed un altro industriale, Atlantia;

Atlanta è una *holding* dei Benetton, che gestisce gli aeroporti di Roma ed Autostrade per l'Italia;

va segnalato che Fs ha scelto Atlantia per comporre la *newco* attraverso una manifestazione di interesse da parte di quest'ultima seguita da una trattativa e, dalle indiscrezioni emerse, pare che Atlantia si sia imposta sugli altri concorrenti per i suoi numeri, per la sua affidabilità sul mercato e per il suo *business*;

vanno segnalate due riflessioni in merito alla scelta di Atlantia: la prima è che il gruppo ha la sua più importante fonte di ricavi (e di utili) nella gestione di una vasta rete autostradale in regime di concessione, quindi tutto è tranne che un soggetto abituato a operare in regime di concorrenza, e la seconda è che Aeroporti di Roma ha in Alitalia il suo cliente più importante, elemento che quindi renderà molto più difficili scelte manageriali di vantaggio per altri scali (con inevitabile riduzione dello spazio di manovra del *management*);

il Ministro in indirizzo ha commentato la notizia sostenendo che si tratta di "un grande risultato", mentre qualche settimana fa nella trasmissione "Porta a Porta" dichiarò: "Atlantia dentro Alitalia? Andrà a picco, farà precipitare gli aerei";

non si può non notare come questa operazione incroci politica ed industria e se da un lato, stando alle stesse dichiarazioni del Ministro lo scorso 28 agosto "Entro il primo anniversario del 14 agosto deve partire la revoca delle concessioni per Autostrade", c'è la volontà da parte del Governo di ritirare le concessioni autostradali ad Atlantia, soprattutto dopo la tragedia del ponte Morandi, dall'altra agli stessi Benetton i giorni scorsi è stata affidata la partecipazione ad Alitalia a circa il 40 per cento;

più di una fonte parla di una trattativa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la stessa

Atlantia sul tema delle concessioni autostradali, che comunque scadranno nel 2038, aperta in questi giorni: sarebbe stato questo a convincere Benetton (e soci) a far parte della traballante cordata. I ministri Di Maio e Toninelli smentiscono, ma il Ministro in indirizzo deve anche affrontare un'indagine della Consob sulle conseguenze delle sue dichiarazioni contro Atlantia fatte due settimane fa: "Senza concessioni autostradali è un'azienda decotta, se entrasse in Alitalia farebbe perdere valore alla compagnia",

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo possa spiegare la decisione che lo ha condotto alla scelta del gruppo Benetton come "salvatore" della compagnia di bandiera, in difformità da quanto precedentemente dichiarato.

(3-01034)

[D'ARIENZO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 1° dicembre 2016 il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato il finanziamento del piano ambiente nel quale si prevedeva la realizzazione del nuovo collettore per lo smaltimento dei liquami nel comprensorio del lago di Garda destinando, per la parte ricadente nel territorio veneto (provincia di Verona), l'importo di 70 milioni di euro, parte integrante del più ampio finanziamento concesso di 100 milioni di euro, comprendendo anche la parte ricadente in Lombardia; come già segnalato con l'interrogazione 4-00290, l'Azienda gardesana servizi (Ags) SpA, società a capitale interamente pubblico, cui hanno aderito i Comuni dell'area Garda-Baldo dell'ambito territoriale ottimale "Veronese", formata da 20 Comuni della riviera veronese del lago di Garda, e parte della val d'Adige, e che si occupa di gestire l'intera rete idrica dei comuni veronesi dell'area del Garda, ha svolto la gara per la progettazione definitiva del nuovo collettore del lago. La gara è stata vinta dalla società HMR con sede a Padova con un'offerta di circa 469.000 euro;

il progetto preliminare, redatto dalla società poi risultata non aggiudicataria, "condiviso" dal Ministero ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle proprie programmazioni e che è stato finanziato dal CIPE, prevedeva il posizionamento del nuovo collettore fognario sulla terraferma ed in parte nel suolo sottostante la rete stradale esistente, per evitare impatti negativi sul bacino del lago, evitando quello che avvenne all'epoca della sua prima costruzione quando la posa del collettore lungo le rive divenne "occasione" per realizzare tutt'altro (nuove spiagge, pennelli per le sponde, passeggiate a lago, eccetera);

ovviamente, il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla gara per la progettazione definitiva non poteva essere difforme da quello fino a quel momento conosciuto, ovvero la realizzazione del nuovo collettore fognario posizionato sulla terraferma, lungo la strada gardesana. Il progetto è stato "condiviso" e finanziato a suo tempo proprio su tale presupposto, che costituiva e costituisce una significativa miglioria rispetto allo stato di fatto ove la maggiore criticità individuata è proprio la collocazione attuale delle tubazioni fognarie all'interno dello spazio acqueo del lago, con gravi rischi per la salute pubblica e l'ecosistema. Pare, invece, che la progettazione definitiva sia stata cambiata ed in particolare il nuovo progetto comprenderebbe un nuovo collettore fognario realizzato, però, anche se in parte, ancora nella parte antistante alle rive del lago (replicando l'assetto attuale) e non più completamente nel sottosuolo, lungo la strada gardesana;

la nuova impostazione progettuale, quindi, differirebbe sia dal progetto "condiviso" nella programmazione del Ministero dell'ambiente e oggetto del finanziamento CIPE sia dal progetto di fattibilità tecnico-economica inerente alla gara, sia dalle impostazioni di offerta presentate dagli offerenti (compreso l'aggiudicatario) in fase di gara per la progettazione definitiva (in quanto l'unico riferimento progettuale di riferimento della gara era il progetto preliminare) sia, quindi, dalle previsioni di contratto con l'aggiudicatario, la cui offerta è allegata al contratto, quale parte integrante. Pare anche che, in epoca successiva al 2016, il finanziamento CIPE a valere sui fondi FSC sia stato sostituito con risorse ordinarie del Ministero dell'ambiente a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;

il contratto con la società HMR è stato sottoscritto il 7 novembre 2018. Ai sensi dell'articolo 8 del bando di gara, la durata del servizio era pari a 180 giorni, quindi, la scadenza della progettazione era

prevista per il 6 maggio 2019. In merito alla gara espletata, pare che, nonostante la società HMR abbia offerto in sede di gara la stesura della relazione geologica (i cui oneri, pertanto, si ritengono inclusi nell'importo di contratto), la medesima sia stata comunque successivamente oggetto di una specifica procedura negoziata svolta nel mese di aprile 2019 per un importo di 176.800 euro che, nei fatti, è una cifra notevole, pari ad un terzo della cifra offerta dalla HMR. La procedura negoziata sarebbe stata richiesta su base bibliografica per il progetto preliminare, ovvero un atto redatto e approvato circa due anni fa. Pare, anche, che la cifra non sia stata decurtata dall'importo stabilito a termine gara a favore della società HMR di Padova, determinando, così, sia una notevole spesa ulteriore a fronte di una relazione già oggetto di offerta, sia un vantaggio economico rilevante per la ditta vincitrice del bando, in ragione del fatto che ne aveva compreso i costi nell'offerta stessa;

la gara è stata esperita secondo una procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti). In merito, però, secondo l'interrogante, varrebbe la lettera b). Infatti, la lettera c) citata si riferisce a lavori per i quali il limite per la procedura negoziata è un milione di euro, mentre per i servizi in genere, occorre fare riferimento alla lettera b) ove il limite è dato dalle soglie comunitarie. Per i servizi di ingegneria, come pare più precisamente il caso in esame, non pare che esistano dubbi sulla necessità di espletare la gara, ai sensi dell'art. 157 del codice degli appalti in vigore alla data dell'11 marzo 2019. Emerge un ulteriore dubbio: il progetto definitivo doveva essere pronto entro il 6 maggio 2019, ma la gara per la stesura della relazione geologica doveva concludersi entro il 17 aprile. Pertanto è possibile che il progetto non contenga o non abbia tenuto conto dell'imprescindibile relazione geologica, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se il nuovo progetto definitivo sia stato redatto come previsto nella programmazione del Ministero e oggetto dell'autorizzazione CIPE, dal bando di gara e dal contratto o in maniera diversa da quanto stabilito;

se, a fronte delle significative variazioni progettuali, la procedura stabilisca un ulteriore e nuovo vaglio autorizzativo e se questa nuova valutazione sia stata chiesta e se corrisponda al vero che in epoca successiva al 2016 il finanziamento CIPE a valere sui fondi FSC sia stato sostituito con risorse ordinarie del Ministero a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;

nel caso in cui il progetto definitivo non sia stato redatto nei tempi previsti, se risultino essere state applicate le penali, di cui all'articolo 9 del bando di gara e se risulti corretta la procedura seguita circa la redazione della relazione geologica per un atto già approvato in passato e per il quale probabilmente non serviva, atteso che è stata chiesta la medesima relazione per la stesura del progetto definitivo, oggetto della medesima procedura negoziata;

se la cifra posta a base della procedura, 176.800 euro, sia corrispondente ai valori che il mercato impone per atti della medesima natura;

se corrisponda alla procedura normativamente prevista il conferimento di un incarico per la redazione della relazione geologica, nonostante già oggetto di incarico della società vincitrice del bando di progettazione, e se l'importo relativo possa essere comunque riconosciuto in capo alla medesima, senza alcuna decurtazione;

se sia stata correttamente seguita la procedura adottata da AGS per l'affidamento della relazione geologica con procedura negoziata.

(3-01037)

**RAMPI** - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo è stato istituito dalla legge n. 220 del 2016 (art. 13) che, in particolare, ha stabilito che esso è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. Il finanziamento non può essere inferiore a 400 milioni di euro annui;

la legge n. 220 del 2016 ha riordinato e ricondotto in un testo unico gli incentivi fiscali per il settore cinematografico;

l'articolo 22 disciplina ulteriori agevolazioni fiscali nel settore cinematografico, in particolare prevedendo: l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa di 200 euro a taluni atti; l'estensione

delle vigenti agevolazioni fiscali sui finanziamenti anche alle operazioni di credito cinematografico; l'esenzione dalle imposte sui redditi per le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica che non siano "commerciali" a fini IRES;

il decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, aveva in passato esteso l'ambito operativo dei benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva; l'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, aveva poi reso permanenti, dal 1° gennaio 2014, i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008 e li aveva estesi, dalla medesima data, anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive;

ulteriori interventi erano stati effettuati dalla legge di stabilità per il 2016 (commi 331-334 dell'art.1) che aveva esteso l'agevolazione citata, tra l'altro, alle spese per la distribuzione internazionale, alla sostituzione di impianti di proiezione digitale, nonché ai *film* realizzati sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere;

da ultimo, la legge di bilancio per 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 615) ha incrementato di 4 milioni di euro per il 2019 le risorse del Fondo, da destinate al riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta;

le modalità di gestione del Fondo sono state definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, mentre il riparto dello stesso fra le diverse tipologie di contributi è stato effettuato, per il 2017, con decreto ministeriale 13 luglio 2017, per il 2018, con decreto ministeriale n. 148 del 15 marzo 2018 e, per il 2019, con decreto ministeriale n. 149 del 14 marzo 2019, decreto ministeriale 2 aprile 2019 e decreto ministeriale n. 199 del 24 aprile 2019;

la sproporzione tra le risorse finora messe a disposizione per la copertura del credito d'imposta alla produzione per il 2019 e il reale fabbisogno delle imprese ha determinato la necessità di ragionare in termini di "priorità" delle richieste presentate nella prima sessione 2019;

l'entità residua del Fondo, pari a 47,3 milioni di euro, non sarà, a parere dell'interrogante, sufficiente a coprire i fabbisogni per le attuali e prossime produzioni;

il decreto-legge n. 59 del 2019, attualmente in corso di esame presso il Senato, all'art. 3, rubricato "Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo", non prevede ulteriori risorse da destinare al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, si chiede di sapere quale sia lo stato di operatività e di attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 220 del 2016 e se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare iniziative, anche di proposta legislativa, necessarie ad incrementare lo stanziamento del Fondo, al fine di risolvere le problematiche esposte, almeno coprendo il fabbisogno straordinario determinato dalle richieste pervenute per l'anno 2019, nonché dalle richieste che prevedibilmente perverranno con riferimento al medesimo anno.

(3-01038)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[PINOTTI](#), [MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [STEFANO](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [VALENTE](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MESSINA Assuntela](#), [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa, in data 15 luglio 2019, la Polizia di Torino, coordinata dalla Procura di Torino, ha sequestrato nel Nord Italia un autentico arsenale di guerra rinvenuto nelle disponibilità di diverse persone appartenenti all'estrema destra;

durante l'operazione, condotta dal Servizio antiterrorismo dell'Ucigos e dalla Digos di Torino, che ha agito in collaborazione con quella di Milano, Varese, Pavia, Novara e Forlì, sono stati sequestrati fucili d'assalto di ultima generazione, nonché un missile aria-aria perfettamente funzionante che gli arrestati, reduci dai combattimenti a Donbass, in Ucraina, stavano cercando di vendere per una cifra pari a

470.000 euro;

considerato che:

i fatti seguono una serie allarmante di accadimenti che testimoniano come le formazioni riconducibili all'estrema destra si muovano con una preoccupante libertà d'azione;

in tal senso, si pensi all'aggressione ai danni del giornalista Federico Marconi e del fotografo Paolo Marchetti del settimanale "L'Espresso", avvenuta lo scorso 7 gennaio al cimitero del Verano, durante la commemorazione dei morti di Acca Larentia. Tra gli aggressori figurano Giuliano Castellino e Vincenzo Nardulli, esponenti di spicco rispettivamente di "Forza Nuova" e "Avanguardia Nazionale". In particolare, si evidenzia che Avanguardia Nazionale, organizzazione neofascista e golpista italiana, è stata fondata il 25 aprile 1960 da Stefano Delle Chiaie e disciolta formalmente il 5 giugno 1976 a seguito della condanna del Tribunale di Roma di gran parte dei dirigenti e degli attivisti di Avanguardia Nazionale per ricostituzione del disciolto partito fascista;

tra i numerosi fatti accaduti in questi mesi si ricordano anche gli scontri avvenuti a Genova lo scorso 23 maggio nel corso del comizio di "CasaPound", o ancora le violente minacce sempre ad opera di diversi esponenti di CasaPound, in occasione dell'assegnazione di una casa popolare nel quartiere di Casal Bruciato a Roma. Tra gli insulti e le minacce, occorre menzionare anche la minaccia di uno stupro rivolta ad una donna bosniaca con in braccio una bambina;

inoltre, come noto, la Corte dei conti ha stimato in 4,6 milioni di euro il danno all'erario dovuto all'occupazione abusiva dell'immobile di via Napoleone III, a Roma, da parte di CasaPound. Come sottolineato dalla Corte di conti: "L'occupazione *sine titulo* dell'immobile da parte di Casa Pound ha determinato una perdita economica per le finanze pubbliche e comunque una lesione al patrimonio immobiliare pubblico, dato che il cespite non è stato proficuamente utilizzato per oltre 15 anni". Nonostante le predette stime e le sollecitazioni pervenute da diversi esponenti istituzionali, ad oggi il Ministro in indirizzo non ha adottato alcuna iniziativa volta a sgomberare l'immobile;

considerato, inoltre, che l'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione dispone che: "Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista",

si chiede di sapere quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di contrastare efficacemente le attività criminali delle diverse organizzazioni riconducibili all'estrema destra, oramai divenute una vera emergenza nazionale, anche alla luce del dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, il cui rispetto deve sempre guidare l'attività di tutti i membri del Governo della Repubblica italiana.

(3-01026)

[MARCUCCI](#), [ALFIERI](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [STEFANO](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [VALENTE](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MESSINA](#) Assuntela, [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [RENZI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.* - Premesso che:

in data 10 luglio 2019 il giornale *on line* americano "BuzzFeed" ha pubblicato la registrazione di una riunione segreta tenutasi il 18 ottobre 2018 al "Metropol Hotel" di Mosca in cui vi sarebbe stato un incontro tra esponenti della Lega e uomini del Cremlino. Secondo quanto riportato "l'incontro

avvenuto tra sei uomini - tre russi e tre italiani - avrebbe avuto lo scopo esplicito di finanziare il partito della Lega e la sua campagna elettorale per le Europee";

già nel mese di febbraio 2019 un'inchiesta del settimanale "L'Espresso" aveva parlato di incontri tenutisi a Mosca nel predetto *hotel* tra il giornalista, Gianluca Savoini, iscritto alla Lega dal 1991, fondatore nel 2014, mentre era portavoce del segretario Matteo Salvini, e responsabile per i rapporti con la Russia, dell'associazione "Lombardia-Russia" e alcuni uomini russi avente ad oggetto un accordo di collaborazione. Savoini è, inoltre, vice presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia (Corecom), indicato dalla Lega;

nell'audio pubblicato da "BuzzFeed" si sente più volte Savoini ripetere: "Vogliamo cambiare l'Europa. La nuova Europa deve essere molto più vicina alla Russia". Tra le altre affermazioni emerge inoltre la volontà di decidere il futuro "degli italiani senza dover dipendere dalle decisioni degli 'illuminati' di Bruxelles e degli Stati Uniti";

nella riunione, come riportato dal predetto organo d'informazione, il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini, che proprio nei giorni precedenti aveva definito pubblicamente le sanzioni contro Mosca "socialmente, economicamente e culturalmente folli", viene più volte chiamato il "Trump italiano";

come si legge nella trascrizione degli audio, Savoini sostiene che l'Europa stia realmente cambiando. Al centro di questo nuovo corso ci sarebbe il Governo italiano, ma lo stesso "avrebbe molti nemici perché attaccato da Bruxelles, dagli uomini della globalizzazione e dall'*establishment* di Obama che è ancora molto forte in Italia". A queste parole si associa, inoltre, un altro degli italiani presenti che, sebbene formalmente in via di scherzo, chiede agli uomini russi presenti se vi siano ancora dei *gulag* nel loro Paese, per mandarvi delle persone dall'Italia. Parole prive di qualunque forma di rispetto verso un passato tragico e i milioni di vittime perite nei *gulag*;

considerato che:

secondo la ricostruzione del giornalista Alberto Nardelli di "Buzzfeed" la riunione sarebbe durata poco più di un'ora e avrebbe avuto ad oggetto, inoltre, la vendita di 3 milioni di tonnellate di petrolio all'Eni da parte di un'importante compagnia petrolifera russa. Il valore della vendita sarebbe stato di circa 1,5 miliardi di dollari. Da questa transazione, secondo il quotidiano, sarebbero avanzati 65 milioni di dollari a favore della Lega;

infine, Nardelli ha pubblicato sul suo profilo "Twitter" una foto della cena di Stato tenutasi a Villa Madama a Roma in occasione della visita del presidente Putin, che attesta la presenza di Savoini alla predetta cena, presenza che alla luce dei continui articoli di stampa relativi ad incontri segreti tra Savoini medesimo ed esponenti del Cremlino appare quantomeno inopportuna;

sul tema di eventuali finanziamenti della Russia al partito della Lega e sulle relative notizie di stampa pubblicate in questi mesi, il gruppo del Partito Democratico ha presentato tre interrogazioni, due a prima firma del senatore Parrini e una del senatore Stefano. Le predette interrogazioni presentate rispettivamente il 26 febbraio, il 21 marzo e l'8 maggio 2019 ad oggi non sono state pubblicate in quanto ritenute inammissibili;

infine, secondo quanto pubblicato dalle agenzie di stampa in data 11 luglio, la Procura di Milano avrebbe aperto un'inchiesta sulla presunta trattativa per finanziare la Lega con soldi russi. In particolare, secondo quanto pubblicato dall'agenzia di stampa Agi: "L'inchiesta, affidata al procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e ai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta del dipartimento 'reati economici transnazionali, è stata avviata dopo la pubblicazione della ricostruzione giornalistica della vicenda da parte del settimanale 'L'Espresso' nel febbraio scorso". Da quanto si apprende dalle citate fonti di stampa, l'ipotesi di reato per cui si procede sarebbe corruzione internazionale,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in merito ai fatti esposti;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale non ritengano questi incontri, qualora venisse confermata l'autenticità della notizia, pericolosi per la tenuta degli assetti geopolitici dell'Italia, nonché lesivi della vocazione transatlantica ed europeista del nostro Paese;

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare o abbia già adottato al fine di fare al più presto chiarezza sui fatti inquietanti sopra riportati, che, al di là delle loro eventuali implicazioni penali, appaiono deleteri per la nostra sicurezza nazionale e tali da inficiare la correttezza e la trasparenza della vita democratica del nostro Paese.

(3-01035)

[PARRINI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

l'11 luglio 2019 la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di corruzione internazionale sulla presunta trattativa per finanziare il partito della Lega con soldi russi;

l'indagine, affidata al procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e ai pubblici ministeri Sergio Spadaro e Gaetano Ruta del dipartimento "reati economici transnazionali", che vede indagato il presidente dell'Associazione Lombardia-Russia, Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini, è stata avviata dopo la pubblicazione della ricostruzione giornalistica della vicenda da parte del settimanale "L'Espresso" nel febbraio scorso;

nell'Associazione Lombardia-Russia risulta "Responsabile Sviluppo Progetti" Claudio D'amico, ex onorevole della Lega nella XVI Legislatura e attuale "Consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale" presso gli uffici di diretta collaborazione del vicepremier Matteo Salvini, come risulta dal sito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

lo scorso 14 luglio il quotidiano "La Stampa" ha pubblicato le *email* con le quali si certifica l'intervento di Claudio D'Amico per accreditare Gianluca Savoini al foro di dialogo Italia-Russia, grazie al quale lo stesso Savoini ha partecipato alla cena del 4 luglio a Villa Madama in occasione della visita a Roma di Vladimir Putin;

considerato che:

secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera" il 15 luglio, Claudio D'amico risulterebbe detenere una quota del 67 per cento (Gianluca Savoini del 33) della società di consulenza "Orion Lee" che ha sede a Mosca;

dal *curriculum vitae* di Claudio D'amico, consultabile dal sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, non vi è traccia della quota societaria posseduta nella "Orion Lee";

considerato inoltre che:

nella serata del 13 luglio una nota della "Presidenza del Consiglio" ha precisato che "in merito alla presenza del sig. Gianluca Savoini alla cena che si è tenuta a Roma, a Villa Madama, la sera dello scorso 4 luglio, in onore del Presidente Putin, si precisa che, come già anticipato, il Presidente del Consiglio non conosce personalmente il sig. Savoini";

la stessa nota ha puntualizzato che "dopo aver compiuto tutte le verifiche del caso, si precisa che l'invito del sig. Savoini al Forum è stato sollecitato dal sig. Claudio D'Amico, consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale del Vice Presidente Salvini, il quale, tramite l'Ufficio di Vice Presidenza, ha giustificato l'invito in virtù del ruolo dell'invitato di Presidente dell'Associazione Lombardia-Russia e ha chiesto ai funzionari del Presidente del Consiglio di inoltrarla agli organizzatori del Forum";

lo scorso 12 luglio, come riportato da diversi organi di informazione, il Ministro dell'interno Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa tenutasi al termine dell'incontro al Viminale con i gestori delle discoteche, aveva dichiarato che Gianluca Savoini non era stato invitato dal Ministero dell'interno, né a Mosca, nell'ottobre 2018, né a Villa Madama nell'incontro bilaterale con Putin;

tenuto conto che:

la vicenda che riguarda i rapporti tra il partito della Lega, che guida insieme al M5S il Governo, e la Russia, assume una rilevanza ancora maggiore considerato il fatto che il Consiglio europeo ha deciso, con il voto unanime di tutti i membri, di prorogare fino al 31 gennaio 2020 le sanzioni introdotte in risposta all'annessione della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia nel 2014;

le misure contro la Russia riguardano i settori finanziario, dell'energia, della difesa e dei beni a duplice uso,

si chiede di sapere:

se, considerati i fatti esposti in premessa, il Ministro in indirizzo ritenga possibile che Claudio



D'amico, che lavora negli uffici da lui diretti, possa aver invitato a sua insaputa il signor Gianluca Savoini alla cena che si è tenuta a Roma, a Villa Madama, la sera dello scorso 4 luglio, in onore del Presidente Putin;

se corrisponda al vero che nell'assumere l'incarico di "Consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio D'amico abbia omesso di indicare di essere socio di maggioranza di una società di consulenza con sede a Mosca, la "Orion Lee"; se, alla luce di quanto è emerso, ritenga politicamente sostenibile la permanenza di Claudio D'Amico nel ruolo di "Consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale" presso la Presidenza del Consiglio e quali provvedimenti intenda eventualmente adottare per rimuovere questa oggettiva e inquietante anomalia;

se non ritenga che gli intrecci di relazioni poco chiari tra persone a sé vicine e ambienti russi, che hanno portato all'apertura di un'inchiesta con l'ipotesi di corruzione internazionale sulla presunta trattativa per finanziare il partito della Lega con soldi russi, possano ledere la credibilità dell'Italia all'interno dei sistemi di alleanza internazionale cui appartiene da decenni e che rischiano di trascinare il nostro Paese in un pericoloso isolamento.

(3-01036)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[TURCO](#), [TAVERNA](#), [CASTELLONE](#), [ROMANO](#), [MININNO](#), [ORTIS](#), [PRESUTTO](#), [TRENTACOSTE](#), [PIRRO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [MANTOVANI](#), [L'ABBATE](#)

- Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 5 luglio 2019, a Taranto, all'interno dello stabilimento siderurgico, oggi gestito da ArcelorMittal (ex Ilva), si è verificato, ancora una volta, il cosiddetto fenomeno dello *slopping*, ovvero la fuoriuscita di emissioni non convogliate che producono una fumata rossastra;

erano le ore 17.30 circa quando è improvvisamente fuoriuscita una nuvola contenente polvere di ferro. Le fotografie di quanto stava accadendo sono state subito diffuse in rete;

il fenomeno si verifica a fronte di anomalie di funzionamento in acciaieria 1 e 2. Su quanto accaduto alcune parti sindacali e sociali hanno chiesto ad ArcelorMittal la procedura adottata nel riempimento della siviera, un grosso contenitore cilindrico che trasporta l'acciaio fuso e contestualmente ha interessato dell'accaduto tutti gli enti ispettivi;

sull'episodio sono scattati i controlli interni della fabbrica e i responsabili della sicurezza hanno avviato una serie di verifiche per capire che cosa sia accaduto;

considerato che:

tali fenomeni si verificano oramai costantemente nel siderurgico di Taranto. Lo *slopping* venne evidenziato anche nel 2011 dai Carabinieri del nucleo operativo ecologico nell'ambito dell'inchiesta "Ambiente svenduto": per 40 giorni i militari filmarono e documentarono le emissioni delle due acciaierie, riscontrando in questo arco di tempo circa 180 casi di emissioni incontrollate;

il fenomeno dello *slopping* è stato considerato così dannoso per l'ambiente e per la salute dei cittadini tanto da esser inserito come prescrizione nel decreto di riesame AIA, chiedendo di mettere a punto una procedura operativa atta ad eliminarlo;

inoltre, tra gli interventi dichiarati conclusi dalla gestione commissariale e che riguardavano l'area a caldo, era previsto il miglioramento del sistema prevenzione *slopping* con tecnologia RAMS, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare le opportune iniziative al fine di fare piena luce su quanto accaduto il 5 luglio all'interno dello stabilimento di Taranto;

se le prescrizioni AIA inerenti al fenomeno dello *slopping* siano state portate a termine;

se non intenda avviare un'indagine ministeriale, affinché episodi così dannosi per i cittadini e per l'ambiente non si ripetano in futuro.

(4-01961)

[IWObI](#), [CANDURA](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [VESCOVI](#), [ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#) - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -

Premesso che:

in data 16 ottobre 2018, a Roma, è stato siglato un *memorandum* nel campo della cooperazione sulla vulnerabilità al cambiamento climatico tra il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il segretario esecutivo della "Lake Chad basin commission";

dal 1960 ad oggi la superficie del lago Chad si è ridotta del 90 per cento, con il livello delle acque che si è abbassato di oltre 4 metri;

la crisi che colpisce il lago, causata da una pluralità di elementi tra i quali il calo delle precipitazioni, i prolungati periodi di siccità, l'enorme crescita demografica e lo sfruttamento non sostenibile delle acque, ha conseguenze molto negative sulla popolazione che vive sulle rive del lago e che trova nel bacino idrico la fonte primaria di sostentamento;

il lago Chad assicura risorse idriche a più di 20 milioni di persone che vivono nei paesi che circondano il bacino, e le gravi conseguenze umanitarie nel territorio stanno provocando notevoli migrazioni interne;

senza un'azione decisiva e strategica di cooperazione internazionale, la crisi del lago Chad potrebbe portare ad un aumento significativo delle migrazioni di massa e dell'insicurezza nei territori limitrofi perché le condizioni di vita risulterebbero ben più difficili;

considerato che:

l'obiettivo del *memorandum*, esplicitato dall'articolo 1, è di rafforzare e coordinare gli apporti di diversi Paesi per combattere il cambiamento climatico, indirizzando e prevenendo i suoi effetti nel Sahel e nel bacino del lago;

l'obiettivo più specifico del *memorandum* è quello di coordinare e completare lo studio di fattibilità per il trasferimento dell'acqua dal bacino di Ubangi-Congo ("progetto Transaqua") al bacino del lago Chad, al fine di verificare la possibilità tecnica del trasferimento di acqua tra i due bacini, esaminare le conseguenze della realizzazione del progetto soprattutto riguardo la produzione di energie rinnovabili e sulla navigazione del lago, analizzare i possibili rischi di una simile operazione identificando le eventuali criticità che potrebbero emergere dal punto di vista ambientale, sociale ed economico;

il *memorandum*, all'articolo 6, impegna il Ministero dell'ambiente a co-finanziare il completamento dello studio di fattibilità con 1.500.000 euro,

si chiede di sapere quali iniziative, anche di natura amministrativa, il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per erogare il co-finanziamento previsto all'articolo 6 del *memorandum*, volto a completare lo studio di fattibilità del "progetto Transaqua".

(4-01962)

[TOTARO](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

l'epatite C (HCV) rappresenta una priorità di sanità pubblica per la quale l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito l'obiettivo comune per tutti i Paesi di ridurre, entro il 2030, del 65 per cento la mortalità ad essa correlata e dell'80 per cento il numero dei casi di infezione;

a partire dal 2015, anno nel quale sono stati resi disponibili i nuovi farmaci che permettono di curare e guarire la maggior parte dei pazienti affetti da epatite C, con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), al comma 593 dell'art. 1 è stato istituito un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi di 500 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, poi reso strutturale con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), comma 400 dell'art. 1 consentendo così l'avvio di un imponente piano di eradicazione dell'HCV;

ciò è stato reso possibile grazie alla progressiva estensione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) dei criteri di accesso alle terapie per l'epatite C e agli accordi di rimborso condizionato, portati avanti dall'Agenzia con le aziende produttrici che hanno permesso una notevole e progressiva riduzione di prezzo dei farmaci anti HCV per cui oggi si stima un costo medio di circa 6.000 euro che si andrà ulteriormente a ridurre nei prossimi mesi;

ad oggi, sono stati trattati e curati 187.534 pazienti nel nostro Paese, ponendo attualmente l'Italia tra i Paesi più avanzati nel raggiungimento dell'obiettivo definito dall'Organizzazione mondiale della sanità;

recenti studi e indagini, tra i quali quella dell'associazione EpaC *onlus*, hanno tuttavia registrato la

presenza di un'ampia platea di pazienti, si stima dai 350.000 e ai 550.000, che hanno ancora necessità di accedere alle terapie. Di questi, la maggior parte rientra nella popolazione generale e non ha ancora ricevuto una diagnosi;

a tal riguardo, si ritiene che il medico di medicina generale, quale responsabile per la presa in carico, svolga un ruolo di primaria importanza per effettuare lo *screening* e la diagnosi dei soggetti a rischio; ad aprile 2020 i farmaci anti HCV perderanno lo *status* di innovatività, di conseguenza non avranno più accesso al fondo farmaci innovativi;

in data 27 giugno, presso la sede AIFA, si è tenuto il primo incontro del "tavolo di lavoro AIFA per i farmaci antivirali anti HCV". In tale occasione, si è auspicato l'avvio di strategie efficaci per identificare i pazienti "sommersi",

si chiede di sapere quali iniziative concrete si intenda avviare al fine di proseguire con il piano di eradicazione dell'epatite C, con specifico riferimento all'individuazione dalla platea dei "pazienti sommersi" e al coinvolgimento del medico di medicina generale, ruolo chiave affinché i pazienti con diagnosi non ancora nota siano individuati e avviati alle terapie disponibili nel più breve tempo possibile.

(4-01963)

[AIMI](#), [MALAN](#), [VITALI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

sono ampiamente note le vicende giudiziarie che hanno portato all'arresto a Lampedusa di Carola Rackete, capitano della "Sea Watch 3", dopo essere entrata in acque territoriali, nonostante il divieto imposto, arresto non convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Agrigento, il quale non ha disposto alcuna misura cautelare, a differenza di quanto richiesto dalla Procura;

come riportano fonti di stampa, secondo il giudice per le indagini preliminari di Agrigento, infatti, non si sarebbe configurata l'aggravante del reato di resistenza a nave da guerra, contestato dalla Procura, in quanto la motovedetta della Guardia di finanza, speronata dalla Sea Watch 3, non potrebbe appunto classificarsi come tale;

in particolare, nella sentenza di scarcerazione si legge: "Invero, per condivisibile opzione ermeneutica del Giudice delle Leggi (v. corte cost. sentenza 35/2000) le unità navali della Guardia di Finanza sono considerate navi da guerra solo "quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia una autorità consolare". Nella fattispecie, al contrario, la nave della Guardia di Finanza indicata nell'atto di incolpazione, operava all'interno del porto di Lampedusa";

l'art. 200 del codice della navigazione (di cui al regio decreto n. 327 del 1942) specifica viceversa che "in alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane". Pertanto, alla luce di tale disposizione di legge, la motovedetta della Guardia di finanza parrebbe essere in tutto e per tutto una nave da guerra, con la conseguenza della configurazione dell'aggravante del reato di resistenza a nave da guerra contestato dalla Procura a Carola Rackete. Se così fosse, è evidente che le valutazioni politiche della vicenda, nonché le conseguenze giuridiche, sarebbero completamente differenti da quelle attuali;

la sentenza della Corte costituzionale, cui si appella il giudice per le indagini preliminari ai fini della scarcerazione di Carola Rackete, tra l'altro, riguardava l'ammissibilità di un *referendum* sulla smilitarizzazione della Guardia di finanza (*referendum* tra l'altro dichiarato inammissibile);

la Procura avrebbe comunque manifestato l'intenzione di ricorrere in Cassazione contro la decisione del giudice per le indagini preliminari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

alla luce dei fatti, come si giustifichi, secondo il Ministro, la mancata applicazione dell'art. 200 del codice di navigazione nella vicenda;

quali iniziative di competenza intenda adottare per riaffermare chiaramente il significato giuridico di "nave da guerra".

(4-01964)

[MATRISCIANO](#), [CAMPAGNA](#), [AUDDINO](#), [GUIDOLIN](#), [PELLEGRINI Marco](#), [LICHERI](#),

[GIANNUZZI](#), [PISANI Giuseppe](#), [CASTELLONE](#), [DELL'OLIO](#), [GARRUTI](#), [FLORIDIA](#), [ANGRISANI](#), [CATALFO](#), [ROMAGNOLI](#), [NOCERINO](#), [GAUDIANO](#), [ROMANO](#), [LOREFICE](#), [PUGLIA](#), [GALLICCHIO](#), [PIRRO](#), [CASTALDI](#), [ACCOTO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 207 del 1996, recante attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 43, della legge n. 549 del 1995, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale istituisce, all'articolo 1, "un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche";

in molte delle leggi finanziarie emanate negli anni successivi, la misura è stata prorogata. La proroga, però, non è avvenuta negli anni 2017 e 2018. La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), ai commi 283 e 284 dell'art. 1, ha invece reintrodotto l'indennizzo facendolo divenire una misura strutturale e prevedendo conseguentemente la stabilizzazione del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento destinato, in parte (0,07 per cento), al fondo per la razionalizzazione della rete commerciale. Il contributo è previsto fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia;

i requisiti necessari per usufruire del contributo sono: aver compiuto i 62 anni di età, se uomo, oppure 57, se donna, essere iscritto o iscritta al momento della cessazione dell'attività da almeno cinque anni alla gestione Inps commercianti. È inoltre necessario cessare definitivamente l'attività, previa consegna in Comune della licenza e previa comunicazione al Comune della cessazione dell'attività;

la circolare n. 77 del 24 maggio 2019 dell'Inps specifica che l'indennizzo è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019, ma non specifica la retroattività. Conseguentemente, rimarrebbero esclusi tutti coloro che hanno chiuso le loro attività nel biennio 2017-2018 e che hanno pagato, negli anni precedenti alla chiusura del loro esercizio commerciale, il contributo dello 0,09 per cento destinato al fondo per la razionalizzazione della rete commerciale;

nella circolare viene inoltre specificato che l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, è concesso dall'Istituto nei limiti della disponibilità delle risorse del fondo per la razionalizzazione della rete commerciale e che quindi, nel caso in cui ci fosse l'esaurimento delle risorse e il mancato adeguamento dell'aliquota contributiva, prevista dal citato comma 284, non saranno prese in considerazione ulteriori domande di indennizzo secondo le modalità stabilite al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 207 del 1996;

considerato che per coloro i quali hanno chiuso la loro attività commerciale non è prevista disoccupazione e la possibilità di trovare un nuovo lavoro è minima, anche in relazione all'età, rischiando così di causare una grande ingiustizia,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere affinché possano rientrare nella misura reintrodotta dalla legge di bilancio per il 2019 anche coloro i quali hanno cessato la propria attività commerciale nel biennio 2017-2018, rimanendo esclusi dall'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, nonostante negli anni precedenti abbiano versato i contributi al fine di ottenere l'indennizzo medesimo.

(4-01965)

[BOTTO](#), [DONNO](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che, a quanto risulta alle interroganti:

almeno per due notti consecutive, nei giorni passati, sul viadotto Bisagno, media val Bisagno nella zona delle Gavette a Genova, sono stati effettuati lavori di ispezione, con ponte mobile per consentire ai tecnici, con le torce, di guardare sotto alla carreggiata;

alcuni cittadini, non essendo stati avvisati, si sono allertati, segnalando i lavori e chiedendo spiegazioni;

sul sito di Autostrade per l'Italia, tra i "lavori previsti", non era presente l'intervento;

successivamente alle ispezioni notturne sul viadotto sono comparsi diversi segni, "appunti sul cemento" ed alcune parti sono state cerchiare di rosso, sotto e a fianco della carreggiata, sembrerebbe per segnalare parti deteriorate;

le parti evidenziate sono particolarmente più frequenti nei pressi dei piloni, costruiti con il metodo "Dywidag", cioè ad avanzamento bilanciato, frontiera ingegneristica di quegli anni. La classica forma "a T" della struttura dei piloni, o a stampella, i cui giunti non corrispondono quindi al pilone stesso ma al centro della campata. Altri tre viadotti della A12 sono costruiti con questa tecnica: il Veilino, il Nervi e il Sori;

sono diversi i segni di deterioramento esterno, soprattutto nelle prime pile di ponente, che assorbono il peso dei mezzi in transito del piccolo dislivello tra galleria e viadotto: il cemento è scrostato in più punti, e l'armatura di metallo è visibile e in balia degli elementi, consumata e arrugginita;

alla base dei piloni scorrono diversi rivi che negli anni hanno scavato e modellato la scarpata, scoprendo ulteriormente le fondazioni;

il viadotto è stato costruito ed inaugurato nello stesso anno del ponte Morandi e con le medesime tecniche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda adottare per ovviare ai problemi evidenziati, se e come intenda agire per limitare la possibilità di danni ed eventuali cedimenti della struttura anche richiamando chi di competenza ad adoperarsi per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e se intenda vigilare sull'operato di Autostrade, visto il precedente del ponte Morandi.

(4-01966)

[LANNUTTI](#), [LEONE](#), [PRESUTTO](#), [ACCOTO](#), [GALLICCHIO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che in un articolo de "Il Fatto Quotidiano" a firma di Gianni Barbacetto, uscito l'11 luglio 2019, dal titolo "Sala e la condanna, siamo soli anche ora che è tutto scritto", il giornalista parla del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, condannato lo scorso 5 luglio a 6 mesi di carcere, commutati poi in pena pecuniaria di 45.000 euro, con l'accusa di falso per la retrodatazione dei verbali con cui sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l'assegnazione dell'appalto per la Piastra dei servizi per l'Esposizione Universale 2015. Nell'articolo il giornalista fa notare come la gestione di Sala da commissario unico dell'Expo dal 2013 al 2015 sia stata in realtà un *flop*, nonostante gli apprezzamenti generali, in quanto Sala ha amministrato un affare di 2 miliardi di euro di soldi pubblici con "ricavi per 700 milioni", e con "un numero di visitatori pari o inferiore a quella del 2000 ad Hannover, definita il flop del millennio";

considerato che risulta agli interroganti che nel gestire questa mole di soldi dei cittadini, Sala avrebbe dovuto avere la responsabilità di farlo con correttezza, con vigilanza, con trasparenza. Invece, il sindaco di Milano durante la sua gestione dell'Expo non ha detto nulla dei problemi che stavano emergendo e ha regalato "appalti senza gara agli amici (tipo Oscar Farinetti) e ha pagato gli alberi di Expo, sempre senza gara, il triplo del loro valore" e nonostante questo "è premiato con una reputazione di uomo di sinistra e santo subito". Mentre, la condanna, fa notare Barbacetto, dimostra che Sala è stato un *manager* che "non vendeva, non sentiva, non parlava, mentre intorno a lui gli arrestavano tutti i suoi collaboratori", e nonostante questo "è idolatrato come il genio della rinascita di Milano (che comunque fattura di più nella settimana della moda o del design che nei sei mesi di Expo)";

considerato altresì che si riflette poi sulla carriera di Sala, facendo notare che "un falso è un falso, che una condanna è una condanna, che Virginia Raggi (due pesi e due misure) è stata crocifissa per molto meno" e "che da quel falso per niente senza conseguenze, Sala ha guadagnato la sua carriera successiva, compresa la poltrona da sindaco". E si sottolinea, infine, come certi "personaggi ambigui nella politica e incerti nella legalità diventano eroi del tempo",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, vista la condanna a sei mesi per Giuseppe Sala, commutata poi in pena pecuniaria di 45.000 euro, per falso materiale e ideologico per la retrodatazione di due verbali, che conferma il ricorso a sotterfugi nella gestione del denaro pubblico, non ritenga che sia inadeguato nell'amministrare il denaro pubblico del Comune di Milano, a tutela dello Stato e dei cittadini;

se, alla luce delle evidenti discriminazioni politiche degli amministratori pubblici, non occorra inasprire ancor di più le sanzioni, per contrastare la mala pianta della corruzione.

(4-01967)

[BARBARO](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 26 giugno 2015, G.S., un carabiniere in servizio nella stazione di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), accertava violazioni di natura amministrativa a carico di un venditore, L.F., commesse nella medesima cittadina;

in sede di escussione, il 7 novembre 2015, L.F. dichiarava a G.S. di essersi rivolto al dottor E.G., consulente nel campo specifico, nonché assessore presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano, al fine di regolarizzare la propria posizione amministrativa, pagando la somma di 250 euro al medesimo assessore;

G.S., a quel punto, riferiva i fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, sollecitando la stessa ad attivare indagini ed assumendo che la somma di 250 euro fosse stata elargita per ottenere l'annullamento della sanzione amministrativa e, quindi, per fini corruttivi;

a seguito di tale richiesta, il pubblico ministero otteneva dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola un decreto autorizzativo di attività di intercettazione telefonica, a seguito della quale emergevano fatti che G.S. segnalava alla Procura della Repubblica di Nola, inquadrandoli in un'ipotesi di tentata concussione che sarebbe stata posta in essere dal sindaco di San Giuseppe Vesuviano e dal dottor E.G., nella sua funzione di assessore, ai danni di un funzionario del Comune;

il pubblico ministero chiedeva quindi l'emissione di una misura restrittiva nei confronti del sindaco che il giudice per le indagini preliminari rigettava, applicando, invece, nei confronti dell'assessore E.G. la misura interdittiva da tutte le pubbliche funzioni;

in sede di interrogatorio di garanzia dinanzi al giudice per le indagini preliminari, il dottor E.G. esibiva in originale la fattura telematica di 250 euro, regolarmente emessa a L.F., smentendo, così, l'assunto accusatorio;

in data 10 ottobre 2016, il Tribunale del riesame di Napoli annullava la misura interdittiva emessa nei confronti del dottor E.G. e, nel settembre 2017, il pubblico ministero presso la Procura di Nola avanzava richiesta di archiviazione nei confronti del sindaco, richiesta che il giudice per le indagini preliminari accoglieva;

il dottor E.G., rinviato a giudizio, in sede di udienza preliminare, nel marzo 2018, optava per il rito abbreviato, concluso con assoluzione con formula piena "per non aver commesso il fatto",

si chiede di sapere:

se, secondo le informazioni in possesso del Ministro in indirizzo, i fatti descritti corrispondano al vero; in caso affermativo, se non ritenga opportuno assumere le più idonee iniziative per verificare l'operato del carabiniere coinvolto ed eventualmente intervenire con i provvedimenti di propria competenza laddove dovesse evincersi che lo stesso abbia agito in modo non opportuno o travalicando le sue funzioni.

(4-01968)

[CRUCIOLI](#), [LANNUTTI](#), [ROMANO](#), [BOTTO](#), [MONTEVECCHI](#), [CORBETTA](#), [DI MARZIO](#), [PIRRO](#), [NOCERINO](#), [ANGRISANI](#), [RICCARDI](#), [VANIN](#), [DONNO](#), [GALLICCHIO](#), [MININNO](#), [MANTOVANI](#), [LEONE](#), [GIANNUZZI](#), [PRESUTTO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'articolo 27 della Costituzione italiana sancisce che "La responsabilità penale è personale";

il 23 maggio 2019, a Genova, nella zona centrale di piazza Marsala e piazza Corvetto, si sono svolti contemporaneamente un comizio di una forza politica di estrema destra e una contromanifestazione di protesta a tale comizio; a causa di queste circostanze è stato necessario mobilitare centinaia di agenti della pubblica sicurezza in tenuta antisommossa;

durante le contrapposte manifestazioni gli agenti delle forze dell'ordine, schierati a tutela del comizio, sono stati provocati e assaliti da alcuni manifestanti che volevano forzare i blocchi per impedire lo svolgimento del comizio;

la reazione degli agenti, in difesa della propria incolumità e in risposta alla violenza dei manifestanti, sembrerebbe essere trascesa in alcuni episodi apparentemente non proporzionati al contesto e all'effettiva necessità; in particolare, durante una carica degli agenti, il giornalista Stefano Origone è stato attinto da colpi di manganello e calci sferrati anche quando lo stesso si trovava ormai a terra;

la Procura della Repubblica di Genova ha avviato un'indagine per verificare il reale svolgimento dei fatti e le eventuali responsabilità. Dopo alcuni giorni, in cui è risultato difficile risalire all'identità dei soggetti coinvolti nell'episodio, un gruppo di agenti delle forze dell'ordine si è presentato spontaneamente per collaborare alle indagini;

considerato che:

già in passato nel nostro Paese si sono verificate situazioni simili, caratterizzate dall'impossibilità di effettuare, ove necessario, l'individuazione degli agenti in tenuta antisommossa;

in particolare nel 2001, proprio a Genova, si svolsero i noti eventi legati al G8, durante i quali si verificarono diffusi e ingiustificati casi di violenza anche da parte di alcuni esponenti delle forze dell'ordine, alcuni dei quali rimasero impuniti proprio a causa della mancata identificazione;

in data 19 settembre 2001 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, con raccomandazione REC (2001)10, ha adottato il Codice europeo di etica per la polizia (CEEP), primo strumento sovranazionale in materia di sicurezza emanato da un'istituzione europea;

l'articolo 45 recita che, di norma, nel corso di un intervento, il personale di polizia deve essere in condizione di dimostrare il proprio grado e la propria identità professionale, ovvero è necessario che sia sempre identificabile il singolo membro della polizia;

nel *memorandum* esplicativo al CEEP, a commento dell'articolo 45, è indicato che il requisito per cui il personale di polizia deve di norma dimostrare la propria identità professionale prima, durante o dopo un intervento, è strettamente legata alla responsabilità personale degli operatori di polizia per azioni o omissioni (articolo 16). Senza la possibilità di identificare il singolo agente, la responsabilità personale, dal punto di vista dei cittadini, diventa un concetto vuoto. È chiaro che l'implementazione di tale regola deve bilanciare l'interesse del pubblico e la sicurezza del personale di polizia in base ad ogni singolo caso specifico. Va sottolineato che l'identificazione di un membro della polizia non implica necessariamente che ne venga divulgato il nome;

il 12 dicembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011) che al paragrafo 192 riporta che il Parlamento europeo "esprime preoccupazione per il ricorso a una forza sproporzionata da parte della polizia durante eventi pubblici e manifestazioni nell'UE; invita gli Stati membri a provvedere affinché il controllo giuridico e democratico delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e del loro personale sia rafforzato, l'assunzione di responsabilità sia garantita e l'immunità non venga concessa in Europa, in particolare per i casi di uso sproporzionato della forza e di torture o trattamenti inumani o degradanti; esorta gli Stati membri a garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo";

ad oggi sono già 15 i Paesi dell'Unione europea che si sono adeguati alla risoluzione del 2012, dotando le proprie forze dell'ordine di codici distintivi;

considerato infine che:

il capitolo 23 denominato "Sicurezza, legalità e forze dell'ordine", a pagina 43 del "contratto per il governo del cambiamento", cita esplicitamente l'introduzione di una videocamera sulla divisa delle forze dell'ordine. Nel quarto capoverso viene infatti riportato che "Si dovranno dotare tutti gli agenti che svolgono compiti di polizia su strada di una videocamera sulla divisa, nell'autovettura e nelle celle di sicurezza, sotto il controllo e la direzione del Garante della *privacy*, con adozione di un rigido regolamento, per filmare quanto accade durante il servizio, nelle manifestazioni, in piazza e negli stadi";

il 14 giugno 2018, in occasione della cerimonia di chiusura dell'anno accademico della scuola di perfezionamento per le forze di polizia, il Ministro in indirizzo si era dichiarato contrario all'introduzione del codice identificativo ma favorevole all'introduzione delle videocamere sulle divise, ricordando inoltre il sostegno da parte del Sindacato autonomo di Polizia a tale provvedimento, si chiede di sapere quali siano le misure previste, o in programma, per responsabilizzare e identificare gli agenti sulla scorta del paragrafo 192 della risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012.

(4-01969)

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello*

*sviluppo economico*. - Premesso che:

si sta verificando un'accelerazione tecnologica in ragione dell'avvento del 5G e ciò avverrà mettendo a repentaglio il rispetto del limite di esposizione della popolazione di 6 volt per metro, posto dal regolamento recante "i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" (decreto ministeriale n. 381 del 1998, previsto dalla legge n. 249 del 1997) e confermato come limite ambientale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 2003) "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore";

l'individuazione del valore di 6 volt per metro, dovuta a Livio Giuliani, dirigente di ricerca dell'Ispesl ("il padre dei 6 Volt/metro", *ex pluribus* "la Repubblica - Affari e Finanza" del 20 gennaio 2003), è stata una sfida scientifica e tecnologica che ha governato la costruzione della rete di telefonia cellulare in Italia, GSM, DCS e UMTS, una delle migliori reti mondiali. La rete fu costruita proteggendo la popolazione italiana, con livelli di esposizione massima di un centesimo, per l'UMTS e poi per il 4G, di quelli degli altri Paesi in America e in Europa in cui vige un limite di esposizione pari a 61 volt al metro. Un caso di effettivo sviluppo sostenibile, in equilibrio ottimale tra diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione) e diritto all'intrapresa (art. 41 della Costituzione). In Europa, comunque, ben nove Paesi hanno adottato, sull'esempio dell'Italia, i 6 volt per metro;

considerato che:

nel 2011, la IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) ha classificato il telefono cellulare come possibile fattore cancerogeno per l'uomo per i tumori della testa. Esistono, inoltre, ormai numerosissimi studi sull'esito tumorale dell'esposizione prolungata ai campi elettromagnetici. A fine 2018 il National toxicology program (USA) ha diffuso il rapporto del suo studio con una "chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore" e aggiunge che esistono "evidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali". Studi confermati dall'istituto Ramazzini di Bologna;

il Governo ha delegato il CEI (Comitato elettrotecnico italiano), stante l'inesorabile introduzione del 5G in Italia, a fornire linee guida con nuovi criteri statistici di calcolo per l'esposizione a campi elettromagnetici,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare, che la legge n. 36 del 2001 individua come responsabili della protezione elettromagnetica della popolazione per la mitigazione dell'impatto sulla popolazione e sull'ambiente del 5G, anche in applicazione del principio di precauzione o di prevenzione;

se, in applicazione del principio di buona amministrazione, non ritengano necessario riconvocare il gruppo di lavoro interministeriale costituito con decreto ministeriale 2 giugno 1997, per la protezione dai campi elettromagnetici, che ha elaborato i testi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 381 del 1998, e del disegno di legge poi approvato, con modificazioni, nella legge n. 36 del 2001;

se non ritengano opportuno affidare a tale gruppo di lavoro la redazione delle linee guida per la protezione della popolazione dal 5G, dopo averne revocato il mandato al CEI;

se, in osservanza dell'art. 6, comma 1, lett. l), della legge di riforma sanitaria (di cui alla legge n. 833 del 1978), non ritengano doveroso consultare l'Istituto superiore di sanità e l'ex Ispesl;

se non ritengano infine necessario stabilire una conferenza dei servizi con la partecipazione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, delle più rappresentative associazioni di consumatori, ambientaliste e associazioni di portatori di sensibilità chimica multipla o di elettrosensibilità, per l'approvazione delle linee guida per la protezione dalle onde del 5G, qualunque sia l'organismo tecnico chiamato ad elaborarle.

(4-01970)

[TOFFANIN](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 5 giugno 2018, la Rai, Radio televisione italiana, ha emesso una gara pubblica con una base d'asta di 2 milioni e mezzo di euro per l'informatizzazione delle sedi regionali, alla quale hanno partecipato cinque società abilitate a svolgere attività nell'Unione europea nel settore *broadcast*;



gare di appalto di queste dimensioni comportano, ai fini della partecipazione, la fornitura di una corposa documentazione e una minuziosa serie di controlli da parte dell'ente appaltante; la gara è stata assegnata dalla Rai alla società VideoProgetti srl per un importo pari a 1.696.195 euro; il processo di informatizzazione oggetto del bando di gara è stato garantito dal *software* "Etere" (fornito dalla ditta Etere PTE Ltd di Singapore) di cui VideoProgetti Srl è distributore per l'Italia; Etere srl è stata una società produttrice di *software* per l'emittenza radiotelevisiva con sede a Tolentino (Macerata), fondata nel 1987 e messa in liquidazione nel 2014; successivamente, tale società è stata dichiarata fallita e sembrerebbe aver lasciato un debito verso l'Agenzia delle entrate di circa 4 milioni di euro derivante da imposte non versate; il fondatore della Etere Srl il 1° gennaio 2015 ha costituito a Singapore la nuova società Etere PTE Ltd, continuando, di fatto, ad operare sul mercato mondiale del *broadcast* con lo stesso marchio (leggermente modificato) e soprattutto lo stesso *software* nato però dalla società liquidata e fallita; al momento del fallimento, ETERE Srl vantava autorevoli clienti come Rai, Mediaset, Persidera e istituzioni pubbliche come la Camera dei deputati; da alcune fonti di stampa, si è appreso che tale società sarebbe stata interessata da alcune indagini della Guardia di finanza, dalle quali emergerebbero esiti molto preoccupanti, come un'evasione fiscale di milioni di euro per tasse non pagate ed il sequestro di conti correnti e beni immobili; l'indagine condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Macerata e coordinata dalla Procura sembrerebbe aver portato alla denuncia di due persone, entrambe di Tolentino, accusate, tra l'altro, di evasione e indebita percezione, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano opportuno fornire, ognuno per le proprie competenze, chiarimenti in merito all'aggiudicazione dell'appalto alla società VideoProgetti srl utilizzatrice e importatrice del *software* "Etere".

(4-01971)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01027 della senatrice Corrado ed altri, sul rinnovo di direttori di musei e parchi autonomi;

3-01038 del senatore Rampi, sulla necessità di incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo;

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01034 del senatore Laforgia, sul salvataggio dell'ex compagnia di bandiera Alitalia;

*13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01037 del senatore D'Arienzo, sulla realizzazione del nuovo collettore fognario nell'area del lago di Garda con fondi del Ministero dell'ambiente.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00997 del senatore D'Arienzo;

è stata ritirata l'interrogazione 4-00417 del senatore Corbetta.

